

PIERPAOLO BONACINI

UN DUCATO IN DIFESA

*Giustizia militare, corpi armati e governo della guerra
negli Stati estensi di età moderna*



Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Monografie

12



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Monografie

12

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojoso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université Paris Cité) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina:

ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 222: *Arma del primogenito della Casa d'Este*.

Comunicazione ai fini della pubblicazione e uso di immagini di documenti d'archivio in data 05/10/2023. Su concessione del Ministero della Cultura. È vietato l'ulteriore utilizzo dell'immagine di copertina.

Il presente volume deroga parzialmente alle norme redazionali della Collana. Nelle note le opere antiche e moderne sono citate in forma abbreviata, mentre compaiono in forma estesa nella bibliografia finale, elencate in ordine alfabetico secondo il cognome dei rispettivi autori.

ISBN: 979-12-81621-03-9- febbraio 2024

ISSN: 2704-5765

Il volume viene pubblicato grazie a un finanziamento per la promozione delle attività di ricerca diffusa dell'Università di Modena e Reggio Emilia (D.R. 1/2023, prot. n. 16 del 9/01/2023).

PIERPAOLO BONACINI

UN DUCATO IN DIFESA

*Giustizia militare, corpi armati e governo della guerra
negli Stati estensi di età moderna*



“Historia et ius”

Associazione culturale - Roma

Indice generale

PREMESSA	1
CAPITOLO I	
IL CINQUECENTO: MILIZIE, PRIVILEGI E GIURISDIZIONE MILITARE	
1. Le formazioni militari nella prima metà del Cinquecento	15
2. L'età di Alfonso II	22
3. I rapporti con i Savoia	26
4. I Capitoli della Milizia di Alfonso II	36
5. I nuovi Capitoli della Milizia del 1575 e il proprio Uditore Generale	40
6. I Capitoli riformati nel 1596	44
CAPITOLO II	
IL SEICENTO: I MODELLI SPAGNOLI E L'UDITORE PER LE TRUPPE STIPENDIATE	
1. La Milizia in crisi	55
2. I Capitoli della Milizia di Cesare d'Este	60
3. Il Collaterale e le truppe stipendiate	65
4. La trattatistica militare	71
5. Collaterale e giurisdizione militare	82
6. La disciplina militare di Francesco I	91
7. L'Uditore Generale sul teatro di guerra	105
8. La cronica piaga delle diserzioni	118
CAPITOLO III	
IL SETTECENTO: RIFORME MILITARI E ISTITUZIONE DEL MAGISTRATO DI GUERRA	
1. Il Magistrato di Guerra e la riorganizzazione del militare	127
2. Il primo Segretario di Guerra: il conte Alessandro Sabbatini	137
3. I nuovi regolamenti di Francesco III per i corpi armati	150
4. Il Consiglio di Guerra	160
5. Una emorragia inarrestabile	165
6. Dal Magistrato di Guerra alla Giunta Militare: verso la separazione delle funzioni giurisdizionali	178
7. La tappa del 1770	188

CAPITOLO IV
IL SETTECENTO: L'UDITORE GENERALE DI GUERRA

1. Giuseppe Maria Bondigli e Giampietro Cagnoli al vertice della magistratura militare	195
2. L'Uditore Generale di Guerra: metamorfosi di un ufficio giudiziario	215
3. Le relazioni dell'Uditore Generale di Guerra al Supremo Consiglio di Giustizia	225
4. Da Giustiniano a Mattia Stefani: frammenti di dottrina criminalistica nelle 'relazioni votive' dell'Uditore Generale di Guerra	232
ABBREVIAZIONI	247
FONTI CITATE IN FORMA ABBREVIATA	248
FONTI ARCHIVISTICHE MANOSCRITTE E A STAMPA	250
CRONACHE MANOSCRITTE	251
BIBLIOGRAFIA, FONTI E TRATTATI A STAMPA	253
APPENDICE	283
INDICI DEI NOMI DI PERSONE, LUOGHI E NOMI GEOGRAFICI, <i>a cura di Alessandra Toscano</i>	389

Premessa

L'ambito della giustizia e della giurisdizione militare in età moderna costituisce un settore di ricerca che rimane a tutt'oggi periferico rispetto agli orientamenti della storiografia italiana. Il divario è stato osservato in anni recenti proprio dagli specialisti di tale periodo notando che, nel panorama degli interessi privilegiati dagli storici del diritto, ma non soltanto, «un ruolo senza alcun dubbio assai marginale è stato riservato a quei lavori dedicati allo sviluppo di una giurisdizione militare indipendente»¹. Lavori che questi ultimi orientano piuttosto verso secoli più recenti, l'Ottocento e il Novecento, caratterizzati dalla diffusione della normativa militare nella forma di un diritto pubblico speciale racchiuso all'interno di testi unici strutturati in forma di moderni codici². Su una linea del tutto analoga si orientano anche le meritorie ricerche, edite una ventina di anni or sono a cura di Nicola Labanca e Pier Paolo Rivello, che affrontano una molteplicità di percorsi connessi all'esperienza della giustizia militare nella storia d'Italia e di alcuni tra i suoi domini coloniali in riferimento al lungo arco temporale esteso dalla Repubblica Cisalpina, sullo scorcio del secolo XVIII, sino all'odierna fase repubblicana³.

A conferma del complessivo distacco rispetto alla storia della giustizia militare in età moderna si osservi come nella prima e organica rassegna bibliografica dedicata meno di trent'anni or sono alla storia militare non compaia né una sezione dedicata agli studi sulla giustizia e la giurisdizione militare, né singoli esempi di questi ultimi con la sola eccezione del noto e ormai risalente lavoro di Vittorio Viora, concentrato sulla legislazione

¹ D. Maffi, *Introduzione*, p. 7. Anche Ch. Storrs, *Giustizia militare*, p. 574, nota come «a fronte dell'abbondantissima produzione di studi sul diritto e sui giuristi in area non militare nell'Europa della prima età moderna, il diritto, i giuristi e la giustizia militare [hanno] goduto di minore attenzione».

² V. a titolo di esempio V. Viora, *La codificazione del diritto penale militare negli Stati sabaudi*; C. Latini, *Cittadini e nemici*; G. Pace Gravina, *Il codice e la sciabola*; Id., *Il Codice insanguinato*; F. Maradei, *Il settimo "codice" borbonico*; Id., *L'unificazione del diritto penale militare*.

³ N. Labanca, P.P. Rivello (curr.), *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*. Per esempi di ricerche sempre concentrate sui secoli XIX-XX v. F. Boccini, E. Ciccozzi (curr.), *Le corti militari di Mola di Gaeta e Castel dell'Ovo in Napoli*; O. Überegger, *L'altra guerra*; S. Tieghi, *Le corti marziali di Salò*.

piemontese del secolo XIX⁴. Una tematizzazione del problema, alla luce del delicato e spesso drammatico rapporto tra sfera militare e società civile in età moderna, è assente pure da un volume più recente che individua nella relazione fra l'esperienza della guerra e della pace una tra le molte e significative peculiarità della storia italiana⁵.

È evidente che nella storiografia del nostro paese, attenta in prevalenza a ordinamenti e realtà storico-istituzionali radicate nello spazio della Penisola, l'interesse verso l'ambito della giustizia militare anteriormente al secolo XIX rimane assai circoscritto, come viene confermato dalle più recenti sintesi in materia di storia militare curate da Paola Bianchi, Nicola Labanca e Piero Del Negro⁶. Le ricerche e il dibattito storiografico con cui si confrontano gli autori dei numerosi saggi riuniti nei due volumi abbracciano tematiche e profili estesi, in alcuni casi, su scala globale, ma al loro interno l'unico contributo di orientamento storico-giuridico concerne il problema della guerra giusta, certamente di grande rilievo per l'intera cultura europea e oggetto di lunga e approfondita riflessione da parte del pensiero occidentale almeno dagli inizi dell'era cristiana⁷. Pure una altrettanto recente e parallela sintesi della storia militare in epoca medievale non evidenzia interessi particolari nei confronti della sfera della giurisdizione militare né per quanto concerne il rispetto della specifica disciplina di corpo, né in riferimento a rapporti civilistici o comportamenti penalmente rilevanti posti in essere tra appartenenti alle formazioni militari oppure tra questi ultimi e la popolazione civile⁸.

Diversamente, a una decina di anni or sono risale un volume miscelaneo curato da Davide Maffi che raccoglie contributi di studiosi dell'evo moderno soprattutto di area iberica e anglosassone⁹, i quali hanno tentato prime sintesi sul tema dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia militare in relazione ad alcuni tra i principali ambiti

⁴ P. Del Negro (cur.), *Guida alla storia militare italiana*; V. Viora, *La codificazione del diritto penale militare negli Stati sabaudi*.

⁵ W. Barberis (cur.), *Guerra e pace*.

⁶ P. Bianchi, N. Labanca (curr.), *L'Italia e il 'militare'*; P. Bianchi, P. Del Negro (curr.), *Guerre ed eserciti nell'Età moderna*.

⁷ A. Trampus, *Il problema della guerra giusta*. Nell'ambito di una rassegna cronologicamente più ampia, il tema è sfiorato da G.M. Bravo, *La guerra nelle grandi opere di storia del pensiero politico*, p. 62. V. pure la rassegna critica del tema specifico elaborata da A.A. Cassi, *Diritto e guerra nell'esperienza giuridica europea tra medioevo ed età contemporanea*.

⁸ P. Grillo, A.A. Settia (curr.), *Guerre ed eserciti nel Medioevo*.

⁹ D. Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea*, e già anche Ch. Storrs, *Giustizia militare*.

continentali come l'area anglosassone, quella iberica e quella germanica, che sono già in grado di offrire chiavi di lettura anche in sede comparativa¹⁰. A queste si affiancano indagini rivolte ad ambiti geografico-istituzionali più circoscritti, come il territorio del ducato milanese e quello del ducato di Savoia, parte integrante degli Stati sabaudi e quindi, nel secolo XVIII, del regno di Sardegna¹¹. Tra i primi risultati, ciò che emerge con chiarezza, oltre alla rassegna di fonti e di studi pregressi concentrati in particolare sul secolo XVIII, è la forte complessità del tema, che non si può limitare all'ambito di una disciplina speciale imposta ai soli appartenenti ai corpi armati e affidata alla giurisdizione esercitata da organi dedicati, nettamente separati da quelli civili e regolati in via esclusiva da appositi corpi normativi. Negli ordinamenti di età moderna la situazione è assai più articolata e l'esercizio della giurisdizione in senso lato 'militare' deve tener conto di situazioni di fatto ben differenziate in ordine a categorie di comportamenti giuridicamente rilevanti sotto profili diversi: atti di infrazione alla specifica disciplina militare in tempo di pace oppure di guerra; reati commessi tra militari ma sanzionati pure dalla normativa penale ordinaria; reati commessi da militari nei confronti di non militari e viceversa nonché controversie civilistiche tra componenti le formazioni armate oppure tra questi ultimi e la popolazione civile. E a ciò si aggiunga l'ulteriore complessità indotta dall'applicazione di regole, modalità di gestione, gerarchie e disciplina di corpi armati tanto professionali, cioè formati da truppe assoldate reclutate sia all'esterno che all'interno del territorio (e perciò definite anche 'nazionali'), quanto costituiti da milizie paesane, cui si affianca il cronico e perverso intreccio di competenze tra organi e uffici che, in età moderna, si complica ulteriormente nelle relazioni tra centro e periferia, tra luoghi e funzioni delle giurisdizioni municipali e di quelle centrali, senza dimenticare lo stillicidio di norme e regolamenti sia di portata generale che di applicazione particolare in base alla specificità dei singoli corpi.

Le ricerche focalizzate sulle istituzioni, la società e il mondo militare spagnolo contribuiscono a definire, in particolare, la formazione e le caratteristiche operative del *fuero militar* in età moderna, ossia di quel complesso di norme, privilegi e giurisdizioni che si pone l'obiettivo

¹⁰ A. Esteban Estríngana, *La superintendencia de la justicia militar*; E. Martínez Ruiz, *Legislación y fuero militar*; E. Villalba, *La sala de alcaldes y la jurisdicción militar*; M. Alía Plana, *Historia del Cuerpo Jurídico de la Armada*; C. Storrs, *Giustizia militare*.

¹¹ D. Maffi, *Un conflitto giurisdizionale*; Id., *Dal controllo della disciplina al controllo del territorio*; L. Perrillat, *Gendarmes des gens d'armes*.

di assicurare una giustizia speciale ai membri dei corpi armati inquadrati sotto il comando della monarchia iberica, per la cui organizzazione e strutturazione una tappa imprescindibile coincide con l'esperienza del pluridecennale conflitto nelle Fiandre tra Cinque e Seicento. Questa tormentata regione dell'Europa settentrionale, assieme al ducato di Milano, costituisce l'area esterna ai confini della penisola iberica ove si dispiega gran parte della potenza militare imperiale e gli eserciti multietnici stanziati in questi due territori ancora per buona parte del secolo XVII continuano a rappresentare «la colonna portante della macchina militare asburgica»¹². Si tratta di scenari complessi e di rilevante importanza che hanno iniziato a richiamare l'interesse della ricerca allo scopo di gettare nuova luce non soltanto sul funzionamento delle strutture e della cultura militare sotto molteplici aspetti, ma pure sul controllo di quanti sono inquadrati nei contingenti armati dal punto di vista disciplinare e giurisdizionale.

L'avvio in tempi abbastanza recenti di un interesse crescente verso la giustizia militare in età moderna da parte della storiografia italiana viene a inquadrarsi nella nuova cornice che dagli anni Ottanta del secolo passato caratterizza gli studi di storia militare. Da un orientamento coltivato in forte prevalenza da militari per militari, concentrato sull'esercizio della guerra e sul mestiere delle armi nei suoi vari aspetti tecnico-pratici, ci si è orientati verso una storia militare dai contorni ben più ampi, riconsiderando tale esperienza umana come un segmento di quadri di civiltà assai più articolati¹³. Allo storico militare più tradizionale, interessato prevalentemente «all'operare delle forze armate» sotto i molti profili pratici, organizzativi, tecnici e operativi, nonché quelli che toccano le figure di grandi condottieri e comandanti e le esperienze della grandi battaglie della storia, si è affiancata una schiera progressivamente crescente di storici «della società in guerra», soprattutto non militari, con una forte dilatazione quantitativa e qualitativa degli studi condotti da ricercatori italiani impegnati a colmare un divario notevole rispetto alle parallele tradizioni storiografiche di altre aree geografiche e linguistiche¹⁴.

¹² D. Maffi, *Il potere delle armi. La monarchia spagnola e i suoi eserciti*, p. 400 ss. da cui la citazione; Id., *Cacciatori di gloria. La presenza degli italiani nell'esercito di Fiandre*; Id., *Un conflitto giurisdizionale: il ruolo della giustizia militare e le relazioni coi civili nella Milano Spagnola*.

¹³ P. Del Negro, *La storia militare dell'Italia moderna*; A. Dattero, S. Levati, *Introduzione: la storia militare tra società, economia e territorio*; B.R. Kroener, *Stato, società, "militare". Prospettive di una rinnovata storia militare della prima età moderna*; P. Del Negro, *Introduzione*.

¹⁴ N. Labanca, *Guerre e forze armate nell'Italia unita*, p. 251 per le citazioni. Analoghe prospettive sono ribadite dallo stesso autore nell'*Introduzione* al volume, alle pp. 7-25, così come da P. Del Negro, *Guerra e forze armate dell'Italia moderna*.

Economia, politica, società, sistemi di valori, formazione culturale, saperi tecnici, relazioni con la società 'civile' sono entrati nell'orizzonte dello storico interessato al militare, il quale, invece, in larga misura si mostra ancora prudente nei confronti dei profili giuridico-normativi, rispetto a regolamenti e disciplina militare, a istituzioni e procedure giudiziarie predisposte per essere applicate in tale ambito particolare, che si rivela comunque assai complesso per i secoli in esame e può essere approfondito soltanto grazie a indagini frutto di scavi archivistici originali.

Questo libro desidera costituire una prima sintesi delle ricerche condotte nell'arco degli ultimi anni sulla giustizia militare negli Stati estensi in età moderna, ricerche già in parte condensate in due saggi in qualche modo preliminari¹⁵. Lo studio non si è focalizzato esclusivamente su normative, magistrature e procedure applicate rispetto a reati, infrazioni disciplinari e controversie di varia natura in cui risultano coinvolti gli appartenenti ai corpi armati, ma ha dovuto allargarsi alle istituzioni militari e agli orientamenti della politica variamente perseguita dai duchi d'Este tanto nell'amministrazione interna degli Stati riuniti sotto la loro giurisdizione, quanto nei rapporti con altri ordinamenti della Penisola e con le maggiori potenze europee. Non è possibile ricostruire modalità operative, normativa di riferimento e caratteri organizzativi della giurisdizione militare senza comprendere a quali corpi armati essa si applica, quali trasformazioni interessano questi ultimi nel corso del tempo e a quali scelte politiche messe in campo dai duchi estensi, anche del tutto contingenti e mutevoli, essa risponda. Si aggiunga a questi elementi anche un altro fattore che marca un carattere comune alle formazioni statali di Antico Regime, ossia la mancanza di una amministrazione organizzata dai poteri centrali e di una burocrazia stabile chiamata ad esercitarne i compiti, distinta per ambiti funzionali propri e autonoma dal potere politico¹⁶. A causa di ciò i responsabili a vario titolo della giurisdizione militare – Commissario delle Battaglie, Collaterale, Uditori di Guerra, Uditore Generale di Guerra – che si sgranano nell'esperienza estense di età moderna sono normalmente titolari pure di altri uffici e possono

¹⁵ P. Bonacini, Per il gran bene della pubblica tranquillità e sicurezza; Id., *Riformismo* sub specie militari.

¹⁶ Sul tema in generale v. L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione*, p. 63 ss.; L. Mannori, *L'amministrazione degli antichi Stati italiani*, p. 190 ss. Specificità e differenze nell'evoluzione degli strumenti di governo all'interno delle formazioni statali in cui è frazionata la Penisola in età moderna emergono dai numerosi saggi riuniti nel volume *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*.

cumularne assieme un numero variabile. Si tratta di personale selezionato all'interno dello stretto *entourage* dei funzionari ducali e pronto a ricoprire i più diversi incarichi – stante la comune formazione giuridica – a seconda delle scelte e delle necessità del principe di turno, il quale ne dispone i compiti tramite apposite istruzioni o regolamenti *ad hoc* tentando di coordinare le competenze attribuite *ex novo* con quelle già in capo ad altri funzionari, magistrature od organi preesistenti.

Il tema della giustizia e della giurisdizione militare risulta un percorso di ricerca originale in riferimento agli Stati estensi di età moderna, e non soltanto, rispetto a una storiografia che negli ultimi decenni si è concentrata in via quasi esclusiva verso le istituzioni militari ovvero l'organizzazione e il funzionamento dei corpi armati in relazione soprattutto a due fasi ben definite e cronologicamente distanti tra loro: il Quattrocento, con sporadici affondi nei secoli immediatamente successivi¹⁷, e il periodo della Restaurazione esteso sino ai primissimi anni dell'Unità italiana grazie al costante impegno di Alberto Menziani¹⁸, mentre appaiono saltuari i contributi riferiti a periodi diversi, con preferenza per tematiche puntuali ma senza escludere primi tentativi di sintesi¹⁹.

Dal punto di vista dell'organizzazione, in senso lato, militare, le iniziative dei duchi estensi nel corso del Cinquecento assumono caratteri ben riconoscibili. Accanto al regolare utilizzo di reparti stipendiati formati da elementi italiani e stranieri in molteplici ruoli (guardie personali del principe e di suoi famigliari, presidio delle fortezze ducali, impiego operativo in tempi di guerra), nei primi anni del secolo XVI Alfonso I

¹⁷ M. Cattini, *Dall'economia della guerra alla guerra «in economia»*; A. Merendoni, *Le «genti d'arme» dei duchi d'Este*; S. Mantovani, *«Ad honore del signore vostro patre et satisfactione nostra»*; E. Guerra, *Soggetti a «ribalda fortuna»*; Ead., *«Gente diabolica»: uomini d'arme e popolazione nel XV secolo estense*; Ead., *Uomini d'arme nel territorio estense alla fine del XV secolo*.

¹⁸ A. Menziani, *La resistenza estense a Brescello*; Id., *Un'appendice della guerra del 1848-49*; Id., *Ritratti fotografici degli ufficiali dell'esercito austro-estense*; Id., *A proposito dell'autore del «Giornale della Reale Ducale Brigata Estense»*; Id., *Il servizio della Guardia Nobile d'Onore di Modena dal 1814 al 1829*; Id., *Dopo lo scioglimento della Brigata Estense*; Id., *L'esercito del Ducato di Modena dal 1848 al 1859*; Id., *La caduta del ducato di Modena*; Id., *Le confraternite militari nel periodo Austro-Estense*; Id., *L'esercito del Ducato di Modena nei primi anni della Restaurazione (1814-1815)*.

¹⁹ A. Menziani, *Da Modena a Belgrado*; Id., *Laquila estense nel Mediterraneo*; Id., *L'organizzazione militare del ducato di Modena all'epoca dell'invasione francese del 1702*; Id., *Le relazioni di carattere militare tra la Casa d'Austria-Este e l'Ungheria nel secolo XIX*. Per alcuni profili di sintesi v. Id., *Appunti di storia militare estense nei secoli XVII-XIX*; Id., *L'esercito estense ed austro-estense*.

mobilita le milizie formate da sudditi della città capitale (Ferrara) e del suo contado in occasione di un nuovo conflitto con Venezia – un modello infatti confrontabile con le *cernide* della Serenissima – e pochi decenni più tardi il successore Ercole II, dopo essere rientrato in possesso di Modena e Reggio grazie al favore di Carlo V, inizia a organizzare le milizie anche nei territori più occidentali dei propri Stati sulla base di ruoli aggiornati in cui vengono censiti i sudditi tra i venti e i cinquant'anni atti alle armi. Nell'arco della prima metà del secolo i duchi d'Este procedono quindi ad allestire formazioni militari basate sul censimento dei sudditi, delle città e delle campagne, che hanno lontane radici nell'organizzazione armata delle comunità cittadine di origine medievale, con la fondamentale differenza che ora è l'autorità ducale centrale, piuttosto che il governo delle singole comunità, a disciplinarne l'arruolamento secondo proprie modalità, tempi, forme di impiego e di armamento.

Altro fondamentale carattere che distingue le milizie in età moderna è la forma di remunerazione del servizio: escluso il compenso su base economica, troppo oneroso per le casse pubbliche, questo è piuttosto basato su un ventaglio di privilegi personali ed esenzioni fiscali disposto sempre dall'autorità ducale e regolato tramite apposite norme particolari. Le prime disposizioni note emanate da Alfonso II negli anni Sessanta del Cinquecento e rinnovate già nel 1575 definiscono i lineamenti generali del funzionamento delle milizie territoriali individuando nel sistema del privilegio – a livello fiscale e giudiziario e nella licenza di porto d'armi, analogamente ad altri ordinamenti nello spazio della Penisola – la chiave di volta del rapporto tra autorità ducale e i membri di tali corpi armati. Se la competenza in merito a infrazioni e inadempienze legate alla prestazione del servizio è riservata ai rispettivi ufficiali, con una gamma di sanzioni variabili dai tratti di corda alla pena capitale, il coinvolgimento dei milizioti in cause tanto civili quanto penali, sia come parti attive sia come convenuti, si connette indissolubilmente alla conservazione, da parte di questi ultimi, della fondamentale condizione di sudditi e pertanto essi vengono sottoposti al magistrato militare benché in via per nulla esclusiva, alla luce di una serie di eccezioni e trattamenti particolari che su questo piano attenuano lo *status* privilegiato riconosciuto ai componenti la milizia.

In ambito giurisdizionale una novità significativa è introdotta da Alfonso II nel 1575 con la creazione dell'ufficio di Uditore Generale, che tuttavia non viene previsto come titolarità autonoma, ma come competenza speciale aggiunta a quelle già attribuite al Commissario delle Battaglie, responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dei ruoli e dell'organiz-

zazione più generale dei corpi armati territoriali, incluso lo svolgimento periodico delle mostre. Anche per altre disposizioni in essa contenute, il complesso della normativa allora varata segna la formazione di un diritto militare applicato ai corpi di milizia, riconosciuto come diritto particolare destinato unicamente ai suoi componenti e integrato da un trattamento speciale per quanto concerne l'ambito della giurisdizione civile, affidata, pur con alcuni limiti, alla nuova figura dell'Uditore Generale, che viene nominato dal duca per la prima volta nel maggio 1576.

Sullo scorcio del secolo XVI si registra un più incisivo intervento sul piano della normativa militare, sempre per iniziativa di Alfonso II, tramite la redazione di una nuova serie di *Capitoli & Ordini* attenti a meglio definire tutti gli aspetti della disciplina delle milizie territoriali anche sotto il profilo giurisdizionale. Oltre alla competenza nell'ambito della giustizia civile, all'Uditore Generale della Milizia è ora riconosciuta la giurisdizione penale, sempre alla luce di una serie di deroghe ed eccezioni, mentre il suo ufficio rimane associato alla collaudata figura del Commissario. Sul piano dell'amministrazione della giustizia civile, penale e regolamentare nei confronti dei milizioti, i nuovi Capitoli pubblicati nel 1596 definiscono in modo indubbiamente più organico e sistematico rispetto al passato i compiti del Commissario nelle funzioni di Uditore Generale delle milizie formalizzando a livello normativo generale quelle prerogative che già da un ventennio erano attribuite a quest'ultimo all'interno del decreto di nomina individuale.

Il Seicento conosce ulteriori modificazioni nell'amministrazione dei reparti militari che toccano – nei profili più rilevanti – la giurisdizione nei confronti tanto dei reparti della milizia quanto delle truppe assoldate negli anni di governo del duca Cesare, la ridefinizione complessiva della disciplina di queste ultime da parte del duca guerriero per eccellenza della tradizione estense, ossia Francesco I, in specie nei due decenni alla metà del secolo, e la crisi progressiva dal tardo Seicento della milizia territoriale, destinata a una riforma finalmente incisiva soltanto verso la metà del successivo.

È Cesare d'Este, una volta scontate le difficoltà di adattamento al governo di una formazione territoriale profondamente modificata in seguito all'abbandono di Ferrara e del suo comitato dal gennaio 1598, che nel secondo decennio del secolo seguente emana rinnovati *Capitoli* destinati a regolamentare la milizia a piedi e a cavallo e alla fine del 1626, compiute apposite indagini al fine di ricostruire i contenuti operativi dell'ufficio risalenti al lontano periodo ferrarese, dispone appositi *Ordini sopra la carica del Colaterale* con i quali attribuisce al suo titolare la

giurisdizione sulle truppe stipendiate. Anche in questo caso, come già per le milizie territoriali, non viene prevista un'apposita magistratura creata *ex novo*, ma si assegnano le nuove funzioni al titolare di un ufficio ben collaudato, che nell'organizzazione militare estense è documentato almeno dalla metà del Quattrocento quale responsabile della cassa del soldo, ossia della distribuzione delle paghe ai militari e dell'esecuzione di tutti i mandati di natura economico-finanziaria emessi dai Fattori generali della Camera ducale o direttamente dal duca. Accanto ad altri vari compiti riferiti alle truppe stipendiate, al Collaterale è attribuita l'amministrazione della giustizia civile e criminale nei confronti sia dei soldati, sia di bargelli ed esecutori che formano i corpi di polizia locale, per quanto sempre alla luce di una fitta serie di deroghe ed eccezioni, affiancato nello svolgimento di tali compiti da un dottore in leggi e da un notaio attuario.

Nel regolamentare le competenze del Collaterale includendovi quelle relative alla giurisdizione nei confronti delle truppe assoldate possono avere giocato un ruolo non trascurabile i modelli diffusi dalla trattatistica militare elaborata tra Cinque e Seicento tanto da sudditi estensi, quanto da provetti soldati di carriera con larga esperienza nelle file degli eserciti spagnoli messi alla prova per molti anni nel duro scenario bellico delle Fiandre. Per questa via, la necessità di esercitare la giurisdizione sui militari stipendiati e arruolati nelle formazioni operative sottraendola ai rispettivi comandanti e al loro arbitrio per centralizzarla sotto l'autorità di Uditori di reparto e Uditori generali nominati dal principe e in possesso di un'adeguata preparazione giuridica filtra nell'organizzazione militare estense, ma non soltanto, trovando una matura configurazione verso la metà del secolo negli *Ordini di giustizia militare* emanati dal duca Francesco I nel 1643. *Ordini* che, per quanto si possano inquadrare nella più generale e coeva diffusione di analoghi regolamenti e 'codici militari' in diversi paesi europei, predisposti al fine di rendere sempre più autonoma tale giurisdizione speciale da quella ordinaria civile e penale, nell'esempio estense non vengono elaborati in forma autonoma, ma derivati direttamente degli analoghi e più estesi *Ordini di giustizia militare* emanati nello stesso anno dal Granduca di Toscana Ferdinando II (1610-70). Le motivazioni di tale 'prestito' sono probabilmente da collegare alla stipulazione di una alleanza difensiva nella tarda estate del 1642 con la Toscana medicea e la Repubblica di Venezia e alla conseguente necessità di dotare in tempi rapidi anche l'apparato militare estense di specifici *Ordini* in grado di delineare una disciplina complessiva, e rigidissima, dei reparti militari. Urgono regole aggiornate in funzione dell'impiego sul campo delle truppe estensi direttamente entro lo spazio del ducato per difenderlo

dagli attacchi degli eserciti pontifici nel contesto delle ripercussioni locali della guerra di Castro; regole necessarie anche per sostenere le campagne che negli anni seguenti si allargano al territorio lombardo e piemontese tenendo dietro alle velleitarie aspirazioni politiche e militari di Francesco I alimentate dalle rinnovate alleanze con la Francia.

Ai sensi delle nuove disposizioni ducali, i titolari della giurisdizione nei confronti dei reparti assoldati sono individuati nel Commissario delle Battaglie e nell'Uditore del Campo: il primo destinato a giudicare cause civili e penali in cui siano coinvolti i soldati, il secondo competente invece dei reati militari disciplinati dagli stessi *Ordini* ducali e di tutte le attribuzioni connesse alla generale sorveglianza della disciplina, inclusa la registrazione, il trattamento e la detenzione dei prigionieri, sia appartenenti a truppe nemiche che alla popolazione civile. Proprio l'attività concretamente svolta dall'Uditore, qualificato nella corrispondenza con il duca come Uditore Generale del campo, può essere seguita per la prima volta grazie alla documentazione superstite, che permette di osservare alcuni caratteri del suo operato negli anni 1643-48.

Rispetto ai tardi anni del governo di Cesare d'Este si assiste a un'azione più marcata per centralizzare a livello ducale il controllo della giustizia penale per quanto concerne sia la giurisdizione ordinaria, sia quella militare. Sempre a Francesco I, infatti, si deve l'istituzione nel 1637 dell'ufficio di Uditore Fiscale Generale, incaricato della revisione dei procedimenti relativi ai casi criminali di maggior gravità e oggetto di una ulteriore definizione di competenze una trentina di anni più tardi. Con criterio analogo viene organizzata anche la giurisdizione militare nei confronti delle truppe assoldate affidandola a un Uditore Generale, che a differenza della tradizione cinquecentesca non è più applicato al comparto delle milizie territoriali, e avviando la prassi di attribuire al titolare di questo ufficio giudiziario anche la carica e i relativi compiti, ed emolumenti, del Collaterale, come documentato ancora nel pieno del secolo XVIII.

Nei decenni successivi alla morte di Francesco I, segnati dal brevissimo governo di Alfonso IV (1658-62) e da quello assai più prolungato del figlio Francesco II (1674-94), intervallati dalla reggenza della madre di quest'ultimo, Laura Martinuzzi (1662-74), si modifica in misura considerevole la produzione normativa destinata sia al settore militare nel suo complesso, sia all'ambito particolare della giurisdizione militare. Se ancora Alfonso è attento a riformare il sistema delle milizie territoriali e la disciplina del corpo dei *bombardieri*, cui fa seguito una brevissima serie

di *Ordini e capitoli da osservarsi ne' delitti de' soldati stipendiati* emanati nel 1662 da Laura Martinuzzi, negli ultimi decenni del Seicento si registra un netto calo di attenzione dell'autorità ducale nei confronti delle milizie e delle truppe regolari. Sono gli effetti del trattato di pace franco-spagnolo – noto come pace dei Pirenei, siglata il 7 novembre 1659 – che pone fine al lungo conflitto tra le due potenze continentali e alle sue pesanti ripercussioni su altre regioni europee come l'Italia settentrionale fruttando ai duchi estensi la definitiva investitura del principato di Correggio e la sua liberazione dal presidio spagnolo nel 1660²⁰.

Sotto il governo di Francesco II gli Stati estensi non sono coinvolti in imprese militari e soltanto dal 1691 gli effetti rovinosi della Guerra della grande alleanza – tra Spagna, Impero e ducato sabauda – impongono al ducato, per quanto rimasto neutrale, il peso dei quartieri invernali nel 1691-92 e ancora nel 1692-93, assieme a pesanti contribuzioni in denaro e in natura necessarie al mantenimento delle truppe imperiali. Diversamente, nel decennio successivo gli effetti ingenti della Guerra di Successione spagnola inducono il duca Rinaldo, non appena rientrato nella capitale il 5 febbraio 1707 dopo quasi cinque anni di occupazione francese, a pubblicare entro lo stesso anno due raccolte normative destinate a consolidare i provvedimenti ducali emanati nell'arco di più di un secolo nei confronti sia delle milizie territoriali sia delle truppe stipendiate. Più che timide spie di un rinnovato interesse per l'organizzazione e la disciplina del settore, tali iniziative paiono il debole, tardivo e caotico antidoto alla situazione di emergenza che aveva segnato gli anni precedenti e alla profonda debolezza che aveva marcato tutto il comparto militare; e non basteranno a impedire un'altra occupazione straniera negli anni 1733-37 con il rinnovato trasferimento della corte ducale a Bologna.

Seguiranno invece una traiettoria del tutto diversa le iniziative messe in campo dal figlio ed erede Francesco III nel governo del militare, che assume finalmente la struttura e il ruolo di uno specifico comparto dell'amministrazione degli Stati estensi, oggetto di un'apposita e fitta produzione normativa e caratterizzato da una progressiva ridefinizione delle competenze giurisdizionali al proprio interno, in parallelo a un'articolata sequenza di riforme, per quanto non lineari né risolutive, che andranno a interessare tutti gli organi centrali dell'amministrazione ducale.

Nell'arco di oltre tre decenni gli interventi sono rilevanti. All'interno

²⁰ A. Ghidini, *Aspetti e vicende del principato di Correggio*, p. 474; Id., *La Città e il Principato di Correggio nello Stato di Modena*, p. 603.

degli *Ordini e capitoli militari* per le truppe stipendiate licenziati da Francesco III nel febbraio 1738, all'esordio del suo lungo governo, viene per la prima volta regolamentato il Consiglio di Guerra, già comunque attestato alcuni decenni prima e configurato come organo collegiale formato da ufficiali e sottufficiali di reparto, deputato a sanzionare con celerità e immediatezza le infrazioni disciplinari più gravi sia nelle guarnigioni che nei reparti dislocati in campagna. Alcuni anni dopo in una apposita *Ordinanza* dedicata al *delitto di diserzione* viene contemplato pure un rito direttissimo da applicarsi, a fini anche esemplari, al disertore colto in flagrante e affidato all'iniziativa immediata degli ufficiali responsabili, i quali devono riunirsi tempestivamente, valutare il caso dopo averne acquisito cognizione diretta e sommaria, decretare e fare seguire immediatamente la condanna capitale.

Nel gennaio 1741 il duca istituisce il Magistrato di Guerra, un dicastero i cui componenti, tra i quali l'Uditore Generale di Guerra, sono chiamati a trattare in forma collegiale tutti gli affari relativi al settore militare, che viene dotato di nuovi regolamenti e istruzioni ancora nel 1757 e nel 1766. Quattro anni più tardi è trasformato in Giunta Militare unificando in un unico organo le competenze del Magistrato di Guerra e del 'vecchio' Commissario di Guerra (o Commissario generale delle Battaglie) e dando maggior importanza al governo economico-finanziario dell'intero settore, che assorbe la porzione più cospicua delle risorse pubbliche. Dieci anni dopo, nel 1780, il duca Ercole III, nell'ambito di una tempestiva razionalizzazione di tutti i settori di governo, decide il riassetto della Giunta in una Segreteria Militare dipendente dal nuovo titolare del Ministero Militare, che si affianca a quelli degli Interni, degli Esteri e di Economia.

Senza mai esprimere una forza particolarmente numerosa né temibile, condizionata tanto dal ruolo del ducato estense nel quadro geopolitico più complessivo, dominato ancora nello spazio italico dalle grandi potenze europee, quanto dalle problematiche risorse finanziarie, sotto il governo di Francesco III il comparto militare va incontro a un riassetto profondo con effetti positivi anche sul piano della specifica cultura tecnica, che si traduce nella sistemazione scientifica dell'intera materia condensata nella pubblicazione, nel 1759, del primo dizionario militare in lingua italiana ad opera di Antonio Soliani Raschini, esperto di fortificazioni al servizio del duca.

Dalla Giunta Militare istituita nel 1770 viene escluso l'Uditore Generale di Guerra, secondo un orientamento teso a isolare l'organizzazione interna

dei reparti e gli aspetti relativi al mantenimento e alla loro gestione operativa dall'esercizio della giurisdizione nei confronti degli appartenenti ai corpi armati. Al magistrato sono destinate apposite *Istruzioni*, licenziate dal duca nello stesso anno, allo scopo di ridefinirne funzioni e competenze, che vengono rese autonome dall'amministrazione del militare ma nel contempo limitate, nell'esercizio della giurisdizione civile e penale nei confronti di soldati e ufficiali, dall'interferenza della magistratura più alta all'interno degli Stati estensi – il Supremo Consiglio di Giustizia –, alla quale, non prevedendo un giudizio di appello, viene riservato il grado di revisione e il vaglio delle sentenze formulate dall'Uditore Generale nella forma di 'relazioni votive'.

Tuttavia, ancora nel corso del secolo XVIII l'ufficio di Uditore Generale di Guerra non è mai esercitato in forma esclusiva dai rispettivi titolari, ma rimane variamente cumulato ad altri incarichi conferiti dal duca, intrecciando funzioni consultive e di governo con quelle pertinenti all'amministrazione dello stato e all'esercizio della giurisdizione, e in taluni casi pure con la cattedra universitaria. Altro carattere che viene a distinguere, nello stesso periodo, l'Uditorato di guerra è il fatto di costituire un primo banco di prova nella pratica giudiziaria in vista della successiva promozione ad altri uffici superiori nella gerarchia dei tribunali ducali. A parte il caso di Giuseppe Maria Bondigli, Uditore Generale tra gli anni Quaranta e Cinquanta ma gravato da numerose altre incombenze sia come fiduciario personale di Francesco III sia come pubblico funzionario, ciò è verificato rispetto a tutti i successivi titolari della carica, i quali, tra altri uffici, sono pure elevati a supremi giudici nell'aula penale del tribunale ducale.

Il volume non illumina tutti i possibili aspetti relativi all'esercizio della giurisdizione militare in età moderna all'interno degli Stati estensi; tematica che rimane condizionata dallo stato delle fonti e soprattutto dai caratteri non unitari né omogenei delle serie riunite negli Archivi Militari Estensi conservati presso l'Archivio di Stato di Modena, che in ogni caso costituiscono il bacino di fonti inedite in assoluto più rilevante per la ricerca. Desidera rappresentare un primo tentativo di avvicinamento all'argomento e una sua verifica rispetto alle forme di organizzazione militare delle forze del ducato, alle modalità di normazione espresse variamente dai titolari della sovranità e alle soluzioni via via sperimentate per arrivare a definire un organo tecnico superiore incaricato della giurisdizione militare, senza tuttavia mai svincolarlo da intrecci di

competenze e prerogative attribuite ad altre magistrature.

Per giungere a una prima e parziale conoscenza di questi elementi la ricerca è stata condotta nell'arco di alcuni anni ed è basata, oltre che sulla consultazione del materiale assai eterogeneo presente negli Archivi Militari Estensi, sulla lettura di ulteriore documentazione sparsa in altre serie del fondo quasi sterminato noto come "Cancellaria Ducale" e in fondi diversi, conservati sempre presso l'Archivio di Stato di Modena. Altri materiali manoscritti e a stampa sono stati consultati alla Biblioteca Estense Universitaria e all'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena, alla Biblioteca Passerini-Landi di Piacenza, alla Biblioteca Marucelliana e alla Biblioteca Moreniana di Firenze. Al personale di queste istituzioni che in vari ruoli cura l'assistenza agli studiosi va il mio ringraziamento per la disponibilità e l'aiuto nel reperimento dei materiali e dei testi e nella pronta messa a disposizione per la consultazione.

In questi stessi anni si sono succedute situazioni ed eventi imprevisti, non sempre favorevoli né positivi, talora pesanti e non facili da affrontare, come accade nell'esperienza individuale e familiare di molti. Poco più di un anno fa ha terminato il suo lunghissimo percorso di vita la mia mamma, chiudendo irreversibilmente un itinerario che si è sgranato per gran parte anche della mia. A lei mi sento di dedicare questo libro. *Sit terra levis.*

Capitolo I

Il Cinquecento: milizie, privilegi e giurisdizione militare

SOMMARIO: 1. Le formazioni militari nella prima metà del Cinquecento – 2. L'età di Alfonso II – 3. I rapporti con i Savoia – 4. I Capitoli della Milizia di Alfonso II – 5. I nuovi Capitoli della Milizia del 1575 e il proprio Uditore Generale – 6. I Capitoli riformati nel 1596.

1. *Le formazioni militari nella prima metà del Cinquecento*

Al momento di succedere al padre Ercole II, morto a Ferrara il 3 ottobre 1559¹, il nuovo duca Alfonso II d'Este eredita una struttura militare non molto dissimile da quella che caratterizza gli altri stati della Penisola. Nel corso del Cinquecento le truppe al servizio degli Este sono costituite da formazioni diverse e assai variabili, nel corso del tempo, per origine e dotazione organica: le guardie alla persona del duca e ad altri membri della famiglia, formate da reparti mercenari di fanti – alabardieri di provenienza italiana, normanna, svizzera, spagnola e alemanna – e di cavalleggeri – balestrieri e schioppettieri – alloggiati in Ferrara e in altre località del ducato, cui si affiancano in particolari occasioni reparti diversi, come la guardia a cavallo di stradiotti levantini che nel 1509 è impegnata nell'assedio di Padova al servizio del cardinale Ippolito d'Este (1479-1520), fratello del duca Alfonso I, e un'altra analoga compagnia che l'anno successivo è al diretto servizio del duca². A queste formazioni se ne affiancano altre che contano su soldati di mestiere di origine italiana di

¹ G. Benzoni, *Ercole II d'Este*, p. 122. Trovandosi in Francia, Alfonso rientra nella capitale soltanto nel mese di novembre e il giorno 26 compie l'entrata trionfale in Ferrara dando formalmente avvio al proprio governo: R. Quazza, *Alfonso II d'Este, duca di Ferrara*, p. 338; A. Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, pp. 70, 73, 78, 114 (forse per mero errore di stampa, la scomparsa di Ercole II è datata al 13 ottobre).

² Alla rassegna cronologica di tali dati, desunti cumulativamente da una vasta mole di documentazione archivistica e di testi cronachistici, è dedicato l'intero studio di A. Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este, passim*, e pp. 74, 82 per il riferimento agli stradiotti, sui quali v. cap. I, par. 2. Sulla carriera anche militare del cardinale Ippolito v. E. Guerra, *L'educazione militare del cardinale Ippolito I d'Este*.

stanza in città e in presidî militari disseminati nei territori estensi (Ferrara, Lugo, Modena, Carpi, Sestola, Rubiera, Reggio, Brescello, Montalfonso in Garfagnana) costituite da fanti, provvisionati a cavallo (ossia alle dirette dipendenze dello stato e, in quanto tali, pagati con uno stipendio regolare) e da balestrieri e archibugieri a cavallo. Si tratta per gran parte di compagnie arruolate da capitani scelti e remunerati dal duca con una somma di denaro proporzionale al numero di armati che viene previsto e alla durata del servizio, e con lo stesso metodo sono arruolate compagnie di fanti e cavalieri di origine straniera, il cui impiego viene inaugurato dal duca Ercole I durante la guerra con Venezia degli anni 1482-84 determinando, anche per questa via, un aumento cospicuo delle spese militari a danno delle finanze ducali già fortemente indebitate³. Da quel periodo, e per il corso del secolo successivo, militano al servizio degli Este reparti di cavalleggieri e di fanti originari di varie aree d'Europa (Spagna, Francia, Scozia, Svizzera, territori tedeschi), assunti e licenziati per tempi variabili allo scopo di fronteggiare le mutevoli occasioni e fasi di guerra in cui sono coinvolti i duchi di Ferrara⁴.

Allo stesso tempo, i duchi d'Este e altri componenti la famiglia ducale si distinguono nella Penisola – e in taluni casi anche fuori di essa – per la pratica militare, in particolare come condottieri e comandanti al servizio di altri stati. Se già nel corso del Quattrocento i figli ed eredi di Nicolò III, Leonello, Borso ed Ercole, vengono spediti al seguito di Braccio da Montone e di Francesco Bussone (il Carmagnola), tra i più noti condottieri del tempo, e presso la corte di Napoli per apprendere il mestiere delle armi⁵, è sempre Ercole, una volta ereditato il giovane ducato, a condurre una campagna militare in Toscana dal settembre 1478

³ M. Folin, *Note sugli ufficiali negli stati estensi*, p. 119.

⁴ A. Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, p. 81 s. Preparazione, svolgimento e conseguenze militari del conflitto con Venezia del 1482-84 sono ricostruite in dettaglio in E. Guerra, *Soggetti a "ribalda fortuna"*, pp. 95 ss., 203 ss.

⁵ Ivi, pp. 19 ss., 31 ss. Leonello rimane per meno di due anni al seguito di Braccio da Montone, tra la fine del 1422 e il 1424, sino alla morte di questi nella battaglia dell'Aquila, e l'anno successivo partecipa alla guerra tra Milano e la lega veneto-fiorentina al fianco di quest'ultima: G. Brunelli, *Este, Leonello*, p. 374; Borso, fratello di Leonello e destinato dal padre alla carriera della armi, è inviato molto giovane al servizio di Venezia con un corpo di cento lance ed è istruito nella pratica militare dal Carmagnola; rientra poi a Ferrara nel 1435 tornando ancora agli ordini della Serenissima, quindi del duca di Milano, ed è infine inviato alla corte napoletana di Alfonso d'Aragona, nel 1444-45, incaricato pure di una missione politico-diplomatica: L. Chiappini, *Borso d'Este*, p. 135; anche Ercole giunge a Napoli a 14 anni, nel 1445 per rimanervi molto a lungo e se ne distacca nel 1460 seguendo la spedizione di Giovanni d'Angiò alla conquista della Puglia; torna a Ferrara tre anni dopo e accetta in seguito alcune condotte da parte di Venezia: T. Dean, *Ercole I d'Este*, p. 97 s.

quale Capitano Generale della Lega formata dalle repubbliche di Venezia e Firenze, dal duca di Milano e dallo stesso duca estense, che vi partecipa assieme ai fratelli Sigismondo e Rinaldo, ciascuno titolare di condotte di cavalieri⁶. E pure nel 1480 Ercole ottiene laute condotte all'interno della nuova Lega istituita tra Milano, Firenze e il re di Napoli aggiungendovi, almeno a livello formale, la carica di comando più elevata nell'esercito collegato e riuscendo anche a spuntare compensi per il figlio Ferrante, «che non avrebbe ricoperto del resto nessuna carica specifica e sarebbe stato ingaggiato senza obbligo di condotta»⁷.

L'altro figlio del duca Ercole, il futuro Alfonso I, nel corso di una rapida campagna svolta tra i mesi di maggio e luglio 1510 si unisce con le proprie truppe all'esercito francese partecipando agli assedi di Vicenza, Legnago e Monselice, mentre Alfonso II tra i mesi di agosto e dicembre 1566 alla testa di varie compagnie montate a cavallo raggiunge Vienna e partecipa alla campagna imperiale in Ungheria contro i Turchi⁸. Nella guida e organizzazione delle formazioni militari estensi sono in particolare al fianco del duca, salito al potere sullo scorcio del 1559, lo zio Francesco d'Este e il marchese Cornelio Bentivoglio, il quale già il 22 maggio 1560 è gratificato del titolo di Luogotenente Generale dello stato e sei anni più tardi partecipa con Alfonso II alla breve campagna d'Ungheria terminata, di fatto, in seguito alla morte di Solimano⁹.

Anche i giovani eredi del ducato e altri membri della famiglia estense si dedicano professionalmente al mestiere delle armi, comune a titolari e cadetti di molte dinastie nobiliari italiane tra Quattro e Cinquecento. Tra 1493 e 1497 il giovane Ferrante d'Este, figlio cadetto di Ercole I, è al servizio del re di Francia Carlo VIII e in tali vesti partecipa alla campagna d'Italia prendendo parte alla famosa battaglia di Fornovo (6 luglio 1495), quindi ottiene una breve condotta da Venezia tra 1498 e 1499, al

⁶ A. Merandoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, p. 130; E. Guerra, *Soggetti a "ribalda fortuna"*, p. 245 ss. Il testo della condotta sottoscritta dal duca Ercole il 10 settembre 1478 è pubblicato in G. Canestrini, *Documenti per servire alla storia della milizia italiana*, n. XVII, pp. 156-164, ricordato anche da P. Verri, *Storia della giustizia militare*, p. 774, nota 63. Sul ruolo del Capitano generale negli eserciti della seconda metà del Quattrocento v. M. Mallett, *Signori e mercenari*, p. 126 s. È sempre Ercole a dare un deciso impulso alla costituzione di un'artiglieria che, almeno fino alla metà del secolo seguente, rimane all'avanguardia nel panorama degli stati italiani: A. Merandoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, p. 118 ss.; F. Locatelli, *La fabbrica ducale estense*, p. 17 ss.

⁷ F. Storti, *Il principe condottiero*, pp. 339 s., 342 s. e p. 340 per la citazione.

⁸ A. Merandoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, p. 131 ss.

⁹ Voce (redazionale) *Cornelio Bentivoglio*, in DBI, 8 (1966), pp. 608-610, a p. 610; A. Merandoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, p. 114 s.

comando di una propria compagnia, per difendere Pisa contro l'esercito fiorentino¹⁰. Nell'agosto 1509 Ippolito, fratello di Alfonso I, è inviato da questi al comando di reparti di fanteria, di cavalleria pesante e leggera al seguito delle truppe imperiali per contribuire all'assedio di Padova, difesa dai Veneziani, nel quadro della prima fase della guerra della Lega di Cambrai, ed è nominato sul campo Capitano generale di tutte le truppe italiane e spagnole. Anni dopo, nel 1528, il medesimo incarico è attribuito al figlio ed erede del ducato, il futuro Ercole II, il quale entra al servizio della Repubblica fiorentina come Capitano generale del suo esercito¹¹.

Se nell'orizzonte nel secolo XV marchesi, duchi e altri membri della famiglia estense sono ingaggiati come condottieri nel quadro dei conflitti che oppongono gli Stati italiani della Penisola, muta invece lo scenario nel corso del Cinquecento, quando l'irruzione di potenze ed eserciti stranieri in Italia allarga gli orizzonti militari e induce un mutamento di tattiche di combattimento e organizzazione dei reparti armati, sollecitando un ruolo crescente degli Stati nel farsi direttamente carico dell'organizzazione militare anche a livello finanziario e burocratico. Si irrobustiscono le forme di raccolta fiscale e di amministrazione dei corpi militari, cosa che mette in grado i principi di porsi come principali e diretti committenti del reclutamento sia a livello di truppe mercenarie, sia di reparti formati dai propri sudditi, stipendiati in forma stabile oppure inquadrati come truppe non professionali e remunerate senza una diretta corresponsione di denaro.

Si tratta, in quest'ultimo caso, di corpi di milizie cittadine e rurali al cui arruolamento si orientano tutti gli stati italiani dell'epoca, e anche su questo piano il ducato estense non fa eccezione. Se nel corso del Quattrocento rimane del tutto episodico il ricorso a forme di coscrizione dei sudditi estensi, cui Ercole I ricorre, unicamente su base volontaria, per fronteggiare situazioni di particolare necessità come la campagna militare in Toscana del 1478 e la più lunga guerra con Venezia del 1482-84¹², è nel secolo successivo che tale modalità di reclutamento si allarga a una

¹⁰ S. Mantovani, *Ad honore del signore vostro patre et satisfactione nostra*, *passim*; E. Guerra, *Soggetti a "ribalda fortuna"*, p. 67 ss.

¹¹ A. Merandoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, p. 131 s.; E. Guerra, *L'educazione militare del cardinale Ippolito I d'Este*, p. 112 s.; F. Locatelli, *La fabbrica ducale estense*, p. 35 s. e p. 42 ss.: l'assedio di Padova rappresenta la prima occasione per Alfonso I, «duca artigliero per eccellenza» nel Rinascimento estense, per mettere alla prova le artiglierie di alta qualità che caratterizzano la produzione ducale del secolo XVI.

¹² E. Guerra, *Soggetti a "ribalda fortuna"*, p. 127 ss. e in part. p. 133 s. Nel corso della guerra il duca si approvvigiona a Milano delle corazzine destinate alla fanteria per la protezione del busto dei combattenti, come attestano fonti d'archivio in relazione al 1483: A. Merandoni, *Armi e armati*, p. 40, nota 40.

base popolare più ampia strutturandosi in forme più stabili e organizzate.

Sono soprattutto le fonti cronachistiche a informarci del cambio di passo favorito dal duca Alfonso I, pur sempre determinato da esigenze contingenti di difesa della città capitale e dei territori padani più settentrionali, come accade in occasione della nuova guerra con Venezia del 1509-11 in conseguenza dell'adesione di Ferrara alla Lega di Cambrai. A tale scopo, nei primi anni del secolo vengono censiti e mobilitati tutti gli uomini validi in Ferrara, si provvedono di armi quelli del contado per costituire corpi di fanteria formando – a somiglianza della nemica Repubblica di Venezia – «molte zernide» e si controllano le formazioni così organizzate tramite delle mostre dei coscritti provenienti dalle contrade di Ferrara e dai borghi circostanti. Cessata l'emergenza del conflitto con Venezia, dal 1512 le milizie di ordinanza risultano costituite da schioppettieri a piedi che negli anni Venti formano un reparto di circa 420 effettivi, ma in grado di salire al numero di 800, provenienti dal contado della capitale, in occasione di una situazione di allarme sul confine mantovano che si determina nel settembre 1531¹³.

È tuttavia il nuovo duca Ercole II che dalla fine del 1538 inizia a organizzare le ordinanze anche negli altri territori degli Stati estensi come Modena, Reggio, Carpi, e ai primi di marzo dell'anno seguente il Collaterale del duca, Giberto da Cortile¹⁴, ha già predisposto i ruoli dei rustici abili alle armi, compresi tra i 20 e i 50 anni, che sono mobilitati per una mostra generale da tenersi a Modena¹⁵. Le modalità di funzionamento

¹³ A. Merandoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, pp. 82 s., 112.

¹⁴ Titolare dell'ufficio preposto alla paga dei reparti stipendiati e alle altre spese destinate ai militari, incluse le bandiere che sono richieste come elemento di riconoscimento e distinzione; v. *Cronaca modenese di Tommasino de' Bianchi*, VI: «A di ditto. Li Signori conservatori hano fatto venire in consiglio li iudici dale aque de sopra, e de sotto con li massari delle ville afin, et effetto de comandarge che faciano le 9 bandere ordinate dal magnifico misser Giberto da Cortile colaterale dell'Ilmo Duca nostro et pagadore de' soi soldati, e cussi s'è fatto» (p. 112, 7 marzo 1539).

¹⁵ *Cronaca modenese di Tommasino de' Bianchi*, VI: «Adì ditto. Questo di li deputati dall'Ilmo Duca fano fare la mostra alii vilani del modenese, li quali vole Sua Excellentia che uno per famiglia staga in ordine con archibuxi e lanzoni conperati a spexe de ditti villani per suo besogo, e non se sa la causa perché, el simila ha fatto a Regio, e a Carpe, e in tutte le altre soe terre del suo ducato» (p. 76, 27 dicembre 1538); «Lunedì a di 30 ditto. Questo di è grandò clamore fra li cittadini del scrivere li soi mezdri, che fa fare misser Giberto da Cortile pagadore delli soldati del signor Duca, el quale comanda a ditti villani che debiano mettersi in ordine de archibuxi e lanzoni, e altre arme da guerra, e più che lui aloza per le hostarie delle ville ale spexe de ditti villani, e fa grandissima spexa, perché el non spende delli soi, e tutti li villani da anni 20 sino a anni 45 e 50 li scrive tutti, nui non sapiamo quello che voglia fare la Excellentia del Duca di questo populazo, e villani disguarniti» (p. 76 s., 30 dicembre

di questi corpi di milizie sono tuttavia diverse dal passato: sono i coscritti a doversi procurare e pagare le armi (spade, picche, archibugi) e a fornire un uomo valido ogni tre per ciascuna famiglia, in base a un ordine ducale diramato – secondo la medesima fonte cronachistica – nei primi mesi del 1540; lo stesso criterio di reclutamento, destinato agli uomini abili tra i diciotto e i cinquant'anni, nel corso degli anni successivi viene esteso alle comunità presenti nei territori dei feudatari ducali¹⁶.

Le mostre dei rustici coscritti si ripetono a Modena anche in seguito, come nella primavera del 1540, quando il numero di fanti censiti nel territorio modenese ammonta a circa 6.000, ma non sono viste di buon occhio dai cittadini proprietari di fondi nelle campagne, sia per il misero spettacolo che danno i villani malnutriti costretti a sfilare con le armi in mano, sia perché in tal modo si sottraggono energie al lavoro dei campi mettendo a repentaglio i profitti che i padroni attendono dai raccolti e da tutte le produzioni agricole¹⁷.

L'esigenza di contare su una mobilitazione relativamente di massa allargata ai territori occidentali del ducato, per quanto basata su formazioni di militi non professionisti, si colloca in un periodo di forti tensioni tra

1538); «A dì ditto. Li contadini scritti a di passati per fanti da misser Giberto da Cortile colaterale dell'illmo Duca nostro se meteno in ordine per fare la mostra generale in Modena fra 10 in 12 dì, et fano grande mesedare per la città in comprare archibuxi, spade e piche, e tutti se lamentano perché non hano dinari [...]» (p. 114, 8 marzo 1539).

¹⁶ A. Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, p. 113: «[...] l'è stato ordinato a tutti li contadini del modenese che habiano uno archibuxo e una pica e spada, de ogni 3 in famiglia, uno, per potersene valere la excellentia del duca e li soi bisogni» (primi mesi del 1540); «Il signor Giberto Pio vole fare domeneca proxima la mostra de soi fanti del suo dominio et acrescerne delli altri, li quali tutti non sono pagati et ha fatto comandare che tutti da anni 18 in suxo sino ad anni 50, se debiano attrovare dominica a saxolo con soe arme [...]» (25 aprile 1548).

¹⁷ *Cronaca modenese di Tommasino de' Bianchi*, VI: «Venerdì a dì 7 ditto. Misser Giberto de Cortile pagadore delli soldati dell'illmo Duca è venuto de montagna da fare la descrizione delli fanti che vole el Duca da tuto el ducato de Modena, excepto le castelle de' Rangoni, e altri zintilhomini, et computa li fanti delle ville che obediseno a Modena, sono n.° 6000 o circa» (p. 331, 7 marzo 1540); «Mercordi a dì 21 ditto. Questo di misser Giberto da Cortile pagadore delli soldati dell'excellentia del Duca nostra ha fatto fare la rassegna in castello alli vilani, alli quali ge hano poste le arme in mano, li quali pareno morti in pede per non havere che mangiare, el pegio è che quando hano voluto mangiare sono tornati a casa a mangiare pan de remolo, se li soi patron non ge ne hano dato, in verità el Duca è stato mal consiglià a volere che li vilani faciano l'exercitio del soldato, meglio seria stato metterge in spala vange, zape, e badili, più presto che archibuxi e piche, e che avesseno lavorato le nostre possession, e questo fare li cacià all'hospedale insieme con nui padroni, e pegio serà che se li patron vorano essere pagati sul raccolto, haverano ardimento de darge delle bote, e serà nostro danno» (p. 323, 21 aprile 1540).

gli Este e la sede pontificia che può avere influito sul rafforzamento del complessivo apparato militare, incluse le fortificazioni urbane di Modena, con funzioni di difesa e presidio rispetto ai non lontani confini con lo Stato della Chiesa in direzione del Bolognese.

Ottenuto da Carlo V sul finire del 1530 il riconoscimento definitivo dei comitati di Modena e Reggio quali feudi imperiali, dopo un lungo periodo di occupazione pontificia iniziato nel 1510, la città di Modena viene restituita il 12 ottobre 1531 agli Estensi, che rimangono tuttavia impegnati in un braccio di ferro con Clemente VII e poi con Paolo III per l'effettivo riconoscimento degli accordi, che prevedono anche un congruo indennizzo economico al papa¹⁸. Allo scopo di prevenire eventuali reazioni militari pontificie, negli anni successivi Ercole II promuove sia lavori di ristrutturazione alla cinta muraria di Modena, sia un progetto complessivo di ampliamento dell'area urbana e delle sue fortificazioni, che nel loro impianto ancora rispecchiavano per gran parte l'assetto trecentesco. Oltre a rafforzare e modificare vari segmenti delle vecchie strutture difensive, dalla primavera del 1535 si lavora anche alla realizzazione di una fortezza esterna al circuito urbano, che un anno più tardi è munita di artiglieria e di una propria guarnigione; l'urgenza difensiva viene tuttavia attenuata dal 1539 in seguito alla riconciliazione con Roma, definita nel gennaio di quell'anno, e all'accordo con il papa, disposto a riconfermare l'investitura di Ferrara agli Este dietro l'impegno del duca a versare 180.000 ducati nell'arco di un anno¹⁹.

Sullo sfondo di queste tensioni con i limitrofi territori pontifici può trovare giustificazione l'organizzazione dei corpi armati di milizia anche per i territori esterni all'area ferrarese-polesana e alle esigenze di controllo e presidio di questi ultimi in funzione antiveneziana che prevalevano nei decenni precedenti. In tal modo verso la metà del Cinquecento la milizia degli Stati estensi pare orientata verso una organizzazione uniforme, che dal 1552 prevede anche reparti di archibugieri a cavallo e l'impiego dei militi per la guardia notturna alle mura e alle porte delle città, come Modena e Ferrara. Ed è sulla base di queste nuove esigenze di funzionamento, che tendono a coinvolgere in modo uniforme i diversi territori estensi, che pochi anni dopo, nel 1557, viene predisposto un apposito *Ordine del S. Duca Ercole per la buona disciplina de' soldati che dovevano servire ne' pressidii delle sue città e castella*²⁰.

¹⁸ L. Chiappini, *Gli Estensi*, p. 264.

¹⁹ M. Bulgarelli, *Fortificazioni e città nel Cinquecento*, p. 454; G. Benzoni, *Ercole II d'Este*, p. 113 s.

²⁰ A. Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, p. 114, ove si ricorda che prima del 1556 Ercole II avrebbe redatto «dei "capituli" per l'ordinamento della milizia», ma al

2. *L'età di Alfonso II*

Succeduto al padre nell'autunno 1559, il nuovo duca Alfonso II d'Este fa pubblicare a stampa già l'anno successivo i *Capitoli* «sopra la Milizia & Ordinanza del suo Stato», che nel maggio 1564 vengono ristampati con limitate variazioni. Gli aggiornamenti riguardano brevi integrazioni a due capitoli, il IV e il V, e la creazione di uno nuovo, il XIV, rendendo autonoma la disposizione finale del capitolo precedente²¹.

Si tratta della normativa più risalente che cerca di regolare in misura abbastanza organica la disciplina cui sono sottoposti i componenti la milizia reclutata su base territoriale tra tutti i sudditi del ducato, cittadini e rustici, allo scopo di riunire una forza armata numerosa in grado di affiancarsi in caso di necessità ai contingenti di truppe stipendiate, dalla consistenza assai variabile nel tempo e spesso di origine straniera (spagnoli, svizzeri, tedeschi, francesi, scozzesi, stradiotti levantini reclutati nei domini veneziani d'oltremare e soprattutto nei territori greci e albanesi²²), che nel caso estense sono documenti già dagli anni Sessanta e Settanta del Quattrocento. I reparti di soldati stipendiati (provvisionati) forniscono gli effettivi per la guardia ducale a piedi e a cavallo, anch'essa con elementi di origine non italiana, e per il presidio, con unità di fanti e cavalleggeri, di città, castelli e fortezze sparse nei diversi territori del ducato, mentre è assai variabile l'impiego sul campo di unità mercenarie costituite da soli forestieri e reclutate in base a condotte stipulate con singoli comandanti, che risente delle esigenze belliche strettamente contingenti²³.

momento non si rinvencono in merito testimonianze archivistiche. ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 220: l'Ordine ducale è datato 21 ottobre 1557, tuttavia è presente soltanto un foglio di coperta con il titolo manoscritto e mancano le pagine con il testo successivo.

²¹ *Capitoli et Ordini* 1560, *Capitoli et Ordini* 1564.

²² Su questi ultimi, componenti reparti di cavalleria leggera armati di lancia leggera, giavellotto e arco e privi di protezioni pesanti, v. Stradiotto (E. Barbarich), *Gli stradiotti nell'arte militare veneziana*. Sono introdotti in Italia dalla Serenissima in concomitanza alla guerra contro i Turchi (1463-79) e nel corso del successivo conflitto tra Ferrara e Venezia (1482-84) squadre di stradiotti sono arruolate anche al servizio degli Este: M. Mallett, *Signori e mercenari*, p. 157 s.; P. Grillo, *Cavalieri e popoli in armi*, p. 190; E. Guerra, *Soggetti a "ribalda fortuna"*, p. 152 s. Sono ricordati anche nell'inedito trattato sull'arte militare composto circa alla metà del Cinquecento dal pesarese Giovanni Giacomo Leonardi (1498-1562), il quale dopo la laurea a Ferrara nel 1522 intraprende la carriera militare al servizio degli Sforza, delle armate imperiali e di Francesco Maria della Rovere, capitano generale di Venezia: A. Merandoni, *Armi e armati nell'Italia dei secoli XV-XVI*, pp. 11, 34.

²³ A. Merandoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este, passim*. Su un piano più generale M. Mallett, *Signori e mercenari*, p. 116 ss.

Tranne una prima esperienza determinata dal conflitto con Venezia negli anni 1482-84, «quando il duca fa armare gli uomini atti alla guerra dei comuni di Rovigo e suo Polesine e Romagna» e resiste per quasi due anni grazie anche alla produzione di un'artiglieria «impressionante, sia qualitativamente che quantitativamente»²⁴, è dal primo decennio del Cinquecento che si registra l'avvio di un sistema di reclutamento esteso ai sudditi di città e territori rurali per formare corpi di fanteria in grado di integrare i reparti stipendiati rispondendo alle mutevoli necessità della politica militare ducale e del variabile coinvolgimento in conflitti con stati limitrofi. Il reclutamento sulla base delle "ordinanze", che dagli anni Trenta si allargano a tutti i territori del ducato, alla metà del secolo coinvolge sia lo stato immediato che gli ambiti feudali ed è diretto, in linea teorica, a tutti i maschi adulti tra i 18 e i 50 anni, tra i quali vengono selezionati gli uomini effettivamente chiamati al servizio militare. Dalla metà del secolo ai reparti di fanteria se ne affiancano altri di archibugieri a cavallo armati di spade e di archibugi²⁵ e il 29 luglio 1571 viene organizzata «fuori dalla porta di Bologna della città di Modena [...] la mostra generale delle soldatesche modenesi, comprese quelle dei feudatarii, in presenza del duca Alfonso secondo»²⁶.

Assieme alla progressiva riforma dell'organizzazione militare che matura nel corso del secolo XVI, l'indubbia svolta che emerge dalla stabilizzazione del sistema di reclutamento disciplinato nei *Capitoli* emanati da Alfonso II nel 1560 e rinnovati quattro anni dopo sembra frutto di scelte indotte anche da stringenti esigenze finanziarie, dovute alla necessità di contenere le spese militari fortemente lievitate a causa del coinvolgimento nei conflitti degli anni precedenti culminato con l'adesione alla Lega anti-asburgica promossa nell'autunno 1556 da papa Paolo IV e dal re di Francia Enrico II, di cui il padre di Alfonso, il duca Ercole II, è nominato capitano generale e luogotenente in Italia del re Cristianissimo²⁷. E in tale ruolo già l'anno seguente emana apposite *Provisioni et ordini* destinate a regolamentare la disciplina complessiva delle formazioni militari poste al suo comando²⁸.

²⁴ Ivi, p. 82 ss., citazione a p. 83; F. Locatelli, *La fabbrica ducale estense*, p. 19.

²⁵ Esempi in A. Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, p. 113, e p. 114 per i reparti di archibugieri.

²⁶ A. Carandini, *Raccolta ed epitome da una collettanea di memorie pubbliche spettanti alla città e agli Stati di Modena*, p. 1.

²⁷ G. Benzoni, *Ercole II d'Este*, p. 115 s.

²⁸ ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 220: *Provisioni et ordini del S. Duca Hercole sopra*

Per quanto «non sia possibile instaurare un rapporto diretto di causa-effetto tra l'istituzione della milizia territoriale e il contenimento delle uscite per il soldo», conseguenza presumibile di un più generale e ponderato aggiornamento della politica difensiva del ducato che affonda le radici nella prima metà del secolo, un registro di spese del biennio 1557-58 testimonia l'impressionante esborso economico sostenuto dalle finanze ducali per pagare contingenti di fanteria e cavalleria formati da francesi, svizzeri e italiani e per presidiare le maggiori rocche e i castelli del ducato, oggetto di notevoli lavori di rafforzamento e di ammodernamento delle strutture difensive²⁹.

Va in ogni caso sottolineato come il progressivo passaggio a un modello di organizzazione militare basato sulle milizie territoriali, cittadine e rurali, che per il ducato estense si stabilizza progressivamente nel corso del Cinquecento, e in particolare dai tardi anni Trenta, si inquadra in un fenomeno assai più generale che accomuna stati italiani ed europei e prende corpo dalla fine del secolo XV per poi trovare un assestamento tra Sei e Settecento. Obiettivo fondamentale è quello di mettere in grado i sovrani di contare su reparti costituiti da propri sudditi dotati di un minimo di addestramento, remunerati attraverso un complesso di privilegi personali ed esenzioni fiscali, anziché tramite paghe in denaro, e in grado di essere mobilitati *ad hoc* affiancando i contingenti di truppe assoldate destinati soprattutto al presidio di castelli e piazzeforti³⁰.

Il sistema di milizie territoriali che Alfonso II inizia a regolare già dall'anno successivo alla sua ascesa al governo del ducato avvantaggia notevolmente le finanze pubbliche, poiché le truppe, non pagate, sono provviste dal duca di dispositivi di protezione e di armi (picche, spade, pugnali, archibugi) che vengono distribuite a titolo oneroso a quanti ne sono privi, ma certamente non permette di contare su reparti preparati e addestrati in modo adeguato né in grado di dedicarsi alle operazioni militari per tempi prolungati senza pregiudizio delle attività lavorative, soprattutto quelle praticate dalla larghissima base della popolazione contadina. Neppure può essere mantenuta un'efficiente organizzazione dei coscritti tramite le mostre previste una sola volta al mese, cui essi sono

la militia de' soldati o loro disciplina fatti in tempo ch'egli era Luogotenente Generale del Re di Francia in Italia, datati al 1557 (fascioletto ms. e testo a stampa).

²⁹ M. Cattini, *Dall'economia della guerra alla guerra «in economia»*, p. 34 ss. e p. 36 per la citazione.

³⁰ A. Corvisier, *Armées et sociétés en Europe*, p. 38 ss., con una sintesi in L. Pezzolo, *Esercito e stato nella prima età moderna*, p. 18 s.

tenuti a partecipare in tempo di pace³¹, mentre potrebbe costituire un incentivo non trascurabile il pagamento del servizio «come gli altri soldati» – previsto nei *Capitoli et Ordini* di Alfonso II – nei casi in cui le milizie territoriali fossero inviate dal duca «fuora in altri luoghi o del suo stato o altrove»³². Pur alla luce di questi limiti oggettivi, alla fine del Cinquecento la forza della milizia su cui il duca può contare ammonta a 7.600 unità di fanteria per lo stato immediato e a meno di 4.000 per quello mediato, cui si aggiungono 650 archibugieri a cavallo dei quali 150 a Modena e 60 per ciascuna delle altre città di Reggio e Ferrara³³.

Che la portata degli «ordini bellissimi sopra le milizie del suo dominio» emanati da Alfonso II negli anni Sessanta e – come si vedrà in seguito – rinnovati nel 1575 fosse originale e qualificante per gli Stati estensi viene sottolineato da un autorevole osservatore forestiero, attento a cogliere per dovere d'ufficio gli elementi particolari e distintivi del governo ducale e della corte. Orazio Della Rena svolge per più di un anno e mezzo, tra 1589 e 1590, le funzioni di segretario di legazione a Ferrara presso l'ambasciatore residente del granduca di Toscana e nel puntare l'attenzione anche verso l'apparato militare del duca Alfonso non tralascia di evidenziare lo stretto rapporto tra l'organizzazione della milizia e il largo sistema di esenzioni riconosciute ai coscritti di cui fornisce un preciso resoconto, anche se queste ultime non sembrano sufficienti a costituire un'adeguata gratificazione per i sudditi al fine di garantirne la reale partecipazione alle formazioni militari³⁴. Secondo il funzionario mediceo, sulla carta gli effettivi, tra stato immediato e ambiti feudali, assommano a 34.000 fanti compresi 600 archibugieri a cavallo reclutati nella montagna di Modena

³¹ *Capitoli et ordini* 1564, capp. 15, 20.

³² Ivi, cap. 13. Nel caso specifico, l'allontanamento dai reparti, considerati operativi, senza licenza del capitano o altro ufficiale superiore è punito con estrema durezza alla stregua di disertori: bando perpetuo e confisca dei beni e, se il fuggitivo viene catturato, impiccagione.

³³ A. Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, p. 116 s.

³⁴ G. Agnelli, *Relazione dello Stato di Ferrara di Orazio Della Rena*, p. 311 s.: il duca concede «molte belle e larghe esenzioni a soldati, come che alcuno di loro non potesse essere chiamato in giudizio, o gravato se non da giudice deputato da lui, ne capturato senza licenza del Capitano, e catturato, quando fosse in dolo, non dovesse pagar se non il 3° della cattura. Li liberò da tutte le gravezze, e gli concesse poter portare nella città, e luoghi murati ogni sorta d'arme da difesa, e spada, e pugnale per loro, e per un servitore; e nelle quistioni seguite casualmente fra essi, et senza soverchieria, ancorché con effusion di sangue, non potessin esser in alcuna pena condannati; fè loro poi molti comandamenti circa all'apparir bene all'ordine, e soggiacere alla disciplina dei Capitani, et usar altri termini di milizia; et propose pena della sua disgrazia a chi trasgredisse all'osservanza di essi».

e di Reggio, ma per gran parte sono senza disciplina e senz'armi; e inoltre «vi son molti vecchi inutili e giovani, che hanno ogni altro pensiero che di fare il soldato; e se venisse bisogno di valersi dell'opera di essi in qualche spedizione, come ho inteso da molti capitani, che ne son pratici, non si potrebbe far capitale del quarto di loro». Anche perché l'addestramento appare del tutto saltuario e carente, giacché «quando qualche volta l'anno occorre che [gli archibugieri] vadin a far la mostra, chi accatta la cavalla del mugnaio, chi del castaldo et così vanno a farsi vedere»³⁵.

3. I rapporti con i Savoia

L'organizzazione della milizia territoriale sviluppata nel ducato estense nel corso del Cinquecento si pone in linea con le scelte operate in altri stati della Penisola come conseguenza delle esperienze belliche dei primi decenni del secolo dominate dall'egemonia di potenze straniere, in primo luogo Francia e Spagna, impegnate nella serie di «guerre horrende de Italia» che per oltre cinquant'anni insanguinano la Penisola successivamente alla discesa di Carlo VIII nel 1494³⁶. Si può confrontare direttamente – tra i casi meglio studiati – con l'organizzazione militare nel Piemonte sabauda³⁷, grazie anche ai rilevanti scambi e legami instaurati

³⁵ Ivi, p. 284: a questi componenti la milizia territoriale Orazio Della Rena aggiunge 4 compagnie di cavalleggeri con 100 effettivi in Ferrara, 50 in Modena e 500 in Reggio. I brani ai quali si fa qui riferimento sono riportati anche in A. Merendoni, *Armi e armati*, p. 75. Sul funzionario toscano si rinvia a D. Toccafondi Fantappiè, *Della Rena Orazio*.

³⁶ Con riferimento all'omonimo poema in ottave pubblicato a Venezia nel 1534: C. Vivanti, *La storia politica e sociale*, p. 346 ss.

³⁷ W. Barberis, *Le armi del Principe*, pp. 19 ss., 66 ss.; C. De Consoli, *Al soldo del duca*, p. 87 ss.; S. Loriga, *Soldati*, p. 126 ss., con riferimento alla successiva formazione dei reggimenti provinciali, a partire dal 1713, costituiti dai civili compresi tra i 18 e i 40 anni di età; A. Barbero, *I soldati del principe*, p. 197 ss.; P. Bianchi, *La riorganizzazione militare del Ducato di Savoia*, p. 203 ss; Ead., *Onore e mestiere*, p. 93 ss. Un primo tentativo di organizzare formazioni armate permanenti, nel senso di «un nucleo più o meno consistente di truppe organizzate, armate e finanziate dallo Stato con denaro pubblico, in pace e in guerra», risale invece al 1487 per iniziativa del duca Carlo I: G. Ponzio, *I parlamenti e la nascita degli eserciti permanenti*, citazione da p. 370, nota 5. Sugli sviluppi di tale progetto: A. Barbero, *I soldati del principe*, p. 189 ss. Dedicata non soltanto al settore delle milizie paesane-rurali nello spazio degli antichi stati italiani, ma al complesso dell'organizzazione militare predisposta da questi ultimi, è l'ampia bibliografia raccolta da P. Bianchi, *L'arte della guerra e la rivoluzione militare*, p. 96 s.

tra Savoia ed Este dalla metà del Cinquecento³⁸, e ancora con quella nel Granducato di Toscana, a partire dall'istituzione della milizia nel 1535³⁹, e nel dominio veneziano di terraferma⁴⁰, che emergono come gli esempi più precoci di inquadramento delle milizie rurali a partire dai primissimi anni del secolo. Si può anche mettere a confronto con gli analoghi provvedimenti assunti nel Mezzogiorno spagnolo⁴¹ e negli stati pontifici, ove i Capitoli pubblicati nel gennaio 1571 delineano in modo compiuto un'organizzazione militare già impostata prima della metà del secolo e formalmente regolata da papa Giulio III nel 1554⁴², e pure con quelli

³⁸ P. Merlin, *Savoia ed Este: due dinastie nel secolo di ferro*; A. Merlotti, *Le ambizioni del duca di Savoia*, p. 678 s., per il conferimento di ordini cavallereschi sabaudi a membri di Casa d'Este e a nobili sudditi estensi.

³⁹ J. Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana durante il governo di Alessandro e di Cosimo I de' Medici*; A. D'Addario, *I «Capitoli della militia» e la formazione di un ceto di privilegiati*; F. Angiolini, *Le Bande medicce tra "ordine" e "disordine"*; A. Contini, *Il sistema delle Bande territoriali fra ordine pubblico e riforme militari nella prima età lorenese*; F. Alunno, *Bande ed amministrazione del territorio nella politica di instaurazione medicea*. Le raccolte di fonti relative all'organizzazione della milizia granducale sono ricordate in G.V. Parigino, *Crimini e punizioni*, p. 154 s. Già una edizione londinese della fine del secolo XVI ne presenta una silloge aggiornata al 1566: P. Ubaldini, *Militia del gran duca di Thoscana. Capitoli, ordini, & priuilegij della militia, & bande di Sua Altezza Serenissima*. Per le disposizioni relative all'organizzazione della milizia fiorentina dai primi anni del Cinquecento v. G. Canestrini, *Documenti per servire alla storia della milizia italiana*, p. 326 ss.

⁴⁰ L. Celli, *Le ordinanze militari*, p. 99 ss.; L. Pezzolo, *L'archibugio e l'aratro*, p. 61 ss.; M. Mallett, J.R. Hale, *The military organization of a Renaissance State*, p. 350 ss. (trad. it. della seconda parte del volume: J.R. Hale, *L'organizzazione militare di Venezia nel '500*, p. 188 ss.); L. Pezzolo, *Esercito e stato nella prima età moderna*; S. Perini, *Le milizie della terraferma veneta*; P. Del Negro, *La milizia*, p. 514, che colloca all'indomani del coinvolgimento di Venezia nella guerra di Cambrai l'adozione di una organizzazione militare basata, oltre che sull'armata navale e sui presidi fortificati, anche sulla mobilitazione delle milizie formate da artigiani e contadini in grado di fornire una leva di 30-35.000 uomini largamente inesperti nel mestiere delle armi, ma utili per assicurare un appoggio e una riserva ai soldati professionali.

⁴¹ T. Astarita, *Istituzioni e tradizioni militari*, p. 137 ss.; G. Fenicia, *Il Regno di Napoli e la difesa del Mezzogiorno nell'età di Filippo II*, p. 39 ss.; D. Ligresti, *L'organizzazione militare del Regno di Sicilia*, p. 653 ss.; V. Favaro, *Dalla "nuova milizia" al tercio spagnolo*.

⁴² A. Da Mosto, *Ordinamenti militari delle soldatesche dello Stato romano*; Id., *Milizie dello Stato romano*, p. 389 ss.; G. Lutz, *L'esercito pontificio nel 1677*; G. Brunelli, *Poteri e privilegi*; E. Fimiani, *«Per servizio di nostro signore»*; L. Giangolini, *L'esercito del papa*, p. 60 ss. Sull'organizzazione e la composizione degli eserciti pontifici tra XVI e XVII secolo v. anche G. Brunelli, *Soldati di Santa Chiesa*; Id., *Soldati del papa*; Id., *Identità dei militari pontifici in età moderna*; L. Giangolini, *L'esercito del papa*, in part. pp. 29 ss., 125 ss.; C.

applicati a realtà politico-territoriali di calibro decisamente minore come il ducato di Parma e Piacenza e il marchesato del Monferrato. Nel primo gli *Ordini et privilegi della militia tanto da piedi, come da cavallo* sono emanati da Ranuccio III Farnese il 12 dicembre 1594 e aggiornati il 18 novembre 1616 per quanto concerne i soli reparti di fanteria⁴³. Nel Monferrato, invece, il duca di Mantova Guglielmo Gonzaga, al quale il dominio sul basso Piemonte era stato confermato dal trattato di Cateau-Cambresis e che tra i nonni annoverava Isabella d'Este, figlia del duca Ercole I, il 20 gennaio 1569 rinnova la serie di privilegi destinati ai corpi armati dei sudditi locali allo scopo «di riformare, & ampliare la Militia de lo stato nostro del Monferrato, riducendola alla vera forma di Militia»; privilegi poi confermati e aggiornati dal figlio e successore Vincenzo I Gonzaga nell'ultimo decennio del Cinquecento⁴⁴.

La formazione dei corpi di milizia rurale nei decenni centrali del secolo XVI costituisce un'esperienza decisamente precoce rispetto alla Lombardia spagnola, ove varie motivazioni di ordine politico-militare inducono l'autorità sovrana a ritardare l'istituzione della milizia territoriale fino al secolo XVII mantenendola attiva soprattutto tra gli anni Trenta e Sessanta e con contingenti di fanteria decisamente esigui rispetto alle parallele e ben collaudate formazioni di truppe regolari⁴⁵. Una valutazione quantitativa stima tra le 200.000 e le 250.000 unità i componenti le milizie territoriali su scala italiana agli inizi del Seicento – in percentuale circa un maschio ogni 15 – tenendo conto dei corpi costituiti anche in altre minori realtà politico-territoriali – oltre a quelle sopra ricordate –

Paoletti, *Le armi e le chiavi, passim*.

⁴³ *Ordini et privilegi della militia tanto da piedi, come da cavallo* [...], in Parma, appresso Erasmo Viotti, 1610, in 15 capitoli non numerati; *Nove additioni a gli ordini della Militia a piedi*, in Parma, appresso Anteo Viotti, 1616, in 14 capitoli (ASMo, Opuscoli, b. 88, nn. 1, 2).

⁴⁴ *Privileggi della militia del Monferrato, concessi dall'illustriss. et eccellentiss. signor duca di Mantoua, et marchese di Monferrato*, In Trino, appresso Gio. Francesco Giolito de' Ferrari, 1569; *Ordini et privilegi dati et concessi alla militia di Monferrato dal serenissimo sig. duca di Mantoua et di Monferrato*, In Trino, appresso Bernardo Grasso, 1591; *Ordini et privilegi della militia a piedi, et a cavallo del stato di Monferrato. Di nuovo riformato dal Serenissimo Signor Duca Vincenzo di Mantoua, & di Monferrato*, In Casale, per Bernardo Grasso, 1598.

⁴⁵ M. Rizzo, *Istituzioni militari e strutture socio-economiche*, p. 160 ss.; S. Pedretti, *Ai confini occidentali dello Stato di Milano*, pp. 180 s. e 186; D. Maffi, *La cittadella in armi*, p. 115 ss. Sul tema specifico in relazione al territorio lombardo v. anche E. Dalla Rosa, *Le milizie del Seicento nello Stato di Milano*. Sulla militarizzazione della Lombardia nel secolo precedente: M. Rizzo, *Non solo guerra*.

come i ducati di Urbino e Mantova e la Repubblica di Genova⁴⁶. Si tratta di una valutazione, in ogni caso, che non include gli Stati estensi, per i quali non si dispone di ricerche specifiche⁴⁷.

Nella nuova situazione geopolitica che caratterizza l'Italia del Cinquecento i potentati italiani grandi e piccoli utilizzano ancora truppe mercenarie, e comunque formate da militari di professione, valorizzando nel contempo il reclutamento locale attraverso la partecipazione attiva dei sudditi alla difesa dei rispettivi territori; un'azione che consente di perseguire un ulteriore obiettivo a livello politico e sociale, giacché «l'istituzione di milizie contraddistinte come paesane fu concepita innanzitutto come arma di coesione interna e come oggetto di contrattazione con le *élites* territoriali, che venivano attratte nella prospettiva di esercitare un ruolo di comando, di fatto *part time* (a differenza dell'ufficialità di mestiere), a capo delle varie unità, in cambio di precisi riconoscimenti»⁴⁸

La regolamentazione delle milizie territoriali estensi tramite primi Capitoli – come sembra – redatti negli anni Cinquanta da Ercole II e rinnovati dal suo successore, pubblicandoli a stampa nel 1560 e nel 1564⁴⁹, si può confrontare da vicino, tanto dal punto di vista contenutistico quanto cronologico, con gli analoghi e ben noti provvedimenti assunti da Emanuele Filiberto di Savoia non appena reintegrato alla guida del ducato in seguito alla pace di Cateau-Cambrésis (aprile 1559), alla luce anche degli stretti legami, sotto il profilo politico, dinastico e militare, che saldano le due corti nel corso del Cinquecento e che non si allentano neppure in seguito.

Per quanto concerne gli Stati sabaudi, un rilevante intervento di ristrutturazione delle milizie risale – come ben noto – alla metà del Cinquecento ed è seguito da modifiche e trasformazioni lungo i due secoli successivi. Sul finire del dicembre 1560 Emanuele Filiberto fissa i criteri generali sulla base dei quali predisporre la leva della milizia paesana determinando la serie di privilegi ed esenzioni per coloro che ne faranno

⁴⁶ M. Rizzo, *Istituzioni militari e strutture socio-economiche*, p. 158 s. Sintesi complessive della situazione a livello italiano si devono a V. Ilari, *La difesa dello stato* e a L. Pezzolo, *Le "armi proprie" in Italia nel Cinque e Seicento*.

⁴⁷ M. Rizzo, *Istituzioni militari e strutture socio-economiche*, p. 158: nella rassegna delle entità statali italiane che in varie forme si dotano di milizie territoriali contempla anche Ferrara, tuttavia già assorbita dal 1598 sotto il dominio della Chiesa.

⁴⁸ G. Muto, *Apparati militari e fabbisogno finanziario nell'Europa*, p. 27 s.; P. Bianchi, *La riorganizzazione militare del Ducato di Savoia*, p. 203 s.; P. Bianchi, A. Merlotti, *Storia degli Stati sabaudi*, p. 111 per la citazione.

⁴⁹ Appendice, nn. 1, 2.

parte; a un mese di distanza li conferma agli uomini che saranno reclutati⁵⁰ e nel luglio 1566, sulla base del testo preparato dal piacentino Giovanni Antonio Levo, già al fianco del duca nelle Fiandre ed elevato per la prima volta al grado di sergente maggiore generale della milizia, pubblica quello che si può considerare il «manifesto teorico» e il primo «statuto ufficiale» di tale corpo⁵¹.

Scopo originario e fondamento ideale del progetto ducale è quello di mobilitare i sudditi tra i 18 e i 50 anni affinché servano il principe non come mercenari, ma per la difesa e conservazione di quest'ultimo e della propria patria dotandosi in modo autonomo di armi ed equipaggiamenti necessari in base alle disposizioni dei superiori, ossia colonnelli, capitani e altri ufficiali che saranno deputati a tali funzioni nelle singole provincie dei domini sabaudi⁵².

In analogia con la coeva normativa estense – come si vedrà in seguito –, per compensare l'assenza di stipendi in denaro al fine di non aggravare le casse pubbliche si prevedono tre fondamentali criteri di distinzione giuridica, economica e sociale a favore dei componenti la milizia, che valgono anche come strumenti per vincere la prevedibile diffidenza degli abitanti delle comunità ad arruolarsi: la possibilità di circolare armati, pur con alcune limitazioni⁵³; immunità dall'arresto per debiti, così come dal

⁵⁰ *Privileges et immunités aux Gens de Guerre pour l'Exemption des Charges Syndicales et personnelles, imposition pour retardation de Payement des Tailles, Logement des gens de Guerre & autres Exemptions*, in A. Jolly, *Compilations des anciens edits des Princes de la Royale Maison de Savoye*, pp. 454-457 (28 gennaio 1561).

⁵¹ E. Scala (cur.), *Le milizie sabaude* p. 25; N. Brancaccio, *L'esercito del vecchio Piemonte*, p. 9 ss.; W. Barberis, *Le armi del principe*, pp. 20 ss., 68 ss. e p. 22 per la citazione; V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia*, p. 67 ss.; Ch. Storrs, *War, Diplomacy and the Rise of Savoy*, p. 36 ss.; P. Merlin, *Emanuele Filiberto*, p. 119 ss.; C. De Consoli, *Al soldo del duca*, pp. 69 s., 127. Per il testo di Levo, dedicato ai profili organizzativi e funzionali dei corpi di milizia, v.: *Discorso dell'ordine et modo di armare, compartire & esercitare la Militia del Serenissimo Duca di Savoia [...]*, in Torino, appresso Martino Crauoto, 1566 (altra ed.: in Vercelli, appresso di Gio. Maria Pellipari, l'anno 1567).

⁵² Come sottolineato nella parte introduttiva dell'*Édit de S.A.S. portant différens privilèges et immunités en faveur des gens de guerre* (28 dicembre 1560), pubblicato in F. Amato, C. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti, patenti, manifesti ecc. emanate negli stati di terraferma*, pp. 793-797, leggibile nella parte iniziale anche in E. Scala, *Emmanuele Filiberto e le sue riforme militari*, p. 19.

⁵³ C. De Consoli, *Al soldo del duca*, pp. 87 ss. e in part. 94 ss. V. l'Editto del 28 dicembre 1560 (alla nota precedente), capp. 7 (privilegio del porto d'armi per tutte le armi difensive e offensive, salvo balestre e pistole lunghe fino a tre palmi), 8 (divieto, tranne gli ufficiali, di portare armi offensive dopo le ore otto serali), 9 (permesso di portare all'interno di città e villaggi soltanto armi bianche, mentre archibugi e altre armi offensive sono

pignoramento e sequestro dei beni, assieme al diritto a una giurisdizione speciale, ossia quella esercitata dai propri ufficiali, per un ventaglio assai esteso di reati ma con l'eccezione di crimini e delitti considerati atroci, per i quali soltanto possono essere sottoposti a tortura⁵⁴; esenzione da oneri reali e personali che possono essere imposti nell'interesse delle comunità di appartenenza, anche se conseguenti a ordini ducali⁵⁵.

Posto che i miliziani sono posti sotto la protezione ducale e devono essere rispettati e onorati come servitori del principe, a questa cospicua batteria di privilegi che ha una ricaduta importante sotto il profilo patrimoniale e personale sono aggiunte altre esenzioni che invece distinguono l'Editto sabauda emanato sullo scorcio del 1560 e riguardano altre condizioni di distinzione sia sostanziale che formale: applicazione del diritto canonico più favorevole al debitore, anziché del diritto comune, di statuti e consuetudini, nei negozi concernenti la cessione di beni; immunità dal pagamento di interessi di mora per il ritardato saldo dei debiti; esenzione dall'obbligo di accettare varie forme di amministrazione di beni e persone e pure di incarichi connessi all'amministrazione comunitativa; e infine il privilegio di indossare abiti di qualità superiore al proprio *status* sociale⁵⁶.

Sulla base del primo ordinamento della milizia paesana messo a punto negli anni Sessanta del Cinquecento anche il figlio ed erede di Emanuele Filiberto, Carlo Emanuele I, interviene con ulteriori provvedimenti in

consentite quando si partecipa alle mostre e in altri luoghi fino a mezzodì, oppure lontano dalle rispettive abitazioni nel caso in cui i miliziani vogliano esercitarsi nel loro uso).

⁵⁴ Ivi, capp. 2 (i coscritti non potranno essere imprigionati, detenuti né arrestati, né le loro armi e cavalli requisiti per debiti o per qualsiasi causa civile in base a obbligazioni contratte dopo la data di arruolamento), 5 (sono immuni dalla tortura, se non per crimini e delitti atroci), 6 (in caso di delitti connessi a fatti militari non possono essere convenuti né processati dinanzi ad alcun magistrato, ma soltanto dinanzi ai loro capitani o colonnelli).

⁵⁵ Ivi, capp. 3 (i miliziani sono esentati da tutte le imposizioni comunitative e dal pagamento degli interessi dovuti al ritardo nel saldo dei debiti), 11 (sono esentati da qualsiasi carico personale, che potrà essere imposto nell'interesse delle comunità, anche se richiesti dal principe), 12 (sono esentati dall'ospitare soldati nelle proprie case e da qualsiasi tributo che potrebbe essere richiesto per tale motivo).

⁵⁶ Ivi, capp. 4 (se un soldato è costretto a cedere i propri beni, deve farlo secondo le disposizioni del diritto canonico, senza che sia obbligato a compiere atti che gli arrechino disonore o infamia, nonostante decreti, statuti, ordinanze, consuetudini generali e locali contrarie), 10 (i miliziani non saranno obbligati ad accettare tutele, curatele o altre forme di amministrazione di beni e persone nei confronti di pupilli e minori, né uffici che implicano la nomina a sindaco, console, decurione né altri incarichi, che potranno rifiutare senza incorrere in alcuna sanzione o pregiudizio dei loro beni né delle loro persone), 13 (se indosseranno abiti di qualità superiore agli altri, siano onorati come meritano).

materia di organizzazione delle milizie e dei connessi privilegi a partire dal settembre 1582, elevando anche l'età massima dei coscritti a 60 anni nel 1594⁵⁷, ma non può arginare la crisi che già investe tale corpo armato a causa della crescente ritrosia e renitenza manifestata dai sudditi, per un fascio composito di motivi, a farne parte. Una renitenza che già dai primi anni del Seicento incoraggia il riscatto del servizio dovuto tramite il pagamento di una somma in denaro⁵⁸.

Va precisato che nell'esperienza degli stati sabaudi il reclutamento di milizie fornite dalle comunità, con caratteri di fanteria bene armata e sufficientemente esperta, non costituisce un espediente del tutto nuovo e originale, ma viene a corrispondere a un nucleo di obblighi militari del tutto in linea con la tradizione del ducato già documentata tra Quattro e Cinquecento, quando aveva funzionato soltanto per tempi limitati e in base a faticose negoziazioni tra principi, istituzioni comunitative e assemblee cetuali territoriali (l'assemblea dei Tre Stati)⁵⁹. Già per partecipare alla guerra di Milano contro gli eserciti coalizzati di Francesco Sforza e della Serenissima, il duca di Savoia nell'autunno 1448 avvia il confronto con l'assemblea dei Tre Stati per ottenere il reclutamento tra gli abitanti delle comunità di un numero di fanti proporzionato alle dimensioni di ciascuna, unitamente al pagamento di un mese di stipendio; in subordine la commutazione della leva con un versamento in denaro da parte di ciascuna comunità al fine di non inviare propri soldati⁶⁰.

Forte dell'esperienza nelle Fiandre, Emanuele Filiberto punta al recupero del tradizionale modello delle milizie paesane contando su

⁵⁷ Si vedano l'Ordine del 1° settembre 1582 e gli ulteriori provvedimenti emanati nel maggio 1594, giugno 1595, gennaio 1603, aprile 1618, luglio 1647 e marzo 1653 in G.B. Borelli, *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, p. 759 ss. V. pure E. Scala, *Emmanuele Filiberto e le sue riforme militari*, p. 23; W. Barberis, *Le armi del principe*, p. 30; C. De Consoli, *Al soldo del duca*, p. 95, nota 17.

⁵⁸ W. Barberis, *Le armi del principe*, pp. 25, 31 ss., 36 ss. Esempi degli esiti deludenti dei bandi di convocazione della milizia alla fine del Cinquecento, ai quali «rispondevano solo gli appartenenti alle fasce borghesi e popolari meno abbienti, che non potevano vantare nessuna protezione nelle alte sfere della gerarchia sociale, e non potevano nemmeno pagare l'esenzione», in C. De Consoli, *Al soldo del duca*, p. 104 ss. e 108 per la citazione. Sono rimaste scarse tracce circa il parallelo e difficoltoso allestimento di un corpo di cavalleria paesana leggera: ivi, p. 121 ss.

⁵⁹ A. Barbero, *I soldati del principe*, p. 171 ss. Sulla dialettica principe-Stati nella fase antecedente la fine della dominazione francese e la restituzione dei territori sabaudi a Emanuele Filiberto a partire dal 1559 v. P. Merlin, *Gli Stati, la giustizia e la politica nel ducato sabauda della prima metà del Cinquecento*.

⁶⁰ A. Barbero, *L'organizzazione militare del ducato sabauda*, p. 19 ss.

una posizione politica notevolmente rafforzata che, prescindendo dalle assemblee territoriali, rivitalizza la tradizionale mobilitazione dei sudditi in grado di richiamarsi all'*exercitus generalis* di ascendenza medievale, ora pronto anche in tempo di pace e basato su strutture amministrative sufficientemente stabili, nonché su un nuovo sistema di privilegi ed esenzioni dal valore sia di remunerazione economica del servizio, su un piano più diretto e immediato, sia di distinzione e prestigio sociale da spendere nella più larga prospettiva della vita comunitaria⁶¹.

Come attesta la documentazione conservata all'Archivio di Stato di Torino, prestiti di denaro sono concessi dal duca Ercole II d'Este a Carlo II e al figlio Emanuele Filiberto negli anni centrali del secolo per far fronte alle difficoltà finanziarie contingenti e altri vengono ancora richiesti nel 1562 ad Alfonso II; nel contempo membri della dinastia sabauda, come Antonio Maria di Savoia, signore di Collegno, ricoprono funzioni di consiglieri e ambasciatori dei duchi d'Este, i quali a propria volta, assieme a propri feudatari, sono destinatari di ordini cavallereschi conferiti da Casa Savoia. I Savoia svolgono anche un importante ruolo di mediazione presso l'autorità imperiale in favore degli Este, i quali dopo la pace di Cateau-Cambrésis sono tra i pochi governanti italiani a stabilire relazioni diplomatiche stabili e reciproche con i duchi sabaudi tramite l'invio di ambasciatori residenti⁶².

La capacità di elargire crediti molteplici ai Savoia soprattutto da parte di Ercole II si può mettere in relazione con la disponibilità economica conseguente all'intensa attività economico-finanziaria promossa dal duca incentivando commerci e produzioni artigianali imperniate sulla città capitale nell'arco di circa due decenni: favorisce il trasferimento a Ferrara di un nutrito gruppo di ebrei portoghesi convertiti provenienti da Anversa; partecipa direttamente, con quote maggioritarie del capitale sociale, a compagnie commerciali costituite con mercanti italiani, tra i quali la famiglia Guicciardini, i cui contratti si concentrano soprattutto negli anni Quaranta del Cinquecento; stipula contratti d'impresa per attivare la produzione locale di panni di lana e sapone e il commercio di zucchero e spezie con alcune isole atlantiche, ai quali fa seguito il radicamento a Ferrara di diversi mercanti forestieri. Ai contratti di

⁶¹ A. Barbero, *I soldati del principe*, p. 200 ss.

⁶² P. Merlin, *Savoia ed Este: due dinastie nel secolo di ferro*; A. Merlotti, *Le ambizioni del duca di Savoia*, p. 678 s., per il conferimento del titolo di cavaliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro a membri di Casa d'Este e a nobili sudditi estensi di origine ferrarese e modenese. Sotto un profilo più generale questo tema era già delineato in Id., *Un sistema degli onori europeo per Casa Savoia?*

compagnia e alle società commerciali Ercole II partecipa con fondi tratti dalla Camera ducale, l'organo deputato a gestire tanto gli interessi privati del principe quanto alcune funzioni di livello pubblico, allo scopo principale di incentivare la dimensione produttiva e commerciale della capitale attraendo verso di essa una rete mercantile estesa dal Levante al Nord Europa e così capitalizzare utili, grazie anche alle entrate dei dazi, da potere destinare a usi diversi⁶³. Ulteriori cespiti provengono da commerci marittimi partecipati sempre da Ercole II, il quale nel 1541 finanzia la costruzione e l'armamento di due navi da carico di grossa stazza, una delle quali, frutto della società con un armatore-mercante raguseo, nell'arco di tre anni compie numerose spedizioni commerciali tra il Mediterraneo e il Canale della Manica venendo pure utilizzata da Carlo V nel corso della fallimentare impresa di Algeri nell'autunno dello stesso 1541⁶⁴.

Oltre a relazioni finanziarie, tra Este e Savoia non mancano rapporti parentali diretti: nel 1566 Anna (1531-1607), sorella di Alfonso II, sposa in seconde nozze Giacomo di Savoia-Nemours e Filippo d'Este (1537-92), del ramo collaterale di San Martino, dopo essere entrato al servizio del duca di Savoia e avere ricevuto il collare dell'Ordine dell'Annunziata, nel 1570 a Torino sposa Maria (1556-80), figlia naturale di Emanuele Filiberto. Il figlio Sigismondo d'Este (1577-1628), marchese di Lanzo e nipote del duca sabauda, fa ugualmente carriera militare e viene insignito del grado di generale⁶⁵. Circa quarant'anni più tardi è il duca Carlo Emanuele I a rafforzare i legami con la corte estense dando in moglie nel 1608 la figlia Isabella al principe Alfonso, il futuro Alfonso III, erede del ducato di Modena, mentre un'altra figlia naturale, Margherita, nel 1645 sposa Filippo II d'Este di San Martino (1621-52)⁶⁶. E sempre nell'orizzonte del secolo XVII si può rammentare il matrimonio tra Angela Maria Caterina d'Este (1656-1722), nipote del duca Cesare, e il più anziano Emanuele Filiberto di Savoia (1628-1709), principe di Carignano, celebrato nel 1684⁶⁷.

Rispetto agli interessi sabaudi, anche sotto il profilo militare non

⁶³ E. Traniello, *Utopia e realtà a Ferrara*; Ead., *Artigianato e commercio*.

⁶⁴ Con riferimento alla dettagliata ricerca di A. Palladini, *Un'impresa mercantile del duca Ercole II. La nave ducale San Giacomo di Galizia*, in stampa in AMDSP, s. XI, XLVI (2024).

⁶⁵ C. De Consoli, *Al soldo del duca*, p. 152.

⁶⁶ P. Merlin, *Tra guerre e tornei*, p. 23 ss.; Id., *Savoia ed Este: due dinastie nel secolo di ferro*, pp. 139, 142; L. Chiappini, *Gli Estensi*, pp. 347, 350, 490, 513. Sul ramo collaterale della dinastia estense in part. C. Donati, *Una famiglia lombarda tra XVI e XVIII secolo. Gli Este di San Martino e i loro feudi*.

⁶⁷ A.M. Manzini, G. Prampolini, "Bellissima di forme e di specchiate virtù", p. 127 ss.

hanno minore rilievo gli Stati estensi e la sua nobiltà locale. È qui e anche in territori limitrofi che vengono arruolati soldati e capitani, tra i quali, nei tardi anni Sessanta del Cinquecento, si contano sia membri della famiglia estense, sia loro feudatari: Alfonso d'Este, del ramo di Montecchio, nel dicembre 1567 è nominato da Emanuele Filiberto capitano generale, accanto a noti feudatari estensi come Enea Pio di Savoia, reggente dello stato di Sassuolo dal 1571 al 1584, e ai nobili modenesi Guido e Alessandro Rangoni⁶⁸. Appartengono alle schiere dei cosiddetti capitani "trattenuti" ovvero uomini d'arme di provata esperienza in grado di reclutare altri armati in tempi brevi, soprattutto in occasione di periodi di guerra, destinatari di una paga fissa a fronte della quale si impegnano a non combattere in favore di un altro signore, potenziale avversario⁶⁹. Filippo d'Este, del ramo di San Martino, generale della cavalleria sabauda, nel marzo 1569 per i meriti acquisiti è insignito del Collare dell'Annunziata, come sette anni dopo accadrà a Enea Pio di Savoia, raggiungendo «un ruolo importante nella cavalleria e, più in generale, nell'esercito sabauda»⁷⁰. Anche in epoca successiva, nei primi anni del Seicento sotto il governo del duca Cesare, rampolli della nobiltà estense sono impegnati come soldati e cortigiani dei Savoia conservando un importante ruolo di intermediari tra le corti di Modena e Torino⁷¹.

Le ottime relazioni famigliari giocano un ruolo significativo anche su uno scenario politico più generale e grazie a queste Emanuele Filiberto tra 1561 e 1563 inoltra a più riprese al cugino Filippo II la richiesta di assegnare una pensione oppure una carica al duca Alfonso II d'Este e di

⁶⁸ W. Barberis, *Le armi del Principe*, pp. 70, 107 s.; P. Merlin, *Savoia ed Este: due dinastie nel secolo di ferro*, pp. 138, 141. Per Alfonso d'Este v. W. Barberis, *Le armi del Principe*, p. 21, nota 22, e p. 69, e L. Chiappini, *Gli Estensi*, p. 266: si può identificare con Alfonso (1527-87), figlio naturale di Alfonso I d'Este, dal quale procede il ramo dei marchesi di Montecchio.

⁶⁹ C. De Consoli, *Al soldo del duca*, pp. 48, 69 ss.

⁷⁰ Ivi, p. 137.

⁷¹ La capacità attrattiva delle corti di Emanuele Filiberto e di Carlo Emanuele I nei confronti dei rappresentanti delle aristocrazie italiane tra Cinque e Seicento, incluso, tra i casi più noti, quello degli Este di San Martino, divenuti marchesi di Lanzo, è sottolineata in P. Bianchi, A. Merlotti, *Storia degli Stati sabaudi*, p. 139 ss. Nel corso del Seicento è forte anche l'attrazione in area lombarda da parte della corona spagnola, che offre alle élites nobiliari locali un canale di prestigiosa ascesa sociale nell'orbita del potere imperiale; tra i molti, l'esempio di Carlo d'Este, marchese di Borgomanero e nipote di Carlo Filiberto d'Este, marchese di San Martino, il quale è «contemporaneamente vassallo del duca di Modena, del duca di Savoia e del re di Spagna», ricopre per oltre un ventennio ruoli di spicco al servizio delle armate imperiali e poi passa alla carriera diplomatica con prestigiosi incarichi a Londra e a Vienna: v. D. Maffi, *Nobiltà e carriera delle armi nella Milano di Carlo II*, p. 151 s.

favorirne le nozze con una principessa asburgica; una scelta che avrebbe assicurato alla Spagna il vantaggio di poter contare su un alleato dotato, oltre che di congrue ricchezze, anche di 200 pezzi d'artiglieria soprattutto «in vista di tutte quante le cose che potrebbero succedere in Italia»⁷².

4. I Capitoli della Milizia di Alfonso II

Per quanto si abbia notizia di *Capituli* per l'ordinamento della milizia estense redatti anche prima del 1556⁷³, quelli varati tra 1560 e 1564 manifestano il chiaro obiettivo di delineare i privilegi giurisdizionali riconosciuti ai suoi membri con l'evidente scopo di consolidarne la partecipazione all'apparato militare del ducato e limitare per quanto possibile, anche grazie a tali strumenti, l'abbandono dei reparti e la renitenza alla coscrizione. E che il sistema del privilegio, basato sui differenti piani delle garanzie giurisdizionali, delle esenzioni fiscali e del diritto al porto d'armi, variamente miscelati per qualità e portata in base alle scelte contingenti, rappresenti una modalità fondamentale e irrinunciabile di remunerazione dei corpi militari diversi dai reparti stipendiati viene confermato dai regolamenti indirizzati ad altri corpi particolari come i *Capitoli et privilegi* emanati dal duca Cesare per la milizia a cavallo⁷⁴ e gli *Ordini e privilegi* disposti sempre dal duca nel giugno 1625 in favore dei componenti la milizia urbana di Modena e in specie dei suoi ufficiali, intendendo in questa categoria quanti fossero incaricati sia di responsabilità

⁷² P. Merlin, *Emanuele Filiberto*, p. 217.

⁷³ Lo riferisce A. Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, p. 114, senza specificare la fonte.

⁷⁴ *Capitoli et privilegi della Militia a cavallo del Serenissimo Signor Duca Cesare d'Este*, firmati dal segretario ducale Giovan Battista Laderchi (1538-1618) e nuovamente stampati in Modena il 7 settembre 1640, ove i capitoli finali 9-14 dispongono per soldati e ufficiali il complesso di privilegi a livello fiscale e di porto d'armi e le immunità giurisdizionali vietando il carcere «senza licenza del Generale» sia per debiti civili, sia per reati penali, «se il delitto non fosse di qualità che meritasse pena afflittiva o corporale» (cap. 9). Obiettivo del provvedimento del duca è di equiparare in tutto i componenti la milizia a cavallo ai reparti di fanteria: «Gli ufficiali e soldati di detta militia godranno tutti i privilegi & immunità che godono i soldati & ufficiali della militia a piedi & saranno compresi ne' Capitoli di quella actiue & passiuue, come se vi fossero nominati, i quali si dovranno osservare in tutti i casi non espressi di sopra rispettivamente, & ad ogni miglior modo, per il buon governo di detta militia & a servizio di Sua Altezza» (art. 14) (ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 222).

di comando sia di altre funzioni particolari⁷⁵. Alle disposizioni inerenti i compiti assegnati a questi reparti, organizzati in centurie con organici ben distinti da quelli dipendenti dai capitani delle porte, da quelli «eletti per bombardieri» e dai componenti le formazioni a cavallo reclutate dal duca, seguono quasi specularmente i privilegi riconosciuti, che prevedono il diritto di porto d'armi variamente graduato secondo le gerarchie e le situazioni contingenti e che rappresentano pure in questo caso, attraverso la distinzione sociale che ne deriva, una forma evidente di remunerazione del servizio prestato. Anche perché questo non è esente da spese, poiché, oltre a quelle necessarie per armi, munizioni e per un abbigliamento che consenta di vestire «onorevolmente da soldato», si devono prevedere anche quelle conseguenti alle eventuali sanzioni pecuniarie irrogate in caso di mancato rispetto delle prescrizioni disciplinari, le quali, nonostante la leva urbana e i servizi svolti all'interno della capitale, saranno di spettanza della Camera ducale.

Anche se non emergono specifici uffici né magistrature competenti rispetto all'ordinamento militare, nei Capitoli della milizia estense fissati negli anni Sessanta del Cinquecento appare molto chiara la distinzione tra inadempienze e infrazioni legate allo stretto ambito disciplinare, sanzionate tramite interventi dei rispettivi capitani e superiori, e procedimenti di diversa natura, civile e penale, in cui i «soldati dell'Ordinanze» possono essere coinvolti sia come parti attive che convenuti. Le prime risultano sanzionate tramite punizioni irrogate in via diretta con tratti di corda e altre pene corporali ad arbitrio dell'ufficiale superiore, variamente integrate dalla cancellazione dai ruoli e da una sanzione pecuniaria⁷⁶. La più pesante condanna alla galera e alla confisca dei beni è prevista nel caso in cui il militare voglia «cassarsi dalla compagnia, se non avrà fatto motto tre mesi prima al suo Capitano»⁷⁷, mentre si ricorre alla pena capitale unicamente per punire la diserzione, che per i coscritti della milizia territoriale si può

⁷⁵ *Ordini e privilegi* 1625 (suddivisi in articoli non numerati): nel novero degli ufficiali sono inclusi il sergente maggiore, il luogotenente, l'alfiere, l'aiutante del sergente maggiore, il sergente, i furieri, i caporali e il cancelliere. La milizia è suddivisa in sei centurie, ciascuna dotata di un tenente, sergenti, caporali e sottocaporali, e di «soldati» in numero variabile da 26 a 80: elenco manoscritto anonimo, intitolato *Caporioni della città di Modona, 1625*, in ASLA, Gridario, b. 2.

⁷⁶ *Capitoli et ordini* 1564, art. 12 (cessione in pegno o vendita di armi e capi d'abbigliamento), art. 13 (assenza da casa per più di 6 giorni senza licenza del capitano), art. 16 (mancata ubbidienza agli ordini o assenza dalle mostre), art. 17 (divieto di utilizzare armi o indumenti altrui).

⁷⁷ *Ivi*, art. 14.

verificare quando essi abbandonano i reparti senza licenza dei superiori laddove siano utilizzati dal duca in luoghi diversi dello stato o altrove, in seguito evidentemente a esigenze belliche per le quali i milizioti sono equiparati alle truppe reclutate al soldo; e infatti in tal caso si prevede che anche i coscritti vengano pagati.

Al di fuori dello stretto ambito disciplinare per aver «mancato al servizio del signor Duca», il componente la milizia conserva l'ordinaria condizione di suddito ma viene beneficiato con un trattamento giurisdizionale particolare. Se attore o convenuto in cause civili, infatti, non è sottoposto a «giudice alcuno ordinario, cioè podestà, Commissario o altri giudici di qualsivoglia sorte», ma al tribunale prescelto dall'autorità ducale «in ogni causa civile e mista», e soltanto in mancanza di quest'ultimo può sottostare al giudice ordinario, ma dietro permesso rilasciato dal capitano o dal superiore⁷⁸. Analoga licenza è richiesta in caso di coinvolgimento in causa penale ed esclusivamente in presenza del rischio di fuga; diversamente il magistrato può procedere all'arresto nel caso in cui «l'indugio fosse con pericolo per qualche delitto de importanza», ma sempre notificando l'atto al superiore gerarchico del militare e sospendendo altri passaggi procedurali in attesa – implicitamente – del permesso da parte di quest'ultimo⁷⁹.

Ulteriori benefici sono riconosciuti ai coscritti sia a livello fiscale, esentandoli dalle gravezze comunitative «et specialmente dalle colte, boccatico e macina», sia per quanto concerne le spese conseguenti all'eventuale detenzione, che vengono annullate – nell'aggiornamento normativo del 1564 – accertando l'assenza di un comportamento doloso⁸⁰. Si tratta di provvedimenti di natura economica adottati con l'evidente scopo sia di risarcire i membri della milizia territoriale degli oneri sostenuti per l'armamento, scaricandone tuttavia il peso effettivo sulle finanze delle amministrazioni locali, sia di compensare il disagio conseguente all'allontanamento forzato da casa – seppur per periodi in genere limitati – e dalle ordinarie attività lavorative. Il complesso di tali benefici riveste anche lo scopo non irrilevante di incentivare la permanenza dei coscritti all'interno dei corpi militari locali supplendo alla mancanza del soldo, che

⁷⁸ *Capitoli et ordini* 1564, art. 1 e art. 19 per la citazione precedente.

⁷⁹ *Ivi*, art. 2.

⁸⁰ *Ivi*, art. 3 e art. 5: «Che se alcuno de' detti [descritti] fosse legittimamente preso et carcerato, non sia astretto di pagare se non il terzo della cattura, de malefitii della prigione et d'ogni altra spesa et de cancelli che ordinariamente si dovria pagare. Et se fusse preso, poi si trovasse non essere in dolo, non sia tenuto pagar cosa alcuna». La prescrizione finale manca nei corrispondenti capitoli del 1560.

per i reparti a vario titolo stipendiati rimane sempre il vincolo più forte in grado di trattenerne i componenti all'interno delle rispettive unità e in condizioni di sufficiente tranquillità e obbedienza ai superiori⁸¹.

Fra i trattamenti privilegiati di cui beneficiano i coscritti si contano pure quelli concernenti il libero porto d'armi da difesa, in determinate situazioni e a particolari condizioni⁸², che viene a rappresentare un elemento simbolico di notevole distinzione e rilievo sociale all'interno della popolazione rurale e urbana e, nel contempo, una concreta possibilità di difesa anche al di fuori delle esigenze di servizio, costituendo tuttavia un fattore di pericolo e di accentuazione della conflittualità per i forti rischi conseguenti al loro uso indebito⁸³. Assieme all'esenzione dai prelievi fiscali comunitativi – ma non da quelli «che riguardano l'interesse del Principe et dello Stato», come in certi casi l'autorità ducale interviene a ribadire – il privilegio di portare armi in situazioni e luoghi altrimenti vietati contribuisce a delineare una condizione distintiva che dal tardo Cinquecento determina pesanti riflessi sugli equilibri sociali delle comunità rurali e sull'accesso al governo delle stesse favorendo i membri delle famiglie di rango elevato e di migliore dotazione economica, arruolati nelle compagnie dei soldati a cavallo e tra i quali sono nominati gli ufficiali, rispetto a coloni dipendenti o salariati aggregati invece nelle liste dei fanti⁸⁴. Questo trattamento privilegiato può trasformarsi anche in una pericolosa sorgente di abusi e prepotenze nel momento in cui i milizioti, forti delle armi con cui possono liberamente circolare, hanno l'opportunità di commettere violenze e ruberie contro proprietà private e comunali e di dedicarsi a commerci illeciti e al contrabbando di cereali e

⁸¹ E. Guerra, *Soggetti a "ribalda fortuna"*, p. 157 s. con riferimento al mondo militare del secolo XV.

⁸² *Capitoli et ordini* 1564, artt. 4, 9, 10. Quest'ultimo estende il libero porto d'armi anche ai militi dotati di archibugio, ma sempre «col lume sonata la campana». Rispetto alle analoghe disposizioni del 1560 il capitolo 4 è integrato da una breve prescrizione finale secondo la quale dai limiti al porto notturno di armi per i descritti sono eccettuati «quelli, che sono in villa, che andassero da un luogo all'altro per essa villa».

⁸³ La funzione di distinzione sociale è in particolare sottolineata da L. Antonielli, *Introduzione*, p. 6. Anche nel caso delle Bande toscane di metà Cinquecento, l'alta percentuale di azioni ciminose poste in essere dai descritti nella milizia stanziata nei confronti dei non descritti è messa in stretta relazione con il porto d'armi, che costituiva un privilegio a loro riconosciuto ricco di forti connotazioni distintive sul piano simbolico e sociale: G.V. Parigino, *Crimini e punizioni*, p. 169 s.

⁸⁴ M. Cattini, *I contadini di San Felice*, p. 320 ss. e citazione a p. 321, nota 2. Ai soldati della milizia di San Felice – località della pianura modenese a nord del capoluogo cittadino – il duca Cesare nel 1606 accorda il privilegio dell'eleggibilità nel Consiglio della Comunità.

altri generi sottoposti a dazi e limitazioni particolari, come accertato nel caso delle fanterie sforzesche già nel tardo XV secolo⁸⁵.

All'autorità ducale è del tutto chiaro che, nei confronti dei membri delle milizie a piedi e a cavallo, il diritto a girare armati, pur con alcune riserve, non viene riconosciuto soltanto sotto un piano operativo «per servitio di Sua Altezza», ma anche – e quasi ancor prima – «per proprio honore», come viene esplicitato nella ulteriore versione dei «Capitoli et ordini delle militie et ordinanze» degli Stati estensi fatti predisporre sempre da Alfonso II nel 1575 allo scopo di meglio articolare la disciplina giurisdizionale applicata a quanti ne fanno parte⁸⁶.

5. I nuovi Capitoli della Milizia del 1575 e il proprio Uditore Generale

Rispetto alla disciplina delle milizie rurali e cittadine del ducato formalizzata nel 1560 e nel 1564, i nuovi *Capitoli* riformati da Alfonso II alla metà degli anni Settanta presentano interventi che toccano sia l'impianto sistematico sia alcuni aspetti sostanziali relativi anche al piano della giurisdizione. Dal punto di vista strutturale, oltre alla sua espansione con il passaggio da 29 a 35 capitoli, la nuova normativa conferma tutti i precedenti ma presenta una netta inversione dei blocchi tematici⁸⁷. Diversamente dal passato, è posta in primo piano la serie di capitoli relativa all'organizzazione e all'impianto gerarchico dei corpi, che viene ribadita con alcune integrazioni: alle mostre mensili sono aggiunte due mostre generali annuali, da tenersi nel mese di maggio e alla fine di settembre, «di tutto il Colonnello o di tutta la compagnia che sarà sotto di loro», ovvero sotto il comando dei rispettivi capitani e ufficiali⁸⁸. Di questi ultimi sono precisati meglio gli obblighi circa la corretta tenuta dei ruoli e viene introdotta una multa rilevante di dieci scudi d'oro per chi

⁸⁵ M.N. Covini, *Guerra e "conservazione del stato"*, p. 87 ss.

⁸⁶ ASMò, AME, Ordini e capitoli, b. 220, manoscritto: *Capitoli et ordini delle militie et ordinanze dello stato del Serenissimo Principe Alfonso secondo per la Dio gratia Duca di Ferrara riformati l'anno MDLXXV*, in 35 artt. V. cap. 27 per le citazioni: «Che i detti descritti, dovendo usarsi debitamente le armi che portano per proprio honore et per servitio di Sua Altezza [...]» (v. Appendice, n.3).

⁸⁷ Tutti i capitoli del 1564 transitano singolarmente nel testo del 1575 con l'eccezione dei capitoli 6 e 12, che vengono riuniti nel nuovo capitolo 25.

⁸⁸ *Capitoli e ordini 1575*, cap. 1.

non si presenta alla mostra mensile con le armi in ordine e dotate, per gli archibugieri, di tutte le munizioni e degli accessori opportuni⁸⁹.

Il territorio del ducato viene suddiviso in Colonellati che, analogamente all'organizzazione delle milizie paesane negli Stati sabaudi⁹⁰, corrispondono ai distretti di reclutamento in cui risultano inquadrare le compagnie destinate a formare i ranghi delle milizie estensi e per i quali la documentazione specifica costituita da carteggi, ruoli, memoriali, ordini e lettere inizia a essere prodotta dal tardo Cinquecento e poi riunita in riferimento alle competenze del Commissario delle Battaglie⁹¹.

Nella sequenza dei capitoli riordinati e ampliati nel 1575 sono posti in secondo piano, a partire dal capitolo 20, quelli inerenti l'insieme di privilegi ed esenzioni riconosciute ai componenti la milizia. È allargata e precisata la disciplina connessa al porto delle armi da fuoco e assume una visibilità specifica la componente della milizia formata dagli archibugieri a cavallo: nella gerarchia delle esenzioni vengono equiparati agli alfieri delle compagnie di fanti e ad essi sono assimilati ufficiali e sottufficiali nel diritto a tenere in casa e portare in giro l'archibugio a ruota⁹². Viene rimodulato il tariffario delle spese processuali a carico dei milizioti incarcerati ma poi rilasciati perché riconosciuti innocenti e soprattutto – vera novità rispetto alla normativa previgente – è introdotto l'ufficio di Uditore Generale, nella forma di specifica competenza giurisdizionale attribuita al Commissario (variamente qualificato, a seconda dei tempi e delle fonti, tramite il predicato 'delle Battaglie' o 'delle Milizie')⁹³. All'Uditore

⁸⁹ Ivi, capp. 2, 9, 13 rispettivamente. La multa è applicata per due terzi alla Camera ducale e per un terzo a chi, con evidente delazione, informa gli ufficiali.

⁹⁰ C. De Consoli, *Al soldo del duca*, p. 93.

⁹¹ ASMo, AME, Commissariato delle Battaglie, bb. 13-26: la documentazione è riferita ai Colonellati di Modena (con i borghi di Ganaceto, Marzaglia, Bastiglia, Nonantola, Solara, Cavezzo), di Carpi, Finale, Rubiera, Sestola (con Fanano, Fiumalbo, Pievepelago, Riolutato), di Montefiorino e di Sassuolo (con Fiorano, Spezzano, Formigine, Montegibbio), di S. Felice, Reggio, Brescello, Boretto, Camporaineri, Castelnuovo di Sotto, Gualtieri, Castelnuovo ne' Monti, Montecchio, Correggio, Scandiano, della Garfagnana e di Mirandola. Sono inclusi anche i ruoli delle milizie reclutate negli ambiti feudali all'interno dei territori di Modena e Reggio e di tutto il ducato.

⁹² *Capitoli e ordini* 1575, capp. 21 e 24, di nuova formulazione rispetto alla normativa precedente.

⁹³ Nella *Breve istruzione e compendio dell'ordine che si serva nelle espeditioni de' negotii nella Serenissima Corte di Ferrara, et dell'autorità e giurisdizione distintamente concessa d'intorno gli affari di giustitia, a ciascuno magistrato, giudice, et ufficiale dipendente da essa*, indirizzata al duca da un anonimo estensore nella seconda metà del secolo XVI, si precisano anche identità e compiti «Dell'ufficio del soldo, o sia delle Bande»: «Il Commissario

Generale è riconosciuta la titolarità esclusiva della giurisdizione civile nei confronti dei componenti la milizia a piedi e a cavallo, e soltanto in sua assenza essi potranno essere convenuti dinanzi ai magistrati ordinari, i quali dovranno però attendere dieci giorni prima di procedere per dar modo ai rispettivi ufficiali di favorire una «amicabile composizione senza fare atti giudiziari, et senza far pagare per tal conto cosa alcuna»⁹⁴.

Accanto a questo trattamento di favore nei confronti dei componenti la milizia, che viene ad ampliare il ventaglio dei privilegi già riconosciuti in ambito giurisdizionale, è da segnalare anche la specifica disposizione, espressa nel capitolo finale (il 35), con cui si afferma l'esclusività della normativa destinata alle milizie in tutti i territori del ducato, sia all'interno dello stato immediato che negli ambiti feudali, «non ostante qual si voglia legge, statuto, ordine, privilegio, consuetudine o prerogativa che disposesse o fosse stata osservata, in contrario alla quale S.A. [...] specialmente et espressamente deroga et vuole che s'intenda essere derogato per ogni miglior modo». Inizia così a formarsi un diritto militare applicato ai corpi di milizia, esplicitamente riconosciuto come diritto particolare attribuito unicamente ai suoi componenti e integrato da un trattamento speciale quanto a competenza della giurisdizione civile, affidata, pur con alcuni limiti, all'Uditore Generale, il cui ufficio non viene tuttavia regolato come un ruolo indipendente, ma associato a quello del Commissario preposto alla più complessiva supervisione dell'apparato militare. Si assiste, pertanto, nei confronti di corpi militari costituiti ormai da sudditi di tutti gli Stati estensi, sia per estensione geografica che per uniformità tra ambiti di diretto governo ducale e ambiti feudali, alla prima formazione di una giurisdizione militare pubblica esercitata sulla base di specifiche disposizioni ducali settoriali e – come attestato da altra documentazione che si analizzerà in seguito – affidata a un tecnico del diritto di condizione civile il quale, inquadrato nelle file dei funzionari ducali, è incaricato della sua gestione in forma itinerante sulla scala degli interi domini estensi.

Pochi anni prima rispetto alla riforma dei *Capitoli* militari disposta da Alfonso II, l'ufficio di Uditore Generale di Guerra è documentato anche

detto delle Battaglie conosce al suo ufficio nominato del soldo, con Tribunale particolare in Cortile, tutte le cause civili de' soldati, ancora che servitori di S.A. quali sono la Guardia de gli Alemani, i Cavalli leggieri, i soldati di Castello, et è giudice ordinario in tutte le cause civili de' soldati dello stato, con autorità di conoscere anco gli eccessi militari, deputando egli a ciò un dottore, con nome di suo sostituto» (ASMo, CD, Consigli, giunte, consulte, reggenze, b. 14, manoscritto).

⁹⁴ *Capitoli e ordini* 1575, capp. 33 e 29, ampliati rispetto ai corrispondenti capitoli 5 e 1, rispettivamente, del 1564.

nell'ordinamento sabaudo all'interno delle patenti rilasciate il 16 novembre 1559 dal duca Emanuele Filiberto, da pochi mesi reintegrato alla guida del ducato in seguito alla pace di Cateau-Cambrésis (aprile 1559). Da esse si apprende che è ricoperto da Giovanni Giacomo Solfo, al quale è attribuita anche la presidenza della Camera dei conti dopo aver servito per otto anni nelle Fiandre quale Uditore generale delle truppe spagnole affidate al comando dello stesso Emanuele Filiberto⁹⁵, nominato nel giugno 1553 luogotenente generale e comandante supremo dell'esercito imperiale e tre anni più tardi Governatore generale dei Paesi Bassi spagnoli⁹⁶. Operando come giudice unico e supremo con competenza sui militari tanto in ambito civile che penale, all'Uditore generale fanno capo «incombenze di varia natura: dalla stesura degli editti per la levata delle truppe nazionali alla gestione degli statuti, dall'intervento negli affari d'artiglieria al controllo dell'adempimento delle leggi contro la diserzione»⁹⁷.

Nella tradizione sabauda il cumulo dei due uffici nella medesima persona – Uditore Generale di Guerra e presidente della Camera dei conti – si conserva almeno fino al termine del secolo successivo, quando risultano attribuiti al conte Giuseppe Antonio Benso di Cavour, che nel giugno 1692 è nominato ufficialmente Segretario di Guerra dopo averne svolto di fatto le funzioni almeno dall'anno precedente⁹⁸. Nel Settecento il cumulo delle cariche tende invece a privilegiare la specializzazione

⁹⁵ E. Scala (cur.), *Le milizie sabaude*, p. 48 s.; P. Bianchi, *La riorganizzazione militare del Ducato di Savoia*, p. 207 ss.; L. Perrillat, *Gendarmes des gens d'armes: la justice militaire en Savoie*, p. 3; G. Stolfi, *Dall'amministrare all'amministrazione. Le aziende nell'organizzazione statale del Regno di Sardegna*, p. 53, nota 119. Le notizie relative a Giovanni Giacomo Solfo sono tratte anche da G.B. Adriani, *Degli antichi signori di Sarmatorio*, p. 164; G. Claretta, *Di Giaveno Coazze e Valgioie cenni storici*, p. 261 s. La nomina a Primo Presidente della Camera dei Conti in Torino consegue dalla patente data in Nizza il 16 novembre 1559: G. Galli della Loggia, *Cariche del Piemonte e Paesi uniti*, I, p. 350. G.B. Cavalcaselle, *I Consigli di Guerra*, p. 86 e nota 5, senza rinvio a fonti specifiche afferma che «Le prime patenti di auditori generali di Guerra di qua dei monti sono del 16 febbraio 1559 e per quelli al di là dei monti sono in data 16 maggio 1562» e che la nomina di Solfo ad Auditore Generale «di qua dei monti segue di tre anni [...] quella di Michele Glutaine, Consigliere e Senatore Auditore Generale di Guerra al di là dei monti». Le patenti ducali sono ricordate anche da P. Verri, *Storia della giustizia militare*, p. 783, nota 8, e p. 785 s. per le specifiche competenze dell'Uditore Generale.

⁹⁶ E. Stumpo, *Emanuele Filiberto di Savoia*, p. 555 s.

⁹⁷ P. Bianchi, *La riorganizzazione militare del Ducato di Savoia*, p. 210.

⁹⁸ Ch. Storrs, *War, Diplomacy and the Rise of Savoy*, p. 173; P. Bianchi, *Onore e mestiere*, p. 61: già nel 1676 è documentata la nomina del savoiaro Donat Chapel a Segretario di guerra e di milizia e tre anni più tardi a Uditore generale della Camera dei conti.

nell'ambito militare: a una decina d'anni di distanza dal suo ingresso nei quadri dell'amministrazione ducale, Giovan Battista Bogino nell'ottobre 1733 è nominato «auditore della regia armata con la giurisdizione di auditore generale di guerra» e nel febbraio 1742, dopo altri incarichi nell'ambito dell'organizzazione militare, ottiene la desiderata e prestigiosa nomina a primo segretario di guerra, che mantiene fino al 1770⁹⁹.

Per quanto invece concerne l'organizzazione militare in area estense, si può infine osservare come le differenze strutturali che caratterizzano la normativa allestita nel 1575 rispetto ai Capitoli emanati negli anni Sessanta sempre da Alfonso II rispondano a un intento preciso. Si attribuisce grande rilievo agli aspetti relativi all'organizzazione e alla disciplina dei corpi di milizia, concentrando i relativi capitoli nella prima parte del testo, allo scopo di ribadirne con forza la vigenza rispetto alle irregolarità e alle frodi che già si manifestavano nella partecipazione alle mostre e nei modi con cui i sudditi cercavano di sfuggire agli obblighi della milizia sia a piedi che a cavallo. Le modalità di reclutamento e la loro concreta applicazione davano luogo a comportamenti illeciti con conseguenti falsificazioni nella tenuta dei ruoli che erano già considerati documenti di fondamentale importanza, poiché soltanto dalla corretta iscrizione in essi conseguiva l'accesso allo *status* di miliziotto con tutti i privilegi connessi, oltre a fornire la base per l'arruolamento di tutti i sudditi in possesso dei requisiti richiesti. E già pochissimi anni dopo – come si vedrà in seguito – l'Uditore Generale Guido Valenza, nominato da Alfonso II nel maggio 1576, si preoccupa di denunciare i comportamenti fraudolenti messi in atto per aggirare gli obblighi ducali.

6. I Capitoli riformati nel 1596

A fronte delle difficoltà ad assicurare il funzionamento regolare ed efficiente della struttura militare basata sulle milizie locali, è soltanto con la fine del secolo XVI che si registra un più incisivo intervento sul piano della normativa militare, sempre per iniziativa di Alfonso II, tramite la redazione di una nuova serie di *Capitoli e Ordini* impostati su base sistematica e attenti a meglio definire tutti gli aspetti della disciplina di settore.

Al duca, «cupidissimo non men di fama che di gloria»¹⁰⁰, non

⁹⁹ G. Quazza, *Bogino Giovanni Battista Lorenzo*, p. 183 s.

¹⁰⁰ G. Agnelli, *Relazione dello Stato di Ferrara*, p. 305; M. Folini, *Gli oratori estensi nel*

manca un solido e tenace spirito guerriero che ancora nel 1595, nella speranza di rinnovare un'impresa compiuta una trentina di anni prima, lo induce ad allestire un esercito di 5.000 uomini, posto al comando del marchese Ippolito Bentivoglio, per partecipare alla mobilitazione indetta dall'imperatore Rodolfo II di fronte alla minaccia turca¹⁰¹ e sostenere il lungo conflitto che si protrae dal 1593 al 1606¹⁰². Tra l'estate e l'autunno del 1566 il duca aveva infatti guidato di persona una spedizione destinata a prestare aiuto militare in Ungheria al padre di Rodolfo, Massimiliano II, ed era partito da Ferrara il 13 agosto accompagnato dalla propria guardia formata da una quarantina di alabardieri svizzeri e tedeschi e da un reparto di cavalleggeri di pari consistenza, posto sotto il comando del marchese Cornelio Bentivoglio e di Ercole e Alfonso Contrari, poi accresciuto sino a contare 120 effettivi¹⁰³. Anche il segretario della legazione fiorentina

sistema politico italiano, p. 81.

¹⁰¹ L.A. Muratori, *Delle antichità estensi*, II, p. 395; L. Chiappini, *Gli Estensi*, p. 354. Il Bentivoglio, che tra 1584 e 1589 trascorre due soggiorni in Fiandra nelle file delle truppe comandate da Alessandro Farnese e negli anni Novanta, sotto il governo di Alfonso II, è «luocotenente generale di tutte le milizie de lo stato», rimane nel seguito ducale anche negli anni successivi confermandosi «il vero alter-ego di Cesare nei primi anni del tormentato soggiorno modenese»: A. Cadoppi, *Un "macello di huomini da bene"*, p. 159 s.; A. Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, p. 115; G. Guerzoni, *Le corti estensi e la devoluzione di Ferrara*, p. 194. V. pure M. Folin, *Rinascimento estense*, p. 372. Raggiunge anche il grado di generale della cavalleria ducale e muore nel 1619: G. Pantanelli, *Memorie del Cap. Ercole Auregli*, p. 8.

¹⁰² G. Ricci, *Ossessione turca*, p. 59 ss. per la spedizione dell'agosto 1566 che in due settimane raggiunge Vienna e per quella successiva, inconcludente, organizzata nel 1595, quando Alfonso II «non partì neppure, esaurendo le sue forze in parate e squilli di tromba sotto le mura di Ferrara»: Id., *I Turchi alle porte*, p. 85. V. pure F. Cardini, *Il turco a Vienna*, p. 86 ss. per l'attenzione al fronte continentale balcanico-danubiano della «lunga guerra turca» e la partecipazione di contingenti anche italiani.

¹⁰³ A. Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, pp. 70, 73. Diversamente P. Bizzarri, *Historia della guerra fatta in Ungheria*, ricorda che il duca di Ferrara, oltre ad avere lasciato all'imperatore i 150.000 scudi della dote della sorella anche per finanziare la guerra contro il Turco (p. 59), giunge in Ungheria «accompagnato da quattro cento gentili'huomini, trecento archibusieri, cento celate & cento huomini d'arme» (p. 68); L.A. Muratori, *Delle antichità estensi*, II, p. 395, riferisce di un contingente formato complessivamente da «quattro mila persone, tutte ben montate e guarnite», tra le quali spiccano «trecento gentiluomini armati di tutt'armi [...] secento archibusieri a cavallo [...] altri venticinque archibusieri a cavallo [...] che servivano di vanguardia con sei trombetti [...] [e] diciassette paggi del duca», seguiti infine dai «forieri o corrieri, gli ufziali della Casa del duca, i servitori de' nobili, le carrette e i muli»; R. Quazza, *Alfonso II d'Este*, p. 339, attribuisce ad Alfonso un esercito di 4.200 uomini; L. Chiappini, *Gli Estensi*, p. 328 s., ricorda un esercito composto da 4.500 uomini. Sul tema rimane importante A. Lazzari, *I "ricordi di governo" di Alfonso II d'Este duca di Ferrara*, in part.

in Ferrara ricorderà con toni di apprezzamento, alcuni anni dopo, la campagna militare di Alfonso II, il quale «andò in Ungheria con onorata comitiva de' signori lombardi, et con gran cavalleria da combatter benissimo a ordine per aiutar l'Imperatore contro i grand'apparecchi de' Turchi, dal quale fu poi licenziato cessato il pericolo insieme con gli altri personaggi, et nel '67 se n'era già ritornato in Italia»¹⁰⁴. Per la prima volta in età moderna «un principe italiano partecipava ad una campagna militare al di là delle Alpi» largamente favorita dai recenti legami stretti dall'Estense con la famiglia imperiale, dal momento che Alfonso aveva sposato da poco la sorella di Massimiliano, Barbara, conosciuta nell'estate dell'anno precedente nel corso di un viaggio a Innsbruck¹⁰⁵.

Non sembra quindi una scelta indipendente dagli ultimi progetti militari di Alfonso II, che morirà nell'ottobre 1597, la redazione di nuovi *Capitoli & ordini [...] sopra la Milizia et ordinanza dello Stato suo*, emanati in Ferrara il 25 gennaio 1596 a firma dell'influente consigliere e Segretario di Stato Giovan Battista Laderchi, il primo in tale carica dotato di una formazione non letteraria, bensì giuridica – si laurea in diritto civile a Ferrara entro il 1561 – che egli valorizza ampiamente nel corso della sua carriera negli uffici del ducato. I *Capitoli*, pur ribadendo molte delle norme precedenti, si presentano ora con un impianto sistematico in base alla suddivisione in otto Titoli e puntano a riformare in misura significativa la disciplina delle milizie territoriali anche sotto il profilo giurisdizionale¹⁰⁶.

Oltre alla competenza nell'ambito della giustizia civile, all'Uditore Generale della Milizia è ora riconosciuta la giurisdizione penale mante-

p. 112: «raccolgendo tutte le forze militari del suo piccolo Stato», il duca sarebbe riuscito a mobilitare «alcune bande di fanteria, 600 archibugieri a cavallo [...] e una eletta schiera di trecento gentiluomini sfarzosamente armati formavano il piccolo esercito ducale, che contava circa 4.000 uomini, di cui solo la metà combattenti». Sull'esperienza e le opere dell'ecclettico e inquieto Pietro Bizzarri (1525-post 1586): S. Menchi, *Bizzarri Pietro*.

¹⁰⁴ G. Agnelli, *Relazione dello Stato di Ferrara*, p. 299.

¹⁰⁵ G. Rill, *Barbara d'Asburgo, duchessa di Ferrara*; A. Spagnoletti, *Le dinastie italiane nella prima età moderna*, p. 42 per la citazione precedente.

¹⁰⁶ *Capitoli & ordini* 1596a, suddivisi in otto Titoli: [1] Modo da tenersi nella descrizione de' soldati, [2] Dell'ubbidienza de' soldati, [3] Dell'armi de' soldati, [4] De gli impedimenti degli Ufficiali & quanti debbano esser per compagnia, [5] Delle mostre & come s'essercitino i soldati, [6] Del modo di mandare i soldati nelle spedizioni militari, [7] De' privilegi de' soldati, [8] Del foro de' soldati. La ristampa in *Capitoli, ordini e privilegi* 1707, mantenendo inalterato il testo, porta i capitoli complessivi da 44 a 46 in seguito alla separazione in due capitoli distinti degli originari n. 10 e n. 16 con conseguente slittamento della numerazione. La biografia di Laderchi è sintetizzata in G. Biondi, *Laderchi Giovan Battista*.

neppure sempre l'ufficio in capo alla collaudata figura del Commissario, il quale già negli anni Sessanta e Ottanta «ha in carico tutte queste cernide dello stato di sua altezza» e di conseguenza conserva la responsabilità della redazione e dell'aggiornamento dei ruoli militari – come viene esplicitamente ribadito ancora alla metà del secolo seguente¹⁰⁷ – e in generale dell'organizzazione delle truppe, articolate in corpi di fanteria e cavalleria formati da sudditi ducali, e del periodico svolgimento delle mostre¹⁰⁸.

Riunite nell'apposito Titolo *Del foro de' soldati*¹⁰⁹, le norme regolanti l'esercizio della giurisdizione militare disegnano un quadro che tiene conto di precise distinzioni tra il territorio dell'allora capitale, Ferrara, e il resto degli Stati estensi e pure della presenza fisica, all'interno di questi, del Commissario nelle funzioni di giudice militare. A lui è attribuito il foro attivo e passivo nelle cause civili che coinvolgono i membri della milizia posti agli ordini del colonnello di Ferrara, con l'unica eccezione, nelle cause miste, che l'attore (militare) «abbia a seguire il foro del reo» e pertanto ricada sotto la competenza delle magistrature cittadine come il Giudice dei Savi e i Fattori ducali. Negli altri territori del ducato al Commissario compete la giustizia civile e penale in relazione a cause che nascono nel luogo stesso in cui egli si viene a trovare; diversamente – anche per comprensibili ragioni di celerità e di contrasto a un possibile pericolo di fuga dei rei – si prescrive l'intervento del giudice ordinario locale. Analogamente, al Commissario spetta la cognizione «di tutt'i delitti militari che saranno commessi da' soldati, e delle cause appartenenti alla contravvenzione di questi Capitoli», tranne i casi in cui sia lontano dal «luogo del delitto» e viene quindi ammesso l'intervento dei «giudici ordinari» per scongiurare che «potesse nascer per l'indugio qualche disordine d'importanza»¹¹⁰.

Fatta eccezione per i «delitti militari», chi denuncia un componente la milizia è tenuto – ribadendo un privilegio già introdotto nel 1575 – a

¹⁰⁷ *Grida sopra la liberazione de' soldati delle milizie* 1659, art. 3: «S'attenderanno per il giusto e vero numero de' soldati di ciascun luogo, insegna o compagnia li roli che si trovano presso di S. A. all'Ufficio del Commissario delle battaglie sino alla nuova descrizione, che si dovrà fare tanto nello stato immediato come ne' luoghi infeudati, e queste si rinovaranno di tre in tre anni secondo le solite regole della Milizia».

¹⁰⁸ *Capitoli & ordini* 1596b, artt. 1, 31. Per le mostre del Commissario v. l'art. 26. Diversamente «Le mostre di ciascuna compagnia» si devono svolgere una sola volta l'anno in presenza del colonnello quella generale, mentre quelle «particolari» tre volte l'anno (art. 22). A. Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'este*, p. 114 s.

¹⁰⁹ Con l'aggiunta dell'iniziale e breve art. 4: «Il medesimo Commissario sarà anche Uditore generale della Milizia e cognitor delle cause civili e criminali, come si dirà sotto».

¹¹⁰ *Capitoli & ordini* 1596b, artt. 40, 41.

tentare una composizione stragiudiziale informando previamente il suo colonnello o capitano «affinchè vegga se potesse introdurre accordo senza liti fra le parti nel termine di dieci giorni, il quale passato la giustizia abbia il suo luogo»¹¹¹. In modo autonomo e diretto il Commissario può invece intervenire in occasione delle mostre oppure in altro luogo per punire «ad arbitrio suo» i militi colti in flagrante a commettere «delitti, ancorchè non militari»¹¹², e in seguito la sua giurisdizione viene allargata pure ai delitti militari commessi dai soldati del presidio di Modena, la nuova capitale del ducato dallo scorcio del Cinquecento, «esortandosi però ogn'uno a guardarsi da contravenire, perchè chi contraverrà sarà senza remissione castigato»¹¹³.

I Capitoli emanati da Alfonso II quasi due anni prima dell'abbandono definitivo della città e del comitato di Ferrara riordinano con coerenza notevolmente maggiore, rispetto a quelli risalenti a vent'anni prima, la complessiva materia relativa alla disciplina delle milizie in ordine alla gerarchia dei reparti, ai compiti degli ufficiali, alla partecipazione alle mostre periodiche, al controllo delle armi che devono essere esibite in tali occasioni e al fondamentale sistema di privilegi, sempre basato sulla combinazione di tre elementi distinti: il diritto a una giurisdizione speciale – come già messo in evidenza –, a esenzioni fiscali e al libero porto d'armi, pur con alcune eccezioni particolari. Per quanto concerne l'amministrazione della giustizia civile, penale e regolamentare nei confronti dei componenti la milizia, i nuovi Capitoli pubblicati nel 1596 definiscono in modo più organico e specifico rispetto al passato le competenze giurisdizionali del Commissario nelle funzioni di Uditore Generale delle milizie, un ufficio i cui primi titolari sono già documentati dalla metà degli anni Settanta del Cinquecento quando, in occasione della loro nomina, viene chiarita in dettaglio la latitudine di attribuzioni riconosciute dall'autorità ducale.

Di seguito al fascicolo manoscritto contenente i *Capitoli et ordini* rinnovati nel 1575 in favore delle milizie ducali, costituite da fanti e archibugieri a cavallo, si conserva una bozza di provvedimento – purtroppo senza data né firma – in cui si attribuisce «al dottore dello Stato nostro Battista Montecatini Comissario et Auditor Generale delle Battaglie» l'autorità di iscrivere nei ruoli delle milizie «uno, o due huomini habili per casa di anni diciotto fino in cinquanta et secondo che a lui parerà conveniente» e di estendere il reclutamento anche nei territori

¹¹¹ Ivi, art. 40.

¹¹² Ivi, art. 41.

¹¹³ ASMò, CD, GS, vol. B, n. 144, 15-16 maggio 1665.

delegati «a nostri feudatarii che hano le loro militie sotto li nostri capitani che debbano permettere che il sudetto Uditore exeguisca quanto sopra ciò egli sa esser di nostra mente». Al fine di svolgere pienamente le sue funzioni, all'Uditore è conferita anche l'«autorità di poter imporre quelle pene et pecuniarie et corporali che gli parrà convenienti et procedere et condannare gli inobedienti a sui comandamenti, et le condennationi exequire con darli tutta quella maggior autorità che per tale effetto sarà necessaria non solo in quello che si è detto di sopra, ma in ogni altra occasione annessa, connessa et occasionata»¹¹⁴.

L'anno seguente la minuta di una *Grida sopra le militie*, datata 23 maggio 1576, attesta che il duca nomina il giureconsulto Guido Valenza, «il quale in altri nostri ufficii ci ha già dato saggio della sufficienza, e fedeltà sua», Commissario e Uditore Generale delle milizie, con «facoltà di potere cassare e rimettere soldati et ufficiali di esse Militie in tutti i luoghi secondo ch'egli giudicherà convenirsi et essere di nostro servitio, et di eleggere et descrivere arcobuggeri a cavallo per quel modo et forma che sa essere di nostra intentione, constringendo tutti quei che li parerano atti et sufficienti così realmente come personalmente, et sotto quelle pene che li parerano convenienti et necessarie a questi effetti». Senza il permesso del Commissario gli ufficiali delle milizie non possono tenere «mostre né generali né particolari» e parimenti sono tenuti ad eseguirle in caso di sue richieste specifiche.

Oltre a ciò, nella Grida si fissano i contenuti delle sue attribuzioni in quanto delegato all'amministrazione della giustizia militare: è competente in via esclusiva di ogni controversia nata tra i soldati «et fra altri non soldati e loro», con facoltà di procedere con rito sommario e, in caso di flagrante delitto, punire il colpevole mediante condanna capitale secondo i casi previsti dai Capitoli della Milizia. Le condanne non sono appellabili né annullabili fino al valore patrimoniale delle cause di cinquanta lire, ma per valori superiori diviene competente del giudizio di appello il «principale giudicante di quella città nel distretto della quale occorrerà essere date dette sentenze». La funzione dell'Uditore è prevista itinerante nei diversi territori del ducato: potrà servirsi di bargelli ed esecutori di giustizia a livello locale per catturare e imprigionare «tutti quelli di detta

¹¹⁴ ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 220; nell'angolo superiore sinistro del foglio sono aggiunte le notazioni, di mani diverse: «Ordini» «1568». In seguito all'estinzione della famiglia Contrari, fino ad allora titolare del feudo di Vignola, nello stesso anno Giovan Battista Montecatini è inviato dal duca a prendere possesso del castello di Vignola e delle sue dipendenze a nome della Camera Ducale (nota manoscritta in ASMo, Inventario n. 2, Rettori dello Stato – Modenese, Vignola).

Militia ch'egli ordinerà loro» e dovrà usufruire «del notaio ordinario di detto luogo, il qual s'habbia da rogare di tutte le sententie et atti che si faranno in esse cause». Inoltre, è previsto che le comunità si facciano carico delle spese di alloggio e mantenimento per lui, per due servitori che lo dovranno accompagnare e per i cavalli che saranno necessari¹¹⁵.

Nella pratica, comunque, lo svolgimento di tali compiti non si rivela un'operazione facile né immediata da parte del nuovo Commissario e Uditore Generale, che due anni dopo, nel luglio 1578, scrive a un «Consigliere segreto» del duca, l'influente Consigliere di Segnatura Antonio Maria Crispo¹¹⁶, sollecitandone l'appoggio presso Alfonso II, per precisare le reali condizioni nelle quali egli riesce a operare cercando di eseguire le disposizioni ducali e per denunciare le «voci maligne» che riducono «l'honore et la riputazione mia [...] presso il mondo in male stato, se la giustizia di Dio col mezo della integrità del Serenissimo mio Signore et della infinita prudenza sua non la soccorre di honesto e conveniente rimedio». Valenza, che ha già informato il duca delle frodi messe in campo per compilare in modo irregolare i ruoli della milizia, nella missiva inviata al Consigliere Crispo tiene a precisare che tutti i soldati e gli ufficiali delle milizie, sia a piedi che a cavallo, devono risultare iscritti nei ruoli tenuti sia dai rispettivi capitani, e in generale dai superiori, sia presso il Commissario Generale, e soltanto questa specifica condizione li mette in grado di usufruire di privilegi e benefici connessi allo *status* di componenti le stesse milizie. Per converso, «alcuno di essi sia né s'intenda esser legittimamente cancellato e casso, né in altro modo liberato dalla obligatione di dette Militie, se espressamente non sarà cancellato e casso, con giusta e legittima causa, da detto Commissario Generale», il quale, di conseguenza, non dovrà registrarli nelle descrizioni da predisporre in occasione delle mostre periodiche «se non saranno qualificati del modo che conviene et tutti sapranno [...] di dover star provveduti et preparati per servire sempre convenientemente S.A.S.». Si tratta di uno dei compiti fondamentali attribuiti al Commissario, in capo al quale si sommano – come Valenza sottolinea – «tre capi, nelli quali consiste la soma della cura delle Militie, cioè, rimettere, cassare, et far servire, intorno a ciascheduno de' quali capi potendosi fraudare in molti modi, com'io mostro che si può fare et che s'è fatto in effetti [...]»¹¹⁷.

Da queste prime testimonianze relative agli anni Settanta del secolo XVI emerge come requisito necessario alla qualificazione del Commissario

¹¹⁵ Ivi, *Grida sopra le militie con gli avvertimenti* (1576 maggio 23). V. Appendice, n. 4.

¹¹⁶ V. brevemente L. Chiappini, *Gli Estensi*, p. 339 s.

¹¹⁷ ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 221, in data 4 luglio 1578.

e Uditore delle milizie la formazione tecnico-giuridica, che è propria anche del successore di Guido Valenza, Leandro Grillenzoni, attestato per la prima volta in questo ufficio nel febbraio 1579¹¹⁸. È qualificato come «dottore», senza alcun dubbio in legge, in riferimento a una ambasceria inviata a Ferrara presso il duca dai Conservatori modenesi nel febbraio 1575 e in una cronaca modenese del tardo Cinquecento è ricordato pure come «colaterale e consigliere di Sua Altezza Serenissima»¹¹⁹. Nel 1583 Grillenzoni nelle funzioni di Commissario delle Battaglie viene spedito dal duca una prima volta in Garfagnana per guidare ritorsioni contro gli abitanti dei confinanti territori lucchesi «con molti soldati et in particolare certi banditi che al presente dominano questo stato, soprannominati Ferinelli, li quali con altri soldati fecero gran danno a Lucchesi, havendogli abbruciato da 10 a 12 ville»¹²⁰. In seguito, il duca Alfonso lo invia «ne' luoghi di tutto lo Stato nostro oltre il Po» per comunicare a tutti i sudditi dei territori sia mediati che immediati l'ordine di condurre viveri e munizioni «et far mandare soldati et altre genti à quei luoghi di detto nostro Stato che gli paressero più à propositi per il nostro servitio, et per essecutione degli ordini sovradetti, dandogli et le medesime presenti nostre auctorità et facultà di castigarsi et punire i disubbidienti, etiandio fin alla morte inclusive»¹²¹.

Sarebbe di indubbio interesse raffrontare le norme che delineano un primo quadro della giurisdizione attivabile nei confronti dei membri delle milizie territoriali con testimonianze relative al suo concreto esercizio da parte del Commissario delle Battaglie nelle vesti di Uditore Generale della Milizia e, nei casi previsti dalla normativa ducale, anche da parte di magistrati ordinari. Sfortunatamente la disponibilità delle fonti

¹¹⁸ Ivi, ricordato nella minuta di una Grida datata 13 febbraio 1579.

¹¹⁹ A. Carandini, *Raccolta ed epitome da una collettanea di memorie pubbliche spettanti alla città e agli Stati di Modena*, p. 2; G.B. Spaccini, *Cronaca di Modena, anni 1588-1602*, p. 24 (17 gennaio 1596, citato come «Avandro Grilinzioni») e p. 35 (28 settembre 1596).

¹²⁰ A. Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'este*, p. 115; A. Carandini, *Raccolta ed epitome da una collettanea di memorie pubbliche spettanti alla città e agli Stati di Modena*, p. 4. La fitta corrispondenza di Grillenzoni con il duca di Ferrara connessa allo svolgimento dell'ufficio di Commissario e Uditore delle Milizie, che lo porta a spostarsi frequentemente tra numerose località degli Stati estensi allo scopo prioritario di verificare consistenza e dotazioni dei reparti, ma pure di sorvegliare l'ordine pubblico, perseguire bande di malviventi e dare esecuzione ad altre varie disposizioni ducali, che si trovano pure riunite in un apposito fascicolo con estremi cronologici 1584-89, è conservata in ASMo, AME, Commissariato delle Milizie, b. 5/D-1, a partire dal marzo 1581 sino all'ottobre 1591.

¹²¹ ASMo, AME, Commissariato delle Milizie, b. 5/D-1, chirografo di Alfonso II datato Ferrara, 7 luglio 1583.

archivistiche non consente di procedere in tal senso, non essendo nota, allo stato attuale della ricerca, una documentazione seriale conservata negli archivi militari in grado di attestare le prassi di funzionamento, tra XVI e XVII secolo, di tali organi giudicanti né di chiarire le procedure effettivamente applicate, tanto più in casi di liti miste tra milizioti e civili oppure di reati compiuti dai coscritti nel corso delle rassegne, come invece emerge da studi recenti dedicati – a titolo di esempio – agli iscritti nei ruoli delle Bande militari del Granducato toscano, con approfondimenti concentrati negli anni centrali del Cinquecento e nel tardo Seicento¹²².

Quanto a benefici ed esenzioni riconosciute ai sudditi estensi coscritti, la normativa della fine del secolo XVI punta a confermare l'impianto complessivo di quelle vigenti in base ai *Capitoli & ordini* risalenti agli anni Sessanta e Settanta. Permane l'esenzione da tutte le «gravezze personali, ordinarie e straordinarie [...] ancorchè imposte sopra fuochi» in ambito comunitativo, ma estese in favore di graduati e di altri componenti le singole compagnie, che possono farle valere anche per aiutanti, accompagnatori, attendenti¹²³. Si confermano pure altri trattamenti privilegiati riconosciuti alla milizia. Anzitutto il diritto di portare armi «per tutto il dominio di Sua Altezza» così come «per tutte le città, terre et anche castella immediate e mediate» con varie regole particolari e distintive riferite a ufficiali e soldati, ad alcuni territori specifici nei pressi della capitale e al fatto di applicarsi, in misura differenziata, al tempo del giorno o della notte¹²⁴. Viene inoltre rinnovata l'esenzione da spese processuali e carcerarie, dovute per metà soltanto in caso di condanna, ma si irrigidisce la disciplina nei confronti di giudici, notai e cancellieri, chiamati a risarcire del doppio rispetto alle spese imposte e soprattutto esposti a punizioni arbitrarie da parte dell'autorità ducale laddove non rispettino la norma. Da questi benefici economici sono tuttavia esclusi quanti si macchino di delitti «tali che infamino di lor natura appresso gli uomini gravi e di buona opinione»¹²⁵, mentre si prevedono pene arbitrarie, sempre rimesse all'autorità ducale, per i soldati che, in caso di diverbi e

¹²² G.V. Parigino, *Nuovi documenti per lo studio della milizia territoriale nella Toscana dei Medici*; Id., *Crimini e punizioni*; D. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, pp. 20 ss., 31 ss.

¹²³ *Capitoli & ordini* 1596b, cap. 35: «[...] Et i luogotenenti de' colonnelli e gli alfieri non solo siano esenti dalle precedenti gravezze, ma possano avere sei bocche le quali godano la medesima esenzione, & i sargenti quattro; i caporali & i forieri due; i cancellieri & i tamburini una e similmente i soldati che avranno o moschettoni o corsaletti».

¹²⁴ Ivi, capp. 36 e 38 per le citazioni; v. pure i capp. 37 e 39.

¹²⁵ Ivi, cap. 42.

litigi improvvisi, compiano atti indegni per un militare¹²⁶.

¹²⁶ Ivi, cap. 43.

Capitolo II

Il Seicento: i modelli spagnoli e l'Uditore per le truppe stipendiate

SOMMARIO: 1. La Milizia in crisi – 2. I Capitoli della Milizia di Cesare d'Este – 3. Il Collaterale e le truppe stipendiate – 4. La trattativa militare – 5. Collaterale e giurisdizione militare – 6. La disciplina militare di Francesco I – 7. L'Uditore Generale sul teatro di guerra – 8. La cronica piaga delle diserzioni.

1. *La Milizia in crisi*

Se già nei tardi anni Settanta del Cinquecento emergono le prime difficoltà nell'organizzazione della Milizia soprattutto in ordine alla corretta compilazione dei ruoli, avvertite e dichiarate dallo stesso Commissario e Uditore generale, nel secolo successivo anche la normativa ducale denuncia a chiare lettere che il sistema del privilegio, unito ad altri limiti e debolezze della struttura complessiva di mobilitazione e di controllo della milizia territoriale, sul tempo lungo non si rivela lo strumento migliore per legare in modo stabile ed efficace i milizioti al servizio. È il duca Alfonso IV, a neppure un anno dall'avvio del proprio governo, a denunciare in modo esplicito nel giugno 1659 le carenze del sistema che, di conseguenza, rendono scarsamente affidabili i reparti: «poca buona disciplina della gente del paese», «troppo aperta disobbedienza de i soldati di queste bande», e inoltre frodi diffuse tra gli ufficiali «che o per amicizia o per altro fine liberano dalle fazioni li bene stanti e più commodi, facendo nelle mute occorrenti di quindici in quindici giorni servire solo li poveri e miserabili, che o fuggono mentre sono nel servizio attuale o, sbrigati da quello, abbandonano il paese per non esser di nuovo sforzati a fare, oltre le parti loro, quelle ancor degli altri»¹.

Il modello di milizia territoriale sussistente ormai da più di un secolo necessita pertanto di una riforma profonda, che non viene a modificare le norme vigenti in merito all'amministrazione della giustizia civile e

¹ *Grida sopra la liberazione de' soldati delle milizie* 1659, preambolo. Alfonso IV succede al padre, Francesco I, scomparso il 14 ottobre 1658.

penale nei riguardi dei suoi componenti, ma a monte di esse i meccanismi di reclutamento e i compiti assegnati a tali formazioni. Anche per le sollecitazioni giunte da numerose comunità degli Stati estensi unitamente alla Provincia del Frignano, alla Terra del Finale, al Principato di Correggio e ad altre terre incluse tra quelle infeudate, d'ora in poi i milizioti sono esentati dal prestare servizio a guardia delle piazzeforti (in particolare quelle di Modena, Reggio, Correggio, Carpi e Brescello), ma vengono sottoposti, con l'eccezione di «colonnelli, capitani, tenenti capitani, alfieri e sargenti», al prelievo di una doppia d'oro l'anno (pari a 27 lire modenesi), suddivisa in due rate semestrali, destinata a finanziare «le guardie e i presidii delle piazze con gente volontaria e di fortuna in loco loro»².

A esclusione dei distretti di Modena e di Reggio e dei principati di Carpi e Correggio, ove probabilmente sono attivate magistrature e funzionari di diretta emanazione ducale, dell'esazione sono incaricati gli stessi capitani, remunerati con il 5% del denaro raccolto per ciascuna compagnia, i quali di fronte ai renitenti possono avvalersi del «braccio camerale» e «procedere contro li morosi debitori colla stessa autorità, modo e regola colle quali procedono e possono procedere et esigono gli Esattori camerale»³. Oltre al fatto che, in caso di ampi fenomeni di rifiuto a corrispondere la contribuzione dovuta, l'autorità ducale si riserva «l'arbitrio per far gravare in solido la massa de' soldati di ciascuna compagnia o insegna», i cui componenti sono in ogni caso tenuti a prestare un servizio abbastanza leggero, non potendo essere convocati per le mostre dai rispettivi ufficiali più di due o tre volte l'anno «per tenerli provveduti d'armi e ben disciplinati»⁴. L'esenzione dal presidio delle fortezze è surrogata tramite un inasprimento della pressione fiscale generale e trova un unico limite nelle esigenze straordinarie di difesa del ducato e di mobilitazione in caso di guerra, laddove ai milizioti, in ragione della «convenienza del tempo, [del] servizio prestato et incommodo patito per la mossa fatta dalle case loro», viene assicurato il rimborso dell'imposta versata in proporzione al tempo trascorso presso i reparti richiamati in servizio effettivo⁵.

² Ivi, artt. 1 e 2.

³ Ivi, artt. 5 e 6. Le modalità di esazione vengono ulteriormente precisate in dettaglio due anni più tardi tramite gli *Ordini da osservarsi da tutti li colonnelli e capitani dello Stato di S.A.S. sopra l'esazione del pagamento da farsi da soldati della mezza dobola (sic) per le riserve delle guardie*, a firma di Cornelio Malvasia, in ASMo, CD, GS, vol. E, n. 624, 17 giugno 1661.

⁴ *Grida sopra la liberazione de' soldati delle milizie* 1659, artt. 7 e 9.

⁵ Ivi, art. 8: «Si dichiara però da Sua Altezza ad ogni buon fine et in quanto si stimasse necessario, che tal liberazione dal servizio militare non s'intende ne i casi inopinati et

Dalla metà del Seicento, pertanto, con l'ascesa al potere di Alfonso IV, viene modificato profondamente lo statuto della milizia, trasformando il servizio imposto ormai da un secolo ai sudditi estensi, pur con alcuni criteri selettivi, in una imposta personale in grado di sostituirlo allo scopo di contare sempre di più su reparti di volontari finanziati tramite le casse ducali, soprattutto nei casi relativi al mantenimento di guarnigioni che, pur in un orizzonte di compiti relativamente statico e costante, necessita di una continuità ed esperienza nel servizio militare che la milizia ordinaria non riesce ad assicurare.

Il servizio armato richiesto in via generale a tutti i sudditi abili non viene abolito, ma va incontro alle difficoltà rappresentata dalla crescente opposizione degli abitanti delle comunità a prendervi parte. Sullo scorcio del governo del debole Alfonso IV (1634-62) e sotto quello della più risoluta Laura Martinozzi, vedova del duca e tutrice dell'infante ed erede Francesco II, questa tendenza pare accentuarsi, come dimostrano i provvedimenti presi nei confronti degli abitanti di San Cesario, renitenti a una prima redazione dei ruoli e perciò convocati nuovamente a Modena nell'aprile 1661 dinanzi al Commissario Generale⁶; e ancora quelli disposti direttamente dalla duchessa nei confronti di tutti i sudditi dello stato immediato di età superiore ai dodici anni, che i rispettivi capitani sono tenuti a censire in ogni nucleo abitato non tralasciando «alcuna casa, né persone, siano di che qualità e conditione si vogliano, sudditi o forestieri, avisadori de cavalli, bombardieri, salnitrari, famegli, servitori, massari delle ville, huomini di Comunità o altra qualità di persone qui non espresse, dovendosi descrivere tutte le persone habitanti e quelli pure, che per accidenti si trovassero presentemente fuori dello Stato»⁷.

Il modello della Riserva Militare, ossia il riscatto del servizio armato

improvvisi di rinforzi necessari di presidii, d'invasioni dello stato, o parte, moti di guerra, sospetti probabili e simili, ne' quali casi straordinari, se succedessero, dovranno li soldati servire e portarsi dove occorrerà per difesa de' Stati, e per il tempo che stassero nel servizio attuale colla persona gli si bonificarà dalla camera il pagamento alla rata del tempo con ogni riguardo e convenienza del tempo, servizio prestato e incommodo patito per la mossa fatta dalle case loro».

⁶ ASLA, Gridario, b. 4, a stampa, 1661 aprile 3 (v. Appendice, n. 9). Sulla tensione creatasi con i residenti nel territorio di S. Cesario incide anche il conflitto aperto con il suo feudatario, il conte Orazio Boschetti, che Laura Martinozzi arriva a far uccidere nel dicembre 1666 per essersi appellato al papa al fine di avere riconosciuta la dipendenza pontificia del feudo, concesso invece alla sua famiglia dai duchi d'Este: A.F. Boschetti, *San Cesario*, p. 50 s.; L. Chiappini, *Gli Estensi*, p. 486.

⁷ ASM, CD, GS, vol. F, n. 762 (ASLA, Gridario, f. 4), a stampa, 1673 marzo 14.

applicato ai sudditi censiti nei ruoli della milizia, giunge a pieno regime una cinquantina di anni dopo sotto il governo di Rinaldo rappresentando una importante fonte di entrate per l'erario ducale⁸. Nel corso della Guerra di Successione spagnola e dell'occupazione degli stati estensi, al fine di corrispondere le paghe a ufficiali e soldati di fortuna (ossia stipendiati) «che devono fare le guardie nelle piazze di detti Stati per li milizioti», la Consulta di Governo degli Stati di Modena ordina che li stessi milizioti descritti nei ruoli della riserva militare debbano pagare tale riserva anticipatamente ogni semestre entro il 15 gennaio e il 15 giugno di ogni anno e tassativamente entro la fine degli stessi mesi. I renitenti, oltre al pagamento della riserva militare, saranno tenuti a svolgere un servizio di guardia di 15 giorni nelle piazze di Modena oppure in quelle di Reggio, Carpi o Correggio⁹. Mentre un temporaneo cambio di indirizzo si registra due anni dopo, a poca distanza dalla fine dell'occupazione straniera, quando il «Fattore Generale, Commissario et Uditore di tutte le milizie di Commissione» Cristoforo Tardini firma un'altra grida in merito all'esenzione dal pagamento della riserva militare, ma in questo caso subordinata al reperimento di armi e di abbigliamento adeguato a causa delle pressanti situazioni di guerra. Il bisogno, probabilmente, di non sguarnire troppo le modeste forze militari del ducato già dimostratesi incapaci di arginare quelle francesi cinque anni prima suggerisce di notificare «a tutti li soldati di milizia a piedi et a quei soldati a cavallo solamente, che hanno servito nelle scorse contingenze» il condono della riserva militare anche per l'anno corrente 1707 purché entro due mesi si provvedano di fucile «di canna lunga almeno venticinque oncie di questa misura, e di un'oncia in circa di calibro, spada di lunghezza sufficiente e rispetto a' soldati a cavallo anche di casacca et altri abbigliamenti convenienti», aggiungendo ulteriori prescrizioni circa il contrassegno e la custodia delle armi da parte dei colonnelli dei rispettivi reparti e il divieto di trasferire le stesse armi «da un colonellato all'altro e fuori di Stato»¹⁰.

Rispetto alla composita e recalcitrante milizia territoriale, un diverso assetto dell'esercizio della giurisdizione viene predisposto nei confronti di corpi specializzati come quello dei Bombardieri, ovvero i reparti di artiglieria, formati da un gruppo ristretto di tecnici stipendiati e da un più numeroso contingente di personale volontario non pagato; giurisdizione

⁸ A. Menziani, *L'organizzazione militare del ducato di Modena*, p. 349 s.: la "Riserva Militare" ammonta a mezza doppia per i soldati di fanteria e a una doppia per quelli a cavallo.

⁹ ASM, CD, GS, vol. K, n. 263, 1705 novembre 27.

¹⁰ Ivi, n. 324, 1707 settembre 19.

che si preferisce mantenere – con limitate eccezioni – sotto esclusivo controllo dei membri della propria gerarchia¹¹. Stante alcuni privilegi consistenti nell'esenzione dalle gravezze reali e personali e nel diritto di portare armi da taglio e da fuoco nei territori dello stato mediato e immediato, i membri di questo corpo – ai sensi degli organici *Capitoli* pubblicati nel 1660 e ancora otto anni dopo – sono giudicati dall'ufficiale superiore, il Generale di Artiglieria, tanto per negligenze del servizio, e in tal caso a suo arbitrio, quanto nelle cause civili e criminali «per mancamenti solo commessi nell'attual servizio» e nelle cause civili con foro attivo e passivo «eccettuati que' casi ne' quali si concorrerà con altri Fori privilegiati»¹². Sono invece sottoposti a pene rimesse all'esclusivo arbitrio ducale gli artiglieri rei di sottrarre polveri immagazzinate nei depositi militari e quelli che, provocando risse conseguenti al gioco, feriscano dei compagni di corpo, o altrimenti si prevede che vengano

¹¹ A titolo di esempio, nel 1657 in tutto il ducato il corpo di artiglieria risulta composto da 21 caporali e 238 bombardieri suddivisi tra Modena (63 unità), Reggio (51), Brescello (42), Carpi (57), Correggio (7), Rubiera (8), Montalfonso (7) e la fortezza di Verrucola (6) in Garfagnana, e la fortezza di Sestola (19) nell'Appennino modenese, e l'organico arriva a superare le 550 unità verso la fine del secolo: C. Montù, *Storia dell'artiglieria italiana*, pp. 766 s. e 773 (originali in ASMo, AME, Commissariato delle Battaglie, b. 39). Risale al 1655 l'*Istruzione* diramata dal generale dell'artiglieria ducale Cornelio Malvasia ai responsabili dei depositi al fine di tenere ordinate registrazioni delle munizioni loro affidate (ASLA, Gridario, b. 3, a. 1655).

¹² C. Montù, *Storia dell'artiglieria italiana*, p. 768 ss., ove si trascrivono i *Capitoli che l'Illustrissimo etc. Sig. di Baas, Comandante generale dell'Artiglieria di S.A.S., ha fatti stampare con partecipazione et ordini dell'A.S. da essere osservati da' Bombardieri di tutto lo Stato, sotto le pene contenute in essi, insieme co' privilegi che devono godere*, artt. III e XII-XVI, da quest'ultimo le citazioni (ASMo, CD, GS, vol. E, n. 611, 24 febbraio 1660; ASMo, AME, Commissariato delle Battaglie, b. 39; ASLA, Gridario, b. 4). I medesimi Capitoli sono ripubblicati da Alfonso d'Este in qualità di «generale dell'artiglieria di tutto lo Stato di S. A. S.» nel 1668 (ASMo, CD, GS, vol. F, n. 732; ASLA, Gridario, b. 4) e integrati due anni dopo da istruzioni indirizzate ai «monizioneri da guerra» in merito alla redazione, alla conservazione e all'aggiornamento delle scritture destinate alla registrazione delle munizioni per le artiglierie (ASMo, CD, GS, vol. F, n. 742; ASLA, Gridario, b. 4). Una serie di più brevi *Capitoli* dei Bombardieri, manoscritti e datati a partire dall'anno 1600, è raccolta in ASMo, AME, Commissariato delle Battaglie, b. 39, ove già sono previsti trattamenti privilegiati: diritto di porto d'armi, esenzioni fiscali, procedimenti e condanne giudiziarie subordinate al consenso del superiore («Non possano li Bombardieri essere gravati ne in reale ne personale senza licenza del Generale e di chi s'aspetta in sua assenza, se non fosse caso importante e sospetto di fuga»). La scelta, in seguito, di delegare la giurisdizione sugli artiglieri all'ufficiale più alto in grado conferma come tali corpi specializzati tendessero ad avere «spesso un proprio sistema di giustizia e tribunali propri»: Ch. Storrs, *Giustizia militare*, p. 590.

condannati alla galera¹³.

La preoccupazione nei confronti anche di questi comportamenti non strettamente legati al servizio e alla disciplina regolamentare rivela come la giurisdizione affidata al diretto ufficiale più alto in grado sia avvertita, più che un privilegio di corpo, una necessità funzionale al più rigido controllo dei sottoposti, per larga parte volontari e con esperienza non militare, che formavano una massa di tecnici-artigiani la cui disciplina era ardua da controllare; una componente che tra Cinque e Seicento mantiene un ruolo rilevante all'interno della complessiva organizzazione militare – e anche per questo è oggetto di una specifica trattatistica orientata alla formazione dei suoi ranghi¹⁴ –, ma che gli eserciti del Settecento avrebbero progressivamente eliminato nel segno della razionalizzazione, in particolare nel settore dell'artiglieria, e della rimozione degli elementi che potevano essere di ostacolo tanto alle operazioni belliche quanto all'ordinato comportamento e addestramento delle truppe¹⁵.

2. I Capitoli della Milizia di Cesare d'Este

Il governo di Cesare d'Este è generalmente considerato un periodo abbastanza tranquillo per la vita del ducato sotto il profilo degli impegni

¹³ *Capitoli che l'Illustrissimo etc. Sig. di Baas, Comandante generale dell'Artiglieria di S.A.S., ha fatti stampare [...]*, artt. VIII e X. Sulla grande diffusione della condanna alla galera in età moderna quale risposta alla crescente richiesta di rematori destinati a sostenere l'incremento delle flotte militari e mercantili a livello mediterraneo si rinvia a L. Lo Basso, *Schiavi, forzati e buonevoglie* e Id., *Uomini da remo*, rifluito in parte in Id., *Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna*. Per l'applicazione di tale condanna nella Toscana di età moderna: F. Angiolini, *La pena della galera nella Toscana moderna*. Sulla base dei dati elaborati per la seconda metà del secolo XVII, Modena e i ducati padani di Mantova e Parma sono, fra gli stati italiani, i principali fornitori di galeotti per il naviglio veneziano: L. Lo Basso, *Il mestiere del remo nell'armata sottile veneziana*, pp. 147, 149, 172, 178 ss.; Id., *Uomini da remo*, pp. 106 ss., 148, 156, 159 s., 237 s.

¹⁴ Tra il tardo secolo XVI e il successivo appaiono diverse monografie destinate alla formazione dei bombardieri che si pongono l'obiettivo di istruirli dal punto di vista tecnico-pratico senza porre attenzione all'organizzazione e alla disciplina dei reparti né tantomeno all'esercizio della giurisdizione nei loro confronti: v. almeno G. Marzari, *Scelti documenti indialogo a' scolari bombardieri*; A. Chincherni, *Lo scolare bombardiere*; E. Gentilini, *La real instruzione di artiglieri*; Id., *Il perfeto bombardiero*.

¹⁵ Considerazioni espresse su un piano generale da F. Cardini, *Quell'antica festa crudele*, p. 125.

militari. Superata l'umiliazione dovuta alla perdita di Ferrara e del suo contado e le forti difficoltà conseguenti al trasferimento dell'intera corte a Modena dal 30 gennaio 1598, accentuate dalla defezione di una parte consistente della nobiltà ferrarese non disponibile a seguire il duca, le preoccupazioni di quest'ultimo si concentrano soprattutto sui problemi di bilancio e sulle rendite della Camera ducale, fortemente ridimensionate in seguito all'amputazione di pezzi importanti dei propri stati. Alla carenza del gettito destinato alla Camera ducale si aggiunge la gran quantità di debiti ereditati dal padre Alfonso e dal cugino, il cardinale Luigi¹⁶, determinando dei pesanti limiti che condizionano la spesa anche nel settore militare e che non vengono risolti neppure tramite l'incameramento del modesto Stato di Sassuolo, concluso nel 1609 in seguito alla morte senza eredi di Marco Pio nel novembre di dieci anni prima¹⁷.

Unico serio coinvolgimento in conflitti con stati limitrofi si registra a più riprese con la Repubblica di Lucca, che rinnova le antiche pretese sulla Garfagnana fomentando una modesta guerra di confine tra 1602 e 1603 e dieci anni più tardi approfitta del conflitto scoppiato tra Ferdinando Gonzaga e Carlo Emanuele I per innescare scontri più aspri con le truppe estensi, che si risolvono in saccheggi a danno di comunità poste sui diversi versanti del confine appenninico, in atrocità commesse su civili e prigionieri di entrambi gli schieramenti e nel vano assedio di Castiglione da parte delle truppe ducali¹⁸. Su quel fronte, corrispondente ai confini più meridionali del ducato, alcuni reparti della milizia provenienti dal

¹⁶ G. Guerzoni, *Le corti estensi e la devoluzione di Ferrara*, pp. 184 s., 191 ss.; M. Folin, *Rinascimento estense*, p. 350 ss.; C.E. Tavilla, *La favola dei Centauri*, p. 12 ss. Per una minuziosa descrizione del trapasso del duca e della corte ferrarese in Modena, preparata attraverso contatti con la Comunità modenese avviati dal padre Alfonso già dal 1590, v. A. Biondi, G. Biondi, *Modena "metropoli" dello stato*, pp. 11-42; L. Turchi, *Un patriziato alla prova e un duca clemente nell'Italia spagnola*, p. 645 ss. per l'ultimo viaggio intrapreso dal duca a Modena e Reggio pochi mesi prima della morte, avvenuta nell'ottobre 1597, nel tentativo di «legittimare in extremis di fronte ai sudditi dei feudi imperiali l'erede che si era scelto suo malgrado: Cesare d'Este».

¹⁷ T. Ascari, *Cesare d'Este*, p. 138; T. Sorrentino, *La nascita e il perdurare del "mito" dello Stato di Sassuolo*; A. Biondi, G. Biondi, *Modena "metropoli" dello stato*, pp. 186-192.

¹⁸ T. Ascari, *Cesare d'Este*, p. 139; R. Montagnani, *Giovan Battista Laderchi nel governo estense*, p. 147 ss.; O. Rombaldi, *Cesare d'Este al governo dei ducati estensi*, p. 44 ss.; M. Brogi, *Lo Stato di Modena e la Repubblica di Lucca*, p. 1214 ss.; O. Raffo Maggini, *Il tentato recupero della Garfagnana da parte della Repubblica di Lucca*; R. De Rosa, *Le relazioni politico-diplomatiche tra Spagna e ducato estense*, p. 74 ss. I supplizi inflitti a civili lucchesi e ai prigionieri delle due parti sono ricordati in G. Pantanelli, *Memorie del Cap. Ercole Auregli*, pp. 13, 17.

marchesato di Vignola sono mobilitati a più riprese tra la primavera e l'estate del 1603, al comando del generale Andrea Montecuccoli, cugino del più noto Raimondo, e ancora nell'estate del 1613, quando, oltre ai 900 uomini provenienti dal feudo vignolese, viene mobilitato «quasi tutto il Ducato di Modena»¹⁹.

A quel torno di tempo risalgono ulteriori capitoli e privilegi concessi da Cesare tanto a beneficio della Milizia che di altri corpi militari. Nel 1613, in concomitanza alla ripresa delle ostilità in Garfagnana destinate a risolversi in una «guerra lillipuziana»²⁰, sono aggiornati i *Capitoli & Ordini* emanati dal padre nel 1596 modificando il testo di alcuni articoli e integrandone altri con l'obiettivo di specificarne meglio la formulazione e ampliare l'ambito dei privilegi riconosciuti ai coscritti – a titolo di esempio – circa l'immunità dall'arresto nei giorni delle mostre anche per controversie relative a debiti civili²¹, circa la libera circolazione con le armi di servizio per soldati semplici e ufficiali (questi ultimi autorizzati anche nella «campagna riservata», ossia all'interno delle aree rurali sottoposte a regimi speciali)²² e l'autorizzazione a praticare i giochi di carte²³. Nella nuova città capitale, Modena, il Commissario è competente del procedimento nei confronti di qualsiasi «soldato per sospetto di fuga» anche quando fermato da altro ufficiale²⁴, mentre il pagamento di *sportule* e altre spese agli ufficiali giudiziari si conferma dimezzato in tutti i casi di delitti non infamanti, benché sia dovuto – diversamente dal passato – anche in caso di assoluzione²⁵.

¹⁹ Ivi, p. 13, da cui la citazione, e p. 16. Preferibile l'anno 1603, anziché il 1608 indicato nella trascrizione del manoscritto ove sono riunite le sparse memorie lasciate da Auregli, poiché in quest'ultimo anno non si verificano operazioni militari in Garfagnana. Ercole Auregli (1552-1639), dopo il reclutamento nel gennaio 1577 come archibugiare a cavallo nelle milizie ducali, prosegue nella carriera ricoprendo i gradi di alfiere dall'aprile 1578, di luogotenente dal maggio 1589 e infine di capitano dal dicembre 1602. La sua biografia e la trascrizione delle memorie, riunite in origine in un manoscritto databile circa alla metà del secolo XVII, si leggono anche nella recente versione illustrata di T. Gorrieri, *Il Capitano Ercole Auregli*.

²⁰ La definizione si deve a G. Hanlon, *The Twilight of a Military Tradition*, p. 61 s. e nota 46, nel confronto con l'esperienza dei conflitti nella Penisola nel secolo XVII. È ricordata pure in C. Sodini, *L'Ercole tirreno*, p. 49, con ulteriore bibliografia.

²¹ *Dichiarazioni & aggiunte* 1613, art. 28. V. Appendice, n. 6.

²² Ivi, art. 29.

²³ Ivi, art. 36.

²⁴ Ivi, art. 40.

²⁵ Ivi, art. 42. Nel complesso sono modificati o integrati gli artt. 15, 17, 26, 28, 29, 35, 36,

Ad affrontare i conflitti locali che si rinnovano dai primi del '600 soprattutto sul versante toscano, nonché alla riorganizzazione complessiva dell'apparato militare estense in vista del ridimensionamento territoriale del ducato a partire dal 1598, è destinato il provvedimento emanato da Cesare d'Este nel dicembre 1597, a brevissima distanza dalla successione al padre, con cui ordina l'immediato rientro dei sudditi che sono espatriati e di «tutti quei che sono allo stipendio d'altri principi o potentati» prevedendo pene molto severe anche per quanti «daranno favore, ricetto & sovventione alcuna o somministreranno loro arme, danari, cavalli o qual si voglia altra cosa per loro bisogno & commodo», e in più disponendo che i parenti prossimi denunciino agli ufficiali pubblici locali «i loro parenti, ancorché siano contumaci, banditi & condannati, che militano sotto qual si voglia Signore, Principe, Imperatore, Re, Repubblica, Duca & altri»²⁶.

Il rinnovato stato di guerra sui confini meridionali del ducato induce l'emanazione di ulteriori provvedimenti per tentare di scoraggiare l'emorragia di sudditi e militari estensi, ma non soltanto, sia appartenenti alle truppe stipendiate che alla milizia territoriale. Le grida emanate per l'occasione cercano di irrigidire il controllo sulla popolazione intervenendo su diversi piani: si vieta il passaggio di sudditi estensi «a soldo d'altro principe» sanzionando gli intermediari che si occupano del reclutamento per conto di altri stati ed estendendo le pesanti sanzioni anche a «chi farà massa nello stato di S.A. di soldati ancorche fossero tutti forastieri»²⁷; si inibisce la partenza di molti soldati dal territorio garfagnino «con passaporto o senza» intimando anche ai malati, ma non ai feriti, di rientrare nei ranghi «quando saranno risanati»²⁸; si intima ai

37, 39, 40, 42 delle precedenti disposizioni del 1596 (v. *Capitoli & ordini* 1596b), mentre un ulteriore capitolo conclusivo ribadisce «Che i capitoli presenti in caso dubbioso s'intendano a favore de' soldati». Non mancano occasioni di contrasti tra colonnelli delle milizie, da un lato, e Commissario delle Milizie e Governatori locali, dall'altro, nell'applicazione dei Capitoli emanati da Alfonso II nel 1596, come quelli attestati per lo Stato di Sassuolo che sollecitano l'intervento del consigliere ducale e segretario di Stato Andrea Codebò, autore di una serie di *Osservazioni* in merito destinate al duca Cesare datate 6 marzo 1627: ASLA, Gridario, b. 1, manoscritto allegato a una copia delle *Dichiarazioni & aggiunte* 1613.

²⁶ ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 220, a stampa (v. Appendice, n. 5).

²⁷ ASMo, CD, GS, vol. A, n. 69, 4-5 maggio 1613. Due anni dopo le sanzioni vengono aggravate prevedendo anche la «confiscatione di tutti i lor beni» per i sudditi «che ardiranno d'andar al soldo d'alcun principe» (ivi, n. 89, 21 dicembre 1615) e ancora sullo scorcio del 1624 la materia viene ripresa e tutte le sanzioni sono ribadite in un'ulteriore Grida emanata sempre dal duca Cesare (ivi, vol. B, n. 140, 31 dicembre 1624).

²⁸ ASMo, CD, GS, vol. A, n. 74, 6-7 settembre 1613.

«molti soldati descritti a ruoli della militia» di rispondere all'ordine di recarsi in quella regione eccetto coloro che potranno vantare una giusta causa di esenzione, «la qual dovrrano (sic) venir' ad allegare in termine di due dì quelli del distretto di Modona, di Carpi, di San Felice, del Finale, di Nonantola e di Rubbiera innanzi a S.A. ò à chi sarà da lei deputato»²⁹; e, infine, si precisano con dettaglio quasi maniacale compiti e doveri attribuiti a militari che ricoprono gradi specifici, come quelli prescritti ai caporali delle compagnie di fanteria, oggetto di istruzioni scandite in ben 39 capitoli³⁰.

I *Capitoli della Milizia* riformati da Alfonso II sullo scorcio del Cinquecento vengono estesi da Cesare nel settembre 1611 ai soldati arruolati per presidiare le porte della nuova capitale³¹ e contemporaneamente sono formulati appositi *Capitoli et privilegi* destinati a regolare la milizia a cavallo, i cui componenti sono sottoposti alla disciplina vigente per la fanteria per tutte le fattispecie non espressamente contemplate dal nuovo regolamento³². Si deve quindi ritenere allargata anche ad essi la giurisdizione del Commissario e Uditore Generale così come regolata nel 1596 e trova parimenti conferma il ventaglio di privilegi inerenti il porto d'armi³³. La dotazione di armi, abbigliamento e animali dei componenti i nuovi reparti a cavallo è dichiarata immune da sequestri ed esecuzioni, anche per debiti nei confronti della Camera ducale³⁴, e i militari, oltre a essere dichiarati «esenti dal datio de' contratti de' loro cavalli» in ragione di un solo atto di acquisto e uno di vendita ogni anno³⁵, non possono essere arrestati per debiti né per reati criminali senza licenza del proprio generale, eccetto il caso in cui «il delitto non fosse di qualità che meritasse

²⁹ Ivi, n. 75, 11-12 settembre 1613.

³⁰ Ivi, n. 77, a. 1613.

³¹ *Capitoli et privilegi* 1611a, in 7 articoli: oltre a fissare alcune disposizioni concernenti l'arruolamento e la descrizione dei militari, sono ribaditi per soldati semplici e ufficiali gli ampi privilegi nel porto d'armi, tenendo conto di alcune differenze tra armi da difesa e da offesa. Tali *Capitoli* vengono integrati quattro anni dopo da ulteriori *Ordini* per ufficiali e soldati di servizio nei reparti dislocati presso le porte della città capitale al fine di precisarne i compiti anche nei servizi di controllo di beni e merci in transito: v. *Ordini* 1615. Le medesime disposizioni risultano stampate già in foglio sciolto con data 1614 e ancora con data 1616 (ASLA, Gridario, b. 1).

³² *Capitoli et privilegi* 1611b, art. 14 finale.

³³ Ivi, artt. 11, 12.

³⁴ Ivi, art. 3.

³⁵ Ivi, art. 10.

pena afflittiva o corporale»; e, se querelati per debiti, è loro concesso un intervallo di dodici giorni per soddisfare comunque il creditore, «i quali passati, la giustitia habbia il suo luogo»³⁶.

3. *Il Collaterale e le truppe stipendiate*

Diversamente dai reparti deputati al presidio delle porte della capitale e da quelli delle milizie, formati da unità di fanteria e cavalleria sparsi nei diversi territori degli Stati estensi, per quelli composti da truppe stipendiate soltanto negli ultimi anni del governo di Cesare d'Este si giunge all'individuazione di precise competenze giurisdizionali nei confronti degli uomini che ne fanno parte senza tuttavia attribuirle a una magistratura appositamente incaricata e creata *ex novo*, ma ancora una volta – come per le milizie territoriali – sommandole alle funzioni già svolte da un altro ufficiale. Nel caso specifico, a quelle tradizionalmente assegnate al Collaterale, responsabile della cassa del soldo ovvero della distribuzione delle paghe ai militari e dell'esecuzione di tutti i mandati di natura economico-finanziaria ricevuti dai Fattori generali della Camera ducale o direttamente dal duca. Anche per la gestione di funzioni così delicate e di estrema fiducia da parte del principe, i titolari della carica sono riconosciuti da osservatori esterni tra i «ministri principali che ha il sig. duca di Modena al suo servizio»³⁷ e di conseguenza chi la ricopre «suole haver grata l'orecchia del Principe»³⁸. Nella tradizione della corte estense del tardo Cinquecento il collateralato «ordinariamente

³⁶ Ivi, art. 9.

³⁷ A. Pellegrini, *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi*, p. 278: relazione dell'inviato lucchese a Modena del 9 novembre 1629, quando l'ufficio del Collaterale è ricoperto dal conte Galeazzo Tassoni.

³⁸ Nella *Breve istruzione e compendio dell'ordine che si serve nelle espeditioni de' negotii nella Serenissima Corte di Ferrara, et dell'auttorità e giurisditione distintamente concessa d'intorno gli affari di giustitia, a ciascuno magistrato, giudice, et ufficiale dipendente da essa*, indirizzata al duca da un anonimo estensore nella seconda metà del secolo XVI, si precisano anche identità e compiti del Collaterale: «L'ufficio del Collaterale, il quale ordinariamente si conferisce a nobile di cappa corta, residente in questa città [Ferrara], consiste nella soprintendenza generale, non solo delle milizie, e di tutti li capi loro dello stato, ma de' soldati pagati e de' loro Capitani ancora, e parimente delli esecutori e barigelli, con l'havere il maneggio delle loro paghe e tener cura che ciascuno usi la debita diligenza e fedeltà nel suo ufficio; onde per ordinario suole haver grata l'orecchia del Principe» (ASMò, CD, Consigli, giunte, consulte, reggenze, b. 14, manoscritto).

si conferisce a nobile di cappa corta» residente in Ferrara, ossia a un componente delle nobiltà titolata e cavalleresca, quindi né giureconsulto o dottore – altrimenti qualificati uomini di toga o di roba lunga –, tranne possibili deroghe imposte all'occasione dal principe per attribuire la carica a soggetti provenienti dal ceto civile o delle professioni³⁹.

Nell'organizzazione militare estense l'ufficio del Collaterale è attestato almeno dagli anni Cinquanta del Quattrocento⁴⁰ e per la fedeltà quasi incorruttibile richiesta nel maneggio del denaro viene attribuito a personaggi di primo piano nell'*entourage* ducale come il segretario particolare di Ercole I, il notaio Paolo Antonio Trotti, esponente di una nota famiglia dell'aristocrazia ferrarese e già segretario del duca Borso dal 1469⁴¹. Negli stessi anni Chierighino Chiericati, funzionario dalla lunga esperienza quale segretario del Collaterale della Repubblica di Venezia e quindi al servizio degli Sforza come Vicecollaterale e poi commissario e ispettore degli

³⁹ Per la citazione v. nota precedente. Analoga distinzione si osserva nella composizione del Consiglio Collaterale napoletano, che dal maturo assetto raggiunto negli anni Trenta del secolo «si presenta in due distinte versioni: a) il Collaterale di giustizia, detto anche di toga, o di cappa lunga che, in sostanza, coincide con i reggenti della cancelleria, il segretario della stessa e il viceré; b) il Collaterale di spada o di cappa corta dove, accanto al viceré, ai reggenti e al segretario siedono anche un numero variabile di consiglieri di nomina regia, che non votano in questioni di giustizia. Esiste poi una ulteriore variante, il Collaterale di Stato e di Guerra, integrato da consiglieri militari, che operava solo in situazioni di emergenza bellica»: G. Muto, *Tensioni e aspettative*, p. 1801, con citazione anche in P. Ventura, *La capitale dei privilegi*, p. 70, nota 13. In relazione alla prima fase del suo funzionamento, tra secondo e terzo decennio del Cinquecento, distingue tra Collaterale di giustizia e Collaterale di Curia R. Sicilia, *Un Consiglio di spada e di toga*, p. 157 ss., e pp. 240 ss., 251 ss. per le riforme introdotte da Carlo V nel 1536; v. anche sotto, nota 54 e t.c.

⁴⁰ M. Folin, *Note sugli ufficiali negli stati estensi*, p. 138: il Collaterale generale e due suoi notai sono registrati in corrispondenza dell'anno 1456 nelle Bollette dei salariati della Camera ducale; E. Guerra, *Soggetti a "ribalda fortuna"*, p. 160: ne ricorda la testimonianza contenuta nel registro dell'anno 1460 della Camera ducale; A. Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'este*, p. 71: nel 1476 il Collaterale distribuisce una quota delle paghe ai 30 balestrieri a cavallo che compongono la guardia del duca Ercole I; E. Guerra, *Uomini d'arme nel territorio estense*, p. 64, nota 2: dal 1482 prende avvio la serie archivistica dei registri contabili redatti all'interno dell'ufficio del Soldo, «diretto da un collaterale generale soggetto, come tutti coloro che prestavano servizio nella Camera ducale, alla supervisione e al controllo dei fattori generali»; G. Guerzoni, *La Camera Ducale estense tra Quattro e Cinquecento*, p. 163: già tra Quattro e Cinquecento la struttura della Camera ducale prevede «L'ufficio del Soldo, o banca dei soldati, che stipendiava i membri permanenti delle milizie ducali (le compagnie di fanti e mercenari erano pagate a parte) e talune categorie di cortigiani non comprese nei salariati della Bolletta (staffieri, cuochi, tamburini, trombetti, fino ai primi anni del Cinquecento)».

⁴¹ E. Guerra, *Soggetti a "ribalda fortuna"*, p. 245 ss., in part. pp. 251, 256.

eserciti pontifici fino al 1470, richiedeva che il Collaterale, o Revisore, fosse soprattutto «homo prudente experto al mondo de auctorità, de fede a chi haverà servito», curasse in particolare le mostre dei militari almeno sei volte l'anno e avesse acquisito una lunga pratica «cum gentedarme, et veduti et seguiti li exercitii che altramente a chi toca se ne pentirà»⁴².

Il Collaterale rappresenta un'istituzione condivisa da altri stati italiani e in taluni casi documentata già per tempi più risalenti, in linea con una tendenza generale legata alla più efficace gestione materiale e finanziaria degli eserciti che si registra nel corso del Quattrocento e che tende ad allargare lo spettro di competenze a lui attribuite facendone l'ufficiale con maggiori responsabilità in ordine all'amministrazione delle forze armate⁴³.

Nel ducato milanese di età visconteo-sforzesca – la prima realtà statale italiana in cui inizia a svilupparsi un composito esercito permanente⁴⁴ – il Collaterale del Banco, in quanto responsabile del banco degli stipendiati e in seguito sottoposto direttamente al controllo della Camera ducale, è documentato dalla metà del secolo XIV, appartiene di solito alla nobiltà della città e del territorio e risulta pienamente operativo un secolo più tardi, quando da lui dipendono – secondo gli *Ordini* emanati da Filippo Maria Visconti nel 1445⁴⁵ – dal «punto di vista amministrativo e finanziario le guarnigioni delle fortificazioni viscontee [...] così come tutti gli appartenenti all'esercito milanese». I compiti principali e caratteristici dell'ufficio, che può essere ricoperto anche da più soggetti distinti tra Collaterali generali e altri, inviati nelle diverse località del ducato per espletare le mansioni loro affidate, consistono nel controllo di tutte le operazioni che riguardano l'iscrizione dei soldati nei ruoli militari, l'aggiornamento periodico di questi ultimi in base a relazioni inviate mensilmente dai responsabili delle guarnigioni in merito alla consistenza e alle variazioni subite dai reparti posti al loro comando e, infine, le ispezioni in occasione delle mostre, che dal 1445 si dispone di effettuare ogni due mesi per verificare la consistenza dei reparti stipendiati dislocati presso i castelli e le fortificazioni del ducato nonché lo stato e le

⁴² G. Zorzi, *Un vicentino alla corte di Paolo II*, p. 428; il trattatello sulla milizia scritto dal *miles vicentinus* Chierighino Chiericati nel 1471 e dedicato al cardinale Orsini è trascritto alle pp. 425-34. Sull'autore v. il profilo biografico di M. Mallett, *Chiericati Chierighino*; Id., *Signori e mercenari*, p. 132 ss.

⁴³ In generale, sul Collaterale negli stati italiani del tardo medioevo v. M. Mallett, *Signori e mercenari*, p. 129 ss.

⁴⁴ E. Guerra, «*Gente diabolica*», p. 86 s.

⁴⁵ C. Santoro, *Ordini di Filippo Maria Visconti per l'amministrazione delle entrate ducali*, pp. 467 s. e 485 ss. per i compiti attribuiti al Collaterale.

capacità difensive di queste ultime⁴⁶. In relazione all'esercizio della carica di Collaterale generale, alla fine del secolo XV si registrano anche casi di progressioni di carriera e alcuni fra i titolari, rimanendo nella sfera dei principali uffici centrali dello stato, passano alle magistrature finanziarie diventando maestri delle entrate straordinarie⁴⁷.

Negli eserciti del secolo XV il Collaterale si affianca ai ruoli del Capitano generale e del Commissario assumendo un fascio importante di responsabilità per quanto concerne l'amministrazione dei corpi armati. È lui «a stendere e firmare i contratti, ad esercitare il controllo degli ispettori e degli ufficiali pagatori, a scoprire i disertori, ad avere cura della smobilitazione e da lui dipendevano tutti i servizi di sussistenza. Infine spettava a lui far applicare quelle norme che ogni stato si era dato per organizzare le proprie forze armate e mantenervi la disciplina»⁴⁸.

Anche l'esempio del marchesato di Mantova, al pari degli stati estensi, segue cronologicamente il modello milanese: fra i secoli XIV e XV le truppe stipendiate al servizio dei Gonzaga, che annoverano uomini d'arme e guarnigioni di fanti adibiti alla custodia delle fortezze, vengono iscritte a un *banchum stipendiariorum* affidato a uno o più ufficiali e dai primi anni Trenta del Quattrocento uno di essi inizia a essere distinto dal titolo di Collaterale, mentre le bollette emesse dal bando sono pagate da un tesoriere che riceve il denaro dal massaro dei dazi del comune cittadino⁴⁹.

Pure in ambito sabauda la figura del Collaterale fa la sua comparsa verso la metà del Quattrocento, quando in previsione della guerra di Milano del 1449 il duca Ludovico tenta di introdurla accanto ai due marescialli, responsabili principali delle operazioni militari, nella persona

⁴⁶ C. Santoro, *Gli Uffici del Comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco*, pp. 218 s., 258 ss.; T. Zambarbieri, *Castelli e castellani viscontei*, p. 115 ss., da cui la citazione; M.N. Covini, *L'esercito del duca*, p. 153 ss.: già verso la metà del secolo XIV «alcune fonti documentano l'attività dei *collaterales domini*, che erano reclutatori e tesoriere direttamente dipendenti del signore», mentre nell'ambito dell'amministrazione cittadina milanese alla fine dello stesso secolo emerge la «specializzazione di uno dei collaterali del podestà, incaricato dell'arruolamento militare» (p. 153, nota 102); F. Leverotti, *Gli ufficiali del ducato sforzesco*, pp. 32, 45; P. Grillo, *Cavalieri e popoli in armi*, p. 161. Gli studi di Caterina Santoro sono ripresi da M. Mallett, *Signori e mercenari*, p. 122 ss. nel contesto dello sviluppo di eserciti permanenti nell'Italia del secolo XV. Sull'organizzazione delle truppe lombarde nella seconda metà del Quattrocento, in particolare i reparti stipendiati, si rinvia anche al precedente studio di M.N. Covini, *Guerra e "conservazione del stato"*.

⁴⁷ F. Leverotti, *Gli ufficiali del ducato sforzesco*, pp. 18, 25.

⁴⁸ M. Mallett, *Signori e mercenari*, p. 129.

⁴⁹ I. Lazzarini, *Marchesi e condottieri*, p. 46 s.

di Marino da Noli, nominato a tale carica con provvedimento ducale del 18 dicembre 1448 «con l'incarico di sovrintendere alle mostre e verificare che nessuno ingannasse il governo, ricevendo il soldo per cavalli e fanti in numero maggiore rispetto a quelli effettivamente presenti, o iscrivendo sui ruoli uomini inabili alle armi». Il nuovo ufficio viene previsto su evidente imitazione dei governi di altri stati italiani che già utilizzavano funzionari così titolati per compiti di amministrazione e di pagamento dei propri eserciti, ma non riesce a trovare una concreta e stabile attuazione; di conseguenza «il principale strumento a disposizione del duca per ricevere le mostre degli uomini d'arme e più in generale per controllare l'andamento delle operazioni rimase sempre quello rappresentato dai due marescialli»⁵⁰.

Nella Repubblica di Venezia il Collaterale compare dai primi anni del secolo XV e già verso gli anni Quaranta, per affrontare l'organizzazione di un esercito sempre più strutturato in servizio permanente e le conseguenti necessità di approvvigionamento e pagamento, a lui sono sottoposti cinque Vicecollaterali insediati nelle principali città del dominio di terraferma, di solito scelti tra famiglie della nobiltà originaria di queste ultime piuttosto che tra quelle veneziane. La carica ha una funzione non soltanto tecnico-operativa, ma anche di raccordo politico rispetto alla Dominante, poiché assieme a quella di assessore – i giuristi che accompagnano nelle podesterie dell'interno i patrizi veneziani – rappresenta uno dei «pochi canali nei quali, nel Quattrocento, le élites di terraferma alimentano un servizio diretto allo 'stato' veneziano»⁵¹. Una struttura analoga si conserva anche nel Cinquecento, quando il Collaterale generale è incaricato di provvedere «al rinnovo dei contratti, alla verifica della qualità delle truppe e degli equipaggiamenti e al mantenimento della disciplina» e deve anche «presiedere alle rassegne generali della milizia e, a sua discrezione, della fanteria», mentre il Provveditore generale deve invece assicurarsi che le truppe vengano pagate e rifornite con il vitto previsto. Il sistema, tuttavia, si mostra fortemente deficitario per tutto il secolo XVI e i primi decenni del successivo per «l'impossibilità di reclutare un corpo di funzionari intermedi, in grado di avere un minimo di familiarità con bilanci e conteggi. Il lavoro delle istituzioni centrali finì così per essere vanificato dall'impossibilità di applicare sul territorio le loro direttive»⁵².

⁵⁰ A. Barbero, *L'organizzazione militare del ducato sabauda*, p. 12; C. De Consoli, *Al soldo del duca*, p. 221 s., da cui le citazioni.

⁵¹ G.M. Varanini, *Gli ufficiali veneziani nella Terraferma veneta quattrocentesca*, p. 167 s.

⁵² M. Mallett, J.R. Hale, *The military organization of a Renaissance State*, p. 102 ss.; citazioni da P. Grillo, *Cavaliere e popoli in armi*, pp. 176, 197 e C. De Consoli, *Al soldo*

Nell'ambito degli Stati della Chiesa il Collaterale Generale delle Milizie ha il compito, almeno sino al 1646, di rilasciare ai milizioti l'apposito «bollettino» in grado di attestare la condizione dei destinatari e i conseguenti privilegi ed esenzioni che ne caratterizzavano lo status; inoltre «supervisionava la milizia e possedeva la facoltà di cassare soldati che non si trovano nel territorio dove risiedevano e di reintegrarli nelle compagnie loro prescritte» allo scopo di «imporre la territorialità del servizio per poter mantenere le compagnie unite e coese»⁵³.

Del tutto diversa, invece, la figura Collaterale nel regno di Napoli, che si mette in evidenza dagli anni Trenta-Quaranta del Quattrocento distinguendo gli ufficiali che agiscono nel ruolo di consiglieri più stretti – e perciò *a latere* – di Alfonso il Magnanimo, esponente di un ramo secondario della Casa d'Aragona, e in seguito, dai primi anni del secolo successivo, i consiglieri del re Ferdinando il Cattolico poi componenti il Consiglio Collaterale, che dal 1519 è documentato quale organo insediato a fianco del Vicerè. Si rileva infatti una progressiva evoluzione tra il governo della dinastia napoletano-aragonese e l'indirizzo che Ferdinando imprime a partire dalla sua prima visita nel Mezzogiorno nel 1507 trasformando Napoli in un vicereame, quando il titolare di quest'ultimo è affiancato da funzionari applicati a uffici della burocrazia centrale che alcuni anni dopo giungono a svolgere un'azione politico-amministrativa coordinata all'interno di una istituzione collegiale quale, appunto, il Consiglio Collaterale, attestato per la prima volta in un privilegio rilasciato dal re il 28 giugno 1519⁵⁴.

Per quanto invece concerne il ducato estense, nel solco di un modello di amministrazione militare già collaudato da tempo in molti stati italiani la volontà del duca Cesare d'Este di riformare le competenze del Collaterale allargandole all'ambito delle giurisdizione militare trova

del duca, p. 222.

⁵³ L. Giangolini, *L'esercito del papa*, p. 65. Accenni alle funzioni svolte nel corso del Seicento dal Collaterale nel contesto dell'organizzazione militare degli Stati pontifici in G. Brunelli, *Poteri e privilegi*, p. 109 ss., anche per la citazione seguente. A un esperto militare come Cesare Palazzuolo (1541-1607), Commissario Generale e Collaterale delle Milizie pontificie, si deve la pubblicazione agli inizi del secolo XVII del trattato *Il Soldato di Santa Chiesa. Per l'istituzione alla pietà de' centomila Fanti & de' decemila Soldati a cavallo delle Militie dello Stato ecclesiastico*, «che raccoglie precetti comuni dell'arte militare, celebrazioni dell'esercito dell'antica Roma, passi biblici, citazioni di S. Agostino, influenze ignaziane» destinate alla formazione anche morale e religiosa, oltre che disciplinare, dei soldati del papa. Sull'opera e il suo autore v. pure G. Brunelli, *Soldati del papa*, p. 118 ss.

⁵⁴ R. Sicilia, *Un Consiglio di spada e di toga*, in part. pp. 28 ss., 50 ss., 109 ss., 140 ss., 157 ss.

espressione mediante l'emanazione di appositi *Ordini* il 10 dicembre 1626⁵⁵ e pare favorita da due condizioni: una di ordine tecnico-culturale operante in una prospettiva larga e una invece pratica e contingente, legata alla migliore definizione dei contenuti particolari dell'ufficio al fine di caratterizzare in modo specifico il nuovo provvedimento.

4. *La trattatistica militare*

Nel corso del secolo XVI e dei primi decenni del Seicento alcuni sudditi estensi hanno occasione di accumulare una solida esperienza in campo militare partecipando a campagne su molti fronti europei e al soldo di diverse bandiere, spingendosi in almeno un caso anche al di fuori dei confini continentali. Ciò li porta a confrontarsi con formazioni armate, strutture gerarchiche e modelli di organizzazione dei reparti in grado di formare un bagaglio di conoscenze di notevole rilievo che essi mettono a frutto nella redazione di trattati dedicati a vari profili del mondo militare, incluso il controllo disciplinare e l'amministrazione della giustizia nei confronti delle truppe assoldate.

Il modenese Francesco Mirandola, nato intorno al 1506⁵⁶, segue una

⁵⁵ *Ordini sopra la carica del Colaterale* 1627.

⁵⁶ Notizia che si deduce dalla memoria del cronista modenese Tommasino Lancellotti, che a Modena conosce personalmente Francesco Mirandola; v. *Cronaca modenese di Tommasino de' Bianchi*, IX: «Domenica a dì 9 ditto. M. Francesco Mirandola et cittadino modenese et nodare di età di anni circa 42 è stato 25 anni al soldo in Italia et fora de Italia sotto diversi colonelli de fantarie hora sarzente et ora alfero et havendo exprementato assai et cognosciuto el ben operare dal male operare se deliberò mettere in scritto una operetta chiamata Pratica et esperienza del guerreggiare moderno in libri quatro distinta. Il primo tratta delle espeditione et governo de uno colonello de fantarie con molti esempi. El secondo del sargente maggiore. Et terzo del bataglione quatre con li archibuseri in diversi modi. El quarto et ultimo delle pertinentie del alfero, per documento et a favore de strenui militi novelli et parimente per memoriale dei veterani. La quale operetta ha intitolata a nobilissimi signori et giovenetti de grandissima speranza conto Baldasera et conto Fulvio di Rangoni, el primo fu figliolo dell' Illmo sig. conto Guido, el secondo del Illmo Sig. Claude tutti dui de casa Rangone nobili modenesi. El quale M. Francesco la fece mettere in stampa in Modena per mano de Giovanni di Nicoli alli 15 de maggio 1544, et me ne ha donato una de dette operette, al incontro della quale ge ho donato a lui uno libro Stadera del furmento et una istoria del pota de Modena per contracambio, et ne ho letto una bona parte de detta operetta la quale è molto dilettevole e di bono ammaestramento a chi vole andare su la guerra e acquistare honore e fama. Molto è da comendare de cussì boni ricordi che ha prodotto lo ingegno suo» (p. 395, 9 settembre 1548).

carriera che, pur non superando i gradi di sergente e alfiere, tra gli anni Venti e gli anni Quaranta lo conduce a operare in diverse regioni dell'Italia settentrionale e dell'impero asburgico. Avviata l'esperienza militare «al stipendio del mio principe Duca di Ferrara» (Alfonso I d'Este), passa poi al soldo della Serenissima nei reparti guidati dal conte Claudio Rangoni e poi in quelli comandati da Camillo Orsini; è aggregato al reggimento di Alessandro Vitelli al servizio dei Medici nel 1530 e in seguito, tra la seconda metà degli anni Trenta e la prima metà degli anni Quaranta, milita con continuità negli eserciti francesi in Piemonte seguendo il comando di un altro esponente di Casa Rangoni, il conte Guido, dal lungo passato militare e dal 1536 al servizio del re di Francia Francesco I⁵⁷. Tra 1532 e 1535 si trasferisce a Vienna, arruolato nelle formazioni del conte Piermaria Rossi di S. Secondo, nelle file dell'esercito impegnato nella difesa contro la minaccia turca, e sempre nel campo imperiale partecipa alla spedizione promossa e guidata personalmente da Carlo V in nord Africa per contrastare le spedizioni di pirati barbareschi che infestavano il Tirreno colpendo con insistenza le coste siciliane, calabre e campane⁵⁸. La campagna d'Africa porta alla conquista di Tunisi e del forte della Goletta nel giugno 1535 e nello stesso anno Francesco Mirandola rientra in Italia per mettersi poi al servizio di Guido Rangoni, che muore improvvisamente a Venezia il 9 gennaio 1539 all'età di 54 anni⁵⁹. Si può supporre che il contatto con i due esponenti della nobile

⁵⁷ F. Mirandola, *Opera chiam[a]ta pratica et esperienza del guerreggiare moderno*; oltre a numerosi riferimenti puntuali disseminati in tutta l'opera, una sintesi delle principali tappe della propria carriera militare è tracciata dall'autore all'interno del Libro I: «[...] già molti anni fanno in Reggio essendo io al stipendio del mio principe Duca di Ferrara, et in Bergamo sotto la buona memoria del mio famoso et sagace Patriotto Signore Conte Claudio Rangone al Stipendio Veneto in Zara, et Verona sotto il prelibatto S. Camillo Ursino al Stipendio pur veneto in Turino, Moncaliero, Salviano, Pinaruolo, Chero, Chyvasso, et in molti altri luoghi del Piemonte essendo sotto diversi conduttori al stipendio Regio, et altrove dove con grado, et senza mi sono trovato alla custodia de diversi Principi in diverse Provincie in Italia e fuori per diversi tempi rispettivamente» (L. I, cap. XXXIII). Su Guido Rangoni v. C. Baja Guarienti, *Rangoni (Rangone) Guido*, oltre all'ampio medaglione già tratteggiato da P. Litta, *Famiglie celebri italiane. Rangoni*, tavola genealogica VI.

⁵⁸ M.A. Visceglia, *Il viaggio cerimoniale di Carlo V dopo Tunisi*, p. 135.

⁵⁹ Per notizie su Francesco Mirandola, desunte dalla memoria di Tommasino Lancellotti e dai riferimenti autobiografici sparsi copiosamente all'interno del proprio trattato, v. il breve profilo in G. Tiraboschi, *Biblioteca modenese*, III, p. 210, e il più ampio saggio, attribuibile a Giuseppe Campori, intitolato *Francesco Mirandola*. La carriera militare di Piermaria Rossi è riassunta da L. Arcangeli, *Rossi Pietro Maria*. La morte improvvisa di Guido Rangoni a Venezia, dove era solito trascorrere lunghi periodi nelle pause tra le campagne militari, è ricordata nella *Cronaca modenese di Tommasino de' Bianchi*, VI, p. 94 s.

famiglia modenese sia stato particolarmente stretto e diretto, al punto da spingerlo a dedicare proprio ai figli dei due comandanti, una decina di anni più tardi, il suo trattatello sulla «pratica et esperienza del guerreggiare moderno», stampato a Modena nel maggio 1544.

Scritta dal «milite veterano» Francesco Mirandola, l'*Opera chiam[ata] pratica et esperienza del guerreggiare moderno in libri quattro distinta* cerca di sintetizzare alcuni fondamentali aspetti pratici dell'organizzazione militare, delle tecniche operative e di comando che caratterizzano gli eserciti della sua epoca: comportamenti e competenze del colonello di un reggimento di fanteria (a ciò sono riservati due terzi dell'opera e oltre la metà degli 83 capitoli); compiti e uffici del sergente maggiore; le regole per disporre in formazioni quadrate contingenti formati da numeri variabili di fanti, picchieri e archibugieri; infine, «le pertinentie dell'alfiero per documento & a favore de strenui militi novelli & parimenti per memoriale de veterani, quali haveranno tali gradi & conditioni».

Tuttavia, non è la prima volta che Mirandola si cimenta con una memoria, scritta rigorosamente in seguito alla propria esperienza sul terreno. Circa dieci anni prima, infatti aveva testimoniato la partecipazione all'impresa navale sfociata nel vittorioso assedio imperiale di Tunisi e nell'espugnazione del forte della Goletta, avvenuti nell'estate del 1535 con l'intervento diretto di Carlo V, militando sotto il comando di due diversi capitani⁶⁰. Il testo allora composto e velocemente stampato a Roma nell'agosto dello stesso anno, ove il militare estense non dimentica di sottolineare, accanto al ruolo giocato dalle forze spagnole, quello delle artiglierie e dei soldati italiani⁶¹, si colloca tra le primissime testimonianze di quella spedizione che, proprio per il suo esito vittorioso e la presenza imperiale, diventa ben presto l'impresa militare più celebrata in tutto il continente attraverso una varia tipologia di forme testuali messe a punto in diverse lingue europee, tra le quali anche le relazioni pubblicate dagli

⁶⁰ [F. Mirandola], *La presa di Tunisi*, pp. 4 complessive. Per quanto l'operetta non contenga alcun riferimento esplicito all'autore, è attribuita a Francesco Mirandola nel Catalogo Nazionale delle Edizioni Italiane del XVI secolo (https://edit16.iccu.sbn.it/resultset-titoli/-/titoli/detail/CNCE074633?core=titoli&item_nocheck%3A9003%3Atipo=E&item%3A5003%3AID=CNCA009317&) e ugualmente da J. Benavent i Benavent, J.M. Bertomeu Masía, *Relaciones sobre Turquía y Túnez*, p. 384.

⁶¹ Non si trascura, infatti, il ruolo giocato dalle batterie degli «Spagnoli ch'eran stati in Italia con xxiii pezzi d'artiglieria grossa, l'altra de Italiani con xii pezzi» [p. 3 s.] e pure dai soldati italiani, che vennero «per quella medesima parte animosissimamente, et così montati gli bastioni, introrno tutte (sic) in la Goletta, et gli nemici si diedero se presto in fuga»: [F. Mirandola], *La presa di Tunisi*, [p. 4].

stessi comandanti presenti sul terreno come Ferrante Gonzaga⁶².

Grazie all'esperienza maturata nell'arco di un ventennio su molti fronti, all'interno di eserciti diversi e agli ordini di numerosi comandanti, Mirandola è un soldato formatosi sul campo che non brilla per originalità né per cultura militare teorica, dal momento che sembra non conoscere altri trattatisti al di fuori di Battista Della Valle (1470-1550), capitano al servizio del duca di Urbino Francesco Maria Della Rovere e autore di un trattato di fortificazioni di notevole successo⁶³, ma dispensa consigli e ammaestramenti frutto della propria carriera personale, di fatti e situazioni con cui si è misurato direttamente o ai quali ha assistito⁶⁴. E proprio in base a questi non trascura di ricordare che l'organizzazione delle formazioni militari della prima metà del Cinquecento contempla pure gli strumenti necessari al mantenimento della disciplina e alla punizione dei colpevoli di reati anche comuni commessi a danno di civili. All'interno dei reggimenti deve essere quindi previsto «uno Auditore Iuri perito» quale consigliere del comandante «per fare, et administrare giustitia, et sapere conoscere, terminare et decidere gli termini, et ponti de ragione qualli molti nell'arte militare occorrono», affiancato da un Bargello «con la sua famiglia, et maestro di giustitia per prendere et giustitiare quelli che assassinassino i vivandieri mercanti et altre persone che portassino vettuaglia, mercantia o altra cosa al campo»⁶⁵. Accanto ai titolari di questi uffici non deve mancare neppure il maestro di campo, o commissario – al quale anni dopo Giorgio Basta dedicherà un trattato monografico – «che sappia così in campagna come in luogo murato alloggiare il campo, compartire & consignare gli quartieri et conoscere i siti dove hanno da essere posti i capi di guardia et le sentinelle, et dove dandosi allarma si dee porre la battaglia et parimente fare buona provisione al campo di vettovaglia, et tassarla honesto precio.

⁶² J. Benavent i Benavent, J.M. Bertomeu Masiá, *Relaciones sobre Turquía y Túnez*, p. 378 ss. V. pure *Copia di una lettera dil. S. Don Ferrando Gonzaga, mandata al illustriss. et reverendiss. S. Hercule Car. di Mantoa, suo fratello observandiss. de la presa de Tunizi [...]*, 1535, pp. 4.

⁶³ [B. Della Valle], *Vallo Libro continente appartenentie ad capitaniij: retenero et fortificare una cita con bastioni, artificij de fuoco, poluere [...]* (con numerose edizioni posteriori; rist. an. Campobasso 1993 dell'ed. Venezia, Giovanni Guarisco & compagni, 1558). V. M. Muccillo, *Della Valle Battista*, p. 728 e C. Marazzini, *La biblioteca del condottiero*, p. 131 s.

⁶⁴ Valutazione condivisa da G. Campori, *Francesco Mirandola*, p. 138, che contesta l'assenza di formazione teorica da parte dell'autore giudicando pure il trattato di Battista Della Valle «una delle più rozze scritture di quel tempo», benché sia disposto a riconoscere che «il libro merita qualche considerazione per la sua rarità, per la natura dell'argomento, per le esposte nozioni degli ordini militari del Secolo XVI, e per l'aiuto che presta alla Storia».

⁶⁵ F. Mirandola, *Opera chiam[ata] pratica et esperienza del guerreggiare moderno*, l. I, cap. XI.

Et fare buona giustitia & molte altre cose a tale ufficio necessarie quale lascio per lo longo narrare tacite»⁶⁶.

Nell'orizzonte di Francesco Mirandola, consolidato soprattutto grazie alle esperienze dirette e particolarmente prolungate nel corso del secondo quarto del Cinquecento, si delinea una distinzione tra due livelli di competenze giurisdizionali: da un lato l'uditore giurisperito, che deve amministrare la giustizia nei confronti dei soldati e perseguire i reati penali commessi soprattutto a danno di quei civili che supportano e affiancano i reparti occupandosi dei rifornimenti di vettovaglie e di altri generi di prima necessità, tra i quali si può immaginare anche la fornitura di capi di abbigliamento, coperte e armi. Nella lunga sperimentazione della vita militare che segna la carriera di Mirandola sono forse queste le vittime più frequenti della violenza dei soldati all'interno del microcosmo sociale che prolifera attorno ai reparti nei periodi di trasferimento e di accampamento e di quelli trascorsi con funzioni di presidio di fortezze e guarnigioni. Dall'altro lato, egli ricorda pure la figura e le funzioni del maestro di campo, ovvero commissario, responsabile dell'organizzazione degli acquartieramenti in tutti gli aspetti funzionali e necessari, inclusa la «buona giustitia» tesa a sanzionare i comportamenti contrari alle norme regolamentari e ai doveri di servizio.

A poco più di mezzo secolo di distanza dal trattato di Francesco Mirandola, viene pubblicato nell'anno 1600 quello di un altro militare modenese, il colonnello delle truppe garfagnine Bartolomeo Pellicciari, che lo dedica al duca Cesare d'Este e sei anni più tardi lo presenta in una edizione rinnovata, ora dedicata ai principi Alfonso e Luigi. Lo scopo di Pellicciari, da buon militare formatosi anch'egli sul campo, rimane estremamente pratico: prendere in esame e illustrare «le cose più sustantiali al soldato e distender brevemente ogni genere, come richiederà il bisogno, et presentare il semplice frutto, conforme all'uso soldatesco, senza tanti ornamenti di fiori et di frondi». È quindi interesse dell'autore illustrare tutti gli aspetti della vita, della dotazione e del comportamento del soldato spiegando «gli insegnamenti dell'arte sua con parole comuni et intelligibili», dal momento che tra i militari sono «pochissimi li literati» e tutti gli altri o non sanno leggere o non comprendono ciò che leggono⁶⁷.

⁶⁶ Ivi, l. I, cap. X.

⁶⁷ B. Pellicciari, *Avvertimenti militari del colonnello Bartholomeo Pellicciari da Modona [...]*, p. 2 del Proemio. La seconda edizione emendata appare con il titolo di *Avvertimenti in fattioni di guerra [...] dedicati alli Serenissimi Signori Principi Signore Don Alfonso & Signore Don Luigi d'Este*, in Modona, per Gio. Maria Verdi, 1606; è ristampata in Venetia, appresso Pietro Farri, 1619, e tradotta in francese: *Tyrociniium cest a dire, Instruction et exercice pour*

Tra gli insegnamenti che egli intende dispensare ha cura di ricordare anche la necessaria presenza, in un esercito, dell'Uditore Generale di Giustizia che sia in primo luogo un tecnico del diritto, ma anche poliglotta, in modo da parlare e scrivere nelle varie lingue correnti negli eserciti multietnici di età moderna, e superiore agli Uditori particolari, affiancato inoltre da due notai ugualmente capaci di parlare varie lingue e da esecutori e «altri ministri della giustizia» per coadiuvarlo «in ogni bisogno»⁶⁸.

Prima di rientrare in patria e acquartierarsi in Garfagnana Pellicciari aveva maturato una notevole esperienza tra gli anni Ottanta e Novanta del Cinquecento militando nell'esercito spagnolo in Francia, nelle Fiandre e in Normandia al servizio del duca Alessandro Farnese e poi del figlio Ranuccio. La sua carriera e la sua diretta pratica della guerra non soltanto nel teatro delle Fiandre, ove comunque operavano altri sudditi o servitori del duca Alfonso II⁶⁹, non doveva essere molto distante da quella di un altro famoso militare e trattatista italiano, Giorgio Basta (1540ca-1607), nominato dal Farnese commissario generale della cavalleria e quindi passato al servizio di Rodolfo II negli eserciti imperiali, noto per avere composto alcuni trattati di tecnica militare stampati più volte nel corso del Seicento. Tra essi anche quello dedicato al mastro di campo generale, l'ufficiale responsabile dell'organizzazione e del mantenimento delle formazioni militari sul campo in grado pure di assumere la guida dell'esercito in assenza del comandante generale⁷⁰.

dresser les nouveaux soldats [...] & publie en langue italienne avec la demonstration necessaire des figures. Mais maintenant traduit en langue françoise, Imprime a Franckfurt sur le Main aux faire, Lucas Iennis, 1616. A Pellicciari si devono altri due trattati in materia militare stampati negli anni successivi: la *Parte prima delle rassegne et modo per esercitare fanteria* e la *Universale istruttione per servizio della cavalleria in tutte l'occorrenze di guerra*.

⁶⁸ B. Pellicciari, *Avertimenti militari del colonnello Bartholomeo Pellicciari*, p. 199: «Avertimenti per l'Auditor Generale della giustizia dell'essercito. In un essercito è di somma necessità un Auditor Generale di Giustizia, che sia dottore in leggi intendentissimo e prattichissimo et che sia di molta maniera et destrezza et sappia parlar, legger et scriver in tutti li linguaggi delle nazioni del campo, dovendo giudicar sopra le differenze di ciascuna et esser superior a tutti gl'altri Auditori particolari. Deve haver assistenti al suo offitio al meno duoi sufficientissimi notari che sappiano con li medesimi termini le sopradette lingue e gli essecutori et altri ministri della giustizia devono haver la sua residenza appresso il suo alloggiamento per haverli prestamente in ogni bisogno, et esso ha obbligo di lasciarsi veder spesso dal generalissimo per ogni buon fine». Altri capitoli del trattato di Pellicciari relativi a gradi, compiti e attività militari sono trascritti in A. Merendoni, *Armi e armati nell'Italia dei secoli XV-XVI*, pp. 76-89.

⁶⁹ V. A. Cadoppi, *Un "macello di huomini da bene"*.

⁷⁰ G. De Caro, *Basta Giorgio*; C. Donati, *Organizzazione militare e carriera delle armi*

È largamente possibile che l'ufficio di Uditore Generale proposto da Pellicciari si ispiri ai modelli disciplinari osservati nei periodi di servizio all'estero, in specie a quello già realizzato all'interno degli eserciti spagnoli nel corso del Cinquecento includendo nei singoli reparti propri Uditori sottoposti al controllo di un supremo giudice militare, l'Uditore Generale. Nel 1536 su disposizione di Carlo V questo ufficio viene introdotto nella Lombardia spagnola e in seguito, dopo il 1587, l'apparato della giustizia militare viene potenziato anche nelle Fiandre all'interno dei singoli reparti limitando i poteri correzionali in precedenza riconosciuti ai rispettivi comandanti e le competenze della giurisdizione militare nelle cause civili⁷¹.

Se nel Milanese, accogliendo le richieste dei sudditi tormentati dalle angherie delle truppe spagnole e tedesche, il monarca spagnolo, una prima volta nel 1543 e in via definitiva nel 1556, concede «pieni poteri alla giustizia ordinaria, e quindi al Senato, di procedere nei confronti dei soldati

nell'Italia d'antico regime, p. 24 s. Prima edizione del trattato qui citato: G. Basta, *Il mastro di campo generale*, apparsa a Venezia nel 1606 (altre edizioni veneziane datate 1612 e 1626). Alcuni anni dopo Basta pubblica anche *Il governo della cavalleria leggiera [...]* e *Del governo dell'artiglieria [...]*. Il primo tra questi è oggetto di considerazione soprattutto da parte di Stradiotto (E. Barbarich), *Giorgio Basta ed il primo regolamento dei cavalleggeri italiani*. Due operette minori di Basta sono pubblicate in aggiunta ad A. Tarducci, *Delle Machine, ordinanze, et quartieri antichi, e moderni, come quelli da questi possono essere imitati senza punto alterare la soldatesca dei nostri tempi, discorsi [...]*. Aggiuntovi dal medesimo le fattioni occorse nell'Ungaria nel 1597, et la Battaglia di Transilvania contra il Valacco nel 1600 fatte dal Signor Giorgio Basta Generale dell'armi nell'Ungaria superiore [...], in Venetia, appresso Giovan Battista Ciotti Sanese all'Aurora, 1601.

⁷¹ D. Maffi, *Il baluardo della corona*, p. 269 s.; Id., *Un conflitto giurisdizionale*, p. 202 s.; Id., *La cittadella in armi*, p. 157 ss.; Id., *Dal controllo della disciplina al controllo del territorio*, p. 102 s.; Ch. Storrs, *Giustizia militare*, p. 587 s.; Id., *Military Justice in Early Modern Europe*, p. 18 s. L'Ordinanza emanata dal comandante generale delle truppe spagnole nelle Fiandre Alessandro Farnese il 13 maggio 1587 ove sono definite le competenze dell'Uditore Generale di Guerra e quella successiva, del 22 maggio, con cui sono emanate istruzioni per i prevosti, i capitani di campagna e altri ufficiali di giustizia sono riprodotte in M. Alía Plana, *Historia del Cuerpo Jurídico de la Armada*, pp. 20 ss., 177 ss.; v. anche E. Martínez Ruiz, *Legislación y fuero militar*, p. 16 s. e A. Esteban Estríngana, *La superintendencia de la justicia militar*, p. 89, nota 7. Gli editti farnesiani e i loro contenuti sono esaminati in dettaglio in P. Verri, *Storia della giustizia militare*, p. 786 ss., il quale fa risalire al 1547 l'originaria istituzione da parte di Carlo V di «un magistrato che, con la denominazione di *auditore generale degli eserciti imperiali*, aveva il compito di soprintendere alla giurisdizione militare» (p. 782). Sul Farnese e la sua brillante carriera al servizio della Spagna: J. Martínez Millán, *Alessandro Farnese, la corte di Madrid e la monarchia cattolica*; R. Sabbadini, *L'uso della memoria. I Farnese e le immagini di Alessandro, duca e capitano*. Più in generale i saggi riuniti in S. Pronti (cur.), *Alessandro Farnese, condottiero e duca*, e in G. Bertini (cur.), *Militari italiani dell'esercito di Alessandro Farnese nelle Fiandre*.

rei di delitti contro la vita e i beni dei sudditi lombardi»⁷², all'interno della struttura politico-militare dei Paesi Bassi spagnoli questo settore speciale dell'amministrazione giudiziaria viene perfezionato mediante la creazione della *Superintendencia de la Justicia Militar*: una magistratura attivata in via temporanea negli ultimi anni del Cinquecento per correggere le carenze diffuse che si erano riscontrate, sovraordinata tanto agli Uditori locali quanto all'Uditore Generale e rapidamente consolidatasi in una istituzione stabile e caratterizzante il sistema giudiziario militare della regione⁷³.

Dal canto suo Giorgio Basta, nel trattato sul mastro di campo, frutto in particolare dell'esperienza maturata in tali funzioni dagli ultimi anni del Cinquecento nell'esercito dell'arciduca Mattia, fratello di Rodolfo II, include tra i compiti dell'ufficiale anche l'esclusivo giudizio delle cause militari e la competenza nel disporre la cattura e l'incarcerazione dei rei, lasciando invece all'Uditore Generale quella sulle controversie civili, ove, piuttosto che la perfetta conoscenza «di tutti gli ordini, di tutte le usanze et di tutte le leggi della militia», è necessaria «la interpretazione delle leggi imperiali et delle altre, fatte da principi particolari»⁷⁴.

Tra gli ufficiali di origine italiana che servono negli eserciti spagnoli e nel contempo sono attrezzati con una solida formazione culturale e letteraria spicca certamente Lelio Brancaccio (1560ca-1637), militare di lungo corso di origine napoletana che dopo il 1609, rientrato temporaneamente in patria, compone e dà alle stampe i suoi *Carichi militari* dedicandoli all'arciduca Alberto d'Asburgo⁷⁵. L'opera, in cui si avverte la prolungata e intensa esperienza maturata dall'autore sul campo, si propone di descrivere in 14 capitoli i compiti che spettano a ciascun grado delle formazioni militari, dal soldato sino al mastro di campo generale concludendo con una esposizione dei doveri del principe nei riguardi del proprio esercito. È la prima trattazione specifica che si concentra sulla gerarchia di un esercito rispecchiando la struttura di quello spagnolo delle Fiandre, creato dal duca

⁷² D. Maffi, *Il baluardo della corona*, p. 270.

⁷³ A. Esteban Estríngana, *La superintendencia de la justicia militar*, in part. p. 92 s. per l'ampio raggio di competenze attribuite al nuovo magistrato.

⁷⁴ G. Basta, *Il mastro di campo generale*, p. 19 ss.

⁷⁵ L. Brancaccio, *I carichi militari di fra' Lelio Brancaccio*. Il trattato ha un buon successo e nel giro di un trentennio si contano altre edizioni dopo quella *princeps* del 1610, quella milanese del 1620, quelle veneziane del 1620, 1626 e 1641 e altre sino al 1671: v. G. De Caro, *Brancaccio Lelio*, anche per altre notizie biografiche sull'autore, e A. Espino López, *Guerra y cultura en la Época Moderna*, p. 547, che annovera il testo di Brancaccio nella serie di trattati militari spagnoli composti nei secoli XVI-XVII ricordando anche la prima edizione iberica, pubblicata a Barcellona nel 1639.

d'Alba quale governatore dei Paesi Bassi a partire dal 1567 e poi sottoposto al comando di Emanuele Filiberto di Savoia e di Alessandro Farnese, che si può considerare il primo esercito permanente su scala europea; e non casualmente la prima edizione del tratto di Brancaccio viene pubblicata ad Anversa nel 1610⁷⁶.

L'organizzazione militare spagnola faceva perno sui *tercios* di fanteria, secondo un modello risalente all'organizzazione ridefinita da Carlo V alla metà degli anni Trenta. Ogni unità risultava inizialmente costituita da 3.000 uomini con una ripartizione gerarchica in raggruppamenti minori e una divisione funzionale tra picchieri, archibugieri e moschettieri⁷⁷. A ogni *tercio*, posto al comando di un maestro di campo, spettava anche un Uditore con il compito di amministrare la giustizia in modo sommario, esperto più degli «ordini e bandi militari» che della «legge ordinaria» e tenuto a consultarsi in tutte le cause con il maestro di campo al fine di emettere sentenze in base al suo parere, mentre per l'esecuzione di condanne capitali è tenuto a informarne l'Uditore Generale affinché questi si consulti con il comandante in capo, dal quale deve provenire l'ordine ultimo di procedere⁷⁸. L'Uditore, pertanto, è tenuto ad applicare non la legge generale, ma gli specifici regolamenti militari, e – come osserva in chiusura l'autore – oltre alla competenza tecnica deve possedere almeno una qualità personale non irrilevante per svolgere l'ufficio in modo imparziale: «non deve esser huomo interessato; considerando che i poveri soldati apena vivono co'l lor soldo, non che possano con esso pagar diritti». Un altro Uditore è previsto per i corpi di cavalleria nelle funzioni di assessore del Generale oppure del comandante in capo, dal quale deve sempre prendere ordini per l'esecuzione delle condanne capitali, e un altro ancora deve essere applicato ai corpi di artiglieria⁷⁹.

⁷⁶ P. Del Negro, *Guerra ed eserciti*, p. 55 s.

⁷⁷ Ivi, p. 31 s.

⁷⁸ L. Brancaccio, *I carichi militari di fra' Lelio Brancaccio*, p. 117: «E in ogni terzo un'Auditore, il quale ha da esser Assessore del Maestro di Campo, conviene che sia huomo di buona vita ed intendente del suo officio. Deve poi nella giustitia esser molto sommario, cavando nella prima informazione il fatto. Gli bisogna più studiar negli ordini e bandi militari, che nella legge ordinaria; e tutte le cause ha da consultare co'l Maestro di Campo, e col suo parere dar la sentenza; ma nell'esecutioni della vita ha, prima di fare essequire, a darne parte all'Auditore Generale, acciò le consulti col Generale, da cui si deve haver l'ordine della essecutione. Non deve esser huomo interessato; considerando che i poveri soldati apena vivono co'l lor soldo, non che possano con esso pagar diritti».

⁷⁹ Ivi, p. 210: «E nella cavalleria un'Auditore, il quale, come Assessore del generale, deve complire i suoi ordini e per sua commissione dar sentenze e fare essecutioni; eccetto però,

Brancaccio non tralascia di precisare anche le competenze dell'Uditore generale, considerato «Auditore nel supremo grado della giustitia militare» che è tenuto a «conferire» con il comandante supremo per «le cause di qualità, fuor d'alcune, che ha da consultare co'l Maestro di Campo Generale, come di quelle che dependono dal suo carico, dandone però poscia relatione al Generalissimo, dal quale han da procedere l'ultime risoluzioni delle pene e gratie de' delinquenti». Come superiore rispetto agli Uditori dei singoli reparti deve essere informato da questi ultimi circa «tutte le sentenze e di vita e d'altri casi gravi» e deve impartire l'ordine definitivo di procedere alle esecuzioni capitali dopo averlo ricevuto dal Capitano Generale. Ha piena e autonoma autorità di polizia e di esercizio dei poteri giudiziari, dovendo procedere con «integrità e sollecitudine» allo scopo di non lasciare delitti e infrazioni impunte – la «giustitia inviolata» – ed esercitare un rigido controllo disciplinare tale da incutere timore e, in tal modo, fungere anche da deterrente – la «giustitia formidabile»⁸⁰.

L'ufficiale partenopeo non ha quindi dubbi: la giustizia perseguita dall'Uditore applicato ai singoli reparti deve esse sommaria e spedita, basata sulle norme particolari destinate a regolare la vita dei soldati e applicata nel pieno rispetto delle gerarchie sia nei confronti dell'Uditore Generale che dei comandanti militari, il Maestro di Campo del proprio *tercio* e il Maestro di Campo Generale, riservando al comandante supremo, il Capitano Generale, l'ordine di esecuzione delle sentenze capitali. Il

quando la cavalleria fusse col Generalissimo, imperoche allora deve da esso prender gli ordini delle essecutioni»; p. 217: «Ha il Generale dell'artiglieria il suo Auditore, capitan di campagna e forier maggiore, i quali come suoi ministri, conforme a che s'è detto de gli altri han da essequire i suoi ordini».

⁸⁰ Ivi, p. 192 s.: «L'officio d'Auditor Generale d'un essercito è molto degno e di grande autorità, per essere esso Auditore nel supremo grado della giustitia militare; tenendo dal Generalissimo in sua vece l'amministrazione; né vi è altra persona nell'essercito, con chi egli debba conferire le cause di qualità, fuor d'alcune, che ha da consultare co'l Maestro di Campo Generale, come di quelle che dependono dal suo carico, dandone però poscia relatione al Generalissimo, dal quale han da procedere l'ultime risoluzioni delle pene e gratie de' delinquenti. Devono tutti gli Auditori dell'essercito riconoscerlo per loro Capo, ed a lui dar parte di tutte le sentenze e di vita e d'altri casi gravi; né si deve senza suo ordine fare alcuna essecutione: il qual ordine egli dovrà avere (come si è detto) dal Capitano Generale. Ha nondimeno autorità per se stesso di far prendere carcerato qual si voglia delinquente, infragante (sic) delitto, dove e comunque ei serva a pie o a cavallo, e quello condannare, come si è detto. Deve in tutte le cause procedere con integrità e sollecitudine, acciò renda in un tempo la giustitia inviolata e formidabile. Si è trattato di questo officio, ancor che così degno, in questo loco, perché, sendosi nel Capitolo del Maestro di Campo generali discorso della ordinanza e del governo d'un essercito, pareva conveniente che si dicesse anco qualche cosa della giustitia, come molto dipendente dal detto carico di Maestro di Campo Generale».

modello di giurisdizione militare appare severo e implacabile, come sembra necessario all'interno degli eserciti spagnoli impiegati sul teatro delle Fiandre; eserciti numerosi e multietnici reclutati nelle differenti regioni europee soggette alla dominazione di Madrid, incluse quelle disseminate nella penisola italiana⁸¹, logorati da decenni di un conflitto irrisolto, dalle frequenti difficoltà finanziarie della corona spagnola che scatenavano le violente proteste dei soldati, tanto più nei confronti della popolazione civile, e da assedi prolungati alle piazzeforti delle Province Unite, come quello di Anversa cui partecipa lo stesso Brancaccio nel 1604.

Che questa fase della storia militare europea abbia marcato in profondità le modalità di organizzazione e di funzionamento degli eserciti e abbia avuto una risonanza notevole nella trattatistica del secolo XVII viene confermato da un alto resoconto dovuto alla penna di militari italiani in servizio per anni in quello scenario di guerra. Si pensi alla relazione dettata da Pompeo Giustiniani (1569-1616), che milita a lungo negli eserciti spagnoli raggiungendo il grado di Maestro di Campo, allo scopo di descrivere gli ultimi anni del conflitto combattuti dal 1601 fino alla tregua del 1609 e segnati, in particolare, dal durissimo assedio di Ostenda (1601-1604), divenuto uno dei grandi eventi della storia militare del secolo. Dopo la sospensione dei combattimenti e a causa della perdita del braccio destro durante le ultime fasi dell'assedio della città fiamminga, il testo viene affidato da Giustiniani alla scrittura dell'ingegnere militare aretino Giuseppe Gamurini, il quale, aggiungendo «le figure delle cose più notabili», realizza 29 pregevoli tavole raffiguranti i principali episodi del conflitto, le macchine da guerra impiegate, le fortificazioni e i movimenti delle truppe⁸². L'opera è stampata per la prima volta ad Anversa nello stesso 1609, l'anno precedente la pubblicazione dei *Carichi militari* di Lelio Brancaccio e pure dallo stesso editore⁸³, e ha una circolazione significativa anche in Italia grazie a ulteriori edizioni negli anni successivi⁸⁴. Tutte concentrate sulla

⁸¹ M. Rizzo, *Il mestiere delle armi nell'Italia moderna*, pp. 83 s., 91 ss.

⁸² P. Giustiniani, *Delle guerre di Fiandra libri VI*. Per un profilo dell'autore v. D. Busolini, *Giustiniani Pompeo*. L'opera, introdotta da una lettera dedicatoria datata Bruxelles, 5 ottobre 1609, è destinata ad Ambrogio Spinola (1569-1630), generale genovese al servizio della Spagna e comandante dello stesso Giustiniani: v. G. Brunelli, *Spinola Ambrogio*.

⁸³ Si tratta di Joachim Trognèse (Troгнаesius), su cui v. A. Rouzet, *Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles*, p. 224 s.

⁸⁴ Si contano altre edizioni a Venezia nel 1610 e 1612 (appresso Bernardo Giunta, Gio. Battista Ciotti, & compagni) e a Milano nel 1615 (appresso Gio. Battista Bidelli). Viene stampata pure una versione latina due anni dopo l'*editio princeps* (Colonia Agrippinae, apud Joannem Kinckium sub monoceronte, 1611).

cronaca degli eventi bellici vissuti e descritti in prima persona, per quanto dalla parte spagnola, le memorie di Giustiniani non si soffermano sui temi inerenti all'organizzazione funzionale dei reparti, inclusa l'amministrazione della giustizia militare e il ruolo degli Uditori, ma testimoniano l'interesse di alcuni esponenti dell'alta ufficialità a documentare la particolare esperienza maturata sul teatro delle Fiandre che nel suo complesso – come attesta tale produzione manualistica e memorialistica – costituì un banco di prova determinante per la costituzione e il funzionamento dei moderni eserciti permanenti e per la messa a punto, con un decisivo contributo soprattutto da parte olandese, di nuove tecniche di addestramento e combattimento delle fanterie⁸⁵.

5. *Collaterale e giurisdizione militare*

Nello spettro delle competenze del Collaterale estense riformate da Cesare d'Este sullo scorcio del 1626, includendovi pure quelle relative alla giurisdizione nei confronti delle truppe assoldate, possono avere avuto un peso non trascurabile i modelli diffusi dalla trattatistica militare elaborata nei decenni precedenti tanto da sudditi ducali, quanto da provetti soldati di carriera con larga esperienza nelle file degli eserciti soprattutto spagnoli. Ma certamente su questi provvedimenti hanno influito anche ragioni pratiche e contingenti, legate alla necessità di ridefinire con precisione i contenuti dell'ufficio del Collaterale sulla base di un lavoro preparatorio avviato già in tempi precedenti, almeno dal momento in cui il duca aveva chiesto informazioni al Governatore di Reggio e al marchese di Bismantova – le cui risposte datano al tardo agosto 1626 – manifestando l'«intentione di regolare l'uffitio del Colaterale secondo l'uso antico e di porre in iscritto li ordini appartenenti a tal carica»⁸⁶. Da qui la necessità di

⁸⁵ P. Del Negro, *Guerra ed eserciti*, p. 49 ss.; P. Bianchi, *L'arte della guerra*, p. 87 s.

⁸⁶ ASMo, AME, Collateralato, b. 52: come riferisce una lettera del Governatore di Reggio datata 23 agosto 1626, secondo la quale il duca vuole «sapere come e con quale autorità sia stata esercitata dal Colaterale [Leandro] Grillenzoni a suo tempo in cotesta compagnia de cavalli e se poneva mano in cassare e rimettere i soldati et i cavalli et in dar la mostra alla compagnia come e quando a lui pareva e se ha in alcun caso amministrata giustizia nelle cause civili o criminali di detti soldati et in somma se si è impedito in altra cosa appartenente alla detta compagnia, che in far levare le paghe da cotesto Tesoriero [...]». In base ad altra documentazione conservata nella stessa busta, Leandro Grillenzoni ricopre l'ufficio di Collaterale tra il 1592 e il 1598 succedendo al conte Scipione Sacrati. V. anche sopra, cap. I, par. 6.

ricostruire il ventaglio di competenze di questo ufficiale alla luce di prassi operative risalenti soprattutto all'ultimo periodo ferrarese – anteriori pertanto al gennaio 1598 e soprattutto alla scomparsa di Alfonso II avvenuta nell'ottobre 1597 – che avevano suscitato perplessità e contrasti rispetto all'arbitraria libertà d'azione mostrata dall'allora Collaterale Leandro Grillenzoni o che avrebbero condizionato – come denunciato per gli anni seguenti – l'operato di alcuni tra i suoi successori.

Nella sua replica al duca il marchese di Bismantova, che per breve tempo aveva ricoperto l'ufficio di Collaterale, lamenta le difficoltà incontrate «quasi da tutti li ministri di V. A. Serenissima, onde io per la brevità del tempo che l'essercitai non potei superare le molte et intricate pretensioni che erano contrarie alla mia autorità», e ricorda che in rapporto a corpi speciali come i cavalleggeri della Guardia ducale la giurisdizione è rimessa ai rispettivi ufficiali oppure ai giudici ordinari, ma sempre dietro licenza dei propri superiori di reparto⁸⁷. Precisa, inoltre, di non essersi mai ingerito, nel periodo in cui ha esercitato le funzioni di Collaterale, «nelle cause fattoriali o siano per interesse di Camera o de serenissimi Conduttori di S. A. S., sapendo che la cognitione di dette cause s'aspettava al foro de signori Fattori»⁸⁸.

L'autorità ducale sembra tesa ad accertare l'orizzonte effettivo dei poteri connessi a tale ufficio soprattutto in ordine agli intrecci di ruoli e attribuzioni giurisdizionali rispetto ad altri funzionari ducali e agli indirizzi seguiti nella risoluzione degli inevitabili e non rari conflitti di competenze che già si erano verificati. In questo il duca Cesare cerca di applicare una prassi informativa e organizzativa che si riscontra pure rispetto all'operato dei massimi organi giurisdizionali del ducato e che emerge come un tratto caratterizzante il suo governo, segnato dalla necessità urgente di calibrare meglio contenuti e suddivisione dei compiti tra diverse magistrature e funzionari ducali, accanto all'esigenza di riadattare alla nuova sede modenese e a una realtà territoriale profondamente ridimensionata la latitudine operativa degli organi dell'amministrazione centrale del ducato⁸⁹.

⁸⁷ ASMo, AME, Collateralato, b. 52, 1626 agosto 23: «Quanto al trattenere o suspendere le paghe a cavalleggeri della Guardia di V. A. Serenissima, io non hebbi mai ditta pretensione, ch'io mi ricordi, e non me ne sono impedito in altro che in far pagare ogni mese di mio ordine li mandati al furiero di detta compagnia per la paga che l'A. V. ogni mese anticipatamente paga loro. Il comporre le differenze che nascono tra di loro o tra loro et altri sono sempre state composte dalli loro uffitiali; e quando non hanno potuto accordarli sono stati cittati con licenza però del capitano e suoi uffitiali avanti li giudici ordinarii».

⁸⁸ ASMo, AME, Collateralato, b. 52, 1626 ottobre 29.

⁸⁹ C.E. Tavilla, *La favola dei Centauri*, p. 20 s.: già nei primi anni successivi al 1598 il duca «prese l'iniziativa di investire i suoi consiglieri [...] del compito di riferire circa la prassi

Per acquisire informazioni circa le competenze del Collaterale già in anni precedenti ci si era basati sulle testimonianze rilasciate anche da notai tanto ferraresi quanto modenesi deputati all'«Uffizio delle Milizie» in Ferrara, impegnati nell'amministrazione della «Ducal Fattoria», ovvero la Camera Ducale, oppure occupati direttamente «in castello di Modena». Notai che attestano come al tempo del Commissario Generale delle Milizie ducali Leandro Grillenzoni – quindi negli ultimi decenni del Cinquecento – questi avesse esercitato la giurisdizione attiva e passiva in cause miste coinvolgenti militari e sudditi civili in concorrenza con i giudici locali, come già accadeva in tempi precedenti, «non ostante continue dolianze che tra le parti nascessero per causa di tale giurisdizione tirando le cause di già cominciate avanti diversi giudici di detta città al detto Uffizio delle Militie»⁹⁰.

Sempre in relazione al tardo periodo ferrarese, concluso con la morte di Alfonso II, «ed anco più oltre» non è invece subordinata ad altri tribunali la giurisdizione del «Foro Fattoriale», ovvero dei «ducali Fattori Generali [costituiti] come giudici particolari de' curiali attive et passive. Ancorché l'attore o reo fosse stato soldato et sottoposto al foro del signor Colaterale, a lui non era permesso declinar il Foro Fattoriale, poiché a quello niuno poteva inibire che la ducal Signatura»⁹¹. Nei fatti, la giurisdizione esercitata dai responsabili della Camera ducale è di portata larghissima, applicandosi «non solo nelle cause di detto Alf(onso) et de tutti i servitori della Camera, ma anco agli appaltatori et non solo nelle cause dove erano rei, ma anco come attori, et se inibeva a tutti gli altri fori eccetto che alla ducal Signatura»⁹²,

dei maggiori organi centrali – Segnatura e Consiglio di Giustizia –, al fine di definire uno *stylus* finora regolato dalla consuetudine sporadicamente integrata dalla discrezionalità dei consiglieri stessi, ed inoltre di delineare quelle linee di intervento riformatore che avrebbe dovuto da un lato ricreare un coordinamento con le istituzioni comunali e dall'altro ovviare ai limiti e alle contraddizioni già riscontrati in epoca ferrarese».

⁹⁰ ASMo, AME, Collateralato, b. 52, con riferimento a un manipolo di dichiarazioni rilasciate da notai che hanno esercitato a Ferrara e a Modena datate tra 1605 e 1620 e collocate di seguito alle missive citate alle note precedenti.

⁹¹ ASMo, AME, Collateralato, b. 52: dichiarazione del notaio Giacomo Dainesi (13 aprile 1620). In un'altra dichiarazione (non datata) il medesimo notaio conferma che le cause «tra curiali et soldati erano sempre decise et giudicate dal signor Consultore della Ducal Camara, et quando uno servitore di S. A. stipendiato veneva convenuto ad istanza di qualche soldato nanti il Giudice delle Militie, in quel caso i illustrissimi signori ducali Fattori Generali inibevano a detto giudice delle Militie et tal causa era conosciuta et giudicata dal signor Consultore».

⁹² ASMo, AME, Collateralato, b. 52: dichiarazione del notaio Giacomo Cechini (23 giugno 1603) e del medesimo tenore anche una successiva dichiarazione del notaio Giacomo Dainesi (19 febbraio 1605).

cioè a uno dei due tribunali centrali operanti negli Stati estensi, istituito da Ercole II sul modello vaticano intorno alla metà del Cinquecento⁹³.

Che negli Stati estensi e in particolare nella nuova città capitale siano normalmente operative giurisdizioni differenti tanto da quelle municipali previste dagli Statuti locali e affidate al governatore, al podestà e al giudice degli appelli, che da quelle centrali espressione della suprema *potestas* del principe è un dato di fatto condiviso non soltanto dai notai assegnati agli uffici ducali, ma pure dai più stretti funzionari di corte. In modo del tutto esplicito un giurista e diplomatico per anni al fianco del duca come Matteo Baracchi, all'interno di una relazione focalizzata sulle competenze dei due supremi consigli operanti negli Stati estensi, il Consiglio di Giustizia e la Segnatura, non ha esitazione a riconoscere, ad oltre quindici anni dall'abbandono della vecchia città capitale, che «i signori Fattori et il signor Commissario delle Bande hanno continuata la cognitione delle cause c'havevano in Ferrara sopra i camarari e soldati rispettivamente» nonostante che lo statuto modenese non prevedesse altre giurisdizioni oltre a quelle pocanzi ricordate⁹⁴.

A prescindere dal conflitto con la normativa locale venutosi a creare dopo il trasferimento della corte e degli uffici centrali nella seconda città del ducato, qui preme sottolineare come risultino funzionanti giurisdizioni speciali esercitate nei confronti sia dei dipendenti della Camera ducale – con uno spettro molto ampio di inclusione in tale categoria di soggetti individuati tramite rapporti anche soltanto economici con l'istituzione, come emerge dalle testimonianze precedenti – sia dei militari, in rapporto ai quali viene esplicitato il ruolo del Commissario delle Bande (Commissario delle Battaglie), al quale sono riconosciute – in linea generale – competenze organizzative e giurisdizionali verso i componenti le milizie territoriali piuttosto che verso i soldati stipendiati. L'intreccio di attribuzioni rispetto a quelle esercitate dal Collaterale, soprattutto nell'amministrazione della giustizia militare, rimane frequente e viene a determinare un significativo condizionamento delle funzioni delegate a

⁹³ C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, pp. 4 s., 12 ss. e più ampiamente Id., *La favola dei Centauri*, pp. 8 ss., 23 ss. e *passim*. È assai probabile che la sua istituzione risalga al 1552-53, dal momento che «proprio dal 1553 prendono avvio le relazioni della Segnatura indirizzate al duca» (ivi, p. 9, nota 21). Diversamente G. Benzoni, *Ercole II d'Este*, p. 122, annovera l'istituzione del Consiglio di Segnatura tra gli ultimi provvedimenti di Ercole II, che cade ammalato il 25 settembre 1559 e spira dopo pochi giorni il 3 ottobre.

⁹⁴ C.E. Tavilla, *La favola dei Centauri*, p. 18 per notizie su Matteo Baracchi e p. 204 s. Il testo completo della relazione di Baracchi indirizzata al duca Cesare e datata 23 aprile 1615 è trascritto ivi, p. 226 ss.

quest'ultimo, che risultano concorrenti rispetto ad altri ufficiali ducali, come i Fattori generali, e pure ad altre autorità militari, come lo stesso Commissario delle Battaglie.

In mancanza di regolari prospetti di mansioni attribuite in modo costante ai titolari dei diversi uffici dell'amministrazione ducale, sia civile che militare, le disposizioni emanate dal duca Cesare sullo scorcio del 1626 tentano di mettere ordine in questa tessitura non certo lineare tracciando un profilo indubbiamente più organico della disciplina prevista per le truppe stipendiate senza tuttavia sovvertire prassi consolidate né alterare vistosamente gli equilibri tra magistrature e uffici centrali; equilibri che si erano cristallizzati nel lungo periodo ferrarese ed erano stati traslocati senza significative variazioni negli assetti dell'amministrazione centrale che si stabilizza dal 1598 nella nuova città capitale.

In linea generale le mansioni attribuite al Collaterale tramite i nuovi *Ordini* consistono nel pagamento del soldo alle truppe stipendiate e ad altri corpi particolari, nel controllo dei ruoli militari e nella diretta sorveglianza sugli organici tramite la convocazione periodica delle mostre, l'amministrazione della giustizia civile e criminale nei confronti delle medesime truppe e l'esercizio di analoghe prerogative nei confronti dei corpi di polizia locale formati da bargelli ed esecutori; il tutto alla luce di una fitta serie di deroghe, situazioni e trattamenti particolari⁹⁵. Per lo svolgimento di tutti i compiti egli può avvalersi di «due ufficiali che terranno cura delle scritture dell'ufficio», uno con funzioni di cancelliere e l'altro di agente pagatore, «il quale anderà a pagare i presidij e gli stipendiati et al ritorno gli farà relatione in iscritto di tutte le piazze et de pagamenti fatti», di un dottore in leggi per l'amministrazione della giustizia affiancato da un notaio attuario e infine di un «banchiero approvato» cui affidare la gestione del denaro versato dalle comunità per il mantenimento di un reparto particolare, ossia la compagnia di cavalleggeri della Guardia ducale⁹⁶.

⁹⁵ *Ordini sopra la carica del Colaterale* 1627, suddivisi in 5 titoli con articoli non numerati: [I] «Dell'ufficio & autorità del Colaterale intorno al soldo della militia stipendiata»; [II] «Degli ufficiali del Colaterale»; [III] «Dell'autorità del Colaterale del [sic] dar mostra, del cassare e del rimettere»; [IV] «Della giurisdizione del Colaterale nelle cause civili, criminali»; [V] «Dell'autorità del Colaterale nel soldo degli esecutori, nelle loro mostre e nel cassargli e rimettergli». Analoghi limiti e condizioni nel convocare le mostre e nell'aggiornare i ruoli militari valgono anche nei confronti della Guardia ducale formata da fanti tedeschi e svizzeri.

⁹⁶ Ivi, titolo [III], artt. [1], [2], [3]. Oltre un secolo dopo il «notaio attuario del soldo» Antonio Covezzi Forciroli firma una *Notificazione* sui debiti contratti dai militari e una *Grida sopra i disertori* emanate il 27 gennaio 1738 (ASMo, CD, GS, vol. T, nn. 8, 9. I due

Accanto alle mansioni di «Tesoriere e pagatore generale del soldo» per i militari «stipendiati» e per altri reparti particolari come la compagnia dei cavalleggeri della Guardia ducale e le compagnie montate di Reggio⁹⁷, al Collaterale è attribuita piena autorità nel controllo degli organici e delle loro dotazioni, incluse le cavalcature, ma con alcuni limiti nei confronti di queste ultime formazioni in quanto dipendenti direttamente dal duca così come nei confronti dei reparti di tedeschi e svizzeri componenti la guardia ducale⁹⁸. Lo stretto collegamento tra queste due funzioni è giustificato dal fatto che il potere di confermare nei ruoli o di decretare la cancellazione dei singoli militari si intreccia strettamente con il loro aggiornamento e il conseguente conteggio delle paghe da distribuire ai comandanti dei reparti. Si tratta dei due compiti originari e distintivi in capo all'ufficio del Collaterale che vengono ribaditi pure dal figlio e successore di Cesare, il duca Alfonso III, nel corso del brevissimo governo del ducato che egli sostiene prima di abbracciare la vita religiosa, in merito alla disciplina dei soldati stipendiati inquadrati nei reparti destinati al presidio militare della città capitale⁹⁹.

testi sono ristampati in appendice agli *Ordini e capitoli militari* 1738, p. 23 e pp. 20-22 rispettivamente) e ancora un provvedimento di indulto in favore dei disertori datato 19 novembre 1739 e un'altra *Grida sopra i disertori* emanata il 4 febbraio 1740 (ivi, vol. V, nn. 122, 136). Il suo successore nell'ufficio, Giuseppe Caprioli, nel 1742 firma altri due provvedimenti destinati ai militari delle truppe al soldo, una *Notificazione in merito ai crediti concessi dai privati ai soldati* il 10 gennaio e una *Notificazione sopra i disertori* il 17 aprile (ivi, vol. V, nn. 211, 228). La grida del 27 gennaio 1738 viene ripubblicata senza variazioni il 13 febbraio 1739 e l'11 novembre 1739 (ivi, vol. T, n. 72; vol. V, n. 121) e ancora il 4 febbraio 1740 e il 17 aprile 1742 con integrazioni (ivi, vol. V, n. 136 e vol. X, n. 228) e nuovamente il 23 gennaio 1750 (ivi, vol. Z, n. 460) con modeste variazioni formali. In seguito, tra 1752 e 1762 Giuseppe Caprioli è Cancelliere del Magistrato di Guerra istituito da Francesco III nel gennaio 1741 (ivi, vol. AA, nn. 613, 614; vol. BB, nn. 695, 758, 764, 765; vol. CC, n. 778; vol. DD, n. 936, 945; vol. EE, n. 992).

⁹⁷ *Ordini sopra la carica del Colaterale* 1627, titolo [I], artt. [1], [2], [3].

⁹⁸ Ivi, titolo [III], artt. [1], [2], [3].

⁹⁹ *Ordini* 1629, art. 43 («S'incarica a' capitani, che diano al Generale dell'infanteria & al Collaterale conto sempre delli soldati che fuggissero o morissero col giorno preciso, acciò si possano aggiustare i Ruoli e li fuggitivi per farli seguitare, onde subito che ciò sia a loro notizia ne diano subito avviso, incaricando anche li caporali a darne parte subito alli loro capitani, sotto pena ad arbitrio del Generale dell'infanteria, e lo stesso s'impone alli sergenti») e art. 55 («Sia lecito ad ogni ufficiale o soldato dimandare il suo conto al suo capitano alla Banca & il Collaterale e pagatore lo ascoltino e conforme al dovere aggiustino le loro partire»). Si tratta di un'ampia regolamentazione di compiti e doveri delle truppe regolari di stanza in Modena in cui viene sanzionata – tramite radiazione dai ranghi, tratti di corda, condanna alla galera oppure alla pena capitale – un'ampia gamma di reati e mancanze strettamente connesse al servizio militare con la precisazione conclusiva «Che

Analogo rilievo ai compiti del Collaterale in merito alla gestione delle paghe dei militari sarà ribadito all'interno degli ampi *Ordini di giustizia militare* emanati dal figlio ed erede di Alfonso, Francesco I, nel 1643¹⁰⁰.

Per quanto concerne l'esercizio della giurisdizione civile, gli *Ordini* emanati da Cesare D'Este sullo scorcio del 1626 prevedono procedure differenziate sulla base di un criterio geografico-gerarchico. Cause in cui gli stipendiati sono parte attiva o passiva che si formano nella capitale, Modena, sono di competenza esclusiva del Collaterale e devono essere discusse dinanzi al proprio consultore, ma procederanno soltanto dopo che l'ufficiale da cui dipende il militare coinvolto nel contenzioso avrà tentato una composizione stragiudiziale entro il termine di dieci giorni. Diversamente negli altri luoghi del ducato, alla luce del consolidato principio generale in base al quale l'attore dovrà seguire il foro del reo e che tutte le cause rimangono onerose, il Collaterale si avvarrà per la loro soluzione del giudice locale, il quale ne diverrà competente in via diretta unicamente in caso di assenza dell'ufficiale ducale¹⁰¹.

Dalla giurisdizione del Collaterale sono esentati, nel civile e nel criminale, gli ufficiali delle truppe stipendiate, sottoposti a un regime differente non altrimenti specificato, ed essa deve pure cedere di fronte a quella tradizionalmente riconosciuta in via esclusiva ai Fattori generali nelle cause «anche attive de' curiali e camerali contro [sic] stipendiati», stipendiati che invece ricadono sotto la giustizia del Collaterale «per tutti i delitti [...] pertinenti al soldo» e per quelli «commessi nell'esercizio del loro uffitio o in luogo privilegiato non soggetto agli ordinarij» con l'unica eccezione della compagnia dei cavalleggeri di Reggio, «de' quali sarà giudice il Governatore» di quella città¹⁰².

Al foro del Collaterale risultano sottoposti anche i componenti le

tutti i casi non compresi in questo si riservino all'arbitrio di S. A. per castigarli conforme alla qualità di essi» (art. 70). Succeduto al padre nel dicembre 1628, Alfonso III abdica nel luglio dell'anno successivo in favore del primogenito Francesco per entrare nell'ordine dei Cappuccini: L. Chiappini, *Gli Estensi*, p. 451 ss.

¹⁰⁰ *Ordini di giustizia militare* 1643, capo XI, art. 6: «Chi avendo dato vantaggio o capo soldo a' suoi soldati e poi lo leva di loro proprio moto e capriccio, senza legitime cagioni e senza averne dato prima conto al Mastro di Campo e poi a' Collaterali e pagatori dell'esercito, sia punito ad arbitrio».

¹⁰¹ *Ordini sopra la carica del Colaterale* 1627, titolo [IV], artt. [1], [2], [3] e [10], secondo il quale «Le cause civili che si faranno al foro del Colaterale dovranno essere sportularie et le sportole regolarsi secondo gli Statuti e le tasse de' luoghi». Tranne alcune eccezioni non risultano invece onerose le cause criminali, così come disciplinato dall'art. [11].

¹⁰² Ivi, artt. [6], [4] e [5] rispettivamente.

milizie territoriali, disciplinate da *Capitoli et ordini* emanati in varie riprese tra gli anni Sessanta e Novanta del Cinquecento, quando operino come soldati stipendiati o comunque pagati tramite le finanze ducali¹⁰³, eccetto i casi in cui essi siano «solamente spesati in roba da vivere da S(ua) A(ltezza) senz'altro stipendio» conservando pertanto lo *status* originario e ricadendo di conseguenza sotto la giurisdizione del Commissario delle Battaglie, al quale sono sottoposti anche soldati e ufficiali dei reparti posti a presidio delle porte della capitale già destinatari alcuni anni prima di appositi e brevi *Capitoli et privilegi* emanati sempre dal duca Cesare¹⁰⁴. Un caso particolare concerne le cause 'miste', ossia quelle che coinvolgono soldati stipendiati e militi territoriali che commettono «delitti nel loro ufficio o in luogo privilegiato», di cui «sarà cognitore [...] il giudice di quel che sarà reo»: il Collaterale oppure il Commissario delle Battaglie, i quali dovranno unificare le rispettive giurisdizioni laddove i responsabili siano militari di entrambi i corpi «per non dividere i processi»¹⁰⁵.

Tra le competenze del Collaterale ricadono pure varie funzioni espletate nei confronti di quanti sono reclutati a livello locale per svolgere compiti di polizia e di controllo dell'ordine pubblico. Deve distribuire le paghe a bargelli, luogotenenti, cancellieri dei bargelli ed esecutori degli Stati estensi e ha facoltà di «dare le mostre», ossia di ordinare rassegne al fine di controllarne la presenza e l'idoneità al servizio con potere di confermarli o cassarli, ma rispettando alcuni limiti nelle piazze di Reggio, Carpi, Sassuolo, Brescello e in Garfagnana, ove egli «dovrà haver riguardo di porre persone che sieno di soddisfazione» a governatori e ufficiali locali al prevedibile scopo di non creare pericolose frizioni tra giurisdizioni differenti¹⁰⁶. Nei confronti dei soli esecutori al Collaterale è lasciata competenza giurisdizionale sia per i «delitti [...] pertinenti al soldo o commessi nel loro ufficio», rimettendo invece tutte le altre cause al giudice ordinario, sia per le cause civili nel solo ambito della città di Modena «salva però l'autorità del Sindico del Palazzo datagli per gli Ordini e tasse

¹⁰³ Fattispecie già prevista in *Capitoli et ordini* 1564, art. 13: v. sopra cap I, par. 2, nota 32.

¹⁰⁴ *Ordini sopra la carica del Colaterale* 1627, artt. [7] e [8]; *Capitoli et privilegi* 1611a.

¹⁰⁵ *Ordini sopra la carica del Colaterale* 1627, art. [9], che prevede anche la divisione in parti uguali delle spese delle cause tra i due ufficiali-giudici.

¹⁰⁶ Ivi, titolo [V], artt. [1], [2], [3]. In Garfagnana, a monte di Castelnuovo, è collocata la fortezza di Montalfonso, realizzata «con somma spesa» dal duca Alfonso II: L.A. Muratori, *Delle antichità estensi*, II, p. 405. Su tale struttura, una delle principali piazzeforti del sistema difensivo del ducato, v. F. Velani, *Mont'Alfonso: la genesi del forte e gli adeguamenti funzionali tra i secoli XVII e XIX*.

per le mercedi degli esecutori cavate dalle provisioni e gratie della Città di Modona, alla qual autorità S(ua) A(ltezza) non intende di derogare in alcuna parte», e «salva anche la dichiarazione da farsi da S(ua) A(ltezza) se in altri luoghi dello stato fossero altri ordini»¹⁰⁷.

Nonostante l'indubbia professionalizzazione dell'ufficio del Collaterale assicurata dalle disposizioni ducali, che a lui affiancano un giurisperito e un notaio attuario per l'effettiva amministrazione della giustizia nelle cause civili e criminali in cui sono coinvolti militari, quest'ultima appare organizzata secondo criteri non uniformi sia per l'ambito di effettivo esercizio, limitato alla sola città capitale ove egli ha materialmente sede, sia per il complesso intreccio di competenze con altre magistrature tanto di livello centrale, come quelle rappresentate dai Fattori Generali per tutte le cause coinvolgenti dipendenti degli uffici ducali e dal Commissario delle Battaglie per quelle che interessano sudditi reclutati nelle milizie territoriali, quanto di ambito locale, come gli organi giudiziari operanti in Modena destinatari di apposite disposizioni, fatti salvi anche altri possibili ordini ducali vigenti in differenti località del ducato a garanzia di trattamenti speciali garantiti a uffici e funzionari locali.

Lo stesso Commissario delle Battaglie continua a esercitare una giurisdizione concorrente rispetto a quella dei giudici ordinari «quando nelle cause criminali delli soldati stipendiati procede come Uditore del Generale», e per risolvere i frequenti conflitti tra i due fori la duchessa Laura Martinuzzi nel 1662 interviene con apposite disposizioni al fine dichiarato di privilegiare la giurisdizione del Commissario, riconosciuta nelle cause penali che coinvolgono unicamente soldati stipendiati e in quelle miste con soldati della milizia o sudditi di condizione civile e anche per reati commessi «in luogo privilegiato non soggetto a gli ordinari, come sotto le porte, in corpo di guardia, su le mura»¹⁰⁸. Essa, tuttavia, nonostante la perentorietà del dettato normativo e l'esteso ambito di applicazione, non potrà mai essere esercitata in modo uniforme in tutti i territori degli Stati estensi, poiché, in caso di delitti commessi ove il Commissario non sarà materialmente presente, ancora una volta «i giudici de' luoghi suppliranno e procederanno contro tali soldati delinquenti in conformità del giusto»¹⁰⁹.

Nonostante questi limiti, una timida iniziativa destinata a rendere più efficace e diretta la procedura applicata nei confronti dei soldati, come

¹⁰⁷ *Ordini sopra la carica del Colaterale* 1627, titolo [VI], artt. [1], [2], [3].

¹⁰⁸ *Ordini e Capitoli* 1662, art. [1].

¹⁰⁹ *Ivi*, art. [2].

di altre categorie di sudditi privilegiati attraverso trattamenti giudiziari particolari, viene assunta dalla stessa duchessa due anni dopo cassando l'obbligo per «li giudici delle cause criminali» di chiedere preventiva autorizzazione scritta ai superiori per l'audizione del militare sospettato di essere responsabile di un reato allo scopo dichiarato di «levare ogni pretesto a giudici di non haver potuto compire alle loro parti & a delinquenti e loro parziali l'occasione d'occultare la verità & impedire la giustizia». In tal modo si cerca di rendere più spedite le indagini e i processi condotti dal giudice criminale della città capitale comprimendo l'area di privilegio giurisdizionale riconosciuta a varie categorie di sudditi estensi, tra le quali i «soldati così delle guardie come delle porte & altri pagati»¹¹⁰.

6. *La disciplina militare di Francesco I*

Nel corso del secolo XVII gli anni di governo di Francesco I sono costellati da un largo impegno delle truppe estensi su vari fronti dell'Italia settentrionale, senza escludere qualche puntata al di fuori della Penisola, come effetto ravvicinato delle tenaci ambizioni nutrite dal duca nel delicato e variabile equilibrio di alleanze con Spagna e Francia. Dal punto di vista degli sforzi militari sono notevoli le differenze rispetto al duca Cesare, obbligato ad affrontare i gravi problemi di ordine economico-finanziario conseguenti al definitivo abbandono di Ferrara e del suo territorio sullo spirare del secolo precedente e ai difficili rapporti con la feudalità più potente radicata nell'area modenese-reggiana¹¹¹. Nonostante questi limiti, indotti da condizioni interne agli Stati estensi, neppure durante i primi decenni del Seicento erano mancate occasioni di spedire contingenti militari al di là delle frontiere, in particolare come effetto dell'alleanza con la Spagna avviata grazie a trattative iniziate nell'estate del 1600, formalizzata con la ratifica di appositi Capitoli di protezione due anni più tardi¹¹² e infine suggellata tramite la concessione al duca nel 1606 del collare dell'ordine del Toson d'Oro assieme alla promessa di una pensione annua di

¹¹⁰ ASMo, CD, GS, vol. E, n. 654, 16 gennaio 1664. V. E. Tavilla, *Diritto e politica durante la reggenza Martinuzzi*, p. 47 s.

¹¹¹ C.E. Tavilla, *La favola dei Centauri*, p. 12 s.

¹¹² O. Rombaldi, *Cesare d'Este*, p. 32 ss.

10.000 scudi romani¹¹³. In tale contesto si giustifica l'invio di un *Terzo*¹¹⁴ in appoggio all'esercito spagnolo in Lombardia nell'estate del 1625, quando l'impegno delle truppe imperiali è orientato soprattutto a contrastare l'occupazione della Valtellina da parte francese. L'utilizzo di truppe estensi al fianco di quelle spagnole di stanza in area lombarda è comprovato da una serie di gride volte a scoraggiare e sanzionare l'endemico fenomeno delle diserzioni, comune a tutti gli eserciti del tempo tanto più durante le campagne condotte lontano dai rispettivi territori di origine¹¹⁵. Ancora provvedimenti del medesimo tenore confermano l'ulteriore impiego di soldati ducali nell'autunno-inverno 1635-36 e ancora l'anno successivo¹¹⁶, già sotto il governo di Francesco I, dopo l'invasione francese dei territori più occidentali del ducato milanese prossimi al confine con i Cantoni svizzeri e con gli Stati sabaudi¹¹⁷.

Si tratta comunque di occasioni assai circoscritte, a fronte della scottante esigenza, avvertita soprattutto sotto il governo di Cesare d'Este, di contenere il più possibile la spesa pubblica anche nel settore militare e, allo stesso tempo, di non sbilanciare la politica estera del ducato per

¹¹³ L.A. Muratori, *Delle Antichità Estensi*, II, p. 522; R. Montagnani, *Giovan Battista Laderchi nel governo estense*, p. 147. Da ultimo G. Signorotto, *Modena e il mito della sovranità eroica*, p. 17.

¹¹⁴ La denominazione del contingente militare estense vuole richiamare in modo esplicito l'unità base della fanteria spagnola composta in origine di 3.000 uomini, la cui consistenza tende ad assottigliarsi progressivamente già nel corso della prima metà del Seicento per una serie di fattori, tra i quali le innovazioni nelle tattiche di combattimento: D. Maffi, *Un bastione incerto?*, p. 509 ss; Id., *La cittadella in armi*, p. 49 ss.; C. Borrenguer Beltrán, *De la erosión a la extinción de los Tercios españoles*.

¹¹⁵ *Grida contra li soldati che fuggono dal terzo mandato nello Stato di Milano* (ASMo, CD, GS, vol. B, n. 143, 1625 marzo 1 e 2); *Grida contro li soldati che fuggono dal terzo mandato nello Stato di Milano* (ivi, n. 146, 1625 giugno 4 e 5); *Grida sopra i disertori dal terzo fornito al re di Spagna* (ivi, n. 148, 1625 luglio 3 e 4; ASLA, Gridario, b. 1); *Grida sopra i disertori dal terzo fornito al re di Spagna* (ASMo, CD, GS, vol. B, n. 149, 1625 agosto 21).

¹¹⁶ *Grida sopra i soldati fuggiti dal terzo concesso alla maestà del re catholico* (ASMo, CD, GS, vol. C, n. 302, 1635 novembre 28 e 29); *Grida sopra i soldati che sono fuggiti dal terzo* (ivi, n. 307, 1636 febbraio 11 e 12); *Grida sopra i soldati fuggiti dal terzo dell'eccellentissimo signor principe Rinaldo* (ASLA, Gridario, b. 2, 1637 giugno 28 e 29; v. Appendice, n. 7). D. Maffi, *Il baluardo della corona*, p. 16: il coinvolgimento militare di Francesco I al fianco della Spagna è conseguenza del patto di alleanza stipulato il 13 ottobre 1635.

¹¹⁷ D. Sella, *Sotto il dominio della Spagna*, p. 9 ss.; R. De Rosa, *Le relazioni politico-diplomatiche tra Spagna e ducato estense*, p. 79 ss.; G. Signorotto, *Modena e il mito della sovranità eroica*, p. 24 ss. A conferma dell'imponente sforzo sostenuto contro la Francia, tra il 1635 e il 1658 nel solo stato di Milano sono arruolati oltre 100.000 soldati al servizio della monarchia spagnola: D. Maffi, *L'Italia militare dalla metà del XVI secolo*, p. 41.

evitare il rischio di coinvolgimenti ancora più onerosi in imprese belliche su largo raggio. Imprese che comunque nell'arco di un secolo non risulteranno del tutto estranee all'esperienza militare del ducato, come effetto delle variabili scelte a livello di politica estera compiute tra gli anni di Francesco I (1629-58) e quelli di Francesco III (1737-80): nel 1639-40 diverse compagnie di soldati estensi sono impegnate al fianco degli Spagnoli nella difesa del Rossiglione (Catalogna del nord al confine con la Francia) invaso dai Francesi; una trentina di anni più tardi si appresta un reggimento di 1.000 fanti, incrementato poi con circa 430 unità composte anche da Ultramontani, su decisione della reggente Laura Martinozzi, da imbarcare a Venezia e inviare a Candia per sostenere la difesa dell'isola di Creta da parte della Serenissima di fronte all'assedio turco; ancora nei primi anni Settanta del Seicento si raccolgono truppe nel territorio del ducato estense, oltre che in quello parmense, da inviare al servizio della Francia, che già in anni precedenti aveva esteso il bacino di provenienza dei soldati italiani arruolati nei propri eserciti alla Toscana e a varie regioni degli Stati pontifici¹¹⁸; nel 1716 una compagnia di soldati arruolati nel Ducato si trova di presidio a Zara nell'ambito di un nuovo conflitto turco-veneziano; e ancora nel 1739-40 due battaglioni di 800 uomini ciascuno partono alla volta della Serbia, a fianco delle armate imperiali di Carlo VI d'Asburgo, per venire impegnati soprattutto nella difesa di Belgrado¹¹⁹.

L'arruolamento volontario in occasioni straordinarie viene incentivato tramite provvedimenti altrettanto straordinari, come la cancellazione delle condanne inflitte a «banditi, condannati e contumaci per qualsivoglia delitto, ancorché capitale», disposta dalla duchessa Laura nel marzo 1669 ma a una duplice condizione: che i rei si fossero consegnati alla pubblica autorità entro il termine di dodici giorni e che avessero prestato servizio per almeno otto mesi – forse corrispondenti alla durata prevista della spe-

¹¹⁸ Ivi, p. 43 ss.

¹¹⁹ A. Menziani, *Appunti di storia militare estense nei secoli XVII-XIX*, p. 287 ss.; Id., *L'«esperienza» dell'Europa*, p. 183 s.; Id., *Da Modena a Belgrado*. In altri casi il contributo, per quanto oneroso, è soltanto finanziario: a titolo di esempio, con la *Grida per il soccorso da darsi alla Maestà dell'Imperatore dalla Città di Modana e suo distretto per occasione della guerra contro il Turco* si impone alla Comunità, su richiesta imperiale, una pesante contribuzione da versarsi in tre rate fino alla Pasqua dell'anno seguente (ASMo, CD, GS, vol. E, n. 628, 14 e 15 ottobre 1660); e con la *Grida sopra l'imposta per il sussidio Imperiale nella guerra contro il Turco* si dispone un'imposta generale sugli immobili nelle città e in tutti i territori del ducato (ivi, n. 658, 10-11 giugno 1664; ASLA, Gridario, b. 4). Sull'estenuante impegno militare veneziano, avviato nel 1645, per sostenere l'assedio turco alla fortezza di Candia v. P. Del Negro, *La milizia*, p. 518 ss.; per la sua contestualizzazione entro il più ampio conflitto europeo con l'impero ottomano v. F. Cardini, *Il turco a Vienna*, p. 116 ss.

dizione – a partire dal giorno dell'imbarco a Venezia¹²⁰. Tutte misure che nel passato sono state interpretate forse troppo frettolosamente come strumenti adottati allo scopo, comunque non secondario, di arruolare a forza banditi e facinorosi per migliorare il livello dell'ordine pubblico interno¹²¹.

Al tempo erano in vigore da oltre un quarto di secolo i dettagliati – per certi aspetti – e severissimi *Ordini di giustizia militare* emanati non prima del 1643 da Francesco I¹²², che si possono inquadrare nella più generale diffusione, a partire circa dalla metà del Seicento, di regolamenti o di più compiuti “codici militari” in diversi stati europei quali Spagna, Francia, domini asburgici, Svezia, Inghilterra e Prussia, elaborati allo scopo di conferire una regolamentazione più ampia e organica alle formazioni militari e al loro controllo sotto il profilo disciplinare e giurisdizionale perseguendo l'obiettivo comune di svincolare in misura sempre più ampia la giurisdizione sui militari da quella ordinaria civile¹²³. Nel caso estense l'orientamento a condividere l'applicazione di regolamenti militari autenticamente ‘nazionali’ assume la portata di una vera e propria importazione degli analoghi ma assai più ampi *Ordini di giustizia militare* pubblicati nel 1643 dal Granduca di Toscana Ferdinando II, una cui copia, che riporta numerosi interventi manoscritti al fine di adattare il testo alle esigenze e alle strutture dei reparti estensi, è conservata negli Archivi Militari modenesi¹²⁴. Si tratta di un ‘prestito’ motivato da elementi

¹²⁰ ASMo, CD, GS, vol. F, n. 735, 31 marzo 1669.

¹²¹ L.A. Muratori, *Delle Antichità Estensi*, II, p. 591: la reggente «usò il ripiego di fare una leva di mille fanti, formandone nel 1669 un reggimento sotto il comando del conte Galeazzo Fontana Cavaliere di Malta e d'altri ufiziali, ch'ella poi mandò alla Repubblica di Venezia, oltre al dono di cinquanta mila libre di polve (sic) da fuoco, sovvenendo in tal maniera al bisogno de' signori veneziani nelle agonie di Candia e spurgando nello stesso tempo il paese»; A. Spagnoletti, *Le dinastie italiane nella prima età moderna*, p. 266.

¹²² L'esemplare a stampa conservato in ASMo, CD, GS, vol. D, n. 402, privo di data di pubblicazione, riporta la datazione manoscritta «1642» sul margine superiore sinistro del frontespizio. Senza data di pubblicazione è anche l'esemplare conservato in BEU, Miscellanea Ferrari Moreni, 63, 16, e ugualmente la copia riprodotta in *Ordini di giustizia militare* 1707, pp. 1-28. Una copia autentica manoscritta si rinviene in ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 221, esemplata dal notaio modenese Domenico Maria Soliani: sulla coperta l'indicazione «1643 Ordini di Giustizia militare»; a c. 12v non è riportato l'art. 9 del Titolo XV. Gli Ordini militari di Francesco I sono ancora stampati «in Modona, per Giulian Cassiani Stampator Ducale» nel 1647.

¹²³ D. Maffi, *Dal controllo della disciplina al controllo del territorio*, p. 124; Ch. Storrs, *Giustizia militare*, p. 602 s.; Id., *Military Justice in Early Modern Europe*, p. 14 ss.

¹²⁴ ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 221: *Ordini di giustizia militare da osservarsi dalle soldatesche del Serenissimo G.D. di Toscana*, in Firenze, nella stamperia di Filippo Papini,

non ancora chiari in tutti i dettagli; probabilmente legato alla stipulazione dell'alleanza difensiva con il granducato mediceo¹²⁵ e la Repubblica di Venezia nell'agosto-settembre 1642¹²⁶ – come si vedrà tra poco – e alla conseguente necessità di dotare in tempi rapidi anche l'apparato militare estense di organici e dettagliati *Ordini* in grado di contemplare tutti gli aspetti disciplinari dei reparti armati.

L'utilizzo degli *Ordini* medicei non è improntato a una recezione

1643. Questi *Ordini* medicei non compaiono nella rassegna messa a punto da L. Cantini, *Legislazione toscana*, vol. XVI e XVII, che coprono un arco di tempo esteso tra 1627 e 1651, mentre vi compaiono gli *Ordini e Privilegi delle Milizie Toscane Pedestri & Equestri stabiliti e concessi dal Serenissimo Ferdinando II Gran-Duca di Toscana del dì 29 aprile 1646* (vol. XVII, pp. 256-86). Nella rassegna bibliografica compilata da F. Inghirami, *Storia della Toscana*, p. 78, è ricordata la copia manoscritta degli *Ordini* medicei all'interno del codice MS.C.XXX conservato alla Biblioteca Marucelliana di Firenze. Si tratta di uno «Zibaldone di memorie» (c. 2r) a carattere militare e storico-erudito raccolte da Giovan Vincenzo Coresi del Bruno, Maestro di Campo e Governatore di Portoferraio dal 1730 al 1741, il quale vi appone integrazioni sino al 25 maggio 1745 (v. pure cc. 3r e 239r per altri riferimenti autobiografici); alle cc. 199r-221v sono riprodotti integralmente gli *Ordini di giustizia militare* di Ferdinando II. Ulteriori esemplari a stampa degli *Ordini di giustizia militare* toscani sono conservati presso la Biblioteca Moreniana (segnatura K.9.6) e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (segnatura Rari 22.B.5.110). Sono descritti in dettaglio, evidenziando i compiti dell'Uditore Generale di Guerra e la procedura del tribunale militare, in P. Verri, *Storia della giustizia militare*, pp. 796 s., 799 s.

¹²⁵ Lo stato di guerra in cui è coinvolto il granducato mediceo si riflette in altri provvedimenti contingenti assunti nel medesimo torno di tempo, come il *Bando e proibizione d'ogn'hostilità da confini delli Stati di Sua Altezza Serenissima in stati alieni. Pubblicato il dì 16 di giugno 1643 in Fiorenza*, in Firenze, nella stamperia del Massi e Landi, con cui si vieta a chiunque «di entrare di sua privata autorità ne gli Stati alieni per commettere, o attentare alcuna sorte d'eccesso, ne muoversi in qualsivoglia modo a i danni di detti Stati, senza l'ordine espresso in scritto delli Officiali di Guerra dell'A.S.S. con dichiarazione che oltre alle pene solite, in questi casi, sempre si aggiugnerà di presente contro i trasgressori rigoroso, e severo arbitrio, secondo la qualità di quello, che contro il presente ordine sarà stato commesso, o attentato». Si aggiunga pure il *Bando contro gl'incettatori, estrattori e frodatori per beneficio delle Soldatesche di S.A.S.*, In Firenze, nella stamperia di S.A.S., 1647, emanato a tutela soprattutto dei componenti le milizie (entrambi conservati alla Biblioteca Moreniana di Firenze, segnatura K.9.6).

¹²⁶ La serie di atti che documentano la stipulazione di questo trattato multilaterale è conservata in ASMò, ASE, Casa e Stato, Trattati, b. 51, nn. 2-7: il trattato, stipulato a Venezia il 31 agosto 1642 tra i rappresentanti, appositamente delegati, della Serenissima, del Granduca di Toscana e del duca d'Este, rappresentato dal marchese Ippolito Estense Tassoni, prevede che la Serenissima fornisca 6.000 fanti e 900 cavalli, Firenze 4.000 fanti e 600 cavalli e Modena si impegni a mettere in campo 2.000 fanti e 300 cavalli, con la previsione di «essere accresciuto il numero con la proportione sopradetta ogni volta che il bisogno lo richiedesse nella maniera che li collegati stimeranno a proposito» (n. 2, 1642 settembre 3).

integrale e pedissequa, ma risulta ampiamente rimodulato in base alle modalità organizzative e al funzionamento delle truppe ducali. Oltre alla sostituzione del proemio intestato a Ferdinando II con un testo introduttivo a firma del Consigliere e Segretario di Stato Angelo Belmesseri, il complesso degli *Ordini* che segue è sottoposto ad attenti e numerosi interventi tanto formali quanto sostanziali apportati nel corso di almeno due fasi di controllo. I più significativi riguardano la cancellazione parziale o integrale di alcuni articoli¹²⁷ e l'adattamento di gradi, titoli e funzioni a quelli in uso nell'esercito estense. A tale proposito una modifica significativa riguarda la cancellazione di tutti gli articoli concernenti poteri e attribuzioni dell'Uditore Generale: scompare dalla rubrica del Titolo XXII (*Dell'Auditor Generale sua iurisdizione & obbligo*) per essere sostituito dal Commissario delle Battaglie e dall'Uditore del Campo, in riferimento ai quali viene scritto *ex novo* l'articolo I e sono di seguito cassati gli articoli riguardanti funzioni specifiche riconosciute in capo all'Uditore Generale, mentre vengono conservati quelli compatibili con le attribuzioni dei due ufficiali estensi¹²⁸. Seguendo il medesimo criterio sono ugualmente eliminati i Titoli successivi relativi al *Giudizio di guerra* e alla giurisdizione riconosciuta all'*Auditor del terzo* (Tit. XXIII, *Del Giudizio di Guerra, e sua forma*, in 15 artt., e Tit. XXIV, *Dell'Auditor del Terzo sua iurisdizione, & obbligo*, in 8 artt.), che richiamano procedure e funzioni del tutto assenti nelle gerarchie e nelle modalità di esercizio della giustizia militare all'interno delle formazioni estensi.

Gli *Ordini* estensi risultano scanditi in 24 capi per complessivi 202 articoli¹²⁹ e vengono emanati da Francesco I allo scopo precipuo di servire

¹²⁷ Per questo secondo caso, ad esempio: tit. II, art. III, «Chi usasse stregonerie o incantasse o scongiurasse l'arme, o facesse altri incantesimi, avvertito prima dell'errore da qualche capo non desistendo sia punito ad arbitrio secondo le qualità, e circostanze del delitto»; tit. V, art. II, «Qualunque romperà, o abbruciarà mulini, o altri edifizij pubblici senza licenza incorra in pena della vita»; tit. V, art. III, «Non deva alcuno molestare, o saccheggiare gl'habitanti delle Provincie unite, o delli confederati con levarli viveri, denari o altro, ma deva ogn'uno convenientemente pagare li viveri, o altro, che avesse bisogno, pena la vita»; tit. VI, art. V, «Se qualcuno in paese nimico senza licenza rubbasse cavalli, bestiami, & altro, o levasse, o gettasse via, o guastasse cosa alcuna a quelli, che conducono merci, e viveri, alla città, & al campo incorra in pena della vita». Norme successive ugualmente cassate sono al tit. IX, art. VI; tit. XIV, art. VI; tit. XV, art. V; tit. XX, art. I; tit. XXV, artt. IV, VII, IX, X, XII, XIII, XVII.

¹²⁸ Nel Titolo XXII sono cassati gli artt. I, II, III, IV, V, VII, X, XI, XIV, XV e XVI.

¹²⁹ Capo I: Del giuramento de gli uffiziali e soldati (artt. 2); capo II: Dell'onore di Dio e riverenza che si deve alle cose sacre (artt. 8); capo III: Della riverenza e fedeltà che devono i soldati alla persona Nostra, a' generali & altri superiori di comando (artt. 19); capo IV: De' soldati fuggitivi e vagabondi (artt. 7); capo V: De' furti, assassinamenti e incendi (artt.

«di freno per astenersi dal male col timor della pena, a chi non cura di farlo col solo motivo dell'amor della virtù». A tale scopo si individuano i titolari della giurisdizione nel Commissario delle Battaglie, erede del Commissario alle Milizie di epoca ferrarese, e nell'Uditore del Campo, i quali possono «amministrare la giustizia in quei casi che rispettivamente spettano alla loro giurisdizione secondo le leggi civili e de' presenti Capitoli», ma con facoltà di «castigar il delinquente senz'altro processo o forma giudiziaria» se colto in flagrante o reo confesso. Ma anche in caso ordinario, formando «il processo con gli atti di giustizia», questi si dovranno comunque abbreviare «procedendo sommariamente con la maggior sollecitudine possibile»¹³⁰. Non viene regolato in modo dettagliato l'iter processuale caratterizzante l'esercizio della giurisdizione da parte del Commissario e dell'Uditore, ma si scorge con chiarezza il riferimento a una procedura distinta essenzialmente dalla brevità e dalla limitata formalità, laddove non sussistano forme ancora più immediate, che viene a distinguere il procedimento *ad modum belli* ammesso ora anche all'interno degli Stati estensi secondo una consuetudine praticata da tempo e su scala ben più larga per punire i *crimina atrocita*, tra i quali i delitti a sfondo politico¹³¹.

Al Commissario delle Battaglie risultano pure affidati compiti non strettamente giurisdizionali, ma in generale connessi alla sorveglianza a livello centrale dell'apparato militare e all'applicazione di provvedimenti che ne toccano il funzionamento sotto aspetti particolari. È così, ad esempio, che al Commissario nel gennaio 1644 è attribuito il compito di ricevere tutte le armi lasciate da militari del presidio di Modena in casa di privati allo scopo di assentarsi dal servizio senza correre il rischio di essere riconosciuti troppo facilmente. Quanti ne fossero venuti in possesso,

7); capo VI: Delle violenze d'ogni sorte (artt. 5); capo VII: Delle quistioni, ferite, risse, percosse, insolenze, scandali e cartelli (artt. 10); capo VIII: Dell'impertinenze, arroganze e negligenze punibili (artt. 5); capo IX: Delle licenze e passaporti (artt. 9); capo X: Dell'armi e monizioni (artt. 6); capo XI: Delle paghe e prestanze (artt. 7); capo XII: Del comprare e vendere viveri e mercanzie (artt. 4); capo XIII: Delle rassegne e mostre (artt. 8); capo XIV: Del marchiare l'armata (artt. 5); capo XV: De' quartieri, campo e del foraggio (artt. 11); capo XVI: Delle sentinelle, ronde guardie e altre fazioni (artt. 21); capo XVIII: De' lavori che devono fare i soldati (artt. 4); capo XVIII: De' trattati con gl'inimici (artt. 8); capo XIX: Del combattere gl'inimici (artt. 17); capo XX: Degli acquisti, bottini e prigionieri (artt. 6); capo XXI: Del manifestare, sopportare & occultare i delinquenti (artt. 4); capo XXII: Del Commissario delle Battaglie e dell'Uditore del Campo (artt. 10); capo XXIII: Del bargello e prevosto dell'armata e suo obbligo (artt. 12); capo XXIV: Avvertimenti universali per l'amministrazione della giustizia (artt. 7).

¹³⁰ *Ordini di giustizia militare* 1643, capo XXII, art. 1.

¹³¹ Con esempi in L. Lacché, "Ordo non servatus", p. 365 ss.

compresi gli ufficiali, sono tenuti a consegnarle a lui per «poterne fare la dovuta restitutione» denunciando, nel contempo, il nome dei militari responsabili del loro abbandono¹³².

Lungi dal delineare in modo esaustivo competenze e procedure cui dovranno attenersi il Commissario e l'Uditore, gli *Ordini* di Francesco I si limitano a richiamare alcune prescrizioni abbastanza generiche in capo ai due ufficiali. Ma è soprattutto l'Uditore del Campo, materialmente presente al seguito dei reparti, a intervenire emanando «sentenze e decreti» che dovranno essere eseguiti dal Bargello dell'Armata, a disporre la liberazione dei prigionieri dopo che il Bargello gli avrà trasmesso notizia degli arresti effettuati e a ricevere «le licenze d'ufficiali non fermate», ovvero i permessi privi dell'autorizzazione degli ufficiali superiori ma ugualmente in possesso dei soldati che, proprio a causa di tale omissione, dovranno essere arrestati sempre dal Bargello¹³³. Nel controllo della disciplina delle truppe all'Uditore compete il dovere di essere informato di «tutte le querele e disordini» e di ricevere dal medesimo ufficiale di polizia una «relazione distinta e reale di tutti i delitti, e di ciaschedun prigionio» al fine di prendere i necessari provvedimenti in merito¹³⁴.

Ponendo sollecita attenzione alle azioni e pratiche sospette, egli deve «procurare che tutti i delitti siano debitamente puniti», altrimenti è tenuto a informare della situazione il Generale «e secondo il suo ordine esortare i mastri di campo o colonnelli all'osservanza & esecuzione della buona giustizia»¹³⁵. Deve anche registrare la cattura ed esaminare i prigionieri nemici sorvegliando che non vengano liberati se non dietro proprio ordine, deve «far registrare dal suo Cancelliere in un libro tutti i bandi che occorreranno pubblicarsi, con il giorno della pubblicazione» e deve infine controllare che il Bargello del campo e i suoi uomini «non usino alcuna ingiusta violenza verso i mercanti o altri, ma che esercitino fedelmente l'ufficio loro castigando quelli che errano»¹³⁶. Al Bargello, infatti, al quale

¹³² ASMo, CD, GS, vol. D, n. 440, 1644 gennaio 3-4.

¹³³ *Ordini di giustizia militare* 1643, capo XXIII, artt. 1, 5, 10, 2 rispettivamente.

¹³⁴ Ivi, art. 11.

¹³⁵ Ivi, capo XXII, artt. 4 e 2. Al pari degli articoli citati alla nota seguente, anche questi, che fanno seguito all'art. 1 i cui soggetti sono il Commissario delle Battaglie e l'Uditore del Campo, sono formulati come prescrizioni alla terza persona singolare anziché plurale. Considerate le disposizioni del successivo capo XXIII relative ai compiti del Bargello e ai suoi doveri nei confronti esclusivamente dell'Uditore, che emerge come unico titolare della giurisdizione e del controllo disciplinare nei confronti delle truppe e di tutti i componenti la gerarchia militare, anche gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del capo XXII si devono a lui riferire.

¹³⁶ Ivi, artt. 3, 6, 5 rispettivamente. A nessun soldato è consentito trattenere in «carcere

dovranno essere consegnati tutti i «malfattori o trasgressori de' presenti Capitoli»¹³⁷, è affidata la diligente esecuzione degli stessi «Ordini e Costituzioni militari e delle sentenze e decreti dell'Auditore» unitamente alla denuncia di tutti i reati commessi infrangendo i medesimi Ordini e alla custodia cautelare dei relativi responsabili¹³⁸.

Nel complesso le nuove disposizioni volute da Francesco I disegnano un sistema di controllo della disciplina militare improntato a una forte severità, ove «tutti i delitti si devino castigare aspramente» facendo particolare attenzione alla loro qualità e ponendo maggior rigore nella punizione di «quelli che nascono da perversa ostinazione», ma nel contempo usando «qualche moderazione» nel sanzionare quelli «che derivano da impazienza o altre cagioni alle quali l'umana fragilità è quasi impossibile che resista»¹³⁹. Non è ammesso il ricorso a fonti diverse dagli Ordini stessi, che è obbligatorio applicare in via analogica per punire «tutti gli altri delitti che non fossero specificati tra questi Capitoli» e che, al pari di tutti i reati, non possono trovare scusanti neppure per cause di debolezza, evidentemente diffuse tra i soldati, come l'ubriachezza¹⁴⁰.

L'apparato repressivo risulta assai aspro, modellato su un massiccio ricorso alla pena capitale, che viene prescritta pure nei casi di recidiva e secondo modalità diversificate in base alla tipologia di reati¹⁴¹, altrimenti surrogata da sanzioni da comminarsi in forme e misure arbitrarie da parte degli ufficiali superiori¹⁴²; in un solo caso ne viene specificata l'effettiva

privata» eventuali nemici presi prigionieri «senza farne consapevole il suo superiore» a pena della vita: capo XXI, art. 4.

¹³⁷ Ivi, capo XXI, art. 1.

¹³⁸ Ivi, capo XXIII, artt. 1 e seguenti.

¹³⁹ Ivi, capo XIV, art. 1.

¹⁴⁰ Ivi, artt. 6, 7.

¹⁴¹ Ivi, art. 4: «Delle pene capitali, solo i traditori, fuggitivi, ammutinatori, spie e ladri si devino appiccare; gli altri, che commettono altri delitti capitali, si devino archibugiare, tagliar la testa o farli passar per le picche»; art. 5: «Qualunque incorrerà nel medesimo delitto, ancorché non capitale, del quale due altre volte sia stato condannato, la terza volta come incorreggibile merita la pena di morte». La decimazione per impiccagione è invece applicata nei confronti dei soldati di truppa che «abbandonassero l'insegna», mentre «gli altri siano castigati arbitrariamente» e agli ufficiali colpevoli del medesimo reato sia sempre riservata la pena di morte: ivi, capo IV, art. 4.

¹⁴² Ad esempio ivi, capo VIII, art. 3: «Qualunque di notte facesse strepito intorno alla guardia o nella pubblica strada tumultuando, deve essere castigato ad arbitrio del superiore secondo le circostanze e qualità del caso».

modalità di esecuzione¹⁴³. Gli *Ordini* sono tesi a imporre una disciplina ferrea ai membri sia della truppa sia dei quadri superiori, con la formale intenzione di regolarne comportamenti e doveri connessi al servizio militare attraverso modalità tendenzialmente uniformi senza ammettere trattamenti privilegiati. In caso di omicidio di un altro militare, si può derogare all'applicazione della pena capitale unicamente se esso viene commesso «a difesa della vita e dell'onore»¹⁴⁴, mentre si applica ai soldati a piedi e a cavallo, tanto pagati che non pagati, se danno «occasione di rissa» e viene estesa pure ai «loro capi, mentre non inviglieranno al mantenimento della buona disciplina militare fomentando i seditiosi o non li consignando (sic), quando avranno trasgredito in mano della giustizia per riceverne il dovuto castigo»¹⁴⁵.

Non è forse superfluo notare come la pubblicazione nel 1643 degli *Ordini*, per quanto di derivazione toscana, destinati a rinnovare con minuziosa attenzione la disciplina e la giustizia militare sia concomitante al coinvolgimento del ducato estense nella infruttuosa guerra di Castro (1641-44), logorante quanto inutile conflitto divampato a causa delle ambizioni di papa Urbano VIII verso l'omonimo feudo farnesiano, incastonato all'interno degli Stati pontifici al confine con la Tuscia, e verso i territori più settentrionali del giovane ducato, esteso nella fascia più occidentale della regione emiliana¹⁴⁶. Una lega difensiva tra Modena, Venezia e lo

¹⁴³ Ivi, capo XVII, art. 3: «I soldati, che tardano a comparire a simili lavori nel luogo destinato, si castigano arbitrariamente con ferri a' piedi a lavorare». Nel Settecento tra le forme più lievi di sanzioni rispetto alla condanna capitale è documentata la pena delle "bacchette", consistente nell'obbligare il condannato a passare tra due file di commilitoni armati di bastoni per quante volte sia disposto dalla sentenza.

¹⁴⁴ Ivi, capo VII, art. 10.

¹⁴⁵ ASMo, CD, GS, vol. D, n. 377, 28-29 luglio 1642; ASLA, Gridario, b. 3. Sempre la pena capitale viene prevista per «li soldati così pagati come non pagati, non solo dentro la città ma fuori ancora» quando comandati di svolgere servizi di guardia o altri incarichi procurano danni ai civili sottraendo loro generi commestibili per sé e per i cavalli e altri beni senza corrispondere il prezzo pattuito; abusi commessi da militari e ritenuti di particolare gravità, al punto che per poterli contrastare e reprimere «si accetteranno per sufficientemente concludenti quelle pruove che per l'ordinario non sariano admesse per tali» (ASMo, CD, GS, vol. D, n. 416, 25 giugno 1643).

¹⁴⁶ Le origini delle pretese pontificie sul feudo di Castro, che affondano nella disastrosa situazione economico-finanziaria in cui era precipitato lo stato farnesiano e il duca Odoardo (1612-46) in seguito ai costi enormi della guerra contro la Spagna del 1635-36 e del mantenimento di cospicue truppe francesi sul territorio del ducato, sono approfondite da G. Hanlon, *The Hero of Italy*. V. pure C. Sodini, *L'Eroale tirreno*, p. 87 ss.; G. Hanlon, *The Twilight of a Military Tradition*, p. 134 ss.; Id., *Storia dell'Italia moderna*, p. 289 ss.; C.

stato medico viene siglata nell'agosto-settembre 1642, allargandola un anno dopo al ducato di Parma¹⁴⁷, di fronte alle velleità espansive di papa Barberini, le cui truppe, che potevano contare sul poderoso Forte Urbano eretto pochi anni prima in prossimità del confine tra Stati della Chiesa e ducato estense, minacciavano i limiti orientali di quest'ultimo accostandosi pericolosamente anche alla fortezza della Mirandola¹⁴⁸. Il rischio pareva effettivamente serio, se la possente fortificazione papalina, a pianta quadrata e dotata di quattro baluardi, negli anni precedenti poteva ospitare «fino a 2.500 o 3.000 soldati in circa», benché valutati «in apparenza di poco buona qualità», ed era comunque munita tramite una «certa quantità di artiglieria cavata di Bologna et Ravenna»¹⁴⁹. L'esercito papalino concentrato presso Castelfranco arriva a contare un numero cospicuo di compagnie di fanteria e cavalleria, oltre a 18 pezzi di artiglieria e 500 guastatori, ma è tormentato dalla malaria ed entro l'estate è costretto

Paoletti, *Le armi e le chiavi*, p. 113 ss. per le varie fasi del conflitto, che coinvolge altri stati italiani come il ducato sabauda, quello gonzaghese e quello estense, e la loro collocazione nel quadro più ampio della Guerra dei Trent'anni e delle conseguenze che ebbe per gli stati della Penisola il contrasto militare tra la potenza spagnola, quella asburgica e quella francese.

¹⁴⁷ V. sopra nota 126 e t.c. La nuova capitolazione, aggiornata per includere negli accordi anche il duca di Parma, viene siglata sempre a Venezia il 26 maggio 1643 prevedendo all'art. XV che «la Lega faccia tutto il possibile perché il Duca sia reintegrato di castro, et di quello che gli è stato occupato dagli ecclesiastici, e siano tenuti li luoghi che riuscirà d'acquistarsi sin tanto che il Duca sia rimesso nel suo come di sopra» (ASMo, ASE, Casa e Stato, Trattati, b. 51, nn. 9-12).

¹⁴⁸ L. Simeoni, *Francesco I d'Este e la politica italiana del Mazarino*, p. 29 ss.; O. Rombaldi, *Il duca Francesco I d'Este*, p. 32 ss.; G. Hanlon, *Storia dell'Italia moderna*, p. 304 ss.; R. De Rosa, *Le relazioni politico-diplomatiche tra Spagna e ducato estense*, p. 84 s.; G. Signorotto, *Modena e il mito della sovranità eroica*, p. 29 ss.; L. Turchi, *Fra Modena e Parigi: i primi anni di cardinalato di Rinaldo d'Este*, p. 271 s. In tale frangente Venezia è impegnata nell'ultimo conflitto della sua storia in Terraferma: P. Del Negro, *La milizia*, pp. 510, 518. Quanto resta di Forte Urbano, la cui costruzione è avviata dagli inizi del 1629 (G. Pantanelli, *Memorie del Cap. Ercole Auregli*, p. 21), è ancora visibile alla periferia occidentale dell'abitato di Castelfranco, lungo l'asse della via Emilia, dal 1929 trasferito, assieme al rispettivo territorio comunale, dalla provincia di Bologna a quella di Modena. La forte mobilitazione delle truppe pontificie, in tale occasione, è rafforzata dall'istituzione della milizia civica a Roma e Bologna, le maggiori città dello Stato della Chiesa minacciate dalle truppe parmensi e alleate: V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia*, p. 145.

¹⁴⁹ A. Pellegrini, *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi*, p. 275 (relazione del 18 marzo 1629) e p. 278 (relazione del 9 novembre 1629) da cui la citazione. Nel 1642 si stima che il forte fosse presidiato da 2.000 fanti (ivi, p. 282, relazione del 21 luglio 1642). Secondo B. Rossi, *Raimondo Montecuccoli*, p. 163, il forte, a pianta stellare, dopo il suo completamento «era presidiato da una guarnigione di 500 uomini, che aveva in dotazione 130 cannoni con una riserva di 16.563 proiettili».

a frazionarsi ritirando le varie unità in luoghi più lontani sino a Bologna e Ferrara, mentre secondo un dispaccio inviato da Roma a Venezia «le truppe di leva modenesi, sotto le armi in quel momento, sommano appena a 1.000 fanti, divisi fra Modena, Reggio ed altri paesi, e a 400 cavalli, oltre 200 gentiluomini armati coi loro servitori»¹⁵⁰.

Di conseguenza le difese della capitale estense, situata pochi chilometri a occidente, vengono rafforzate verso la metà di luglio, quando «si levorno dai magazzini tutte l'artiglierie e si condussero alla muraglia con la soprintendenza del Principe Borso, fratello di S.A.», mentre il duca «delle sue milizie fa andare in Modena due compagnie, quali ci stanno 15 guerrieri a vicenda»¹⁵¹. La situazione di emergenza tocca direttamente i territori del ducato minacciandone pure la capitale e ciò giustifica il profluvio di grida e proibizioni che si susseguono tra l'inverno e l'estate del 1643 allo scopo di regolare e sanzionare numerosi comportamenti delle truppe estensi, sia pagate che non pagate, in merito alla disciplina di servizio, a illeciti commessi nei confronti della popolazione civile e agli eccessi imputati ai militari all'interno dei presidii ove sono comandati¹⁵².

Nel solco di una tradizione ben radicata in Casa d'Este, i cui rampolli, sia cadetti che destinati alla successione, praticano di frequente e con notevole abilità il mestiere delle armi nel corso del Quattro e Cinquecento,

¹⁵⁰ Da Mosto, *Milizie dello Stato romano*, p. 441 s. e p. 437-81 per le fasi dettagliate della prima guerra di Castro; citazione da p. 441, nota 3.

¹⁵¹ A. Pellegrini, *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi*, p. 282 (relazione del 21 luglio 1642). Ai soldati «che vengono alle guardie di questa città e fortezza» e hanno propri alloggiamenti è fatto divieto di cercare ospitalità in case private «sotto pena di cinquanta scudi d'oro per ciascuna volta, che si contravverrà, et altre afflittive ad arbitrio dell'Altezza Sua Serenissima [...] la qual pena – ribadendo un meccanismo comune alla gran parte delle disposizioni seicentesche in materia militare – s'applicherà per i due terzi alla Ducale Camera e per l'altro terzo all'accusatore o inventore, che volendo sarà tenuto secreto» (ASMo, CD, GS, vol. D, n. 409, 4 aprile 1643; ASLA, Gridario, b. 3).

¹⁵² ASMo, CD, GS, vol. D, n. 403, 1-2 gennaio 1643 (ASLA, Gridario, b. 3); n. 408, 9-10 marzo 1643; n. 409, 4 aprile 1643 (ASLA, Gridario, b. 3; v. Appendice, n. 8); n. 416, 25 giugno 1643; n. 424, 27-28 luglio 1643 (ASLA, Gridario, b. 3); n. 425, 30 luglio 1643; n. 434, 15-16 novembre 1643 (ASLA, Gridario, b. 3). La serie è preceduta dalla *Grida sopra l'alloggio della soldatesca*, data in Modena nel dicembre 1642, volta e determinare le contribuzioni in denaro e in natura imposte ai sudditi del duca per «tenere provisto e pronto buon numero di soldatesca per munimento di questi suoi Stati»: ASLA, Gridario, b. 3 (tre esemplari con data 21 dicembre; un quarto con data 19-20 dicembre). In seguito, il «pagamento per l'alloggio della soldatesca» è dilazionato entro il giorno 10 del mese ed entro il giorno 20 di quello corrente (ASLA, Gridario, b. 3, 12 aprile 1643). Sempre il 4 aprile 1643 viene disposta la *Remissione della pena à soldati fuggiti mentre tornino al soldo di Sua Altezza Serenissima* entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della stessa (ASLA, Gridario, b. 3).

nel secolo successivo Francesco I spicca tra i pochi esponenti delle maggiori dinastie regnanti, accanto ai Savoia, ad Alessandro e Odoardo Farnese e a Vincenzo I Gonzaga, impegnati a guidare le operazioni militari scendendo di persona in campagna¹⁵³. È grazie a questo solido spirito guerriero, unito a una fortissima ambizione al primato politico nei confronti delle potenze straniere, che il duca, conclusa la deludente esperienza della guerra di Castro, persevera nel condurre caparbiamente altre imprese militari in Piemonte e Lombardia che alla fine gli risulteranno fatali.

In seguito all'alleanza con la Francia formalizzata nell'agosto 1647 grazie anche ai buoni uffici del fratello del duca, il cardinale Rinaldo (1617-72), ma destinata a essere capovolta nel giro di un paio di anni¹⁵⁴, le truppe estensi invadono la Lombardia spagnola passando il Po per estenuarsi vanamente nell'assedio di Cremona e poi impantanarsi nell'autunno dell'anno successivo sotto Casalmaggiore a causa delle piogge insistenti, vanificando così «il progettato attacco al milanese che era lo scopo dell'alleanza tra Francia e Modena»¹⁵⁵. Alla metà degli anni Cinquanta Francesco I guida nuove operazioni militari tra Piemonte e Lombardia ancora al fianco della Francia¹⁵⁶, dopo che truppe spagnole nel marzo 1655 hanno varcato i confini occidentali degli Stati estensi attaccando la fortezza di Brescello, che si difende grazie alla poderosa cinta bastionata risalente alla metà del secolo precedente, e minacciando la città di Reggio. L'alleanza favorita da Mazzarino e rafforzata dal matrimonio della nipote, Laura Martinozzi, con il principe Alfonso, primogenito di Francesco I, assicura l'intervento di un cospicuo contingente militare francese che, dopo le operazioni in Lombardia, in vista dell'autunno pone i quartieri fra Reggiano e Modenese¹⁵⁷. Nel settembre 1655 fallisce

¹⁵³ A. Spagnoletti, *Le dinastie italiane nella prima età moderna*, p. 239.

¹⁵⁴ D. Frigo, *Gli Stati italiani e le relazioni internazionali*, p. 55.

¹⁵⁵ Ivi, p. 45. V. D. Maffi, *Nobiltà e carriera delle armi nella Milano di Carlo II*, p. 132, per il ruolo strategico assegnato dalla Spagna allo Stato di Milano, assieme alle Fiandre e alla Catalogna, per frenare l'espansionismo francese.

¹⁵⁶ Nel luglio 1655 Francesco I guida un'armata che varca il confine con la Lombardia spagnola per unirsi all'esercito francese composta da più di 4.000 fanti, 1.000 cavalli, 900 carri trainati da due o tre paia di buoi e 18 pezzi di artiglieria (L.A. Muratori, *Annali d'Italia*, XI, p. 261), mentre G. Brusoni, *Dell'Historie universali d'Europa*, II, p. 582, riduce a 3.000 unità la consistenza della fanteria.

¹⁵⁷ Nell'autunno 1655, tra novembre e dicembre, in Modena sono acquarterate truppe francesi e si dispone un'imposta straordinaria in natura o in valore equivalente di denaro allo scopo di approvvigionare di legna per l'inverno la «soldatesca francese»: ASMò, CD, GS, vol. E, n. 556, 20 novembre 1655 (con data cronica riportata a mano in calce) e n. 558,

il disastroso assedio di Pavia, difesa strenuamente dal governatore Gian Galeazzo Trotti¹⁵⁸, da parte degli alleati sabaudi e delle stesse truppe franco-estensi, ma viene presa Valenza nel settembre dell'anno successivo e si allargano le operazioni in direzione di Alessandria, posta sotto assedio nel luglio 1657, ove Francesco I «si segnalò per atti di valore e sprezzo del pericolo»¹⁵⁹. Nel gennaio 1658 truppe franco-estensi entrano nel Mantovano passando il Po a Viadana, dilagano nel Cremonese superando l'Adda e nell'estate successiva varcano il Ticino arrivando a impadronirsi di Trino e ad assediare Vigevano e Mortara, ma il duca guerriero – come ben noto – è colpito da malaria e, trasferito nelle retrovie, cessa di vivere a Santhià, presso Vercelli, il 14 ottobre 1658¹⁶⁰.

dicembre 1655. La prima delle due grida anche in ASLA, Gridario, b. 3. Non risulta che negli anni successivi alla guerra di Castro Francesco I abbia reclutato «due reggimenti per il servizio della Francia», come ricordato in D. Maffi, *L'Italia militare dalla metà del XVI secolo*, p. 43, nota 37, con rinvio a J.-F. Dubost, *La France Italienne*, p. 60 ss. e in part. pp. 63-65, ove, nel solco di una «immigrazione militare» dall'Italia verso la Francia già ben viva dalla metà del Cinquecento, si documenta il reclutamento di alcuni comandanti italiani incaricati di arruolare reggimenti di truppe locali in seguito al rinnovarsi di una consistente influenza della Francia nella Penisola tra gli anni '30 e '50 del Seicento. Sempre dalla metà del secolo XVI è significativa la presenza Oltralpe di maestri d'arme e scudieri italiani, tra i quali ne compare uno solo di origine ferrarese (Giuliano Zamolli) attestato nel 1581 (ivi, p. 104 ss.). Conclusa la guerra di Castro, i soldati di ventura italiani sono attratti dalla Spagna e dalla Repubblica di Venezia oltre che dalla Francia, che recluta militari da altri stati della Penisola come, per esempio, dal Granducato di Toscana: C. Sodini, *L'Ercole tirreno*, p. 238 ss.

¹⁵⁸ G. Signorotto, *Milano spagnola*, p. 183.

¹⁵⁹ L. Chiappini, *Gli Estensi*, p. 476. Dettagli sulle operazioni militari in C. Paoletti, *Dal Ducato all'Unità*, p. 136 s. Il perdurante mantenimento dei soldati estensi in campagna ha costi notevoli e dall'autunno 1656 viene istituita una tassa sui camini (focatico) come fonte di finanziamento per le truppe ducali, che l'anno successivo è confermata con ulteriori specificazioni circa modalità, scadenze di pagamento e sanzioni per gli inadempienti e quindi modificata nell'estate 1658 poiché, non essendo progressiva rispetto alla ricchezza individuale, si rivela troppo onerosa per gli indigenti: ASMo, CD, GS, vol. E, n. 572, 20-21 novembre 1656 (ASLA, Gridario, b. 3); n. 580, 23-24 novembre 1657 (ASLA, Gridario, b. 3); n. 591, 12-13 luglio 1658 (ASLA, Gridario, b. 3). Già più di un anno prima si osserva «con quanta fredeza» siano pagate le varie imposte a sussidio dell'alloggio e del mantenimento dei militari arrivando a disporre di inviare «immediatamente li soldati alle case dei debitori morosi niun'ecceutato come sopra e senza riguardo di qual si voglia qualità di persone e senz'admettere scusa alcuna»: ASLA, Gridario, b. 3, 18 gennaio 1657.

¹⁶⁰ M. Schenetti, *I Duchi guerrieri di Modena*, p. 312 ss.; M. Romanello, *Francesco I d'Este*, p. 733 ss.; L. Chiappini, *Gli Estensi*, p. 468 ss.; G. Signorotto, *Milano spagnola*, pp. 266 s., 280; R. De Rosa, *Le relazioni politico-diplomatiche tra Spagna e ducato estense*, p. 86 ss.

7. *L'Uditore Generale sul teatro di guerra*

La scarsa documentazione superstite relativa all'azione della magistratura militare nel secolo XVII permette di ricostruire alcuni limitati profili del suo operato in rapporto a un arco di tempo ristretto agli anni 1643-48, ma non privo di interesse in riferimento al contesto politico-militare in cui si può inquadrare.

Dopo avere svolto una missione nell'Appennino modenese¹⁶¹, fra il 30 giugno e il 23 agosto 1643 l'Uditore Generale del campo Alfonso Cavallerini invia un manipolo di lettere/relazioni al «Serenissimi Principe» – Francesco I d'Este – che in tre casi vengono specificamente smistate – tramite note apposte nel bordo superiore dei fogli verosimilmente da personale di segreteria – al Collateralato, l'ufficio il cui titolare – come ricordato in precedenza – riunisce un fascio di competenze, in ordine all'amministrazione finanziaria delle truppe assoldate e all'attività giurisdizionale, che avevano trovato una recente sistemazione negli *Ordini* destinati al suo titolare dal duca Cesare alla fine del 1626.

I reati portati all'attenzione dell'Uditore Generale riguardano la cattura di soldati estensi genericamente considerati fuggitivi o responsabili di essersi allontanati dalle rispettive sedi di servizio senza licenza scritta dei superiori; una mancanza che direttamente comporta la «pena della forca in virtù della grida di V(ostra) A(ltezza)» o che altrimenti – come nel primo caso – viene giudicata e sentenziata assegnando «due hore a fare le difese et passate quelle si farà eseguire la giustizia, mentre l'A(ltezza) V(ostra) non comandi in contrario»¹⁶². Sempre nell'estate del 1643 l'Uditore riferisce più volte al duca di soldati papalini presi prigionieri in diverse località presso il confine con gli Stati della Chiesa, che in base alle disposizioni vigenti egli stesso deve registrare, esaminare e tenere sotto stretto controllo per evitare che commettano «azioni e pratiche sospette»¹⁶³ sollecitando

¹⁶¹ Come attesta una lettera inviata al duca da Sestola in data 26 maggio 1643 (ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 344, fasc. Cavallerini Alfonso).

¹⁶² ASMo, AME, Auditorato, b. 126/V1: 11 lettere/relazioni ordinate cronologicamente. Sono qui citate quelle datate 30 giugno e 10 luglio 1643. Si tratta di militari individuati e tratti in arresto nelle campagne modenesi, presso Cittanova e Campogalliano, non lontano dalla città capitale. La pena capitale per l'allontanamento dal campo oltre un miglio di distanza senza licenza scritta dell'ufficiale è prevista dagli *Ordini di giustizia militare* 1643, capo IX, Delle licenze e passaporti, art. 9, e ugualmente per chi «si partirà di sentinella o di guardia o d'altro luogo dove sia stato posto dal suo ufficiale senza esser cavato da chi ha autorità» (capo XVI, Delle sentinelle, ronde, guardie e altre fazioni, art. 10).

¹⁶³ *Ordini di giustizia militare* 1643, capo XXII, art. 3 («Deve esaminare tutti i prigionieri

nel contempo istruzioni sul comportamento da osservare; ugualmente comunica – a titolo informativo, ma in rapporto a pressanti esigenze militari – che un soldato estense, una volta licenziato, si è allontanato in direzione del campo del duca di Parma¹⁶⁴.

Operando nella zona di confine tra ducato estense e Stati della Chiesa che in quel periodo è teatro di operazioni belliche è ancor più necessario applicare con rigore e precisione la normativa militare vigente e a tale scopo lo stesso Uditore Cavallerini, su comando ducale, richiede agli uffici centrali «che mandino quel numero che hanno degli Ordini di Giustitia Millitare affine si possano distribuire alli Capi, per darli a notitia di loro soldati, oltre le publicationi che si farano al fronte delle Bandiere»¹⁶⁵. Il riferimento è, con tutta evidenza, agli *Ordini di giustizia militare* da poco emanati da Francesco I, che vengono a costituire la più aggiornata normativa di riferimento in base alla quale regolare il comportamento delle truppe e le funzioni giurisdizionali affidate al medesimo Uditore generale. Altre disposizioni particolari potranno seguire, che verranno rese pubbliche comunicandole verbalmente ai soldati schierati dinanzi alle bandiere dei rispettivi reparti.

Le testimonianze circa l'operato di Cavallerini sono concomitanti ai momenti di maggiore tensione raggiunti durante la prima fase della guerra di Castro (1641-44) e ai combattimenti tra Bolognese e Ferrarese che scoppiano in seguito all'avanzata delle truppe parmensi guidate dal duca Odoardo Farnese (1612-46), cognato di Francesco I¹⁶⁶ e «unico sovrano italiano dell'età moderna a condurre una guerra contro un altro principe della Penisola (il papa) affiancato da una coalizione nella quale erano assenti le potenze straniere»¹⁶⁷. Frutto di tali iniziative sono la provvisoria

nemici, metterli al ruolo, e non comportare che sia liberato alcuno senza suo ordine») e art. 4 («Deve aver l'occhio alle azioni e pratiche sospette per poterli esaminare e darli il condegno castigo»).

¹⁶⁴ ASMo, AME, Auditorato, b. 126/V1: lettere/relazioni datate 2, 9, 22 e 31 luglio relative alla cattura di soldati presso alcune località più orientali del territorio modenese di pianura come Piumazzo, Spilamberto, Ravarino e Bomporto. In un'altra missiva del 12 agosto dal Finale Cavallarini informa dell'arresto di un militare inquadrato in una compagnia con «gente veneta», ma ritenuto soldato papalino, rimettendosi alla volontà del duca sul da farsi. L'ultima missiva citata è invece datata 21 luglio.

¹⁶⁵ ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 344, fasc. Cavallerini Alfonso: lettera datata Finale, 9 agosto 1643.

¹⁶⁶ Il giovane duca di Modena, infatti, sposa in prime nozze nel 1630 la sorella di Odoardo, Maria Farnese, che morirà nel 1646.

¹⁶⁷ A. Spagnoletti, *Le dinastie italiane nella prima età moderna*, p. 40.

conquista delle fortezze di Bondeno e Stellata, sul basso corso del Po, seguita dalla sconfitta inferta dalle truppe papaline, nella seconda fase delle ostilità, a San Pietro in Casale, una trentina di chilometri a nord di Bologna in direzione di Ferrara, il 13 agosto 1649¹⁶⁸. Alcuni anni prima, il 20 luglio 1643, presso Nonantola un contingente di truppe estensi al comando di Raimondo Montecucoli, appositamente richiamato in patria da Francesco I, aveva invece prevalso su più numerosi reparti pontifici dopo una serie di scontri armati combattuti con alterne fortune lungo la fascia confinaria tra Modenese e Bolognese, in particolare tra Cento, Crevalcore e Vignola¹⁶⁹. Soprattutto la parte più settentrionale di tale fascia confinaria imperniata sull'odierno Comune di Finale Emilia, che costituisce ancora oggi la propaggine nord-orientale della provincia modenese, rappresenta un presidio di primaria importanza nei confronti del Bolognese e del Ferrarese, tanto più dopo la devoluzione di quest'ultimo agli Stati della Chiesa dallo scorcio del Cinquecento. Di conseguenza l'area finalese, ove si concentrava la vigilanza sul transito lungo il fiume Panaro, che attraversava l'abitato, e sul porto fluviale divenuto tappa fondamentale nella navigazione tra Modena e Ferrara, negli anni della Guerra di Castro vede un notevole incremento della presenza militare estense, che si può stimare in alcune migliaia di uomini e per di più acuartierati a spese della popolazione locale¹⁷⁰.

Dalle missive inviate dall'Uditore Generale al duca emerge il ricorso a una procedura seguita in maniera abbastanza costante: al magistrato compete l'accertamento dei fatti, la raccolta delle testimonianze rilasciate dai soggetti coinvolti fino a concludere il processo di cognizione e determinare la pena da infliggere ai rei; infine egli rimette la propria

¹⁶⁸ G. Brunelli, *Odoardo Farnese, duca di Parma e Piacenza*. L'andamento degli scontri militari nella fascia di confine tra Modenese e Bolognese assieme alla battaglia di S. Pietro in Casale hanno trovato una discreta risonanza nella storiografia locale: v. G.L. Masetti Zannini, *Fulvio Testi e la "Guerra di Castro" sul Bolognese*; G. Evangelisti, *La Guerra di Castro e il fatto d'armi di S. Pietro in Casale*; A. Giacomelli, *La crisi del Seicento europeo*, pp. 19 ss., 34 ss.

¹⁶⁹ C. Campori, *Raimondo Montecucoli, la sua famiglia e i suoi tempi*, cap. IV, p. 140 ss.; B. Rossi, *Raimondo Montecucoli*, p. 158 ss., G. Brunelli, *Montecucoli Raimondo*, p. 24. Un ritratto di Montecucoli anche in F. Cardini, *Il turco a Vienna*, pp. 146 ss. e 149 s. per il suo servizio agli ordini di Francesco I «presso l'arcigna corte estense di Modena» (giudizio piuttosto riferibile al tempo del nonno Cesare d'Este). Nel corso del suo soggiorno modenese, protrattosi con limitate interruzioni dagli inizi del 1643 alla primavera dell'anno seguente, Montecucoli ha anche modo di stendere un minuzioso progetto per l'organizzazione di una milizia estense a cavallo: R. Luraghi, A. Testa (curr.), *Le opere di Raimondo Montecucoli*, III. *Opere minori d'argomento militare e politico*, p. 78 ss.

¹⁷⁰ M. Righini, *La Finale del Seicento*, pp. 111, 113 ss., 122 s.

relazione al «Serenissimo Principe» lasciando alla sua suprema volontà l'approvazione del procedimento tramite il consenso all'esecuzione delle condanne comminate oppure l'inoltro di specifiche e differenti disposizioni. Nel caso dell'arresto di un soldato inquadrato in una compagnia formata da «gente veneta» ma ritenuto un militare papalino, Cavallerini scrive al duca rimettendosi alla sua volontà, come pure in occasione della cattura, presso Piumazzo, di otto soldati delle truppe pontificie¹⁷¹.

Nell'estate 1643 l'Uditore Generale è spesso direttamente presente sul luogo ove vengono presi prigionieri i militari nemici o sospettati di essere tali, come avviene a Piumazzo, nell'alta pianura vicino al confine con il Bolognese, e a Finale, al limite nord-orientale del ducato in direzione del Po e di Ferrara¹⁷². Da qui il 14 agosto Cavallerini relaziona al duca circa la diserzione di alcuni militari appartenenti a una compagnia dislocata a una certa distanza dalla sua sede, ossia presso Spilamberto, vicino al passaggio del fiume Panaro una decina di chilometri a sud della via Emilia. Sulla base di quanto riferito da un testimone da lui sentito, sarebbe stato il luogotenente Aureliano Cerasoli a istigare alcuni soldati «a fuggire, per andare a servire il Papa», mentre Cerasoli, ristretto in carcere, dichiara che essi «andarono a foraggiare a Spilamberto» e in seguito ha inteso che sono fuggiti oppure sono stati catturati in questa località. Assunte tutte queste informazioni e fermato il presunto responsabile della fuga di almeno tre soldati, l'Uditore rimette al duca la facoltà di «dare gli ordini necessari, essendo la Compagnia a Spilamberto»¹⁷³.

In un altro caso si impegna a seguire gli ordini ricevuti dal duca inviando dal campo di Finale «in coteste carceri» – verosimilmente quindi a Modena – «quattro soldati del conte Ferdinando Bevilacqua della armata del Papa» catturati prima che l'esercito estense si schierasse lungo il confine con il Bolognese, i quali, anche per tale motivo, sono rimasti senza mezzi di sostentamento se non per «quello che gli viene dato dalle buone persone» e che poi è venuto meno¹⁷⁴.

¹⁷¹ ASMo, AME, Auditorato, b. 126/V1: lettere/relazioni del 12 agosto e del 2 luglio 1643 rispettivamente.

¹⁷² Ivi, lettere/relazioni datate 2 luglio, 31 luglio e 12 agosto 1643.

¹⁷³ ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 344, fasc. Cavallerini Alfonso: lettera al duca datata Finale, 14 agosto 1643. A Spilamberto Cavallerini risulta presente agli inizi dell'autunno (lettera al duca datata da Spilamberto il 27 ottobre 1643).

¹⁷⁴ Ivi, lettera al duca data «dal campo del Finale» il 23 agosto 1643 con acclusa precedente supplica inviata sempre al duca dai «poveri pregiati umilissimi servitori di sua Altezza serenissima» dal «carcere del Finale gli 6 agosto 1643».

Ancora dal Finale il 18 agosto, a pochi giorni dallo scontro con le truppe pontificie presso S. Pietro in Casale, pochi chilometri a oriente in territorio bolognese, l'Uditore Cavallerini condanna il soldato Nicolò Capelletto «alla pena della forca e poi all'esecuzione di quella» informando previamente il duca e attendendo il suo consenso a procedere¹⁷⁵. In altri casi egli risiede invece a Modena, all'epoca ben presidiata da truppe forestiere¹⁷⁶, e anche direttamente «nel pallazzo» – certamente la residenza ducale – ove si trattiene «per esaminare certi prigionieri», ovvero interrogare alcuni prigionieri papalini catturati «nella battaglia»¹⁷⁷.

Una punizione altrettanto severa viene proposta dall'Uditore Cavallerini dal campo di Vignola nell'autunno successivo in seguito alle gravi minacce a mano armata poste in essere dal capitano Rusca assieme al capitano Strazzi nei confronti del colonnello Battaglia, comandante del reparto, insistendo «di volere la portione del bottino di certi animali predati da due loro soldati, in compagnia del servitore del detto colonnello Battaglia»; minacce per giunta reiterate assieme ad altri soldati armati di moschetti con le micce accese e aggravate dal fatto di avere sfidato lo stesso ufficiale «a dividere la loro differenza del bottino in campagna, già che d'accordio (sic) non gliela voleva permettere». Nonostante il capitano Rusca si sia costituito spontaneamente e neghi tali addebiti, la proposta dell'Uditore, ai sensi di uno specifico articolo dei recenti *Ordini di giustizia militare* pubblicati da Francesco I¹⁷⁸, è quella di «condannarlo nel taglio della testa, mentre che l'A.V.S. non restasse servita arbitrarle altra pena». La medesima sanzione viene proposta al duca a carico di altri ufficiali e sottufficiali del medesimo reparto, ma questa volta in contumacia, che con un pretesto

¹⁷⁵ ASMo, AME, Auditorato, b. 126/V1: lettera/relazione del 18 agosto 1643.

¹⁷⁶ Sullo scorcio del 1646 la «soldatesca pagata» da Francesco I sarebbe composta da 1.300 «fanti forastieri di presidio della fortezza», ossia la nuova cittadella militare eretta a partire dal giugno 1635 sul limite nord-occidentale della città, da 4 o 500 svizzeri e da 150 cavalieri «distribuiti in più luoghi dello stato» (A. Pellegrini, *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi*, p. 284, relazione del 9 dicembre 1646; G. Pantanelli, *Memorie del Cap. Ercole Auregli*, p. 41 per l'avvio della costruzione della Cittadella fortificata).

¹⁷⁷ ASMo, AME, Auditorato, b. 126/V1: lettere/relazioni datate 30 giugno e 22 luglio 1643, che contiene una seconda missiva in pari data; da questi due testi sono tratte le citazioni. La battaglia cui si fa riferimento è quella combattuta il 20 luglio presso Nonantola. È probabilmente data da Modena anche la lettera/relazione del 10 luglio relativa a soldati già sfuggiti a una prima ricerca condotta da un drappello di militari a cavallo, uno dei quali si è rifugiato nella chiesa della Madonna di Loreto fuori dalla città, ma catturati presso Campogalliano, pochi chilometri a nord-ovest della capitale.

¹⁷⁸ *Ordini di giustizia militare* 1643, capo XIV, art. 4; v. sopra, nota 244.

hanno fatto uscire dal proprio quartiere, ove era tratto in arresto, il capitano Strazzi e uno di essi lo ha «percosso sopra il capo di più botte con detto bastone, et poscia tutti unitamente le spararono dell'archibugiate, si come ne appaiono gli vestiggi nella muraglia, ov'erano gli stendardi, et un altro nel muro d'una camera»¹⁷⁹.

Al di fuori della capitale il controllo disciplinare delle truppe può trovare la concorrenza dei giurisdicenti locali. Lo stesso Montecuccoli, nominato nell'aprile 1643 Maestro di campo, ossia comandante in capo delle truppe estensi, ha occasione di protestare fermamente con il Capitano di Giustizia di Nonantola per il fatto che questi procede contro uomini, cioè militari, che si rivendicano esclusi dalla sua giurisdizione¹⁸⁰. Protesta comprensibile dal punto di vista della gerarchia militare e della strenua volontà di mantenere il controllo dei propri sottoposti per tutte le azioni da loro compiute, ma del tutto vana rispetto alla normativa vigente, giacché neppure vent'anni prima il duca Cesare, riordinando le funzioni del Collaterale, aveva sancito il diritto dei magistrati locali operanti al di fuori della città capitale di giudicare i militari dei corpi stipendiati, con eccezione degli ufficiali¹⁸¹.

Alle testimonianze concernenti l'attività giurisdizionale svolta sul campo dell'Uditore Generale di Guerra se ne affiancano altre in grado di documentare la situazione straordinaria, causata dalla forte concentrazione di truppe in diverse aree del territorio modenese, e gli effetti che essa determina sull'ordine pubblico e la sicurezza collettiva. Tra 1642 e 1645 si registra infatti un'alta concentrazione delle esecuzioni capitali nei confronti di militari, eseguite all'interno della città mediante impiccagione tranne pochi casi di fucilazione, applicata, quest'ultima, nei casi di insubordinazione oppure di «negligenza militare»¹⁸². Alla morte mediante

¹⁷⁹ ASM, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 344, fasc. Cavallerini Alfonso: lettera/relazione datata «Vignola dal campo, 6 novembre 1643». Un'ultima missiva dell'Uditore Cavallerini è inviata al «Serenissimo Principe» il primo febbraio 1644 da una località non specificata.

¹⁸⁰ C. Campori, *Raimondo Montecuccoli*, p. 147.

¹⁸¹ V. sopra, par. 5.

¹⁸² M. Al Kalak, M. Lucchi, *Oltre il patibolo*, p. 217 s.: si tratta della serie di condanne capitali registrate all'interno della *Vacchetta per li giustiziati* – oggi conservata all'Archivio Storico Comunale di Modena – da parte della Confraternita di San Giovanni Battista, che si era costituita in città sin dalla fine del secolo XIV per assicurare conforto religioso e sepoltura ai giustiziati. Le registrazioni coprono un arco di tempo che va dal 1593 al 1826. Le esecuzioni capitali si tenevano per la maggior parte nello spazio pubblico principale della città, ossia Piazza Grande, ma si può supporre che quelle dei militari, soprattutto tramite

impiccagione sono invece condannati i disertori, anche soltanto in seguito al solo tentativo, i rei di tradimento e i responsabili di furti a danno di civili, come quelli commessi da tre soldati che il 3 gennaio 1643 vengono giustiziati perché il giorno precedente erano entrati in alcune botteghe del ghetto ebraico, istituito soltanto cinque anni prima, per fare «grosso botino della merce che ruborno in dette boteghe»¹⁸³. L'impiccagione, esacerbata tramite altre pratiche punitive come l'applicazione di tenaglie roventi e la mutilazione di membra, è applicata l'8 marzo 1642 anche in un altro caso di reato ordinario, ossia l'omicidio del conte Galeotto Montecuccoli perpetrato da «Giovanni Ianni tedesco di Sasonia»¹⁸⁴. La provenienza germanica conferma la presenza di reparti operativi organizzati e mobilitati da Francesco I a presidio del confine con gli Stati della Chiesa, a ridosso del territorio bolognese e di quello ferrarese, costituiti, secondo una pratica diffusa e ben collaudata, grazie al reclutamento di volontari anche forestieri. E sono soprattutto questi, paracadutati in una realtà straniera, insofferenti alla disciplina e in cerca di facili occasioni di guadagno, che si macchiano dei reati più gravi, anche a danno dei civili, incorrendo nella pena capitale: accanto a Giovanni di Sassonia si contano altri due militari «alemani» e altri di origine corsa, borgognona, francese, piemontese, piacentina, romana nonché provenienti da Urbino, Ferrara, Brescia, oltre a «Pietro Simeno nato in Antichera nell'Andalucia»¹⁸⁵.

Anche nei primi anni del Settecento, in occasione dell'occupazione francese di Modena e di parte dei territori del ducato, le condanne capitali eseguite in città riguardano soldati forestieri e nel caso specifico il lorenese Nicolò Grandi, impiccato in seguito a sentenza del Consiglio di Guerra il 20 aprile 1706, e i francesi Beauveuil e Larivière, giustiziati nello stesso modo il 23 agosto e in più mutilati della mano destra per insubordinazione nei confronti di un ufficiale. A costoro si aggiunge il piemontese Antonio Claretti, originario di Chiari, impiccato per diserzione l'8 marzo dello stesso anno¹⁸⁶.

Pochi anni dopo, le poche missive superstiti indirizzate da Giulio

fucilazione, si svolgessero all'interno della cittadella militare che sorgeva sul margine nord-ovest di Modena.

¹⁸³ Ivi, pp. 53, 217.

¹⁸⁴ Ivi, p. 217. Galeotto Montecuccoli si può identificare nel fratello minore del più noto Raimondo, omonimo del padre, governatore di Brescello, e nato nel 1619 poco dopo la morte di quest'ultimo.

¹⁸⁵ Ivi, p. 217 s.

¹⁸⁶ Ivi, p. 222.

Cavazza nel ruolo di Uditore Generale provengono da Casalmaggiore, nell'odierna provincia di Cremona, teatro delle operazioni delle truppe estensi guidate personalmente da Francesco I durante una faticosa quanto inutile campagna invernale contro il ducato di Milano, in ossequio a una fase di temporaneo riavvicinamento alla Francia di Mazzarino maturata dal 1647 e di conseguente alleanza con quest'ultima in funzione antispannola¹⁸⁷. Nel corso della guerra «i combattimenti furono molti, ma di piccola entità, come del resto tutto il conflitto francospagnolo in Italia in quegli anni; e solo nel 1648, quando ormai le operazioni si erano allargate fino al Cremonese, si ebbe qualche fatto di rilievo»¹⁸⁸ che contribuisce a fare luce anche sull'operato dell'Uditore Generale di Guerra.

Il dottore Giulio Cavazza, già ben noto e apprezzato dall'autorità ducale, che «in diverse occorrenze [ne ha] sperimentata la prudenza, dottrina, et integrità», con apposita patente viene nominato «Uditore generale della nostra armata con tutti quegli honori, privilegi e prerogative, che hanno e godono, e sono soliti di godere quei ch'esercitano simil carica» e che consistono nella «piena autorità di giudicare e sentenziare tanto in civile, quanto in criminale, anche nei casi di morte, et ordinando, ed espressamente comandando a tutti i soldati et ufficiali maggiori e minori della nostra armata di riconoscerlo in tutto quel che spetta all'esercito di detta carica di Uditore Generale»¹⁸⁹.

Impegnato direttamente sul fronte di guerra in Lombardia, un primo procedimento aperto da Cavazza riguarda un caso di furto perpetrato a danno di non meglio specificati «ebrei appaltatori», per il quale si hanno indizi che «parte delle robe robate [...] siano nascoste in casa del Capitano Avogadro», ma per poter procedere alla perquisizione egli supplica il duca

¹⁸⁷ A. Spagnoletti, *Le dinastie italiane*, p. 64 s. Al novembre dell'anno successivo risalgono alcune disposizioni emanate da Francesco I nelle funzioni di «generale di sua maestà christianissima» al fine di alloggiare per l'inverno «i reggimenti tanto di cavalleria quanto d'infanteria dell'armata di Lombardia» posti sotto il suo comando presso diverse comunità del ducato nell'odierna pianura reggiana e modenese (ASMo, CD, GS, vol. D, n. 493, 13 novembre 1648, da cui la citazione (ASLA, Gridario, b. 3), e n. 494, in pari data, contenente il tariffario relativo a tutti i beni di consumo, alimentari e non, destinati al mantenimento di soldati e animali). Il contingente francese ammontava a 4.000 fanti e 1.500 cavalli, trasferiti dal porto di Piombino in territorio reggiano, «a' quali il Duca Francesco unì un pari numero di combattenti»: L.A. Muratori, *Annali d'Italia*, XI, p. 229.

¹⁸⁸ C. Paoletti, *Capitani di Casa Savoia*, p. 92. V. anche Id., *Dal Ducato all'Unità*, p. 133 s.

¹⁸⁹ ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 349, fasc. Cavazza Giulio: minuta della «Patente per lo Auditor Cavazza» rilasciata assai verosimilmente dal duca Francesco I e purtroppo priva di data. Per tale motivo risulta collocata come ultimo documento all'interno del fascicolo.

che ordini al sergente maggiore generale di dargli «venticinque svizzeri per eseguire un ordine di V.A., senza venire ad altro particolare, che in altra maniera non si stima sicura la faccenda, per essere detto Capitano molto familiare del signor Sergente Maggiore, e per star egli in qualche ombra»¹⁹⁰.

A un'altra missiva indirizzata alla «Serenissima Altezza» il 22 marzo 1648 sempre da Casalmaggiore l'Uditore Generale allega due memoriali in cui riferisce di situazioni che nulla hanno a vedere con la disciplina delle truppe o la commissione di reati militari, quanto piuttosto con il trattamento della popolazione civile, che ugualmente gli *Ordini di giustizia militare* emanati cinque anni prima cercano di tutelare prevedendo sanzioni pesanti a carico di chi si macchi di reati e violenze particolarmente gravi¹⁹¹.

Nel primo di essi Cavazza, rammentando il caso del mezzadro Marco Poli da Casalbelotto e dei due figli, tutti fatti prigionieri «da soldati svizzeri di questo essercito ch'erano fuori in partita» e condotti in Casalmaggiore, chiede al duca che vengano rilasciati non avendo commesso «errore alcuno» e dato anche che per il loro evidente stato di indigenza non potrebbero pagare alcuna «quantità de denari ch'à loro poverelli è impossibile et è anche contro la mente di S.A.S., che la comanda sotto gravissime pene che a paesani mentre non sono trovati con arme non sii fatta molestia alcuna, ma siino lasciati lavorare li suoi terreni».

Teso a sollecitare la clemenza ducale nei confronti di alcuni rustici indebitamente presi prigionieri da truppe estensi è pure il secondo memoriale relativo a Francesco Gualtieri da Casalmaggiore e ai figli Giulio e Stefano, detenuti da 15 giorni «nelle forze del signor sargente maggiore di battaglia» dopo essere stati arrestati nel territorio di Sabbioneta mentre si recavano a lavorare propri terreni. L'uditore chiede l'intervento del duca affinché essi vengano rilasciati, dal momento che non hanno commesso alcun reato né possono «ritrovar la quantità de' denari pretesi dal detto signor sargente maggiore, stando la calamità de' tempi per esser riddotti

¹⁹⁰ ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 349, fasc. Cavazza Giulio: lettera datata Casalmaggiore 14 marzo 1648.

¹⁹¹ *Ordini di giustizia militare* 1643, capo VI, Delle violenze d'ogni sorte, art. 2 («Qualunque ardirà violentemente commettere adulterj, sverginamenti, stupri, incesti, falsità o altri delitti enormi, ancorché in paese straniero, sia castigato con la morte»); art. 3 («Qualunque tratterà male le genti del paese nella persona o nell'avere, mentre non siano dichiarati ribelli o inimici, possa esser punito fino alla morte inclusive secondo la qualità e circostanze de' casi e delle persone»); art. 4 («Nissuno ufficiale o soldato possa torre cosa alcuna con violenza o sia in strada pubblica o nel marchiare o nel campo o nelle fortezze, città o villaggi sotto pena della vita»).

gli abitanti a miseria indicibile» e anche per il rischio che i due giovani «muoiano dalla fame et patimenti, cosa che veramente si crede esser contro la mente et dispositione di detta Altezza Serenissima stando li proclami fatti et publicati, massime non constando né contro essi potendo constare alcun dolo né mancanza»¹⁹².

Non si conoscono le risposte del duca alle richieste inoltrate dall'Uditore, ma si può rilevare l'attenzione al rispetto, anche nei confronti della popolazione locale, della disciplina prevista per le truppe cercando di ridurre e contrastare gli abusi commessi dai soldati anche tramite l'arbitraria detenzione dei civili, abitanti delle campagne martoriate dal passaggio degli eserciti e dagli acuartieramenti militari persistenti per tempi più o meno lunghi su un medesimo territorio. Dalla testimonianza dell'Uditore trapelano i veri obiettivi del fermo dei rustici e del loro trattenimento presso gli accampamenti, avallato e anzi favorito dagli stessi ufficiali, responsabili in via diretta dell'inquadramento della truppa, al fine di perpetrare delle vere e proprie estorsioni ai danni dei residenti e così sfruttare, per scopi e benefici del tutto personali, tutte le risorse in natura e in denaro che potevano essere razziate nei territori occupati. Estorsioni che pure «molti ufficiali e capi di militia così a piedi come a cavallo» sono soliti commettere nei confronti dei sottoposti, costretti così a versare contribuzioni in denaro o in natura per essere esentati dal servizio o per non essere registrati nei ruoli della milizia territoriale¹⁹³.

La lunga esperienza maturata da Giulio Cavazza al servizio dei duchi estensi e all'interno delle magistrature centrali dello stato si può ricostruire grazie anche a un paio di missive che egli spedisce nel marzo 1664 al giovanissimo principe Francesco II d'Este, affidato alla reggenza della madre, la duchessa Laura Martinozzi, lamentando il ruolo defilato nel quale egli viene ormai costretto e supplicando di essere sollevato dagli incarichi di Uditore Fiscale Generale, a lui conferito da Alfonso

¹⁹² ASMo, AME, Auditorato, b. 126/V1: lettera/relazione del 22 marzo 1648. Giulio Cavazza aveva ricoperto anche altri incarichi nelle magistrature del ducato: egli stesso dichiara di avere esercitato per 12 anni il ruolo di Fattore Generale e che poi dal duca Alfonso «di felice memoria» gli era stata «conferita la carica di Consigliere di Giustizia e d'Uditore Fiscale Generale», che «consiste in stare occolato (sic) alle cause criminali dello stato, et alle frodi, che si commettono ne' dazi di V.A. (che pur troppo abbondano), come dalla Patente speditami a 15 marzo 1659» (ASMo, ASE, CD, b. 349, fasc. Cavazza Giulio, lettera al duca datata «Casa a' 30 luglio 1662»). Era stato pertanto nominato a quest'ultimo ufficio durante il breve governo del duca Alfonso IV (1658-62).

¹⁹³ ASMo, CD, GS, vol. C, n. 313, 17-18 maggio 1636; ASLA, Gridario, b. 2.

IV mediante appositi *Capitoli* emanati il 15 marzo 1659¹⁹⁴, e di Uditore Generale di Guerra. Apprendiamo così che oltre 18 anni prima dal duca Francesco I era stato richiamato da Napoli, ove si tratteneva «in carica cospicua»¹⁹⁵, per essere impiegato nei diversi incarichi di Fattore Generale, Uditore Fiscale Generale e anche di Collaterale, «e mi honorò, essendo giudice e Luogotenente in Reggio, di mandarmi in Francia per passare alla Dieta in Monster per le pretensioni della Casa Serenissima con la Sede Apostolica».

Gratificato dal titolo di Generale delle armate francesi in Italia, il duca guerriero lo aveva condotto «in campagna più volte per Uditore Generale di tutta l'armata francese, e Colaterale in un tempo stesso delle truppe italiane che conduceva seco». Invece in tempo di pace Cavazza, in seguito alle frequenti commissioni da parte ducale, poteva stare «in continuo esercizio di cause criminali le più considerabili, e di maggior confidenza», per quanto ciò limitasse il suo impegno «al servizio della Ducal Camera»; a questa egli era rimasto applicato per oltre 12 anni nel ruolo di Fattore Generale mantenendo i diversi incarichi anche sotto il governo di Alfonso IV (1658-62), il quale lo aveva nominato Consigliere di Giustizia e confermato quale Uditore Generale. In tali funzioni Cavazza ha avuto certamente «maggior campo ad esercitare il criminale», ma denuncia il fatto che «per commettersi alla giornata le cause ad altri, che a dirittura spettarebbono a me come Uditore, ne potendo io ciò dissimulare senza nota di debolezza o d'altro mancamento», si risolve a chiedere di essere esonerato dalla carica anche per provvedere, in questo modo, alla tutela della sua reputazione. Il nocciolo del problema sembra essere duplice: da un lato, un certo discredito che filtra dall'ambiente dei consiglieri della reggente e che lo induce a chiedere un intervento diretto da parte del duca dando «ordine che da ministri mi sia sostenuta la carica, e non anelita con discapito della mia riputazione, come fra l'altro è seguito ultimamente in occasione dell'homicidio grave commesso a S. Martino»; dall'altro lato, lo scarso impegno che ormai gli viene richiesto «nel Consiglio di Giustizia per le poche faccende, che si fanno, e maggiormente nella carica di Uditore Generale», per cui egli sollecita l'intervento ducale affinché venga sollevato da tale ufficio per tornare a lavorare con impegno «in servizio

¹⁹⁴ *Capitoli per la soprintendenza criminale data da Sua Altezza Serenissima al signor Giulio Cavazza, uno de' Ducali Fattori Generali, dichiarato Uditore Generale della medesima Altezza* (ASMo, CD, Consigli, giunte, consulte, reggenze, b. 14, a stampa).

¹⁹⁵ Non si ritrovano tuttavia attestazioni di Giulio Cavazza nell'inventario della serie Carteggio ambasciatori Napoli (ASMo, CD), che riunisce corrispondenza di oratori e inviati estensi a partire dal 1448.

della Casa Serenissima», come ha «fatto sempre fedelmente per lo passato», oppure sia posto «in libertà di vivere a me stesso» o sia destinato ad altro incarico¹⁹⁶.

E su questa ardente ricerca di una diversa collocazione, che non esclude neppure la definitiva messa a riposo dagli incarichi ducali, può avere esercitato effetti importanti l'invio di Cavazza a Correggio soltanto l'anno precedente, nel luglio 1663, con il compito di affiancare il governatore locale, il marchese Carlo Francesco Pio di Savoia, nel difficile compito di contrastare le bande di «masnadieri e malviventi» che imperversavano nella zona compromettendo la vita degli abitanti, i loro movimenti e i loro commerci¹⁹⁷.

Dalle lettere-memoriali di Giulio Cavazza emerge una serie di dati di indubbio interesse. In primo luogo, la tendenza al cumulo delle cariche in uffici disparati dell'amministrazione locale e centrale dello stato, tipica di una struttura di governo priva di un organigramma basato su funzioni precise e distinte, ma affidata a uomini di fiducia del duca che vengono destinati a incarichi via via diversificati secondo necessità contingenti e secondo scelte e preferenze variabili dei singoli esponenti della dinastia. Dopo un primo soggiorno a Napoli per svolgere affari non meglio documentati su mandato ducale, Cavazza dai primi anni Quaranta del Seicento accumula incarichi sia in uffici centrali nei ruoli di Fattore Generale, Uditore Fiscale Generale e Collaterale, sia in uffici locali, come quelli di giudice e Luogotenente nella seconda città degli Stati estensi. La funzione di Collaterale, secondo una prassi attestata almeno dai tempi di Cesare d'Este e dai suoi *Ordini sopra la carica del Colaterale* pubblicati nel 1627, abilita anche all'esercizio della giurisdizione militare nei confronti delle truppe assoldate, formalizzato tramite la nomina a Uditore Generale di Guerra con competenza pure sui reparti forestieri, come quelli francesi impiegati in Lombardia, sottoposti al comando unitario di Francesco I.

La considerazione riposta dal duca nel dottor Cavazza si manifesta anche tramite l'affidamento di un incarico di estrema fiducia politico-diplomatica: rappresentare gli interessi estensi in occasione della firma dei due trattati di Münster, che assieme a quello concluso parallelamente a Osnabrück portano il 24 ottobre 1648 alla definizione della nota pace di Westfalia, le cui trattative preliminari si erano comunque svolte tra 1641

¹⁹⁶ ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 349, fasc. Cavazza Giulio: due lettere vergate a distanza di pochi giorni datate «Casa li 27 marzo 1664» e «Modena li 31 marzo 1664».

¹⁹⁷ L'incarico conferito a Cavazza nel 1663 e la difficile situazione locale che è chiamato ad affrontare sono ricordati da E. Tavilla, *Diritto e politica durante la reggenza Martinuzzi*, p. 50 s.

e 1645¹⁹⁸. A Münster si riuniscono le delegazioni cattoliche per condurre le trattative, rispettivamente, tra Francia e Impero e tra Spagna e Province Unite, mentre a Osnabrück si incontrano le delegazioni protestanti per giungere a un accordo tra Impero e regno di Svezia¹⁹⁹. Gli accordi ufficiali, che non portano alla firma di un trattato tra Francia e Spagna, non contemplano la presenza di delegati estensi ed è quindi molto probabile che Giulio Cavazza sia stato affiancato dal duca, come osservatore o con altre mansioni, al conte Alfonso Montecuccoli, il quale tra il dicembre 1646 e l'aprile 1647 viene spedito presso «Sua Maestà Cesarea» affinché prenda sotto la sua protezione gli interessi della Casa d'Este nei confronti della Camera Apostolica a seguito degli esiti della recente guerra di Castro, che in parte si era combattuta proprio sul confine tra Stati estensi e dominio pontificio. In base alle rassicurazioni imperiali, le pretese modenesi saranno sostenute da Ferdinando III sia nell'ambito dei negoziati in corso a Münster, sia tramite l'ambasciatore cesareo a Roma²⁰⁰.

Se le fonti non permettono di seguire l'intera corrispondenza intercorsa tra l'Uditore e il governo centrale allo scopo di conoscere contenuti e modalità d'attuazione delle disposizioni impartite dall'autorità ducale nei casi sopra esposti, esse comunque attestano con evidenza alcune delle forme di coinvolgimento dei civili nelle operazioni militari che infestano molti territori dell'Italia settentrionale come la Lombardia spagnola nel corso, soprattutto, della prima metà del Seicento. Le lunghe fasi di conflitto che affliggono gran parte dell'Europa e della Penisola tradizionalmente riunite sotto la denominazione di guerra dei Trent'anni

¹⁹⁸ E.-W. Böckenförde, *La pace di Westfalia*, p. 334.

¹⁹⁹ Breve cenno alla pace siglata a Münster in L.A. Muratori, *Annali d'Italia*, XI, p. 237. I testi degli accordi sottoscritti in occasione della Pace di Westfalia si leggono in formato digitale nelle pagine del sito: <http://www.pax-westphalica.de/>.

²⁰⁰ ASMo, CD, Estero, Carteggio Ambasciatori, Germania, b. 96b: la corrispondenza di Montecuccoli prende avvio da Praga il 10 dicembre 1646, poi è spedita da Vienna dall'8 gennaio 1647. Tra gli scopi della missione vi è anche quello, anzitutto, di raggiungere il generale Raimondo Montecuccoli, suo consanguineo al seguito delle armate imperiali, e farlo rientrare a Modena al servizio ducale «almeno per qualche tempo, sin'che sieno passate le turbolenze, che le arme forestiere minacciano da tutte le parti all'Italia» (copia di lettera datata 24 dicembre 1646). ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 930, fasc. Montecuccoli Alfonso: si osserva un'ampia lacuna nella corrispondenza con il duca tra l'8 maggio 1646 e una data prossima al 12 agosto 1653, quando da Sassuolo si dà riscontro a una missiva di poco precedente; tale lacuna non consente di desumere notizie sulla sua missione presso la corte imperiale. Secondo il «Ruolo della Compagnia di Dragoni del Signor Conte Alfonso Montecuccoli» conservato in fondo al medesimo fascicolo e privo di data, il conte è titolare di un reparto militare montato che assomma a 194 effettivi inclusi gli ufficiali.

e il prolungamento nel duello franco-spagnolo che trova soluzione con la pace dei Pirenei (1659) determinano gravissime conseguenze su larga parte della popolazione continentale e pure su quella di varie regioni italiane non soltanto per i movimenti di truppe e gli effetti diretti degli scontri, ma ancor più perché ne compromettono le stesse basi di sopravvivenza a causa del crescente prelievo a sostegno degli apparati militari e delle razzie di animali e rifornimenti alimentari, requisiti dalle truppe sia in movimento sia acquisite a livello locale per periodi più o meno lunghi, soprattutto durante i mesi invernali. A ciò si aggiungano le devastazioni nelle campagne e nelle reti di canali compiute dagli eserciti in funzione di ostacolo e danno ai nemici unitamente a varie forme di abusi – come conferma la documentazione estense – perpetrati nei confronti della popolazione rurale che viene fortemente condizionata nello svolgimento degli ordinari lavori agricoli²⁰¹.

8. *La cronica piaga delle diserzioni*

Nel contesto del funzionamento degli eserciti di età moderna un problema ricorrente, che tormenta l'assetto e la dotazione di tutte le formazioni militari, è rappresentato dalle continue diserzioni, indotte da un vario fascio di motivi non ultimi tra i quali la ricerca di nuovi ingaggi, allo scopo di massimizzare il profitto assicurato dallo svolgimento del servizio armato, e l'abbandono dei reparti inviati in zone di guerra, per scappare a situazioni divenute troppo rischiose e tali da allontanare per troppo tempo i soldati dalle rispettive zone di origine e dalle attività lavorative indispensabili al sostentamento familiare, in primo luogo nelle campagne²⁰².

²⁰¹ Lo studio della guerra in età moderna nello specchio della società non militare, che rimane pesantemente condizionata sia dai sistemi di reclutamento e dall'organizzazione degli apparati bellici statali, sia dagli effetti dei conflitti sul campo, caratterizza un filone storiografico in via di crescita significativa negli ultimi decenni. Oltre a J.R. Hale, *Guerra e società nell'Italia del Rinascimento*, p. 197 ss., per il periodo qui considerato v. almeno P.H. Wilson, *Was the Thirty Years War a "Total War"?*; M. Meumann, *Civilians, The French Army and Military Justice during the Reign of Louis XIV*; G. Lind, *Genesis of the Civilian in the Western World*, p. 57 ss. Del resto già M. Mallett, *Signori e mercenari*, pp. 210 e 212, in relazione all'Italia del Quattrocento osservava che la guerra, praticata non da soli «professionisti per loro esclusivo vantaggio e piacere», «fu un aspetto della vita globale della società» del tempo e non meno «un assillo continuo della società intera durante l'età rinascimentale».

²⁰² D. Maffi, *Dal controllo della disciplina al controllo del territorio*, p. 112 s.

Nell'esperienza del ducato estense, ove il problema emerge con forza già nei primi decenni del Seicento in conseguenza della fornitura di un contingente militare in appoggio alle truppe spagnole dislocate in Lombardia, esso viene affrontato ricorrendo a due strumenti prevalenti. Da un lato, e in via quasi esclusiva nel corso del secolo XVII, mediante l'emanazione di specifiche Grida destinate, nella mente sovrana, a contrastare il fenomeno alternando la minaccia di pene severissime a dilazioni dei termini della loro applicazione e alla determinazione di requisiti particolari per beneficiare del sostanziale annullamento della pena prevista. Dall'altro lato, in un contesto più maturo di rapporti tra il ducato e gli stati esteri, tramite la conclusione di una serie di trattati che caratterizzano, in particolare, il secolo successivo, grazie ai quali l'autorità ducale fissa accordi bilaterali con diversi stati limitrofi allo scopo di definire la reciproca disciplina relativa al trattamento dei criminali comuni e dei disertori che cercano rifugio al di là delle frontiere²⁰³. In questo caso viene utilizzato uno strumento politico-diplomatico già collaudato in altri contesti come, ad esempio, nella Lombardia spagnola del tardo Cinquecento, ove per contrastare la fuga oltre i confini dello stato di Milano di malviventi e di bande di grassatori operanti nelle vicine zone di montagna, formate in buona parte da disertori che abbandonavano i reparti inviati nelle zone di guerra, il governo spagnolo negli ultimi decenni del secolo XVI stipula una serie di trattati con alcuni stati confinanti²⁰⁴.

Il lessico militare del XVII secolo utilizza assai raramente il termine 'disertore' e neppure identifica il reato di diserzione tramite questa moderna denominazione²⁰⁵. Rispecchiando comunque l'analogo nucleo concettuale, preferisce fare riferimento ai fuggitivi che abbandonano i reparti senza adeguato permesso (patente, passaporto) rilasciato dai rispettivi ufficiali responsabili, nella costante oscillazione tra il richiamo alla tassativa severità delle sanzioni e le ampie deroghe e dilazioni

²⁰³ V. sotto, cap. III, par. 5.

²⁰⁴ D. Maffi, *Dal controllo della disciplina al controllo del territorio*, p. 110 s.

²⁰⁵ Si tratta del reato militare compiuto da chi, in servizio nei corpi armati, se ne allontana senza autorizzazione ovvero, trovandosi legittimamente assente, non si presenta senza giusto motivo al reparto cui appartiene entro il termine prefissato. Nell'ordinamento italiano esso è inquadrato nella categoria dei reati contro il servizio militare ed è attualmente disciplinato dalle norme riunite nel Titolo *Della diserzione* all'interno del Codice penale militare di pace, in specie artt. 148 e 150, e dagli artt. 143-150 riuniti nel l. III, tit. III, capo VIII, sez. I *Della diserzione* del Codice penale militare di guerra, che distingue tra diserzione al nemico, diserzione in presenza del nemico e diserzione fuori dalla presenza del nemico. Per una esposizione analitica v. D. Brunelli, G. Mazzi, *Diritto penale militare*, p. 238 ss.

frequentemente previste per mitigarne l'effettiva applicazione²⁰⁶.

Non sussistendo una normativa destinata a configurare e sanzionare in via generale il reato di diserzione in capo ai membri delle truppe regolari del ducato, questo è oggetto di provvedimenti contingenti, emanati nella forma di *Grida* in occasione delle singole campagne militari partecipate oppure guidate in prima persona dai duchi estensi nel corso del Seicento. Una prima occasione si presenta alla metà degli anni Venti, quando il duca Cesare, dando seguito alla promessa fatta già nel 1610 al governatore di Milano di mettere a sua disposizione i sudditi del ducato per eventuali arruolamenti²⁰⁷, fornisce un *Terzo* a rinforzo delle truppe spagnole dislocate nel Milanese, che tuttavia inizia ad assottigliarsi a causa della fuga di alcuni soldati che vogliono tornare «alle case loro». Per arginare il fenomeno, che tende ad assumere proporzioni crescenti, è comminata in un primo tempo la galera e quindi direttamente la forca a quanti si sono allontanati oppure si allontaneranno dai reparti senza i dovuti permessi rilasciati dagli ufficiali superiori. I trasgressori di tali disposizioni saranno perseguibili *ex officio* e in ogni altro modo ritenuto opportuno dall'autorità giudiziaria, che potrà avvalersi, per accelerare i procedimenti, della deposizione di un solo «testimonio degno di fede»²⁰⁸.

Non viene qui specificato l'organo giudicante cui saranno deferiti i fuggitivi e si preferisce rinviare in modo generico – con una formula peraltro comune a provvedimenti normativi di diversa origine emanati nel corso del secolo XVII²⁰⁹ – alle modalità procedurali ritenute più adatte e opportune, tanto più in considerazione dello scenario in cui si trovano

²⁰⁶ Metodi impiegati nel contesto anche di altri ordinamenti, come è stato accertato per l'esperienza dei territori italiani caduti sotto la dominazione francese dal tardo secolo XVIII, consistenti in periodiche amnistie, letture pubbliche alle truppe delle sanzioni previste per la diserzione, incentivi alla delazione e all'arresto dei disertori: V. Ilari, *Giustizia militare e diserzione dalla Cisalpina al Regno italico*, p. 19 ss.

²⁰⁷ R. De Rosa, *Le relazioni politico-diplomatiche tra Spagna e ducato estense*, p. 71.

²⁰⁸ ASMo, CD, GS, vol. B, n. 143, 1-2 marzo 1625, ove si prevede la condanna alla galera nei casi in cui i fuggiaschi non facciano ritorno ai reparti entro sei giorni dalla pubblicazione della Grida: «[...] Et acciò che questa sua mente sia con ogni rigore osservata vuole l'A. S. che contro li trasgressori si proceda a denontia ex officio e in ogni altro miglior modo alla corte più espedito e che s'intenda pienamente provata la trasgressione quando, con la notitia che n'haverà la corte, vi concorra un testimonio degno di fede». Ivi, n. 146, 4-5 giugno 1625, ove ugualmente si dispone di procedere contro i trasgressori «a querela denontia ex offitio & in ogn'altro miglior modo alla corte più ispediente».

²⁰⁹ Per un confronto basti il rinvio a *Statuti e leggi per il marchesato di Vignola*, p. 139 (grida sopra le monete, a. 1629); p. 150 (grida sopra i lardaroli, a. 1659); p. 152 (grida sopra il non potersi alloggiare forastieri, a. 1689); p. 153 (grida sopra i bottegai, a. 1695).

a operare i reparti estensi presenti sul teatro di operazioni in territorio lombardo. Analoga formula verrà ripresa in provvedimenti assunti da Francesco I nel 1644 e nel 1648 sempre attinenti ai soldati fuggitivi in periodi di mobilitazione militare, con particolare riguardo al commercio illecito delle armi in loro dotazione, di cui essi cercano di sbarazzarsi dopo avere abbandonato i reparti, e al tentativo di richiamarli in servizio dietro promessa di indulto²¹⁰.

Ma neppure l'inasprimento delle sanzioni contribuisce ad arginare l'aumento dei fuggitivi, nonostante si sia riusciti «rigorosamente [a] castigarne alcuni, che sono pervenuti nelle forze della giustizia», e nell'arco di breve tempo l'autorità ducale sostituisce la clemenza all'inflessibilità prevedendo l'indulto per coloro che, fuggiti dai reparti dopo l'emanazione delle precedenti Gride, vi faranno ritorno unicamente entro il limite di 15 giorni, tre dei quali potranno anche trascorrere «liberamente alle case loro e nello stato senza pericolo d'alcuna molestia per provvedersi delle cose necessarie»²¹¹. La Grida – definita anche Editto –, pur auspicando di avere «forza di rimedio efficace», conferma la pena della forca per quanti non ne rispetteranno le disposizioni ed estende in modo attento e minuzioso la portata delle sanzioni in ulteriori direzioni: prevede sempre la pena capitale per «tutti quelli che, moltiplicando gli eccessi, non contenti d'abbandonar il Terzo, saranno andati o andranno al soldo d'altri principi» e una multa di 200 scudi oppure, in caso di inadempienza, due anni di galera per quanti favoriranno in vario modo la fuga dei militari sia all'interno dello stato mediato che di quello immediato.

Una tendenza opposta emerge invece dai provvedimenti emanati una decina di anni dopo dal pur bellicoso ma ancora giovane Francesco I per affrontare il tenace problema della fuga dei «soldati che ultimamente furono mandati da S. A. nello Stato di Milano con Terzo concesso a S.M.

²¹⁰ ASMo, CD, GS, vol. D, n. 440, 3-4 gennaio 1644 (ASLA, Gridario, b. 3) e n. 492, 31 agosto 1648.

²¹¹ Ivi, vol. B, n. 148, 3-4 luglio 1625. Una quarta grida appartenente a questa breve serie (per le altre v. nota 210) viene emanata il 21 agosto dello stesso anno per sanzionare l'abusiva alienazione delle armi individuali da parte di coloro che fuggono dal Terzo fornito al re di Spagna: «Ordina e comanda S. A. che nissuno di quelli [che] saranno descritti al ruolo de' capurioni ardischi di vendere, donare o in qual si voglia modo alienare o impegnare armi, che come soldati devono tenere per servirsene all'occasioni, sotto pena di 25 scudi oltre la nullità de' contratti di esse fatti, non volendo che mai si possa trasferire il dominio in altre persone, e nella medesima pena dichiara e vuole che incorrano quelli che scientemente l'accettassero o contrattassero. Dichiarando che la scienza s'intenderà provata quando il contrahente conoscerà e saprà probabilmente quel tale essere descritto nel numero de' capurioni ecc. Dat. in Castello questo dì 21 di agosto 1625» (ivi, n. 149; ASLA, Gridario, b. 1).

Cattholica». In quella prima fase delle esperienze militari del duca prevale l'intenzione di favorire «una correzione et emenda piacevole dell'errore già commesso» riconoscendo la cancellazione di qualsiasi sanzione ai militari che fossero tornati ai reparti entro 15 giorni dalla pubblicazione delle rispettive Grida e piuttosto irrigidendo l'applicazione delle sanzioni già contemplate dalla normativa emanata dal predecessore nei confronti di quanti, tra i «molti soldati dell'armata» che risultano fuggitivi, perseverassero nelle proprie azioni rimanendo contumaci²¹².

Ben altra severità dimostra Francesco I in tempi di poco successivi verso i militari destinati al presidio della capitale e in ciò non scostandosi molto dai più completi *Ordini [...] sopra il presidio di Modona* emanati dal padre Alfonso III nel 1629²¹³, quando i soldati presenti in città sembrano variare

²¹² ASMo, CD, GS, vol. C, n. 302, 28-29 novembre 1635; n. 307, 11-12 febbraio 1636; n. 308, 20-21 febbraio 1636, ove il termine di 15 giorni è sostituito dall'ordine di rientrare ai reparti «senza dilazione» e dalla previsione, per i contumaci, di procedere «contro di loro in conformità degli ordini sopra ciò publicati, come in effetto l'Altezza Sua ordina con la presente che tutti gli ufficiali debbano procedere e castigare i delinquenti». Copie delle tre gride anche in ASLA, Gridario, b. 2. La sostanza di tali provvedimenti (il rientro dei soldati ai reparti entro 15 giorni dalla pubblicazione della nuova grida «senza pericolo d'essere arrestati o di patirne alcun altro pregiudizio», procedendo invece «contro i contumaci e disubidienti con ogni dovuto termine di rigorosa giustizia») è ribadita nell'estate 1637 nei confronti dei componenti il terzo inviato nel Milanese al comando del giovane principe Rinaldo, fratello minore di Francesco I, riproducendo con minime varianti la grida datata 28-29 novembre 1635 (ASLA, Gridario, b. 2).

²¹³ *Ordini* 1629, art. 46: «Niuno soldato ardisca partirsi dopo presa la paga senza licenza sottoscritta dal generale, né fuggirsi dal presidio sotto pena della galera e sino alla vita ad arbitrio di S. A. secondo la qualità della fuga, e perciò s'incarica alli capitani & altri ufficiali, che saranno di guardia alle porte, che alcuno non esca senza il suo passaporto o licenza come come sopra & alli caporali di guardia e sentinelle, che ivi saranno a guardia de' rastelli nell'ora della fuga, a non permetterlo, sotto pena della privazione della carica e piazza e della galera ad arbitrio di Sua Altezza; e giustificandosi che sia stata permessa da essi la fuga scientemente, incorreranno nella pena della vita». Il breve governo di Alfonso III si colloca tra la morte del padre Cesare, avvenuta l'11 dicembre 1628, e la designazione a proprio successore del figlio primogenito Francesco, stabilita con atto del 24 luglio 1629. Nel settore militare il nuovo duca interviene già con due gride nell'ottobre successivo: la prima destinata a contrastare la pratica «di vendere, comperare, cambiare, dar o pigliar in pegno alcuna sorte dell'armi» consegnate ai membri del presidio della capitale, i quali, se renitenti, sono comandati di recarsi entro otto giorni dai rispettivi ufficiali per riceverle a pena di essere «indifferentemente gravati nel prezzo di dette armi»; la seconda destinata invece a scoraggiare il passaggio di sudditi estensi «al soldo d'altro prencipe [...] in questo stato così mediato, come immediato» (ASMo, CD, GS, vol. B, n. 190, 11-12 ottobre, e n. 192, 23-24 ottobre 1629; anche in ASLA, Gridario, b. 1).

tra 500 e 800 unità²¹⁴. Essi dovranno essere puniti con la morte in tutti i casi di allontanamento dai rispettivi quartieri nelle fasce orarie in cui ciò è proibito, «eccetto quando fosse per actual servizio di Sua Altezza»; e analoga sanzione è prevista per i soldati considerati fuggitivi, ossia trovati al di fuori delle porte della città «senza licenza in scritto del suo Generale»²¹⁵.

Anche in seguito, nel corso dei pochi anni della guerra di Castro, accanto ai più organici *Ordini di giustizia militare* varati nel 1643, nei quali ai soldati fuggitivi e vagabondi è riservato un Titolo autonomo²¹⁶, si osserva l'emanazione di una rinnovata serie di Gride allo scopo prevalente di reiterare provvedimenti e sanzioni che, nei fatti, e nella consapevolezza della stessa autorità ducale, «riescono infruttuose e di niun momento» per contrastare soprattutto il fenomeno endemico dei soldati che abbandonano i reparti passando sotto altre bandiere o semplicemente

²¹⁴ Nel marzo 1629 l'inviato del governo lucchese afferma che il duca «tiene in Modena 800 fanti delle sue milizie ordinarie repartiti in diversi corpi di guardia e la notte tiene sentinelle sulla muraglia e guarda le porte» della città, che appare «incirca dell'istessa grandezza di Lucca e dicono che faccia 30 mila anime», ma tuttavia «per se stessa è debbole, poiché, se bene è circondata di muraglia, non val niente» (A. Pellegrini, *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi*, p. 275, relazione datata 18 marzo 1629). Mentre nell'autunno successivo un altro inviato lucchese valuta in 500 i soldati presenti a Modena e «pagati, i quali furono introdotti in essa dal sig. Duca Alfonso, et pare che ci sia pensiero di tenerceli continuamente» (ivi, p. 276 s., relazione datata 9 novembre 1629).

²¹⁵ ASMo, CD, GS, vol. B, n. 299, 3-5 ottobre 1635 e n. 305, 18-19 gennaio 1636 (la prima delle due grida anche in ASLA, Gridario, b. 2). In calce alla prima delle due gride viene specificata l'ora «doppo la quale non potranno uscire i soldati dal quartiere», che cambia in rapporto alle diverse fasi dell'anno (ne vengono previste quattro distinte) ed è indicata secondo l'uso della cosiddetta ora italica, basata sulla suddivisione del giorno in 24 periodi di eguale durata a partire dal tramonto, costantemente variabile a seconda delle stagioni. Disposizioni analoghe, relative all'obbligo per tutti «i soldati del presidio pagato e non pagato tanto a piedi quanto a cavallo» di uscire la notte dai rispettivi alloggiamenti sono ribadite da Francesco I nel 1642 (ivi, vol. D, n. 376, 24-25 luglio 1642; ASLA, Gridario, b. 3).

²¹⁶ *Ordini di giustizia militare* 1643, capo IV, in sette articoli: è prevista la pena capitale per fuggitivi e disertori nel campo nemico (art. 1), per quanti si allontanano dalle insegne del proprio reparto e non si impegnano strenuamente nella loro difesa (art. 3) e per chi fugge dal carcere (art. 5), mentre si prevedono sanzioni arbitrarie – da parte degli ufficiali superiori – per quanti non rientrano al campo dopo la scadenza dei termini della licenza (art. 6) e per i vagabondi e gli oziosi che si mescolano alle truppe senza essere «servitor di soldato o di persona ben conosciuta» e senza svolgere alcuna mansione specifica al loro seguito (art. 7). La decimazione, assieme ad altre punizioni, è invece prevista per coloro che abbandonano le rispettive insegne: «Se i comandanti e i soldati ordinari unitamente abbandonassero l'insegna come sopra, la pena de' comandanti sia sempre la morte e de' soldati sempre il decimo cavato a sorte impiccato e gli altri siano castigati arbitrariamente».

lasciando i territori estensi²¹⁷.

In considerazione dello stato di guerra contingente la normativa che prende avvio nella tarda estate del 1642 al fine di «provvedere alla fuga de' soldati» si ritiene estesa a tutti i corpi della «Militia così a piedi come a cavallo pagata e non pagata», ai quali licenze e passaporti per lasciare i reparti, quand'anche per legittimo motivo, non dovranno più essere firmati dai rispettivi superiori, ma direttamente dal duca oppure dai principi Luigi (1594-1664) o Borso (1605-57), zii di Francesco I in quanto figli del nonno Cesare d'Este. Le condizioni di emergenza in cui si trova il ducato, interessato in via diretta al conflitto che tocca i confini del suo stesso territorio, impongono una centralizzazione del controllo della disciplina militare in ordine alla compattezza dei reparti e alla verifica ancora più attenta delle modalità con cui i soldati possono abbandonarli. L'inosservanza di tali ordini verrà punita, nei confronti dei comandanti, con la privazione del grado o con altra maggiore ad arbitrio ducale, mentre i semplici militari «s'intenderanno incorsi nelle pene delle Gride pubblicate contra li fuggitivi», procedendo nei confronti di tutti «con ogni rigore a querella, per inquisitione & in ogn'altro miglior modo». Tra le Gride genericamente richiamate assume rilievo soprattutto quella emanata nell'ottobre del 1635 allo scopo di sanzionare la fuga dei militari componenti il presidio della città capitale, il cui dispositivo viene ampliato prevedendo la pena della forza sia per coloro che «dopo avere ricevuto donativo o prestanza da capitani, offitiali o altri a nome loro piglieranno la fuga, ancorché non sieno stati rollati al soldo dell'Altezza Sua», sia per i soldati che, già «entrati dentro del primo rastello» della cinta urbana, cercheranno di allontanarsi in via definitiva senza avere passaporti o licenze rilasciate sempre dai famigliari del duca²¹⁸. Si vuole così sanzionare il malcostume, praticato da alcuni ufficiali, di offrire compensi e donativi alle reclute per rimpolpare in via temporanea i reparti al fine di assicurarsi le paghe corrispondenti agli organici registrati nei ruoli militari scoraggiando, insieme, l'allontanamento dei soldati dai rispettivi quartieri posti all'interno della capitale.

Nel corso del conflitto in atto alle frontiere, soprattutto orientali, del ducato acquista particolare rilievo non soltanto la fuga dei soldati dai

²¹⁷ Citazione da ASMo, CD, GS, vol. D, n. 381, 17-18 settembre 1642, da cui sono tratte anche quelle successive; altri due esemplari in ASLA, Gridario, b. 3.

²¹⁸ Alla *Grida pubblicata dell'anno 1635 contro ali soldati fuggitivi*, come a ogni altra pubblicata in materia, rinvia la *Grida sopra la fuga di soldati* datata 18-19 settembre 1642 (ASMo, CD, GS, vol. D, n. 383; ASLA, Gridario, b. 3).

reparti, ma soprattutto il loro passaggio «al soldo d'altro prencipe». Pratica che viene fatta oggetto di radicali divieti estesi a quanti svolgano attività di reclutamento di sudditi, estensi o forestieri, tanto nei territori immediati che in quelli feudali, ordinando nel contempo a «ciascuno che si trovi al servitio come sopra» di «ritornarsene a casa in termine di tre mesi rispetto a quelli che sono in Italia e di sei a quelli che sono fuori da incominciarsi dal dì della pubblicazione della presente grida»²¹⁹. È invece assecondato in modo esplicito – come prevedibile – il fenomeno opposto, ossia il passaggio di soldati nemici verso i territori ducali al fine di arrendersi, prevedendo sanzioni pecuniarie e corporali per quanti osino molestarli od ostacolarli e disponendone l'invio nella capitale «con ogni aiuto e assistenza» per «somministrare [loro] prontamente denari in dono e altre cose necessarie», nonché favorirli di passaporti nel caso in cui volessero «seguire il loro viaggio»²²⁰.

Altre fasi delle tormentate campagne alle quali partecipa ripetutamente Francesco I sono contrassegnate dall'emorragia di militari che lasciano i reparti, ma la necessità di blandire e incentivare le forze a disposizione del duca sul teatro di operazioni orienta in modo vistoso il tenore dei provvedimenti. Nel corso del 1648, quando l'esercito è duramente impegnato in Lombardia a sostegno della Francia, è denunciata la fuga dal servizio senza licenza di «molti soldati di fortuna [...] ascritti al ruolo & al soldo», trattati comunque benignamente mediante il condono di ogni sanzione a patto di rientrare nei ranghi «nel termine di un mese»²²¹. Termine che diventa più elastico e soggettivo, benché perentorio, in una grida successiva con cui si richiamano ai reparti fanti e cavalieri dell'armata estense che se ne sono allontanati sia con licenza che senza prevedendo sanzioni pesanti, da cento scudi d'oro sino alla condanna alla galera, per coloro che favorissero i soldati fuggitivi o non provvedessero a denunciarli «subito all'offitio del luogo ove si trovassero»²²².

²¹⁹ ASMo, CD, GS, vol. D, n. 395, 23-24 ottobre 1642; ASLA, Gridario, b. 3 (riprodotta pure in calce alla Grida, di analogo contenuto, del 24 e 28 luglio 1708 = ASMo, CD, GS, vol. L, n. 346).

²²⁰ ASMo, CD, GS, vol. D, n. 417, 30 giugno 1643; ASLA, Gridario, b. 3. Nella sua sostanza il provvedimento è reiterato con la *Grida che richiama tutti i sudditi abitanti fuori dello Stato* pubblicata il 7-8 maggio 1644 (ASMo, CD, GS, vol. D, n. 447), al cui interno, oltre a quella emanata nel 1642 (v. nota precedente), sono richiamate pure altre due gride risalenti al 1629 e al 1631 inerenti i reiterati divieti, per i sudditi estensi, di uscire dai confini del ducato privi di apposite licenze scritte.

²²¹ Ivi, n. 488, 12-13 febbraio 1648 (ASLA, Gridario, b. 3).

²²² Ivi, n. 492, 31 agosto 1648: se il termine per il rientro dei militari che si sono assentati

Viene modificata in senso più rigido la normativa in materia, prevedendone adesso l'applicazione anche nei confronti degli uomini della milizia territoriale, al momento di fronteggiare la concreta minaccia di invasione del ducato da parte delle truppe guidate dal governatore di Milano, marchese di Caracena, accampate sul Po e in procinto di svolgere una vera e propria "azione punitiva" nei confronti di Francesco I in seguito al suo passaggio al fronte antispagnolo²²³. L'attacco ai territori estensi scatenato nell'aprile 1655 porta all'occupazione della fortezza di Brescello e di alcune fasce del Modenese e del Reggiano. Soltanto il mese precedente, «Inherendo S.A.S. alle Gride altre volte pubblicate in materia dei soldati che abbandonano il servizio», era stato intimato ai «soldati di militia si a piedi come a cavallo» di rientrare speditamente alle rispettive compagnie entro soli tre giorni sotto pena di condanna a morte; e tutti indistintamente «debbono prontamente ubedire & andare ove li sarà ordinato, sotto pena arbitraria di S.A. si afflittiva come pecuniaria. Rimettendosi dall'A.S. per effetto della sua solita benignità & clemenza a ciascuno che ritornerà nel tempo sudetto le pene incorse per la fuga presa & servizio abbandonato»²²⁴.

Ma ci si avvicina al crepuscolo delle imprese militari di Francesco I. Agli altalenanti successi conseguiti negli anni seguenti in terra lombarda sempre al fianco della Francia fa seguito il fallimentare assedio di Trino e Mortara e l'imprevista morte del duca sopravvenuta nell'ottobre 1658. Per l'emanazione di altra normativa inerente sia il profilo particolare di fuggitivi e disertori, sia la più generale organizzazione della milizia e di altri corpi armati delle truppe estensi si dovranno aspettare i primi anni del secolo successivo, quando le pesanti ripercussioni della Guerra di Successione spagnola sui territori del ducato e direttamente sul governo di Rinaldo determineranno una rinnovata attenzione verso la materia specifica, che sarà oggetto delle rilevanti riforme, anche nell'ambito della giustizia militare, promosse dall'erede e successore Francesco III²²⁵.

dai reparti viene fatto coincidere con lo «spatio di tempo nel quale possano arrivarvi», le sanzioni previste per i responsabili di favoreggiamento saranno comminate, secondo una procedura collaudata, «ad arbitrio di S.A.S. attesa la qualità del fatto & delle persone, contro quali si procederà a querella, ex officio & in ogn'altro miglior modo alla corte più espediente»: v. nota 210 e t.c.

²²³ G. Signorotto, *Milano spagnola*, p. 21 e p. 242.

²²⁴ ASMò, CD, GS, vol. E, n. 552, 27-29 marzo 1655.

²²⁵ Per i brevi accenni al governo di Rinaldo nei primi anni del Settecento si rinvia a M. Al Kalak, *Rinaldo I d'Este*, da integrare con A. Menziani, *L'organizzazione militare del ducato di Modena*.

Capitolo III

Il Settecento: riforme militari e istituzione del Magistrato di Guerra

SOMMARIO: 1. Il Magistrato di Guerra e la riorganizzazione del militare – 2. Il primo Segretario di Guerra: il conte Alessandro Sabbatini – 3. I nuovi regolamenti di Francesco III per i corpi armati – 4. Il Consiglio di Guerra – 5. Una emorragia inarrestabile – 6. Dal Magistrato di Guerra alla Giunta Militare: verso la separazione delle funzioni giurisdizionali – 7. La tappa del 1770.

1. Il Magistrato di Guerra e la riorganizzazione del militare

Come ben noto, a partire dal 1740 il duca Francesco III avvia una serie di provvedimenti tesi a realizzare, nell'arco di alcuni decenni, una marcata e tendenzialmente organica centralizzazione delle funzioni di governo tramite una migliore definizione delle competenze attribuite a magistrature e organi di livello statale intervenendo pure sulla progressiva razionalizzazione di questi ultimi e delle relative burocrazie. A tre anni di distanza dalla successione al padre Rinaldo, scomparso il 26 ottobre 1737, e sempre utilizzando una tecnica formale tipica dei provvedimenti normativi di stampo consolidatorio, il nuovo sovrano inaugura il processo di riorganizzazione delle istituzioni centrali, destinato a procedere nel tempo in modo non sempre lineare né costante, emanando il 30 dicembre 1740 il vasto ed eterogeneo *Regolamento ed Ordini di S.A.S. da osservarsi dai Consigli, Magistrati e tribunali di Modena per il governo politico, civile ed economico de' suoi domini*, dato poi alle stampe il mese successivo¹. Si tratta di un corposo insieme di provvedimenti volti a ridefinire, ma per altri versi soltanto a ribadire in un'ottica di connessione maggiormente organizzata, le attribuzioni dei principali organi esercitanti funzioni sia di governo sia giurisdizionali tra i quali, in primo luogo, il Consiglio di Segnatura, il Consiglio di Giustizia, il Tribunale Camerale e il Consiglio di Stato².

¹ In Modena, per Bartolomeo Soliani stampator ducale, 1741. La portata innovativa del Regolamento, la cui stesura risaliva al 1739, «sta più che altro nelle finalità esplicitate, che erano quelle di fissare con la massima chiarezza e precisione le funzioni specifiche di ciascuna magistratura»: D. Grana, *Gli organi centrali del governo estense nel periodo modenese*, p. 326.

² M. Abelson, *Le strutture amministrative del ducato di Modena*, p. 502 ss.; L. Marini, *Lo*

In questa fase di avvio del governo degli stati ereditati dal padre³ il nuovo duca si circonda di un gruppo di consiglieri scegliendoli tra i funzionari a lui più vicini e, in buona parte, tra quelli già al fianco di Rinaldo. Ne fanno parte il marchese Taddeo Rangoni, già capitano delle Guardie del Corpo del padre e poi mastro di camera di Francesco III, il marchese Ludovico Rangoni, tenente generale di cavalleria, il conte Giovanni Bellincini, il segretario di Segnatura Domenico Maria Giacobazzi – che nei vent'anni precedenti era stato inviato estense a Roma e al quale nel 1755 verrà affidata la Congregazione degli affari ecclesiastici e misti⁴ –, il conte Giovanni Guicciardi, altro diplomatico estense di lungo corso, e monsignor Giuliano Sabbatini, poi sostituito nelle funzioni di ministro presso la corte di Vienna da Alfonso Sassi ed elevato alla carica di vescovo di Modena nel 1745⁵.

Accanto al largo provvedimento normativo emanato alla fine del 1740 è da rilevare – ed è un dato assai meno noto – che il primo significativo intervento riformatore promosso dal nuovo duca sul complesso degli organi centrali del ducato coinvolge, in perfetta sincronia, anche l'amministrazione militare, che nel gennaio 1741, a poche settimane di distanza dal *Regolamento* sopra citato, viene riorganizzata tramite l'istituzione del Magistrato di Guerra. Un vero e proprio dicastero ai cui

Stato estense, p. 121 s.; C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 7 ss.; Id., *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense*, p. 77 ss. Anche B. Brancoli Busdraghi, *La marcia dei codificatori*, assume il composito *Regolamento* emanato alla fine del 1740 come punto di partenza della politica riformatrice avviata negli Stati estensi e culminata, sul versante della legislazione ducale, nella nota consolidazione promulgata nel 1771.

³ Sotto il governo di Francesco III gli Stati estensi sono costituiti dai ducati di Modena e di Reggio, dalla provincia del Frignano, dalla provincia della Lunigiana con la giurisdizione di Varano, dalla provincia della Garfagnana, dai principati di Carpi e di Correggio, dal ducato di Mirandola, dalla contea di Novellara e, dal 1741, in seguito all'unione del figlio Ercole con Maria Teresa Cybo, dal ducato di Massa e dal principato di Carrara. Nel 1750 la suddivisione politico-amministrativa è basata sull'insediamento di governatori ducali a Modena, Reggio, Mirandola, Montalfonso, Sestola, Rubiera, Brescello e nella Cittadella di Modena, mentre la distrettuazione giudiziaria fa capo ai giudicenti di Reggio, Mirandola, Carpi, S. Felice, Brescello, Finale, Gualtieri, Montese, Correggio, Novellara, Sassuolo, Scandiano, Montefiorino, Rubiera, Nonantola, Castelnuovo di Garfagnana, Sestola, Castelnuovo ne' Monti, Minozzo, Camporgiano, Trassilico, Montecchio e Cerreto dell'Alpi (ASMò, AME, MG, b. 84, registro datato 17050/1, sez. I).

⁴ E. Tavilla, *La sovranità fiscale*, p. 223; D. Edigati, *La giustizia criminale estense alla metà del Settecento*, p. 43.

⁵ L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 111 s. Un documentato profilo biografico di Giuliano Sabbatini, vescovo di Modena dal 1745 al 1757, in M. Al Kalak, *Sabbatini Giuliano*.

componenti è affidata «unitamente e di concerto», e pertanto in forma collegiale, l'amministrazione delle forze armate del ducato esercitando le proprie attribuzioni nei confronti dei «reggimenti tanto del soldo che nazionali», ovvero costituiti sia da truppe arruolate a contratto e stipendiate sia da milizie reclutate sul territorio interno⁶. Per la prima volta nella tradizione del governo estense vengono unificate le diverse funzioni che presiedono alla gestione dell'apparato militare e che il sovrano ha cura di specificare per sommi capi: curare l'esecuzione di ordinanze e regolamenti ducali, documentare «i conti dell'azienda militare», «vegliare sopra de' subalterni perché si contenghino nel loro ufficio e sopra gli ufficiali tutti di qualunque rango, perché adempiano bene il loro dovere, sentire i ricorsi e li rapporti, dare ordini e provvidenze secondo le opportunità».

Ai cinque componenti il dicastero riformato da Francesco III, ai quali è prescritto di riunirsi in via ordinaria due volte la settimana (lunedì e venerdì), sono assegnati gli uffici di Segretario di Guerra, Commissario Generale, Uditore Generale, Tesoriere Generale e Ispettore, secondo una distinzione di compiti e incombenze per il cui disbrigo è prevista anche la dotazione, ai primi due, di apposite cancellerie nonché la corresponsione di una diaria in caso di invio in missione, da parte del duca, «in qualche parte de' nostri stati»⁷. Alcuni anni più tardi, nel gennaio 1750, sarà individuata con precisione la sede delle riunioni «nelle camere della Segreteria di Guerra» e ne saranno incrementate le adunanze a tre giorni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì due ore prima di mezzogiorno) in base a una dettagliata ripartizione quotidiana delle pratiche e delle variegate funzioni in capo al Magistrato: il lunedì «sarà destinato per le udienze degli ufficiali, ed altri, e per li ricorsi», il mercoledì sarà riservato «per le spedizioni de' memoriali e per le firme de' mandati» e infine il venerdì «per tutt'altre occorrenze ed incombenze rispettive del Magistrato medesimo»⁸. Le sessioni potranno essere presiedute direttamente dal duca;

⁶ Il chirografo di istituzione del Magistrato di Guerra è in ASMo, AME, MG, b. 83, 1741 gennaio 20; v. Appendice, n. 12. Nella stessa filza sono presenti anche i regolamenti per la «Segreteria e Commissariato di Guerra» (v. Appendice, n. 16), per la «Cassa militare» (v. Appendice, n. 17), per la «Tesoreria», per «li carreggi e lavori pubblici d'argini, escavazione, inghiarature ed altro», per l'«Istruzione per gli ufficiali di residenza nazionali», per le Poste e per il «Cerimoniale delle piazze e loro guarnigione», tutti emanati nel 1742.

⁷ Quest'ultima disposizione si legge in un chirografo di Francesco III datato 8 luglio 1741: ASMo, AME, MG, b. 83 (v. Appendice, n. 14).

⁸ ASMo, AME, MG, b. 83 (manoscritto) e ASMo, CD, GS, vol. Z, n. 456, con minime varianti formali, 1750 gennaio 1 (v. Appendice, n. 23). Agli organi centrali di governo erano riservati alcuni appartamenti al piano rialzato del palazzo ducale: alla Giunta

eventualità che si verifica soprattutto dopo il ripristino dell'autorità ducale dal 1749 con la fine dell'occupazione militare austro-piemontese⁹.

Tra i primi compiti del neonato Magistrato si pone la revisione di tutte le uscite pertinenti al comparto militare a partire dal 1738 – quindi dagli inizi del governo di Francesco III – «e ciò non solo per schiarimento, e liquidazione delle spese passate, quant'anche per venire ad un successivo provvedimento per l'avvenire, ed alla formazione d'un nuovo Piano, che servir possa di norma a i nostri assegni» in funzione soprattutto di un controllo più stretto e preciso delle spese destinate al settore, che saliranno a livelli altissimi negli anni successivi sollecitando una pressante e quasi disperata ricerca di risorse da parte del duca per sostenere lo stato di guerra destinato a prolungarsi per gran parte del quinto decennio del secolo¹⁰.

Il nuovo e organico assetto conferito al dicastero militare, per quanto non definitivo e destinato a non lievi modifiche nei decenni successivi, segue di pochi mesi la ristrutturazione dell'intero esercito estense, che dal primo giugno 1740 per volontà di Francesco III viene articolato su quattro nuovi reggimenti di fanteria nazionale denominati «Reggio», «Modena», «Mirandola» e «Frignano», ai quali dal mese di giugno dell'anno successivo è affiancato il reggimento «Garfagnana», ciascuno composto da quattro compagnie di 150 uomini reclutati dalle milizie locali. Ai nuovi reparti l'anno successivo vengono indirizzati appositi *Capitoli militari* redatti di

Militare – in cui nel 1770 viene trasformato il Magistrato di Guerra – l'«appartamento da basso alla facciata», alla Tavola di Stato l'«appartamento da basso in faccia alla Paggeria vecchia», al Supremo Consiglio di Giustizia l'«appartamento a piano terreno dirimpetto alla bottiglieria» e al Consiglio di Economia l'«appartamento da basso verso S. Domenico»: F. Valenti, P. Curti, *L'inventario 1771 dell'arredo del Palazzo ducale di Modena*, pp. 35, 81 ss.

⁹ ASMo, AME, MG, b. 84, registro n. 2, sez. II «Auditorato Generale di Guerra»: all'interno di una registrazione datata 20 marzo 1750 si fa riferimento all'ultima sessione «che il Magistrato di Guerra ebbe d'avanti l'A.S.». ASMo, CD, Carteggi, b. 87 (1742-54): lettera del Segretario di Guerra Alessandro Sabbatini data da Modena il 12 ottobre 1753: «Siamo ritornati tutti a Modena [da Sassuolo] e S.A.S. ha fissato che lunedì sera si faccia Magistrato di Guerra per vedere in questa fine anno cosa resti da farsi e quali misure debbansi prendere per metter regola a questi affari e profittar del resto dell'anno per stabilire le occorrenze e le disposizioni che riguarderanno il tempo successivo in vista delle a voi note contingenze [...]»: la convocazione decisa dal duca in prima persona sembra presupporre la sua partecipazione diretta alla riunione del Magistrato.

¹⁰ ASMo, AME, MG, b. 83, 1741 giugno 5 (v. Appendice, n. 13). V. pure P. Bortolotti, *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini*, p. 112, per i problemi di bilancio rilevati da Francesco III al momento di succedere al padre, che si scontrano con i progetti militari del nuovo duca.

proprio pugno dall'Uditore Generale di Guerra Giuseppe Maria Bondigli¹¹ e tutti gli organici sono sottoposti a un *Regolamento* che disciplina puntualmente, in base al grado, la corresponsione delle paghe e le dotazioni materiali per la sussistenza¹². Accanto a questi cinque reggimenti si devono contare i reparti formati da truppe assoldate, con organici molto più consistenti (fino a circa 1.300 uomini ciascuno) e posti al comando anche di ufficiali stranieri: dagli inizi degli anni Quaranta è attivo un reggimento affidato al conte Cesare della Palude e un reggimento svizzero agli ordini del colonnello Emanuel de Groos, che in seguito è surrogato da altri due reparti: uno posto al comando del colonnello Bavois, incaricato di procedere alla leva degli organici il primo agosto 1742, e un secondo affidato al colonnello de Mottet, costituito dagli inizi del 1746; contano circa 650 effettivi ciascuno, ma poi vengono accorpati nel 1749, successivamente alla pace di Aquisgrana, in un'unica formazione posta agli ordini del francese Jean François Bressencour, barone di Mandre, i cui organici – cessate le esigenze operative legate al conflitto con gli austrosardi – nel giro di un anno verranno più che dimezzati¹³.

¹¹ *Capitoli militari da osservarsi dalli soldati de Reggimenti Nazionali di S.A.Serenissima*, in calce ai quali, dopo la sottoscrizione di Bondigli, si precisa che «Li suddetti capitoli furono pubblicati alla testa del reggimento colle dovute formalità, premesso il solito suono de' tamburi a bando alla presenza dell'Illustrissimo Signor Conte Annibale Bernardi Commissario Generale di Guerra, e di tutti gli ufficiali e soldati del Reggimento medesimo, che alzate le loro destre a detta giurarono di osservarli, e di esser fedeli come sopra, nella Piazza della Mirandola, questo dì 18 maggio 1741» (ASMo, AME, Commissariato di Guerra – Reggimenti nazionali, b. 225/Y-1, manoscritto).

¹² *Regolamento delle paghe, razioni e porzioni che intendiamo sieno passate agli ufficiali, bassi ufficiali, tamburi e soldati delle nostre scelte milizie* (ASMo, AME, Magistrato di Guerra, b. 126/V-2: chirografo di Francesco III dal Palazzo Ducale del 24 aprile 1740): oltre alle paghe mensili, sono contabilizzate le razioni di pane e quelle di legna e candele per l'inverno.

¹³ Le varie *Capitolazioni* stipulate con i comandanti dei reparti svizzeri nel corso degli anni Quaranta sono conservate in ASMo, AME, Truppe svizzere, b. 217/W-1 e b. 218/W-3. L'attivazione del reggimento de Mottet dagli inizi del 1746 si desume dalla disposizione emanata da Francesco III nell'estate precedente, controfirmata dal conte Alessandro Sabbatini, espressamente vincolata alle medesime condizioni e «legata insomma in tutto e per tutto all'antica capitolazione del nostro reggimento di Guardie Svizzere fatta e stipulata già col fu generale Groos» (ASMo, AME, Truppe svizzere, b. 218/W-3, «dal campo di S. Giuliano primo agosto 1745», copia). Il chirografo ducale con cui nel giugno 1741 viene istituito un reggimento di fanteria nazionale per la provincia di Garfagnana, analogamente agli altri reggimenti già costituiti l'anno precedente, è in ASMo, AME, Auditorato, b. 126/V-2. Sui tre reggimenti Bavois, Mottet e Mandre v. G. Orlandi, *Per la storia della Massoneria nel ducato di Modena*, p. 94 ss. Divenuto generale, de Mottet si spegne a Modena il 3 settembre 1767 (G. Franchini, *Cronaca Modonese*, p. 587). Notizie sulla carriera del conte Palude negli eserciti

Sempre nel 1738, non appena succeduto al padre, Francesco III provvede tempestivamente a emanare, nel mese di febbraio, nuovi *Ordini e capitoli militari*¹⁴ e incarica il giovane ingegnere militare Giuseppe Scarabelli Pedoca, di origini mirandolesi, di progettare e di eseguire la ristrutturazione della cittadella di Modena, delle mura della città fortificata di Mirandola, di cui già aveva seguito i restauri nel 1735, e delle fortezze più meridionali del ducato, ossia quelle di Montalfonso e di Verrucola in Garfagnana¹⁵.

Appare quindi evidente la preoccupazione del nuovo sovrano di porre il settore militare al centro delle prime azioni di governo al fine di rimediare alle forti debolezze che si erano manifestate nei decenni precedenti al tempo della Guerra di successione spagnola e di quella polacca intervenendo in misura incisiva su diversi piani: il presidio e la difesa territoriale del ducato; la formazione dei reparti e la consistenza degli effettivi; la gestione organizzativa e disciplinare dell'intero comparto, che indubbiamente spicca come il primo significativo ambito dell'amministrazione centrale sottoposto a una profonda ristrutturazione per iniziativa del nuovo titolare del ducato. Ristrutturazione che passa anche attraverso una revisione della milizia forense basata anzitutto su un censimento aggiornato delle comunità di tutto lo Stato e delle famiglie residenti, da cui risulta che nei territori di pianura facenti capo a Modena, Reggio e Mirandola si contano 24.000 fuochi, in quelli della montagna di Modena e Reggio 18.200 e in quelli del Frignano e della Garfagnana 3.818, per un totale di 46.028 fuochi, pari a una consistenza demografica in grado di fornire 1.360 soldati di cavalleria e 1.000 di fanteria¹⁶.

estensi in P. Bortolotti, *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini*, p. 314 s. V. anche M. Brandani, P. Crociani, M. Fiorentino, *Uniformi militari italiane del Settecento*, p. 62 s.; V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia*, p. 179, ove ai 5 nuovi reggimenti si attribuisce un organico complessivo di 3.100 uomini; A. Menziani, *L'esercito estense ed austro-estense*, p. 712 s.; P.L. Raggi, G. Severino, *Milizie e truppe regolari in Garfagnana dal Medioevo al 1876*, p. 42. Accanto ai suddetti reparti si contano anche quelli di cavalleria, formati da una compagnia di Guardie del Corpo e da due minuscoli reggimenti, uno di corazzieri e uno di dragoni.

¹⁴ *Ordini e capitoli militari* 1738; v. sotto, nota 69.

¹⁵ F. Ceretti, *Biografie mirandolesi*, IV, p. 50 ss.; F. Garuti, *Le condizioni materiali del bastione dei Gesuiti e della fortezza di Mirandola*; Id., *Le strutture difensive di Mirandola sotto gli Estensi nel Settecento*, p. 320 ss.

¹⁶ *Piano di tutte le Comunità degli Stati di S.A. Serenissima il Duca di Modena ecc. con i rispettivi Fuochi, che le compongono per cadauna, onde formare ed avere la forza della Milizia forense particolare e generale* (ASMo, AME, Commissariato di Guerra – Reggimenti Nazionali, b. 225/Y-1, manoscritto, senza data, ma inserito accanto ad altre scritture appartenenti agli anni '40 del secolo XVIII).

Si tratta di una fase molto precoce che rimane comunque lontana, sotto un profilo temporale, da quella più marcata azione verso cui sarà orientato il governo ducale grazie all'indubbio avvicinamento a Vienna che, anticipato sullo scorcio del Seicento dal duca Rinaldo a livello di politica matrimoniale¹⁷, si consoliderà irreversibilmente dai primi anni Cinquanta del secolo successivo¹⁸. Un avvicinamento che Luigi Simeoni lesse, in senso premonitore rispetto agli esiti destinati a cristallizzarsi nei decenni della Restaurazione, come un vero e proprio «assorbimento austriaco del ducato estense»¹⁹, caratterizzato da alti costi per gli Este alla fine della Guerra di Successione austriaca ma bilanciati dal vantaggio non irrilevante per Francesco III di conservare il ducato come ordinamento separato dai restanti domini austriaci²⁰, rispetto ai quali nel 1752 ne vengono ribaditi con precisione i confini²¹.

¹⁷ A. Spagnoletti, *Intrecci matrimoniali tra Asburgo e casate principesche italiane*, p. 26.

¹⁸ Un avvicinamento irreversibile notoriamente segnato dall'intesa matrimoniale raggiunta da Francesco III con la corte asburgica nel 1753 e culminata nel 1771 nelle nozze tra la nipote Maria Beatrice Ricciarda, unica erede di Casa d'Este, e l'arciduca Ferdinando d'Asburgo Lorena, figlio cadetto di Maria Teresa: T. Bayard de Volo, *Vita di Francesco V*, I, p. 21 ss.; H. Gasser, *Lo Stato di Modena e l'Impero*, p. 1156 s.; A. Spagnoletti, *Intrecci matrimoniali tra Asburgo e casate principesche italiane*, p. 36. Come effetto del trattato, con diploma imperiale del 12 novembre 1753 a Francesco III è conferita la carica di Governatore generale della Lombardia austriaca fino al raggiungimento della maggiore età da parte del consorte allora designato, Pietro Leopoldo, garantendo allo stesso tempo la sopravvivenza del ducato estense come entità statale separata da Vienna. Con successivo diploma del 19 marzo 1764 l'imperatrice Maria Teresa nomina il figlio Ferdinando Governatore della Lombardia delegandone l'amministrazione al duca di Modena sino al raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso Ferdinando. Francesco III assume ufficialmente la nuova carica all'inizio del 1754 e quattro anni più tardi, con altro diploma del 19 gennaio 1758 concesso da Francesco I di Lorena, ottiene il rinnovo di tutte le investiture imperiali dei propri stati: A. Spaggiari, *Papato e impero nell'Archivio Estense*, pp. 13, 22. I diplomi rilasciati nel 1753 e nel 1764 sono conservati in ASMo, ASE, Casa e Stato, Diplomi, b. 57, nn. 5, 6.

¹⁹ L. Simeoni, *L'assorbimento austriaco del ducato estese*.

²⁰ A. Merlotti, *Savoia e Asburgo nel XVIII secolo*, p. 223: alti costi determinati dai molti anni di assenza di Francesco III dai propri stati in seguito al trasferimento a Milano dagli inizi del 1754 e poi dal 1765 a Varese. Per gli incarichi attribuiti al duca in seguito agli accordi nuziali con la dinastia asburgica e i suoi soggiorni a Milano e Varese, intervallati da periodici rientri concentrati nei mesi aprile-maggio quasi di ogni anno soprattutto presso le residenze extraurbane di Sassuolo e Rivalta, v. in particolare L. Facchin, *Francesco III d'Este*, pp. 193 ss., 199 ss., 279 ss.

²¹ *Trattati fra Sua Maestà l'Imperadrice Regina d'Ungheria ecc. come Duchessa di Mantova e Sua Altezza Serenissima il Signor Duca di Modena sulla materia dei confini ed altro ecc.*,

I primi provvedimenti nel settore militare rimangono lontani dagli indirizzi della politica ducale maturati dopo la metà del secolo a causa anche – e forse soprattutto – della difficoltosa operatività di tutti gli uffici dell'amministrazione centrale, aggravata pure dal trasferimento precauzionale del nucleo più prezioso dell'archivio ducale²², nel corso degli anni immediatamente successivi all'istituzione del Magistrato di Guerra, quando Modena e i territori estensi subiscono per circa sette anni l'occupazione austro-piemontese come corollario locale della Guerra di Successione austriaca e delle improvvise scelte filospagnole del duca, che il 10 novembre 1737 da Carlo VI viene pur sempre elevato al grado di Generale dell'artiglieria imperiale²³. Gli estremi dell'occupazione militare

in Modena, per gli eredi di Bartolomeo Soliani, 1753: esemplare a stampa con allegati del trattato stipulato in Mantova il 24 luglio 1752 dal conte Beltrame Cristiani, rappresentante imperiale, e dal conte Michele Toretti, Consigliere di Stato e Presidente della Camera ducale, per la parte estense (ASMo, ASE, Casa e Stato, Trattati, b. 54, n. 7; ai nn. 1-7 copie e materiali preparatorii manoscritti). Già al servizio di Rinaldo d'Este, il conte Toretti – assieme al marchese Maurizio Gherardini, governatore militare della città, al consigliere e Segretario di Stato conte Borso Santagata e al conte Annibale Bernardi – aveva fatto parte della consulta di governo lasciata a presidio della capitale dal duca nel luglio 1734 al momento di abbandonare Modena in seguito all'occupazione militare borbonica; nel 1740 è investito della giurisdizione sul castello di Toano, nell'Appennino reggiano, e rimane presidente della Camera ducale per oltre trent'anni, dal 1732 fino alla morte nel 1768: M. Folin, *Note sui feudi negli stati estensi*, p. 109 s.; L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 99. Nel novembre 1750 è già presidente della Fattoria Ducale, composta anche da Giuseppe Maria Bondigli, Francesco Fabrizi e Giampietro Cagnoli (ASMo, CD, Carteggio di ufficiali camerali, b. 32). Per il dettaglio della campagna militare: C. Paoletti, *Capitani di Casa Savoia*, p. 299 ss. e p. 304 per la capitolazione di Modena avvenuta il 20 luglio; Id., *Dal Ducato all'Unità*, p. 302 ss.

²² Muratori, *Epistolario*, IX, n. 4534, p. 4280, Muratori a Francesco III in Sassuolo, 12 maggio 1742: «In esecuzione de' venerati comandamenti di Vostra Altezza serenissima ho ridotto in 25 casse il meglio e più importante del ducale archivio, cioè quello che sopra ogni altra cosa si dee prezzare e custodire nella serenissima Casa per troppi riguardi. E giacché parve inclinata l'Altezza vostra serenissima a spedire esse casse, che oggi vengono a Sassuolo, successivamente a Sestola per maggiore cautela, sarà bene il raccomandar colà con premura di collocar le stesse in sito non umido e lontano da i pericoli delle piogge».

²³ B. Veratti, *Documenti del governo austro-sardo nel Ducato di Modena*, p. 68; un saggio che per massima parte dipende da L.A. Muratori, *Annali d'Italia*, XII, p. 282 ss. Il diploma citato è in ASMo, ASE, Casa e Stato, Diplomi, b. 57, n. 3. L'occupazione austro-piemontese si conclude a seguito del trattato di pace siglato ad Aix-la-Chapelle (Aquisgrana) e della conferenza tenuta a Nizza per la sua esecuzione, ove gli interessi estensi sono rappresentati come «secondo commissario» da Giovanni Battista Muratori, che per le benemeritenze acquisite viene elevato alla carica di Consigliere ducale (ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, p. 32 s., dal palazzo ducale di Sassuolo l'8 novembre 1749).

si collocano tra il maggio-giugno 1742²⁴, quando già da un paio di mesi tra Reggiano e Modenese sono acquarterati 10.000 tedeschi²⁵, e il febbraio 1749²⁶. Al termine di questo periodo di governo straniero, trascorso in campagne militari e peregrinazioni tra Italia e Francia, Francesco III rientra nei suoi stati nella notte tra il 7 e l'8 agosto 1749 scendendo da Venezia attraverso le vie d'acqua che passavano dal Finale diretto alla sua

²⁴ Le milizie sabaude entrano in Modena «con tutta quiete» l'8 giugno e il 12 iniziano un bombardamento con mortai all'indirizzo della cittadella, ove si è ritirata la guarnigione della città, che perdura anche nei giorni successivi: Muratori, *Epistolario*, IX, n. 4549, p. 4292, Muratori a Giuseppe Antenore Scalabrini, 14 giugno 1742; ivi, n. 4550, p. 4293, Muratori a Cassiodoro Montagioli, 16 giugno 1742. Con un minimo scarto cronologico G. Franchini, *Cronaca modenese*, p. 514, ricorda che in data 7 giugno «Entrarono in questa città le truppe di Sua Maestà il Re di Sardegna, quali batterono la nostra Cittadella, ma dopo lunga resistenza fu costretta ad arrendersi [...]. Passarono i Savoiard e li Austriaci sotto la fortezza della Mirandola, quale fu poi costretta dopo qualche tempo di resistenza a rendersi». Per le fasi salienti della campagna militare austro-sarda nei territori estensi: M. Righini, *Una mappa inedita ritrovata*, p. 45 ss.; per il suo svolgimento nel più ampio quadro della Penisola: C. Paoletti, *Capitani di Casa Savoia*, p. 319 ss.; Id., *Dal Ducato all'Unità*, p. 316 ss.

²⁵ Muratori, *Epistolario*, IX, n. 4503, p. 4258 = Muratori, *Edizione Nazionale*, 14, n. 154, p. 125: Muratori ad Alessandro Chiappini, 16 marzo 1742: «Noi abbiamo sul nostro dieci mila tedeschi ed acquarterati, benché il Padron serenissimo osservi una rigorosa neutralità, né ci sia apparenza che voglia prendere partito»; Muratori, *Epistolario*, IX, n. 4512, p. 4265 = Muratori, *Edizione Nazionale*, 14, n. 156, p. 126: Muratori ad Alessandro Chiappini, 6 aprile 1742: «I signori Tedeschi continuano a starci addosso e pare che niuna voglia abbiano di muoversi; laonde questo peso ci comincia a rincrescere»; Muratori, *Epistolario*, IX, n. 4535, p. 4281 = Muratori, *Edizione Nazionale*, 42, n. 105, p. 88: Muratori a Fortunato Tamburini, 15 maggio 1742: «Scrivo in tempo d'afflizione per aver noi sul nostro tutte le forze degli Austriaci e Savoiard, postati alle rive del Panaro, con distrugger ivi prati e seminati e colla città in pericolo d'esser bloccata od assediata [...]». La corte s'è ritirata a Sassuolo, e noi restati nel crocciuolo».

²⁶ Tra il 7 e l'11 febbraio sono restituite al loro «principe naturale» la fortezza della Mirandola e le città di Reggio e Modena: Muratori, *Epistolario*, XII, n. 5684, p. 5300, Muratori a Francesco Contarelli, 7 febbraio 1749; n. 5686, p. 5301, Muratori ad Alessandro Chiappini, 9 luglio 1749, da cui la citazione. Pure G. Franchini, *Cronaca modenese*, p. 518, conferma che l'11 febbraio 1749 «cominciarono a partire da questa città le truppe austrosarde da questi Serenissimi Stati perché era già stata conclusa la pace colle potenze beligeranti» e un mese più tardi Francesco III con tutta la famiglia rientra nei suoi domini ma non si dirige a Modena, bensì prosegue il viaggio «per la deliziosa villeggiatura di Sassuolo». Ampi dettagli sulle fasi degli scontri militari e dell'occupazione dei territori estensi e della capitale da parte degli austro-sardi in P. Bortolotti, *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini*, pp. 149 ss. e 309 ss. per la conclusione di tale periodo e la restituzione a Francesco III dei vari territori del ducato. Sulle varie tappe dei soggiorni del duca nel periodo 1742-49, intervallati da spostamenti annuali in occasione delle spedizioni militari, v. L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 131 s.

residenza in Sassuolo, e soltanto nel tardo autunno, sullo scorcio del mese di novembre, si profila imminente il suo trasferimento nella capitale²⁷.

Rileviamo inoltre, sempre in analogia con il tenore consolidatorio del citato Regolamento del 1740, che anche nel caso del Magistrato di Guerra non siamo di fronte alla creazione di un organo del tutto originale, ma assistiamo alla rimodulazione di uno preesistente, anche se ancora poco documentato, quel «Magistrato supremo di guerra» voluto da Francesco II una cinquantina di anni prima (nei primi anni Novanta del Seicento) quale responsabile di tutte le necessità dell'apparato militare nella fase di assoluta emergenza rappresentata dal lungo acuartieramento di truppe imperiali nei territori del ducato durante il conflitto, per quanto combattuto su ben altri scenari, che aveva contrapposto alla Francia di Luigi XIV un vasto schieramento europeo comprendente anche Spagna, Impero e stati sabaudi. In perfetto parallelo, già allora era stato istituito nel 1691 anche il «Magistrato sopra gli alloggi» con il compito di provvedere al sostentamento delle truppe straniere di stanza nel ducato, poi incaricato in via prevalente dai primi anni del Settecento di provvedere al censimento del patrimonio immobiliare e alla relativa tassazione, soprattutto in occasione di contribuzioni straordinarie²⁸.

Il ventennale governo di Francesco II (1674-94), fortemente orientato dal ruolo pervasivo svolto dal principe Cesare Ignazio, cugino più anziano del duca²⁹, e ancor prima dalla tenace volontà della madre Laura Martinozzi all'«esercizio monocratico del comando», risulta immune dal coinvolgimento degli Stati estensi in attive imprese militari e soltanto dal 1691 gli effetti rovinosi della Guerra della grande alleanza – stretta tra Spagna, Impero e ducato sabauda – impongono agli Stati estensi, per quanto rimasti formalmente neutrali, il peso dei quartieri invernali, che si protraggono ancora nel successivo inverno 1692-93, e delle relative pesanti contribuzioni in denaro e in natura per il mantenimento delle truppe imperiali³⁰. L'emergenza tutta interna ai territori del ducato che

²⁷ ASMò, CD, Carteggi, b. 87 (1742-54): varie missive del Segretario di Guerra Alessandro Sabbatini in pari data.

²⁸ G. Santini, *Lo stato estense tra riforme e rivoluzione*, p. 61 s.; E. Tavilla, *La sovranità fiscale*, p. 219 s.

²⁹ Carandini, *Raccolta ed epitome da una collettanea di memorie pubbliche spettanti alla città e agli Stati di Modena*, p. 22: da Francesco II lo zio Cesare Ignazio è pure «fatto generale delle sue armi [...] con addossarli anche il maneggio tutto delle sue rendite camerali».

³⁰ A. Cont, «Sono nato principe libero. Tale voglio conservarmi», p. 415 e citazione precedente a p. 423. V. molte pagine dedicate a Francesco II e alle fasi diverse della sua minorità e del suo governo in Id., *Servizio al principe ed educazione cavalleresca*; Id., *Sotto tutela*:

allora si acutizza viene affrontata dal duca istituendo un Magistrato supremo di guerra, il «quale come capo di tutti dava gli ordini necessarii a tutto ciò che occorreva» e che si distingueva, pur svolgendo funzioni analoghe, dalla Congregazione (in seguito Magistrato) sopra gli alloggi, creata nello stesso anno dalla Comunità di Modena e «composta di cavalieri et gentiluomini d'abilità e fede grande» per sovrintendere a tutte le necessità di obbligata sussistenza delle truppe occupanti nella città e nel suo distretto³¹.

Per quanto il Magistrato di Guerra possa considerarsi erede, in qualche misura, di un organo già apparso verso lo scorcio del secolo XVII, nella sua riformulazione settecentesca appare sostenuto da necessità e orientamenti originali e anche per tali ragioni, unite al fatto che la sua istituzione si colloca nei primi anni di governo di Francesco III, sono chiamati a comporlo, per ricoprire le cariche più rilevanti sotto il profilo tecnico e militare, soggetti in linea di massima di età non avanzata che hanno già impostato le rispettive carriere sotto il governo del padre, il duca Rinaldo, possono contare su un'esperienza non strettamente locale e offrono indubbe garanzie nel sostenere l'azione di governo del nuovo principe.

2. Il primo Segretario di Guerra: il conte Alessandro Sabbatini

Tra i nuovi funzionari di cui inizia a circondarsi Francesco III un ruolo importante, tanto più perché incardinato nel governo del militare, viene ricoperto da Alessandro Sabbatini (1714-62), nipote di Giuliano (1684-1757), stigmatissimo rappresentante estense presso la corte imperiale di Carlo VI dal 1725 al 1739 e quindi inviato a Parigi dal 1741 alla corte di Luigi XV, come legato straordinario del duca, nel delicato periodo della Guerra di Successione austriaca; insignito del titolo comitale per lui e tutta la sua famiglia nel marzo 1735 grazie agli speciali meriti conseguiti

il sovrano bambino in Italia. Rimane importante, in merito alle vicende tardo seicentesche del ducato estense, lo studio di G. Beltrami, *Il Ducato di Modena tra Francia e Austria*.

³¹ A. Carandini, *Raccolta ed epitome da una collettanea di memorie pubbliche spettanti alla città e agli Stati di Modena*, p. 24: le truppe d'occupazione fissano gli acquartieramenti in Modena, Carpi, ove è collocato il quartier generale, Correggio, Campogalliano, Soliera, Formigine, Spilamberto, Vignola e S. Cesario e ad esse «bisognò somministrare [...] pane, vino, carne, foraggio, legna e contante»; in riferimento all'occupazione militare tedesca il manoscritto è citato anche da A. Cont, *Sono nato principe libero. Tale voglio conservarmi*, p. 416 (ma come *Memorie pubbliche della città di Modena, sec. XVIII*).

e consacrato vescovo di Modena un decennio più tardi. Agli inizi dello stesso anno il giovane Alessandro è spedito a Vienna per essere avviato alla carriera diplomatica e militare nell'esercito imperiale schierato contro il Turco, cui partecipa con il grado di capitano, ed è dotato, sempre a spese dello zio, di una propria compagnia da inquadrare nell'esercito ducale³². Al suo rientro nella capitale estense alcuni anni dopo, all'età di soli 27 anni è investito, il 3 marzo 1741, del feudo di Rancidoro, nell'Appennino modenese, con il castello, la giurisdizione e le ville pertinenti, ed è nominato Segretario di Guerra³³. In tale ruolo, e con rango pari a quello dei rappresentanti delle grandi potenze europee, il conte Alessandro è inviato da Francesco III a Nizza nel novembre 1748, assieme a Giovan Battista Muratori, per partecipare al convegno internazionale avente l'obiettivo di risolvere le questioni più minute e particolari rimaste aperte in seguito alla definizione della recente pace di Aquisgrana, concordata tra Francia, Spagna, Austria, Inghilterra e Paesi Bassi a conclusione della Guerra di Successione austriaca³⁴.

Ripristinato il governo estense dal febbraio 1749 al termine dell'occupazione austro-piemontese, nell'estate dello stesso anno egli viene confermato sia nell'ufficio, che gli frutta 11.000 lire all'anno, sia

³² Dell'avvio del soggiorno austriaco Sabbatini dà conto in una lettera di ringraziamento al duca Rinaldo spedita da Vienna il 19 febbraio 1735: «Essendo qui giunto li 14 del corrente, mediante la clementissima grazia ottenuta dall'A.V.S., mi presento nel modo, che mi è permesso, a' piedi dell'A.V., per umiliarle l'inalterabile profondissima mia ubbidienza. Rendo a V.A.S. li più ossequiosi ringraziamenti per la benignissima permissione concessami, poiché questa sola poteva portarmi alla sorte di servire fra le Truppe Cesaree. Per mantenermi l'onore d'essere nato suddito di V.A.S., conserverò, come detto, per la medesima un'inviolabile fedeltà, e un'immutabile ubbidienza, desiderando di potere impiegare nel suo glorioso servizio la stessa vita, eccedentemente pagata colla gloria d'esser spesa per il mio Naturale Sovrano. Supplico l'A.V.S. a degnarsi di conservare sovra di me l'alta sua Padronanza, sotto la quale alla S.A. umilissimamente m'inchino di Vostra Altezza Serenissima umilissimo, devotissimo e ubedientissimo servitore e suddito Alessandro Sabbatini» (ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 1258, fasc. Sabbatini conte Alessandro). V. pure P. Bortolotti, *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini*, p. 99 s.

³³ E. Frascaroli, *Palazzo Sabbatini-Valdrighi a Modena*, p. 73 s.; T.M. Osio, *L'ascesa della famiglia dei conti Sabbatini nel Settecento*, p. 83 s.; Ead., *Il testamento del vescovo Giuliano Sabbatini*, p. 132 ss. Copia autentica dell'originaria investitura ducale datata 28 febbraio 1807 in ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 1258, fasc. Sabbatini conte Alessandro. Per ulteriore bibliografia su Giuliano Sabbatini, vescovo di Modena dal 1745 al 1757, v. L. Sandoni, *All'ombra di Muratori*, p. 217 ss. La nomina di Alessandro a Segretario di Guerra nel 1741 è ricordata anche da G. Santini, *Lo stato estense tra riforme e rivoluzione*, p. 78.

³⁴ P. Bortolotti, *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini*, p. 307 ss.

nel feudo e in più è gratificato, oltre che dal titolo puramente onorifico di «Gentiluomo della nostra Camera», tramite ulteriori riconoscimenti: la nomina a Consigliere di Stato, l'attribuzione di un «suo quartiere in corte» e la dotazione di una serie di entrate, rendite e compensi per la ragguardevole cifra annua di 30.000 lire, comprensiva degli utili delle patenti – le lettere di nomina di ufficiali, bargelli e altri gradi e cariche di competenza della Segreteria di Guerra, rilasciate a titolo oneroso – e delle «ispezioni sopra de' bargelli ed esecutori dello stato, alla riserva delli due di Modena e Reggio»; prerogativa, quest'ultima, in precedenza riconosciuta al Collaterale³⁵. Un ulteriore ufficio, quest'ultimo, che a Sabbatini era stato attribuito assieme a quello di Segretario di Guerra, come attesta una scrittura – purtroppo non datata – in cui si registrano i cospicui emolumenti da lui incassati grazie alla somma dei due incarichi³⁶ e grazie, in primo luogo, alla larghissima gratitudine di Francesco III nei suoi confronti meritando «la gloria di aver fatto voi solo per lui quanto forse non hanno avuto o occasione, o voglia, o talento di fare tutti gli altri insieme»³⁷.

Alle entrate già cospicue – e, per così dire, legittime – di cui godeva Sabbatini se ne univano altre di origine ben diversa, grazie ad accordi verosimilmente imposti ai bargelli di Modena, provenienti dalla gestione non proprio trasparente delle somme destinate al mantenimento dei

³⁵ ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 1-3, Venezia, 1749 luglio 12 (v. Appendice, n. 18). Negli anni precedenti il conte Alessandro aveva affiancato a Milano il duca, che si era trasferito in Lombardia dal 1754: M. Abelson, *Le strutture amministrative del ducato di Modena*, p. 516. Dati e notizie sul ruolo da lui svolto durante l'occupazione austro-sarda di Modena nelle funzioni di Segretario di Guerra si ricavano da P. Bortolotti, *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini*, p. 134 ss.

³⁶ ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 1258, fasc. Sabbatini conte Alessandro: «Emolumenti percetti dal Conte Sabbatini in tempo che ha ricoperto le due cariche di Segretario di Guerra e di Colaterale. Per le patenti degli ufficiali – L. 79.077. Per le patenti e regalie dei Bargelli – L. 81.397. Sopra la catena dei forzati – L. 98.189. Una piazza per compagnia nel Reggimento de Mandre – L. 36.000. Pensione di zecchini 12 ½ il mese sopra la beccaria e magazzino del detto Reggimento – L. 27.000. Pensione mensale di zecchini n. 7 che si pagava al Bargello di Modena – L. 25.200. Somma L. 346.863». Negli anni precedenti «la carica di nostro Collaterale e Tesoriere Generale del Soldo» era stata attribuita dal duca Rinaldo al «marchese Ascanio Ghirardenghi cavaliere genovese», il quale si era già distinto nelle funzioni di Governatore della città e del principato di Correggio, riconoscendogli «tutti gli onori, privilegi, prerogative ed emolumenti che han goduto gli altri Collaterali suoi antecessori» (ASMo, AME, Collateralato, b. 52: chirografo ducale datato 1720 febbraio 12, manoscritto; v. Appendice, n. 10).

³⁷ P. Bortolotti, *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini*, p. 318: estratto dalla lettera di Giuliano Sabbatini al nipote Alessandro datata 3 gennaio 1749.

condannati ai lavori forzati e alla detenzione alla catena. Da una testimonianza rilasciata in punto di morte nel dicembre 1759 da un certo «Capitan Luigi» – che ricopre l'ufficio di bargello nella città capitale – all'Uditore Generale di Guerra si apprende che «in addietro il conte Sabbatini ha sempre partecipato degli utili che risultano dal contratto sopra gli sforzati e condannati alla catena, per modo che detto Ministro conseguiva dal Bargello mensalmente una quota certa e convenuta sopra ogni testa di condannato». Al fine di ovviare a tali illeciti, ma ancor più per contenere la spesa pubblica senza agire direttamente nei confronti del conte Sabbatini, l'Uditore Cagnoli suggerisce al duca di ridurre l'importo del contratto, «che fu stabilito fino in agosto del 1749» – non appena ripristinata l'autorità ducale estense a Modena – e che prevedeva un esborso di 32 bolognini al giorno per condannato, limitandolo a 26 o 27 bolognini allo scopo di assicurare «(salvo ancora il discreto utile per il Bargello) un risparmio per la Cassa del Soldo o sia un profitto per V.A.S. di circa quattromila lire l'anno»³⁸. E di questi maneggi non proprio encomiabili del Segretario di Guerra a danno delle casse pubbliche Cagnoli avrà occasione di parlare ancora dopo molto tempo scrivendo a un suo corrispondente, al quale ricorderà di avere maturato una grande esperienza nei 16 anni trascorsi al servizio del duca «nel dicasterio militare [...] per cui potrei allegarvi tanti processi da me istaurati ex officio contro le prevaricazioni e gli abusi, che si erano introdotti in alcuni Reggimenti, Commissari e maneggiamenti a danno dell'economia del soldo; potrei citarvi le segrete notizie, e conversazioni tenute con S.A. sulla persona del fu conte Sabbatini, e potrei additare chirografi da me suggeriti, minutati e firmati dall'A.S. per il migliore, e più sicuro Regolamento del Magistrato e del Commissariato [...]»³⁹.

Nonostante le informazioni acquisite tramite le puntuali indagini di Cagnoli, Francesco III rimane oltremodo riconoscente nei confronti

³⁸ ASMo, AME, Auditorato, b. 127/V-3: corrispondenza scambiata da Cagnoli con Francesco III dal luglio 1756 al novembre 1769, lettera del 18 dicembre 1759. Per adeguare «il contratto della manutenzione de forzati» alla portata reale dei costi ne viene ridotto il valore a 26 bolognini al giorno per ciascun condannato «ben certi che questo assegno medesimo lascerà luogo ad un profitto convenevole pel Bargello e probabilmente anche maggiore di quello che ha goduto per questo *** il defunto» (rescritto ducale del 29 dicembre a lettera di Cagnoli del 23 precedente). Il mese successivo Cagnoli conferma «il contratto della manutenzione de forzati in regola di ventisei bolognini per cadauna testa e giorno e con tutti i capitoli fissati dalla precedente convenzione» al nuovo bargello Geminiano Tommasi, fratello del defunto Luigi (lettera del 13 gennaio 1760).

³⁹ ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 250, fasc. 1 Cagnoli Giampietro: lettera datata Modena, 26 gennaio 1766.

del fedelissimo Sabbatini per il ruolo da lui giocato alla testa dei reparti estensi impegnati nell'Italia nord-occidentale tra 1745 e 1746⁴⁰ e, in modo particolare, per l'aiuto determinante nello sfuggire alla cattura da parte degli Austriaci durante la campagna di Velletri nell'estate del 1744. L'analisi dettagliata di fonti di origine italiana, austriaca, napoletana e spagnola consente di ricostruire con notevole dettaglio tutte le fasi delle manovre e degli scontri militari che nei primi anni Quaranta del Settecento, sullo sfondo della Guerra di Successione austriaca, opposero gli eserciti napoletani e spagnoli a quelli austro-piemontesi all'interno di un vasto scenario geografico, dilatato tra la parte settentrionale e quella centrale della Penisola, e consentirono di bloccare il tentativo di riconquista austriaca del Regno di Napoli. Ma permette anche di ridimensionare, sotto certi aspetti, i meriti di Sabbatini, il quale, pur rimanendo costantemente al fianco del duca, avrebbe salvato il proprio sovrano grazie non tanto ad azioni eroiche e tempestive, quanto piuttosto a un'accorta e senz'altro fortunata padronanza degli eventi in un frangente certamente impreveduto.

La nefasta decisione di schierarsi a fianco della Spagna aveva portato Francesco III ad abbandonare il governo e i territori dei suoi stati agli inizi di giugno del 1742 per svolgere compiti di comando al servizio di Madrid impegnando la monarchia spagnola a corrispondere all'Estense «un sussidio mensile di 5.000 doblioni per mantenere in campagna 5.000 fanti, 360 cavalieri e 120 artiglieri», mentre il duca assicurava di «aprire agli spagnoli una piazza a loro discrezione». Il contingente concordato sarebbe stato composto da 7 battaglioni di 700 fanti, 4 formati da truppe regolari e 3 da truppe di milizia, oltre a 2 reparti di corazzieri e dragoni e a 120 artiglieri, mentre a fianco del duca sarebbe rimasta la guardia del corpo con 120 effettivi e un reparto di guardie svizzere al comando del colonello Bavois⁴¹, il quale dal maggio 1748 è nominato Brigadiere delle

⁴⁰ Lo si desume da un manipolo di lettere conservate in ASMo, CD, Ambasciatori, agenti e corrispondenti estensi, Italia, Torino, b. 22, datate tra l'aprile 1745 e il mese di ottobre dell'anno seguente, molte delle quali indirizzate all'Uditore Generale di Guerra Giuseppe Maria Bondigli, che si sposta tra Genova (giugno 1745), Venezia, ove risiede per la seconda parte dello stesso anno, e Reggio (febbraio-marzo 1746) per poi rientrare a Genova nel mese di giugno.

⁴¹ V. Ilari, G. Boeri, *Velletri 1744*, p. 67 s. e nota 71, e p. 64 ss. per la dettagliata ricostruzione dei movimenti delle truppe austro-sarde e di quelle spagnole, che ai primi di giugno 1742 giungono a fronteggiarsi sulla linea del fiume Panaro. Francesco III abbandona i territori estensi il 6 giugno 1742 dirigendosi verso la residenza del Cataio in provincia di Padova e quindi a Venezia, che lascerà ai primi di maggio del 1743, subito dopo la sua famiglia, per sbarcare a Rimini, trasferirsi a Spezia e imbarcarsi su una galera genovese per raggiungere la

truppe estensi al servizio del re di Spagna e di conseguenza beneficiato di una pensione annua di 2.000 franchi⁴².

L'articolazione dei reparti previsti al comando del duca si avvicina molto all'assetto dell'esercito estense così come delineato in quello stesso anno (1742) nel *Piano generale del militare*, basato su due reggimenti di truppe assoldate, quello svizzero al comando del colonnello de Groos e quello francese al comando del conte Cesare della Palude, e su cinque reggimenti Nazionali che prendono nome dai principali territori componenti gli Stati estensi (Modena, Reggio, Mirandola, Frignano, Garfagnana). Sono inoltre costituiti il «Reggimento Corazze Montecuccoli» e il «Reggimento Dragoni Rangone» con 160 effettivi ciascuno, così denominati dai rispettivi comandanti, il colonnello Antonio Montecuccoli e il marchese Bonifacio Rangoni, e la «Guardia al corpo» con un centinaio di effettivi, reparto di cui poi il duca nel 1755 fisserà la composizione «per due terzi di gente suddita e forestiera per l'altro» assegnando al Commissario Generale la facoltà di ammettervi nuove reclute e congedare quelle «di figura infelice e di poca capacità e condotta»⁴³. È in servizio pure un corpo di artiglieria al comando del colonnello Domenico Corradi che include 49 unità, compresi gli ufficiali e 32 «Bombardieri», ai quali si aggiungono altri «Bombardieri in servizio» presso le principali fortezze degli Stati estensi: 4 unità in Modena, 4 alla Mirandola, 10 in Sestola, 10 in Brescello e 13 in Montalfonso⁴⁴.

Il comparto delle truppe nazionali va incontro a un riassetto complessivo pochi anni dopo, nel gennaio 1758, quando Francesco III

Francia (ivi, pp. 72, 87). Il testo ricostruisce tutte le fasi delle operazioni militari condotte tra 1742 e 1744 e culminate nella battaglia di Velletri dell'11 agosto 1744. Per i movimenti del duca e della sua corte: L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 131 ss. Il ruolo delle truppe nazionali napoletane, alleate degli Spagnoli contro quelle austriache, è rimarcato da F. De Rosa, *Le riforme illuminate per la "Nazione armata napoletana"*, pp. 11, 14.

⁴² ASMo, AME, Truppe svizzere, b. 218/W-3: ordine di Francesco III datato 4 maggio 1748.

⁴³ ASMo, CD, GS, vol. BB, n. 677, Ordinanza relativa alla composizione dello squadrone delle Guardie del Corpo ducali e alla pensione da corrispondersi alle guardie più anziane e meritevoli.

⁴⁴ ASMo, AME, MG, b. 83, fasc. 1742. V. A. Menziani, *L'esercito estense ed austro-estense*, p. 712 s., per l'apparato militare estense nei primi anni di governo di Francesco III, che, pur desunto da altre fonti, coincide con l'assetto sopra ricordato; si aggiunga che dopo la conquista austro-piemontese delle piazze di Mirandola e Modena nei mesi di giugno-luglio 1742 il duca autorizza un altro ufficiale straniero, il colonnello Bavois, a levare un ulteriore reggimento di svizzeri, poi un altro ancora è autorizzato ad arruolare nel 1745 il colonnello Mottet. Nel 1754 Corradi è già elevato al grado di generale con il titolo di Commissario generale delle artiglierie: ASMo, AME, Magistrato di Guerra, b. 86, reg. 1.

emana un lungo *Editto* in 27 articoli destinato a regolare con maggiore coerenza e precisione l'intero settore allo scopo di farlo poggiare su un sistema misto: un servizio militare obbligatorio e selettivo basato su organici forniti dalle comunità del ducato, ma con l'accettazione pure di volontari attratti grazie a vantaggiosi incentivi; l'ingaggio è infatti previsto per sei anni, al termine dei quali «saranno rimandati liberi affatto, e dalla Riserva e dal militare non solo, ma da ogn'altra sorta di servizio, alle loro case»⁴⁵. L'organizzazione del reclutamento e la formazione dei reparti è affidata congiuntamente al Magistrato del Buongoverno e al Commissariato Generale di Guerra: al primo spetta il compito di regolare «le quote da somministrarsi dalla Comunità per il reclutamento e rimpiazzamento da farsi ne' reggimenti», tranne che nelle città di Modena e Reggio, mentre il secondo dovrà compilare i ruoli militari annotando i segni distintivi di ciascuna recluta compresa tra i 18 e i 40 anni⁴⁶. I soggetti ritenuti idonei, «di statura la più avvantaggiosa che sia possibile e che non abbiano difetti notabili nel loro corpo», sono obbligati a prestare servizio con divieto di sostituzione tranne che all'interno della medesima famiglia e devono essere individuati con preferenza fra gli scapoli appartenenti a famiglie benestanti e numerose con esclusione di casanti e cameranti, ossia delle fasce più misere della popolazione contadina formata da salariati senza casa e terra propria⁴⁷. In caso di renitenza al servizio si prevede anzitutto di trovare un rimpiazzo all'interno della medesima famiglia, diversamente il contumace «incorrerà la pena di due anni di Catena, e quella di quindici scudi d'oro da pagarsi sopra i di lui beni, tuttochè in comune colla Famiglia; salva sempre la ragione alla stessa della reintegrazione sopra la porzione, che potesse spettare nel comun Patrimonio al renitente suddetto»⁴⁸. Altre sanzioni penali e pecuniarie sono previste per quanti, soggetti pubblici o privati e a diverso titolo, contribuiranno a sottrarre un suddito al servizio militare, mentre viene potenziato il sistema del privilegio quale incentivo e leva di favore nei confronti degli iscritti nei ruoli prevedendo una molteplicità di diritti e vantaggi per questi ultimi e le rispettive famiglie: ai militari è assicurata la partecipazione a utili e guadagni «che faranno quelli, con i quali vivevano in comunione, restando però a' medesimi inibito di venire a divisione con i detti Asentati, o col loro padre senza il loro consentimento», ed è pure prescritto il mantenimento di moglie e

⁴⁵ *Editto* 1758, art. 15 per la citazione.

⁴⁶ Ivi, artt. 1, 7, 9, 14.

⁴⁷ Ivi, artt. 8, 10.

⁴⁸ Ivi, artt. 16 e 17.

figli dei coscritti da parte della famiglia, tutta «solidalmente tenuta [...] qualora ne abbiano il modo nella stessa conformità, che praticavasi prima, che fossero ascritti al Servizio Militare»⁴⁹. Ai nuclei famigliari dei soldati nazionali nel periodo del servizio è inoltre garantita l'esenzione «della così detta Riserva Militare» – che verrà poi abolita nel 1766⁵⁰ – «e de' Carreggi Pubblici, come pure di tutte le altre facilità, e riguardi, che già abbiamo stabiliti, anche rispetto al comparto, e leva del Sale»⁵¹.

Tornando al decennio precedente e al periodo dell'occupazione austro-sarda, nel maggio 1743, al rientro a Rimini da Venezia Francesco III viene nominato generalissimo dell'Armata spagnola in Italia ed è raggiunto da un nuovo reparto di guardie del corpo costituito da esuli garfagnini e da una compagnia di ussari formata con disertori ungheresi, tutti reclutati, grazie al denaro spagnolo, nel ducato di Massa e Carrara, che dal 1741 era unito agli Stati estensi per via dinastica in seguito al matrimonio di Maria Teresa Cybo Malaspina con Ercole Rinaldo, figlio e futuro erede di Francesco III⁵². I soldati ungheresi, disertori dagli eserciti nemici, sono verosimilmente reclutati in ragione dei legami istituiti in tempi recenti dagli Este con quel paese soprattutto a livello politico-feudale: risaliva infatti al 1726, grazie all'accorta mediazione presso la corte viennese di Giuliano Sabbatini, zio del futuro Segretario di Guerra Alessandro, la concessione al duca Rinaldo nella Transilvania ungherese dei comitati di Arad, ad esclusione del capoluogo urbano, e di Jenö, confermati a Francesco III dopo la successione al padre nel 1737⁵³.

⁴⁹ Ivi, artt. 21, 22, 26.

⁵⁰ V. sotto nota 81.

⁵¹ *Editto* 1758, art. 27. Si aggiorna così il regime della Riserva Militare applicata alle reclute dei Reggimenti Nazionali già regolata dal cap. X (*Delle esenzioni de' soldati, e modo di goderle*) delle *Ordinanze e Regolamento* 1740, che al cap. IX (*De' privilegi de' Reggimenti Nazionali*) consentivano il porto d'armi, per fucili, spade e baionette, anche al di fuori del servizio, con l'esclusione di «chiese, mercati, balli e trebbi, ne' quali siano più di dieci persone, non computate però le donne e ragazzi», e consentiva pure il diritto di caccia «per la campagna non riservata», ma soltanto con armi proprie.

⁵² V. Ilari, G. Boeri, *Velletri 1744*, p. 87 e nota 144.

⁵³ P. Bortolotti, *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini*, p. 43 s.; T. Osio, *Il testamento del vescovo Giuliano Sabbatini*, pp. 124, 133; G. Pallotti, *Gli Austria-Este tra la corte di Vienna e l'Ungheria*, p. 514 s. L. Ricci, *Corografia*, p. 21, ricorda che la concessione dei due comitati ungheresi risarciva gli Este della conquista e della distruzione della piazzaforte di Brescello compiuta dalle truppe franco-spagnole nel 1704 nell'ambito della guerra di Successione spagnola; la fortezza era munita di una poderosa cinta bastionata eretta nel 1553 per ordine di Ercole II e difesa da numerosi cannoni di vario tipo e calibro. A rafforzare i rapporti degli Este con l'Ungheria si ricordi pure che nel 1487 era stato

In seguito agli sviluppi della campagna militare, nel corso del 1744 il fronte si concentra nel Lazio a sud di Roma e le truppe napoletano-spagnole scelgono come baricentro degli accampamenti il piccolo centro di Velletri, ove il re di Napoli trova alloggio a palazzo Ginnetti e il duca estense in quello del conte Carlo Toruzzi. È qui che converge un attacco a sorpresa da parte austriaca, scatenato nelle prime ore dell'11 agosto con l'obiettivo primario di catturare l'intero vertice nemico e in particolare Carlo di Borbone, re di Napoli e di Sicilia, e Francesco III. Attacco che fallisce lo scopo perché il primo riesce precipitosamente a fuggire mentre il generale Novati, ufficiale delle truppe austriache, riconosce nel conte Sabbatini un vecchio compagno d'armi, avendo militato nello stesso reggimento al tempo del servizio di quest'ultimo sotto le bandiere imperiali, e – come riferisce una fonte austriaca – si ferma a conversare con lui «di fronte a una tazza di cioccolato»⁵⁴. Grazie a questa fortuita circostanza il duca estense ha la possibilità di evitare la cattura, mentre il suo Segretario di Guerra, pur condotto al campo austriaco, non viene trattato come ordinario prigioniero di guerra, ma come prigioniero «di stato» – come auspica Muratori – in virtù dell'ufficio che ricopriva e, certamente, del suo *status* nobiliare⁵⁵. In ogni caso gode di un'attenzione privilegiata, del resto riconosciuta anche agli ufficiali borbonici presi prigionieri, i quali, «trattati con somma gentilezza e cortesia», vengono

investito dell'arcivescovado di Esztergom (Strigonio) il figlio del duca Ercole I, Ippolito d'Este (1479-1520), permutato poi nel 1498 con quello di Eger (Agria): L. Chiappini, *Gli Estensi*, p. 237 s.

⁵⁴ V. Ilari, G. Boeri, *Velletri 1744*, p. 159 ss. e p. 190 per la citazione. V. pure il diario di tali vicende in P. Bortolotti, *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini*, p. 216 ss., con la trascrizione di tre lettere inviate da Alessandro Sabbatini allo zio Giuliano datate 17 giugno, 11 e 12 agosto 1744. Francesco Ferrante Villani Novati già in passato aveva avuto rapporti con la corte estense: per tenere i contatti tra gli Austriaci e il duca si era recato a Modena nel tardo mese di febbraio del 1742 e – come riferisce Muratori – era stato ricevuto da Francesco III (Muratori, *Epistolario*, IX, n. 4501, p. 4257 = Muratori, *Edizione Nazionale*, 14, n. 152, p. 123; Muratori ad Alessandro Chiappini, 27 febbraio 1742). Novati guida le truppe austriache che nel marzo successivo passano il Po a Revere e si attestano sul fiume Secchia fra Correggio e Carpi, pochi chilometri a nord-ovest di Modena: V. Ilari, G. Boeri, *Velletri 1744*, p. 65.

⁵⁵ Muratori, *Epistolario*, IX, n. 4902, p. 4582: Muratori ad Antonio Saltini, 25 aprile 1744: «Noi sapevamo la prigionia del conte Sabbatini, tuttoché ci restasse speranza, ch'egli bensì fosse nel campo austriaco, ma non considerato qual prigioniero. S'è poi intesa una distinzione di prigionieri di guerra, e prigionieri di stato»; V. Ilari, G. Boeri, *Velletri 1744*, p. 192.

liberati sulla parola già il 17 agosto⁵⁶. Al fianco del duca e del Segretario di Guerra a Velletri è presente anche l'altrettanto fedelissimo Uditore Generale di Guerra Giuseppe Maria Bondigli, che dalla località laziale corrisponde con Muratori a Modena e l'11 agosto viene ugualmente fatto prigioniero beneficiando, assieme a Sabbatini, del particolare trattamento di riguardo da parte del generale Novati⁵⁷.

Trascorso l'autunno ancora nell'area di Velletri e sciolta, ai primi di novembre del 1744, l'armata congiunta ispano-napoletana costituita a Valmontone sei mesi prima, quanto rimane dell'esercito spagnolo al comando del tenente generale de Gages (Jean Bonaventure Thierry du Mont, 1682-1753) si muove tra Umbria e Lazio decidendo infine di accamparsi per l'inverno tra Viterbo e Orvieto, inclusa la Guardia del Corpo di Francesco III⁵⁸, che nello stesso periodo, tra gli ultimi mesi del 1744 e il gennaio dell'anno successivo, viene raggiunto da Giuseppe Maria Bondigli, all'epoca non soltanto Uditore Generale di Guerra, ma soprattutto fidatissimo agente ducale⁵⁹. Verso la metà di aprile Francesco III, con accanto l'altrettanto fedele Segretario di Guerra, si è già trasferito al nord, in territorio bolognese, incalzato da forze austriache, con l'obiettivo di attraversare i propri Stati per dirigersi verso La Spezia e quindi impegnarsi durante l'estate nell'assedio di Tortona, la cui guarnigione, asserragliata nella cittadella militare, si arrende il 4 settembre 1745⁶⁰.

⁵⁶ Ivi, p. 203.

⁵⁷ A. Colombo (cur.), *Carteggi con Bianconi...Bottazzoni*, lettere 3 e 5, datate 3 agosto e 8 settembre, p. 467 s.; si veda anche la corposa introduzione a p. 462 ss., dedicata al profilo biografico di Bondigli e ai contenuti dello scambio epistolare con Muratori, che con sole nove lettere residue copre l'arco di tempo 1744-48. G. Bonfatti, *Giuseppe Maria Bondigli corrispondente del Muratori*, p. 56 s., per la lettera di Bondigli alle sorelle del duca datata 12 agosto 1744 ove dà notizia del fatto, e lettere 3 e 5, p. 67 ss., spedite da Velletri il 3 agosto e l'8 settembre.

⁵⁸ V. Ilari, G. Boeri, *Velletri 1744*, p. 244 ss. La dislocazione della Guardia del Corpo del duca di Modena per i quartieri invernali del 1744-45 presso la località di Madonna della Quercia, poco a est di Viterbo, si desume dalla tabella a p. 262.

⁵⁹ ASMo, CD, Carteggi, b. 84, fasc. datato 1742, e b. 87.

⁶⁰ Movimenti che si desumono dalla corrispondenza di Alessandro Sabatini riunita in ASMo, CD, Ambasciatori, agenti e corrispondenti estensi, Italia, Torino, b. 22, aa. 1745-46. Rilevante, nella sequenza di spostamenti e operazioni militari condotte tra gli odierni territori di Alessandria, Pavia e Piacenza, la capitolazione della cittadella di Tortona la mattina del 4 settembre 1745, di cui il giorno precedente sono redatti in lingua francese gli appositi *Articles de la capitulation de la garnison de la citadelle de Tortonne*; con scarto limitato C. Paoletti, *Capitani di Casa Savoia*, p. 337, differisce la resistenza della cittadella fino al 13 settembre. Nel settembre 1746 i reparti militari si dirigono verso la

Nelle vesti di suddito estense, militare di carriera e funzionario ducale di alto livello Sabbatini si mantiene con costanza e dedizione al fianco di Francesco III nel corso dell'intera avventura militare che segna gli anni Quaranta del Settecento e ciò motiva i generosi emolumenti che il duca gli riconosce e gli permettono di erigere, a partire dal 1752, un grande palazzo nella capitale nelle vicinanze della sede ducale, affacciato sull'ampia arteria stradale (il Canal Grande) divenuta, dopo le trasformazioni urbanistiche del XVII secolo, l'asse prescelto dall'aristocrazia e dall'alta borghesia estense per le proprie dimore di rappresentanza⁶¹.

Il debito del duca nei confronti del fedele Segretario di Guerra era indubbiamente rilevante poiché – come osserva acutamente Giuseppe Gorani – senza il soccorso di Sabbatini «che lo liberò alla vicenda di Velletri e lo salvò dal cadere in potere di Maria Teresa (che si sarebbe impossessata senza scrupoli dei suoi Stati e della sua persona), egli avrebbe perduto e la libertà e la vita»⁶².

In ogni caso non saranno gli incresciosi comportamenti accertati a suo carico dall'Uditore Cagnoli sullo scorcio del 1759 a determinare il rapido allontanamento del conte Sabbatini dalla corte e dai pubblici incarichi, tanto più considerando la cordiale amicizia che legava da anni i due funzionari ducali⁶³. Il crepuscolo di una ventennale e brillante carriera condotta ai vertici dell'amministrazione militare con il pieno e costante favore del duca si profila, in modo imprevedibile, per motivi differenti. Agli inizi dell'anno successivo Sabbatini si è già ritirato a Fanano, suo paese d'origine sull'Appennino modenese, a causa di problemi di salute mentale che si andranno via via aggravando negli anni successivi. Anche Francesco III, che si appoggia al fedelissimo Bondigli per mantenersi informato sulle sue condizioni e dare disposizioni in merito al suo trattamento e alla conservazione degli appannaggi consueti vita natural durante, rinnova

costa della Liguria occidentale e poi verso Nizza, da dove Sabbatini comunica che «Per le ultime disposizioni venute da Madrid, verso li 18 del corrente si intraprenderà la marcia verso la Savoia per colà stabilire il quartier generale dell'Infante con cui S.A.S. [il duca Francesco III] si unirà nel viaggio per trasferirsi egli pure da quella parte» (lettera del 7 ottobre 1746).

⁶¹ E. Frascaroli, *Palazzo Sabbatini-Valdrighi*, p. 74 ss. L'importante intervento edilizio è registrato anche in G. Franchini, *Cronaca modenese*, p. 525.

⁶² G. Gorani, *L'Italia del XVIII secolo*, p. 115.

⁶³ Documentata da un manipolo di lettere che Cagnoli invia dal settembre 1754 all'ottobre 1756 a un non meglio specificato «Amico carissimo e padrone ossequiatissimo», nel quale si può agevolmente identificare il conte Sabbatini grazie a una serie di chiari riferimenti interni; le missive sono conservate in ASMo, CD, Carteggi, b. 148.

spesso l'ordine di non farlo allontanare dalla sua dimora impedendogli sia di rientrare a Modena che di raggiungerlo a Milano, come più volte progettato dallo stesso Sabbatini, il quale si spegne «estinto da una paralisi» nella notte del 5 marzo 1762 all'età di soli 48 anni⁶⁴.

La carriera militare e la promozione alla guida di tale comparto dell'amministrazione statale saranno propri anche di uno dei fratelli più giovani del Segretario di Guerra, ossia il conte Giuseppe Sabbatini (1728ca-1801), nelle cui mani si concentrerà per via ereditaria l'intero patrimonio del conte Alessandro nonché quello dello zio Giuliano, vescovo di Modena, e del fratello di questi, Ignazio, arciprete della Cattedrale modenese. Giuseppe, già colonnello del reggimento ducale di stanza in Reggio, viene nominato da Francesco III governatore e comandante delle truppe ducali in Brescello e Gualtieri il primo luglio 1772 e quindi nel 1776 elevato alle cariche di Consigliere di Stato, Ministro di Economia e componente della Giunta Militare. Due anni più tardi diviene Soprintendente alle acque e strade e quindi il nuovo duca, Ercole III, lo nomina Presidente di Polizia nel 1782⁶⁵.

Di età più matura rispetto a Sabbatini sono invece il marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli (1706-77), cooptato nelle file del Magistrato di Guerra nelle funzioni di Commissario Generale, e soprattutto Giuseppe Maria Bondigli (1691-1763), al quale è attribuito l'ufficio di Uditore Generale di Guerra – e di lui si tratterà in modo specifico più avanti. Fontanelli è avviato alla carriera diplomatica dal padre di Francesco III, il duca Rinaldo, il quale lo stimola a compiere un lungo itinerario

⁶⁴ T.M. Osio, *L'ascesa della famiglia dei conti Sabbatini*, p. 84 s.; Ead., *Il testamento del vescovo Giuliano Sabbatini*, p. 147. La causa del decesso è precisata in una comunicazione inviata da Bondigli al duca, residente a Milano, il 7 marzo 1762: ASMò, CD, Carteggi, b. 86, fascicolo 1762. Una più ampia serie di lettere scambiate tra lo stesso Bondigli e Francesco III a partire dal gennaio 1760 dà conferma delle condizioni che affliggono gli ultimi anni di vita di Sabbatini e di come venga sollecitato l'intervento dello zio Ignazio, del rettore delle Scuole Pie di Fanano e del governatore di Sestola per sostenerlo e impedirgli di lasciare la sua residenza in Fanano, ove è assistito da un unico fedele servitore (ivi, bb. 85-86, fascicoli 1760, 1761 e 1762). Delle condizioni alterate e instabili di Sabbatini, Bondigli informa anche il Consigliere di Stato Gaetano Capponi tramite un manipolo di lettere scritte tra il 19 ottobre 1760 e il 7 marzo 1762, quando ne annuncia la scomparsa avvenuta due giorni prima (ASMò, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 1258, fasc. Sabbatini conte Alessandro. Nel medesimo fascicolo anche altre lettere risalenti alla primavera-autunno del 1761 scambiate tra Bondigli, il duca e altri corrispondenti aventi per oggetto le condizioni di Sabbatini).

⁶⁵ T.M. Osio, *L'ascesa della famiglia dei conti Sabbatini*, p. 85 ss.; Ead., *Il testamento del vescovo Giuliano Sabbatini*, p. 147 ss.

durato oltre due anni, tra il 1725 e il 1727, destinato a toccare numerose residenze nobiliari e città europee, tra le quali Monaco, Luneville, Nancy, Parigi, Londra, Dresda, Vienna, seguito a brevissima distanza da un analogo *tour* nella Penisola, nel corso del 1728, presso le corti di Roma, Napoli, Torino, Firenze e Parma. Spedito in seguito in Germania presso il principe di Wittemberg (1734) e quindi a Parigi per oltre un anno (dal tardo 1735 al gennaio 1737), il colto e cosmopolita aristocratico, già allievo a Modena del Collegio San Carlo, è orientato da Francesco III alla professione militare, dove raggiungerà il grado di generale. Nello stesso tempo egli mantiene viva un'intensa e vivace passione culturale che lo porta a raccogliere nel suo palazzo modenese una preziosa biblioteca di oltre 12.000 volumi, aperta a tutte le discipline, facendone la sede di una società scientifica e letteraria di respiro illuminista di fama internazionale⁶⁶.

Sotto il governo di Francesco III il marchese Fontanelli è dapprima nominato colonnello del reggimento della Mirandola e poco dopo governatore civile e comandante del territorio di Massa e Carrara; viene poi richiamato a Modena per ricoprire l'ufficio di Commissario Generale di Guerra nel 1741 e far parte, dall'anno successivo, della Giunta governativa degli Stati estensi durante l'occupazione austro-piemontese. Al cui termine il duca, riacquistato il governo dei propri domini, lo nomina Magistrato alle strade e lo incarica della supervisione della nuova arteria che avrebbe collegato Modena alla Garfagnana, progettata a partire dal 1739 dal matematico Domenico Vandelli (1691-1754), già maestro di Fontanelli presso il Collegio San Carlo e suo accompagnatore nel giovanile *tour* europeo. La costruzione dell'importante arteria stradale, rilevante per assicurare ai territori estensi uno sbocco al mare in seguito all'annessione del ducato di Massa nel 1738, viene considerata opera di rilievo anche militare e pertanto affidata alla supervisione del Commissario Generale di Guerra e del Segretario di Guerra Alessandro Sabbatini, in ragione pure dell'impiego nella sua realizzazione di reclusi, tra i quali numerosi militari condannati ai lavori forzati⁶⁷.

Pur tuttavia, al di là dei dati biografici e di carriera individuali preme

⁶⁶ L. Pucci, *Il Grand tour del marchese Alfonso Vincenzo*; G. Montecchi, A.R. Venturi, A. Chiarelli, *Gli ozi di un illuminista*: per i dati biografici in specie il saggio di A.R. Venturi, *Il marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli funzionario ducale e curioso bibliofilo*, pp. 29-67; v. inoltre M. Marcheschi, «Voglio che sappiate che io ci sono nel mondo», p. 195 ss. Il Grand Tour europeo del giovane marchese Fontanelli è approfondito con notevole dettaglio in S. Sirocchi, *Modenesi nell'Europa delle meraviglie*.

⁶⁷ G. Santini, *La via Vandelli*; P. Foschi, *Oltre i confini: da Modena e da Reggio lungo le strade d'Europa*, p. 207 ss.; P. Bortolotti, *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini*, p. 340 s.

evidenziare come l'inquadramento all'interno dell'organo ducale preposto, in forma centralizzata e collegiale, al governo del militare corrisponda a scelte specifiche attuate da Francesco III utilizzando per le funzioni di maggior rilievo operativo una leva di uomini di fiducia tendenzialmente nuova, composta da esponenti dell'aristocrazia estense anche alle prime prove in incarichi di governo, come Alessandro Sabbatini, ma senza trascurare un apprezzabile spessore di esperienza professionale e di fiducia strettamente personale concessa dal duca, a prescindere dalla nobiltà di sangue, come nel caso di Bondigli e di Giampietro Cagnoli, suo immediato successore nelle funzioni di Uditore Generale di Guerra.

3. *I nuovi regolamenti di Francesco III per i corpi armati*

Il riordino del governo del militare promosso da Francesco III nel 1741 risulta senza dubbio precoce se considerato nella complessiva linea d'azione del duca estense, nella quale si riflette l'interesse a intervenire in misura rilevante, oltre che nei gangli nevralgici dell'amministrazione civile, anche nei confronti dell'assetto e del governo delle forze armate. E che ciò rappresenti una direttrice non soltanto importante, ma pure urgente rispetto ai nuovi obiettivi della politica ducale e al ruolo giocato dal piccolo stato padano nel tumultuoso scacchiere dominato dalle potenze europee per gran parte del Settecento, trova conferma nella serie di Ordini, Capitoli e Grida emanati negli anni immediatamente precedenti, tra il febbraio 1738 e il giugno 1740, con i quali, non appena ereditato il governo del ducato, Francesco III aveva iniziato a riorganizzare, sotto vari profili, la disciplina dei reparti tanto nazionali quanto stipendiati giovandosi anche di un'apposita manualistica tecnica ad uso dell'addestramenti dei reparti stessi⁶⁸.

⁶⁸ All'avvio della produzione normativa di ambito militare da parte del nuovo duca corrisponde un parallelo aggiornamento della trattatistica di settore da parte del sergente generale Giulio Martinoni, di origine bresciana e futuro governatore militare della Mirandola, autore di un manuale di ordinanza per i reparti di fanteria arricchito da numerose tavole destinate a rappresentare graficamente l'assetto dei reparti e le manovre operative: G. Martinoni, *Esercizio militare e regola universale dell'Infanteria*. Con l'esclusione di pochi capitoli concentrati nella parte finale, il testo ripropone l'opera stampata presumibilmente nel 1724 a beneficio dei reparti della Serenissima e composta da Johann Matthias von Schulemburg (1661-1747), militare di origine sassone di lunghissimo corso al servizio di Venezia dal 1715 e poi degli eserciti imperiali: J.M. Schulemburg, *Esercizio militare, e regola universale dell'infanteria della serenissima Repubblica di Venezia*. V. S. Rotta, Paolo

A questi ultimi sono diretti gli *Ordini e capitoli militari* emanati con chirografo ducale datato 6 febbraio 1738, stampati assieme a due provvedimenti pubblicati il 27 gennaio precedente che – *ratione materiae* – disponevano in merito al «gravissimo delitto» di diserzione (previsto all'articolo 25 dei medesimi *Ordini e capitoli*) e al divieto per «mercantanti, bottegaj, osti e bettolieri» di cedere a credito ai soldati «commestibili o altre robe», privando nel contempo i commercianti improvvidi di qualsiasi azione giudiziaria nei confronti dei militari insolventi⁶⁹. A giudicare dalle plurime reiterazioni, il divieto rimane cronicamente inascoltato⁷⁰ e a quasi vent'anni di distanza sollecita un intervento parzialmente correttivo da parte del Magistrato di Guerra il quale, contestando i «sequestri sopra le paghe» dei soldati disposti in seguito a denunce di mercanti e bottegai afflitti da crediti insoluti, dispone che questi ultimi possano rivolgersi all'Uditore Generale di Guerra nei soli casi di «debiti meramente necessarij e fatti per il vitto ed uniforme», ma contratti unicamente dagli ufficiali⁷¹.

Sono invece destinate ai reggimenti composti da sudditi estensi e

Mattia Doria rivisitato, p. 84 ss., nota 33. Il feldmaresciallo Schulemburg nel 1742 è al comando delle truppe imperiali che occupano Modena nel quadro della Guerra di successione austriaca: M. Righini, *Una mappa inedita ritrovata*, p. 47. Il suo manuale, destinato a riorganizzare la fanteria veneziana, è ancora stampato nei decenni successivi a seguito di ulteriori decreti del Senato veneziano datati 22 ottobre 1735 e 24 dicembre 1752. L'analogo manuale destinato da Martinoni alle fanterie estensi edito a Modena nel 1738 segue a vent'anni di distanza l'*Istruzione particolare per molte cariche della cavalleria degli Stati di Modena* pubblicata nel 1719 da Ludovico Rangoni, tenente generale della medesima.

⁶⁹ *Ordini e capitoli militari* 1738, rispettivamente art. 25, p. 16 e art. 5, p. 13. La *ratio* della *Notificazione sopra i soldati di fortuna* che chiude l'edizione a stampa di tali *Ordini e capitoli* risiede nel fatto che il soldo – come viene specificato – deve servire al mantenimento dei militari e quindi essi lo devono impiegare per tutti gli acquisti a ciò necessari senza accaparrarsi altre derrate alimentari e generi vari, dal momento che pure ai militari è vietato il contrabbando delle merci affinché «in alcun modo si pregiudichino da essi i dazj di Sua Altezza Serenissima» (art. 5). Quest'ultima *Notificazione* è conservata anche in ASMo, CD, GS, vol. T, n. 8. Il provvedimento è rafforzato da un'altra *Notificazione* pubblicata il 7 agosto 1738 con la quale si vieta l'acquisto di «abiti, armi ed altri arnesi militari» col fine esplicito di scoraggiare la «diserzione de' soldati di fortuna» (ASMo, CD, GS, vol. T, n. 39).

⁷⁰ ASMo, CD, GS, vol. V, n. 211, Modena, 1742 gennaio 10: *Notificazione ed avvertimento sopra il dare in credenza, far crediti a soldati e truppa del soldo* reiterata a firma del Segretario di Guerra Alessandro Sabbatini; ivi, vol. Z, n. 467, Modena, «dal Magistrato di Guerra li 29 marzo 1750»: *Notificazione* del medesimo tenore sempre a firma del conte Sabbatini.

⁷¹ ASMo, CD, GS, vol. BB, n. 765, Modena, 1755 dicembre 20: in seguito alla querela del commerciante, all'Uditore «spetterà di esaminare e riconoscere la qualità e natura del credito e quella del creditore e del debitore per poscia (previa la partecipazione di S.A.S.) dare quegli ordini che saranno consentanei al giusto e allo spirito della presente Ordinanza».

impiegati in prevalenza nel presidio delle fortezze le apposite *Ordinanze* licenziate dal duca il 22 giugno 1740 e date ufficialmente in Modena tre giorni più tardi⁷². Specularmente al caso precedente, tali *Ordinanze* sono accompagnate da una grida pubblicata il 20 giugno allo scopo di ridefinire il regime della riserva militare, concernente le forme di riscatto monetario del servizio e il sistema di esenzioni e privilegi riconosciuti ai sudditi, tanto a quelli che saranno reclutati nei nuovi reggimenti nazionali, quanto ai componenti le milizie forensi, assieme a una varietà di altri profili inerenti ai reparti, incluso l'esercizio della giurisdizione sia civile che militare nei confronti dei loro appartenenti.

La produzione normativa che riforma modalità organizzative, funzionamento e regime dei corpi militari si avvia a conclusione nel luglio sempre del 1740 con un'ulteriore serie di *Ordini e capitoli*, ma questa volta destinati alle sole milizie forensi, ovvero a quelle formazioni cui è attribuito il compito di sorvegliare «i confini, li passi, li argini de' fiumi, ne' casi di bisogno, le fiere ed altre pubbliche funzioni che si facessero nei loro rispettivi territori; d'inseguire ed arrestare li disertori, li banditi, facinososi e malviventi; di accorrere a' delitti, incendi e simili; cose tutte che riguardano il quieto vivere e il buon governo particolare, cui ciascuno è tenuto nella sua patria»⁷³. Alle milizie forensi si assegnano quindi funzioni di presidio interno, di ordine pubblico e di polizia a livello di territori e comunità rurali con l'obiettivo di distinguere, da allora in poi e in modo netto, quei medesimi compiti e i sudditi chiamati a svolgerli da quanti saranno reclutati nei reggimenti nazionali con funzioni prevalenti di presidio delle fortezze e inquadrati in reparti modellati sulla struttura di quelli regolari, ovvero arruolati in forma non permanente, retribuiti con un apposito stipendio e dotati di propri quadri di comando.

⁷² *Ordinanze e Regolamento* 1740: si prevede l'arruolamento di sudditi di età compresa tra i 18 e i 45 anni «del migliore aspetto possibile, e senza difetti visibili, scegliendoli dalle famiglie più numerose del territorio, ovvero sia, arruolando que' giovini liberi, che non formano famiglia a se, secondo lo stesso Commessario li troverà di buon servizio» (cap. I, *Modo e regola da tenersi nella scelta de' soldati*).

⁷³ *Ordini e capitoli* 1740, p. 4 (cap. I, *Dell'ubbidienza ed obbligo delle Milizie Forensi*), ricordati anche da A. Menziani, *L'esercito estense ed austro-estense*, p. 715. Trent'anni dopo i compiti delle milizie forensi sono ribaditi in forma quasi inalterata e consistono, oltre che nella pubblica difesa secondo «le contingibili occorrenze dello Stato», «nell'inseguimento ed arresto de' banditi e facinososi e de' disertori delle nostre truppe, nella custodia de' confini, massimamente ne' casi evenibili d'epidemia o di altri infortunj, nelle guardie per le fiere dello Stato, nell'assistenza e vigilanza ai fiumi in circostanza di piene e nell'aiuto ed opera all'occasione d'incendi e altri somiglianti casi» (BEU, BG, A.94.P.17, aa. 1769-75, n. 58, Milano, 1770 gennaio 25: v. Appendice, n. 55).

Sotto questo profilo, anche per le milizie forensi disciplinate dai nuovi *Ordini e Capitoli* rilasciati nel 1740 si prescrive la dipendenza esclusiva dal Commissario Generale, «a cui pure dovranno indirizzarsi i Colonnelli de' Reggimenti Nazionali per tutto ciò che potesse loro occorrere dagl'Ufficiali di dette Milizie», e l'obbligo di ubbidire ai propri comandanti e ufficiali, nominati sempre dal Commissario Generale, «in tutto ciò che appartenga al servizio, che loro rimane di fare»⁷⁴. Nei loro confronti permane la concessione del consueto privilegio del porto d'armi, con alcune limitazioni conseguenti anche a una Grida emanata l'anno precedente⁷⁵, e il riconoscimento di un trattamento giudiziario ugualmente privilegiato: all'interno del distretto di Modena nella cause civili i miliziotti, sia come attori che convenuti, saranno sottoposti unicamente al foro «dell'Uditore Generale delle Milizie [...] con dichiarazione però, che in concorso d'altre persone, che godono anch'esse del foro attivo e passivo, l'attore abbia a seguire il foro del reo». La competenza dell'Uditore Generale si estende pure in altre località del ducato, laddove egli potrà trovarsi; diversamente per le cause sorte in sua assenza ne saranno competenti il Podestà o i giudicanti del luogo. Permane sempre la moratoria di dieci giorni, entro i quali l'attore di una causa intentata contro un miliziotto potrà «dire una parola al suo Comandante od Ufficiale, affinché veda se potesse introdurre accordo senza liti fra le parti». Sempre l'Uditore Generale rimane competente «di tutti li delitti militari che saranno commessi» e pure di delitti diversi compiuti dai miliziotti «alle mostre, o in altro luogo, dove siano addunate per ordine de' loro capi», con facoltà in questo caso di «punirli ad arbitrio»⁷⁶.

Causa essenziale di questa generale riforma dei corpi militari non di linea risiede nella necessità di applicare con rigore il sistema della riserva militare, che dalla sua istituzione alla metà del Seicento era stata via via snaturata e aveva dato luogo a usi difformi⁷⁷. Da un lato – come dichiara il duca nel chirografo con cui il 2 giugno 1740 emana le *Ordinanze*

⁷⁴ *Ordini e capitoli* 1740, p. 4 (cap. I, *Dell'ubbidienza ed obbligo delle Milizie Forensi*).

⁷⁵ Ivi, cap. III (*De' privilegi delle Milizie Forensi*), ove si richiama la «Grida generale sopra la delazione dell'Armi» pubblicata il 25 luglio 1739 (ASMò, CD, GS, vol. T, n. 105).

⁷⁶ Ivi, cap. IV (*Del Foro delle Milizie Forensi*).

⁷⁷ Si deve ad Alfonso IV (duca dal 1658 al 1662) una tra le primissime disposizioni in merito, laddove ordina l'esonero delle Milizie dalle guardie urbane dietro pagamento individuale di mezza doppia allo scopo di assicurare il mantenimento di un soldato di fortuna per 15 giorni l'anno: Grida reiterata in coda ai *Capitoli, ordini e privilegi* 1707, pp. 41-44. V. sopra, cap. II, 1.

dei nuovi reggimenti nazionali – si denuncia l’impiego inadeguato delle «nostre Milizie Forensi per guardare alcune nostre fortezze», nonostante che i militi avessero già pagato la tassa annua per riscattare tale servizio – la riserva militare, appunto –, e quindi il «doppio peso» a cui di fatto essi rimanevano soggetti; dall’altro lato si lamenta il danno così procurato alla «coltura delle terre» distogliendo la popolazione contadina dalla sua attività precipua⁷⁸. Di conseguenza il regime della riserva militare sarà destinato in futuro ai soli componenti le milizie forensi, mentre ne saranno del tutto esentati i sudditi destinati a essere arruolati nei reggimenti nazionali, che verranno anzi compensati per il servizio prestato tramite un apposito stipendio.

Su questa linea si giungerà a una compiuta riorganizzazione del settore una decina di anni più tardi, quando, dando seguito a disposizioni comunicate ai colonnelli dei Reggimenti Nazionali nel tardo 1750⁷⁹, con apposita *Notificazione* emanata dal Magistrato di Guerra il 1° gennaio 1751 e controfirmata dal Segretario di Guerra Alessandro Sabbatini il duca dispone «di rendere affatto esenti ed immuni [...] dall’onere della riserva militare tutti i soldati nazionali tanto d’infanteria che di cavalleria e tanto quelli che presentemente sono ascritti, quanto quelli che di tempo in tempo lo saranno e fino a tanto che resteranno rispettivamente incorporati ne’ reggimenti nazionali», e abolisce il regime transitorio basato sul risarcimento, per questi ultimi, del cosiddetto «Bolognino giornale», il quale «non ebbe altro oggetto nella primeva sua istituzione che un equitativo compenso e rimborso» a fronte del pagamento

⁷⁸ ASMo, CD, GS, vol. V, n. 150. Medesime disposizioni ribadite nella *Grida sopra la liberazione delle Milizie Forensi dalle fazioni e servigi, e de’ soldati d’alcuni Reggimenti Nazionali dall’obbligo delle Riserva Militare, con privilegi a questi rinnovati e concessi*, firmata da Domenico Maria Giacobazzi e data in Modena il 20 giugno 1740

⁷⁹ ASMo, AME, MG, b. 84, registro datato 1750/1, I sez.: «È mente del Padrone Serenissimo che resti sospeso il pagamento del bolognino giornale agli soldati nazionali, che era destinato per pagare la mezza doppia, perché da qui in avanti dovrà passare esso denaro dalla Cassa del Soldo immediatamente a quella della Riserva Militare, dalla quale resteranno poi esenti li soldati medesimi secondo il Piano che verrà fra poco stabilito, regolato e pubblicato» (1750 settembre 3); si comunica la decisione di abolire la Riserva Nazionale per tutti i soldati di fanteria e cavalleria e di passare ogni anno dalla Cassa del Soldo a quella della Riserva la somma che dovrebbe essere pagata dagli stessi soldati; risulta parimenti sospesa la corresponsione del Bolognino Giornale «coll’avvertenza però che il denaro che risulterà di risparmio o per il pagamento dei semplici quarti o per i miserabili dovrà poi servire per un principio di fondo di cassa ai rispettivi reggimenti», e si ribadisce che «le intenzioni sovrane nell’abolizione della Riserva sono di liberare il soldato da ogni peso in generale» (1750 ottobre 23).

generalizzato delle riserva militare⁸⁰. La quale, pur essendo ancora «di reddito al Principe» negli anni Quaranta del Settecento, per quanto al momento assicuri un gettito inferiore a quello preventivato, in seguito alle trasformazioni subite dall'apparato militare estense negli anni seguenti e al mutato coinvolgimento delle truppe ducali nello scenario bellico della Penisola sarà abolita da Francesco III con apposito Editto dato in Milano l'8 ottobre 1766⁸¹.

Nel 1741, l'anno successivo all'emanazione delle *Ordinanze* per i nuovi reggimenti nazionali, si registra un ulteriore intervento normativo destinato a regolare una funzione molto particolare, e tuttavia irrinunciabile rispetto agli organici dei reparti militari «ma più anche alle di loro mogli e figliuoli che fossero al seguito de' medesimi», ossia quella svolta dai cappellani, ai quali sono destinate apposite *Istruzioni* modellate su quelle che il Grande Elemosiniere della Real Casa di Savoia già nel 1732 aveva diramato ai titolari dell'assistenza spirituale di reggimenti, fortezze e presidii sollecitando, da parte di questi ultimi, un'attiva opera di guida non soltanto morale e spirituale, ma pure disciplinare e in evidente complementarietà rispetto a quella esercitata dai quadri di comando⁸². Dal 1666 nell'esercito sabaudo sono infatti soppressi i cappellani dei singoli reggimenti, sostituiti da cappellani residenti in ogni presidio, arruolati tra gli effettivi del presidio stesso e posti sotto la vigilanza e l'autorità ispettiva, dal 1732, del vescovo di Torino nelle funzioni di Grande Elemosiniere di Sua Maestà⁸³.

Anche le *Istruzioni* diramate dalla Segreteria di Guerra estense nel giugno 1741 cercano di rafforzare la collaborazione dei cappellani nel sostegno alla disciplina militare in diverse forme: facendo «ben comprendere a' soldati così nelle confessioni come fuori di esse la fedeltà

⁸⁰ ASMo, CD, GS, vol. Z, n. 526, a stampa.

⁸¹ B. Cristiani, *Breve ragguaglio del sistema in cui ritrovansi gli Stati di S.A.S. il Sig. Duca di Modena al tempo che S.M. ne ha fatto gloriosamente la conquista*, pp. 441, 444 s.; si tratta della dettagliata relazione predisposta da Beltrame Cristiani nelle funzioni di governatore di Modena su incarico del re di Sardegna per documentare la situazione degli stati estensi al momento della loro occupazione militare nel 1742.

⁸² ASMo, AME, MG, b. 89, *Istruzioni a' cappellani dei Reggimenti di S.A.S.*, 1741 giugno 1 (manoscritto di pp. 9); è allegata, a titolo di modello, l'*Istruzione* sabauda (pp. 7 a stampa). Su commissione del Magistrato di Guerra, le istruzioni vengono aggiornate nel 1769 tramite un piano proposto dal «Cappellano Maggiore delle ruppe di S.A.S.» da presentarsi al vescovo di Modena «perché serva di metodo stabile e sicuro ai capellani de' reggimenti nell'esercizio delle funzioni parrocchiali» (ivi, copia data 13 agosto 1769).

⁸³ N. Brancaccio, *L'esercito del vecchio Piemonte*, pp. 157, 285 s.

che [i militari] debbono a S.A.S. e l'enormità e gravezza che seco porta il delitto di diserzione» e nel contempo dissuadendoli «da furti, guochi, bestemmie, crapole e cattive compagnie», oltre a ricordare sempre «la stretta obbedienza che devono alli loro superiori» e riferire, per alcune specifiche situazioni perniciose più per l'anima che per la disciplina stessa, ai rispettivi ufficiali comandanti⁸⁴.

La serie di provvedimenti emanati da Francesco III tra il gennaio 1738 e il luglio 1740, immediatamente dopo la successione nel governo degli stati estensi, è indirizzata a dare forma tendenzialmente organica e più razionale ai distinti settori dell'organizzazione militare ducale allo scopo evidente di surrogare – ma senza abolirla formalmente – la congerie di provvedimenti fatti riassembleare e pubblicare dal padre Rinaldo nel 1707 – non a caso, poco dopo il rientro nella capitale nel febbraio di quell'anno a conclusione del lungo esilio bolognese, determinato dall'invasione francese durante la Guerra di Successione spagnola⁸⁵ – riunendo in pura sequenza cronologica e con una sistematica non del tutto coerente la disparata normativa vigente in materia militare prodotta dalla fine del secolo XVI⁸⁶. È infatti da notare come la serie di *Capitoli, ordini e privilegi* fatti consolidare dal duca esplicitamente *a beneficio della sua diletta e fedel Milizia* non riunisce soltanto provvedimenti destinati a questo specifico comparto dell'organizzazione militare del ducato, ma contempla sia gli *Ordini* emanati da Alfonso III nel 1629 per i soldati stipendiati destinati al presidio della capitale, sia quelli disposti dalla duchessa Laura Martinozzi nel 1662 per precisare la disciplina penale da applicarsi nei confronti dei

⁸⁴ *Istruzioni a' cappellani dei Reggimenti di S.A.S.* (v. nota 82), p. 5: «Non minore attenzione devino eglino avere nell'ammonire dolcemente i soldati perché si astenghino da ogni frequenza poco meno che onesta colle persone di diverso sesso, e molto più se fossero sospette o de' religione diversa, ed ove in ciò non bastino gli avvertimenti, dovranno essi porgerne la dovuta notizia all'Ufficiale Comandante, acciò questo vi provveda, e venghino quindi a cessare gli scandali e sbandita da Reggimenti ogni viziosa pratica e scostumatezza».

⁸⁵ L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 45 s. Ripristinata l'autorità ducale dopo la fine dell'occupazione militare francese iniziata nel 1702, gli *Ordini di giustizia militare* sono esplicitamente richiamati nella *Grida sopra li soldati di fortuna disertori, e che dopo l'ora della ritirata si trovano fuori delli quartieri*, pubblicata in Modena il 29-30 maggio 1707, ove si individua nel Collaterale o, in mancanza, nel Commissario delle Battaglie oppure in chiunque «riuscirà di far l'arresto di soldati disertori» i soggetti ai quali denunciare questi ultimi in cambio di una immediata ricompensa in denaro: ASMò, CD, GS, vol. K, n. 320.

⁸⁶ *Capitoli, ordini e privilegi 1707 e Ordini di giustizia militare 1707*. In riferimento alla prima delle due raccolte normative, due esemplari conservati in ASMò, AME, Ordini e capitoli, b. 221 riportano a penna sulla coperta la nota manoscritta: «1707 15 ottobre. Capitoli, Ordini e Privilegi della Milizia».

militari appartenenti alla stessa categoria⁸⁷.

Con l'avvento di Francesco III alla guida del ducato di interventi di riforma e di razionalizzazione dell'apparato militare, per quanto concerne il funzionamento dei reparti e la loro amministrazione sotto il controllo di un dicastero centrale, ce n'è in ogni caso molto bisogno, dando credito al giudizio formulato in quello stesso 1740 dal sommo Muratori, secondo il quale il duca di Modena «impiega la parte più ricca e sicura della sua rendita per mantenere duemila uomini, che in tempo di pace gli servono soltanto per fornire reclute agli altri sovrani, in quanto non cessano di disertare, e invece in tempo di guerra non gli offrono alcuna sicurezza per la propria difesa di fronte ai grandi eserciti, che se le danno di santa ragione in Lombardia»⁸⁸.

La testimonianza disincantata, ma non scevra da un certo pessimismo, del navigato funzionario ducale e intellettuale di fama europea – come del resto conferma l'omaggio a lui tributato dall'ospite forestiero – converge con l'opinione che egli stesso esprimerà qualche anno dopo circa la scarsa utilità della milizia al servizio del principe. Posto che a Muratori non sfuggono i deleteri risvolti anche economici della guerra «a cagion delle tante rovine de' particolari e dei contratti debiti pubblici» che essa determina, oltre ai danni alla produzione agricola e alla popolazione locale nel suo complesso, guerra ed eserciti sono ritenuti una disgrazia per i popoli e sono di per sé stessi argomenti ripugnanti, a fronte dei quali l'unica ragione che può motivare l'addestramento di truppe nazionali, «oltre a i soldati di fortuna che [il principe] è solito a tenere per sicurezza della sua potenza» ed escludendo l'utilizzo di milizie rurali poiché in tal modo «si spopoleranno le campagne de' più forti e migliori strumenti dell'agricoltura», è il ricorso, per scopi unicamente difensivi senza «valersene mai in impegni di guerre», ai giovani abitanti delle città da inquadrare in «varie compagnie e battaglioni», ma con l'accortezza di non obbligarli ad alcuna spesa e piuttosto invogliandoli «concedendo loro qualche privilegio»⁸⁹.

⁸⁷ V. *Ordini* 1629 e *Ordini e capitoli* 1662.

⁸⁸ Ch. De Brosses, *Viaggio in Italia*, p. 713. Passo citato, in riferimento all'incontro tra De Brosses e Muratori, anche in F. Marri, M. Lieber, *La corrispondenza di Lodovico Antonio Muratori col mondo germanofono*, p. 15. V. pure A. Andreoli, *Il Presidente De Brosses a Modena nel carnevale del 1740*; L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 122 s.

⁸⁹ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità*, cap. XXVIII, *Della milizia*, p. 211 ss. Rispetto alla letteratura del Settecento che si concentra sul tema della guerra, alcune riflessioni muratoriane sono oggetto di attenzione da parte di M. Cerruti, *La guerra e i Lumi nel Settecento italiano*, p. 9 s. e di P. Del Negro, *Rappresentazioni della guerra in Italia tra*

Le parole riferite da Charles De Brosses, giurista e intellettuale francese laureato in diritto a Digione, poi consigliere e quindi presidente a vita del Parlamento di Borgogna, fotografano in ogni caso problemi reali all'interno degli stati estensi della metà del Settecento: in primo luogo, la piaga delle diserzioni⁹⁰ e l'insufficienza delle milizie arruolate dal duca di Modena a fronte dei reparti militari stranieri, soprattutto austro-piemontesi, che spadroneggiano nel Nord della Penisola, anche se Francesco III di lì a poco, con lo scoppio della Guerra di Successione austriaca, si provvederà «di un buon numero di fucili dall'Austria» portando «il potenziale del suo esercito a 5.000 uomini». Cifra che si può considerare «enorme in relazione alle effettive possibilità dello Stato»⁹¹, che agli inizi del secolo XVIII contava circa 300.000 abitanti, di cui circa 20.000 concentrati nella capitale e ancor meno a Reggio, seconda città dei domini estensi, e non sembra oltrepassare di molto tale valore neppure nei decenni seguenti⁹². A titolo di confronto, nei primi anni del Settecento, anch'essi funestati dall'occupazione francese subita dal duca Rinaldo ricorrendo a una strategia di difesa meramente passiva, l'organico delle truppe regolari stipendiate e per gran parte inquadrato in compagnie destinate al presidio di città e fortezze si aggirava intorno ai 1.300 uomini, inclusi pochi artiglieri, un modesto corpo rappresentativo di Guardie svizzere, i soldati stranieri più diffusi negli stati europei di età moderna, e un più consistente

Illuminismo e Romanticismo, p. 138 s.

⁹⁰ Confermata in quelli stessi anni dalla *Grida sopra i disertori* pubblicata il 27 gennaio 1738 e ristampata in appendice agli *Ordini e capitoli militari* 1738, p. 21 s.

⁹¹ L. Chiappini, *Gli Estensi*, p. 521 s. Una stima di «6/8.000 estensi assediati o bloccati» dagli eserciti austro-piemontesi tra maggio e giugno 1742 durante le prime fasi di occupazione dei territori reggiano e modenese è avanzata da V. Ilari, G. Boeri, *Velletri 1744*, p. 72.

⁹² A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, p. 398 s.; a meno di non comprendervi anche le milizie forensi, scarsamente addestrate e ancor meno motivate, risultano sproporzionati i dati relativi all'organizzazione militare laddove si riferisce che il duca «può armare trentamila uomini tra fanteria e cavalleria» e «ha un arsenale provveduto d'armi per venticinquemila soldati». Se nel 1737 all'interno degli Stati estensi si contavano circa 300.000 abitanti, tra i quali 7.000 sacerdoti (L. Marini, *Lo Stato estense*, p. 121 s.), un atto della Giunta di Giurisdizione dell'8 marzo 1779 valuta la popolazione del ducato in 320.000 unità: G. Salvioli, *La legislazione di Francesco III duca di Modena*, p. 3. Riferisce invece il dato di «387.000 anime di cui all'incirca 1/3 sudditi dello stato feudale e 2/3 sudditi direttamente soggetti», verso la fine dello stesso secolo, V. Bellei, *Le strutture giuridico-governative nello stato di Modena*, p. 35. Secondo Giuseppe Gorani nel 1790 la popolazione della città capitale ammontava a 22.000 abitanti: G. Gorani, *L'Italia del XVIII secolo*, p. 61.

reparto di cavalleria con funzione di Guardia del corpo ducale⁹³.

Lo sforzo finanziario e organizzativo messo in campo dall' autorità ducale a partire dal 1738 non riesce comunque a scongiurare la nuova e prolungata occupazione di Modena e di una porzione degli Stati estensi da parte degli austro-sardi che si protrae dal giugno 1742 al febbraio 1749 con estremi cronologici segnati da due proclami ufficiali che danno chiaro segnale del regime straordinario conseguente allo stato di guerra. Quello emanato da Carlo Emanuele III di Savoia dal «campo di Collegara», pochi chilometri a est della capitale, il 9 giugno 1742, con cui si rendono noti i primi divieti imposti alla popolazione incaricando l' Uditore Generale di Guerra sabauda Cesare Antonio Taglianti di «fare attentamente invigilare col braccio della giustizia militare e coll' aiuto delle truppe» per conseguire il «pontuale adempimento di questo Nostro Ordine»⁹⁴; e il proclama firmato da Matteo Maria Borghi, Consigliere di Stato di Francesco III, il 12 febbraio 1749, una volta partite le truppe straniere, al duplice scopo di riaffermare l' osservanza di «leggi, provvisioni e grida tutte» in vigore prima dell' occupazione e di prescrivere ai sudditi che avessero abbandonato gli Stati estensi di farvi ritorno entro tre mesi inclusi quanti avessero ottenuto specifiche licenze di abitare «in alieni Stati», ai quali è concesso per il rientro un altro mese dopo la scadenza dei permessi a loro già rilasciati⁹⁵. E per ristorare le dotazioni e gli equipaggiamenti

⁹³ A. Menziani, *L'organizzazione militare del ducato di Modena*, p. 346 ss.; J.-P. Bertaud, *Il soldato*, p. 78 s. Sotto il governo di Rinaldo i territori estensi subiscono l' occupazione da parte di truppe straniere nei periodi 1702-1707 e 1733-37 e in entrambi i casi la corte ducale si trasferisce a Bologna: L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 127.

⁹⁴ ASMò, CD, GS, vol. X, n. 233. Si rinvia anche al vol. X, n. 236, per le più ampie disposizioni emanate dal re di Sardegna il mese successivo: *Ordine di sua maestà con cui si prescrivono diversi provvedimenti negli Stati del signor Duca di Modena in data de' 5 luglio 1742* (in 20 capitoli). L' occupazione parziale dei territori estensi è dichiarata anche nel proclama emanato da Francesco III a brevissima distanza da quello del sovrano sabauda (ASMò, CD, GS, vol. X, n. 234, non datato, ma giugno 1742) allo scopo di ribadire il mantenimento della giurisdizione ducale al di fuori dei territori caduti sotto il controllo militare austro-sardo che «non possono ne anche comprendere la Mirandola e le provincie del Frignano e Garfagnana che tutt' ora si conservano in nostro pieno dominio». Si ricorda pure il bombardamento subito dalla cittadella fortificata, collocata sul fianco nord-ovest della città, e la sua resa «fattane la guarnigione prigioniera di guerra». L' Uditore Generale di Guerra Cesare Antonio Taglianti viene eletto a tale ufficio dal sovrano sabauda il 13 febbraio 1742 succedendo a Giovan Battista Bogino, in carica dal 29 marzo 1735: G. Galli della Loggia, *Cariche del Piemonte e paesi uniti*, II, pp. 169-171.

⁹⁵ ASMò, CD, GS, vol. Y, n. 393. Si veda anche vol. Y, n. 396, Modena, 1749 febbraio 12: nota a stampa che, anticipando la pubblicazione di un apposito editto ducale, annuncia la partenza delle truppe straniere, già avvenuta il giorno precedente, e conferma la

dispersi durante gli anni dell'occupazione austro-sarda cinque mesi più tardi il Magistrato di Guerra, ripristinato nei suoi pieni poteri, incarica il Commissariato delle Artiglierie di raccogliere le denunce relative a «utensigli, armi e cose attinenti alla munizione delle piazze» militari che nel frattempo fossero giunte in possesso di privati «sotto pena della perdita di esse robbe, armi e cose e di venticinque scudi d'oro d'applicarsi alla Cassa della Munizione»⁹⁶. Un provvedimento che si può mettere in relazione, tra i programmi di riorganizzazione militare conseguenti al ripristino della piena sovranità ducale sul complesso degli Stati estensi, con l'intenzione di creare «una grandissima Fonderia di cannoni in Modena, diretta da due professori fatti venire da Tolone, che arrivarono nel maggio 1759», affidata al comando del colonnello Domenico Corradi con il programma di rifondere le artiglierie rimaste nelle piazze militari dopo il ritiro delle truppe straniere «che eran in massima parte pezzi crepati, sboccati, sfoconati, tutti poi di calibro sì diverso, da farne impazzire gli artiglieri»⁹⁷.

4. *Il Consiglio di Guerra*

Tra le novità introdotte all'interno dei primi *Ordini e capitoli militari* per le truppe stipendiate emanati da Francesco III nel febbraio 1738, pressoché all'esordio del suo lungo periodo di governo, accanto alle norme che regolano la disciplina di ufficiali e soldati e le competenze del foro militare rispetto a entrambe le categorie si registra la regolamentazione dell'organo costituito dal Consiglio di Guerra, incaricato di sanzionare con modalità immediate le infrazioni disciplinari più gravi sia nelle guarnigioni che nei reparti dislocati in campagna, da punire con «pene di bacchette, di galera e di morte, e per altre occorrenze straordinarie per cui fosse giudicato dagli ufficiali maggiori necessario il tenerlo per lo buon servizio di S.A. Serenissima»⁹⁸. Il Consiglio si deve riunire presso

«rimessa in attività» della «Giunta di governo che fu eretta dall'A.S. Serenissima nel principio delle passate vicende», composta dai tre Segretari di Stato assieme al conte Michele Toretti, presidente della Camera ducale e del Magistrato sopra gli alloggi, e al marchese Alfonso Fontanelli, «Commissario generale dell'Armi».

⁹⁶ ASMo, CD, GS, vol. Y, n. 432, a stampa, 1749 luglio 22.

⁹⁷ P. Bortolotti, *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini*, p. 334.

⁹⁸ *Ordini e capitoli militari 1738*, parte II *Del Consiglio di Guerra*, p. 11. La pena delle

l'alloggio del comandante della piazza, in caso di truppe di guarnigione, oppure in quello dell'ufficiale maggiore, se il reparto è operativo, e con una composizione prestabilita se è chiamato a giudicare soldati semplici, mentre nelle cause relative a ufficiali «si riserva S.A.S. il deputare quel numero di uffiziali o persone che dovranno giudicarne»⁹⁹.

L'audizione del reo o dei rei si dovrà tenere a parte, in presenza di testimoni, ed è affidata all'Uditore Generale delle truppe, che dovrà anche presenziare alla successiva formazione del processo osservando «che le determinazioni, sentenze e condanne, che si daranno per voti, prevalendo il maggior numero al minore, sieno conformi ai Capitoli militari, dovendo in caso diverso dichiarare nullo il Consiglio e darne avviso a S.A.S.». All'Uditore spetta anche la redazione scritta delle sentenze, che dovranno essere sottoscritte «col debito ordine da tutti quelli che compongono il Consiglio di Guerra», e in caso di «discrepanza di voti» si dovrà preferire «la pena più leggera, purché non ripugni alle leggi dell'A.S., e non si procederà all'esecuzione della condanna senza previa partecipazione ed approvazione della medesima A.S.S.»¹⁰⁰. Per eseguire le sentenze capitali i reparti possono dotarsi anche di un patibolo e provvedere a «far venire il carnefice per la esecuzione de' disertori», intendendo però «che tutte le spese debbano stare a carico del reggimento medesimo e rendendone inteso il Governo per quelli ulteriori ordini e disposizioni che fossero necessarie»¹⁰¹.

Scopo dell'organo chiamato a sanzionare i reati più gravi sul piano disciplinare è quello di dare forma collegiale al tribunale militare, allargandone la composizione agli uffiziali del reparto o dei reparti coinvolti ma conservando nel contempo attribuzioni specifiche all'Uditore

bacchette veniva inflitta facendo passare il condannato a torso nudo tra i compagni di reparto disposti su due file che lo sferzano con le bacchette di ferro dei propri fucili; le bacchette, alloggiate in una guaina sotto la canna, servivano a comprimere sul fondo della stessa la polvere, la pallottola e l'involucro della cartuccia inseriti uno dopo l'altro.

⁹⁹ Ivi, p. 12.

¹⁰⁰ Ivi, p. 11 s.

¹⁰¹ «Qualora il capitano Luigi Tommasi venisse ricercato dal generale di Mandre di fargli costruire un patibolo per la temporanea esecuzione del suo reggimento, è mente di S.A.S. ch'esso capitano Tommasi si presti ad una tale ricerca e glielo facci fare, andando sempre inteso col generale medesimo e per la forma e per la spesa che occorrerà per i patibolo suddetto»; «In conformità degli ordini di S.A.S. qualunque volta sarà richiesto il capitano Tommasi dal generale Mandre di far venire il carnefice per la esecuzione de' disertori del di lei reggimento, vi si presterà nelle solite forme, ben inteso che tutte le spese debbano stare a carico del reggimento medesimo e rendendone inteso il Governo per quelli ulteriori ordini e disposizioni che fossero necessarie» (ASMo, AME, MG, b. 86, reg. 1754/2, sez. X «Barigelli e sforzati», registrazioni datate 7 e 15 ottobre 1754).

Generale, dotato di formazione tecnico-giuridica e perciò incaricato di predisporre la fase istruttoria e di redigere nelle debite forme la sentenza¹⁰². Il ruolo dell'Uditore è ancora importante, ma è spostato su un piano di garanzia, mentre il giudizio di merito è riservato ai membri della gerarchia militare, che ora appaiono come i veri depositari dell'applicazione delle norme regolamentari e, in ultima istanza, del riscontro tra il fatto accertato e la pena prevista.

Del concreto funzionamento del Consiglio di Guerra si ha testimonianza in una sentenza pronunciata il 3 giugno 1739 nei confronti del giovane soldato Giuseppe Pieretti, originario di Antisciana, in Comune di Castelnuovo di Garfagnana, il quale, arruolatosi volontario nel battaglione Villanova, aveva disertato nei pressi di Trento, come già molti altri, nel corso del lungo trasferimento verso Belgrado¹⁰³. Il contingente modenese, formato da due battaglioni di 800 uomini ciascuno, era partito alla volta della Serbia in soccorso alle armate imperiali di Carlo VI impegnate contro i Turchi lasciando Modena il 25 marzo, con la scorta fino a San Benedetto Po di altre milizie ducali e poi affiancato sino a Mantova da Ussari austriaci¹⁰⁴. Il timore di dover raggiungere territori lontani e sconosciuti, unito al serio rischio di essere impiegati in combattimento e alla lunga separazione dai famigliari e dalle attività lavorative, soprattutto agricole, che attendevano i militari, per quanto reclutati su base volontaria, aveva prodotto una significativa emorragia dai reparti, la quale non poteva che essere contrastata tramite la severa applicazione delle norme vigenti. Se soltanto all'inizio del mese precedente era stato disposto un indulto generale per i disertori¹⁰⁵, con la discesa in campo contro il Turco le disposizioni erano sensibilmente mutate. Già il 13 febbraio viene reiterata una Grida dell'anno precedente con cui si estendono a tutti i collaboratori e complici, attivi sia con atti materiali che «con parole, insinuazioni o in altro modo», le sanzioni previste per i disertori¹⁰⁶; poi il 24 marzo viene

¹⁰² Collegialità e garanzie formali assicurate dalla presenza dell'Uditore di Guerra sono elementi che emergono anche dalla ricostruzione delineata da P. Verri, *Storia della giustizia militare*, p. 798 ss.

¹⁰³ ASMo, AME, Auditorato, b. 126/V2, datata Modena, 3 giugno 1739 (copia; v. Appendice, n. 11).

¹⁰⁴ A. Menziani, *Appunti di storia militare estense nei secoli XVII-XIX*, p. 289 e nota 17: i reparti estensi si trovano a Trento il 9 aprile dopo aver perduto 31 effettivi per diserzione; Id., *L'«esperienza» dell'Europa*, p. 183 s.; Id., *Da Modena a Belgrado*.

¹⁰⁵ ASMo, CD, GS, vol. T, n. 69, 4 febbraio 1739 (a stampa).

¹⁰⁶ Ivi, n. 72; al n. 9 per la Grida originaria datata 27 gennaio 1738.

emanata una *Notificazione* con la quale si proibisce a tutti i sudditi degli stati sia mediati che immediati di offrire ricetto ai disertori¹⁰⁷.

Prescindendo dal fatto che il procedimento a carico del soldato Pieretti non si svolge presso il reparto, in marcia verso il transito alpino, ma nella capitale, Modena, forse perché più prossima al luogo della sua cattura o per la presenza dell'Uditore Generale di Guerra in mancanza di Uditori dei singoli reparti¹⁰⁸, esso segue la procedura regolamentare: in presenza di sei tra ufficiali e sottufficiali (due capitani, due tenenti e due sergenti) l'Uditore Generale Giacomo Filippo Lavezzi – predecessore, nell'ufficio, di Giuseppe Maria Bondigli – dichiara anzitutto che il «Consiglio di Guerra è stato fatto legalmente e nelle debite forme senza interventi di nullità od altro difetto et in conformità delle leggi militari di S.A.S.», accerta il reato commesso dal militare e la piena confessione da lui resa, verifica «li voti per la maggior parte uniformi per la pena della morte» confermando «che questi sono fondati sul giusto» e infine emana la sentenza condannando il disertore «a dover esser passato per le armi talmente che l'anima si seppari dal corpo» con preciso e corretto riferimento a quanto disposto dalle vigenti «ordinanze militari, capitolo 25 della prefata A(ltezza) S(ua) S(erenissima)»¹⁰⁹. Dal momento che il processo si celebra nella capitale, al Consiglio di Guerra interviene in qualità di presidente il conte Tiberio Ricci, Governatore della città e pertanto, come massimo responsabile del presidio militare della capitale, ufficiale di grado più alto sulla piazza.

Non sempre, tuttavia, la diserzione è punita con la pena capitale, in specie quando si tratta di militari appartenenti a reparti nazionali di stanza presso fortezze e acuartieramenti interni agli Stati estensi in tempo di pace piuttosto che arruolati in battaglioni operativi spediti in zone di guerra. In tali casi, anzi, interviene spesso la grazia ducale commutando la condanna in una più leggera e la decisione sovrana viene comunicata anche all'Uditore Generale di Guerra¹¹⁰. Oppure valgono le immunità

¹⁰⁷ Ivi, n. 77 (a stampa).

¹⁰⁸ Uditori di reparto in altri casi documentati: ASMo, CD, Carteggi, b. 148, lettera dell'Uditore Generale di Guerra Giampietro Cagnoli, data in Modena il 24 ottobre 1756, indirizzata assai probabilmente al conte Alessandro Sabbatini, ove si informa che «Per la morte dell'avvocato Romani è rimasto vacante l'impiego d'Auditore di Guerra del Reggimento di Guardie».

¹⁰⁹ Ossia in base agli *Ordini e capitoli militari* emanati con chirografo ducale del 6 febbraio 1738 e stampati assieme a due provvedimenti pubblicati il 27 gennaio precedente che – *ratione materiae* – disponevano in merito al «gravissimo delitto» di diserzione (previsto all'articolo 25 dei medesimi *Ordini e capitoli militari* 1738).

¹¹⁰ A titolo di esempio: comunicazione all'Uditore Generale di Guerra (Bondigli) circa la

garantite dai luoghi sacri ove sono catturati i disertori che permettono al Consiglio di Guerra, celermente convocato, di non condannare il militare alla pena di morte, ma «attesa la franchigia della chiesa, alla sola pena della galera in vita»¹¹¹ oppure, in misura più mite, a soli «dieci anni di galera»¹¹².

volontà del duca di «accordare il perdono» a 3 soldati del reggimento Mandre (Niccolò Ferret, Pietro Marteau e Niccolò Marchand) «condannati dal Consiglio di Guerra del reggimento medesimo alla galleria per 10 anni per il saputo delitto di contrabbando» (ASMo, AME, MG, b. 85, registro 1751/2, sez. I «Auditorato Generale di Guerra», registrazione del 15 aprile 1751); comunicazione all'Uditore Generale di Guerra (Cagnoli) circa la decisione di «S.A.S. di benignamente commutare la pena di passare per l'armi nella quale era stato condannato dal Consiglio di Guerra del Reggimento della Mirandola Antonio Kerber soldato disertore del Reggimento medesimo in quella di tre anni di lavori dello Stato, come si contenterà di rilevare dal rescritto dell'accluso memoriale [...]» (ASMo, AME, MG, b. 86, registro 1753/1, sez. I «Auditorato Generale di Guerra», registrazione del 12 gennaio 1753); comunicazione all'Uditore Generale di Guerra (Cagnoli) circa la decisione del duca di accordare «la grazia della pena della galera in cui erano stati condannati dal Consiglio di Guerra tenutosi dagli ufficiali del Reggimento Nazionale della Garfagnana il dì 13 ottobre dell'anno prossimo passato i soldati del reggimento medesimo che disertarono la notte del 25 giugno anno suddetto, e che poi furono arrestati e si trovano tuttavia detenuti nelle carceri di Reggio», a condizione – come si rileva per altri casi analoghi – che i colpevoli prestino servizio ancora per due anni dal giorno della scarcerazione (ivi, registro 1754/1, sez. I «Auditorato Generale di Guerra», registrazione del 14 marzo 1754).

¹¹¹ ASMo, CD, Carteggi, b. 148: allegato, con data 23 ottobre 1756, alla missiva scritta dall'Uditore Generale di Guerra Giampietro Cagnoli in data 24 ottobre 1756. Uno dei due disertori appartenenti al Reggimento Guardie, di origine lorenese, essendosi fatto male a un piede saltando dalle mura di Modena nella notte del 13 ottobre, si era rifugiato nella chiesa di S. Faustino «dove fu poi attorniato dalle milizie forensi e d'indi estratto e consegnato al Reggimento». Il secondo, di nazionalità tedesca, che tre giorni più tardi si era rivolto a una casa di contadini un miglio fuori dalla città, è stato tradotto al suo reggimento e in considerazione della deposizione rilasciata «il Consiglio di Guerra ha creduto di dover recedere dalla pena di morte e lo ha condannato alla galera in vita. L'una e l'altra delle menzionate due condanne viene riconosciuta per giusta e regolare dall'Uditore Generale di Guerra. La prima riguardante il Caron perché è la pena maggiore e la più adeguata ed esercitabile contro chi ha la franchigia della Chiesa. L'altra contro il Rostnek perché il suo pentimento fa vedere, o almeno presumere, che la di lui diserzione non fu tentata con animo deliberato, ma piuttosto a subornazione e sovvertimento del compagno; e poi il suo ritorno, parificandosi ad una spontanea comparsa e costituzione, merita sempre moderazione e temperamento di pena in questa sorte di delitti».

¹¹² Altro allegato alla lettera citata alla nota precedente: «L'avvisato Giovanni Baldacci di Massa di Carrara disertore per la seconda volta del Reggimento Nazionale della Garfagnana, e il quale è stato estratto nelle forme solite dalla chiesa, è stato condannato dal Consiglio di Guerra a dieci anni di galera. La condanna nelle circostanze del caso viene riconosciuta per corrispettiva, e giusta, e perciò si attendono unicamente gli ordini per la esecuzione. Modena 23 ottobre 1756. Cagnoli».

La diserzione rimane comunque il reato penale militare più diffuso e costante sanzionato dal Consiglio di Guerra, che anche in casi diversi da quelli appena ricordati viene punito con la galera a vita¹¹³ dando adito a una riflessione più generale da parte dell'Uditore Generale di Guerra – all'epoca, nel 1760, Gian Pietro Cagnoli –, il quale sarebbe propenso a reagire al «piano moderato, equitativo e prudente che si sta formando per le esecuzioni delle condanne militari». Secondo tale orientamento si tenderebbe a «fissare indistintamente per massima costante e inalterabile che i delitti militari non abbiano da esser puniti effettivamente con pena di morte se non nel caso, che anche prescindendo dalla qualità militare, il delitto di sua natura e per legge comune o municipale fosse punibile di morte». Mentre Cagnoli – nel momento in cui espone tali riflessioni a un proprio intimo corrispondente – è piuttosto propenso a riaffermare la specificità della disciplina militare e nel contempo il valore esemplare che ancora conserva la condanna capitale al fine di contrastare quei comportamenti «tendenti a distruggere o a indebolire la subordinazione e disciplina, e perciò riconosciuti per gravissimi e scandalosi, che tali non sono sempre nelle persone indifferenti e civiche, come la sedizione e il tumulto, la rivolta del soldato contro l'ufficiale massime con armi ed offesa»; comportamenti assunti da «capi e fomentatori di complotti ragnardevoli e somiglianti delitti che esigano una punizione esemplare»¹¹⁴.

5. *Una emorragia inarrestabile*

Il trasferimento di Francesco III a Milano dal 1754 in qualità di Governatore generale della Lombardia austriaca, intervallato da viaggi e brevi rientri nei propri stati¹¹⁵, coincide con i primi anni della gestione da parte di Giampietro Cagnoli dell'ufficio di Uditore Generale di Guerra

¹¹³ ASMo, AME, MG, b. 85, registro 1750/1, sez. XI «Barigelli e sforzati», registrazione del 23 febbraio 1750.

¹¹⁴ ASMo, CD, Carteggi, b. 148, lettera di Cagnoli a un destinatario sconosciuto, datata 11 ottobre 1760, ove esprime il proprio «sentimento circa la commutazione di pena rispetto ai due condannati alla forca» (sottolineatura nell'originale); la sentenza alla quale Cagnoli fa riferimento è stata emessa dal «Consiglio di Guerra tenutosi dal Reggimento Sabbatini contro gli accusati disertori».

¹¹⁵ Viaggi e soggiorni del duca negli Stati estensi dopo tale anno sono censiti in F. Valenti, P. Curti, *L'inventario 1771 dell'arredo del Palazzo ducale di Modena*, p. 68, nota 87; v. anche L. Facchin, *Francesco III d'Este, passim*.

e con un significativo aggiornamento dei Capitoli inerenti alla disciplina militare, che vengono licenziati dal duca il 28 agosto di quello stesso anno. All'epoca è residente a Milano direttamente presso il duca la Segreteria di Guerra affidata al conte Alessandro Sabbatini, a conferma sia del ruolo che l'amministrazione militare ha acquisito nel ventaglio delle funzioni di governo, sia della necessità di regolare in forma specifica la disciplina e l'organizzazione della «truppa esistente nella Lombardia austriaca» che nell'aprile 1759 arriva a contare oltre 2.700 soldati ducali, mentre il Magistrato di Guerra è mantenuto a Modena conservando tutte le prerogative «rispetto a quella esistente nei domini di S.A. Serenissima»¹¹⁶. Già mediante un'apposita convenzione stipulata il 15 dicembre 1756, in seguito allo scoppio della Guerra dei Sette Anni, era stato regolato il trattamento delle truppe estensi aggregate a quelle imperiali di stanza in Lombardia, che al tempo assommavano a 4 battaglioni di fanteria di 600 uomini ciascuno, esclusi li ufficiali, e 2 squadroni di cavalleria composti da 120 Dragoni ciascuno «montati, vestiti, armati e completi come sopra»; due battaglioni appartenevano al reggimento straniero comandato dal generale maggiore conte di Palù (noto anche come reggimento Palude), mentre gli altri due erano composti da fanteria nazionale, rimanendo a carico del duca di Modena la fornitura di ulteriori reclute per tutti i propri reparti¹¹⁷. Anche il principe ereditario, il futuro Ercole III, dà il proprio contributo partendo alla volta di Vienna il 20 gennaio 1757 «per andare alla guerra alla testa del suo Reggimento contro il re di Prussia accompagnato dal conte Munarini, dal conte Boschetti e dal conte Valota», e fa ritorno a Modena «un poco incomodato» già ai primi di agosto¹¹⁸.

Il coinvolgimento militare estense al fianco dell'Austria tramite l'invio in territorio lombardo di truppe appartenenti ai Reggimenti Nazionali

¹¹⁶ ASMo, AME, MG, b. 89: *Ordinanza o siano Capitoli militari per il delitto di diserzione nei soldati tanto d'Infanteria e Cavalleria Nazionale, quanto delle Guardie a piedi e a cavallo di S.A.S.*, art. 13 (manoscritto, senza data, ma verosimilmente databile al 1754). Per la consistenza e le vicende dei reparti militari estensi dislocati in Lombardia, formati anche da sudditi di altri stati italiani oltre che da tedeschi e da francesi: A. Menziani, *L'esercito estense ed austro-estense*, p. 713 s.; P.L. Raggi, G. Severino, *Milizie e truppe regolari in Garfagnana*, p. 43.

¹¹⁷ ASMo, ASE, Casa e Stato, Trattati, b. 54, n. 11. Al reclutamento costante di soldati destinati al Reggimento Palude, inquadrati provvisoriamente in quelli Nazionali in attesa di essere inviati a Viadana, nel Mantovano, fanno riferimento ulteriori disposizioni emanate da Francesco III il 22 giugno 1759: ASMo, AME, MG, b. 83 (copia; v. Appendice, n. 36).

¹¹⁸ G. Franchini, *Cronaca modonese*, pp. 533, 536.

sollecita un aggiornamento dei provvedimenti destinati ai militari tanto sotto il profilo del sostegno alimentare, ordinando la distribuzione di una razione di pane gratuita per mogli e figli al seguito, quanto della disciplina di servizio, su cui si interviene disponendo l'indulto per i disertori e i renitenti dei reparti di fanteria e cavalleria, «compresivi anche i disubbidienti estratti, o eletti dalle Comunità per essere incorporati in detti Reggimenti», con scadenza nel mese di aprile dell'anno seguente, il 1757, poi prolungata per altri due mesi sino a giugno¹¹⁹.

L'alleanza tra Modena e Vienna è ulteriormente rafforzata tramite la stipulazione in Milano, il 22 agosto 1757, di un trattato di commercio – dato a stampa molti anni dopo con numerosi allegati – frutto di accordi segreti conclusi da Francesco III con il governo asburgico allo scopo di facilitare la circolazione di sudditi e merci tra il Milanese e gli Stati estensi e da qui al Granducato di Toscana, per le cui trattative è sempre incaricato il conte Alessandro Sabbatini¹²⁰. Con specifica attenzione alle relazioni commerciali, l'accordo con l'Austria rinnova quello stipulato cinque anni prima seguendo una linea di interessi confermata da un trattato analogo concluso a breve distanza di tempo con il Regno di Sardegna il 14 febbraio 1753¹²¹.

Tornando ai primi provvedimenti milanesi assunti nel 1754, sulla base di un'ampia bozza in 69 articoli di nuovi *Capitoli militari* indirizzati sia ai reparti nazionali di fanteria e cavalleria sia alle Guardie a piedi e a cavallo, redatti alla luce di confronti con le analoghe Ordinanze napoletane

¹¹⁹ Con riferimento a tre chirografi ducali manoscritti conservati in ASMò, AME, MG, b. 83: i primi due datati 1756 novembre 27 e il terzo 1757 maggio 20 (v. Appendice, nn. 28, 29, 30).

¹²⁰ *Trattato di commercio e di parità di trattamento fra li sudditi di Sua Maestà l'Imperatrice regina Duchessa di Milano e Mantova e quelli del serenissimo Signor Duca di Modena*, in Modena, per gli eredi di Bartolomeo Soliani, 1769 (ASMò, ASE, Casa e Stato, Trattati, b. 54, n. 12). V. L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 266.

¹²¹ *Trattato di stabilimento di commercio fra Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Altezza Serenissima il Signor Duca di Modena*, in Modena, per gli eredi di Bartolomeo Soliani, 1753, stipulato in Torino il 14 febbraio 1753 e dotato di 5 allegati con elenchi di tariffe daziarie da corrispondersi a Brescello, per il transito in Lomellina, nel Monferrato, in Casale Monferrato, nella città e distretto di Tortona. Le due parti sono rappresentate dal Cavaliere e Commendatore Giuseppe Ossorio, «Ministro e primo Segretario di Stato per gli Affari Stranieri», e dal conte Vittorio Amedeo Maffei, Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, «Brigadiere nelle armate di S. M. e colonnello del reggimenti de' Dragoni di Piemonte al servizio della M. S.», nominato come rappresentante estense da Francesco III con apposta plenipotenza data in Modena il 30 settembre 1752. Da ulteriori allegati si evince che il 4 ottobre 1751 in Milano il re di Sardegna aveva stipulato un analogo trattato commerciale con Maria Teresa per regolare i rapporti con la Lombardia austriaca e che il 24 luglio 1752 quest'ultima aveva siglato una convenzione analoga con Modena.

e francesi, vengono predisposti due regolamenti: uno, in 15 articoli, dedicato al «delitto di diserzione», che risulta «non solo grave e detestabile, ma anche il più frequente a commettersi nella truppa», e anche per ciò bisognoso di una disciplina apposita e minuziosa; l'altro, in 36 articoli, da applicarsi a tutte le «truppe d'infanteria e di cavalleria tanto straniere che nazionali» al fine di prevedere e sanzionare i reati che i soldati possono commettere tanto nei confronti di civili quanto nell'ambito della specifica vita militare¹²². Tra essi, ancora, quello «tanto abominabile e frequente» di diserzione, cui sono riservati due articoli ove si introducono distinzioni, tra le altre, tra quanti compongono i reggimenti stranieri e i reggimenti nazionali così come tra semplici rei di diserzione e chi invece «sarà capo o fomentatore di unioni per disertare»¹²³.

Anche nella specifica *Ordinanza o siano Capitoli militari* riservati al «delitto di diserzione», accanto alla chiara definizione della condizione di disertore¹²⁴ si ripropone la graduazione delle sanzioni tra quanti entrano nei reparti come volontari e quanti invece sono «consegnati dalle comunità» oppure «dal governo» per andare a comporre i reparti delle truppe nazionali¹²⁵. Si tratta di una normativa più precisa e circostanziata rispetto alla disposizione che soltanto due anni prima il duca aveva comunicato all'Uditore Generale di Guerra Gian Pietro Cagnoli, prevedendo «che da qui in anzi la pena di diserzione nei soldati dei Reggimenti Nazionali

¹²² ASMo, AME, MG, b. 89, *Capitoli sopra la regola e disciplina militare*, 1754 agosto 28 (manoscritto, firmato dal duca; v. Appendice, n. 25), preceduti dall'*Ordinanza o siano Capitoli militari per il delitto di diserzione nei soldati tanto d'Infanteria e Cavalleria Nazionale, quanto delle Guardie a piedi e a cavallo di S.A.S.* (15 art., manoscritto, senza data) e dai *Capitoli militari da osservarsi da tutte le truppe di S.A.S. il Signor Duca di Modena ecc. d'infanteria e cavalleria nazionale, siccome delle guardie appiedi ed a cavallo sul punto della diserzione, delitto tanto abominabile e frequente e degno perciò d'esser impedito col timor delle pene qui prescritte o irremissibilmente castigato colle medesime qualora venga commesso ecc.* (69 art., manoscritto, senza data, ma verosimilmente databile al 1754 come il precedente; v. Appendice, n. 27).

¹²³ Ivi, *Capitoli sopra la regola e disciplina militare*, artt. 31, 32. Citazione tratta dal lungo titolo dei *Capitoli militari da osservarsi da tutte le truppe di S.A.S.* [...] ricordati alla nota precedente.

¹²⁴ Ivi, *Ordinanza o siano Capitoli militari per il delitto di diserzione nei soldati tanto d'Infanteria e Cavalleria Nazionale, quanto delle Guardie a piedi e a cavallo di S.A.S.*, art. 11: «Per disertore sarà riputato chi sarà fermato fuori de luoghi ove trovasi la truppa senza licenza o un bigl[i]etto del comandante o di altro legittimo superiore oppure chi non si sarà restituito al reggimento tre giorni dopo spirata la sua licenza, quando non produca prove giustificanti la causa ragionevole del suo ritardo».

¹²⁵ Ivi, artt. 6, 7, 8. L'art. 4 punisce la «diserzione semplice» attuata dai volontari e dalle «guardie tanto a piedi che a cavallo, siccome truppa scelta, distinta e meglio pagata».

esistenti in attuale servizio sia di servire nei ferri ai lavori dello stato per tre anni ed anche per maggior tempo, secondo la qualità e circostanze aggravanti che vi concorreranno, spiegandosi che per disertare s'intenderà qualonque (sic) soldato, che dall'attuale servizio si absenterà senza licenza, anche se fosse puro motivo di andare alla propria casa, locché si notifica a lei per regola, facendosi lo stesso anche ai colonnelli dei reggimenti, affinché rendano nota e pubblica ai loro rispettivi corpi la presente ordinazione». Al tempo, nel novembre 1752, Francesco III aveva anche precisato che ai soldati del Reggimento del Frignano fosse dato il termine di otto giorni per presentarsi al reparto, decorsi i quali saranno considerati disertori «e come tali saranno irremissibilmente condannati», e «questa provvidenza» avrebbe dovuto applicarsi anche a «tutti i soldati degli altri reggimenti Nazionali disubbidienti e mancanti alla occasione di unirsi in parte o tutto il rispettivo corpo»¹²⁶.

In base a questa precisa graduazione pochi anni dopo il Segretario Generale di Guerra Alessandro Sabbatini scrive al marchese Fontanelli, componente il Magistrato di Guerra nelle funzioni di Commissario Generale, ricordandogli la necessità «di avere uno stato preciso, nome per nome e paese per paese, di tutti quei soldati che forzosamente sono stati presi, o dalle comunità o vaganti per le strade, e posti tanto nel reggimento Pallude che negl'altri nazionali [...] acciocché una tale notizia serva di regola e direzione dei Consigli di Guerra all'occasione delle condanne per i disertori, poiché da S.A.Serenissima è stata modificata la pena dei disertori portata dalle ordinanze rispetto a questi tali sforzati, dei quali è perciò necessario farne una lista esatta», avvertendo tuttavia di escludere da tali liste i volontari assoldati nei reggimenti ducali «giacché questi restano soggetti alla pena ordinaria come i forestieri»¹²⁷.

Dal punto di vista procedurale, la citata *Ordinanza [...] per il delitto di diserzione* ai fini di punizione esemplare ammette anche un rito direttissimo, che trova diffusione anche in area germanica e come tale viene esplicitamente richiamato nella normativa ducale, laddove «per la frequenza o per la qualità delle diserzioni la disciplina e l'esempio esigga di far subito eseguire un reo disertore» colto in flagrante; e in questo caso l'iniziativa degli ufficiali responsabili dovrà essere immediata: «presa somaria informazione, si terrà un consiglio in piedi [...] e si passerà

¹²⁶ ASMò, AME, MG, b. 85, reg. 1752/1, sez. I «Auditorato generale di Guerra», registrazione datata 14 novembre 1752 (sottolineatura nell'originale).

¹²⁷ ASMò, CD, Carteggi, b. 89 (1757-59), lettera datata Milano, 26 gennaio 1757.

indilatamente alla esecuzione della condanna»¹²⁸.

In chiusura della medesima *Ordinanza* si richiama anche la competenza dell'Uditore Generale di Guerra, al quale gli ufficiali dei reparti devono fare rapporto «immediatamente seguita una diserzione» per comunicare sia le generalità del reo sia «il numero e qualità dei capi di robba asportati» affinché egli, a tempo debito, possa non soltanto «ordinare gli arresti dei disertori», ma anche – dato non trascurabile rispetto alla tenuta del bilancio pubblico sotto il governo di Francesco III – «fare rimborsare alla Cassa Militare dalla famiglia e beni del disertore il valore dell'asportato». Inoltre, all'Uditore Generale si dovrà dare conto «delle pene e condanne per tenerne ad ogni buon fine il registro»¹²⁹.

Al contrasto della grave piaga delle diserzioni è dedicata non soltanto una normativa ducale di portata organica emanata nella forma di *Ordinanza* e di *Capitoli militari*, ma anche quella minuta e frammentata pubblicata sotto forma di *Avvisi* e *Notificazioni* occasionali utilizzate per rendere note disposizioni contingenti e puntiformi, legate a casistiche particolari e non raramente finalizzate a dichiarare modalità specifiche ed eccezioni nell'applicazione di norme pregresse.

Considerata la preoccupante frequenza delle diserzioni anche da parte di militari che nuovamente le mettono in atto «dopo aver ottenuto il perdono o dopo subito un discreto castigo», nel settembre 1755 il Magistrato di Guerra inasprisce la normativa vigente e, soprattutto, l'applicazione assai benevola da parte dell'autorità ducale emanando un nuovo *Capitolo di Ordinanza* per i militari dei reggimenti nazionali, ai sensi del quale si fissa «irremissibilmente la pena di morte» per qualunque soldato che in avvenire «ricaderà per la seconda volta nel delitto di diserzione»¹³⁰. Tramite la pubblicazione di un *Avviso*, invece, nel giugno 1754 il Segretario di Guerra Alessandro Sabbatini era intervenuto per integrare quanto disposto nella *Notificazione* «intorno l'arresto de' soldati disertori» emanata il 28 marzo precedente specificando ora le condizioni necessarie per ricevere il premio di due doppie «per cadaun disertore che

¹²⁸ ASMo, AME, MG, b. 89, *Ordinanza o siano Capitoli militari per il delitto di diserzione nei soldati tanto d'Infanteria e Cavalleria Nazionale, quanto delle Guardie a piedi e a cavallo di S.A.S.*, art. 15, corrispondente a *Capitoli militari da osservarsi da tutte le truppe di S.A. Serenissima [...]*, art. 66. Nei due articoli viene ricordato il «Consiglio in piedi, o sia stantrechts» quale giudizio sommario tipico anche della procedura militare di tradizione germanica (*Standrecht*): v. P.H. Wilson, *Early modern German Military Justice*, p. 63 s.

¹²⁹ *Ordinanza o siano Capitoli militari per il delitto di diserzione nei soldati tanto d'Infanteria e Cavalleria Nazionale, quanto delle Guardie a piedi e a cavallo di S.A.S.*, art. 15.

¹³⁰ ASMo, CD, GS, vol. BB, n. 758, a stampa, 1755 settembre 10.

verrà arrestato da' paesani, milizie forensi e da altre persone espresse in detta Notificazione. Siccome però in uno degli arresti ultimamente seguiti è insorto il dubbio se debba aver luogo o no per intero il premio di dette due doppie nel caso che nell'atto dell'arresto o dopo raggiunto e fermato il disertore gli riuscisse di sottrarsi e di prender chiesa senza colpa e riparo dei detentori, così affine di levare per l'avvenire ogni equivoco resta dichiarato e d'ordine preciso di S. A. S. disposto, che accadendo da ora innanzi l'arresto di disertori e che questi, o nell'atto o dopo di essere arrestati, si rifugiassero in chiesa o in altro luogo di franchigia, sicché estratti che ne fossero dovesser godere del beneficio dell'immunità e conseguentemente della minorazione della pena ordinaria, in tal caso le persone che avranno arrestato il disertore o disertori non dovranno conseguire che la sola metà del premio promesso, cioè una sola doppia per cadauno disertore fermato, e soltanto avrà luogo l'intera gratificazione delle due doppie allor quando il disertore o disertori saranno arrestati, condotti e consegnati sicuri e senza eccezione nelle mani della giustizia»¹³¹.

Il fenomeno, tuttavia, non rallenta ed anzi si evidenzia «la scandalosa facilità» con cui in tutti i reparti si formano «complotti per disertare», che induce l'autorità ducale a integrare le *Ordinanze* vigenti disponendo che «d'or in avanti chi sarà capo o fomentatore d'unioni e di complotti per disertare, cadrà e s'intenderà caduto nella pena di morte, cioè d'essere passato per le armi, ove non ne sia seguito l'effetto, e verificatosi questi nella morte infame della forca»; sarà invece condannato alla pena severa delle bacchette «chi avendone qualche notizia, o potendone render scienti li superiori, non lo parteciperà loro immediatamente»¹³².

Il diffuso allontanamento ingiustificato dei militari dai reparti e il loro abbandono volontario con conseguente diserzione rappresenta un problema scottante comune a tutti gli eserciti di età moderna. Anche gli Stati estensi non fanno eccezione e di conseguenza la normativa tesa a sanzionare questi fenomeni si dipana fitta nel corso dei secoli XVII e XVIII con un'ulteriore e particolare evoluzione nella seconda metà del Settecento, quando iniziano a moltiplicarsi gli accordi bilaterali con gli stati confinanti allo scopo di coordinare e gestire in forma partecipata la cattura e la reciproca restituzione dei disertori, che spesso sono indotti a espatriare per il vantaggio dei doppi ingaggi ma anche per sottrarsi alla durezza della vita militare e, non ultimo, per il desiderio di ricongiungersi

¹³¹ ASMo, CD, GS, vol. BB, n. 695, a stampa, 1754 giugno 18.

¹³² ASMo, AME, MG, b. 83: ordine di Francesco III datato 22 giugno 1759 (copia; v. Appendice, n. 35).

alle proprie famiglie, soprattutto quando originari degli stessi Stati estensi, nonostante i rischi connessi al fatto di scivolare in una condizione di illegalità. In più, il fenomeno assume dimensioni accentuate e pericolose per la tenuta delle posizioni e la consistenza dei reparti soprattutto in periodo di guerra, quando anche la funzione di presidio delle fortezze di confine viene compromessa dall'assottigliamento degli organici sino ad assumere proporzioni devastanti. Nel periodo dell'assedio della città fortificata della Mirandola da parte delle truppe austro-sarde nel luglio 1742, l'ultimo destinato a coinvolgere l'antica capitale del ducato dei Pico acquisito dagli Este nel 1711, giunsero a disertare ben 900 dei 3.000 militari estensi che prima dell'assedio erano impegnati nella sua difesa¹³³.

Dalla metà del Settecento la fuga di banditi, malviventi e disertori verso l'estero non è più considerato un problema esclusivamente 'interno', affrontato con provvedimenti applicabili nello spazio dei soli Stati estensi, ma viene condiviso con i governi di quelli confinanti – ad eccezione del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla¹³⁴ e degli Stati pontifici, con i quali si erano comunque raggiunti accordi già dal 1755 in merito alla lotta al contrabbando e si era stipulata una capitolazione più circoscritta nel 1760 con il cardinale legato di Bologna¹³⁵ – allo scopo di definire una normativa tendenzialmente omogenea applicabile in forme di stabile reciprocità e di continuità temporale, dal momento che, di norma, se ne prevede il rinnovo a scadenze triennali oppure, più spesso, quinquennali. La nuova apertura di respiro 'internazionale' è frutto anche del clima che si determina dopo la firma del trattato di Aquisgrana nell'ottobre 1748, che favorisce «il ristabilimento di normali rapporti diplomatici fra gli stati e con ciò anche una maggiore propensione ad addivenire ad accordi internazionali, che proliferarono in diversi campi»¹³⁶.

Per raggiungere gli obiettivi suddetti vengono siglate *Convenzioni*, definite altrimenti *Concordati*, con il Granducato di Toscana, una prima

¹³³ M. Righini, *Una mappa inedita ritrovata*, p. 47; F. Garuti, *I sistemi difensivi mirandolesi all'alba e durante l'assedio del 1742*, *passim*.

¹³⁴ Le convenzioni stipulate con il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla sono dedicate all'arresto dei soli «banditi e malviventi» senza alcun cenno alla posizione dei disertori: ASMò, CD, GS, vol. Z, n. 495, 1750 maggio 22; vol. BB, n. 719, a. 1755; BEU, BG, A.94.P15, aa. 1751-66, n. 60 e ASMò, CD, GS, vol. DD, n. 921, 1760 aprile 4; vol. FF, n. 1124, 1765 aprile 4; vol. II, n. 1456, 1770 marzo 30. Non si conoscono invece convenzioni siglate con gli stati pontifici sulle stesse materie.

¹³⁵ D. Edigati, *La giustizia criminale estense alla metà del Settecento*, p. 52.

¹³⁶ Ivi, p. 51.

volta nel 1756 e quindi nel 1761 e 1767¹³⁷; con la Lombardia austriaca, prevedendo nei primi due accordi del 1750 e 1755 l'intervento nei confronti di soli banditi e malviventi poi esteso ai disertori nelle riconferme datate 1760, 1764 e 1767¹³⁸; e con la piccola Repubblica di Lucca, con la quale già almeno dal 1739 vengono sottoscritte *Convenzioni* inerenti il trattamento reciproco della sola categoria dei disertori successivamente allargate ai responsabili di una più vasta gamma di reati¹³⁹. Il rilievo normativo di questi trattati bilaterali è confermato dal fatto che quelli datati fino al 1756 sono riuniti all'interno di una prima consolidazione licenziata dal duca Francesco III nel luglio 1755, ma integrata con alcuni provvedimenti finali assunti nell'anno seguente, che anticipa, con criteri compilativi notevolmente differenti, la successiva e più organica riforma

¹³⁷ Nell'ordine: ASMo, CD, GS, vol. CC, n. 779, 1756 marzo 18; ivi, vol. DD, n. 972, 1761 settembre 5; BEU, BG, A.94.P.16, aa. 1767-68, nn. 9, 14 e ASMo, CD, GS, vol. GG, n. 1212, 1767 marzo 24. Quest'ultima – leggibile anche in G.F. Martens, *Recueil des principaux traites d'Alliance, de Paix, de Trêve*, pp. 23-27, e in L. Cantini, *Legislazione toscana*, XXVIII, pp. 335-339 (data in Firenze il 2 aprile 1767) – rinnova l'analoga convenzione risalente al 1756 e pubblicata nella capitale toscana il 24 maggio di quell'anno (ivi, XXVII, p. 97). Di essa, che ha durata quinquennale e prevede il tacito rinnovo ogni cinque anni in assenza di disdetta unilaterale, danno notizia anche gli *Annali d'Italia dal 1750 compilati da A. Coppi*, p. 76. La convenzione tra gli Stati estensi e il Granducato di Toscana siglata nel 1756 è stampata anche in appendice alle *Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli stati di S. A. S.*, pp. 252-255, ove è preceduta dalla *Notificazione* pubblicata in seguito della Convenzione stabilita fra gli Stati di S.A.S. e quelli della Toscana per la reciproca consegna de' banditi e malviventi, da rinnovarsi ogni quinquennio, dichiarando «che questa, e le altre due Convenzioni stabilite con i stati della Lombardia austriaca e con quelli di Parma, Piacenza e Guastalla e registrate nel volume delle Gride alli cap. XI e XII, s'intenderanno rinviate finché non venga diversamente notificato» (p. 251 s.).

¹³⁸ Nell'ordine: ASMo, CD, GS, vol. Z, n. 482, 1750 aprile 25; vol. BB, n. 734, 1755 maggio 31; BEU, BG, A.94.P.15, aa. 1751-66, nn. 63-64 (due copie) e ASMo, CD, GS, vol. DD, n. 944, 1760 settembre 30; ivi, vol. EE, n. 1067, 1764 gennaio 28; BEU, BG, A.94.P.16, aa. 1767-68, n. 7 e ASMo, CD, GS, vol. GG, n. 1209, 1767 marzo 11. Di quest'ultima convenzione è noto anche il testo corrispondente alla pubblicazione fatta in Milano il 30 marzo 1767, successiva a quella fatta in Modena l'11 dello stesso mese, nel nome di «Maria Theresia, Dei gratia Romanorum imperatrix, Regina Hungariae, Bohemiae etc., Archidux Austriae etc., Dux Mediolani etc. etc. etc.».

¹³⁹ ASMo, CD, GS, vol. T, n. 73, 1739 febbraio 26: si tratta di una *Notificazione* emanata per rendere pubblico il contenuto delle «convenzioni già fermate e stabilite coll'eccellentissimo Consiglio de' Signori Anziani e Gonfaloniero di Lucca perché da i sudditi dell'uno e dell'altro stato vengano reciprocamente arrestati i soldati che disertassero dal servizio militare sì da una parte come dall'altra»; ivi, vol. DD, n. 975, 1761 ottobre 18; vol. KK, n. 1578, 1772 giugno 22, che rinnova la precedente convenzione decennale siglata il 15 ottobre 1761.

del diritto statale varata nel 1771 e generalmente nota come “Codice estense”¹⁴⁰.

Sul piano invece della normativa interna, la diffusa piaga delle diserzioni viene affrontata, sulla scia della tradizione, tramite reiterati provvedimenti tesi vanamente ad arginare il fenomeno grazie a promesse di indulto, tenendo presente che l’abbandono dei corpi armati – come ricordato – non ha rilevanza soltanto in riferimento alla consistenza di reparti e guarnigioni e, di conseguenza, alla loro efficienza sul piano militare, ma è pure significativo sotto il profilo economico, dal momento che determina una costante emorragia di forniture, armi e vestiario con danni non trascurabili alla Cassa Militare¹⁴¹. Per di più le armi sottratte possono essere usate «per valersene a far opposizione a quelli che tentassero di fermarli» e in tali casi, oltre alle ricompense monetarie assicurate «per animare chiunque ad eseguire questo premuroso ordine dell’Altezza Sua Serenissima» arrestando direttamente i disertori, è permesso a contadini e altri sudditi «il fermarli collo schioppo ed anche ammazzarli senza incorso d’alcuna pena»¹⁴².

Non appena rientrato nei propri Stati nell’agosto 1749, il duca indirizza al Magistrato e all’Uditore Generale di Guerra concise e nette disposizioni circa le sanzioni da comminarsi ai disertori in misura differenziata tra tempo di guerra e tempo di pace¹⁴³ e trasferisce «dalli loro corpi» al Magistrato di Guerra la giurisdizione sopra i disertori della Guardia del Corpo ducale e dei Reggimenti Nazionali «affinché ne faccia egli fare i processi e le sentenze in conformità ed a tenore delle Nostre ordinanze,

¹⁴⁰ La Convenzione stipulata con la Toscana nel 1750, quella con il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla dello stesso anno e quella siglata ancora con la Toscana nel 1756, della quale si prevede il rinnovo quinquennale al pari delle precedenti, sono incluse tra le *Provisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli Stati di S.A.S.*, XI, pp. 60-65; XII, pp. 66-71; LVII, pp. 251-55. Su tale raccolta normativa v. B. Donati, *Il precedente legislativo del Codice Estense* e, per osservazioni sulla normativa di ambito penale, D. Edigati, *La giustizia criminale estense alla metà del Settecento*, p. 54 ss. La definisce «il primo, approssimativo incunabolo di un codice normativo messo a punto solo nel 1771» E. Tavilla, *La sovranità fiscale*, p. 223. Più di recente anche Id., *Il codice estense del 1771*, p. 11 s.

¹⁴¹ Si veda a titolo di esempio l’indulto per i disertori proclamato il 19 novembre 1739: ASMò, CD, Gridari, vol. V, n. 122 (a stampa).

¹⁴² *Grida sopra i disertori*: ASMò, CD, GS, vol. V, n. 136, 1740 febbraio 4 (a stampa).

¹⁴³ Nel primo caso è prevista «rigorosamente la pena ordinaria della morte», nel secondo «la sola straordinaria di galera, ferri, lavori pubblici od altra simile più grave o meno ad arbitrio secondo la qualità e circostanze de’ casi»: ASMò, AME, MG, b. 83, 1749 agosto 10 (manoscritto; v. Appendice, n. 20).

dandocene poi conto prima di farle eseguire»¹⁴⁴. Le disposizioni nei confronti dei disertori, tuttavia, non si dimostrano eccessivamente rigide né inderogabili, se già il mese successivo i militari che sette anni prima, nel pieno del conflitto con l'Austria, avevano abbandonato i reggimenti di stanza presso la fortezza della Mirandola beneficiano di un indulto e quelli che erano stati catturati avevano visto «graziosamente» commutata la pena capitale «in quella de' lavori»¹⁴⁵. La remissione totale dalla pena, che non esime – come pare di capire – dal risarcimento di armi ed equipaggiamenti illecitamente sottratti¹⁴⁶, è prevista per quanti, nel termine di due mesi «dal giorno delle rispettive pubblicazioni per tutti gli stati e domini Nostri», si presenteranno agli uffici del Commissariato locale dando conto delle dotazioni militari asportate al momento delle fuga e viene pure estesa a coloro che, renitenti al servizio militare o all'iscrizione nei ruoli dei reggimenti nazionali, si presentino agli uffici preposti ma tornino poi ai luoghi di origine¹⁴⁷. Altra deroga rispetto al trattamento punitivo ordinario riservato ai disertori viene prevista in relazione ai reparti modenesi aggregati all'armata imperiale in Lombardia dopo lo scoppio della Guerra dei Sette Anni in base al trattato stipulato alla fine del 1756, riconoscendo «il perdono libero e intiero» ai soldati che dai reparti estensi fossero passati direttamente a quelli austriaci e «ordinando che non siano né adesso, né per l'avvenire molestati per tale diserzione come se mai fosse accaduta»¹⁴⁸.

Nell'ambito della disciplina militare il problema dei disertori richiama

¹⁴⁴ Ivi, 1749 agosto 10 (manoscritto; v. Appendice, n. 21).

¹⁴⁵ Ivi, 1749 settembre 14 (manoscritto; v. Appendice, n. 22).

¹⁴⁶ Materia oggetto di un apposito Regolamento, emanato da Francesco III nel giugno 1759, circa le modalità delle esecuzioni «da farsi contro le famiglie dei disertori de' reggimenti nazionali per indennizzare (sic) la Cassa del soldo del valore delle monture ed armamento asportato»: ivi, 1759 giugno 10 e giugno 20 (manoscritto; v. Appendice, nn. 33, 34).

¹⁴⁷ Ivi, 1749 settembre 14 (manoscritto).

¹⁴⁸ ASMo, ASE, Casa e Stato, Trattati, b. 54, n. 11, 15 dicembre 1756, art. 7: «Sarà accordato, come in vigore della presente convenzione si degna di accordare Sua Maestà il perdono libero e intiero alle diserzioni delle sue Regie bandiere che si truovassero in detti corpi di Sua Altezza Serenissima, che passano al servizio di Sua Maestà, ordinando che non siano né adesso, né per l'avvenire molestati per tale diserzione, come se mai fosse accaduta, ben inteso però che nel tratto successivo non siano ammessi né dall'una né dall'altra parte soldati che disertassero dalle bandiere di Sua Maestà o di Sua Altezza Serenissima, anzi succedendo la diserzione siano rispettivamente e reciprocamente consegnati agli corpi, d'onde avranno disertato per il dovuto castigo senza alcuna limitazione». All'art. 13 si prevede che la convenzione mantenga validità sino alla futura pace.

l'attenzione costante delle autorità di governo. Altri provvedimenti di indulto vengono emanati dal Magistrato di Guerra nel 1760¹⁴⁹ e negli anni seguenti¹⁵⁰ e trovano conferma sotto il ducato di Ercole III¹⁵¹, il quale sotto molti profili dà piena continuità agli indirizzi e alle scelte fatte dal padre inclusa la politica di marca – in senso lato – giurisdizionalista¹⁵². Essa investe una sfera che incide sulla preminenza della giurisdizione statale anche rispetto ai possibili spazi di immunità assicurati dalle istituzioni ecclesiastiche, il cui perimetro era stato delimitato con analitica precisione da Francesco III nel 1776 inserendo pure i «disertori delle nostre truppe» nella lunga serie di responsabili dei più vari reati esclusi dai benefici del diritto d'asilo «accordato da' Principi a' luoghi consecrati a Dio»¹⁵³. E già il *Codice* risalente a cinque anni prima aveva riservato un Titolo specifico, per quanto breve, all'«inseguimento ed arresto de' disertori» individuando con precisione il militare che viene a trovarsi in tale condizione e disponendo minuziose prescrizioni a carico di ufficiali delle milizie forensi, massari delle ville rurali e passatori, nonché dei funzionari locali preposti ai distretti dello stato mediato e immediato, per eseguirne l'arresto e «farli tradurre al tribunale più vicino», oltre a prevedere divieti e sanzioni nei confronti di eventuali fiancheggiatori¹⁵⁴.

¹⁴⁹ Il marchese Alfonso Fontanelli e Giampietro Cagnoli firmano un *Indulto per li disertori* datato 21 luglio 1760 e un successivo *Avviso per i disertori* datato settembre 1760, emanati entrambi dal Magistrato di Guerra (ASMò, CD, GS, vol. DD, n. 936 e n. 945, a stampa).

¹⁵⁰ *Avviso* [sui soldati disertori] datato 11 aprile 1767 (BEU, BG, A.94.P.16, aa. 1767-68, n. 11; v. Appendice, n. 52); *Indulto per i disertori*, datato 2 luglio 1768 (BEU, BG, A.94.P.16, aa. 1767-68, n. 123 = ASMò, CD, GS, vol. HH, n. 1328).

¹⁵¹ *Decreto di Ercole III di generale perdono ai disertori*, datato 10 marzo 1780, e *Avviso* [sull'arresto e la consegna dei disertori], datato 25 aprile 1783 (BEU, BG, A.94.P.18, aa. 1776-84, nn. 6 e 109; v. Appendice, nn. 60, 65); *Notificazione* [sull'arresto dei soldati disertori], datata 21 agosto 1789 (BEU, BG, A.94.P.19, aa. 1785-89, n. 155; v. Appendice, n. 66).

¹⁵² Per conferme nell'ambito della politica di indirizzo giurisdizionalistico perseguita dai due Estensi v. E. Tavilla, *La sovranità fiscale*, p. 236 ss.; alcuni profili sono ricordati pure da R. Riccò, *Il giurisdizionalismo negli Stati estensi nel XVIII secolo*, in part. p. 175 ss.

¹⁵³ *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Reale*, II, lib. IV, tit. VIII, p. 89 ss.: prima edizione ottocentesca del Codice estense, di poco successiva al rientro a Modena di Francesco IV d'Austria-d'Este, nella quale è incorporato il provvedimento emanato da Francesco III il 26 settembre 1776. La revoca del diritto di asilo nei confronti di militari colpevoli di omicidio era già stata esplicitamente prevista nel Breve emanato da papa Benedetto XIV il 15 marzo 1750: *Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli stati di S. A. S.*, IV, p. 19 ss., a p. 23.

¹⁵⁴ *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, II, lib. V, tit. XVII

La percezione della gravità del reato di diserzione e la severità delle norme con cui si cerca perennemente di contrastarlo, in specie nei periodi di effettiva mobilitazione operativa dei reparti militari, non esclude interventi occasionali, nel solco consolidato della tradizione monarchica, determinati da fausti eventi che toccano direttamente la famiglia estense. Così, in occasione delle nozze tra l'unica erede di Francesco III, la nipote Maria Beatrice Ricciarda, e l'arciduca Ferdinando d'Austria celebrate a Milano il 15 ottobre 1771 la Giunta Militare dirama l'ordine sovrano di promuovere «varj uffiziali a gradi più sublimi nelle sue truppe» e soprattutto di concedere l'indulto e il perdono generale a tutti i disertori dei reggimenti di fanteria e cavalleria con esclusione di quelli appartenenti alla Guardia del Corpo, considerati «immeritevoli di qualunque perdono e di altro favorevole riguardo». L'applicazione del benevolo provvedimento ha un duplice effetto: la «liberazione dalla catena dei forzati di un buon numero di disertori, nella quale meritatamente erano stati condannati a soffrire la pena della loro infedeltà»; la sua destinazione alla «reclute disubbidienti e fuoriuscite, le quali per disposizione delle rispettive Comunità o del Ministro al Dipartimento del Buongoverno sono state fino al presente destinate, elette, estratte ed assegnate al Servizio Militare»¹⁵⁵.

Dalla metà del Settecento la piaga delle diserzioni che alimentava il fenomeno del fuoriuscitismo – la fuga oltre i confini degli Stati estensi – viene contrastata – come già ricordato – stipulando una serie di *Convenzioni* con la Lombardia austriaca e la Toscana lorenese¹⁵⁶ che prevedono di estendere ai disertori i provvedimenti reciproci già assunti nei confronti dei soli banditi e malviventi sempre con il governo austriaco e toscano e pure con gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla¹⁵⁷.

(Dell'inseguimento ed arresto de' disertori), pp. 293-295 (v. Appendice, n. 59), riprodotto pure nel successivo *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Reale*, II, lib. V, tit. XVII, p. 189 s.

¹⁵⁵ ASMo, CD, GS, vol. KK, n. 1542, a stampa, 1771 novembre 7.

¹⁵⁶ *Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi e per reciproca consegna de' disertori fra gli stati della Lombardia austriaca per una parte e quelli di Modena per l'altra*. Pubblicata in Modena li 11 marzo 1767, in Modena, 1767 (ASMo, CD, GS, vol. GG, n. 1209); *Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi e per reciproca consegna de' disertori fra gli stati di Sua Altezza Serenissima e quelli della Toscana*. Pubblicata in Modena li 24 marzo 1767, in Modena, 1767 (ASMo, CD, GS, vol. GG, n. 1212).

¹⁵⁷ *Convenzione per l'arresto di banditi e malviventi fra gli stati di S.A.S. per una parte e quelli della Lombardia austriaca per l'altra*, data in Modena il 25 aprile 1750 e ivi pubblicata con apposito editto il 30 aprile; *Convenzione per l'arresto di banditi e malviventi fra gli stati di Modena, Reggio, Mirandola ecc. e quelli di Parma, Piacenza e Guastalla ecc.*, data in Reggio il

Diversamente, con la piccola Repubblica di Lucca almeno dal 1739 vengono sottoscritte analoghe *Convenzioni* in merito al trattamento reciproco della sola categoria dei disertori, in seguito allargate ai responsabili di una più vasta gamma di reati¹⁵⁸. In tal modo si saldano i reciproci interessi, in materia, fra i territori italiani collocati nell'orbita asburgica, alla quale gli stati estensi già dalla metà del secolo XVIII sono legati, oltre che per un consolidato legame feudale, anche direttamente per via politico-dinastica¹⁵⁹. Non a caso il problema dei militari fuggitivi e dei disertori si lega da vicino a quello dei banditi e malviventi in genere che cercano rifugio al di là delle frontiere dei singoli stati; un problema che negli anni successivi alla conclusione della Guerra di Successione austriaca rappresenta un'emergenza abbastanza generalizzata, per arginare la quale vengono stipulati analoghi accordi bilaterali che vedono protagonisti anche altri stati italiani come il Piemonte sabaudo, la Repubblica di Genova, la Serenissima e lo Stato della Chiesa¹⁶⁰.

6. *Dal Magistrato di Guerra alla Giunta Militare: verso la separazione delle funzioni giurisdizionali*

Tornando ai componenti il Magistrato di Guerra istituito nel 1741, si può osservare che funzioni più marginali e in buona parte sovrapponibili a quelle riconosciute agli uffici del Segretario e del Commissario Generale sono assegnate al Tesoriere, che deve sovrintendere alle entrate e alle

22 maggio 1750 e pubblicata in Modena con apposito editto il 30 giugno (poi rinnovata il 4 aprile 1755 e ancora il 4 aprile 1760); *Convenzione per l'arresto di banditi e malviventi fra gli stati di S.A.S. per una parte e quelli della Toscana per l'altra*, data in Modena il 18 marzo 1756 e ivi pubblicata con apposito editto il 2 aprile. Si leggano in *Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli Stati di S.A.S.*, XI, pp. 60-65; XII, pp. 66-71; LXII, pp. 251-55.

¹⁵⁸ ASMo, CD, GS, vol. T, n. 73, a. 1739. V sopra, nota 139.

¹⁵⁹ V. sopra nota 18.

¹⁶⁰ *Convenzione per l'arresto de banditi, e malviventi, fra gli stati della Lombardia dipendenti da S.M. Regia Imperiale Apostolica per una parte e la Savoia ed altri Stati dipendenti di qua da' Colli da S.M. il Re di Sardegna per l'altra*, data in Milano il 24 luglio 1771; *Convenzione per l'arresto de banditi, e malviventi, seguita tra il Governo di Toscana e quello di Genova*, data in Firenze il 21 settembre 1756; *Convenzione per l'arresto de banditi, e malviventi, fra lo Stato Pontificio da una parte e gli Stati della Serenissima Repubblica di Venezia dall'altra* (1759 e 1767); *Convenzione per l'arresto de banditi, e malviventi, fra lo Stato Pontificio e gli Stati della Lombardia austriaca dipendenti da Sua Maestà Imperiale* (1766, 1767, 1784).

uscite della cassa militare rimanendo a quelli sempre subordinato, e all'Ispettore, incaricato di fare le veci del Commissario in caso di sua assenza e di curare le riviste straordinarie dei reparti su ordine ducale. A motivo, verosimilmente, di tali sovrapposizioni di competenze e del fatto che quelle attribuite in prima battuta al Tesoriere e all'Ispettore si sarebbero potute agevolmente ripartire all'interno delle Cancellerie assegnate al Segretario e al Commissario Generale, il nuovo Regolamento del Magistrato di Guerra emanato nel giugno 1757 non prevede più questi due uffici restringendone la composizione al solo Segretario di Guerra, al Commissario e all'Uditore Generale, il quale si trova così a essere il terminale di una parte rilevante dei compiti attribuiti all'organo di emanazione ducale in base a una scelta operativa finalizzata, entro un quadro di governo complessivo, a dare maggiore organicità al riordino di magistrature e tribunali del ducato avviato dal 1740 investendo, in questo, anche il settore della giustizia militare¹⁶¹.

Come ribadito in disposizioni emanate nel giugno 1767, in capo al Commissario Generale rimane, in particolare, la gestione della leva militare delle truppe nazionali; un'operazione che coinvolge strettamente il rapporto con le comunità locali per il quale egli è tenuto a presentare al Magistrato del Buon Governo e al Segretario di Stato che ne è titolare «le dimande delle reclute nazionali che possono occorrere di tempo in tempo per il rimpiazzo delle nostre truppe da somministrarsi dalle comunità de' nostri Stati acciocché il medesimo, sulla scorta delle descrizioni e secondo la forza di ciascuna comunità possa ordinare la leva e spedizione colle avvertenze praticate sin'ora»¹⁶². Nello stesso anno ulteriori disposizioni tenderanno a incidere maggiormente sulla funzionalità dei corpi armati tramite la creazione di due nuove cariche di vertice, quelle di Ispettore

¹⁶¹ ASMo, AME, MG, b. 83 (manoscritto), 1757 giugno 15 (v. Appendice, n. 31).

¹⁶² ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. C, pp. 486-488, Modena, 1767 giugno 1 (v. Appendice, n. 53): come precisato nel chirografo, nel medesimo tempo il Magistrato del Buon Governo delle Comunità passa dall'abate Felice Antonio Bianchi, già Intendente generale del Buon Governo dal 17 dicembre 1752 (ivi, vol. A, p. 223), al marchese Ippolito Bagnesi, il quale una decina di anni più tardi, dimettendosi dagli incarichi pubblici, riceve da Francesco III in «feudo vitalizio la giurisdizione di Novi posta nel nostro Principato di Carpi» (ivi, vol. G, pp. 60-63, Sassuolo, 1776 agosto 5). Creato nel 1754 e quindi riassetato nel 1762 in un vero e proprio dicastero con il titolo di Dipartimento, il Magistrato del Buon Governo rappresenta l'evoluzione di una prima figura di Prefetto, istituita da Francesco III nel 1749, poi trasformata in quella di Intendente tre anni più tardi: M. Abelson, *Le strutture amministrative del ducato di Modena*, p. 512 ss.

generale, rispettivamente, della fanteria e della cavalleria estense¹⁶³.

Le nuove disposizioni ducali del 1757 configurano un organo più snello e dal funzionamento più agile, anche se ne vengono ribaditi più volte gli obblighi collegiali – eccetto i casi di infermità, assenza o altra «legittima causa» in capo a uno o due dei componenti – in merito allo svolgimento di diverse incombenze. Viene inoltre regolata con maggior dettaglio la gestione economica dei reparti militari, che ora fa perno sulla nuova figura del Direttore del conto, dal quale dipende la gestione della Cassa del soldo e quindi, in ultima sintesi, la dotazione finanziaria delle forze armate, e su una rete di commissari distrettuali attivi su base locale, talora surrogati da incaricati nominati direttamente dal Commissario Generale. Coerentemente con tale struttura gerarchica e ramificata del dicastero competente dell'amministrazione militare, si prevede la redazione di un apposito regolamento, da parte dello stesso Magistrato di Guerra, «sopra gli uffici subalterni col prescrivere quel metodo ed ordine più preciso e dettagliato che crederà opportuno e necessario al migliore sistema della scrittura ed azienda militare, invigilando poi sempre perché il tutto sia esattamente osservato»¹⁶⁴.

Le riforme che allora investono il comparto militare, con attenzione non secondaria alla sua amministrazione finanziaria, hanno seguito anche per quanto concerne la redazione di un piano aggiornato per la fornitura dei soldati destinati ai Reggimenti nazionali da parte delle comunità del ducato, per predisporre il quale nell'autunno sempre del 1757 viene costituita «una Giunta di Ministri e persone» formata, per parte del governo, dai due Segretari di Stato Bondigli e Bianchi, quest'ultimo «anche in qualità di incaricato delle ispezioni del Magistrato del Buon Governo», per parte del dicastero militare dal Commissario Generale, marchese Fontanelli, e dall'Uditore Generale Cagnoli, e per parte del Magistrato Camerale dal conte Toretti e dal marchese Frosini, con il Commissario Bindi nelle funzioni di segretario¹⁶⁵.

Nel giugno 1760 un ulteriore aggiustamento nella composizione e

¹⁶³ Con riferimento a due disposizioni ducali: il chirografo dato da Milano il 21 marzo 1767, controfirmato da Clemente Bagnesi, con cui viene istituito «un Ispettor Generale di tutta la nostra infanteria» promuovendo a tale carica il marchese di Covaruvias, e l'«Istruzione colla quale il signor Marchese Tassoni tenente della Guardia al Corpo di S.A.S. si regolerà per conformarsi alle sovrane intenzioni nell'esercizio della carica d'Ispettore della Cavalleria», senza data e firmata dal solo Bagnesi (ASMo, AME, MG, b. 89).

¹⁶⁴ ASMo, AME, MG, b. 83 (manoscritto), 1757 giugno 15 (v. Appendice, n. 31).

¹⁶⁵ ASMo, AME, MG, b. 83: chirografo di Francesco III datato 19 ottobre 1757 (v. Appendice, n. 32).

nell'attività del Magistrato di Guerra prevede che il nuovo vicecollaterale appena nominato dal duca, il conte Giuseppe Bolognesi¹⁶⁶, destinato alcuni anni più tardi a sostituire il marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli nelle funzioni di Commissario Generale competente della direzione del Commissariato di Guerra, possa intervenire «a misura delle occorrenze nel Nostro Magistrato di Guerra come uno de' Membri che lo compongono per trattare delle cose che possono avervi qualche rapporto; e in tali casi avrà egli il terzo luogo in sessione col Commessario generale e coll'Uditor Generale di Guerra»¹⁶⁷. In quell'anno Fontanelli, unitamente a Giampietro Cagnoli per le funzioni giurisdizionali, è al vertice dell'organo preposto al governo del militare e in tale posizione emana, assieme all'Uditore Generale, dapprima un *Indulto* e quindi un *Avviso per i disertori* dei reggimenti di fanteria e cavalleria, reclute incluse¹⁶⁸. Il conte Bolognesi, dal canto suo, messo forse in difficoltà dall'obbligo di partecipare con regolarità alle sedute del Magistrato e dalla conseguente necessità di risiedere in permanenza a Modena, un anno più tardi ottiene dal duca il permesso di ritirarsi dal servizio e trasferirsi nella propria dimora di

¹⁶⁶ Il quale dal settembre 1757 aveva sostituito Giuseppe Maria Gallafasi nella reggenza di Massa: C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 193, nota 57. Nel giugno 1754 Bolognesi era stato nominato governatore e comandante militare della provincia della Garfagnana «con la piena e libera amministrazione della giustizia e con arbitrio ed autorità di punire e condannare realmente e personalmente li disubbidienti e delinquenti, in conformità di quello porterà il giusto procedendo però sempre nelle cause che spettano al Foro Governatorale col consiglio del Capitano di Ragione suo consultore ordinario, rispetto a quelle cause che pendono tra sudditi in via contenziosa, e tutto senza pregiudizio della solita giurisdizione del Capitano di Ragione e della cognizione e terminazione della cause che spettano al di lui tribunale in ordine alle Costituzione del Governo e consuetudini e con le prerogative, privilegi, carichi ed emolumenti che hanno avuto e goduto i suoi antecessori» (ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 313-316, Modena, 1754 giugno 15). Quale governatore e comandante militare della Garfagnana, Bolognesi viene sostituito nel giugno 1760 dal marchese Federico Estense Malaspina di Villafranca, già Governatore della città e del principato di Carpi e amministratore di governo della Nobil Terra del Finale (ivi, vol. B, pp. 139-141, Modena, 1760 giugno 28).

¹⁶⁷ ASMo, AME, Collateralato, b. 53, chirografo di Francesco III del 28 giugno 1760 (anche in ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. B, pp. 143-145; v. Appendice, n. 38). Il chirografo ducale è seguito da copia del provvedimento di poco precedente, datato 23 giugno 1760, relativo alla determinazione di emolumenti e incombenze del vice collaterale (v. Appendice, n. 37), e da copia della successiva comunicazione al conte Bolognesi da parte di Felice Antonio Bianchi, datata 6 dicembre 1760, circa il dovere di intervenire a tutte le sessioni del Magistrato di Guerra, «lo che rende indispensabile che il Signor conte suddetto stabilisca costì l'abitazione e permanenza, almeno della di lui persona» (v. Appendice, n. 39).

¹⁶⁸ ASMo, CD, GS, vol. DD, n. 926, 1760 luglio 21 e n. 945, 1760 settembre.

Correggio, privato di conseguenza «d'ogni emolumento goduto, e di ogni onorifico, che spetti a' ministri ed ufficiali, fra quali non deve essere più considerato, né reputati gl'impieghi da lui fin qui esercitati»¹⁶⁹. Ma la pausa è breve e nel giugno 1762 egli è pienamente reintegrato nell'esercizio «di quegli impieghi, a' quali era già stato da noi destinato, con tutti quegli onori, e distinzioni, che spettano a un Ministro, e ufficiale»¹⁷⁰.

Nel luglio 1764 la composizione del Magistrato è ulteriormente modificata aggregandovi due nuovi membri: l'influente marchese Clemente Bagnesi († Reggio Emilia 1784), feudatario di Montecchio dal novembre 1771 ed elevato al rango di Consigliere di Stato e di primo ministro di Francesco III, e il commissario dell'Azienda economica Luigi Bindi, aggiunto all'organo collegiale con voto unicamente consultivo e con il grado di Capo Commissario e Consigliere di Guerra¹⁷¹. Una scelta che rafforza l'attenzione al piano economico-finanziario in ordine alla gestione della materia militare e delle risorse impiegate per la dotazione e il mantenimento delle truppe e che non sembra indipendente dalla grave crisi che proprio quell'anno investe gli Stati estensi come effetto di una pesante carestia determinando una situazione di pressante emergenza.

Su un versante più articolato, che tocca altri settori come quelli dell'assistenza a poveri e indigenti, l'emergenza viene affrontata quello stesso anno riunendo tutte le opere pie esistenti sul territorio modenese in un'unica Opera Pia Generale dei Poveri, un'istituzione assistenziale finanziata inizialmente con i patrimoni derivati dalle soppressioni di enti e ordini religiosi, e avviando la realizzazione nella capitale, al margine occidentale dell'area urbana, del Grande Albergo dei Poveri destinato al ricovero e alla rieducazione degli indigenti, inclusi anziani, invalidi e orfani¹⁷². La nuova, grande istituzione, frutto di un progetto comunque risalente agli anni Cinquanta, viene dotata di un proprio Regolamento nel 1767 e giunge a compimento nel novembre 1771 al fine di ridurre

¹⁶⁹ ASMò, AME, MG, b. 83, 1761 luglio 4 (manoscritto; v. Appendice, n. 40).

¹⁷⁰ Ivi, 1762 giugno 7 (manoscritto; v. Appendice, n. 42).

¹⁷¹ ASMò, AME, MG, b. 83 (manoscritto), 1764 luglio 12 (v. Appendice, n. 45). V. M. Folin, *Note sui feudi negli stati estensi*, p. 55. In seguito, Clemente Bagnesi è chiamato a Milano da Francesco III alla direzione della Segreteria di Gabinetto e nel giugno 1768 è nominato Sovrintendente Generale delle Poste di tutti gli Stati estensi (ASMò, CD, Chirografi ducali in volume, vol. C, pp. 622-624, Modena, 1768 giugno 4).

¹⁷² O. Rombaldi, *Aspetti e problemi del Settecento modenese*, p. 72 ss.; D. Grana, *Per una storia della pubblica assistenza a Modena*, p. 77 ss.; D. Grana, *Le strutture e i modelli assistenziali in area estense*, p. 218 ss.; E. Tavilla, *La sovranità fiscale*, p. 227; L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 263 s.; Ead., *La riqualificazione dell'area di Sant'Agostino*, p. 237 ss.

e incanalare la diffusa mendicizia impiegando poveri e bisognosi in lavori artigianali e manifatture per avviarli gradualmente all'apprendimento di un mestiere. Modalità organizzative, gestione delle risorse finanziarie e scelte gestionali destinate a privilegiare, nell'assistenza, gli indigenti appartenenti alle classi complessivamente meno svantaggiate rispetto al largo numero di poveri miserabili non si rivelarono tuttavia in grado di incidere in misura significativa sul problema della mendicizia¹⁷³.

Allo scopo precipuo di non gravare la Comunità di Modena con le ingenti spese connesse alla realizzazione della nuova fabbrica da destinarsi a ricovero degli indigenti, Francesco III nel 1762 propone di utilizzare per tale benefico scopo il grande edificio ospitante l'arsenale dell'artiglieria ducale, che si sviluppava a partire dal fianco occidentale della chiesa di S. Agostino ed era stato costruito tra il 1756 e il 1761, proprio nel corso della Guerra dei Sette Anni e dello sforzo bellico messo in campo sul fronte delle alleanze asburgiche¹⁷⁴. Ma soltanto tre anni dopo, cessata l'emergenza e riassetati gli equilibri tra le grandi potenze continentali con il trattato di Parigi del febbraio 1763, le esigenze militari passano in secondo piano e si possono attuare risparmi nel comparto della difesa liberando risorse per avviare il cambio di destinazione d'uso dell'immobile¹⁷⁵. Nel marzo 1764, infatti, Francesco III ordina al Magistrato di Guerra di rimettere nella disponibilità del Segretario di Stato Felice Antonio Bianchi, che è anche Intendente generale del Magistrato del Buon Governo, «la nuova

¹⁷³ *Piano di provvisionale e regolamento per l'Albergo de' Poveri all'occasione della loro prima raccolta e stabilimento*, in Modena, per gli eredi di Bartolomeo Soliani stampatori ducali, 1767 (ASMò, CD, GS, vol. GG, n. 1281, dato in Modena il 16 novembre 1767). Due anni più tardi la struttura viene dotata di un corpo di guardia, che si affianca alla presenza di custodi interni, con compiti di sorveglianza anche durante l'attività di lavoro nei laboratori destinati ai poveri ivi ospitati: *Piano d'istruzioni per il pratico regolamento delle incombenze delle quattro guardie assegnate e stipendiate al servizio dell'Albergo e dell'Opera Pia Generale dei Poveri* (ivi, vol. II, n. 1438).

¹⁷⁴ G. Marcolini, *Una forma per la carità*, p. 92 ss.; L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 264; Ead., *La riqualificazione dell'area di Sant'Agostino*, p. 240. Colloca invece l'inizio dei lavori nella primavera del 1757 G. Franchini, *Cronaca modonese*, p. 534, «avendo atterrate molte fabbriche vecchie e sitti bruttissimi. Si dice che S.A. voglia farvi fondere li cannoni».

¹⁷⁵ Risale infatti al 30 luglio 1763 l'ordine ducale di ridurre gli effettivi di quattro battaglioni nazionali «a sole teste quattrocento per ciascheduno, licenziando tanti Nazionali per le loro rispettive case con giusta misura, e proporzione per ogni compagnia di ciascheduno de' sudetti battaglioni; coll'avvertenza sempre, che secondo la forza de comuni, che viene minorata, siano egualmente e proporzionatamente diminuiti li bassi uffiziali a cominciare dal sargente sino al tamburo», mentre il battaglione Montecuccoli viene mantenuto a «cinque cento teste effettive, sino nuovo suo ordine»: ASMò, AME, MG, b. 83, manoscritto (copia; v. Appendice, n. 43).

fabbrica costruita ultimamente a uso d'arsenale dirimpetto all'Ospitale degli Infermi» demolendo «colla debita diligenza e cautela la fornace costruita nel recinto d'esso arsenale a uso di fonderia» e facendolo liberare «da qualunque sorta d'attrezzi, legnami appartenenti alla munizione militare, eccettuati que' utensigli di cariole, serramenti, legni, cavaletti, tavole, cordami, e simili capi, che possano servire per far armature, ponti, escavazioni di terreno, e insomma essere necessario al proseguimento della fabbrica», la cui trasformazione viene affidata all'ingegnere e architetto ducale Pietro Termanini (1709-95)¹⁷⁶.

Nel gennaio 1766 all'interno del Magistrato di Guerra si registrano avvicendamenti importanti: in seguito alle dimissioni per ragioni di salute del generale Fontanelli, che il duca mantiene comunque nelle funzioni di Consigliere di Stato, nell'ufficio di Segretario di Guerra viene aggregato al dicastero militare Francesco Fabrizi e viene prescelto il conte Giuseppe Bolognesi, già «Gentiluomo della nostra Camera e ministro del nostro Magistrato di Guerra», quale successore di Fontanelli nell'ufficio di Commissario Generale competente della direzione del Commissariato di Guerra¹⁷⁷. Per non compromettere lo svolgimento delle funzioni di Segretario di Stato e la partecipazione al Consiglio di Segnatura, Fabrizi viene esplicitamente escluso «da qualunque ingerenza nel Magistrato sopra la Giurisdizione, da cui lo vogliamo totalmente dimesso» e nel contempo viene esentato, come Segretario di Stato, «dall'assumerne in particolare il Dipartimento alternativamente con gli altri nostri Segretari di Stato», ossia dalla periodica redistribuzione del governo dei diversi territori dello stato in capo ai Segretari¹⁷⁸. All'interno del Magistrato di Guerra

¹⁷⁶ ASMo, AME, MG, b. 83, chirografo di Francesco III datato 31 marzo 1764 (v. Appendice, n. 44). Analogo provvedimento, ma con data 30 marzo, in ASMo, Giurisdizione sovrana, b. 153/A, fasc. Piano, Istruzioni e Chirografi del Segretario Bianchi concernenti la fabbrica dell'Albergo, citato in G. Marcolini, *Una forma per la carità*, p. 103.

¹⁷⁷ ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. B, pp. 310-312, 312-314 e 315-317, tutti dati da Milano, 1766 gennaio 15. Copia del secondo tra questi, relativo alla nomina di Francesco Fabrizi a Segretario di Guerra, in ASMo, AME, MG, b. 83 (v. Appendice, n. 48); minuta dell'ultimo in ASMo, AME, MG, b. 89 (v. Appendice, n. 49).

¹⁷⁸ M. Abelson, *Le strutture amministrative del ducato di Modena*, p. 505 s.; G. Santini, *Lo stato estense tra riforme e Rivoluzione*, p. 37 s.; O. Rombaldi, *Aspetti e problemi del Settecento modenese*, p. 19 ss.; G. Orlandi, *I religiosi dello Stato di Modena nel Settecento*, p. 764 ss.: il Magistrato di Giurisdizione (Sovrana o Interna), esito della trasformazione, decisa dal duca nel 1757, della preesistente Congregazione degli affari ecclesiastici e misti, è convertito in Dipartimento di Giurisdizione Sovrana nel 1767 e quindi in Giunta nel 1772 con il compito, tra gli altri, di valutare l'applicazione negli Stati estensi delle bolle pontificie; al momento della sua costituzione è composto dal Consigliere e Segretario di Stato Giacobazzi

egli diventa l'influente ed esperta cerniera tra la volontà ducale, gli altri componenti del Magistrato e i corpi militari: partecipando alle adunanze del Magistrato egli «come ministro più qualificato» dovrà precedere «gli altri componenti il Magistrato medesimo» spiegando gli ordini ducali non «tanto al Commissariato ed Uditorato di Guerra, quanto ancora al Generale ispettore delle nostre truppe, a tutti li comandanti le nostre piazze e fortezze e li diversi corpi militari» e nel contempo ricevendo «in conseguenza da ciascheduno de' suddetti individui le rappresentanze e li dovuti rapporti per rassegnarli a noi»¹⁷⁹. Il peso riconosciuto al Segretario Fabrizi all'interno del Magistrato si riflette non soltanto nel ribadito ruolo di intermediario privilegiato tra il duca e l'organo di governo del militare, ma ancor più nella preponderanza del suo voto nelle deliberazioni collegiali nei casi in cui «si incontrassero egualmente divisi li sentimenti dei quattro ministri»¹⁸⁰.

Al conte Bolognesi, invece, come titolare del Commissariato di Guerra sono rinnovati compiti più operativi: sovrintendere al «nostro militare per ciò che riguardano le ispezioni dell'impiego che gli confidiamo e per cui gli conferiamo la necessaria facoltà di firmare tutto ciò che appartiene all'impegno medesimo» e «dar rivista a tutti li diversi corpi di nostre truppe non solo semestralmente, ma sempre che lo giudicherà a proposito per la sicurezza del nostro buon servizio», destinando alle riviste mensili «quello dei Commissarii a lui sotto posti che giudicherà più opportuni», ma curando invece personalmente la rivista della compagnia della Guardia ducale¹⁸¹. Per acquisire familiarità con tali compiti il nuovo Commissario potrà sempre contare sull'esperienza del predecessore, il marchese Fontanelli, che il duca invita esplicitamente a partecipare ancora per qualche tempo alle riunioni dei quattro ministri componenti

(presidente), dal Consigliere e Segretario di Stato Bondigli, dall'Intendente Camerale Venturini e dal dottor Loschi (segretario). Ne dà puntuale notizia una missiva di Francesco III dell'11 gennaio 1758, ove si ricorda che funzione precipua del nuovo Magistrato è quella di «considerare, proporre e promuovere tutto quello che i diritti sovrani e l'interesse pubblico possono richiedere e infine esigere» (ASMò, CD, Carteggi, b. 85, fascicolo 1758). Le funzioni di Fabrizi all'interno del Consiglio di Segnatura e il governo del «Dipartimento che resta scoperto per la destinazione fattasi del Segretario di Stato Fabrizi a Segretario ancora di Guerra» sono trasferite al Segretario e Consigliere di Stato Gaetano Capponi (ASMò, CD, Chirografi in volume, vol. B, pp. 328-333, Milano, 1766 febbraio 16).

¹⁷⁹ ASMò, CD, Chirografi in volume, vol. B, pp. 312-314.

¹⁸⁰ Ivi, pp. 318-322, Milano 1766 gennaio 15, capi II e XI. Minuta in ASMò, AME, MG, b. 89 (v. Appendice, n. 50).

¹⁸¹ ASMò, CD, Chirografi in volume, vol. B, pp. 315-317.

il Magistrato di Guerra «affine di renderli vieppiù intesi dei regolamenti stabiliti e per dare anche il di lui sentimento su quelle mutazioni e nuovi divisamenti che saranno trovati più opportuni a secondare le massime di S.A.S.»¹⁸².

La rimodulazione dell'organo di governo del comparto militare trova corrispondenza nella contestuale emanazione di aggiornate *Istruzioni* da parte di Francesco III che confermano ruoli e incombenze del Segretario e del Commissario Generale, mentre l'Uditore Generale di Guerra è chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali non più da una posizione subordinata direttamente al duca, ma «come dipendente» dal Segretario o dall'intero Magistrato. Al primo egli dovrà indirizzare, al pari del Colonnello Commissario, i propri rapporti «per intendere da questi la mente sovrana, che sarà dal medesimo implorata qualunque volta non si rilevi dagli ordini veglianti», rispettando anche dei limiti nell'azione giurisdizionale: potrà infatti «formare o far formare li processi che accaderanno nel militare», ma non potrà svolgerli né procedere ad alcun arresto se non con il consenso del Magistrato o del solo Segretario tranne che «nei casi improvvisi e che non ammettono dilazione, nei quali qualunque dei ministri del Magistrato di Guerra s'intende autorizzato a far seguir l'arresto di qual si sia subordinato»¹⁸³. Ma con una ulteriore limitazione in ragione della sovrapposizione di competenze con il Commissario Generale, autorizzato, laddove necessario, a correggere comandanti e ufficiali delle truppe impartendo «proporzionati castighi» e nel contempo invitato a «contenersi in questa parte nella regola prescritta all'Uditore»¹⁸⁴, ossia a non prevaricare le funzioni di quest'ultimo sia nell'applicazione della procedura ordinaria che nel caso di interventi più tempestivi «che non ammettono dilazione».

Le nuove istruzioni impartite nel 1766 dal duca al Magistrato di Guerra, che è richiamato a operare in forma collegiale soprattutto per quanto concerne l'esame dei rapporti frutto delle ispezioni ai reparti militari, iniziano a dare rilievo, benché in misura moderata, al bilancio economico nel settore della difesa: le spese «tanto regolari che straordinarie» dovranno essere proposte ed eseguite dal Commissario Generale «con la dovuta economica precisione» ponendo attenzione all'osservanza del «buon regolamento e disciplina della truppa», che è a sua volta presupposto di «una perfetta economia» conseguente a «un

¹⁸² Ivi, pp. 318-322, Milano, 1766 gennaio 15, capo IX (v. sopra, nota 180).

¹⁸³ Ivi, capi III e IV.

¹⁸⁴ Ivi, capo V.

ben regolato servizio»¹⁸⁵. Si tratta di una legittima preoccupazione del duca, attanagliato dalle spese crescenti nel settore militare registrate negli anni Cinquanta e Sessanta, che alla fine di tale periodo, nel 1769, sarà affrontata sotto un profilo complessivo varando un piano di riforma dell'intero apparato militare basato sul ridimensionamento dei reparti nel numero e nella composizione, incluse le guarnigioni di stanza nelle piazze militari di Modena, Reggio, Mirandola, Sassuolo e Massa, affidandone la pronta esecuzione al Colonnello Commissario e al Magistrato di Guerra¹⁸⁶. A tutti si applicheranno gli aggiornati *Capitoli sopra la regola e disciplina militare*, in 36 articoli, che Francesco III aveva fatto predisporre 15 anni prima poco dopo il suo arrivo a Milano e che erano stati distribuiti ai colonnelli dei reggimenti e ai comandanti delle piazze militari per disposizione congiunta del marchese Alfonso Fontanelli, Commissario Generale di Guerra, e di Giampietro Cagnoli, Uditore Generale di Guerra, i due responsabili di vertice del Magistrato militare¹⁸⁷. Agli occhi acuti di

¹⁸⁵ Ivi, capi VII e V.

¹⁸⁶ ASMo, AME, Ordini a capitoli, b. 222, Cernusco, 1769 agosto 17 (manoscritto), ove si dispone la drastica riduzione degli organici, entro il mese di settembre, sulla base di un Reggimento Guardie composto da 1.000 soldati – suddivisi in 12 compagnie di fucilieri e 2 di granatieri –, un Reggimento di Stato, della medesima consistenza, derivato dalla trasformazione dei preesistenti 5 Reggimenti Nazionali, uno squadrone di Dragoni con 126 effettivi, un Reggimento di Artiglieria con 101 effettivi. I vari reparti forniscono i contingenti dislocati nella città capitale, ove sono destinati 500 uomini del Reggimento Guardie e altrettanti del Reggimento di Stato assieme al corpo degli artiglieri, e nelle fortezze del ducato. Della incisiva riforma dell'apparato militare estense dà succinta notizia, ma riferendola a data diversa, G. Franchini, *Cronaca modonese*, p. 602: «Adì 15 detto [settembre]. Per ordine del Serenissimo nostro Sovrano furono sopresi li qui sottonotati reggimenti, cioè quello di Modena, Reggio, Mirandola, Frignano e Carfagnana e ne formarono un altro detto il Reggimento di Stato con uniforme bianca e mostra turchina, e vi rimasero il Reggimento Guardie a Piedi, li Dragoni e li Cannonieri»; v. anche A. Menziani, *L'esercito estense ed austro-estense*, p. 714 s. La drastica riduzione degli organici militari allora decisa dal duca è ricordata pure in M. Brandani, P. Crociani, M. Fiorentino, *Uniformi militari italiane del Settecento*, p. 66, motivandola con il «momento di distensione di cui allora si godeva»: sono ridotti al rango di semplici milizie i reggimenti nazionali mentre la fanteria è riorganizzata su due soli reggimenti, cui si affiancano un ristrettissimo corpo di artiglieri e lo squadrone del reggimento dragoni suddiviso in tre compagnie. Secondo V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia*, p. 179, la profonda ristrutturazione dell'esercito estense risalirebbe al 1771, quando il duca avrebbe riunito i 5 reggimenti preesistenti in una sola «Legione» ripartita in sei «divisioni» di 1.400 uomini ciascuna, «la prima denominata delle 'Guardie' e formata dalle truppe stipendiate, la seconda composta da 'volontari urbani' e le ultime quattro formate dalla milizia 'nazionale' o 'provinciale' di Modena, Reggio, Mirandola e Garfagnana-Frignano».

¹⁸⁷ ASMo, AME, MG, b. 89: *Capitoli sopra la regola e disciplina militare*, 1754 agosto 28 (manoscritto). V. anche sopra, nota 122.

un osservatore dalla lunga esperienza cosmopolita quale Giuseppe Gorani, la necessità di ridurre drasticamente gli organici si era manifestata con urgenza a pochi anni dalla conclusione della Guerra dei Sette Anni (1756-63) una volta esauriti i proventi frutto dell'assoldamento da parte austriaca delle truppe estensi, per cui il duca non era più in grado di mantenere, come nel passato, «una forza armata considerevole in confronto ai suoi mezzi e alla estensione dei territori dei suoi Stati»¹⁸⁸. Una forza armata che lo stesso Francesco III aveva già ridefinito quasi trent'anni prima, tra 1740 e 1742 – come si è visto – formando «molti Regimenti Nazionali» di fanteria denominati Modena, Reggio, Mirandola, Frignano e Garfagnana assieme a un reggimento di Dragoni, al reggimento Mandre costituito «tutto di stranieri» e a «un Corpo di Cannonieri composto di 120 uomini compresi li ufficiali» che era stato costituito agli inizi del 1742¹⁸⁹.

7. La tappa del 1770

Infine, nel gennaio 1770, dando seguito a un'ulteriore riforma che tocca il settore delle Milizie forensi, il Magistrato di Guerra viene trasformato in Giunta Militare e vengono ridefinite le funzioni sia del Segretario di Guerra che del Commissario Generale applicando al nuovo organo i titolari dei massimi uffici di governo e delle gerarchie militari: il Consigliere di Stato e generale maggiore marchese Alfonso Fontanelli, il Segretario e Consigliere di Stato marchese Ippolito Bagnesi, nominato anche Presidente dell'Annona e Ministro del Dipartimento del Buongoverno, il Segretario e Consigliere di Stato assegnato al Dipartimento Militare Francesco Fabrizi, il Commissario generale conte Giuseppe Bolognesi e il generale e Governatore militare della piazza di Modena marchese

¹⁸⁸ G. Gorani, *L'Italia del XVIII secolo*, p. 114 s.: gli organici sarebbero stati ridotti a 3-4.000 uomini, «che erano più che sufficienti per presidiare le città e le fortezze dei suoi Stati». Il dimagrimento delle forze armate continua anche dopo il 1780 sotto il governo di Ercole III, quando vengono limitate a un solo reggimento di Guardie con 1.000 effettivi inclusi gli ufficiali, cui si affianca una Guardia del corpo assai meno numerosa di quella del padre che «non supera i cinquanta o sessanta uomini, ufficiali compresi» (ivi, p. 116). V. pure A. Menziani, *L'esercito estense ed austro-estense*, p. 715. A capo della Guardia del Corpo è posto il conte Antonio Montecuccoli, il quale è anche ministro residente a Vienna e rientra a Modena alla fine del mese di aprile 1761: G. Franchini, *Cronaca modonese*, p. 559. Per motivi di salute viene sostituito alla fine del 1766 e muore a 56 anni il 10 luglio 1768 (ivi, pp. 584 s., 594).

¹⁸⁹ G. Franchini, *Cronaca modonese*, pp. 506 s., 512 s.

Bonifacio Rangoni, con l'aggiunta del Capo Commissario, Direttore del Conto e Consigliere Luigi Bindi in qualità di assessore¹⁹⁰. All'origine di tale disposizione ducale vi è una necessità del tutto pratica e urgente, ossia quella di procedere a «una nuova esatta descrizione delle famiglie rustiche» allo scopo di aggiornare i ruoli della milizia forense «la quale, essendo caduta presso che in un totale abbandono, manca in oggi d'ogni sorta di metodo, di direzione e di disciplina». Ma vale anche il progetto di governo più complessivo di fare confluire all'interno di un unico organo collegiale le competenze del Magistrato di Guerra e del vecchio Commissario generale delle Battaglie (o Commissario di Guerra) al fine di garantire «il buon ordine, la disciplina, il servizio e l'economia delle nostre truppe» assicurando, nel contempo, l'intesa con il Supremo Consiglio d'Economia per «fissare il piano de' corrispondenti assegni e pagamenti entro appunto le misure della maggiore praticabile regolarità e del minore scapito del nostro Erario». Un erario sottoposto a una pressione finanziaria indubbiamente notevole a causa dei costi del comparto militare, che assorbono la porzione più cospicua delle risorse pubbliche: il piano preventivo della Camera Ducale licenziato dal marchese Clemente Bagnesi nei primi giorni del 1772 fissa come voce principale di spesa il «soldo militare» per l'ingente importo di lire 2.500.000, la più alta tra quelle previste nell'ambito di un bilancio che complessivamente non supera il tetto di sei milioni di lire¹⁹¹, benché appaia in flessione rispetto ai tre milioni stanziati annualmente in favore della Cassa Militare nel 1764 e nel 1765¹⁹².

¹⁹⁰ BEU, BG, A.94.P17, aa. 1769-75, n. 58, Milano, 1770 gennaio 25 (a stampa; v. Appendice, n. 55) e ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 222 (manoscritto; v. Appendice, n. 56). In una missiva inviata molti anni prima al duca dal Segretario di Guerra Alessandro Sabbatini si trova menzione di una Giunta Militare, destinataria di un suo dispaccio in merito al «nuovo Piano da conciliarsi e stabilirsi per i suoi Reggimenti Nazionali» (ASMo, CD, Carteggi, b. 89 (1757-59), lettera datata Milano, 12 novembre 1757). Al momento rimane una testimonianza del tutto isolata nel panorama delle fonti note, ma non può coincidere con l'organo collegiale formalmente istituito nel 1770 in sostituzione del Magistrato di Guerra.

¹⁹¹ ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. E, p. 976 s., Milano, 1772 gennaio 8. Si torna così al bilancio di trent'anni prima: verso il 1740, infatti, «le spese militati non rilevavano che a sole Lire 1.200.000», raddoppiate l'anno successivo e più che quintuplicate nel 1742, con lo scoppio del conflitto con gli Austro-Sardi, quando la stima del fabbisogno annuale del comparto militare estense viene calcolata in 6.580.000 lire (*Breve ragguaglio del sistema in cui ritrovansi gli Stati di S.A.S. il Sig. Duca di Modena al tempo che S.M. ne ha fatto gloriosamente la conquista*, p. 440).

¹⁹² ASMo, AME, MG, b. 83: chirografo di Francesco III datato 30 dicembre 1764 (manoscritto; v. Appendice, n. 46).

Già negli anni precedenti il marchese Ippolito Bagnesi, in qualità di ministro del Dipartimento del Buon Governo delle comunità degli Stati estensi, aveva ricevuto l'incarico «di soprintendere, dirigere e far eseguire a misura del bisogno la leva dei nazionali secondo il metodo praticato sin'ora» ed in più era stato affiancato da Luigi Bernabei con il compito precipuo di amministrare «li registri del reclutamento ed eseguire tutt'altro che gli verrà dal Ministro ordinato nel regolamento di questa gelosa incombenza»¹⁹³.

Come emerge con evidenza, dal nuovo e faticoso organigramma della Giunta Militare definito nel 1770 risulta escluso l'Uditore Generale di Guerra, le cui funzioni saranno ridefinite e precisate entro breve tempo mediante apposite *Istruzioni* pubblicate dalla Segreteria di Guerra del duca, in Milano, il 24 maggio dello stesso anno¹⁹⁴, pochi mesi dopo l'insediamento nel medesimo ufficio dell'avvocato Giovanni Antonio Ruga, al quale nell'aprile 1771 si apriranno anche le porte del Supremo Consiglio di Giustizia, ove passerà in breve tempo «dall'aula criminale alla civile»¹⁹⁵. Della promozione di Ruga e delle aggiornate *Istruzioni* destinate all'Uditore Generale di Guerra viene prontamente aggiornato dalla stessa Giunta il Supremo Consiglio di Giustizia tramite una comunicazione inviata il 31 maggio 1770, affinché il supremo tribunale «resti pienamente a giorno delle sovrane disposizioni date dall'A.S.S. in questo particolare»¹⁹⁶.

L'anno 1770 rappresenta una tappa rilevante non soltanto per l'amministrazione militare: fa seguito, a breve distanza di tempo, alla

¹⁹³ ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. C, pp. 485-486, Modena, 1767 giugno 1: Bernabei è iscritto nei ruoli del Commissariato di Guerra con il soldo mensile di 60 lire e inoltre al marchese Bagnesi, Segretario e Consigliere di Stato, è assegnata la somma annua di lire 5.000 a carico della Cassa militare «per tutte le spese indispensabili all'oggetto de' reclutamenti e per quelle principalmente delle descrizioni da farsi di tempo in tempo». Per altre copie del medesimo chirografo, con minime varianti formali, v. Appendice, n. 54.

¹⁹⁴ ASMo, CD, GS, vol. II, n. 1459. Alcuni anni dopo «alla carica di Segretario attuale di Guerra» è promosso il conte Camillo Munarini, già Consigliere e Segretario di Stato: ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. G, p. 64 s., Sassuolo, 1776 agosto 27. Il provvedimento cade durante l'ultimo e lungo soggiorno di Francesco III nei propri stati, prolungatosi dalla metà di aprile al 23 ottobre e dedicato a un'intensa attività di governo risiedendo sia a Modena che, nel corso dell'estate, a Sassuolo: F. Valenti, P. Curti, *L'inventario 1771 dell'arredo del Palazzo ducale di Modena*, p. 68, nota 87.

¹⁹⁵ ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. E, pp. 797-799, Milano, 1770 marzo 1 (v. Appendice, n. 57): l'avvocato Ruga è nominato Consigliere e Uditore Generale di Guerra con il rango di tenente colonnello; C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 320. Dell'avvenuto passaggio dalla sezione penale a quella civile dà conto una lettera dello stesso Ruga data in Modena il 25 gennaio 1772: ASMo, CD, Carteggi, b. 148.

¹⁹⁶ ASMo, Giudiziario, Uditore Generale di Guerra, b. unica (v. Appendice, n. 58).

riorganizzazione del Supremo Consiglio di Giustizia, alla creazione del Consiglio di Economia nel 1768, con la conseguente soppressione del tribunale camerale, e all'istituzione del Consultore di Governo con compiti di cerniera tra la Tavola di Stato, istituita nel 1767, e le altre magistrature, in specie il Supremo Consiglio di Giustizia, al quale il duca il 19 maggio 1768 invia nuove *Istruzioni* affinché, nella revisione delle cause criminali, si tenga «il più sicuro e spedito metodo [...] per il sollecito disbrigo di esse cause e per regola altresì in ordine alla esecuzione de' decreti o della moderazione o inasprimento delle pene e di quanto su tal proposito può convenire alla Tavola di Stato di rappresentarci, secondo le circostanze, per riportarne il nostro decisivo oracolo»¹⁹⁷. Sono chiamati a comporre la Tavola, nuovo organo con funzioni collegiali di esecutivo e di indirizzo politico che sostituisce la precedente Giunta governativa, incaricata dal 1754 dell'amministrazione degli Stati estensi durante il soggiorno di Francesco III in Lombardia¹⁹⁸, i segretari di stato titolari dei «partimenti» in cui essa viene articolata, ma non più legati alla tradizionale suddivisione su base territoriale, bensì ora competenti per 'materie': il «partimento» della Guerra (Francesco Fabrizi), quello delle Finanze (Camillo Poggi), dei rapporti con l'estero, di Commercio e Agricoltura (Giuseppe Paolucci) e infine quello del Buongoverno delle comunità (Clemente Bagnesi)¹⁹⁹. Il chirografo ducale istitutivo della Tavola di Stato, datato 19 giugno 1767, prevedeva la tradizionale rotazione quadrimestrale fra i Segretari, ma in questo caso unicamente fra tre di essi, poiché escludeva quello preposto al Dipartimento Militare «attesa la molteplicità degli affari a' quali è obbligato di assiduamente vegliare»²⁰⁰. L'anno successivo, ai sensi del chirografo emanato il 18 maggio 1768, i dipartimenti sono portati a cinque con l'aggiunta di quello di Giurisdizione Sovrana affidato all'abate Felice Antonio Bianchi²⁰¹.

¹⁹⁷ C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 190 s. e p. 496 per la citazione dal chirografo ducale del 19 maggio 1768, art. IV.

¹⁹⁸ Per i dettagli v. L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 201 ss.

¹⁹⁹ G. Santini, *Lo stato estense tra riforme e Rivoluzione*, p. 117 s.; G. Severi, *Accentramento e divisione dei poteri*, p. 348 s.; D. Grana, *Gli organi centrali del governo estense nel periodo modenese*, p. 327 s.; C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 170 s. Paolucci, elevato al rango di marchese dallo stesso Francesco III, in precedenza era stato impegnato in qualità di ambasciatore presso diverse corti europee: L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 255.

²⁰⁰ Chirografo riprodotto in G. Severi, *Accentramento e divisione dei poteri*, p. 363 ss.

²⁰¹ C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, pp. 185, 190. A una decina di anni prima risaliva l'istituzione di quest'ultimo con il titolo di Magistrato di Giurisdizione

Un ulteriore riassetto degli organi di governo si registrerà una decina di anni più tardi per impulso di Ercole III, accompagnato da un consistente ricambio all'interno del più stretto *entourage* di corte promosso dal figlio e successore dell'anziano Francesco III, che muore nella residenza di Varese il 22 febbraio 1780²⁰², al momento di subentrare nella guida degli Stati estensi. All' incisiva riforma degli organi centrali si unisce la trasformazione della Giunta Militare in una Segreteria Militare dipendente dal nuovo ministro competente, scelto nella persona di Giovan Battista Munarini²⁰³,

Sovrana, composto dal Consigliere e Segretario di Stato Giacobazzi come presidente affiancato dal Segretario e Consigliere di Stato Bondigli e dal Fattore Generale Fabrizi, membri anche della Congregazione sopra gli affari ecclesiastici e misti presieduta da Salvatore Venturini (ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. B, pp. 57-58), Milano, 1757 dicembre 17. Sull'attività di Venturini negli anni seguenti come presidente del Magistrato del Commercio e dell'Agricoltura, istituito da Francesco III nei primi mesi del 1762 e sostituito nel 1768 da un Consiglio d'Economia, e come sostenitore di un moderno piano tributario che aveva iniziato a operare nel 1766 con l'effetto di compromettere i lucrosi interessi degli appaltatori milanesi della Ferma Generale, v. C. Poni, *Aspetti e problemi dell'agricoltura modenese*, p. 143 ss., e O. Rombaldi, *Aspetti e problemi del Settecento modenese*, p. 85 ss.; per la sua attività all'interno del Supremo Magistrato di Giurisdizione Sovrana istituito nel 1759: *ivi*, p. 19 ss.

²⁰² L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 332 ss.

²⁰³ ASMo, AME, Auditorato, b. 127/V4: Ordini della Segreteria di guerra all'Auditorato (1780-96). Al primo governo nominato da Ercole III nel gennaio 1780 partecipano i titolari dei nuovi dicasteri: il Consiglio di Economia e il Consiglio di Conferenza, presieduti dal marchese Gaudenzio Valotta; il Ministero degli Interni, affidato al marchese Gherardo Rangoni, quello degli Esteri, di cui è titolare il conte Filippo Giuseppe Marchisio, e il Ministero Militare, affidato al conte Giovan Battista Munarini: L. Pucci, *Lodovico Ricci*, p. 96, nota 159; G. Santini, *Lo Stato estense tra riforme e Rivoluzione*, p. 119 s. Sul Rangoni, direttore del Collegio dei Nobili di Modena dal 1773, v. l'ampio profilo biografico in *Notizie biografiche in continuazione della Biblioteca Modonese del cavalier abate Girolamo Tinaboschi*, IV, pp. 455-477, con il catalogo delle sue opere edite e inedite, preceduto dalla biografia encomiastica compilata da G. Venturi, *Memoria intorno alla vita del marchese Gherardo Rangone*. Sull'autore di quest'ultima, scienziato, docente universitario dal 1774 e anche insegnante presso lo stesso Collegio dei Nobili, si rinvia a W. Bernardi, P. Manzini, R. Marcuccio (curr.), *Giambattista Venturi. Scienziato, ingegnere, intellettuale fra età dei lumi e classicismo*, con la presentazione di A. Spaggiari in AMDSP, s. VIII, VIII (2006), pp. 212-219; R. Marcuccio, *La ricezione di Leonardo nel tardo Settecento. Il caso di Giambattista Venturi*.

al quale viene rapidamente sollecitata la redazione di un piano per la formazione di un «corpo militare» sottoposto subito al vaglio del Supremo Consiglio di Giustizia e criticato soprattutto in merito al riconoscimento di benefici e privilegi giurisdizionali in favore delle milizie urbane del tutto incompatibili con la legislazione vigente e la giurisdizione ordinaria²⁰⁴.

²⁰⁴ C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 456 ss. All'epoca Uditore Generale di Guerra è Giovanni Antonio Ruga, successore di Cagnoli nel ruolo di giudice militare e membro anche del Supremo Consiglio di Giustizia ove è chiamato a sostituire Carlo Bertolani, tornato al tribunale penale di Modena (ivi, p. 320). Ruga è nominato Uditore Generale di Guerra con chirografo ducale del 1 marzo 1770 (ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. E, cc. 797-799). Nel 1781, e fino al 12 maggio 1784, l'ufficio di Uditore Generale di Guerra è ricoperto da Giuseppe Maria Gallafasi, come risulta dai materiali conservati in ASMo, AME, Auditorato, b. 127/V-4, in particolare dalle comunicazioni inviate dalla Segreteria Militare all'Uditore Generale. V. pure ASMo, Giudiziario, Uditore Generale Militare, b. unica: fascicoli relativi alla causa civile Morelli Pioppi vs. Schepelli e Antonio Faini, abitante a Montalfonso e soldato della I divisione della Legione Guardie (1782-83), e a quella tra il capitano Sebastiano Migliorini e Giuseppe Maria Santi (1783-84), ove Consigliere e Uditore Militare è Giuseppe Maria Gallafasi, il quale il 7 maggio 1781 pronuncia anche la sentenza definitiva nella causa civile che vede coinvolti i fratelli Benetti di Carpi vs. Domenico Papazzoni di S. Martino Secchia (1773-1781), causa che negli anni precedenti era stata seguita dai suoi predecessori nel medesimo ufficio, ossia Gian Antonio Ruga e Quirico Medici, il quale muore il 7 gennaio 1788. Nell'ufficio di Uditore Generale Militare Gallafasi è affiancato dal vice-uditore notaio Ettore Poppi, ai sensi del chirografo del 28 ottobre 1782 (ASMo, CD, Decreti e chirografi sciolti, b. 15; v. C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 451, nota 14).

Capitolo IV

Il Settecento: l'Uditore Generale di Guerra

SOMMARIO: 1. Giuseppe Maria Bondigli e Giampietro Cagnoli al vertice della magistratura militare – 2. L'Uditore Generale di Guerra: metamorfosi di un ufficio giudiziario – 3. Le relazioni dell'Uditore Generale di Guerra al Supremo Consiglio di Giustizia – 4. Da Giustiniano a Mattia Stefani: frammenti di dottrina criminalistica nelle 'relazioni votive' dell'Uditore Generale di Guerra.

1. Giuseppe Maria Bondigli e Giampietro Cagnoli al vertice della magistratura militare

Anche l'Uditore Generale di Guerra, dal 1741 inquadrato all'interno del Magistrato di Guerra, non rappresenta, al pari di quest'ultimo, un ufficio completamente nuovo. Eredita infatti ruolo e funzioni – come si è visto nel capitolo II – attribuite all'Uditore che nella documentazione superstita del secolo XVII viene regolarmente titolato Uditore Generale del campo in base agli *Ordini di giustizia militare* emanati da Francesco I un secolo prima, nel lontano 1643. Ai sensi della normativa voluta dal duca guerriero, ultimo estense a concepire larghe ambizioni politiche di orizzonte europeo¹, l'Uditore Generale ha competenza sui soli reati militari e sulla più generale sorveglianza della disciplina inclusa la registrazione, il trattamento e la detenzione dei prigionieri, sia appartenenti a truppe nemiche che alla popolazione civile. Esercita i propri compiti sia seguendo le truppe direttamente sugli scenari di guerra, sia nei rispettivi accampamenti disposti in tempo di pace condividendo i compiti giurisdizionali – sempre secondo le disposizioni risalenti al 1643 – con il Commissario delle Battaglie, un ufficiale dalla collaudata presenza al vertice dell'amministrazione militare che rimane competente delle cause civili e penali in cui siano coinvolti i soldati e comunque estranee ai compiti professionali e alla specifica disciplina militare².

¹ Secondo la prospettiva che emerge dai saggi riuniti in E. Fumagalli, G. Signorotto (curr.), *La corte estense nel primo Seicento*.

² V. sopra, Cap. II, par. 6.

Secondo le disposizioni del gennaio 1741 relative all'Istituzione del Magistrato di Guerra, all'Uditore Generale è attribuita «la giurisdizione privata» civile e penale nei confronti sia del personale militare di qualsiasi grado sia verso chiunque altro abbia «connessione e rapporto col militare», ma è ben lungi dal configurarsi come una competenza esclusiva, poiché risulta condizionata dalla sfera di intervento di altre magistrature tanto particolari quanto ordinarie. Rimane ferma la competenza degli uditori dei singoli reggimenti e i privilegi riconosciuti a quello delle guardie svizzere³, così come «i bassi ufficiali e soldati de' reggimenti nazionali» – reclutati a livello territoriale tra la popolazione rurale – restano sottoposti in prima istanza ai giudici ordinari locali. In sintesi, l'Uditore Generale di Guerra viene sovraordinato agli uditori dei reparti, che da lui potranno sempre essere chiamati «a dar conto di quanto passa e succede ne' reggimenti loro», svolgendo inoltre funzioni di giudice di seconda istanza rispetto ai ricorsi che presenteranno tanto i militari appartenenti ai corpi di truppe regolari dotati di uditori propri, quanto i bassi ufficiali e i soldati dei reggimenti nazionali. La sua istituzione, senza alterare in misura radicale gli ambiti giurisdizionali consolidati per i due diversi livelli dell'organizzazione militare estense nella prima età moderna, che facevano capo al Commissario Generale per il comparto della milizia e al Collaterale per quello delle truppe regolari stipendiate⁴, crea una magistratura superiore nella quale coagulare una molteplicità di funzioni: controllo nei confronti dei magistrati militari dei singoli reggimenti, competenze giudiziarie di appello in favore degli appartenenti a tutti i corpi militari, analoghe competenze civili e penali verso chiunque altro abbia «connessione e rapporto col militare».

Un percorso di centralizzazione in parte analogo era stato seguito già da tempo per quanto attiene l'ambito della giustizia penale ordinaria tramite l'istituzione da parte di Francesco I, nel 1637, dell'Uditore Generale Criminale (denominato anche Uditore Fiscale Generale), incaricato della revisione dei procedimenti relativi ai casi criminali di maggior gravità e oggetto di una ulteriore precisazione di competenze e poteri una trentina di anni più tardi⁵. Tale magistratura viene nuovamente regolata con un

³ Che viene regolato da specifiche disposizioni ducali, tra le quali la *Capitolazione dell'aumento del reggimento della Guardie Svizzere di Sua Altezza Serenissima*, dato dalla Segreteria di Guerra, in Sassuolo, il 4 agosto 1742 (chirografo conservato in ASMo, AME, MG, b. 83).

⁴ V. sopra cap. I, par. 4 e cap. II, par. 3.

⁵ *Capitoli della carica di Uditore Fiscale Generale* (ASMo, CD, Consigli, giunte, consulte,

decreto dell'agosto 1738 e quindi da appositi capitoli inseriti nel già citato *Regolamento* del 1740. Anche la sua creazione rispondeva all'esigenza di uniformare, per quanto possibile, l'amministrazione della giustizia penale in tutti gli Stati estensi attribuendo all'Uditore Generale la supervisione dei processi istruiti per i reati più gravi, puniti di conseguenza con le sanzioni più severe, e il controllo sull'operato di tutti i tribunali inferiori dello Stato mediato e immediato⁶. Con una successiva disposizione ducale i poteri in capo a questo magistrato sono trasferiti nel dicembre 1755 alla Congregazione Criminale, «tanto per la direzione de' processi criminali in tutti i tribunali dello stato, quanto in rapporto all'esame delle relazioni votive, per la risoluzione delle cause criminali [che] devono e sogliono mandarsi da giudicanti»⁷. La Congregazione, organo collegiale formato da tre componenti, tra i quali lo stesso Uditore generale, viene soppressa dopo soli due anni e le competenze relative alla revisione dei processi penali rispetto sia ai tribunali dello stato mediato che di quello immediato, unitamente alla sorveglianza più complessiva sul loro operato, vengono poi riassorbite entro quelle del Supremo Consiglio di Giustizia in base

reggenze, b. 14, a stampa; ASMo, CD, GS, vol. C, n. 326, 1637 marzo 21), sui quali v. M. Abelson, *Le strutture amministrative del ducato di Modena*, p. 507, nota 26). Le prime istruzioni per l'Uditore Fiscale Generale sono rinnovate e integrate da provvedimenti successivi: *Capitoli circa la soprintendenza criminale data da Sua Altezza Serenissima al sig. Consigliere Zuccoli* (ASMo, CD, Consigli, giunte, consulte, reggenze, b. 14, a stampa; ASMo, CD, GS, vol. D, n. 485, 1647 agosto 10); *Capitoli per la soprintendenza criminale data da Sua Altezza Serenissima al signor Giulio Cavazza, uno de' Ducali Fattori Generali, dichiarato Uditore Generale della medesima Altezza* (ASMo, CD, Consigli, giunte, consulte, reggenze, b. 14, 1659 marzo 15, a stampa); *Capitoli et ordini riformati sopra la carica dell'Uditore Fiscale Generale* (ASMo, CD, GS, vol. F, n. 699, 1667 febbraio 5, a stampa); *Capitoli et ordini riformati sopra la carica dell'Uditore Fiscale Generale* (ivi, vol. F, n. 799, 1678 aprile 4, a stampa); *Capitoli sopra la carica dell'Uditore generale criminale de' Stati di S.A.S. di Modona* (ivi, vol. H, n. 96, 1701 gennaio 22, a stampa).

⁶ Sulla figura dell'Uditore generale criminale, le cui funzioni si impongono con un carattere fortemente ispettivo rispetto all'operato di tutti i giudicanti dei territori mediati e immediati, v. G. Santini, *Lo Stato estense tra riforme e Rivoluzione*, p. 83 s.; C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 23 s.; Id., *Una proposta di abolizione della tortura*, p. 2239; Id., *La giustizia criminale del ducato estense*, p. 236 s.; Id., *Diritto e politica durante la reggenza Martinozzi*, p. 42 s.

⁷ ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. B, pp. 2-4, Modena, 22 dicembre 1755: chirografo ducale di costituzione della Congregazione Criminale alla quale sono applicati il Consigliere Neri, il Fattore Cagnoli e l'Uditore Barbieri, titolare dell'ufficio di Uditore Criminale che viene contestualmente soppresso. Anche per le ricadute di tale riforma giudiziaria che, «non si esaurivano sul piano ordinamentale e istituzionale, bensì erano congiunte a un patente impulso che incideva sulle procedure», v. D. Edigati, *La giustizia criminale estense alla metà del Settecento*, p. 41 ss. e p. 31 per la citazione.

all'apposito Regolamento emanato il 12 settembre 1763⁸.

A distanza di non molti anni dall'avvio della riforma dell'amministrazione militare voluta da Francesco III e accompagnata dalla puntuale definizione delle funzioni dell'Uditore Generale, queste ultime trovano un sintetico riscontro all'interno del primo dizionario militare scritto in lingua italiana proprio in ambito estense da Antonio Soliani Raschini e pubblicato a Venezia nel 1759⁹. L'autore, residente a Brescello e appartenente alla piccola nobiltà reggiana, è titolare di un modesto feudo nell'alto Appennino dell'odierna provincia di Reggio Emilia¹⁰ e all'epoca ha già dato alle stampe la prima parte di un trattato di artiglieria dedicato al duca che tuttavia, nonostante le attese, non avrà séguito¹¹. Al figlio ed erede al trono Ercole III sarà invece offerto il *Dizionario militare*, già previsto nel piano dell'opera originaria ma che, al pari della precedente, non vedrà altre edizioni successive alla prima pur avendo un discreto successo nelle biblioteche delle scuole militari del tardo Settecento, come le «Reali Scuole tecniche d'artiglieria» del ducato sabauda a Torino¹². Soliani Raschini può vantare una formazione tecnica, grazie alla quale già prima della metà del secolo è nominato dal duca «suo Matematico e Direttore Primario delle Fortificazioni e delle Fabbriche» – come ostentato nel

⁸ G. Santini, *Lo Stato estense tra riforme e Rivoluzione*, p. 84 s. Il testo del Regolamento in ASMo, CD, GS, vol. EE, n. 1056, riprodotto in C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 489 ss.

⁹ A. Soliani Raschini, *Dizionario militare storico-critico*, su cui si vedano le considerazioni di P. Del Negro, *Rappresentazioni della guerra in Italia tra Illuminismo e Romanticismo*, p. 146, e Id., *La guerra e la lingua italiana nello specchio dei dizionari militari*, p. 2 ss. Ancora fresco di stampa, il *Dizionario* di Soliani Raschini è recensito nelle *Novelle della Repubblica Letteraria*, p. 289 s., e a un secolo di distanza rimane «uno dei migliori dizionari militari italiani, ben scritto ed erudito»: E. Catanzariti, *Gli scrittori italiani che dettarono sulle fortificazioni dall'origine ai tempi presenti*, p. 82.

¹⁰ La casa in Brescello è ricordata dall'autore nel *Dizionario militare storico-critico*, p. 22 (lemma Anello) e p. 258 (lemma Giustizia). Il titolo di conte di Gottano, Cesola e Groppo è ricordato da G. Tiraboschi, *Biblioteca modenese*, V, p. 135; i tre piccoli insediamenti sono oggi frazioni del Comune di Vetto. La giurisdizione sulla villa di Gottano, che alla fine del secolo XVIII arriva a contare 190 abitanti, è confermata a Domenico Soliani, probabile discendente diretto di Antonio, il 22 ottobre 1771: M. Folin, *Note sui feudi negli stati estensi*, p. 105.

¹¹ A. Soliani Raschini, *Trattato di fortificazione moderna*. L'opera è già approvata per la stampa dai Riformatori dello Studio di Padova in data 1 febbraio 1747 (ivi, p. 32).

¹² P. Bianchi, *Onore e mestiere*, p. 169. Il successivo *Dizionario militare* è già previsto da Soliani Raschini come sviluppo organico del trattato sulle fortificazioni: Id., *Trattato di fortificazione moderna*, p. 24.

frontespizio del *Trattato di fortificazione* – è ciò può spiegare il fatto che a ruoli connessi alla padronanza di altre competenze specifiche, come quelle richieste all'Uditore Generale di Guerra, riservi una voce molto laconica, ricordandone soltanto il compito principale di formare o rivedere «i processi dei delinquenti» e di avere a lui subordinati gli uditori dei singoli reggimenti, quando in servizio, i quali si limitano ad applicare alla lettera le leggi militari vigenti senza possedere – a suo dire – la benché minima cultura giuridica¹³.

Negli stessi anni in cui Soliani Raschini sistematizza il lessico militare si registra un primo tentativo di organizzare l'istruzione tecnica dei quadri dell'esercito estense dando corpo al progetto di una Accademia di architettura militare destinata alla formazione non soltanto di artiglieri e ingegneri, «ma ancora di qualsiasi ufficiale e di qualunque persona che avesse voluto aspirare ad impieghi militari presso il duca»¹⁴. Il progetto viene proposto a Francesco III dal bolognese Giuseppe Davia (1710-91), il quale per l'occasione viene nominato colonnello del reggimento di artiglieria ducale nel 1756¹⁵. L'Accademia, che in primo luogo punta alla riqualificazione del personale militare già in servizio, sarebbe stata posta sotto la guida di due funzionari ducali con provetta esperienza militare: il conte Alessandro Sabbatini in qualità di *Protettore* e il marchese Alfonso Fontanelli con funzioni di *Direttore*, al tempo investiti, rispettivamente, degli uffici di Segretario di Guerra e di Commissario Generale di Guerra, mentre Davia si sarebbe riservata l'autorevole carica di *Presidente*¹⁶. Si hanno tuttavia scarse notizie sull'effettivo funzionamento di tale

¹³ A. Soliani Raschini, *Dizionario militare storico-critico*, lemma Uditore (p. 556): «Ogni armata ha un Legale, il quale forma i processi dei delinquenti, o li rivede, e chiamasi Uditore Generale. Subordinati ad esso sono gli Uditori de' reggimenti, quando ne hanno. Buon per loro che le leggi sono fatte; per altro la maggior parte, dovendo formar processi ed esami e dar sentenze, non so come se la passassero, ignoranti, ignorantissimi per sine (sic) del nome di Codice e Digesto». Alle leggi militari si collega l'altrettanto stringato lemma Codice (p. 124): «Libro di leggi militari. Il Codice delle truppe francesi ci viene somministrato da Erincourt negli Elem. dell'arte militare. Quello dell'artiglieria di Surirey nel terzo tomo delle sue memorie. Ogni Potenza ha il suo particolare che in molte cose varia dagli altri; nella sostanza è lo stesso».

¹⁴ G. Canevazzi, *La scuola militare di Modena*, p. 65.

¹⁵ Ivi, p. 64.

¹⁶ Ivi, p. 65 s. P. Bianchi, *Onore e mestiere*, p. 294 e L. Facchin, *Francesco III d'Este*, p. 260, datano l'apertura dell'Accademia modenese al 1757, l'anno in cui nella corrispondenza di Sabbatini e dello stesso Davia emergono riferimenti espliciti al decollo ravvicinato della nuova istituzione, in merito alla quale non si conoscono tuttavia atti specifici da parte dell'autorità ducale.

Accademia e sulla durata dei corsi, che non sembrano avere superato l'arco di pochi anni con sede all'interno del palazzo ducale, mentre il suo ideatore, dopo alterne fortune nei rapporti con Francesco III, nel 1761 è nominato da quest'ultimo professore di architettura militare presso lo Studio modenese¹⁷, conservando la cattedra per quasi due anni senza rinunciare al proprio grado militare¹⁸.

Per quanto riguarda l'istituzione di scuole per la formazione degli ufficiali, l'esperienza estense è marcata da differenze notevoli rispetto ad altri stati della Penisola come – a titolo di esempio – il Regno di Sardegna, nella cui capitale tra Sei e Settecento nascono due istituzioni preposte a tali scopi: da un lato l'Accademia Reale, aperta dalla duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours a partire dal 1678 al fine di educare la futura classe dirigente dello Stato e i graduati dell'esercito con un'attrattiva particolare nei confronti dei rampolli della nobiltà sabauda e forestiera, ma in grado di fornire un contributo assai modesto sul piano tecnico-pratico «all'aggiornamento professionale dell'ufficialità subalpina»; dall'altro, le Reali Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazioni, volute nel 1739 da Carlo Emanuele III con l'obiettivo di creare un corpo di ufficiali anche di estrazione non aristocratica specializzati e aggiornati dal punto di vista tecnico-scientifico nei settori dell'artiglieria e dell'ingegneria militare¹⁹.

Nonostante le carenze nell'approntare un percorso di formazione tecnica per gli ufficiali estensi e soprattutto per quelli destinati a specializzarsi in questi due ambiti a forte contenuto tecnico e teorico,

¹⁷ G. Canevazzi, *La scuola militare di Modena*, p. 67 ss.; G.P. Brizzi, *Davia Giuseppe*; L. Facchin, *La riqualificazione dell'area di Sant'Agostino nell'età di Francesco III d'Este*, p. 240 s. Di tutt'altra natura la successiva "Scuola Militare del genio e dell'artiglieria" istituita a Modena dal Direttorio della Repubblica Cisalpina nel 1797 e soppressa a Cremona dalle autorità austriache nel luglio 1815, su cui v. B. Giordano, *Gli ufficiali della Scuola militare di Modena (1798-1820)*; Id., *La Scuola Militare di Modena*; E. Patergnani, *Gli insegnamenti matematici nelle Scuole militari in Italia*, p. 223 ss.

¹⁸ ASMo, AME, Magistrato di Guerra, b. 88: registro contenente «Copie di lettere del Magistrato di Guerra di Sua Altezza Serenissima» (24 maggio 1762-15 ottobre 1767), p. 2: lettera datata 13 giugno 1762 inviata da Gian Pietro Cagnoli, Uditore Generale di Guerra, al marchese Generale Davia, Colonnello del Reggimento Artiglieria.

¹⁹ V. Ferrone, *Tecnocrati, militari e scienziati nel Piemonte dell'Antico Regime*, p. 451 ss.; Id., *I meccanismi di formazione delle élites sabaude*, p. 175 ss.; P. Bianchi, *Onore e mestiere*, pp. 153 ss., 186 ss.; E. Patergnani, *Gli insegnamenti matematici nelle Scuole militari in Italia*, p. 90 ss. Sulle scuole sabaude nel contesto dei centri di formazione militare a livello europeo v. anche P. Del Negro, *Le scuole militari e tecniche*, p. 132 per la citazione; P. Bianchi, *Trasformazioni e continuità nell'educazione dell'ufficiale*, p. 156 s.

Francesco III dimostra di riservare al comparto militare un'attenzione che si evidenzia sin dal suo esordio alla guida del ducato. In questa cornice assume particolare rilievo l'ufficio di Uditore Generale di Guerra, che nell'arco di tre decenni viene affidato a due personalità destinate a una carriera significativa nell'*entourage* dei funzionari ducali e dell'amministrazione degli Stati estensi, ossia Giuseppe Bondigli e Giampietro Cagnoli, per ciascuno dei quali esso rappresenta il primo gradino di una rilevante carriera all'interno degli uffici e delle magistrature centrali del ducato resa possibile, in primo luogo, dalla solida fiducia mantenuta dal duca nei loro confronti.

Nel 1741 il notaio e avvocato Bondigli è un *homo novus* al suo primo incarico negli uffici dell'amministrazione centrale; incarico che giunge alla soglia dei cinquant'anni ma gli assicura la permanenza ancora per un ventennio nella medesima sfera di alte funzioni alle dipendenze dirette del duca sino alla morte, avvenuta il 9 dicembre 1763, e quel che più conta nell'orbita della costante e personale attenzione da parte di quest'ultimo, anche se proprio l'esercizio dell'ufficio di Uditore di Guerra determinerà alcune divergenze che verranno superate d'imperio da Francesco III senza tuttavia compromettere il rapporto con il fedelissimo suddito.

Negli anni precedenti l'ingresso al servizio del duca il giovane Bondigli, laureato *in utroque* a Modena nel 1715, aveva esercitato la professione notarile a Fanano, nell'Appennino modenese alle falde del monte Cimone, e si era distinto in particolare come «Auditore del signor Marchese Lodovico Rangone» e amministratore dei beni della famiglia, alla quale si può far risalire la presentazione a corte e i primi contatti con l'*entourage* di Francesco III²⁰. Del marchese Laderchi-Montecuccoli Bondigli tutela gli interessi legali come procuratore in una causa portata dinnanzi al Consiglio di Giustizia, per la quale stende una *Informazione di*

²⁰ E. Tavilla, *Giuseppe Maria Bondigli: chi era costui?*, p. 12 s. Altri profili biografico-professionali del giurista e funzionario ducale si devono ancora a E. Tavilla, *Giuseppe Maria Bondigli* e Id., *La "classe legale" dell'Università di Modena*, p. 336 ss. La qualifica di Auditore del marchese Rangoni è riportata in un manoscritto contenente l'*Indice dei benefattori* della Congregazione e del Collegio San Carlo di Modena: E. Manenti, *Giuseppe Maria Bondigli*, p. 47. Originario di Montalbano, piccola frazione di Zocca nella media vallata del Panaro, Bondigli negli anni precedenti la laurea vi svolge attività di apprendistato e di assistenza al padre notaio. Altre informazioni circa la biografia di Bondigli e di alcuni famigliari, relativamente ad anni sia precedenti gli incarichi a lui conferiti da Francesco III, sia successivi alla sua morte, si desumono dall'eterogenea corrispondenza riunita in ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 194, fasc. 13, Bondigli Giuseppe.

fatto, assieme al collega Stefano Bertelli, datata 21 gennaio 1736²¹. Pochi anni dopo un'altra controversia, sempre per motivi di natura successoria, lo vede impegnato dinnanzi al Consiglio di Segnatura sostenendo le ragioni delle tre figlie ed eredi del marchese Claudio Boschetti (1666-1737) contro il monastero modenese di S. Pietro, e in loro favore nelle vesti di *causae patronus* redige una prima allegazione nel gennaio 1740 e quindi una ulteriore *replicatio* nel giugno successivo²².

Istituito il Magistrato di Guerra nel gennaio 1741, il nuovo Uditore, avvezzo sin dalla nascita alla vita di montagna, è ben presto inviato in missione al di là degli Appennini nel mese di settembre per documentare la situazione del reparto militare dislocato nella provincia più meridionale degli Stati estensi al fine di consentire poi al duca di «stabilire il Piano, e dare adeguato Regolamento al Nostro reggimento Nazionale della Garfagnana». Assieme al Commissario generale delle Milizie, conte Annibale Bernardi, è colà spedito il giurista Bondigli con il compito di raccogliere querele e indagare su illeciti e reati interrogando tutti i militari componenti il reparto e informati dei fatti²³.

La documentazione complessiva relativa all'esercizio dell'ufficio di Uditore Generale di Guerra è rarefatta, certamente condizionata dal funzionamento dei dicasteri centrali nel periodo dell'occupazione di

²¹ ASMo, ASE, Archivi per materie, Legali, b. 4, fasc. Bondigli Giuseppe Maria-Bertelli Stefano: *Informazione di fatto per il sig. marchese Laderchi Montecuccoli nella causa di revisione ottenuta dal sig. Marchese Foschieri nanti dell'Illustrissimo ducal Consiglio di Giustizia di Modena* (manoscritta). Il ramo familiare dei Montecuccoli-Laderchi, il cui capostipite è l'omonimo nipote del potente Segretario di stato Giovan Battista Laderchi, è ricostruito da S. Santagata, *I Montecuccoli*, p. 133 ss.

²² ASMo, ASE, Archivi per materie, Legali, b. 4, fasc. Bondigli Giuseppe Maria-Bertelli Stefano: *Mutinensis devolutionis pro D.D. sororibus Boschetti cum R.R. monachis cassinensibus S. Petri coram Illustrissimo et Excelso Consilio Signaturae facti et iuris* (manoscritta e a stampa); *Mutinensis devolutionis pro D.D. sororibus Boschetti cum monasterio S. Petri coram Illustrissimo et Excelso Consilio Signaturae facti et iuris Replicatio* (manoscritte e a stampa). Le due allegazioni sono ricordate anche in E. Tavilla, *Giuseppe Maria Bondigli: chi era costui*, p. 12. Per Claudio Boschetti v. G. Spinelli, *La controversia tra i Boschetti e l'abate Bacchini*, p. 134 s.

²³ ASMo, AME, MG, b. 90: registro intitolato *Instanze militari*, che si apre con una scrittura datata 2 settembre 1741 contenente copia del citato chirografo ducale risalente al giorno prima. Le scritture incluse nel registro continuano fino al 18 settembre 1741 e sono redatte in lingua latina in tutte le parti che riguardano atti di indagine e interrogatori dei militari. Il conte Bernardi presenterà poi le sue dimissioni, per motivi di salute, che saranno accolte dal duca – come si può supporre – entro lo stesso anno: ASMo, AME, MG, b. 83 (v. Appendice, n. 15). La datazione del chirografo di Francesco III è presunta; il testo non è datato, ma conservato assieme ad altra documentazione datata 1741.

Modena e del suo territorio da parte austro-piemontese tra 1742 e 1749. E risente anche del fatto che Francesco III dal giugno 1742 solleva Bondigli dalla gestione diretta del medesimo ufficio per destinarlo ad altro incarico non immediatamente specificato, ma che si concretizzerà in una serie continua di missioni quale uomo di fiducia del duca per curare interessi relativi tanto all'amministrazione degli stati estensi, soprattutto in merito alla difesa, quanto ad affari privati del duca, in specie di ordine finanziario, accanto alle esigenze di natura militare determinate dalla partecipazione di quest'ultimo alle campagne al fianco degli eserciti napoletano-spagnoli²⁴.

L'«Umilissimo, devotissimo et obbedientissimo servitore suddito fedelissimo» Bondigli²⁵ rimane un punto di riferimento imprescindibile durante le peregrinazioni di Francesco III lungo la Penisola e in terra francese e anche quando il duca, trovandosi ad Assisi verso la fine del 1744, impartisce disposizioni in merito alla «famiglia, che dopo la partenza nostra resterà al seguito dell'armata», ricorda che «per tutto ciò che potesse portar ricorso, rappresentanze, spiegazione o altro si farà capo da tutti all'Auditore Bondigli», al momento residente a Roma benché in condizioni di salute incerte²⁶. La fiducia riposta dal duca nel suo «suddito fedelissimo» è profonda in ragione delle missioni delicate e particolari che gli affida, al punto da generare la necessità morale e materiale di assolverlo formalmente da ogni possibile debito che potesse avere lasciato scoperto nel corso degli affari svolti su incarico ducale²⁷, oltre a dargli ricevuta

²⁴ ASMo, CD, Carteggi, b. 83 (1729-51), chirografo ducale datato 4 giugno 1742 con timbro a secco, controfirmato dal Segretario di Guerra conte Sabbatini: «Francesco duca di Modena, Reggio e Mirandola ecc. volendo noi servirci della persona e dell'opera di Gioseffo Maria Bondigli per altro impiego né essendo questi compatibile colla presente carica di nostro Uditore Generale di Guerra, nel dimmetterlo, come facciamo dalla medesima, ordiniamo che venga il suo ufficio esercitato dai sostituti, sin tanto che siasi pensato ad altro soggetto da destinarsigli stabilmente per successore, potendo bensì egli continuare fratanto nel Fattorato Camerale fino ai più positivi ordini nostri che lo chiamino all'esercizio del nuovo impiego a cui lo promuoveremo. Il nostro Magistrato di Guerra ne ordinerà pertanto l'esecuzione rendendone intesi tutti li nostri reggimenti colle solite circolari pubblicazioni, tale essendo la nostra mente. Dal nostro Ducal Palazzo di Sassuolo li 4 giugno 1742. Francesco».

²⁵ Come già si firmava in una lettera indirizzata al duca da Pesaro il 15 febbraio 1742 (ivi).

²⁶ Chirografo ducale dato «Dal quartier generale d'Assisi, 8 dicembre 1744» (ivi).

²⁷ Chirografo ducale dato in Marsiglia il 25 novembre 1745: «Francesco duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc. avendo il nostro Uditore e Fattor Bondigli in molte e diverse occasioni maneggiato d'ordine nostro somme considerabili, come si è stata quella del prezzo delli cento pezzi di tavole della nostra Galleria, ed altre esatte per conto nostro si

delle rimesse di denaro effettuate da Bondigli come effetto di operazioni eseguite sempre su precisa richiesta di Francesco III²⁸.

Tra gli incarichi di maggior rilevanza diplomatica e finanziaria il duca gli affida, tra gli anni Quaranta e Cinquanta, l'esecuzione pratica della cessione al principe elettore di Sassonia Filippo Augusto II, divenuto nel 1738 re di Polonia, del nucleo più consistente e prezioso della quadreria ducale (la nota 'vendita di Dresda') e la vendita «delle statue, vasche, urne e bassi rilievi» della villa estense di Tivoli, con esclusione di tutti i pezzi in marmo peperino o travertino e per un valore non inferiore alla somma di 5.814 scudi romani²⁹. Il bisogno di denaro è altissimo soprattutto nel

di nostra originaria appartenenza come del sussidio passatoci dalla Corte di Francia per li dua nostri regimenti d'infanteria altresì degli appuntamenti che ci vengono pagati dalla Tesoreria di Spagna, ed avendoci sempre puntualmente resi li conti, ha anche desiderato nella congiuntura di spedirlo, come facciamo, a Parigi, di avere da noi un documento, cui mediante non possa egli e molto meno li di lui eredi per qualsiasi evento essere molestato o molestati; che però trovandoci nel debito di rendergliene l'atto, che per ogni motivo di giustizia e per contrassegno della sua piena soddisfazione del servizio fin qui resoci, se gli appartiene, di nostra certa scienza ed intera cognizione di causa lo assolviamo da tutti, in che fino al giorno d'oggi potesse per qualunque causa, titolo o per sue ricevute che fossero rimaste fuori a suo carico, comparire debitore a conto nostro, e dichiariamo che nulla ci resta per lo passato, onde chiedergli ragione d'alcuna cosa di suo dare. In fede gli abbiamo spedito il presente chirografo di generale assoluzione, che sarà firmato di nostra mano e munito col nostro solito sigillo. Dato in Marsiglia questo dì 25 novembre 1745» (ivi).

²⁸ ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 194, fasc. 13 Bondigli Giuseppe: copia di lettera ducale datata Venezia, 5 febbraio 1746: «Francesco Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc. Dal nostro Auditore e Fattore Bondigli abbiamo avuti li zecchini settemila de' quali nella scrittura passata per conto nostro tra lui ed il conte Viglio Ministro dell'Elettore di Sassonia; altri zecchini mille ritirati pure per conto nostro nel cambio fattosi dal Magistrato di Modena con Monsignor Zambeccari; gli altri del livello Benedetti e Franceschi; con di più le lire cinquemila di Modena pel diploma del Cavaliere Soliani. Onde per suo scarico gliene spediamo il presente certificato, mediante il quale dichiariamo ancora d'averci consegnati li cinque diamanti levati dal Monte di Pietà di Bologna collo sborso di 95 mila lire di quella moneta, per comprare le quali ha d'ordine nostro impiegate le L. 6000 ritirate da altro deposito d'argenti fatto nello stesso Monte, come da biglietti a noi consegnati, ed infine d'averci egli dato conto esatto d'ogni altra sua commissione in conformità delle nostre istruzioni fino al giorno d'oggi. Venezia 5 febbraio 1746. Francesco».

²⁹ E. Tavilla, *Giuseppe Maria Bondigli: chi era costui?*, p. 14 s.: gli incarichi particolari confermati a Bondigli, che nel 1755 sarà nominato componente della Congregazione degli affari ecclesiastici e misti e due anni dopo Segretario di Stato, compensano l'intensa attività da lui svolta in Italia e all'estero nel corso degli anni Quaranta «alla ricerca di fonti di finanziamento per le disestate truppe ducali» e, forse ancor più, il ruolo decisivo da lui ricoperto nella 'vendita di Dresda'. Anni dopo lo stesso Bondigli, per riparare la precaria situazione finanziaria di Francesco III, che permane anche dopo il rientro a Modena nel

corso del quinto decennio del secolo a causa della necessità di arruolare e mantenere i reparti militari schierati al fianco della Spagna e l'incarico delicato affidato a Bondigli, per quanto eseguito con pieno successo, rischia di non giovare alla sua reputazione e di meritargli invece «un piedistallo d'infamia», come scrive con piena sincerità allo zio Giuliano il nipote di questi, il conte Alessandro, nelle vesti non soltanto di Segretario di Guerra, ma di stretto collaboratore e consigliere del duca in quel tormentato periodo³⁰.

Volgendo al termine la lunga fase di assenza del duca dai propri stati in seguito all'occupazione austro-sarda, nella tarda primavera del 1749 Francesco III si accinge a lasciare Parigi, ultima tappa di lunghi itinerari tra Italia e Francia percorsi nell'arco di quasi otto anni, facendosi precedere dall'Uditore Bondigli (via Marsiglia, Massa e Parma), il quale, tuttavia, non rientrerà subito nell'esercizio dell'ufficio, quanto piuttosto dovrà affiancare il Commissario Generale, in una prima fase, per riprendere da vicino il controllo dell'apparato militare estense³¹. Il rinvio è comunque breve e già

1749, con apposito chirografo ducale è incaricato della vendita di una parte del patrimonio artistico della residenza estense di Tivoli (ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 261-262 e postilla a p. 268, Modena, 1753 aprile 20; v. M. Abelson, *Le strutture amministrative del ducato di Modena*, p. 512). La corrispondenza con il duca relativa a quest'ultimo incarico è conservata in ASMo, CD, Carteggi, b. 84 (1752-1757), fascicolo 1753: le prime trattative con la corte di Napoli non vanno a buon fine e la cessione di una quota del patrimonio artistico esistente presso la villa di Tivoli (15 pezzi al prezzo di 5.000 scudi) viene infine concordata con il cardinale Valenti (missiva di Francesco III da Reggio del 25 maggio 1753). Sulla vendita e la dispersione della collezione di marmi della residenza estense di Tivoli, che si trascina per tutta la seconda metà del Settecento, v. F. Fischetti, *All'ombra della vendita di Dresda*, p. 345 ss. In merito alla collezione di dipinti ceduta a Filippo Augusto di Sassonia v. da ultimo L. Facchin, *Francesco III d'Este*, pp. 120 ss., 145 ss.

³⁰ P. Bortolotti, *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini*, p. 252 ss. e p. 253 per la lettera di Alessandro Sabbatini datata 23 dicembre 1745.

³¹ Chirografo ducale dato a Parigi l'11 aprile 1749: «Francesco duca di Modena, Reggio e Mirandola ecc. [...] A Modena non occorrerà che l'Uditore prenda ingerenza né in ciò che riguarda il governo, né in ciò che spetta alle finanze, essendosi già per questo spiegata da noi la mente nostra nei regolamenti emanati. Potrà e dovrà bensì unirsi al conte Toretti [presidente della Camera ducale] e spiegargli e dilucidargli meglio in voce tutti gli ordini che si sono spediti in scritto su questo e particolarmente poi quelli che sono passati per il suo canale, vegliando con lui che le cose della Camera vadano a dovere [...]. Se sussisterà il ritiro dei sudditi dalla montagna fuori di stato per evitare l'arrolamento nei Nazionali, procurerà l'Auditore di concerto col Governo di prendere le misure necessarie per impedire questo disordine, per animar quella gente, per disinganarla dalla lor mal fondata aprensione e per persuadere a rittornare quelli che fossero già partiti, sicuri che le nostre mire non saranno mai dirette che al loro vantaggio ed a quello dello Stato. Si unirà pure l'Auditore col Commissario Generale per avere la dovuta inspezione sul Militare che presidia attualmente

pochi mesi dopo il duca conferma la sua reintegrazione nelle funzioni di Uditore Generale tramite un chirografo emanato il 12 luglio 1749³².

In anni successivi, nella corrispondenza superstite con il duca, al quale viene sempre rimessa la valutazione definitiva di ogni caso rispetto alla relazione votiva formulata dall'Uditore, emerge da parte di Bondigli un costante atteggiamento improntato alla mitezza delle sanzioni e alla cauta e ragionata verifica delle condizioni in cui è maturata l'infrazione disciplinare cercando di appoggiarsi a presupposti certi e meditati sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo: da un lato, rispetto a quest'ultimo, si mantiene in linea con un criterio radicato nella normativa militare fin dai *Capitoli & Ordini* dettati dal duca Cesare nel 1613 come aggiornamento di quelli emanati da Alfonso II nel 1596, laddove l'articolo finale prescriveva in forma lapidaria che «i capitoli presenti in caso dubbio s'intendano à favore dei soldati»³³; dal lato soggettivo, tale orientamento prudente si palesa del tutto conforme alla forte sensibilità in favore degli imputati e in generale dei soggetti deboli che caratterizza l'intera esperienza umana e professionale di Bondigli, soprattutto nei confronti di quelli meno abbienti, tanto da indurlo a istituire nel 1759 l'ufficio di «procuratore dei poveri». Ufficio non nuovo neppure questo, anzi di lontana origine municipale e medievale, ma ora rinnovato dal legato previsto da Bondigli per stipendiare annualmente il suo titolare, la cui nomina un successivo chirografo del 1773 provvederà a riservare all'autorità ducale precisandone

le nostre piazze, acciò tutto vada col miglior ordine possibile e acciò non si facciano spese inutili, specialmente rispetto alla Mirandola, ove è necessario di far intendere a quel governatore la nostra massima nota già all'Auditore, e sulla quale regolerà anche sempre i suoi discorsi parlando con gli altri ministri, non volendo noi in quei che ci servono che un solo spirito, e questo deve essere il nostro [...]» (ivi). Altra abbondante corrispondenza che attesta il soggiorno francese di Bondigli al seguito del duca nei tardi anni Quaranta è conservata in ASMo, AME, Truppe svizzere, b. 217/W-2 e b. 218/W-3.

³² ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 3-4, Venezia, 1749 luglio 12 (v. Appendice, n. 19).

³³ Secondo il consolidato principio *In dubio pro reo*, ispirato a un passo di Gaio in D.50.17.125. *Dichiarazioni & aggiunte a gli sopradetti Capitoli & Ordini del già Sereniss. Alfonso di glo. mem. fatte di commissione del Serenissimo Sig. D. Cesare Duca di Modona, Reggio &c. a beneficio della sua diletta e fedel milizia*, dat. in Modona li 15 maggio 1613 (ASLA, Gridario, b. 1; ASMo, CD, GS, vol. A, n. 70. Riediti anche in *Capitoli, ordini e privilegi* 1707, pp. 13-15). I provvedimenti di Cesare d'Este aggiornano i *Capitoli & ordini [...] sopra la Militia* emanati da Alfonso II nel 1596 (*Capitoli & ordini* 1596b), in ordine ai capitoli 15, 17, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 39, 40 e 42, con l'aggiunta di una prescrizione finale: «Ultimo. Che i capitoli presenti in caso dubbio s'intendano à favore de' soldati».

funzioni e doveri tramite uno specifico «Piano d'istruzioni»³⁴.

Bondigli mostra una particolare cura nel verificare le testimonianze dei militari accusati di infrazioni disciplinari e costretti agli arresti, come nel caso dell'alfiere Charbonneau «detenuto in carcere per pretesa mancanza in fatto d'attenzione e di esecuzione delle di lui istruzioni per li lavori della strada»³⁵. Il riferimento è all'arteria di collegamento tra Modena e Massa, ormai quasi completata nel 1750 ma destinata a cadere presto in disuso e bisognosa di un rilancio tramite forme di incentivazione fiscale a vantaggio di «tutte quelle famiglie che entro il termine di tre anni avvenire fabbricheranno ed avranno fabbricato le loro case o sul bordo di detta nuova strada ovvero alla vicinanza di essa di trenta pertiche», in specie lungo il tormentato e difficile tratto appenninico³⁶. Il confronto diretto con il presunto reo e la verifica della documentazione scritta che egli può produrre «da qual consta tutto il contrario [...] anche a fronte di che possa essere stato scritto dal Vandelli (che non potrà certamente non essere stato che ingannato dal detto di qualche non bene informato)», non lascia dubbi sulla necessità di implorare il duca affinché rinvii l'alfiere «al suo impiego» considerandolo un «riparo ben giusto e conveniente al di lui onorifico»³⁷.

Grazie al proprio temperamento, ma non meno alla lunga esperienza di uomo di legge e di funzionario ducale, l'Uditore Bondigli, piuttosto che conformarsi alla severa applicazione letterale dei regolamenti, predilige la valutazione del fatto concreto e della reale portata delle sue conseguenze, come emerge nei confronti di un ufficiale del reggimento Frignano distaccato alla fortezza di Sestola accusato dal comandante del reparto di essersi allontanato dalla propria sede senza permesso. Considerata l'oggettiva assenza di licenza scritta da parte dell'ufficiale superiore, la motivazione del tutto privata, ma non determinata da ragioni di profitti

³⁴ C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, pp. 283 s., 291, 422; Id., *Giuseppe Maria Bondigli: chi era costui?*, p. 18 s.

³⁵ ASMo, CD, Carteggi, b. 83 (1729-51), minuta di lettera di Bondigli a Francesco III datata Modena, 15 maggio 1750. Una pregressa corrispondenza di Charbonneau «lieutenant au Regiment des gardes suisses de Modene» con Bondigli è conservata in ASMo, AME, Truppe svizzere, b. 217/W-2, intercorsa tra l'aprile 1747 e il settembre 1748.

³⁶ ASMo, CD, GS, vol. AA, n. 604, 1752 agosto 14 (a stampa): *Notificazione relativa alle esenzioni da riconoscersi a quanti costruiranno la propria abitazione lungo la strada diretta a Massa*, firmata dai «Ducali Fattori Generali», in ordine di anzianità di servizio, Giuseppe Maria Bondigli, Francesco Fabrizi, Giampietro Cagnoli e dal conte Michele Toretti, presidente della Fattoria Generale.

³⁷ V. sopra nota 35.

personali, alla base del temporaneo abbandono del servizio e la condotta complessiva del militare, che non sarebbe stato rimpianto dal reparto, l'Uditore suggerisce una punizione tutto sommato mite di quindici giorni di prigione seguiti dal perentorio consiglio, rivolto all'interessato, di presentare le dimissioni. E il suo voto viene immediatamente approvato dal Segretario di Guerra Sabbatini, peraltro suo caro e sincero amico³⁸.

Un caso analogo risale all'autunno del 1749, quando Bondigli riferisce al duca in merito a tre soldati nazionali del reggimento Frignano già carcerati e «alla determinazione della pena da imporsi». L'Uditore Generale propende per la «pena delle Bacchette per tre volte» oppure per la condanna al lavoro coatto ma «senza la formalità del cappotto e della rasura de capelli (sic)», per le ragioni che non si tratta di disertori né di soldati passati al nemico, ma «di un paesano infine il cui delitto in se considerato non è che una disobbedienza circostanziata grave, gravissima sì e che deve punirsi per esempio degl'altri ancora, ma che però non può mettersi al pari di quello della deserzione di cui parlano le leggi (sic)», e per di più non essendo in tempo di guerra; si può configurare, pertanto, come una «pena straordinaria mite ad arbitrio, la quale nella circostanza nostra pare non abbia a servire che di correzione massime per la prima volta. Essendo dunque la materia arbitraria, io ne umilio le riflessioni al superiore discernimento di V.A.S. per averne la sovrana sua spiegazione»³⁹.

Ancora Bondigli interviene ad attenuare la condanna capitale inflitta a un militare francese in forza alla compagnia Scalabrini in quanto

³⁸ ASMo, CD, Carteggi, b. 87 (1742-54): lettera di Bondigli indirizzata al duca da Modena il 16 luglio 1750: «In obbedienza de venerati comandi di V.A. Serenissima feci già menare in carcere il tenente Cocchi del regimento del Frignano che comandava il distaccamento che è di guardia in Sestola e che già erasi qui reso in sequestro. Lo esaminai su i casi de' quali parlava la lettera di quel comandante, e quantunque abbino egli asserito di non essersi allontanato giammai né aver pernottato fuori senza licenza del comandante medesimo, tuttavia non avendo con che mostrarla e spiegandosi di maniera che quand'anche l'avesse avuta per atto di qualche connivenza, ne risulta ciò non ostante un abuso tanto più degno di punizione quanto irregolare si è la cagione del suo allontanamento, per trattare cioè un matrimonio d'una assai vistosa giovane che gli piaceva con uno de' soldati del detto distaccamento attualmente in serviggio, sarei di sentimento che dopo quindici giorni di carcere potesse mettersi in libertà, e poi consigliarsi a dimandare il suo congedo, mentre secondo le informazioni che si tengono, la di lui dimmissione non sarà di perdita per reggimento [...] - Si approva e si eseguisca in conformità, li 17 luglio 1750. Il conte Sabbatini». Dalla restante e abbondante corrispondenza del conte Alessandro Sabbatini con Bondigli emergono i sinceri sentimenti di stima e cordialità che lo legavano al più anziano e laborioso funzionario ducale.

³⁹ ASMo, AME, Auditorato, b. 126/V-2, lettera di Bondigli al duca del 22 ottobre 1749 (sottolineatura nell'originale).

considera «che la esecuzione di tale condanna, per motivi rilevati all'Uditore del Reggimento, rendesi veramente troppo rigorosa, non essendovi quella pienezza di pruova che da ogni legge richiedesi contro d'un negativo, qual è detto soldato. Il mio sentimento perciò sarebbe nel presente caso, ove pare non convenga l'ordinarsi novo processo dopo approvata e comandata eseguirsi dal reggimento la sentenza, che potesse lasciarsi correre la esecuzione medesima sino all'ultimo atto esclusivamente, e che d'improvviso, senza ne anche la previa intelligenza d'alcuno degl'istessi ufficiali maggiori, sopragiongesse da V.A.Serenissima la grazia della permuta della pena di morte in quella di correre le bacchette fra trecento uomini, per quelle volte che la medesima A.V.Serenissima si degnarà prescrivere»⁴⁰. Al rigore delle norme si può sempre opporre l'intervento salvifico della volontà sovrana, che per non ostare neppure alle forme della procedura si può manifestare all'ultimo istante con modalità del tutto inaspettate, quasi miracolose, per correggere in via equitativa un provvedimento ritenuto eccessivamente rigoroso dal titolare della giurisdizione militare suprema, che rimane sempre un ufficio non indipendente dalla sorveglianza e dall'intervento arbitrario, anche quando espressamente invocato, dell'autorità ducale.

Ma non sempre la valutazione meditata di Bondigli è in sintonia con l'orientamento del duca né i criteri che improntano la sua azione nell'ufficio di Uditore impediscono l'affioramento di divergenze, comunque mai profonde né dirette. In un caso Francesco III non ne approva il «sentimento», ossia la proposta di sanzione nei confronti di un soldato ristretto in carcere «per supposto complotto di diserzione», e in un'altra occasione molto ravvicinata ne sconfessa addirittura l'operato: non soddisfatto «del voto dato dall'Auditore e Fattore Bondigli» in merito alla soluzione della causa che coinvolge un brigadiere di origine francese, Francesco III ordina che l'Uditore Generale Cagnoli assieme al Fattore Francesco Fabrizi⁴¹ e al Segretario di Stato Matteo Maria Borghi rivedano il parere di Bondigli mantenendo però segreta la richiesta del duca. La

⁴⁰ Ivi, lettera di Bondigli al duca del 10 aprile 1742.

⁴¹ ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 4-5: il consultore Francesco Fabrizi viene nominato Fattore camerale e temporaneamente sostituito, sino alla conclusione del suo incarico presso la corte di Vienna, dal fratello, il consigliere Giovanni Pellegrino, «che viene da noi richiamato da Massa al suo impiego nel Consiglio di Giustizia» (dato in Venezia il 13 luglio 1749). Nel 1751 Cagnoli ricopre ormai da un anno anche l'ufficio di Fattore Generale (nominato con chirografo ducale dell'11 settembre 1750, cfr. sotto nota 45) assieme a Francesco Fabrizi, Giuseppe Maria Bondigli e al conte Michele Toretti, presidente della Fattoria Generale (ASMo, CD, GS, vol. AA, n. 604, 1752 agosto 14, a stampa).

revisione della sentenza è pienamente approvata e i tre giudici sono invitati a fare «ciò, che stimeranno conveniente per la spedizione della causa criminale ordinata contro il detto de Mottet, dando loro facoltà di procedere senza formalità di giudizio, ma sommariamente e con mano Regia, e nel modo da essi proposto in detta loro relazione». Da notare la richiesta di assoluta riservatezza avanzata dal duca e il fatto che – probabile ma non sicura coincidenza – nello stesso periodo, alla metà del mese di ottobre, era stato concesso all'Uditore Bondigli il richiesto congedo di un mese «per absentarsi da Modena e accudire a proprj interessi». Una scelta forse non casuale messa in atto da quest'ultimo, suggerita dall'opportunità di defilarsi momentaneamente dagli uffici e dagli ambienti della capitale di fronte alla percezione dell'evidente dissenso da parte del sovrano⁴².

Nel caso di specie, relativamente alla causa penale instaurata contro il Brigadiere de Mottet «per le maldicenze, imputazioni, ingiuriosi appigli e altre gravi delinquenze commesse nella sua memoria data alle stampe e presentata a S.A.S. nell'anno ultimamente trascorso», il duca ribadisce l'apprezzamento per la diversa decisione del collegio a cui aveva affidato la revisione della primitiva sentenza di Bondigli; revisione che porta alla condanna a sette anni di relegazione del militare in una delle piazzeforti del ducato con la sospensione dall'esercizio delle cariche da lui detenute per analogo periodo «ed anche più a beneplacito di S.A.S.»⁴³.

Le divergenze che si palesano in tali occasioni sono forse legate alle modalità di successione nell'ufficio di Uditore Generale di Guerra, che tra Bondigli e il più giovane Cagnoli non avviene secondo un criterio lineare e un passaggio di consegne definitivo, ma è predisposta dal duca in modo del tutto particolare allo scopo precipuo di conservare a vantaggio di Bondigli una parte degli emolumenti legati all'esercizio della carica di Uditore Generale e così remunerare i preziosissimi servigi da lui ricevuti negli anni precedenti. Nel luglio 1749, infatti, Bondigli è confermato nelle funzioni di Uditore Generale e Fattore della Camera ducale⁴⁴, ossia

⁴² ASMò, AME, MG, b. 85, reg. 1751/1, sez. I «Auditorato generale di Guerra», registrazioni datate 24 agosto, 9 e 15 ottobre 1751; ivi, reg. 1751/2, sez. I «Magistrato di Guerra», registrazione datata 12 novembre.

⁴³ Ivi, reg. 1752/1, sez. I «Auditorato generale di Guerra», registrazione datata 28 gennaio 1752. La condanna non sembra tuttavia pregiudicare la carriera del militare francese: nel 1765 ha già raggiunto il grado di generale e Francesco III attribuisce il titolo di conte a lui e alla sua discendenza (ASMò, CD, Chirografi ducali in volume, vol. B, pp. 302-303, Milano, 5 ottobre 1765).

⁴⁴ ASMò, CD, Carteggi, b. 83 (1729-51), chirografo originale manoscritto con timbro in ceramica; ASMò, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 3-4, Venezia, 1749 luglio

amministratore delle finanze con competenze gestionali e giudiziarie, ma dall'autunno del 1750, al ritorno da una missione diplomatica presso la Curia pontificia, è sostituito da Cagnoli nella gestione operativa dell'ufficio di Uditore Generale di Guerra venendo comunque mantenuto nel ruolo di titolare della suprema magistratura militare. Già Consultore della Camera ducale, Cagnoli è nominato Fattore Generale al posto di Francesco Contarelli e in più, a far data dal 1° ottobre successivo, gli viene concessa la «sopravvivenza nell'Uditorato di Guerra» a condizione che egli «supplisca a tutte le fatiche, cure e applicazioni di questa carica a scarico e disimpegno totale dello stesso Uditore Bondigli», mentre quest'ultimo gli dovrà corrispondere «la metà di tutti gli utili, emolumenti e salario che godeva e gode di qualità di Uditore suddetto»⁴⁵.

Per ragioni non chiare il titolo di Uditore Generale scompare dalla corrispondenza ducale indirizzata a Bondigli nel corso del 1755 e dell'anno successivo, quando egli viene qualificato soltanto come Fattore Generale, mentre ricompare dal marzo 1757 per essere poi cancellato in via definitiva in seguito alla sua promozione a Segretario di Stato nell'ottobre dello stesso anno; ruolo che Bondigli ricoprirà sino alla morte, giunta improvvisamente sullo scorcio del 1763, continuando a svolgere un servizio indefesso agli ordini del duca⁴⁶. Rimane invece stabile la titolatura attestata dalla corrispondenza privata: nelle numerose missive che il Segretario di Guerra Alessandro Sabbatini spedisce da Milano nel corso del 1755 e degli anni seguenti all'amico residente nella capitale estense, Bondigli viene regolarmente qualificato come Uditore Generale e Fattore, mentre soltanto dal gennaio 1758 è riconosciuto quale Segretario

12: per compensare Bondigli dei servigi «da lui rescisi in pendenza della passata guerra e dell'assenza nostra dalli Stati», il duca, oltre a confermarlo nelle funzioni di Uditore Generale di Guerra e Fattore camerale, gli assegna gli «altri impieghi tutti che teneva il già Fattore Tori con gli emolumenti corrispettivi» ma escludendo le ispezioni sopra bargelli ed esecutori, trasferite in pari data al Segretario di Guerra conte Alessandro Sabbatini (ivi, vol. A, pp. 1-3) e sostituite con «la privativa del Commessariato delle milizie forensi»; ancora a Bondigli, uomo di fiducia del duca, sono confermati altri incarichi relativi alla gestione dei beni estensi nel Ferrarese e a «quelli del Monte di Roma» per una rendita personale complessiva di 12.000 lire. Per lo svolgimento delle funzioni di Uditore Generale di Guerra si specifica che egli dovrà avvalersi di sostituti, «ritenuta in sé la direzione loro affinché tutto cammini col buon ordine e con esattezza». V. pure I. Bonsignori, *La scienza del diritto in ambito modenese del XVIII secolo*, p. 121.

⁴⁵ ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 107-109, Sassuolo, 1750 settembre 11 (v. Appendice, n. 24).

⁴⁶ ASMo, CD, Carteggi, b. 84 (1752-1757), fascicoli 1755, 1756, 1757.

e Consigliere di Stato⁴⁷. Nel contempo Giampietro Cagnoli è titolare effettivo dell'Uditorato Generale di Guerra e in tali funzioni nell'autunno 1755 emana una lunga e articolata notificazione per denunciare i reati commessi dallo svizzero Gian Francesco Brun, già alfiere del reggimento di Guardie ducali, diffidando su esplicito comando di Francesco III «cadauna persona massime militare di che grado, rango e condizione esser si voglia a non ardire di tener mano e di avere corrispondenza in verun modo col detto Brun e molto più di dargli aiuto»⁴⁸.

Per quanto la fiducia nel prudente e attento funzionario ducale non sia compromessa dalle divergenze che si manifestano agli inizi degli anni Cinquanta, ma anzi consolidata dall'ulteriore carriera che egli svolgerà nell'amministrazione ducale restando «uno dei protagonisti assoluti del riassetto delle strutture burocratiche del ducato e della strategia riformista»⁴⁹, il concreto esercizio dell'ufficio di Uditore Generale di Guerra e la prassi operativa nella formulazione dei giudizi non si discostano dalle collaudate modalità di organizzazione e funzionamento degli uffici di governo in un ordinamento di antico regime. Cumulo e sovrapposizione di incarichi diversi in capo ai medesimi funzionari reclutati negli uffici centrali e sorveglianza costante del potere sovrano sull'esercizio della funzione giudicante in capo ai titolari dei supremi uffici statali.

La documentazione emersa grazie allo scavo archivistico fornisce dati originali anche in relazione all'esperienza di Giampietro Cagnoli nei molti anni in cui ricopre l'ufficio di Uditore Generale di Guerra: dando immediatamente seguito alle disposizioni ducali⁵⁰, egli inizia a esercitare tale ufficio tra i mesi di settembre e ottobre 1750⁵¹ e lo conserva fino all'ottobre 1769, quando, superando anche momenti di freddezza nei rapporti con il duca ⁵², viene nominato vicepresidente del Supremo

⁴⁷ ASMo, CD, Carteggi, b. 88 (1755-56) e b. 89 (1757-59): lettere datate dal novembre 1755 al gennaio 1758. In un solo caso una missiva di Sabbatini datata 12 marzo 1755 è indirizzata «al Signor Fattor Bondigli».

⁴⁸ ASMo, CD, GS, vol. BB, n. 764, 1755 novembre 25 (a stampa).

⁴⁹ E. Tavilla, *Giuseppe Maria Bondigli: chi era costui?*, p. 15.

⁵⁰ V. sopra note 44-45.

⁵¹ ASMo, AME, MG, b. 84, registro n. 2, sez. II «Auditorato Generale di Guerra»: risale al 12 settembre 1750 l'ultima registrazione in cui si riconosce a Bondigli la qualifica di Uditore Generale, che dalla registrazione successiva in data 24 ottobre è attribuita a Cagnoli.

⁵² ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 250, fasc. 1 Giampietro Cagnoli: lettera di Cagnoli datata Modena, 26 gennaio 1766: «[...] Ma io non voglio in

Consiglio di Giustizia e le relative incombenze sono trasferite all'Uditore di Guerra Paolo Mariani, che da Francesco III è «nominato a disimpegnare interinalmente, e sino a nuov'ordine, le ispezioni dell'Uditorato di Guerra»⁵³. Due anni più tardi, ai primi di dicembre 1771, Cagnoli è infine promosso al grado più alto delle magistrature degli Stati estensi nel ruolo di Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia e Consigliere di Stato⁵⁴.

In seguito a una certa vischiosità istituzionale che permane a caratterizzare le tradizioni di governo in antico regime, a Cagnoli viene attribuita anche un altro ufficio tipico dell'ambiente militare, nella consuetudine estense così come di altri ordinamenti in età moderna, ossia quello di Collaterale, documentato dagli anni Cinquanta del secolo XV e incaricato, ai sensi degli *Ordini* emanati dal duca Cesare d'Este nel dicembre 1626, sia di competenze giurisdizionali nei confronti dei soldati stipendiati, sia della gestione della cassa del soldo e dell'esecuzione dei mandati di natura economico-finanziaria ricevuti dai Fattori generali della

prova del mio contegno e della mia qualunque siasi capacità citare altro testimonio, che quello del mio Onoratissimo Signor Marchese Clemente [Bagnesi], il quale nel tempo, che ho avuto il bene di essergli collega nel Tribunale di Guerra, sa la mia maniera di pensare e di agire per il buon servizio del Principe Serenissimo. Ma credo, che sia a vostra notizia essere il stato il solo, che anni sono promosse, e per dir così, creò questa Fabrica dei panni, che è di tanto decoro e vantaggio allo Stato e di compiacenza di S.A. Marchisio ed Agazzani ponno far fede se mio fu il pensiero, mia l'importuna insistenza per far loro accettare l'intrapresa, e mio il progetto, che presentai all'A.S. Rapporto poscia il Consiglio di Giustizia, di cui io sono uno dei sei individui, vi dirò, che nell'anno 1764 S.A. si si espresse co' segretari di Stato, ed anche meco di sapere che tutto il peso e vigore di questo Tribunale si reggeva sopra il Presidente, e di me. Ma su questo articolo per dissipare ogni ombra io non amerei meglio quanto, che S.A. interpellasse la Giunta, il Governo e tutto il Ministero per avere una esatta, ed imparziale informazione sull'adempimento de miei doveri. Io dunque concluderò, che sento con indicibile rammarico il raffreddamento di S.A.S., e tanto più mi è sensibile quanto che non conosco di essermelo meritato. Niente di meno confido nella sua equità, e clemenza, e mi conforto nell'amicizia vostra, nella vostra onestà, e nel credito, che giustamente avete presso dell'A.S., e spero perciò che mi sarete cortesemente mano per trarmi fuori dall'inquietudine in cui vivo, e la quale dopo un sì lungo e fedele servizio se non mi avvilita del tutto, certamente mi disanima, e infievolisce la naturale mia attività, e fervore nell'esercizio dei miei impieghi».

⁵³ ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 250, fasc. 1 Giampietro Cagnoli: lettera di ringraziamento al duca datata Modena, 7 ottobre 1769; AME, MG, b. 89, Modena, 1769 ottobre 6 (ordine a stampa).

⁵⁴ ASMo, ASE, CD, Carteggio e documenti di particolari, b. 250, fasc. 1 Giampietro Cagnoli: lettera di ringraziamento al duca datata Modena, 7 dicembre 1771. V. C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 317 ss.

Camera ducale o direttamente dal duca⁵⁵. Sullo scorcio del 1759 l'ufficio viene confermato a Cagnoli, che pertanto lo deteneva già da prima e che, sollecitato dal duca, promette di indagare sul problema «dei pesi ed aggravii smoderati a quali o per uso antico o moderno erano sottoposti i rispettivi Bargelli, così e per togliere gli indebiti e per fissare con equità, proporzione e legalità le tasse delle patenti». L'occasione scaturisce dalle informazioni raccolte al capezzale di Luigi Tomasi, bargello di Modena, il quale l'aveva messo a parte della tradizionale dazione di «regalie solite farsi al Colaterale» da parte dei bargelli di Modena in occasione del Natale e della Pasqua nella misura di «una fissa e determinata quantità di naturali», che tuttavia dal 1749 – quindi dalla fine dell'occupazione austro-sarda e dal ristabilimento del governo ducale in Modena – era stata convertita in denaro per una somma di circa 700 lire corrisposta «pro tempore, ma non uniforme, né fondata su veruna tassa». Lo stesso Tomasi dieci anni prima si era dovuto conformare all'uso provvedendo a «un maggiore sborso all'ultimo precedente Colaterale» e, così facendo, reiterare una pratica rispetto alla quale Cagnoli non si mostra né sorpreso né ostile opinando al duca che non si devono generalizzare i casi di cui egli è venuto a conoscenza e che, lungi dall'abolire tale consuetudine, si potrebbe fissare ogni tre anni la conferma della patente «a similitudine degli altri Bargelli dello Stato, e in tale occasione esigere una discreta e proporzionata ricognizione»⁵⁶.

Tornando ancora qualche mese dopo sull'argomento, Cagnoli propone di ridurre almeno della metà la tassa delle nuove patenti dei bargelli, ora variabile tra 30 e 60 zecchini, «e di un terzo le altre di minore importo, come pure di ridurre le regalia del Bargello della Mirandola a sole L. 60 aumentata spontaneamente fino alle L. 270 per assicurarsi stabilmente quel posto dal precedente Bargello Bombarini, il quale per la sua incapacità fu a mia insinuazione dimesso pochi anni sono». In conseguenza di queste pratiche divenute esorbitanti – come documenta la precisa tabella allegata dall'Uditore Generale alla comunicazione inviata al duca – ai bargelli non bastava lo stipendio mensile di un triennio per risarcirli delle spese sostenute per ottenere la patente di nomina, per cui Cagnoli suggerisce «di vigilare con maggior rigore sopra i medesimi», incaricando anche i rispettivi Giudicanti «non solo a tenere ben d'occhio i detti Bargelli, ma di più a spedirmi nella fine di cadaun semestre una sincera e dettagliata relazione

⁵⁵ V. sopra cap. II, par. 5.

⁵⁶ ASMo, AME, Auditorato, b. 127/V-3: corrispondenza scambiata da Cagnoli con Francesco III dal luglio 1756 al novembre 1769, lettere del 15 e 18 dicembre 1759 e del 2 gennaio 1760.

de' loro portamenti, la qual semestrale relazione e servirebbe di miglior regola e fondamento per le loro dimissioni o avanzamenti, e supplirebbe in luogo di formale sindacato, a cui in alcuni Domini d'Italia vengono di triennio in triennio soggetti i Bergelli a similitudine dei Giudicenti»⁵⁷.

Il problema assume un rilievo importante non soltanto perché viene a interessare l'intera estensione dei territori del ducato tramite la ventina di località in cui sono presenti bargelli con il personale loro sottoposto, ma soprattutto perché fornisce una impietosa fotografia del regime di privilegio e di estorsione legalizzata dalla consuetudine nell'attribuzione di funzioni pubbliche locali, che Cagnoli in ogni caso non cerca di estirpare, quanto piuttosto di ridurre a una portata accettabile sotto il profilo economico rapportandola in misura più proporzionata, e quindi sostenibile, agli stipendi dei bargelli affinché questi ultimi non trasformino il loro ufficio in una occasione costante di abusi e malversazioni al fine di procurarsi risorse economiche per compensare le esose ma ineludibili richieste di funzionari e magistrati superiori.

2. *L'Uditore Generale di Guerra: metamorfosi di un ufficio giudiziario*

Nell'*Ordinanza* contro i disertori dei reparti di fanteria e cavalleria predisposta – verosimilmente – nel 1754⁵⁸ emerge in modo più evidente la distinzione – rispetto ai tempi di Francesco I – tra l'Uditore Generale di Guerra, ora incardinato all'interno del Magistrato preposto all'amministrazione militare, e l'Uditore di Guerra dislocato presso i singoli reparti; ed emerge con chiarezza anche l'azione del Consiglio di Guerra, la corte marziale che, composta «con quel numero di uffiziali, bassi uffiziali e comuni e con quella forma e metodo che fin'ora si è praticato», si deve riunire direttamente presso il reggimento di appartenenza del reo con l'assistenza dell'Uditore, al quale compete la sorveglianza sulla procedura e sull'esito del verdetto espresso da ogni singolo membro in modo «che

⁵⁷ Ivi, lettera dell'8 aprile 1760; la tabella allegata alla missiva elenca le località sedi di bargelli, che sono Mirandola, Carpi, Finale, Brescello, Gualtieri, Sassuolo, Sestola, San Felice, Montetortore, Montecchio, Montefiorino, Cerreto dell'Alpi e Castelnuovo ne' Monti, Rubiera, Nonantola, San Martino, Correggio e Fabbrico, Novellara e Castelnuovo di Garfagnana.

⁵⁸ *Ordinanza o siano Capitoli militari per il delitto di diserzione nei soldati tanto d'Infanteria e Cavalleria Nazionale, quanto delle Guardie a piedi e a cavallo di S.A.S.* (manoscritto, senza data; v. Appendice, n. 26). V. cap. III, par. 5.

la pluralità dei voti riesca regolare e corrispondente alla precisione dei Capitoli Militari»⁵⁹. Il processo militare formalizzato presso il reggimento di servizio del soldato accusato di diserzione non esclude comunque il ricorso a un rito sommario, «che chiamasi di giustizia immediata», previsto nei casi in cui «per la frequenza o per la qualità delle diserzioni la disciplina e l'esempio esigga di far subito eseguire un reo disertore» còlto in flagrante, in modo che «presa somaria informazione, si terrà un consiglio in piedi [...] e si passerà indilatatamente alla esecuzione della condanna»⁶⁰. Si tratta di una modalità tipica della tradizione militare che trova specifica applicazione rispetto a quanti sono còlti in flagranza di reato e alla quale si ricorre anche in periodi di amministrazione straordinaria, come si verifica nel decennio precedente durante l'occupazione austro-piemontese, quando l'autorità forestiera «proibisce tassativamente il porto, la detenzione, e l'introduzione negli Stati estensi di armi da fuoco e munizioni a pena della vita» prevedendo la «sommaria esecuzione della pena [...] contro chiunque l'avrà incorsa, mediante un processo verbale da formarsi all'uso militare e privilegiato, come esigge la qualità della materia»⁶¹.

Quanto alla procedura seguita dall'Uditore Generale quale componente del Magistrato di Guerra, organo collegiale voluto dal duca per presiedere al complesso dell'organizzazione militare, la documentazione superstite, disponibile sia in registro sia sotto forma di corrispondenza sciolta, consente di ricostruirne i passaggi salienti in misura abbastanza precisa e relativamente a una serie di casi sufficientemente circostanziati. Missive, memoriali e denunce indirizzate al duca dai singoli soldati, dai comandanti oppure da Bargelli e Podestà locali sono girate al Magistrato, che poi ne informa l'Uditore Generale conservando la minuta delle singole comunicazioni nella sezione dedicata all'interno dei registri che documentano l'attività corrente del Magistrato stesso, strutturati come

⁵⁹ Ivi, art. 13.

⁶⁰ Ivi, art. 15 (sottolineatura nell'originale).

⁶¹ ASMo, CD, GS, vol. X, n. 252, Modena, 1743 aprile 30: edito a firma di Beltrame Cristiani, amministratore generale del governo di occupazione di Modena. Esito di un procedimento sommario analogo sembra essere la punizione, eseguita l'anno precedente, di cento disertori del reggimento Mandre di stanza a Modena fuggiti «dalla porta del soccorso, dei quali ne presero dieciotto, quattro furono appicati, due passati per le armi e li altri dodici passarono per le verghe» (G. Franchini, *Cronaca modonese*, p. 513, in data 16 aprile 1742) e anche quella inflitta molti anni dopo a un disertore del reggimento Palude «che gli fu data subito la sentenza di morte, nel giorno dopo eseguita passandolo per le armi» (ivi, p. 581, in data 17 marzo 1766).

copiolettere e conservati in una serie continua dal 1750 al 1765⁶².

Il Magistrato di Guerra è organizzato come organo collegiale con funzioni anche di cerniera tra il duca e l'Uditore Generale, al quale viene comunicato l'arresto di soldati e ufficiali, i reati commessi dai militari dei singoli reparti, la traduzione in Modena di ufficiali già posti agli arresti al fine di essere processati e gli episodi di diserzione o disubbidienza che in alcuni casi hanno già richiamato l'attenzione del duca e in seguito ai quali l'Uditore stesso è invitato a dar seguito al processo e poi a far tradurre nella capitale i rei «per essere esemplarmente fatti castigare a tenore del risultato» di quest'ultimo; diversamente è l'Uditore a ricevere tramite il Magistrato le relazioni inviate al duca e da questi approvate con appositi rescritti, ai quali si invita a dare immediata esecuzione⁶³.

In seguito alla commissione di specifici reati, a casi di diserzione o altre mancanze da parte dei militari, l'Uditore è invitato a istruire il relativo processo senza però che lo possa concludere in autonomia fino alla pronuncia definitiva della sentenza. L'esito dell'istruttoria, le conclusioni formulate dall'Uditore e l'eventuale condanna proposta da quest'ultimo – il «voto» in cui si condensa l'intera risultanza processuale e la determinazione della pena da infliggere al reo – sono comunicate al duca per averne l'approvazione o la rettifica, che viene spedita al Magistrato e da questi girata all'Uditore Generale. Anche nel settore militare, l'istituzione del Magistrato di Guerra consegue il risultato di istituire procedure molto formalizzate per governare il sistema di relazioni tra autorità ducale e organi ministeriali e tra questi e i diversi ufficiali che ne fanno parte.

La procedura viene confermata tanto più nel caso di punizione di un militare tramite pena capitale, quando il «Magistrato in corpo» – e quindi sempre in forma collegiale –, una volta acquisito il voto espresso dall'Uditore Generale e la sua conferma da parte del duca, deve ordinare l'esecuzione della sentenza senza che il reo venga riconsegnato al proprio

⁶² ASMo, AME, MG, bb. 84-88. Nella struttura più organica e stabile in cui risultano articolati, i registri vengono suddivisi nelle seguenti sezioni: Auditorato Generale di Guerra - Commissariato generale dell'artiglieria - Stato maggiore di Modena - Stato maggiore della Cittadella di Modena - Stato maggiore di Reggio - Stato maggiore della Mirandola - Stato maggiore di Massa - Stato maggiore di Garfagnana e Montalfonso - Stato maggiore di Sestola e Forte di Sestola - Diverse - Circolari - Guardie del corpo - Artiglieri ed ingegneri - Reggimento di Modena - Reggimento di Reggio - Reggimento della Mirandola - Reggimento del Frignano ("Montecuccoli") - Reggimento della Garfagnana ("Sabbatini") - Reggimento di Dragoni - Barigelli e sforzati.

⁶³ ASMo, AME, MG, b. 84, registro 1750/2, sez. II, registrazioni datate 5, 11 (da cui la citazione), 13 maggio e 6 giugno 1750.

reggimento e «con gli occorrevoli distaccamenti di truppa affinché segua col giusto strepito un tale esempio; e ciò perché il delitto commesso non è stato relativo al corpo in cui serviva, come sarebbe la mancanza di subordinazione e altre simili annesse e dipendenti dal corpo». Nel caso specifico la condanna viene motivata dal Segretario di Guerra come un atto di giustizia rispondente «alla pubblica vendetta, alla pubblicità del fatto, alla dignità del Principe ed alla fermezza de' tribunali» e in virtù della benigna clemenza ducale è attenuata unicamente sul piano dell'atrocità commutando «al reo la morte infame in quella del taglio della testa». Il caso riguarda il militare irlandese Carlo De Fagan, inquadrato nel reggimento Mandre e responsabile dell'uccisione di un altro ufficiale, «mesieur D'Emeri, capitano del Reggimento Guardie», avvenuta la mattina del 15 ottobre 1755. L'esecuzione dell'omicida è fissata in via definitiva il 19 luglio 1756, un lunedì, dal momento che «dall'ultima relazione dell'Auditorato Generale in data dei 14 del corrente risulta che le nuove difese implorate dal reo poco o nulla abbian conchiuso e che sieno perciò evacuati i giorni per grazia assegnati in termin breve e discreto al delinquente»⁶⁴. In più, nonostante il tentativo di mediazione compiuto dal marchese Frosini, la madre della vittima rimane «ferma e costante a chieder riparo e vendetta, e aliena a fare alcuno officio favorevole all'un reo a meno di veder espulso, e cacciato anche l'altro da questo servizio militare», per cui l'Uditore Generale Cagnoli, «mancando quel mezzo, che poteva, salva la dignità, lasciar qualche luogo alla clemenza di V.A.S.», non può che «dar compimento al rigore della giustizia» disponendo l'esecuzione della sentenza «nel lunedì o martedì della ventura settimana». E su tale decisione il duca conviene in pieno, eccependo soltanto che nei confronti dell'altro militare coinvolto nella vicenda – l'ufficiale De Saint Laurent, implicato nel ruolo di padrino del De Fagan, giacché l'inchiesta porta a concludere che l'omicidio è avvenuto nel corso di un duello, per di più condotto senza il rispetto delle dovute regole – si è «troppo mitemente proceduto», ma confermando sempre a Cagnoli piena stima e soddisfazione per il suo operato⁶⁵.

Ancora prima dei rapporti inoltrati al duca, Cagnoli aveva steso una dettagliata relazione votiva anche per il Magistrato di Guerra datandola 23 giugno 1756 nella quale, rammentando la normativa recente che sanziona-

⁶⁴ ASMo, CD, Carteggi, b. 88 (1755-56): lettera del conte Alessandro Sabbatini, Segretario di Guerra, data in Milano il 17 luglio 1756.

⁶⁵ ASMo, AME, Auditorato, b. 127/V-3: lettera di Cagnoli al duca datata Modena, 13 luglio 1756 e risposta di Francesco III datata 17 luglio.

va l'omicidio seguito nel corso di un duello, aveva proposto per Fagan la pena capitale e per Saint Laurent, in luogo della medesima sanzione, la sola «privazione del suo impiego militare e la relegazione per un anno in uno dei forti di questi Serenissimi Dominj», dal momento che non è stato possibile «provare il suo intervento ed assistenza nel luogo e nel tempo preciso del duello»⁶⁶. Stando al registro della Confraternita di San Giovanni Battista, Carlo De Fagan viene decapitato a Modena qualche giorno dopo le previsioni di Cagnoli, ossia venerdì 23 luglio 1756⁶⁷.

È destinato a mutare il ruolo dell'Uditore Generale di Guerra in seguito alla trasformazione del Magistrato di Guerra in Giunta Militare nel gennaio 1770, quando esso viene escluso dalla composizione di quest'ultima allo scopo, come pare, di esaltarne la specificità funzionale isolando l'organizzazione interna dei reparti e gli aspetti relativi al loro mantenimento e alla gestione operativa dall'esercizio della giurisdizione nei confronti dei loro componenti. Ma è una separazione cui non corrisponde una auspicabile e definitiva unificazione delle competenze giurisdizionali nelle mani del solo Uditore Generale.

Le *Istruzioni* a lui destinate da Francesco III in quello stesso anno lo qualificano come «giudice ordinario della truppa» competente «dell'amministrazione della giustizia tanto civile che criminale nelle persone militari», ma in realtà rimane imbrigliato e concretamente depotenziato nell'esercizio di tali funzioni da un doppio ordine di fattori⁶⁸. In primo luogo a livello normativo, dal momento che la sua azione viene condizionata dal processo di concentrazione della potestà giudiziaria nelle

⁶⁶ ASMo, ASE, Archivi per materie, Legali, cass. n. 6, fasc. Cagnoli, contenente la sola relazione a stampa datata 23 giugno 1756, ove in materia di duelli si richiamano i Capitoli Militari emanati nell'agosto 1754 (ASMo, AME, MG, b. 89, art. IV: «Chiunque di qualsiasi qualità o grado sfiderà altri a duello o, sfidato, lo accetterà e si porterà sul luogo a battersi, come pure chi vi assisterà come padrino, chi presterà armi, cavalli o comodo di luogo per questo effetto incorreranno nella pena di morte infame») e l'Editto del 7 luglio 1755 (*Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli stati di S. A. S.*, XXXIII, par. V *De duelli*). Alla relazione dell'Uditore Cagnoli segue la nota del Segretario di Guerra: «Informata S.A.S. dal Magistrato di Guerra della presente Relazione votiva, si dà ordine di procedere all'esecuzione della medesima. Modena, 25 giugno 1756. Il conte Sabbatini».

⁶⁷ M. Al Kalak, M. Lucchi, *Oltre il patibolo*, p. 223. Con minimo scarto temporale G. Franchini, *Cronaca modonese*, ricorda che l'esecuzione avviene il 24 giugno «col taglio della testa eseguita per mano del carnefice in questa piazza [Piazza Grande in Modena] per omicidio commesso contro ad altro ufficiale del detto Reggimento, e poi li prese quanto aveva addosso, e se ne fuggì da questi Stati».

⁶⁸ *Istruzioni per l'Uditore generale di Guerra* (ASMo, CD, GS, vol. II, n. 1459, date in Milano il 24 maggio 1770, a stampa).

mani del supremo tribunale ducale; un processo comunque non lineare scandito dalle norme condensate nel chirografo emanato da Francesco III il 18 maggio 1768, con cui il duca nomina il presidente e riforma la composizione e le competenze del Supremo Consiglio di Giustizia, e dal nuovo regolamento per il medesimo tribunale licenziato il 2 aprile 1769, entrambi richiamati nelle aggiornate *Istruzioni* indirizzate dal duca all'Uditore Generale nel maggio dell'anno successivo.

In un primo tempo il chirografo del 1768 pone un netto confine alle attribuzioni dell'Uditore Generale di Guerra laddove dispone che la competenza del supremo tribunale si estenda «a tutte indistintamente le cause civili, criminali e miste de' nostri Stati, comprese anche le cause camerali parimenti civili e criminali, ed altresì le stesse cause militari che non interesseranno immediatamente la disciplina ed il servizio delle truppe, mentre queste continueranno ad essere private dell'Uditore Generale di Guerra, secondo le distinzioni e spiegazioni che saranno in appresso dettagliate al Consiglio medesimo con altra nostra particolare istruzione»⁶⁹. Rispetto a questa perentoria disposizione, che pare destinata a circoscrivere le funzioni dell'Uditore al solo ambito delle cause militari riguardanti «immediatamente la disciplina ed il servizio delle truppe», il Regolamento del Supremo Consiglio di Giustizia pubblicato soltanto l'anno successivo introduce una distinzione che ne attenua indubbiamente i termini riconoscendo all'Uditore una latitudine maggiore di competenze. Se ancora si precisa che «[...] le cause civili che si agitavano nel Foro Militare e che riguardavano materia di Fedecommissi, vindicazione di beni e di simil natura apparterranno al Consiglio», si ammette che quelle «[...] di dare e di avere e le sommarie ed esecutive, per minor dispendio e maggior comodo della truppa regolata e delle milizie del Distretto di Modena, resteranno di privata giurisdizione dell'Uditore Generale di Guerra e ai di lui subalterni nello Stato»⁷⁰. E sulla materia intervengono ancora le specifiche *Istruzioni* per l'Uditore Generale di Guerra diramate da Francesco III il 24 maggio 1770 ribadendo che a lui «spetterà l'incombenza dell'amministrazione della giustizia tanto civile che criminale delle persone militari» nel limite, tuttavia, delle cause inerenti alla disciplina strettamente militare e di quelle civili che coinvolgono personale militare all'interno della sola città di Modena e del suo distretto non eccedenti il

⁶⁹ ASMo, CD, GS, vol. HH, n. 1317, trascritto in C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, n. 7, pp. 493-95, in part. cap. IV; v. anche p. 192 ss. Altra copia in ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. C, pp. 592-598.

⁷⁰ ASMo, CD, GS, vol. II, n. 1383, trascritto in C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, n. 10, pp. 498-520, a p. 499.

valore di Lire 3.000; cause che, escluso il ricorso in appello, «passeranno in grado di revisione al Supremo Consiglio di Giustizia»⁷¹. La medesima normativa verrà cristallizzata di lì a poco transitando invariata nel Codice Estense⁷² e confermando la competenza dell'Uditore sulle cause civili di valore inferiore alle 3.000 lire rispetto a due categorie di personale militare: l'intera platea delle «truppe regolate» – i reparti ordinari dell'esercito estense – e gli appartenenti ai ranghi della milizia, ma rispetto al solo ambito del distretto afferente alla città capitale.

Stando alla documentazione processuale conservata per gli anni Sessanta e Settanta del secolo XVIII, le cause civili formate «ex actis foris militaris» e di norma relative a questioni creditizie sono sottoposte al giudizio dell'Uditore Generale Militare Giampietro Cagnoli, il quale dal 1768 è anche consigliere del supremo tribunale⁷³. Per quanto invece concerne i reati militari, le *Istruzioni* destinate nel maggio 1770 all'Uditore Generale di Guerra delineano una normativa più specifica e articolata. A parte alcune cautele procedurali in caso di arresto di ufficiali «a meno che vi fosse pericolo di fuga o di ritiro in luogo immune»⁷⁴, se i reati commessi riguardano unicamente la disciplina e l'osservanza dei regolamenti, i relativi procedimenti saranno formati dagli Uditori dei singoli reparti secondo le norme previgenti e la sentenza dovrà essere inviata all'Uditore Generale e da questi trasmessa «alla Giunta Militare, dalla quale, secondo le circostanze de' casi, se ne attenderanno le risoluzioni a norma delle Ordinanze veglianti»⁷⁵; diversamente, a seguito di reati penali ordinari la relazione votiva dell'Uditore Generale dovrà essere indirizzata sempre alla Giunta militare «la quale secondo le circostanze e la gravità de' casi sentirà il parere del Supremo Consiglio di Giustizia per regola della giusta

⁷¹ *Istruzioni per l'Uditore generale di Guerra*, Premessa e artt. 1, 3 (v. Appendice, n. 58).

⁷² *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, I, lib. I, tit. I (Del supremo Consiglio di Giustizia), art. 3, p. 2: «Anche le cause civili, che si agitano nel Foro Militare, e che riguardano materia di Fedecomesso, Vindicazione di Beni, e simil natura, e quelle di Dare, ed Avere, la di cui entità oltrepassi il valore di lire tre mila correnti di Modena, apparterranno al Consiglio. Le altre poi di Dare ed Avere, che non eccedano il valore suddetto, per minor dispendio, e a maggior comodo della Truppa regolata, e delle Milizie del Distretto di Modena resteranno di privata Giurisdizione dell'Uditore Generale di Guerra, e de' di lui Subalterni nello Stato» (riprodotto in *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Reale*, I, lib. I, tit. I, art. 3, p. 36).

⁷³ ASM, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 52 (1763-80) e b. 53 (1760-80).

⁷⁴ *Istruzioni per l'Uditore generale di Guerra*, art. 6 (v. sopra, nota 71).

⁷⁵ Ivi, artt. 4, 5.

ed esatta risoluzione della causa»⁷⁶. Rimane all'Uditore Generale, come nel passato, la giurisdizione privativa su bargelli ed esecutori all'interno dello stato immediato, sempre però vincolata all'obbligo di inviare un'apposita relazione votiva al supremo tribunale per le cause penali in cui essi risultino coinvolti⁷⁷.

Si rileva una torsione notevole rispetto a trent'anni prima, al momento dell'istituzione del Magistrato di Guerra nel 1741, quando l'Uditore Generale, sempre preposto agli Uditori dei singoli reparti, era stato qualificato come terminale unico della giurisdizione militare sottoposto al solo volere supremo dell'autorità ducale e pertanto investito della giurisdizione privativa nel civile e nel criminale rispetto a ogni militare e ufficiale e a quant'altri avessero connessione e rapporto col militare, con pure la facoltà, riconosciuta ai componenti i reggimenti nazionali, di ricorrere alla sua autorità quando si fossero ritenuti gravati dai giudici ordinari locali.

Un secondo ordine di considerazioni investe l'operato dell'Uditore Generale di Guerra non come terminale della giustizia militare, quanto piuttosto come funzionario ducale. Sin dalla documentazione superstita più risalente, datata al quinto decennio del Seicento, l'Uditore Generale interviene a livello locale, quando presente sul teatro di operazioni militari, accerta i fatti e raccoglie le testimonianze dei soggetti coinvolti concludendo il processo di cognizione, determina la pena da infliggere ai rei e infine rimette la propria relazione al «Serenissimo Principe» lasciando al suo supremo arbitrio l'approvazione o la revisione della proposta, unita eventualmente a osservazioni di chiarificazione e giustificazione. Procedura non dissimile viene seguita ancora nel secolo successivo, quando la corrispondenza tra Uditore Generale e autorità ducale diventa più fitta, per quanto sempre non esente da lacune, e concerne una struttura militare più complessa, differenziata fra reparti di guardia alle fortezze, truppe assoldate (con elementi e comandanti anche forestieri) e reparti di milizie forensi. Le riforme centralizzanti degli ultimi anni Sessanta del Settecento coinvolgono in misura diretta, e in forma collegiale, il livello di governo del settore militare assieme al massimo organo giurisdizionale: a seconda dei casi, la sentenza definitiva in merito alle cause riservate all'Uditore Generale spetta a uno dei due livelli, amministrativo-esecutivo (Giunta Militare) oppure giudiziario (Supremo Consiglio di Giustizia), ora chiamati a surrogare l'intervento diretto del duca, che invece nel passato era obbligatorio e dirimente.

⁷⁶ Ivi, art. 7.

⁷⁷ Ivi, art. 9.

Per quanto meglio definito, a livello di competenze e regole di funzionamento, il foro militare privilegiato, pare di trovarsi di fronte a una sostanziale burocratizzazione del governo del militare anche nell'ambito della funzione giurisdizionale, rispetto alla quale l'autorità ducale è sostituita da organi collegiali ai quali è affidata l'approvazione delle sentenze attraverso il consenso alla relazione votiva formulata dall'Uditore Generale, oltre alla riserva esclusiva del giudizio di revisione al Supremo Consiglio di Giustizia. La tendenza, in ogni caso, è avviata da decenni, dal momento che l'ufficio di Uditore Generale di Guerra non è mai esercitato in forma esclusiva dai rispettivi titolari, ma è variamente cumulato ad altri incarichi conferiti dal duca, è un tassello del composito mosaico della burocrazia statale ove funzioni consultive e di governo si intrecciano con quelle inerenti all'amministrazione dello stato e con l'esercizio della giurisdizione, e in certi casi anche con la cattedra universitaria. Trascorso il decennio in cui l'ufficio è attribuito a Bondigli, così sarà anche per Giampietro Cagnoli, Paolo Mariani, Giovanni Antonio Ruga, Quirico Medici e Giuseppe Maria Gallafasi, tutti – tra i vari incarichi – elevati a supremi giudici del tribunale ducale⁷⁸. Anche Luigi Prandini, successore di Gallafasi dopo la sua morte, avvenuta tra 1784 e 1786, cumula l'ufficio di Uditore Generale di Guerra con quello di relatore presso il Supremo Consiglio di Giustizia per le cause concernenti la Ferma generale⁷⁹.

A fronte di questa struttura di governo orientata in senso centralizzante e burocratico, rimane la permanente incapacità di separare con chiarezza l'esercizio di funzioni amministrative, esecutive e giurisdizionali – come appena ricordato – che coinvolge anche il militare e trova chiara

⁷⁸ Per Quirico Medici cfr. ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. G, p. 37, Milano, 1775, giugno 3: chirografo con cui Francesco III da giudice della città di Modena lo eleva a componente del Supremo Consiglio di Giustizia. Tra gli uomini di punta dell'amministrazione estense del secondo Settecento, di Cagnoli è da ricordare il ruolo di responsabile dei lavori per la redazione del Codice Estense, che egli assume nell'ottobre 1769 dopo il licenziamento dell'avvocato siciliano Antonio Crescimanno, e di presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, elevato a tale carica da Francesco III con chirografo del 27 novembre 1771: ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. E, p. 940, Varese, 1771 novembre 27. Cagnoli era già vicepresidente del supremo tribunale, di cui faceva parte dal momento della sua costituzione il 31 ottobre 1761 assieme a Giuseppe Neri, Giorgio Barbieri e Gian Pellegrino Fabrizi, che poi ne diviene presidente sino a essere sollevato dall'incarico per ragioni di età nel 1766: C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 61 e *passim*.

⁷⁹ Ivi, p. 451, nota 14. Sulle diverse date di morte di Gallafasi: F. Ceretti, *Dei podestà, dei luogotenenti, degli auditori e dei governatori dell'antico ducato della Mirandola*, p. 59, e p. 57 ss. per un complessivo medaglione biografico di Giuseppe Maria Gallafasi e della sua famiglia.

conferma nella struttura della Giunta istituita nel 1770: non è pensata come organo di gestione del settore – in senso lato – della ‘difesa’ in base a compiti tecnicamente definiti e con la dotazione di personale specificamente applicato, ma come sintesi di uffici preesistenti e degli ambiti di competenza affidati ai rispettivi titolari, nel tentativo di ricomporre in uno spazio per quanto possibile unitario la gestione dei differenti settori militari del ducato.

Continua inoltre a soffrire della mancata separazione delle attribuzioni gestionali e organizzative da quelle giurisdizionali, per le quali essa rimane sovraordinata all’Uditore Generale di Guerra nella sanzione tanto di infrazioni ai regolamenti militari quanto di reati penali commessi da appartenenti ai corpi armati. Una situazione ibrida che non mancherà di generare contrasti e malumori tra quest’ultimo e i componenti della Giunta Militare, di cui si lamenta in modo patente Giovanni Antonio Ruga, titolare dell’Uditorato Generale, nel corso degli anni Settanta denunciando l’ostilità manifestata sia personalmente dal ministro Munarini sia dalla Giunta Militare in forma collegiale nel momento in cui essa, «composta da persone non versate nella Giurisprudenza», ribalta il «voto» di condanna formulato dall’Uditore in merito a un processo militare pungendolo «con amarissime parole» e appoggiandosi al consulto richiesto al Supremo Consiglio di Giustizia, il quale in tale circostanza «si è preso uno di quegli arbitri, che a lui sono permessi e che rimproverati sarebbero a un giudice ordinario», quale è di fatto l’Uditore Generale medesimo⁸⁰. E di conseguenza l’avvocato Ruga non vede l’ora «d’esser sulla fine del mio martirio» e di poter «uscire dalla triste situazione» in cui si è venuto a trovare⁸¹.

⁸⁰ È quanto emerge dal tenore di alcune lettere scritte dallo stesso Ruga – come pare – a Clemente Bagnesi nel corso del 1774 in data 13 febbraio, 6 marzo (da cui le citazioni), 3 aprile e 13 luglio. Alla lettera del 6 marzo è allegata una «Copia di polizza della Giunta Militare» sottoscritta da Fontanelli (Alfonso) e Bagnesi (Ippolito) ove si riferisce del «sentimento» contrario espresso dal Supremo Consiglio di Giustizia unito al minaccioso avvertimento indirizzato all’Uditore Generale Ruga, «che nell’avvenire stia più cauto di non prendere sbagli così patenti nel formare processi e voti, perché la Giunta si troverà in obbligo di renderne conto a S.A.S.» (ASMo, CD, Carteggi, b. 148).

⁸¹ Ivi, lettere datate 3 aprile e 13 luglio 1774. La «persecuzione» nei confronti del suo operato, e di conseguenza della sua permanenza nell’ufficio di Uditore Generale di Guerra, sembra determinata da situazioni connesse anche a rancori personali, come denunciato dallo stesso Ruga, in specie per il ruolo da lui avuto «nella causa del conte Sora» e per la relazione da lui stesa «nella causa Bruni, che scoppiò poi per la resistenza mia alle perniziose novità che si vogliono introdurre nell’impiego d’Auditor generale, persecuzione in somma che, calata contro di me la visiera, dovea necessariamente crescere al segno di non volerli neppure da lontano» (lettera datata 24 luglio 1774).

3. *Le relazioni dell'Uditore Generale di Guerra al Supremo Consiglio di Giustizia*

La documentazione conservata negli archivi giudiziari, in specie nella serie derivata dall'attività del Supremo Consiglio di Giustizia, consente di osservare la concreta prassi di amministrazione della giustizia penale militare tra gli anni Sessanta e Ottanta del Settecento alla luce della normativa imperniata sui provvedimenti più aggiornati: il regolamento emanato nel settembre 1763 che eleva il Supremo Consiglio di Giustizia a «solo giudice di tutti gli Stati di Modena in fatto di criminalità», con eccezione delle cause «di minor conto, cioè quelle in cui non entri pena afflittiva ed in cui dagli statuti, bandi e provvisioni non viene imposta pena maggiore di cinquanta scudi»⁸²; le norme istitutive della Giunta Militare emanate nel gennaio 1770; le *Istruzioni per l'Uditore generale di guerra* date in Milano nel maggio successivo; le disposizioni riunite nel quinto e ultimo libro del *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati estensi* pubblicato nel 1771, che incidono a livello di disciplina sostanziale; e, infine, l'aggiornato catalogo dei reati e delle corrispondenti pene «alle quali secondo le Leggi ed Ordinanze militari è soggetto tutto il militare di attuale servizio nelle truppe di Sua Altezza Serenissima», formulato da Ercole III nel 1782 prevedendo la graduazione tra «morte infame», «morte per le armi o capitale», «galera in vita o a tempo secondo le circostanze» e «verghe, più o minori giri, secondo le circostanze»⁸³.

Una busta, in particolare, individuata nell'archivio del supremo tribunale ducale raccoglie 16 fascicoli che si possono considerare largamente rappresentativi della tipologia di cause sottoposte all'Uditore Generale di Guerra alla luce della *summa divisio* che nel febbraio 1771, all'interno di una relazione indirizzata a Francesco III, ha occasione di precisare Giovanni Antonio Ruga, titolare dell'ufficio, rilevando che «o queste cause portano delitti meramente militari, ed è il Consiglio di Guerra che giudica, o non interessano immediatamente la disciplina militare, ed il servizio della truppa, [...], ed è allora la Giunta Militare che decide, in

⁸² C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 489 s., artt. I, IX; v. sopra, nota 8.

⁸³ BEU, BG, A.94.P.18, aa. 1776-84, n. 98bis, a stampa (v. Appendice, n. 64). Si aggiungano pure le *Dichiarazioni e determinazioni* formulate dal nuovo duca ed emanate dalla Segreteria in data 2 aprile 1781 – per quanto rinvenute allo stato di bozza a stampa – destinate a specificare le categorie di sudditi ai quali «compete il Foro militare» (ivi, n. 35; v. Appendice, n. 61).

vista del processo, e del voto dell'Auditor generale», stanti le *Istruzioni per l'Uditore Generale di Guerra* emanate da Francesco III il 24 maggio 1770 ed esplicitamente richiamate dallo stesso Ruga⁸⁴.

La serie di procedimenti che fortunatamente si è conservata è rilevante anche per il fatto che alcuni di essi offrono lo spunto agli Uditori, all'interno delle proprie relazioni votive indirizzate alla Giunta Militare e ai giudici del Supremo Consiglio di Giustizia, di sviluppare alcune riflessioni irrobustite dal rinvio ad autorevoli esponenti della dottrina criminalistica di diritto comune in particolare del XVII secolo. Ciò non porta all'individuazione di una tela dottrinale in grado di rappresentare un bacino stabile e rappresentativo degli orientamenti e dei criteri interpretativi espressi dalla massima magistratura militare, ma costituisce, anche in ragione delle attestazioni circoscritte offerte dalla documentazione, una traccia significativa circa la base di formazione teorica dei giuristi che al servizio del principe ricoprono l'ufficio di Uditore Generale di Guerra e che, nella seconda metà del Settecento, transitano poi nel collegio del supremo tribunale ducale.

Il manipolo di cause penali passate alla revisione di quest'ultimo si può suddividere in due gruppi: quelle riguardanti imputazioni a carico di esecutori di giustizia residenti, oltre che nella capitale, in località minori del ducato quali Rubiera, Carpi, Montetortore e Montefiorino e quelle relative a casi di furti compiuti sia da civili a danno di militari sia direttamente da questi ultimi, oltre a un processo per evasione di alcuni soldati dalla Cittadella di Modena. Per quanto si possa osservare la procedura seguita nei giudizi affidati all'Uditore Generale e nei passaggi che coinvolgono tanto la Giunta Militare quanto il Supremo Consiglio di Giustizia, mancano conferme circa l'esecuzione effettiva delle pene comminate. Un'eccezione è costituita dall'esecuzione capitale di Bartolomeo Trombari, domestico della marchesa Rangoni accusato di triplice furto di somme di denaro, rispetto al quale il duca approva «che sabato mattina in questa pubblica piazza si dia esequimento sulle forche alla condanna proferita dall'Aula Criminale contro del medesimo per i diversi gravi furti domestici da lui commessi colla circostanza aggravante di chiavi adulterine»⁸⁵; e il registro della Confraternita di San Giovanni Battista conferma che Trombari viene puntualmente impiccato a Modena

⁸⁴ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 2, relazione datata 20 febbraio 1771.

⁸⁵ Ivi, fasc. 15: comunicazione inviata al presidente e ai consiglieri «del Supremo Consiglio dell'Aula Criminale» il 21 aprile 1773 a firma del consigliere Giuseppe Paolucci.

nella giornata di sabato 24 aprile 1773⁸⁶.

Per quanto concerne i processi a carico degli esecutori di giustizia, la procedura è sostanzialmente costante così come lo è la fattispecie di reato: in seguito all'uso improprio delle armi che sono autorizzati a portare per motivi di servizio, uso che, oltre alla minaccia a mano armata, in varie occasioni determina il ferimento o la morte di altri soggetti, la fase di cognizione e l'istruzione del processo sono a carico dei giudicanti locali. A ciò segue la trasmissione degli atti all'Uditore Generale di Guerra, titolare in via esclusiva della competenza su bargelli ed esecutori, il quale predispose una relazione per il Supremo Consiglio di Giustizia contenente la proposta di sanzione e riceve a stretto giro dallo stesso tribunale, a firma di uno dei suoi consiglieri, una relazione destinata, normalmente, a confermare quanto suggerito. Nel caso in cui il fatto si verifici a Modena è invece l'Uditore Generale a comporre una relazione preliminare destinata al tribunale supremo, firmata – per le testimonianze esistenti – da Giovanni Antonio Ruga nel febbraio 1772 e da Giuseppe Vignocchi, molti anni dopo, nell'ottobre 1788, nel corso del processo a carico dell'esecutore Luigi Parmeggiani, di guardia a porta Bologna e responsabile del ferimento del collega Giuseppe Tacchinardi⁸⁷.

Ai processi nei confronti di esecutori che fanno un uso troppo disinvolto delle armi da fuoco o da taglio che sono autorizzati a portare si può assimilare quello istruito in seguito al ferimento, con due coltellate, di Giovanni Pellicciari ad opera del soldato Gherardo Pellegrini, esito di una lite scoppiata nella bettola aperta vicino al presidio di Brescello, sul Po, tra lo stesso militare e due civili, tra i quali il ferito. L'istruttoria, che coinvolge pure il bettoliere, accusato di avere permesso il gioco di carte all'origine del violento diverbio e dei suoi strascichi al di fuori del locale, è condotta del giudicante locale, il podestà di Brescello, e il ristretto del processo, unitamente alla relazione votiva formulata da quest'ultimo, viene inoltrato all'Uditore Generale di Guerra Giovanni Antonio Ruga, il quale il 20 febbraio 1771 lo sottopone al Supremo Consiglio di Giustizia affinché «si possa venire alla risoluzione della causa contro degli altri non soggetti al Foro Militare»⁸⁸. Autore del ferimento, conseguenza della lite scoppiata all'interno del «Bettolino che tiene il militare a questa galeotta», è un soldato appartenente alla piccola compagnia di stanza a Brescello non

⁸⁶ M. Al Kalak, M. Lucchi, *Oltre il patibolo*, p. 224.

⁸⁷ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 1 (1768-69), 4 (1771), 7 (1771), 8 (1772), 11 (1772), 14 (1773) e 16 (1788).

⁸⁸ Ivi, fasc. 5 (1771).

come guarnigione della locale fortezza, atterrata dai Francesi nel 1704 nel quadro della Guerra di successione spagnola, ma come equipaggio della galeotta armata (o Bergantino) *Madonna delle Grazie*, tenuta dal duca sul Po per vigilare il tratto estense del fiume. Il modesto contingente agli inizi del Settecento era formato da un tenente, un sergente, un caporale, un sottocaporale, un bombardiere, nove soldati e quattro marinai, oltre a un certo numero di forzati condannati al remo e obbligati a condizioni molto dure soprattutto durante i mesi invernali, variando di poco la propria consistenza nei decenni successivi⁸⁹.

Nel caso dell'esecutore Francesco Rossi, imputato di tentato omicidio ai danni del titolare dell'osteria dell'Angelo «posta ne' sobborghi di Rubbiera», piccolo centro sulla via Emilia tra Modena e Reggio, il Supremo Consiglio di Giustizia viene sollecitato a rivedere la propria determinazione poiché la condanna originaria non risulta applicabile. Infatti, trovato inabile a subire la pena di tre tratti di corda già comminata, e certificata tale incapacità da due «chirurghi periti che l'hanno visitato» in presenza del dottor Ludovico Albori «come medico espressamente destinato alla cura dei carcerati infermi», il supremo tribunale propone di commutare l'originaria condanna «nell'altra di restare esposto sotto la stessa pubblica corda per il corso d'un ora e d'un successivo ulteriore mese di carcere»⁹⁰.

Nei casi, invece, di furti compiuti da civili a danno di militari oppure messi in atto da questi ultimi la procedura si conforma normalmente alle *Istruzioni* indirizzate dal duca all'Uditore Generale di Guerra nel maggio 1770, secondo le quali, a fronte di reati penali ordinari, l'Uditore avrebbe dovuto indirizzare la propria relazione votiva alla Giunta Militare, tenuta poi a sentire, secondo le circostanze e la gravità dei casi, il parere del

⁸⁹ A. Menziani, *L'esercito estense ed austro-estense*, p. 706; Id., *L'organizzazione militare del ducato di Modena*, p. 348. A. Mori, *Brescello militare*, p. 50 s., in riferimento al 1738 ricorda la presenza di una guarnigione di 30 uomini, due bassi ufficiali, un tenente, un alfiere e un capitano con il grado di Comandante di Piazza, e ricorda pure che nel 1786 il «comandante supremo delle milizie di Brescello e Gualtieri» è Giampietro Cagnoli. In relazione al locale presidio militare, nel 1753 si sottolinea la necessità di rimpiazzare «gli sforzati che sono morti sulla Galeotta di Brescello [...] a cagione del freddo e del vento troppo violento [...] rendendo inutile ogni rimedio e ogni assistenza», e l'esigenza di trovare «in Brescello uno sito da ridursi in forma di carcere ben sicura, che serva di ospedale, e nella quale i sforzati riconosciuti positivamente e legittimamente amalati possino essere condotti fino alla loro guarigione, sempre però assicurati con la catena» (ASMo, AME, MG, b. 86, reg. 1753/2, sez. XI «Barigelli e sforzati», registrazione datata 7 gennaio 1753).

⁹⁰ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 4, scritture del 16 e 19 agosto 1771.

Supremo Consiglio di Giustizia⁹¹.

A seguito del furto domestico compiuto da Giuseppe Butti ai danni «del capitano quartiermastro Forni» il 5 dicembre 1771, la Giunta Militare «passa l'ingionto originale processo colla votiva relazione formata dall'Illustrissimo Signor Uditore Generale di Guerra, all'Illustrissimo Supremo Consiglio di Giustizia, perché a tenore delle ordinanze militari possa in appresso spiegare il suo sentimento». L'11 dicembre il cancelliere Antonio Nanini predispone una prima relazione in cui, precisando che il servitore Butti è stato arrestato a Castelfranco – e quindi in territorio pontificio – con una parte della refurtiva, mentre un'altra parte è stata ritrovata presso il Monte di Pietà di Modena, dichiara recisamente «che perciò il Fisco concorre nel voto ben dettagliato del Signor Giudice processante che è di condannare detto Butti nella proposta pena della forza, rimettendosi sempre». Ma diverso è il più meditato avviso del tribunale supremo, che in una nota del 23 dicembre seguente precisa il proprio «sentimento [...] che debbasi attendere la disposizione del nuovo Codice e che per conseguenza non si possa condannare il detto Butti in pena maggiore della galera in vita [...]»⁹².

Sino a tutto l'anno 1771 Nanini è avvocato fiscale criminale e cancelliere coadiutore nella cancelleria criminale del foro modenese – incarico che probabilmente giustifica la sua partecipazione al procedimento penale – e soltanto il 15 gennaio 1772 viene destinato all'aula criminale del Supremo Consiglio di Giustizia⁹³, che si mostra particolarmente attento all'aggiornamento della normativa penalistica conseguente alla recentissima entrata in vigore del Codice Estense, i cui due volumi sono pubblicati mediante apposite *Notificazioni* datate 6 agosto e 12 novembre; data, quest'ultima, in cui appare il secondo volume riservato alla materia criminale⁹⁴. E ai sensi del Titolo VIII, Libro V (artt. V e VI), che chiude appunto il secondo volume del Codice, la pena della galera a vita è attribuita ai rei di furto per un valore dei beni sottratti compreso tra gli 80 e i 150 ducati, ossia tra 1.200 e 2.250 lire modenesi⁹⁵.

Un caso analogo al furto compiuto dal servitore del capitano Forni, ma con una condanna ben diversa formulata «dal Signor Consigliere Uditore Generale di Guerra Ruga giudice processante», è quello che

⁹¹ *Istruzioni per l'Uditore generale di Guerra*, art. 7 (v. sopra, nota 71).

⁹² ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 6 (1771).

⁹³ C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 247, nota 180.

⁹⁴ ASMo, CD, GS, vol. KK, nn. 1525 e 1543.

⁹⁵ *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, II, p. 228.

vede imputato lo staffiere e credenziere del conte Giuseppe Boschetti, colonnello del Reggimento di Stato, reo confesso della sottrazione «in suppelettili d'argento ed in altre robbe» per il valore complessivo di oltre 2.000 lire. Il 7 dicembre 1772 il fascicolo è trasmesso dalla Segreteria di Guerra «all'Illustrissimo Supremo Consiglio di Giustizia perché si degni, a tenore dell'Ordinanze Militari, di spiegare il suo sentimento» e dieci giorni dopo il supremo tribunale dichiara di condividere il «sentimento» espresso dall'Uditore Generale, orientato a condannare l'inquisito «nella pena della forca ed all'emenda dei danni verso il derubbato»⁹⁶.

Ancora il richiamo diretto alle «costituzioni del nuovo Codice» voluto da Francesco III viene espresso sullo scorcio del 1772 dal Sindaco fiscale Giovanni Giacinto Maestri, promosso a tale ufficio all'inizio dell'anno dopo avere ricoperto quello di Cancelliere dell'aula criminale del Supremo Consiglio di Giustizia⁹⁷, al quale lo stesso presidente del tribunale, Cagnoli, aveva demandato la revisione della causa⁹⁸. Maestri si trova a giudicare due soldati del reggimento Guardie accusate di aver compiuto sette furti, in tempi diversi, e il suo «umilissimo sentimento» – in base forse al reparto cui appartengono i responsabili – propende per un trattamento decisamente favorevole ai rei. In una logica di proporzionalità progressiva, il Codice prevede al terzo furto, a fronte di un valore complessivo della refurtiva non eccedente i 10 ducati, una condanna a cinque anni di galera, portati a dieci anni in caso di valore compreso tra 10 e 20 ducati, alla galera a vita tra 20 e 40 ducati e infine la condanna alla forca per un valore più alto, il tutto maggiorato «quando li furti fossero in numero più di tre, e tutti insieme arrivassero alle suddette rispettive somme»⁹⁹.

⁹⁶ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 13 (1772). La pena capitale, secondo le previsioni del Codice, si applica ai responsabili di furti per un valore eccedente i 150 ducati, pari a 2.250 lire modenesi: *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, II, lib. V, tit. VIII, art. VI, p. 228.

⁹⁷ C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 321, nota 13. All'Avvocato e al Sindaco fiscale compete la partecipazione alle cause criminali, civili o miste «le quali interessino direttamente o indirettamente la Ducal Camera»: *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, I, lib. I, tit. I, artt. 64 ss.

⁹⁸ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 9, nota del 20 marzo 1772, a firma di Cagnoli, apposta sul retro della relazione votiva dell'Uditore Generale di Guerra inviata al supremo tribunale affinché «a tenore delle Ordinanze militari possa in appresso spiegare il suo sentimento», e relazione votiva del Sindaco fiscale Maestri del 22 marzo 1772.

⁹⁹ *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, II, lib. V, tit. VIII, artt. IX, X e XI, da cui la citazione.

Il Sindaco fiscale, diversamente, sostenendo che per i furti semplici «in qualunque numero non oltre passando il prezzo delle refurtive la somma in tutto di scudi dieci d'argento secondo le Costituzioni del nuovo Codice, la pena è della galera per cinque anni», e dal momento che il valore complessivo dei beni sottratti non eccede la somma di 92,12 lire per uno dei responsabili e di 74,4 lire per l'altro, [...]. Prendendo in tanto la diversità del numero de' furti e della quantità del valore delle refurtive per regolatrice nel proporzionare i gradi del castigo» determina una condanna, rispettivamente, a cinque e a tre anni di galera «oltre la restituzione dei danni verso le parti lese»¹⁰⁰.

Altri due processi, pur a distanza di diversi anni l'uno dall'altro, sono invece risolti sulla base del preciso rinvio alla medesima previsione normativa: una prima volta, nell'autunno 1772, l'Uditore Generale di Guerra sottopone al supremo tribunale la sua proposta di condannare in contumacia alla galera a vita, oltre a una multa di 200 scudi d'oro, un esecutore di Montefiorino accusato di aver minacciato con lo schioppo quattro uomini di Palagano; in seguito, nell'ottobre 1788, l'Uditore Giuseppe Vignocchi, già elevato a consigliere di giustizia con chirografo ducale del 1 gennaio 1772¹⁰¹, propone di condannare un altro esecutore di giustizia di Modena, reo di tentato omicidio nei confronti di un collega, per fortuna «colpito solamente sopra l'articolazione d'una mano con ferita cutanea», ad almeno cinque anni di galera; condanna che a stretto giro il Supremo Consiglio attenua, sulla base del margine di discrezionalità lasciato dalla previsione finale del medesimo articolo del Codice, disponendo che il reo «debba condannarsi all'esilio perpetuo da questi stati, sotto pena di cinque anni di galera» in caso di mancato rispetto della sentenza, «e ad emendare i danni dati» alla vittima del pur leggero ferimento¹⁰².

¹⁰⁰ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 9, relazione votiva del 22 marzo 1772.

¹⁰¹ ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. E, p. 953 s.; v. C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 323, nota 19.

¹⁰² *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, II, lib. V, tit. VI, art. 34, p. 216 s., che in conclusione recita: «[...] Non essendo poi il delinquente in rissa con l'Autore della medesima rissa, la pena sarà afflittiva anche fino alla galera a tempo, ed inoltre pecuniaria secondo le circostanze de' casi e delle persone». ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 16: atti del 17 settembre, 21 e 26 ottobre 1788.

4. *Da Giustiniano a Mattia Stefani: frammenti di dottrina criminalistica nelle 'relazioni votive' dell'Uditore Generale di Guerra*

Si sono conservati, infine, altri tre processi che dal punto di vista fattuale e procedurale presentano situazioni più articolate, affrontate dagli Uditori Generali approfondendone alcuni aspetti sostanziali grazie al confronto con argomentazioni formulate da autorevoli esponenti della dottrina criminalistica del Cinque e Seicento, oltre che tramite il rinvio a specifiche fonti normative sia di ambito particolare, sia entrate nell'uso comune e con valore sussidiario all'interno degli ordinamenti locali.

Va anche precisato che la breve rassegna dottrinale offerta da alcune tra le allegazioni predisposte dagli Uditori non contempla né testi né autori appartenenti alla tradizione giuridica estense, peraltro rappresentata, sotto tale profilo, da un ventaglio di esponenti assai circoscritto. Non si tratta di giuristi di cattedra, ma di navigati consiglieri e funzionari ducali dalla larga esperienza negli affari interni ed esterni dello stato i quali, tenendo anche l'insegnamento giuridico, in alcuni casi, presso gli Studi di Ferrara o di Modena, hanno dato contributi comunque non trascurabili sotto il profilo della pratica consigliare e, in misura minore, della specifica prassi criminale.

Negli anni Ottanta del Cinquecento vede la luce la cospicua raccolta di oltre cinquecento *consilia criminalia* di Bartolomeo Bertazzoli (1520ca-1588), raccolti dal figlio Claudio e pubblicati a Venezia in due tomi tra il 1583 e il 1585 e poi di nuovo a Francoforte nel 1602¹⁰³. Anche se non può essere accostata, per impianto sistematico e per articolazione casistica, alle mature e ampie sistematizzazioni della materia processualpenalistica messe a punto in tempi molto ravvicinati da Deciani e Farinacci, tuttavia in diversi punti non manca di attenzione a problemi dogmatici sullo sfondo di una solida preparazione scientifica dovuta alla breve esperienza di insegnamento presso lo Studio ferrarese nei tardi anni Sessanta, ma soprattutto all'intensa pratica forense e alla prolungata attività di consigliere del duca Alfonso II, per il quale svolge numerosi incarichi diplomatico-politici in particolare a Roma presso la corte papale¹⁰⁴.

¹⁰³ B. Bertazzoli, *Consiliorum seu Responsorum iuris in criminalibus, & poenalibus controuersijs* [...]; Id., *Decisiuarum consultationum, siue responsorum iuris in criminalibus et poenalibus controuersiis* [...].

¹⁰⁴ Alcuni *consilia* in materia di tortura sono citati da P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, I, pp. 211, 285; II, p. 91, e da E. Tavilla, *Una proposta di abolizione della tortura*, p. 2237 s. Un breve profilo biografico si deve a T. Ascari, *Bertazzoli Bartolomeo*. L'opera criminalistica di Bertazzoli è ricordata anche in E. Tavilla, *La giustizia criminale nel ducato estense*, p. 238.

Sullo scorcio del secolo XVI viene stampata a Ferrara la raccolta di 210 *consilia* in materia mista, sia civile che penale, dovuti alla penna di Giovan Battista Laderchi (1538-1618), lettore di diritto civile dal 1561 al 1588, nominato da Alfonso II avvocato camerale dal 1576, membro del Consiglio di Giustizia dal 1582 e potentissimo segretario del duca Cesare, che affianca in tale veste dal 1583 compiendo varie missioni a Roma e a Bologna e guidandone il destino politico nella risoluzione della controversia con il papa, a danno comunque degli Este, in merito ai diritti di successione sul comitato di Ferrara¹⁰⁵. È ancora nell'orizzonte dell'esperienza didattica presso lo *Studium* ferrarese, unita alla carriera diplomatico-politica alla corte sempre di Alfonso II e poi dell'erede Cesare d'Este, che matura l'interesse verso la sistematizzazione della casistica forense nella forma, ben consolidata da una secolare tradizione dottrinale, della raccolta di *consilia*, per quanto non se ne conoscono edizioni successive alla prima, stampata negli anni 1594-1600. Esito analogo anche per i *Consilia, responsa, relationes, et allegationes iuris* in materia civilistica e feudistica redatti da Fulvio Pacciani (1550ca-1613), membro del Consiglio di Giustizia e del Consiglio di Segnatura al servizio ancora di Alfonso II e poi di Cesare, di cui è nota una sola edizione tedesca del 1605¹⁰⁶.

Sempre nell'*entourage* degli uffici ducali e delle pratiche giurisdizionali e di governo degli Stati estensi matura nel secolo successivo la carriera di Bartolomeo Gatti (1615ca-1681), dapprima orientato alla professione forense e quindi per oltre trent'anni ai vertici dell'amministrazione statale nelle vesti di consultore della camera ducale, poi dal 1648 cooptato nel Consiglio di Giustizia e infine nominato segretario di Stato da Alfonso IV nel 1661, ruolo che conserva sino alla morte anche sotto la

¹⁰⁵ G.B. Laderchi, *Consiliorum sive responsorum [...]*, per i tipi di Vittorio Baldini, che nel 1594 li stampa a Ferrara come tipografo ducale e ancora nell'anno 1600, ormai devoluto il comitato ferrarese al papa, come stampatore camerale. Sull'opera, la carriera pubblica e l'esperienza professionale di Laderchi v. R. Montagnani, *Giovan Battista Laderchi nel governo estense*; E. Tavilla, *La favola dei centauri*, p. 15 s. e *passim*, oltre al compendio biografico di G. Biondi, *Laderchi Giovan Battista*.

¹⁰⁶ F. Pacciani, *Consilia, responsa, relationes, et allegationes iuris, additis plerumque rebus iudicatis [...]*. Al giurista, laureatosi a Ferrara nel 1573, si deve anche un *Tractatus, cui incumbat onus probandi*, stampato a Venezia nel 1594 e apparso in varie edizioni successive sino ai primi del secolo XVIII. V. E. Tavilla, *La favola dei centauri*, p. 16 s. e *passim*. Con riferimento a questa seconda opera, che si inserisce nel ricco filone dei trattati dedicati al sistema delle prove in generale o a suoi profili specifici, Pacciani viene annoverato tra i lontani epigoni del bartolismo da P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, II, p. 29; v. pure p. 82 e I, p. 154.

reggenza di Laura Martinozzi e poi al servizio del figlio Francesco II¹⁰⁷. A breve distanza dalla sua morte vedono la luce i suoi pareri legali grazie all'intervento di Giovanni Galliani Coccapani, giurista e a sua volta segretario di Stato, che si preoccupa di conferire unità e dignità editoriale, nel solco della tradizione locale che esalta indubbiamente l'intreccio tra formazione giuridica e carriera funzionariale, ai pareri legali del collega da poco scomparso¹⁰⁸.

A parte un manuale destinato a ordinare il *modus operandi* degli inquisitori attivi nelle diocesi di Modena, Carpi, Nonantola e della Garfagnana, dato alle stampe dal domenicano Michelangelo Lerrì agli inizi del Seicento e nuovamente pubblicato nel 1665¹⁰⁹, muta in modo significativo, per tipologia sostanziale e per dimensione quantitativa, il registro della produzione dottrinale elaborata dai giuristi estensi tra la fine dello stesso secolo XVII e il successivo. Al solo Camillo Crivelli, notaio a Reggio e Sassuolo e poi cancelliere del duca Francesco II, si deve una *Practica criminalis* che il giurista scandinave pubblica come seconda parte del suo manuale di pratica e dottrina notarile allo scopo di delineare con sempre maggiore precisione e uniformità uno *stylus* processuale tipizzato per gli Stati estensi con forte attenzione anche ai formulari di tutti i singoli atti e passaggi processuali¹¹⁰. Ed è seguita nel secolo XVIII da un'altra pratica criminale, rimasta tuttavia manoscritta, che il consigliere di giustizia Giorgio Gaetano Barbieri redige come quarto e ultimo libro del corso di *Institutiones criminales* da lui tenuto presso lo Studio modenese a partire dal 1758 occupando la cattedra penale istituita l'anno precedente

¹⁰⁷ Brevi note biografiche in G. Tiraboschi, *Biblioteca modenese*, II, p. 381 e in E. Tavilla, *Diritto e politica durante la reggenza Martinozzi*, p. 40.

¹⁰⁸ B. Gatti, *Consilia opera, & studio Ioannis Galliani I.C. et patricii Mutinensis [...]*, che includono alle pp. 489-522 (*Consilium XXII*) una difesa delle ragioni dei duchi estensi in merito alla secolare controversia sul possesso delle valli di Comacchio, già pubblicata da Gatti a Modena nel 1661 in forma più estesa e con una appendice documentaria (alle cc. 39r-55r) sotto il titolo *Ragioni della serenissima Casa d'Este sopra le Valli di Comacchio, & altri beni allodiali, contra la Reuerenda Camera apostolica*. Al di là delle notevoli corrispondenze con il *Consilium* sopra citato, l'opera, stampata anonima, è attribuita con sicurezza a Gatti da E. Tavilla, *Diritto e politica durante la reggenza Martinozzi*, p. 40, nota 5.

¹⁰⁹ M. Lerrì, *Breue informatione del modo di trattare le cause del S. Officio [...]*. L'autore e la sua opera sono studiati da S. Toppetta, *L'Inquisizione a Modena nel primo Seicento*, tesi di Dottorato in Storia, Antropologia, Religioni, XXXI ciclo, Università Sapienza di Roma, a.a. 2018-19, pp. 44, 139 ss. e *passim*.

¹¹⁰ C. Crivelli, *Praxis notariorum in duos libros diuisa [...]*, in particolare la *Pars secunda, in qua agitur de modo fabricandi ad formandi processus criminales*. V. E. Tavilla, *La giustizia criminale nel ducato estense*, p. 238 s.

grazie al legato di 6.000 lire predisposto da Giuseppe Maria Bondigli¹¹¹.

Nessun riferimento alla dottrina elaborata da questo manipolo di giuristi-funzionari emerge nelle allegazioni predisposte nel tardo Settecento dagli Uditori Generali di Guerra nell'ambito dei procedimenti penali ricaduti sotto la loro giurisdizione.

Nel gennaio 1771 l'Uditore Generale Giovanni Antonio Ruga è chiamato a occuparsi di un caso molto particolare che dà luogo a diversi passaggi istruttori. La notte del 23 dicembre precedente era stato arrestato il soldato del Reggimento di Stato Gaspare Thuet, accusato di un duplice furto con effrazione commesso il 3 e ancora il 16 dicembre «in pregiudizio di Domenico Chiodelli, speciale dell'Opera Pia Generale de Poveri», al quale erano state sottratte monete per un valore complessivo di circa 40 lire modenesi¹¹². Delle indagini si erano occupate in una prima fase le autorità cittadine, quindi, accertata la condizione militare del sospettato, l'Uditore del reggimento di appartenenza. Dal momento che l'accusato si ostina a confutare le dichiarazioni di tre testimoni, «i quali tutti hanno riconosciuto ed il ferro», con cui sarebbe stata compiuta l'effrazione, «ed il soldato che appunto si scoprì essere il Thuet», il quale avrebbe portato l'arnese da un fabbro «perché gli fosse fatta la punta», l'Uditore decide di sottoporre a tortura l'indiziato infliggendogli 35 bastonate, ma «senza previo decreto ed assegnamento di difese»¹¹³; e così infrangendo prerogative che il più recente Regolamento del Supremo Consiglio di Giustizia emanato il 2 aprile 1769, come sarà confermato dal Codice pubblicato nel corso dello stesso 1771, assegnava in via esclusiva al tribunale centrale ducale¹¹⁴. Vale anche il fatto – secondo l'Uditore Generale di Guerra – che l'assegnazione delle difese sarebbe stata tanto più necessaria in quanto Gaspare Thuet è ancora minorenne, avendo appena compiuto 18 anni, e nonostante

¹¹¹ Ivi, p. 239. V. anche E. Tavilla, *Modena riformatrice*, p. 13; Id., *Giuseppe Maria Bondigli: chi era costui?*, p. 17; F. Baldelli, *Giuseppe Maria Bondigli*, p. 25 ss.; E. Manenti, *Giuseppe Maria Bondigli*, p. 45 ss.; E. Tavilla, *La "classe legale" dell'Università di Modena*, p. 337.

¹¹² ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 2: supplica di Giovanni Thuet datata 1771 febbraio 13.

¹¹³ Ivi, relazione dell'Uditore Generale Giovanni Antonio Ruga datata 1771 gennaio 24, da cui si evincono le fasi precedenti della causa.

¹¹⁴ C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, artt. XLIV e L, p. 506 s. V. anche *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, II, l. IV, tit. XI *Della tortura*, artt. V-VI, ove il ricorso alla tortura è condizionato, caso per caso e «per le particolari circostanze», all'approvazione del Supremo Consiglio di Giustizia per i territori dello stato immediato e a quella «del feudatario col voto del di lui consultore legale» per gli ambiti feudali.

la Grida emanata da Francesco II il 4 gennaio 1676 che «toglie solo la differenza d'età tra il maggiore d'anni 18 e quello di 25 in quanto alla pena, ma non già quanto alla legal forma di processo»¹¹⁵. Ma valgono ancor più le risultanze giudiziarie, in base alle quali Thuet ha sostenuto la propria innocenza anche sotto tortura inducendo Ruga – nella relazione votiva indirizzata il 24 gennaio 1771 ai consiglieri di giustizia – a convenire sul fatto, quale «conclusione universalmente ricevuta», che la purgazione degli indizi sia pienamente soddisfatta e che, nonostante ciò non comprovi l'innocenza piena, «è consuetudine di molti luoghi, e segnatamente dello stato di Milano, l'ordinare che, stantibus rebus prout stant, non debba essere ulteriormente molestato, restando in questo modo libero al Fisco l'addito di nuovamente procedere, se sopravverranno nuovi indizi»¹¹⁶.

Tuttavia, l'anziano padre di Gaspare, convinto della sua innocenza, inoltra una supplica al duca lamentando che il figlio è stato «crudelmente torturato con trenta cinque legnate, e doppiò senza contestazione di reato posto in libertà, ma espulso dal militar serviggio», per cui chiede di «delegare la cognizione di questa causa al Supremo Tribunale del Consiglio di Giustizia Criminale, giacchè tribunale che giudica tutte le cause criminali dello stato»; e a tal fine egli «lo ha fatto ricostituire in questa Cittadella in qualità di relegato, avendo previamente ottenuto il permesso di far le sue difese, che si stanno attualmente facendo»¹¹⁷.

¹¹⁵ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 2: relazione dell'Uditore Generale Giovanni Antonio Ruga datata 1771 gennaio 24. La norma citata risalente al 1676 (*Ordine sopra li delitti che si commettono da' minori*) è in ASMo, CD, GS, vol. F, n. 780; v. D. Edigati, *La giustizia criminale estense alla metà del Settecento*, p. 56, circa l'inasprimento delle sanzioni previsto successivamente all'interno di una lunga e articolata disposizione emanata da Francesco III nel 1750 (ASMo, CD, GS, vol. Z, n. 512, 1750 ottobre 5) e ripubblicata nel 1755 (*Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli stati di S. A. S.*, XXXVIII, p. 80).

¹¹⁶ *L'opinio communis* sul punto in questione, condivisa in area lombarda sulla base dell'autorevole opinione di Giulio Claro, è ricordata da A. Agri, *La giustizia criminale*, II, p. 480 ss. e in part. p. 485. Anche nella tradizione giudiziaria e dottrinale di ambito estense la purgazione degli indizi e delle accuse a carico del presunto reo rimane il primo e principale presupposto legittimante il ricorso alla tortura giudiziaria finalizzata all'ottenimento della confessione, che trova una serrata critica, direttamente ispirata al razionalismo di matrice beccariana, nella relazione inoltrata al duca nell'ottobre 1777 da Francesco Fabrizi, presidente della Deputazione istituita l'anno precedente e incaricata delle integrazioni e delle aggiunte al Codice Estense varato nel 1771: E. Tavilla, *Una proposta di abolizione della tortura*, p. 2247 ss.

¹¹⁷ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 2: la supplica di Giovanni Thuet per ordine ducale, a firma di Giuseppe Paolucci, viene inoltrata all'Uditore Generale di Guerra in data 13 febbraio 1771 affinché quest'ultimo «riferisca in ordine all'esposto».

A seguito di ciò all'Uditore Generale è sollecitata direttamente dal duca una nuova relazione in cui egli ripercorre alcuni passaggi sostanziali della vicenda individuando anzitutto il giudice naturale della causa, alla luce della normativa più aggiornata, nella Giunta Militare sulla base del voto espresso dall'Uditore Generale di Guerra. Ma sono altri i profili che interessano maggiormente l'Uditore, in specie dopo il rifiuto del Sindaco Fiscale di procedere all'interrogatorio di cinque testimoni indicati dal dottor Mantovani, procuratore di Gaspare Thuet, sulla base di quindici capitoli da lui prodotti. Si profila un conflitto di competenza tra il Sindaco Fiscale, che rifiuta di accogliere le difese di Thuet e di procedere agli interrogatori richiesti, e la Giunta Militare, che Ruga ribadisce essere «tribunal supremo» competente dei reati che non interessano direttamente la disciplina militare. Le ragioni del primo sono fondate sul fatto che, nella situazione contingente, non è stato formalmente contestato alcun reato a Thuet, relegato nella fortezza militare della capitale, e dunque questi «non ha bisogno di difesa». Le argomentazioni dell'Uditore Generale sono invece più sottili e puntano a distinguere tra le difese che devono obbligatoriamente venire assegnate in seguito alla contestazione del reato «prima che passi alla condanna, e non ostante anche che dal reo non sieno domandate», anche «perché la contestazione di reato viene preceduta da sufficienti prove, che per lo più le difese non giungono a distruggere», e quelle che vengono spontaneamente richieste da chi è stato assolto dall'accusa – come nel caso di specie – ma non «dal delitto», per cui «con nuovi indizi si può dunque contro di lui riprocedere; dunque non è svanito ogni sospetto, ed ecco un vero caso di difesa, anche senza la contestazione del reato»¹¹⁸. In sostanza, la caparbieta di Thuet nell'affermare la propria innocenza risponde all'esigenza non soltanto di dimostrare l'infondatezza delle azioni illecite che gli vengono attribuite, ma di contrastare l'*iniuriam* che deriva dall'accusa e dal solo sospetto a suo carico, che ha condotto alla sua incriminazione e allo svolgimento di un primo processo per il quale non è «stato definitivamente assoluto», ma ha «provato il tristo effetto d'essere licenziato dal militare», per quanto il congedo sia «in oggi sospeso in attenzione de' proposti documenti d'innocenza».

Di conseguenza «non se gli possono negare le difese, perché infinitamente più facile è, in tal caso, il poter far constare dell'innocenza». E per legittimare tale procedura l'Uditore fa leva su due *auctoritates*

¹¹⁸ Ivi, relazione di Giovanni Antonio Ruga al duca Francesco III datata 20 febbraio 1771.

di indubbio peso argomentativo ricordando dapprima una calzante massima aristotelica secondo cui «Defensio autem [...] est delictorum, et iniuriarum, quae vel in accusationem, vel in suspicionem venerint, dissolutio»¹¹⁹, quindi l'autorevole opinione del criminalista tedesco Anton Matthes (Matthaeus, 1601-54) che nel suo notissimo trattato *De criminibus* riflette sulla dimostrazione dell'innocenza sostenendo che il *reus* può conseguire una *plenissimam securitatem* nel momento in cui non soltanto viene assolto per l'incapacità dell'accusa di dimostrare l'imputazione a lui ascritta, ma ancor più se prova la propria innocenza rispetto al *crimen* di cui è sospettato al fine di *destruere* ed *enervare* alla radice l'accusa stessa¹²⁰.

Matthes, che insegna a Utrecht dal 1634, è autore di uno dei trattati penalistici più diffusi sino alla soglia delle codificazioni moderne grazie alla redazione di una parte iniziale – i *Prolegomena* – dedicata ai *generalia delictorum*, sull'esempio di Tiberio Deciani, e al fatto di condividere prospettive di matrice razionalista e giusnaturalista volte a contestare gli eccessi del paradigma inquisitorio e l'applicazione di istituti del tutto connaturati a quest'ultimo come la tortura giudiziaria¹²¹. Sulla scia della

¹¹⁹ Ivi. La massima è tratta dalla *Rethorica ad Alexandrum* e nell'allegazione di Ruga viene ulteriormente ribadita con minime varianti («Defensio autem est etiam delictorum, quae in suspicionem venerint, dissolutio»). L'opera corrisponde a un manuale di retorica risalente al IV sec. a.C. coevo ad analoghi scritti aristotelici, tradizionalmente annoverato fra quelli dello Stagirita ma attribuito già dal secolo XVI ad Anassimene di Lampsaco e diffuso, dal Quattrocento, grazie alla traduzione latina di Francesco Filelfo: G.A. Kennedy, *A New History of Classical Rhetoric*, p. 49 s.; I. Worthington, *A Companion to Greek Rhetoric*, p. 90 ss. Recente edizione critica di M.F. Ferrini, *Rethorica ad Alessandro*, p. 215 per la traduzione dall'originale greco del passo citato.

¹²⁰ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 2: relazione di Giovanni Antonio Ruga al duca Francesco III datata 20 febbraio 1771, ove si ricorda correttamente «Si idcirco absolvatur reus, quod in probando defecerit accusator, non a crimine, sed ab instantia absolvitur. At si reus contra innocentiam ostenderit, non solum ab instantia, sed etiam a crimine, plenissimam consequatur securitatem [...] Utilius tamen longe et honestius esse innocentiam docere quam tacere, quoniam qui tacet dubium reliquit in animis hominum, an nocens fuerit; qui autem forti defensione accusationem destruit et enervat, ei periculum virtute discussum honori, et incremento est» (A. Matthaeus, *De criminibus*, lib. XLVIII, tit. XV, caput VIII *De probatione innocentiae*, p. 693 ss. e in part. p. 695).

¹²¹ Profili biografico-scientifici del giurista tedesco, che insegna diritto civile a Harderwijk in Geldria dal 1629 e quindi si trasferisce a Utrecht nel 1634, a cura R. Stintzing, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, p. 255 ss. e di J.A. Eisenhart, *Matthäus Anton*. Per il confronto con il trattato di Deciani, v. M. Pifferi, *Generalia delictorum*, pp. 124, 165, 218 s., 368 s.; alla parte iniziale del *De criminibus* è dedicata la recente ricerca di S. Pollorsi, *Recta ratione ductus*.

tradizione umanistica l'opera di Matthes si focalizza sui *libri terribiles* del Digesto giustiniano, il 47 e il 48, riordinandone la sistematica interna con una certa libertà e dividendo la materia in capitoli tali da disegnare la fitta trama del procedimento giudiziario secondo criteri di razionalità e non raramente di distacco dalle posizioni della consolidata dottrina di diritto comune¹²². Il successo del trattato di Matthes, che «costituisce indubbiamente un costante punto di riferimento per tutta la letteratura penalistica dell'età delle riforme», si riflette nella moltiplicazione delle sue edizioni su scala europea nel corso dei Sei e Settecento e fino ai primi decenni del secolo XIX, quando ne appaiono a Firenze nel 1824-25 e a Napoli nel 1827 per le cure di Tommaso Nani, al quale si deve anche l'edizione in due volumi pubblicata a Pavia nel 1803 che egli adotta nei propri corsi di diritto e procedura penale presso l'Ateneo lombardo¹²³.

Oltre a insistere sulla necessità di assegnare le difese a Thuet in modo che egli possa comprovare la piena estraneità al furto che gli era stato contestato e dimostrare la propria completa innocenza, l'Uditore Generale Ruga riflette anche sul principale indizio che era stato utilizzato a suo carico, ovvero il ferro presuntivamente utilizzato per compiere il reato, trovato presso l'ingresso della spezieria ove questo era stato commesso e indicato da alcuni testimoni come l'oggetto consegnato da Thuet a un fabbro per appuntirlo. Rimane una mera possibilità, e non una certezza dimostrata, come emerso dalle indagini già compiute, che l'attrezzo possa essere stato utilizzato per compiere il reato ascritto allo stesso Thuet, il quale lo ha sempre negato, come rimane una possibilità che una scala collocata davanti alla finestra di una casa ove è stato commesso un furto e già vista «in domo alicuius» porti ad attribuirne la responsabilità a quest'ultimo legittimando nei suoi confronti il ricorso alla tortura, ovviamente per ottenere una piena confessione¹²⁴. Ancora

¹²² Per gli studi sul diritto penale romano, comunque vastissimi, alla luce soprattutto della dottrina raccolta nei *libri terribiles* del Digesto basti il rinvio a M.L. Biccari, *Colpa grave nel diritto penale e criminale romano*. Sulla complessiva opera criminalistica di Matthes v. E. Dezza, *Accusa e inquisizione*, pp. 106 ss., 141 e Id., *Tommaso Nani*, p. 65 ss. anche per ulteriore bibliografia.

¹²³ Antonii Matthaei, *Commentarius ad lib. 47. et 48. Dig. de criminibus [...]*, 6 voll., Florentiae, ex typographia Iosephi Pagani, 1824-1825; Antonii Matthaei, *Commentarius ad lib. 47. et 48. Dig. de criminibus*, 3 voll., Neapoli, ex typis M. Criscuoli, 1827. V. E. Dezza, *Accusa e inquisizione*, p. 107 s., nota 190, e p. 65, nota 28 per la citazione; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, p. 266, nota 174.

¹²⁴ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 2: relazione di Giovanni Antonio Ruga al duca Francesco III datata 20 febbraio 1771: «Scala ante

nel solco della dottrina di matrice umanistica, l'*auctoritas* cui attingere tale presunzione è individuata in Hughues Doneau (Donellus), il giurista francese che, grazie al suo insegnamento a Leida nei primi anni di attività del nuovo ateneo, fondato nel 1575, è un tramite importante per l'allargamento della tradizione dei Culti verso i Paesi Bassi, ove nel secolo successivo insegna pure Anton Matthes¹²⁵. L'*exemplum* citato da Ruga appare avvalorato da una lunga persistenza tralazia nella letteratura giuridica¹²⁶, che tuttavia ha portato al capovolgimento dell'interpretazione data in origine da Paride Dal Pozzo (1411ca-1493) nella sua maggiore opera scientifica, ossia il trattato *De syndicatu*, apparso nella redazione definitiva nel 1475¹²⁷.

La documentazione, purtroppo incompleta, non permette di conoscere l'esito ultimo del percorso giudiziario, che, dopo la decisa allegazione di Giovanni Antonio Ruga del tutto favorevole a consentire lo svolgimento degli interrogatori a difesa di Thuet, si avvia verso un ulteriore passaggio in seguito al parere richiesto a Giuseppe Maria Gallafasi nel ruolo di «Consigliere consultore del supremo governo». Incaricato di «riferire in ristretto la sostanza delle risultanze dalla relazione fatta dal Signor Consigliere Ruga Uditore generale di Guerra sopra il memoriale di Giovanni Thuet», il 26 febbraio 1771 Gallafasi stende una relazione in cui,

fenestras domus in qua factum fuit furtum (insegna il Donello con l'autorità di molti Dottori), si scala ipsa visa fuerit in domo alicuius, presumptio est contra istum talem ad tormenta (sottolineatura nell'originale).

¹²⁵ Doneau insegna a Leida dal 1579 al 1587. Per i rapporti dell'umanesimo giuridico francese con i centri di studio olandesi e i rispettivi maestri nel corso del secolo XVII v. R. Feenstra, *Les romanistes de l'université de Leyde du XVII^e siècle*, p. 334 ss.; R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, p. 80 ss.; A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto europeo*, p. 297 s. Di diverso avviso G.C.J.J. van den Bergh, *Die holländische elegante Schule*, p. 50 ss., 71 ss., che ridimensiona il valore di modello dell'opera di Doneau rispetto ai giuristi olandesi delle generazioni immediatamente successive e sottolinea la tradizione più risalente alla base dei legami della cultura dei Paesi Bassi con l'umanesimo di matrice francese.

¹²⁶ V. ad esempio P. Follerio, *Practica criminalis [...]*, p. 527: «Scala ante fenestras domus, in qua factum fuit furtum, si scala ipsa visa fuerit in domo alicuius, presumptio est contra istum talem ad tormenta, ut voluit Paris de Puteo in tracta. syndica. in verbo an stetur dicto torti, colum. vii, versi an si reperiatur», e analogamente J. Novelli, *Practica et Theorica causarum criminalium [...]*, c. 33r-v.

¹²⁷ P. Dal Pozzo, *Singularis tractatus in materia syndicatus [...]*, f. 464va, n. 17: «An si reperiatur furtum factum per fenestram apposita scala, & dicatur quod illa scala visa fuerit in domo alicuius, sit praesumptio contra illum ad tormenta? Dic quod non, quia potuit alter cepisse scalam». Per la tradizione di quest'opera e la numerosa serie di edizioni che ne hanno sostenuto la diffusione v. E. Cortese, *Dal Pozzo Paride*.

oltre a concordare con le riflessioni di Ruga circa le irregolarità del processo e l'indebito ricorso alla tortura – «non già perché confessasse il delitto, ma perché confessasse l'esistenza presso di lui di certo ferro» ritrovato nelle prime fasi delle indagini e valutato come possibile strumento utilizzato per forzare i cassetti nella spezieria di Domenico Chiodelli – ritiene conveniente «che il tutto venisse rimesso alla Suprema Giunta Militare, quale vorrà sentire il parere del Supremo Consiglio criminale per regola delle ulteriori commissioni da darsi all'Uditore Generale e per la successiva giusta ed esatta risoluzione della causa»; ritenendo inoltre opportuno che Thuet sia rimesso in libertà «giacché in oggi sostanzialmente è l'attore e per ogni sospetto di reo è stato già liberamente dimesso»¹²⁸.

Nello stesso anno al Supremo Consiglio di Giustizia è rimesso un processo a carico di dodici militari evasi dalla Cittadella di Modena nella notte tra il 20 e il 21 maggio 1771 in cui è coinvolto anche «Cesare Carpi custode dei forzati, che trovasi in carcere imputato di avere per colposa negligenza dato causa alla nota evasione da questa cittadella delli consaputi dodici forzati»¹²⁹. In data 2 settembre i consiglieri Giovanni Antonio Ruga e Carlo Bertolani stendono una relazione ove si riassumono i fatti e si sviluppano considerazioni di merito circa la sanzione da attribuire ai dieci evasi catturati, «l'ultimo de' quali fu condotto da Mantova verso la fine del prossimo scorso luglio», in base a una discriminante molto precisa: i forzati «che trovansi posti alla catena per un tempo determinato», i quali possono «dirsi sufficientemente puniti col duplicare il numero degli anni che restavano a compiere l'intero termine delle loro rispettive condanne», e quelli invece «che in vita sono condannati»¹³⁰.

L'esame di questo seconda fattispecie chiama in causa alcuni tra gli esponenti più celebri della dottrina criminalistica di età moderna, ritenuti «più umani, e forse più ragionevoli» come Giandomenico Rinaldi¹³¹ e Prospero Farinacci¹³², i quali negano la necessità di infliggere la pena capitale in casi simili tranne quando «un reo venga condannato alla

¹²⁸ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 2: relazione di Giuseppe Maria Gallafasi datata 26 febbraio 1771 (minuta).

¹²⁹ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 3: Carpi viene poi scarcerato con l'approvazione di Francesco III (comunicazione di Camillo Poggi indirizzata ai consiglieri dell'aula criminale del Supremo Consiglio di Giustizia, datata 8 agosto 1771).

¹³⁰ Ivi, relazione di Giovanni Antonio Ruga e Carlo Bertolani datata 2 settembre 1771.

¹³¹ G.D. Rinaldi, *Observationum criminalium, civilium, & mixtarum [...]*, cap. III, par. II, ad. VI, n. 39, p. 264.

¹³² P. Farinacci, *Fragmenta criminalia*, voce *Bannitus*, n. 94, p. 55.

catena colla comminazione di morte in caso di fuga, oppure che questa seco porti circostanze aggravanti, come sarebbe o di tentata, o d' eseguita violenza, od uccisione de' custodi». Si conviene sulla *regula* generale in base alla quale *licet omnibus qualibet via sanguinem suum redimere*¹³³, che affonda le radici nella Glossa, per giustificare la possibilità di *transigere de crimine capitali*¹³⁴ e quindi ammettere una sanzione diversa dalla pena di morte, considerando che nel caso di specie si tratta «di delitto, che ha per oggetto solo e primario la libertà, sentimento naturale dell'uomo, e che non troviamo accompagnato – come precisano i due consiglieri – da quelle circostanze rilevanti, che hanno in veduta i Dottori che lo vogliono punito con la pena di morte, tali non dovendosi giudicare le fratture, e lo scalamento delle mura, perché conseguenza necessaria, e mezzo indivisibile, e inseparabile nelle circostanze dall' eseguitamento della fuga»¹³⁵.

Ruga e Bertolani condividono una valutazione che rifugge dalla severità inflessibile ed esemplare del patibolo per riecheggiare in modo esplicito criteri di ispirazione beccariana, laddove per gli evasi già condannati alla catena a vita richiedono la condanna «ad una catena più rigorosa, cioè all' eseguitamento di quell' opere, che portano maggior tedio, e fatica, e così a una servitù se non più grave della prima condanna nell' estensione, più tormentosa certamente nell' intenzione»¹³⁶. Non si può non rilevare la consonanza con «gli elementi progressivi di novità» condivisi da altri giuristi impegnati negli stessi anni nei diversi uffici del governo dello stato, in particolare quelli chiamati a comporre la commissione istituita nel 1776 per proporre integrazioni e aggiunte al giovane Codice di leggi emanato da Francesco III nel 1771, presieduta dal Consigliere di Stato Francesco Fabrizi e composta, oltre che dallo stesso Ruga, dal consigliere di giustizia Tommaso Chiodini e dall' avvocato reggiano Giovanni Rota. Tra i primi esiti del lavoro collegiale della commissione emerge una proposta di abolizione della tortura giudiziaria che, sebbene priva di seguito immediato, dimostra la sensibilità verso istanze riformatrici, per i tempi, pienamente condivise da altri funzionari estensi come Salvatore

¹³³ G.B. Rinaldi, *Observationum criminalium, civilium, & mixtarum [...]*, cap. III, par. II, ad. VI, n. 41, p. 264.

¹³⁴ Gl. *Prohibitum* ad C.2.4.18 *De transactionibus*: v. M. Meccarelli, *Le categorie dottrinali della procedura*, note 30-31 e testo corrispondente.

¹³⁵ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 3: relazione di Giovanni Antonio Ruga e Carlo Bertolani datata 2 settembre 1771, ove si rinvia a una successiva relazione l' esame della posizione dei due evasi contumaci.

¹³⁶ Ivi, e per confronto v. C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, par. VII *Della pena di morte*.

Venturini, allora presidente del magistrato di Commercio e Agricoltura, autore di un volumetto intitolato *De tormentis* pubblicato in forma anonima a Lucca già nel 1764¹³⁷.

All'allegazione dei due consiglieri di giustizia si aggiunge una decina di giorni dopo quella di Antonio Nanini, avvocato fiscale criminale, il quale cerca puntelli dottrinari unicamente tra i frammenti del Digesto giustiniano per «vedere qual grado di pena convenga ad ogni uno di loro» e avvalorare il diritto della pubblica autorità a sanzionare l'evasione, in quanto sottrazione dal castigo ricevuto dopo avere deliberatamente contravenuto a «quelle leggi che con vicendevole ufficio garantiscono la persona, l'onore e la roba di cadaun membro del corpo sociale»¹³⁸.

Sulla scorta di alcuni frammenti riuniti nel Titolo *De poenis* si conviene di punire i fuggitivi, ai quali era stata comminata una pena a tempo definito, «colla duplicazione degl'anni, che mancano a compiere il termine della [...] condanna» (D.48.19.8.7), e si ricorda che a quelli condannati in origine a vita si può applicare la graduazione prevista dalla *lex Capitalium* (D.48.19.28.14) esacerbando la pena originaria «quando però nell'evasione non intervengano circostanze aggravanti, come di pubblica violenza, e simili, oppur che nella condanna non fosse stata aggiunta la comminazione della morte in caso di fuga». Rispetto alle valutazioni già espresse da Ruga e Bertolani un unico scarto sostanziale si registra nei confronti della posizione di Domenico Bassoli, già condannato alla galera a vita in quanto graziato – come si evince dalla parte conclusiva della relazione di Nanini – rispetto all'originaria condanna a morte. Condanna capitale che si propone ora di applicare senza riserve, avendo Bassoli abusato «della grazia fattagli per clemenza del sovrano di commutargli la pena nella galera in vita», e in più «perché la frusta, che egli sofferse, non lasciò che un punto solo per arrivare dalla Civile alla morte naturale, a terminare i suoi giorni sopra l'infame patibolo della forca», vanificando così la possibilità di considerare in suo favore «quella distanza che riflettono i Dottori passare tra l'una e l'altra specie di pena»¹³⁹.

Se anche nel caso degli evasi dalla Cittadella militare di Modena la documentazione processuale non arriva a confermare l'effettiva irrogazione delle sanzioni proposte dai due consiglieri di giustizia e dall'avvocato fiscale tramite le rispettive relazioni votive, una informazione più completa

¹³⁷ E. Tavilla, *Una proposta di abolizione della tortura*, p. 2244 ss.

¹³⁸ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 3: relazione di Antonio Nanini datata 12 settembre 1771.

¹³⁹ Ivi.

emerge dal processo – sopra ricordato – a carico di Bartolomeo Trombari, già «bracciere» della marchesa Corona Rangoni, consorte del marchese Bonifacio Rangoni, accusato di avere compiuto tre furti di denaro in casa di quest'ultima nell'arco di alcuni anni utilizzando anche «chiavi adulterine e false». L'ultimo di questi, di cui tuttavia Trombari, a differenza dei precedenti, rifiuta recisamente l'addebito, va «a danno della marchesa donna Olimpia Rangoni, commesso parte con rottura e parte con chiavi adulterine di nottetempo»¹⁴⁰. Il processo, pur a carico di un civile, è attratto sotto la giurisdizione dell'Uditore Generale di Guerra in ragione dello *status* di Bonifacio Rangoni (1714-81), un militare estense di lungo corso e, all'epoca, Governatore della piazza militare di Modena; Olimpia Rangoni, tra le vittime dei furti attribuiti al domestico di casa al pari della consorte del marchese Bonifacio, è moglie del figlio di quest'ultimo, il più noto Gherardo Rangoni¹⁴¹.

Trombari viene rinchiuso nelle carceri di Modena e poiché, nonostante prove e testimonianze a suo carico, confessa di aver commesso soltanto due furti ma respinge ogni accusa circa il terzo di circa 70 zecchini, ancora Giovanni Antonio Ruga, nelle funzioni di Uditore Generale di Guerra, inoltra al Supremo Consiglio di Giustizia la richiesta di sottoporlo alla tortura «tanto più perché qual'ora confessasse ne tormenti, si potrebbe facilmente verificare la confessione coll'indicazione delle chiavi, della borsa e dei denari che non ha avuto il tempo di spendere»¹⁴². Sotto questo profilo, il testo normativo in base al quale legittimare l'istanza viene individuato nell'art. 43, dedicato ai *Furti indicia*, della *Constitutio criminalis* emanata da Carlo V nel 1532 e debitamente filtrata attraverso il commento di Matthias Stephani (1576-1646), docente di diritto presso l'Università di Greifswald e magistrato, la cui opera più nota viene data alle stampe nel 1626 e conosce diverse edizioni fino al secolo successivo¹⁴³. Grazie

¹⁴⁰ Ivi, fasc. 15: relazione dell'Uditore Generale di Guerra Giovanni Antonio Ruga datata 15 marzo 1773.

¹⁴¹ P. Litta, *Famiglie celebri italiane. Rangoni*, tavola genealogica V. Su Gherardo Rangoni, che dal 1773 inizia la carriera quale funzionario ducale per poi essere nominato componente del Consiglio di Economia, consigliere intimo del duca, segretario di Stato e membro della Tavola di Stato, v. A. Ferraresi, *Rangoni Terzi Gherardo Aldobrandino*.

¹⁴² ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 15: relazione dell'Uditore Generale di Guerra Giovanni Antonio Ruga datata 15 marzo 1773.

¹⁴³ M. Stephani, *Caroli quinti [...] Constitutiones publicorum iudiciorum, cum jure communi collatae*, art. XLIII, p. 71 ss. Breve sintesi biografica del giurista tedesco in J.A. Eisenhart, *Stephani Mathias*. Per il suo ruolo presso l'Università di Greifswald, la cui istituzione risale al 1456, v. D. Alvermann, B. Dahlenburg, *Greifswalder Köpfe*.

a Stephani si può disporre di una sintesi latina degli articoli della nota costituzione emanata per i territori tedeschi dell'impero asburgico che per larghi tratti riproduce quella già fornita da Georg Remus (1561-1625)¹⁴⁴ e che indubbiamente convince il tribunale supremo ad autorizzare il ricorso ai *tormenta* per acquisire una confessione completa da parte dell'imputato. Per cui il 19 marzo 1773 il presidente Cagnoli dispone di comunicare all'Uditore Generale di Guerra l'esame svolto dal «Supremo Consiglio Criminale» circa «il processo [...] costruito contro Bartolomeo Trombari per il furto di zecchini sessanta circa preteso da lui commesso con frattura e chiavi adulterine a pregiudizio della signora marchesa Olimpia Rangoni, una delle di lui padrone», determinando «che si debba procedere al suo esame rigoroso col tormento della fune per lo spazio di mezz'ora ad effetto di avere la verità, premessa la solita protesta senza pregiudizio delle cose già confessate e delle prove o ragioni acquistate dal fisco»¹⁴⁵. Si manifestano quindi occasioni per l'applicazione della tortura giudiziaria, attestata anche nella procedura seguita nel processo militare a carico del soldato del Reggimento di Stato Gaspare Thuet – sopra ricordato –, in grado di aprire qualche incrinatura nella certezza che essa si estingua del tutto nel corso del secolo XVIII, per quanto il suo impiego non si possa generalizzare a tutte le giurisdizioni del ducato e rimanga una esplicita e salda prerogativa del Supremo Consiglio di Giustizia la sua autorizzazione a partire dal nuovo Regolamento varato da Francesco III il 2 aprile 1769¹⁴⁶.

A conclusione dell'esperienza processuale e umana del servitore di Casa Rangoni – come già precisato – poco più di un mese dopo, il 24 aprile, viene eseguita la condanna capitale sulla pubblica piazza di Modena a seguito del diniego del duca a manifestare «qualunque atto di sovrana sua clemenza verso di un delinquente così qualificato qual è Bartolomeo Trombari», poiché ciò «sarebbe un troppo offendere la

Gelehrtenporträts und Lebensbilder des 16.-18. Jahrhunderts, p. 190 s.; sulla tradizione più complessiva dell'Ateneo in età moderna e contemporanea v. D. Alvermann, H. Spieß (curr.), *Bausteine zur Greifswalder Universitätsgeschichte*.

¹⁴⁴ A. Massironi, *L'avvocato del diavolo*, p. 12 s. L'opera di Remus è riprodotta in *Carolina-Kommentare des 16. Jahrhunderts*: per il passo in questione v. cap. XLIII, p. 53 s.

¹⁴⁵ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 15: comunicazione a firma di Cagnoli allegata al fascicolo processuale e datata 19 marzo 1771.

¹⁴⁶ Per la tendenza alla scomparsa della pratica della tortura nel corso del Settecento: E. Tavilla, *Una proposta di abolizione della tortura*, p. 2239; per il nuovo regolamento del Supremo Consiglio di Giustizia: Id., *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 498 ss. e in part. art. L, p. 507.

vendetta pubblica»¹⁴⁷, vendetta che ancora nel tardo secolo XVIII deve irremissibilmente trovare la propria soddisfazione e rivalersi sul colpevole tramite un castigo esemplare.

¹⁴⁷ ASMo, Giudiziario, Supremo Consiglio di Giustizia, b. 305, fasc. 15: comunicazione inviata al presidente e ai consiglieri componenti l'Aula Criminale del Supremo Consiglio di Giustizia a firma del consigliere Giuseppe Paolucci e datata 21 aprile 1773 (sottolineatura nell'originale).

Abbreviazioni

AMDSP: «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi».

AME: Archivi Militari Estensi.

ASE: Archivio Segreto Estense.

ASLA: Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena.

ASMo: Archivio di Stato di Modena.

BEU: Biblioteca Estense Universitaria di Modena.

BG: Bandi e Gridari.

Carteggi: Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari.

CD: Cancelleria Ducale.

DBI: *Dizionario Biografico degli Italiani*

GS: Gride a stampa in volumi.

MG: Magistrato di Guerra.

Muratori, *Edizione Nazionale: Edizione Nazionale del Carteggio di L.A. Muratori*, 46 voll., Firenze 1975-2020.

Muratori, *Epistolario*: M. Campori (cur.), *Epistolario di L.A. Muratori*, 14 voll., Modena 1901-1922.

b.: busta

bb.: buste

fasc.: fascicolo

reg.: registro

v.: vedi

vol.: volume

voll.: volumi

Fonti citate in forma abbreviata

- Capitoli & ordini 1560: Capitoli & ordini fatti nuovamente per lo Illustrissimo & Eccellentissimo Signore Donno Alfonso II Duca V di Ferrara & c. sopra la Militia & Ordinanza del suo stato, i quali sua Eccellenza vuole & commanda che siano inviolabilmente osservati da tutti i suoi ufficiali & ministri di qual si voglia sorte & conditione, sotto pena della sua disgratia, cominciandosi da questo primo di dell'anno 1560* [ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 220, a stampa].
- Capitoli et ordini 1564 = Capitoli et ordini fatti per lo illustrissimo et eccellentissimo sig. D. Alfonso II duca V di Ferrara & c. sopra la milizia e ordinanza del suo Stato dell'anno 1560 & ristampati il di primo di maggio 1564 con la giunta di alcuni Capitoli i quali sua Eccellenza vuole & commanda che siano inviolabilmente osservati da tutti i i suoi ufficiali & ministri di qual si voglia sorte & conditione sotto pena della sua disgrazia, stampati in Ferrara per Francesco di Rossi da Valenza il primo di maggio 1564* [ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 220; Ferrara, Biblioteca Ariostea, coll. MF 122.3, a stampa].
- Capitoli & ordini 1596a = Capitoli & ordini del Serenissimo Signor D. Alfonso II, Duca di Ferrara & c. sopra la Milizia et ordinanza dello Stato suo [...]*, in Ferrara, appresso Vittorio Baldini stampator ducale, 1596 [ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 220].
- Capitoli & ordini 1596b = Capitoli & ordini del Serenissimo Signor D. Alfonso II, Duca di Ferrara & c. sopra la Milizia et ordinanza dello Stato suo [...]*, in Ferrara, appresso Vittorio Baldini stampator ducale, 1596 [ASLA, Gridario, b. 1; ASMo, CD, GS, vol. A, n. 70; ASMo, AME, Collateralato, b. 52]. Ristampati in *Capitoli, ordini e privilegi 1707*, pp. 3-13.
- Capitoli et privilegi 1611a = Capitoli et privilegi concessi dal serenissimo signor duca Cesare d'este a soldati arrolati sotto i capitani delle porte della città di Modona & loro oblighi*, stampati in Modona, presso Giulian Cassiani, 1611 adi 7 di settembre [ASLA, Gridario, b. 1; ASMo, CD, GS, vol. A, n. 63].
- Capitoli et privilegi 1611b = Capitoli et privilegi della milizia a cavallo del Serenissimo signor duca Cesare d'Este*, stampati in Modona, presso Giulian Cassiani, 1611 adi 7 settembre [ASLA, Gridario, b. 1; ASMo, CD, GS, vol. A, n. 63; vol. E, n. 583]. Ristampati in *Capitoli, ordini e privilegi 1707*, pp. 16-21.
- Capitoli, ordini e privilegi 1707 = Capitoli, ordini e privilegi concessi da' serenissimi antecessori a beneficio della sua diletta e fedel milizia, approvati e confirmati dall'Altezza Serenissima di Rinaldo I Duca di Modona, Reggio & c.*, ristampati in Modona, per Bartolomeo Soliani stampatore ducale, 1707 [ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 221; ASMo, CD, GS, vol. K, n. 336].
- Dichiarazioni & aggiunte 1613 = Dichiarazioni & aggiunte a gli sopradetti Capitoli & Ordini*

- del già Sereniss. Alfonso di glo. mem. fatte di commissione del Serenissimo Sig. D. Cesare Duca di Modona, Reggio &c. a beneficio della sua diletta e fedel milizia*, dat. in Modona li 15 maggio 1613 [ASLA, Gridario, b. 1; ASMo, CD, GS, vol. A, n. 70; ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 220]. Ristampati in *Capitoli, ordini e privilegi 1707*, pp. 13-15.
- Editto 1758 = Editto di Sua Altezza Serenissima per le levate e rimpiazzamento necessari per li reggimenti nazionali*, in Modena, per gli eredi di Bartolomeo Soliani stampatore ducale, 1758 (ASMo, CD, GS, vol. CC, n. 837, 1758 gennaio 14).
- Grida sopra la liberazione de' soldati delle milizie 1659 = Grida sopra la liberazione de' soldati delle milizie dalle guardie di Modona, Reggio, Carpi, Correggio, Bersello et altri luoghi*, 28-29 giugno 1659, a stampa [ASMo, CD, GS, vol. E, n. 61 e vol. F, n. 690. ASLA, Gridario, b. 4]. Ristampata in *Capitoli, ordini e privilegi 1707*, pp. 41-44, il cui esemplare in ASMo, CD, GS, vol. K, n. 336, è corredato da due note mss. che ne specificano autore e data: Alfonso IV (p. 41); 28-29 giugno 1659 (p. 44).
- Ordinanze e Regolamento 1740 = Ordinanze e Regolamento da osservarsi da' reggimenti nazionali de' Stati di Modena pubblicato per ordine dell'Altezza Serenissima di Francesco III Duca di Modena, Reggio, Mirandola etc.*, Modena 1740 [ASMo, CD, GS, vol. V, n. 150].
- Ordini 1615 = Ordini per li capitani, soldati e uffiziali alle porte della città di Modona conceduti da S. A. Serenissima a detta città fin dell'anno 1605, li 10 novembre, come appare rescritto* [reiterati con grida del 1667: ASLA, Gridario, b. 4]. Ristampati in *Ordini di giustizia militare 1707*, pp. 28-30.
- Ordini 1629 = Ordini del Serenissimo Signor Duca Alfonso Terzo per gratia di Dio Duca di Modona e di Reggio &c. sopra il presidio di Modona da osservarsi inviolabilmente da tutti li capitani, alferi, sergenti & altri ufficiali e soldati*, in Modona, per Antonio Gadaldini stampatore ducale, 1629 [ASMo, CD, GS, vol. B, n. 203; vol. K, n. 336]; in Modona, per Giulian Cassiani Stampator Ducale, 1629 [ASLA, Gridario, b. 1]. Ristampati in *Capitoli, ordini e privilegi 1707*, pp. 26-39.
- Ordini di giustizia militare 1643 = Ordini di giustizia militare da osservarsi dalle soldatesche del Serenissimo Signor Duca di Modona, Reggio ecc.*, in Carpi, per Antonio Guidotti [1643] [ASMo, CD, GS, vol. D, n. 402, con datazione manoscritta 1642 sul frontespizio; BEU, Miscellanea Ferrari Moreni, 63, 16; copia autentica manoscritta in ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 221, esemplata dal notaio modenese Domenico Maria Soliani, sulla coperta «1643 Ordini di Giustizia militare», a c. 12v manca l'art. 9 del Titolo XV]. Ristampati «in Modona, per Giulian Cassiani Stampator Ducale, 1647» (ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 221) e ancora in *Ordini di giustizia militare 1707*, pp. 1-28.
- Ordini di giustizia militare 1707 = Ordini di giustizia militare da osservarsi dalle soldatesche del Serenissimo Signor duca di Modona, Reggio &c.*, ristampati in Modona, per Bartolomeo Soliani Stampatore Ducale, 1707 [ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 221; ASMo, CD, GS, vol. K, n. 336].

- Ordini e capitoli 1662* = *Ordini e capitoli da osservarsi ne' delitti de' soldati stipendiati. Laura Duchessa di Modona &c.*, dati nel Ducal Palazzo di Modona il primo di dicembre 1662 [ASLA, Gridario, b. 4]. Ristampati in *Capitoli, ordini e privilegi 1707*, pp. 39-40.
- Ordini e capitoli 1740* = *Ordini e capitoli da osservarsi dalle milizie forensi degli Stati di Modena pubblicati per ordine dell'Altezza Serenissima di Francesco Terzo Duca di Modena, Reggio, Mirandola etc.*, Modena 1740 [ASMò, CD, GS, vol. V, n. 152].
- Ordini e capitoli militari 1738* = *Ordini e capitoli militari del Serenissimo signor duca Francesco terzo per grazia di Dio duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc.*, in Modena, per Bartolomeo Soliani stampatore ducale, 1738 [ASMò, CD, GS, vol. T, n. 10].
- Ordini e privilegi 1625* = *Ordini e privilegi del Serenissimo signor D. Cesare d'Este Duca di Modona, Reggio &c. sopra i caporioni della medesima città*, pubblicati in Modona il dì 11 e 12 giugno 1625 [ASLA, Gridario, b. 2]. Ristampati in *Capitoli, ordini e privilegi 1707*, pp. 22-25.
- Ordini sopra la carica del colaterale 1627* = *Ordini sopra la carica del colaterale*, in Modona, per Antonio Gadaldini stampatore ducale, 1627 [ASMò, CD, GS, vol. A, n. 157]. Ristampati per Viviano Soliani stampatore ducale, 1670.

Fonti archivistiche manoscritte e a stampa

Modena

Archivio di Stato

Archivi Militari Estensi:

- Auditorato, bb. 126, 127.
- Collateralato: bb. 52, 53.
- Commissariato delle Milizie, b. 5.
- Commissariato delle Battaglie, b. 39.
- Magistrato di Guerra: bb. 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90.
- Ordini e capitoli: bb. 220, 221, 222.
- Truppe svizzere: bb. 217, 218.
- Commissariato di Guerra – Reggimenti Nazionali, b. 225.

Archivio Segreto Estense:

- Archivi per materie, Legali: bb. 4, 6.
- Casa e Stato, Trattati: bb. 51 (1642-1743), 54 (1752-67).
- Casa e Stato, Diplomi: b. 57.

Cancelleria Ducale:

- Ambasciatori, agenti e corrispondenti estensi, Italia, Torino: b. 22.
- Consigli, giunte, consulte, reggenze, b. 14.
- Decreti e chirografi sciolti: b. 15.
- Estero, Carteggio Ambasciatori, Germania: b. 96b.
- Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari: bb. 83 (1729-51), 84 (1752-57), 85 (1758-61), 86 (1762-63), 87 (1742-54), 88 (1755-56), 89 (1757-59), 148 (1754-90).
- Carteggio e documenti di particolari: bb. 194, 250, 344, 349, 930, 1258.
- Carteggio di ufficiali camerati, b. 32.
- Chirografi ducali in volume: voll. A, B, C, E, G.
- Gridario a stampa: voll. A, B, C, D, E, F, G, H, II, K, L, T, X, Y, V, Z, AA, BB, CC, DD, EE, GG, HH, II, KK.
- Giurisdizione sovrana, b. 153/A.

Archivi Giudiziari:

- Supremo Consiglio di Giustizia: bb. 52, 53, 305.
- Uditore Generale di Guerra, Istruzioni a stampa 1770-Processi civili 1772-94, b. unica.

Accademia di Scienze, Lettere e Arti

Gridario: bb. 1, 2, 3, 4.

Biblioteca Estense Universitaria

Bandi e Gridari: A.94.P.15, A.94.P.16, A.94.P.17, A.94.P.18, A.94.P.19.

Cronache manoscritte

- Carandini A., *Raccolta ed epitome da una collettanea di memorie pubbliche spettanti alla città e agli Stati di Modena [...]* (BEU, Archivio Muratoriano, f. 39, f. 17b).
- Franchini G., *Cronaca modonese preceduta da diverse notizie storiche della città di Modena dalla sua fondazione in avanti* (BEU, Raccolta Campori, n. 1201- Gamma.D.1.7).

Bibliografia, fonti e trattati a stampa

- Abelson M., *Le strutture amministrative del ducato di Modena e l'ideale del buon governo (1737-1755)*, in «Rivista storica italiana», 81/3 (1969), pp. 501-526.
- Adriani G.B., *Degli antichi signori di Sarmatorio, Manzano e Monfalcone indi degli Operti fossanesi [...]*, Torino 1853.
- Agnelli G., *Relazione dello Stato di Ferrara di Orazio Della Rena*, in «Atti della Deputazione ferrarese di storia patria», VIII (1896), pp. 245-322.
- Agrì A., *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di Giustizia (1750-1786)*, 2 voll., Roma 2019.
- Al Kalak M., Lucchi M., *Oltre il patibolo. I fratelli della Morte di Modena tra giustizia e perdono*, Roma 2009.
- Al Kalak M., voce *Rinaldo Id'Este*, in DBI, 87, Roma 2016, pp. 592-598 (https://www.treccani.it/enciclopedia/rinaldo-i-d-este-duca-di-modena-e-reggio_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Al Kalak M., voce *Sabbatini Giuliano*, in DBI, 89, Roma 2017, pp. 420-422 (https://www.treccani.it/enciclopedia/giuliano-sabbatini_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Alía Plana M., *Historia del Cuerpo Jurídico de la Armada*, Madrid 2011.
- Alvermann D., Dahlenburg B., *Greifswalder Köpfe. Gelehrtenporträts und Lebensbilder des 16.-18. Jahrhunderts aus der pommerschen Landesuniversität*, Rostock 2006.
- Alvermann D., Spieß K.H. (curr.), *Bausteine zur Greifswalder Universitätsgeschichte. Vorträge anlässlich des Jubiläums "550 Jahre Universität Greifswald"*, Stuttgart 2008 (Beiträge zur Geschichte der Universität Greifswald, 8).
- Alunno F., *Bande ed amministrazione del territorio nella politica di instaurazione medicea (seconda metà del XVI secolo). Una prima ricognizione normativa*, in M. Montorzi (cur.), *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. Studi e ricerche a margine della Legislazione toscana raccolta ed illustrata dal Dottore Lorenzo Cantini*, Firenze 1800-1808, Pisa 2006, pp. 9-92.
- Amato F., Duboin C., *Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti, patenti, manifesti ecc. emanate negli stati di terraferma sino all'8 dicembre 1798 dai sovrani della Real Casa di Savoia [...]*, t. XXVI, vol. XXVIII, Torino 1863.
- Andreoli A., *Il Presidente De Brosses a Modena nel carnevale del 1740*, in AMDSP, s. VIII, X (1958), pp. 171-180.
- Angiolini F., *Le Bande medicce tra "ordine" e "disordine"*, in L. Antonielli-C. Donati (curr.), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli 2003, pp. 9-47.

- Angiolini F., *La pena della galera nella Toscana moderna (1542-1750)*, in L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006, pp. 79-115.
- Annali d'Italia dal 1750 compilati da A. Coppi*, I. *Dal 1750 al 1795*, Roma 1848.
- Antonielli L., *Introduzione*, in L. Antonielli, C. Donati (curr.), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia, (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli 2003, pp. 5-8.
- Arcangeli L., voce *Rossi Pietro Maria*, in DBI, 88, Roma 2017, pp. 710-713 (https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-maria-de-rossi_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Ascarì T., voce *Bertazzoli Bartolomeo*, in DBI, 9, Roma 1967, pp. 482-83 (https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-bertazzoli_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Ascarì T., voce *Cesare d'Este*, in DBI, 24, Roma 1980, pp. 136-141 (https://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-d-este-duca-di-modena-e-reggio_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Astarita T., *Istituzioni e tradizioni militari*, in G. Galasso, R. Romeo (curr.), *Storia del Mezzogiorno*, IX. *Aspetti e problemi dal Medioevo all'età moderna*, Napoli 1993, pp. 122-153.
- Baldelli F., *Giuseppe Maria Bondigli e i documenti conservati nell'Archivio Storico del Comune di Modena*, in E. Tavilla (cur.), *Giuseppe Maria Bondigli. Giurista e uomo di stato nell'età delle riforme (1691-1763)*, Modena 2008, pp. 23-32.
- Baja Guarienti C., voce *Rangoni (Rangone) Guido*, in DBI, 86, Roma 2016, pp. 409-411 (https://www.treccani.it/enciclopedia/rangoni-guido-detto-piccolo_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Barberis W., *Le armi del principe. La tradizione militare sabauda*, Torino 1988 e 2003.
- Barberis W. (cur.), *Guerra e pace*, Torino 2002 (Storia d'Italia. Annali 18).
- Barbero A., *L'organizzazione militare del ducato sabauda durante la guerra di Milano (1449)*, in «Società e Storia», XIX/71 (1996), pp. 1-38.
- Barbero A., *I soldati del principe. Guerra, Stato e società nel Piemonte sabauda (1450-1580)*, in C. Dipper, M. Rosa (curr.), *La società dei principi nell'Europa moderna (secoli XVI-XVII)*, Bologna 2005, pp. 169-205.
- Basta G., *Il mastro di campo generale*, in Venetia, appresso Gio. Battista Ciotti Senese all'Aurora, 1606.
- Basta G., *Del governo dell'artiglieria [...]*, in Venetia 1610.
- Basta G., *Il governo della cavalleria leggiera [...]*, in Venetia, appresso Bernardo Gionti, Gio. Battista Ciotti, & Compagni, 1612.
- Bayard de Volo T., *Vita di Francesco V duca di Modena (1819-1875)*, 4 voll., Modena 1983 (ed. orig. 1878).
- Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, a cura di G. Carnazzi, Milano 2018.

- Bellei V., *Le strutture giuridico-governative nello stato di Modena alla fine del XVIII secolo*, in AMDSP, s. X, X (1975), pp. 33-43.
- Beltrami G., *Il Ducato di Modena tra Francia e Austria (Francesco II d'este, 1674-1694)*, in AMDSP, s. VIII, IX (1957), pp. 100-142.
- Benavent i Benavent J., Bertomeu Masiá M.J., *Relaciones sobre Turquía y Túnez en el siglo XVI*, in *La invención de las noticias. Las relaciones de sucesos entre la literatura y la información (Siglos XVI-XVIII)*, coord. por G. Ciappelli, V. Nider, Trento 2017, pp. 373-388.
- Benzoni G., voce *Ercole II d'Este*, in DBI, 43, Roma 1993, pp. 107-126 (https://www.treccani.it/enciclopedia/ercole-ii-d-este_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Bernardi W., Manzini P., Marcuccio R. (curr.), *Giambattista Venturi. Scienziato, ingegnere, intellettuale fra età dei lumi e classicismo*, Firenze 2005.
- Bertaud J.-P., *Il soldato*, in M. Vovelle (cur.), *L'uomo dell'illuminismo*, Roma-Bari 1992, pp. 71-116.
- Bertazzoli B., *Consiliorum seu Responsorum iuris. in criminalibus, & poenalib. controuersijs emissorum Bartholomei Bertazzolii [...] liber primus [-secundus]. Multiplici rerum cognitione ad quotidianam criminum praxis spectantium maxime refertus à Claudio Bertazzolio auctoris filio [...] euulgatus, ac recognitus. Et additionibus perquam necessariis adauctus*, Venetiis, apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1583-1585.
- Bertazzoli B., *Decisivarum consultationum sive responsorum iuris in criminalibus et poenalibus controuersiis emissorum [...] liber primus [- secundus] additionibusque perquam illustribus et necessariis Claudii Bertazzolii [...] donatus, recognitus, relectus, distinctiusque ornatus, summaris, epitomis [...] dotatus*, Francofurti, prodit e nobilis Francofurti paltheniana, 1602.
- Bertini G. (cur.), *Militari italiani dell'esercito di Alessandro Farnese nelle Fiandre*. Atti della Giornata di studio, Fontevivo, 24 settembre 2011, Fidenza (PR) 2013.
- Bianchi P., *Onore e mestiere. Le riforme militari nel Piemonte del Settecento*, Torino 2002.
- Bianchi P., *La riorganizzazione militare del Ducato di Savoia e i rapporti del Piemonte con la Francia e la Spagna. Da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II (1553-1675)*, in E. García Hernán, D. Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700)*, Madrid 2006, I, pp. 189-216.
- Bianchi P., *Trasformazioni e continuità nell'educazione dell'ufficiale: scuole tecniche e accademie cavalleresche nel Settecento*, in M. Ferrari, F. Ledda (curr.), *Formare alle professioni. La cultura militare tra passato e presente*, Milano 2011, pp. 148-162.
- Bianchi P., *L'arte della guerra e la rivoluzione militare*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, II. *Dal Medioevo all'età della globalizzazione*. Volume XII, *Popoli, stati, equilibri del potere*, Roma 2013, pp. 55-99.

- Bianchi P., Del Negro P. (curr.), *Guerre ed eserciti nell'Età moderna*, Bologna 2018.
- Bianchi P., Labanca N. (curr.), *L'Italia e il 'militare'. Guerre, nazione, rappresentazioni dal Rinascimento alla Repubblica*, Roma 2014.
- Bianchi P., Merlotti A., *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Brescia 2017.
- Biccarri M.L., *Colpa grave nel diritto penale e criminale romano: riflessioni a margine della lettura dei libri terribiles del Digesto*, in «Studi Urbinati di Scienze giuridiche, politiche ed economiche», n.s., LXXXVII/71, 3-4 (2020), pp. 481-499.
- Biondi A., Biondi G., *Modena "metropoli" dello stato. Storie e microstorie di primo Seicento*, Modena 2003.
- Biondi G., voce *Laderchi Giovan Battista*, in DBI, 63, Roma 2004, pp. 37-39 (https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-laderchi_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Birocchi I., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002.
- Bizzarri P., *Historia della guerra fatta in Ungheria dall'invittissimo imperatore de' Christiani contra quello dei Turchi [...]*, in Lione, appresso Guliel. Rovillio, 1569.
- Bocchini F., Ciccozzi E. (curr.), *Le corti militari di Mola di Gaeta e Castel dell'Ovo in Napoli. Sentenze dei tribunali del IV e V Corpo d'Armata nel 1860-1861*, Latina 2012.
- Böckenförde E.-W., *La pace di Westfalia e il diritto di alleanza dei ceti dell'Impero*, in E. Rotelli, P. Schiera (curr.), *Lo stato moderno*, III. *Accentramento e rivolte*, Bologna 1974, pp. 333-362.
- Bonacini P., *Per il gran bene della pubblica tranquillità e sicurezza... Giustizia e disciplina militare negli Stati estensi di Antico Regime (secoli XVI-XVII)*, in "Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna", 16 (2019) – paper 5, pp. 1-70 (http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/bonacini_16.pdf).
- Bonacini P., *Riformismo sub specie militari. Il governo della guerra e la giustizia militare nelle riforme di Francesco III d'Este*, in P. Bonacini, E. Tavilla (curr.), *A 250 anni dal Codice Estense*, Modena 2023, pp. 75-144.
- Bonfatti R., *Giuseppe Maria Bondigli corrispondente del Muratori*, in E. Tavilla (cur.), *Giuseppe Maria Bondigli. Giurista e uomo di stato nell'età delle riforme (1691-1763)*, Modena 2008, pp. 53-71.
- Bonsignori I., *La scienza del diritto in ambito modenese del XVIII secolo*, in *I mille volti della Modena ducale*, Modena 2000, pp. 115-126.
- Borelli G.B., *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia [...]*, Torino, per Bartolomeo Zappata Libraio, 1681.
- Borrenquero Beltrán C., *De la erosión a la extinción de los Tercios españoles*, in E. García Hernán, D. Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700)*, Madrid 2006, I, pp. 445-483.

- Bortolotti P., *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini, vescovo e ministro di Stato modenese per servire alla patria cronaca de' suoi tempi (1720-1760)*, a cura e con introduzione di A. Fontana, Modena 2016.
- Boschetti A.F., *San Cesario (Territorio nel Modenese) dall'anno 752 fino al presente*, Modena 2000 (ed. orig. Modena 1922).
- Branaccio L., *I carichi militari di fra' Lelio Brancaccio Caval. Hierosolimitano del Consiglio Collaterale per S.M. Cattolica nel Regno di Napoli e suo Maestro di Campo e Consiglier di Guerra ne' suoi Stati di Fiandra*, in Anversa, appresso Ioachimo Trognese, 1610.
- Branaccio N., *L'esercito del vecchio Piemonte. Gli ordinamenti. Parte prima, dal 1560 al 1814*, Roma 1923.
- Brancoli Busdraghi B., *La marcia dei codificatori. Il Codice estense e i suoi padri fondatori*, in P. Maffei, G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, IV. *L'età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, Firenze 2014, pp. 145-154.
- Brandani M., Crociani P., Fiorentino M., *Uniformi militari italiane del Settecento*, Roma 1986 (Quaderni della «Rivista Militare»).
- Bravo G.M., *La guerra nelle grandi opere di storia del pensiero politico*, in N. Labanca (cur.), *Storie di guerre ed eserciti. Gli studi italiani di storia militare degli ultimi venticinque anni*, Milano 2011, pp. 53-82.
- Brizzi G.P., voce *Davia Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 33, Roma 1987, pp. 130-131 (https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-davia_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Broggi M., *Lo Stato di Modena e la Repubblica di Lucca*, in A. Spaggiari, G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del convegno, Modena, 25-28 marzo 1998, Roma 2001, II, pp. 1211-1225.
- Brunelli G., voce *Este Leonello*, in DBI, 43, Roma 1993, pp. 374-380 (https://www.treccani.it/enciclopedia/leonello-d-este_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Brunelli G., "Soldati di Santa Chiesa". *La politica militare dello Stato pontificio tra Cinque e Seicento*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1 (1994), pp. 38-55.
- Brunelli G., *Poteri e privilegi. L'istituzione degli ordinamenti delle milizie nello Stato Pontificio tra Cinque e Seicento*, in L. Pezzolo (cur.), *Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 1995 (= «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», XII/23), pp. 105-129.
- Brunelli G., *Soldati del papa. Politica militare e nobiltà nello Stato della Chiesa (1560-1644)*, Roma 2003.
- Brunelli G., *Identità dei militari pontifici in età moderna. Questioni di metodo e uso delle fonti*, in C. Donati, B.R. Kroener (curr.), *Militari e società civile dell'Europa dell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2007, pp. 313-350.

- Brunelli G., voce *Montecuccoli Raimondo*, in DBI, 76, Roma 2012, pp. 22-30 (https://www.treccani.it/enciclopedia/raimondo-montecuccoli_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Brunelli G., voce *Odoardo Farnese, duca di Parma e Piacenza*, in DBI, 2015 (https://www.treccani.it/enciclopedia/odoardo-farnese-duca-di-parma-e-di-piacenza_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Brunelli G., voce *Spinola Ambrogio*, in DBI, 93, Roma 2018, pp. 671-675 (https://www.treccani.it/enciclopedia/ambrogio-spinola_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Brunelli D., Mazzi G., *Diritto penale militare*, Milano 2007⁴.
- Brusoni G., *Dell'Historie universali d'Europa [...]*, 2 voll., Venetia, per Francesco Storti, 1657.
- Bulgarelli M., *Fortificazioni e città nel Cinquecento*, in P. Golinelli, G. Muzzioli (curr.), *Storia illustrata di Modena*, Milano 1990, II, pp. 441-460.
- Busolini D., voce *Giustiniani Pompeo*, in DBI, 57, Roma 2001, pp. 362-364 (https://www.treccani.it/enciclopedia/pompeo-giustiniani_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Cadoppi A., *Un "macello di huomini da bene". Lettere al duca d'Este dalle Fiandre di militari al servizio di Alessandro Farnese*, in G. Bertini (cur.), *Militari italiani dell'esercito di Alessandro Farnese nelle Fiandre*. Atti della Giornata di studio, Fontevivo, 24 settembre 2011, Fidenza (PR) 2013, pp. 153-170.
- Campori C., *Raimondo Montecuccoli, la sua famiglia e i suoi tempi*, Firenze 1876.
- Campori G. (?), *Francesco Mirandola*, in «L'Indicatore Modenese», I, nn. 16-17 (1851), pp. 126-128 e 137-138.
- Canestrini G., *Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal XIII secolo al XVI raccolti negli archivj della Toscana*, in «Archivio Storico Italiano», XV (1851), numero monografico.
- Canevazzi G., *La scuola militare di Modena (1756-1914)*, I, Modena 1914.
- Cantini L., *Legislazione toscana raccolta e illustrata dall'avvocato Lorenzo Cantini socio di varie Accademie*, Firenze, nella stamperia Albizziniana da S. Maria in Campo, XVI e XVII, 1805; XXVIII, 1807.
- Cardini F., *Quell'antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dall'età feudale alla grande rivoluzione*, Milano 1982.
- Cardini F., *Il turco a Vienna. Storia del grande assedio del 1683*, Roma-Bari 2011.
- Carolina-Kommentare des 16. Jahrhunderts*, von Justin Gobler, Georgius Remus und Nicolaus Vigelius, Goldbach 2000 (Bibliothek des Deutschen Strafrechts. Alte Meister 28).
- Cassi A.A., *Diritto e guerra nell'esperienza giuridica europea tra medioevo ed età contemporanea*, in *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino 2012, pp. 7-32.

- Catanzariti E., *Gli scrittori italiani che dettarono sulle fortificazioni dall'origine ai tempi presenti*, Torino-Firenze 1866.
- Cattini M., *I contadini di San Felice. Metamorfosi di un mondo rurale nell'Emilia dell'età moderna*, Torino 1984.
- Cattini M., *Dall'economia della guerra alla guerra «in economia». Prime indagini sull'organizzazione militare estense nei secoli XV e XVII*, in C.M. Belfanti, F. Fantini D'Onofrio, D. Ferrari (curr.), *Guerre, stati e città. Mantova e l'Italia padana dal secolo XIII al XIX*. Atti delle Giornate di Studio in omaggio ad Adele Bellù, Mantova, 12-13 dicembre 1986, Mantova 1988, pp. 31-40.
- Cavalcaselle G.B., *I Consigli di Guerra. Genesi e sviluppi della Giurisdizione Militare negli Stati Sabaudi (da Amedeo VIII a Vittorio Amedei II)*, in «Bollettino Storico - Bibliografico Subalpino», LIX (1961), pp. 59-163.
- Celli L., *Le ordinanze militari della Repubblica veneta nel secolo XVI*, in «Nuova Antologia», s. III, 53 (1894), pp. 95-114 e 486-520.
- Ceretti F., *Dei podestà, dei luogotenenti, degli auditori e dei governatori dell'antico ducato della Mirandola cataloghi cronologici*, Mirandola 1898 («Memorie Storiche della città e dell'Antico Ducato della Mirandola», XII).
- Ceretti F., *Biografie mirandolesi*, IV, Mirandola 1905 («Memorie Storiche della città e dell'Antico Ducato della Mirandola», XVI).
- Cerruti M., *La guerra e i Lumi nel Settecento italiano*, Torino 2000.
- Chiappini L., voce *Borso d'Este*, in DBI, 13, Roma 1971, pp. 134-143 (https://www.treccani.it/enciclopedia/borso-d-este-duca-di-modena-reggio-e-ferrara_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Chiappini L., *Gli Estensi. Mille anni di storia*, Ferrara 2001.
- Chincherni A., *Lo scolare bombardiere amaestrato di cento cinquanta istruzioni di conoscere e tirare con l'artiglieria*, In Ferrara, Giuseppe Gironi, 1606.
- Claretta G., *Di Giaveno Coazze e Valgioie cenni storici con annotazioni e documenti inediti*, Torino 1859.
- Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, 2 voll., in Modena, presso la Società Tipografica, 1771.
- Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Reale*, II, Modena 1815.
- Colombo A. (cur.), *Carteggi con Bianconi...Bottazzoni*, Firenze 2020 (Edizione Nazionale del carteggio di L.A. Muratori, 8).
- Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*. Atti del convegno «Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani», 28-29 giugno 1996, Napoli 1997.
- Cont A., «Sono nato principe libero. Tale voglio conservarmi»: *Francesco II d'Este (1660-1694)*,

- in «Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena», s. VIII, XII/II (2009), pp. 407-459.
- Cont A., *Servizio al principe ed educazione cavalleresca: i paggi nelle corti italiane del Seicento. Parte prima*, in «Studi Secenteschi», LII (2011), pp. 211-256.
- Cont A., *Sotto tutela: il sovrano bambino in Italia (1659-1714)*, in «Rivista Storica Italiana», CXXIV/II (2012), pp. 537-581.
- Contini A., *Il sistema delle Bande territoriali fra ordine pubblico e riforme militari nella prima età lorenese*, in L. Antonielli, C. Donati (curr.), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli 2003, pp. 181-211.
- Cortese E., voce *Dal Pozzo Paride*, in DBI, 32, Roma 1986, pp. 238-243 (https://www.treccani.it/enciclopedia/paride-dal-pozzo_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Corvisier A., *Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789*, Paris 1976.
- Covini M.N., *Guerra e "conservazione del stato": note sulle fanterie sforzesche*, in L. Pezzolo (cur.), *Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 1995 (= «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», XII/23), pp. 67-104.
- Covini M.N., *L'esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450-1480)*, Roma 1998.
- Cristiani B., *Breve ragguaglio del sistema in cui ritrovansi gli Stati di S.A.S. il Sig. Duca di Modena al tempo che S.M. ne ha fatto gloriosamente la conquista*, in «Opuscoli religiosi, letterarj e morali», VIII (1860), pp. 245-58 e 429-46.
- Crivelli C., *Praxis notariorum in duos libros diuisa. In prima parte agitur de instrumentis vernaculo sermone conficiendis. In secunda de modo formandi processus criminales [...]*, Parmae, ex typographia Iosephi Rossetti, 1694.
- Cronaca modenese di Tommasino de' Bianchi de' Lancellotti*, 12 voll., Parma 1862-84 (Monumenti di Storia Patria delle Province Modenesi. Serie delle cronache, tomi II-XIII).
- D'Addario A., *I «Capitoli della militia» e la formazione di un ceto di privilegiati alla periferia del Principato mediceo fra XVI e XVII secolo*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Roma 1983, II, pp. 347-380 (riedito con aggiunte col titolo *L'«Honorata militia» del Principato mediceo e la formazione di un ceto di privilegiati nel contado e nel distretto fiorentino dei secoli XVI e XVII*, in «Archivio Storico Italiano», 162/4 (2004), pp. 697-738).
- Dal Pozzo P., *Singularis tractatus in materia syndicatus [...] post primam eius perfunctoriam compositionem, a D. Gabriele Sarayna Iurisconsulto Veronensi nuperrime in ordinem digestus [...]*, in *Tractatus de syndicato variorum auctorum [...]. Qui antea sparsum vagabantur, nove vero a D. Gabriele Sarayna I.C. Veronensi in unum congesti [...]*, Lugduni, apud Haeredes Iacobi Iuntae, 1560.
- Da Mosto A., *Ordinamenti militari delle soldatesche dello Stato romano nel secolo XVI*, in

- «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», VI (1904), pp. 72-13.
- Da Mosto A., *Milizie dello Stato romano (1600-1797)*, in «Memorie storiche militari», 10/II (1914), pp. 193-580.
- Dalla Rosa E., *Le milizie del Seicento nello Stato di Milano*, Milano 1991.
- Dattero A., Levati S., *Introduzione: la storia militare tra società, economia e territorio*, in A. dattero, S. Levati (curr.), *Militari in età moderna. La centralità di un tema di confine*, Milano, 20 giugno 2004, Milano 2006, pp. 7-14.
- Dean T., voce *Ercole I d'Este*, in DBI, 43, Roma 1993, pp. 97-107 (https://www.treccani.it/enciclopedia/ercole-i-d-este-duca-di-ferrara-modena-e-reggio_%28Dizionario-Biografico%29/).
- De Brosse Ch., *Viaggio in Italia. Lettere famigliari*, Roma-Bari 1992.
- De Caro G., voce *Basta Giorgio*, in DBI, 7, Roma 1970, pp. 154-157 (https://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-basta_%28Dizionario-Biografico%29/).
- De Caro G., voce *Brancaccio Lelio*, in DBI 13, Roma 1971, pp. 787-789 (https://www.treccani.it/enciclopedia/lelio-brancaccio_%28Dizionario-Biografico%29/).
- De Consoli C., *Al soldo del duca. L'amministrazione delle armi sabaude (1560-1630)*, Torino 1999.
- De Rosa F., *Le riforme illuminate per la "Nazione armata napoletana"*, Napoli 2018.
- De Rosa R., *Le relazioni politico-diplomatiche tra Spagna e ducato estense durante la guerra dei Trent'anni (1618-1659)*, in *La Garfagnana da Modena capitale all'arrivo di Napoleone*. Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 8-9 settembre 2001, Modena 2002, pp. 69-96.
- [Della Valle B.], *Vallo Libro continente appartenentie ad capitaniij: retenere et fortificare vna cita con bastioni, artificij de fuoco, poluere, et de expugnare vna cita con ponti, scale, argani, trombe, trenciere [...]*, Neapoli, per Antonium de Frizis Corinaldensis, 1521.
- Del Negro P., *Le scuole militari e tecniche*, in G.P. Brizzi, J. Verger (curr.), *Le università in Europa*, 3. *Dal rinnovamento scientifico all'età dei lumi*, Milano 1992, pp. 127-145.
- Del Negro P., *La storia militare dell'Italia moderna nello specchio della storiografia del Novecento*, in L. Pezzolo (cur.), *Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età moderna*, Roma 1995 (= «Cheiron. Materiali e strumenti aggiornamento storiografico», XII/23), pp. 11-33.
- Del Negro P. (cur.), *Guida alla storia militare italiana*, Napoli 1997.
- Del Negro P., *La milizia*, in G. Benzoni, G. Cozzi (curr.), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, VII. *La Venezia barocca*, Roma 1997, pp. 509-531.
- Del Negro P., *Guerra ed eserciti da Machiavelli a Napoleone*, Roma-Bari 2001.

- Del Negro P., *Rappresentazioni della guerra in Italia tra Illuminismo e Romanticismo*, in G. Santato (cur.), *Letteratura italiana e cultura europea tra Illuminismo e Romanticismo*. Atti del Convegno internazionale di studi, Padova-Venezia, 11-13 maggio 2000, Genève 2003, pp. 133-60.
- Del Negro P., *Guerra e forze armate dell'Italia moderna*, in N. Labanca (cur.), *Storie di guerre ed eserciti. Gli studi italiani di storia militare degli ultimi venticinque anni*, Milano 2011, pp. 235-248.
- Del Negro P., *La guerra e la lingua italiana nello specchio dei dizionari militari del Settecento e del primo Ottocento*, in P. Bianchi, N. Labanca (curr.), *L'Italia e il 'militare'. Guerre, nazione, rappresentazioni dal Rinascimento alla Repubblica*, Roma 2014, pp. 1-29.
- Del Negro P., *Introduzione*, in P. Bianchi, P. Del Negro (curr.), *Guerre ed eserciti nell'Età moderna*, Bologna 2018, pp. 11-16.
- Dezza E., *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989.
- Dezza E., *Tommaso Nani e la dottrina dell'indizio nell'età dei lumi*, Milano 1992.
- Donati B., *Il precedente legislativo del Codice Estense. Il gridario del 1755 e l'opera dei giuristi modenesi Domenico Giacobazzi e Carlo Ricci*, in «Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena», s. IV, 2 (1929), pp. 3-33 (poi in Id., *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena 1935, pp. 86-102).
- Donati C., *Organizzazione militare e carriera delle armi nell'Italia d'antico regime: qualche riflessione*, in M.L. Betri, D. Bigazzi (cur.), *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta*, I. *Politica e istituzioni*, Milano 1996, pp. 9-39.
- Donati C., *Una famiglia lombarda tra XVI e XVIII secolo. Gli Este di San Martino e i loro feudi*, in E. Fregni (cur.), *Archivi territoriali poteri in area estense (Secc. XVI-XVIII)*, Roma 1999, pp. 435-453.
- Dubost J.-F., *La France Italienne. XVI^e-XVII^e siècle*, Paris 1997.
- Edigati D., *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa 2009.
- Edigati D., *La giustizia criminale estense alla metà del Settecento*, in P. Bonacini, E. Tavilla (curr.), *A 250 anni dal Codice Estense*, Roma 2023, pp. 29-74.
- Eisenhart J.A., voce *Matthäus Anton*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, 20, Leipzig 1884, pp. 617-619 ([https://de.wikisource.org/wiki/ADB:Matth%C3%A4us,_Anton_\(1601_bis_1654\)](https://de.wikisource.org/wiki/ADB:Matth%C3%A4us,_Anton_(1601_bis_1654))).
- Eisenhart J.A., voce *Stephani Mathias*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, 36, Leipzig 1893, p. 95 (https://de.wikisource.org/wiki/ADB:Stephani,_Mathias).
- Espino López A., *Guerra y cultura en la Época Moderna. La tratadística militar hispánica de los siglos XVI y XVII: libros, autores y lectores*, [Madrid] 2001.

- Esteban Estríngana A., *La superintendencia de la justicia militar: establecimiento y evolucion inicial en le ejército de Flandes (1594-1622)*, in D. Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (sec. XVI-XVIII)*, Milano 2012 (Annali di storia militare europea, 4), pp. 87-123.
- Evangelisti G., *La Guerra di Castro e il fatto d'armi di S. Pietro in Casale (13 agosto 1649)*, in «Strenna Storica Bolognese», 42 (1992), pp. 189-202.
- Facchin L., *Francesco III d'Este. "Serenissimo Signore" tra Modena, Milano e Varese*, Varese 2017.
- Facchin L., *La riqualificazione dell'area di Sant'Agostino nell'età di Francesco III d'Este: tra muratoriana «pubblica utilità» e celebrazione dinastica*, in S. Cavicchioli (cur.), *L'Occidente degli eroi. Il Pantheon degli Estensi in Sant'Agostino a Modena (1662-1663) e la cultura barocca*. Atti del convegno, Modena, Accademia di Scienze Lettere e Arti, 25-26 ottobre 2018, Modena 2019, pp. 233-253.
- Farinacci P., *Fragmenta criminalia, omnibus jurisconsultis tam theoreticis quam practicis apprimè utilia. Cum indice duplici rerum ac sententiarum selectarum accuratissimo, Norimbergae, sumptibus Wolfgangi Mauritiij Endteri, 1690*.
- Favarò V., *Dalla "nuova milizia" al tercio spagnolo: la presenza militare nella Sicilia di Filippo II*, in «Mediterranea. Ricerche Storiche», IV (2005), pp. 235-262.
- Feenstra R., *Les romanistes de l'université de Leyde du XVII^e siècle et leur influence sur le droit privé européen*, in *Le nuove frontiere del diritto e il problema dell'unificazione*, Milano 1979, I, pp. 331-349.
- Fenicia G., *Il Regno di Napoli e la difesa del Mezzogiorno nell'età di Filippo II (1556-1598). Organizzazione e finanziamento*, Bari 2003.
- Ferraresi A., voce *Rangoni Terzi Gherardo Aldobrandino*, in DBI, 86, Roma 2016 (https://www.treccani.it/enciclopedia/gherardo-aldobrandino-rangoni_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Ferretti J., *L'organizzazione militare in Toscana durante il governo di Alessandro e di Cosimo I de' Medici*, in «Rivista Storica degli Archivi Toscani», I (1929), pp. 248-275 e II (1930), pp. 58-80, 133-151, 211-219.
- Ferrini M.F., *Retorica ad Alessandro*, Milano 2015.
- Ferrone V., *Tecnocrati, militari e scienziati nel Piemonte dell'Antico Regime: alle origini della Reale Accademia delle scienze di Torino*, in «Rivista Storica Italiana», XCVI/I (1984), pp. 414-509.
- Ferrone V., *I meccanismi di formazione delle élites sabaude. Reclutamento e selezione nelle scuole militari del Piemonte nel Settecento*, in P. Alatri (cur.), *L'Europa tra Illuminismo e Restaurazione*, Roma 1993, pp. 157-200.
- Fimiani E., *"Per servizio di nostro signore". Mestiere delle armi e organizzazione militare nell'area dei domini pontifici (1453-1646)*, in G. Signorotto (cur.), *La ricerca storica e l'opera di Bandino Giacomo Zenobi*, Urbino 1996, pp. 95-136.

- Fiorelli P., *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Roma 1953-54.
- Fischetti F., *All'ombra della vendita di Dresda. Il patrimonio artistico nella stagione delle riforme del ducato estense, con note su alcune collezioni, sculture e la perduta Andromeda di Orazio Marinali*, in P. Bonacini, E. Tavilla (curr.), *A 250 anni dal Codice Estense*, Roma 2023, pp. 339-360.
- Folin M., *Note sugli ufficiali negli stati estensi (secoli XV-XVI)*, in *Gli ufficiali negli Stati italiani del Quattrocento*, Pisa 1997, pp. 99-154 («Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, s. IV – Quaderni, 1).
- Folin M., *Gli oratori estensi nel sistema politico italiano (1440-1505)*, in G. Fragnito, M. Miegge (curr.), *Girolamo Savonarola da Ferrara all'Europa*, Firenze 2001, pp. 51-83.
- Folin M., *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano*, Roma-Bari 2001.
- Folin M., *Note sui feudi negli stati estensi (secoli XV-XVIII)*, in *Il marchesato delle Valli. A 250 anni dall'istituzione del feudo Menafoglio*, Mirandola (MO) 2002, pp. 43-115.
- Follerio P., *Practica criminalis [...]*, Lugduni, apud haeredes Iacobi Iuntae, 1556.
- Foschi P., *Oltre i confini: da Modena e da Reggio lungo le strade d'Europa*, in «Quaderni Estensi», 5 (2013), pp. 199-256 (http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE5/QE5_stampa.pdf).
- Frascaroli E., *Palazzo Sabbatini-Valdrighi a Modena*, in «Taccuini d'Arte. Rivista di arte e storia del territorio di Modena e Reggio Emilia», 3 (2008), pp. 73-90.
- Frigo D., *Gli Stati italiani e le relazioni internazionali*, in G. Galasso, A. Musi (curr.), *Italia 1650. Comparazioni e bilanci*, Napoli 2002, pp. 37-69.
- Fumagalli E., Signorotto G. (curr.), *La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico*, Roma 2012.
- Galli della Loggia G., *Cariche del Piemonte e Paesi uniti colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate [...]*, I-II, Torino, Derossi, 1798.
- Garuti F., *Le condizioni materiali del bastione dei Gesuiti e della fortezza di Mirandola in una lettera di Giuseppe Scarabelli Pedoca (1738)*, in «Quaderni della Bassa Modenese», 78 (2020), pp. 67-76.
- Garuti F., *I sistemi difensivi mirandolesi all'alba e durante l'assedio del 1742. Condizioni materiali, problematiche e proposte di intervento*, in «Quaderni della Bassa Modenese», 82 (2022), pp. 47-56.
- Garuti F., *Le strutture difensive di Mirandola sotto gli Estensi nel Settecento. Nuovi spunti e considerazioni*, in M. Righini, M. Calzolari, F. Foroni (curr.), *Terra di castelli, torri e fortezze. Atti delle Giornate di studio per la valorizzazione e la promozione di un patrimonio identitario, storico e culturale della Bassa Modenese (Medolla, 12-13 novembre 2022)*, San Felice sul Panaro (MO) 2023, pp. 319-336.

- Gasser H., *Lo Stato di Modena e l'Impero*, in A. Spaggiari, G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del convegno, Modena, 25-28 marzo 1998, Roma 2001, II, pp. 1151-58.
- [Gatti B.], *Ragioni della serenissima Casa d'Este sopra le Valli di Comacchio, & altri beni allodiali, contra la Reuerenda Camera apostolica*, in Modona, per Bartolomeo Soliani Stampator Ducale, 1661.
- Gatti B., *Consilia opera, & studio Ioannis Galliani I.C. et patricii Mutinensis, eiusdem serenissimi ducis a secretis, & consiliarij status, nunc primum in lucem aedita. Cum indice argumentorum, materiarum, & verborum locupletissimo*, Parmae, sumptibus Ioseph de Rossetis bibliopolae, ex typographia Galeatii Rosati, 1688.
- Gentilini E., *Il perfeto bombardiero et real instruzione di artiglieri [...]*, In Venetia, Alessandro de' Vecchi, 1626.
- Gentilini E., *La real instruzione di artiglieri*, In Venetia, appresso Gio. Antonio & Giacomo de' Franceschi, 1606.
- Ghidini A., *Aspetti e vicende del principato di Correggio nel XVII secolo*, in E. Fregni (cur.), *Archivi territori poteri in area estense (Secc. XVI-XVIII)*, Roma 1999, pp. 469-497.
- Ghidini A., *La Città e il Principato di Correggio nello Stato di Modena*, in A. Spaggiari, G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del convegno, Modena, 25-28 marzo 1998, Roma 2001, I, pp. 601-615.
- Giacomelli A., *La crisi del Seicento europeo, la guerra di Castro e la battaglia di San Pietro in Casale*, S. Pietro in Casale (BO) 2000.
- Giangolini L., *L'esercito del papa. Istituzione militare, burocrazia curiale e nobiltà nello Stato della Chiesa (1692-1740)*, Roma 2020.
- Giordano B., *Gli ufficiali della Scuola militare di Modena (1798-1820): una ricerca prosopografica*, Soveria Mannelli 2008.
- Giordano B., *La Scuola Militare di Modena e la nascita di un ceto professionale "nazionale" (1798-1820)*, in M. Ferrari, F. Ledda (curr.), *Formare alle professioni. La cultura militare tra passato e presente*, Milano 2011, pp. 167-179.
- Giustiniani P., *Delle guerre di Fiandra libri VI di Pompeo Giustiniano del Consiglio di guerra di S.M.C. e suo Maestro di Campo d'infanteria italiana, posti in luce da Giuseppe Gamurini Gentil'huomo Aretino con le figure delle cose più notabili*, in Anversa, appresso Ioachimo Trogneseo, 1609.
- Gorani G., *L'Italia del XVIII secolo, VI. Ducato di Modena e Reggio*, a cura di G. Caciagli, Modena 1987.
- Gorrieri T., *Il Capitano Ercole Auregli*, Modena 2023.
- Grana D., *Gli organi centrali del governo estense nel periodo modenese*, in «Rassegna degli archivi di stato», LV/2-3 (1995), pp. 304-333.

- Grana D., *Per una storia della pubblica assistenza a Modena. Modelli e strutture tra '500 e '600*, Modena 1991.
- Grana D., *Le strutture e i modelli assistenziali in area estense*, in E. Fregni (cur.), *Archivi territori poteri in area estense (Secc. XVI-XVIII)*, Roma 1999, pp. 203-224.
- Grillo P., *Cavalieri e popoli in armi. Le istituzioni militari nell'Italia medievale*, Roma-Bari 2008.
- Grillo P., Settia A.A. (cur.), *Guerre ed eserciti nel Medioevo*, Bologna 2018.
- Guerra E., *Soggetti a "ribalda fortuna". Gli uomini dello stato estense nelle guerre dell'Italia quattrocentesca*, Milano 2005.
- Guerra E., *L'educazione militare del cardinale Ippolito I d'Este*, in M. Ferrari, F. Ledda (curr.), *Formare alle professioni. La cultura militare tra passato e presente*, Milano 2011, pp. 101-115.
- Guerra E., «*Gente diabolica*»: *uomini d'arme e popolazione nel XV secolo estense*, in C. Baja Guarienti (cur.), *Città, campagne, castelli. Cultura, potere e società nel Medioevo padano*. Atti del Convegno, Reggio Emilia, 12 marzo 2016, Reggio Emilia 2016, pp. 83-100.
- Guerra E., *Uomini d'arme nel territorio estense alla fine del XV secolo*, in «*Revista Universitaria de Historia Militar*», 6/11 (2017), pp. 62-78 (<https://ruhm.es/index.php/RUHM/article/view/240>).
- Guertzoni G., *La Camera Ducale estense tra Quattro e Cinquecento: la struttura organizzativa e i meccanismi operativi*, in *Storia di Ferrara*, VI. *Il Rinascimento. Situazioni e personaggi*, Ferrara 2000, pp. 159-183.
- Guertzoni G., *Le corti estensi e la devoluzione di Ferrara del 1598*, Modena 2000.
- Hale J.R., *Guerra e società nell'Italia del Rinascimento (1450-1629)*, Roma-Bari 1987 (ed. orig. London 1985).
- Hale J.R., *L'organizzazione militare di Venezia nel '500*, Roma 1990.
- Hanlon G., *The Twilight of a Military Tradition. Italian Aristocrats and European Conflicts, 1560-1800*, London 1998.
- Hanlon G., *Storia dell'Italia moderna (1550-1800)*, Bologna 2002 (ed. orig. 2000).
- Hanlon G., *The Hero of Italy. Odoardo Farnese, Duke of Parma*, Oxford 2014.
- Ilari V., *Storia del servizio militare in Italia (1506-1870)*, I. «*Dall'Ordinanza fiorentina*» di Machiavelli alla costituzione dell'esercito italiano, Roma 1989.
- Ilari V., *La difesa dello stato e la creazione delle milizie contadine nell'Italia del XVI secolo*, in *Studi storico-militari*. 1989, Roma 1990, pp. 7-70.
- Ilari V., *Giustizia militare e diserzione dalla Cisalpina al Regno italico (1797-1814)*, in N. Labanca, P.P. Rivello (curr.), *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, Torino 2004, pp. 1-44.

- Ilari V., Boeri G., *Velletri 1744. La mancata riconquista austriaca delle Due Sicilie*, Roma 2018.
- Inghirami F., *Storia della Toscana*, 16, Firenze 1843.
- Iolly A., *Compilations des anciens edits des Princes de la Royale Maison de Savoye. Ensemble les Edits de madame Royale Marie Ieanne Baptiste de Savoye [...]*, Chambéry, chez Estienne Riodel, 1679.
- Kennedy G.A., *A New History of Classical Rhetoric*, Princeton 1994.
- Kroener B.R., *Stato, società, "militare". Prospettive di una rinnovata storia militare della prima età moderna*, in C. Donati, B.R. Kroener (curr.), *Militari e società civile dell'Europa dell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2007, pp. 11-21.
- Labanca N., Rivello P.P. (curr.), *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, Torino 2004.
- Labanca N., *Guerre e forze armate nell'Italia unita*, in Id. (cur.), *Storie di guerre ed eserciti. Gli studi italiani di storia militare degli ultimi venticinque anni*, Milano 2011, pp. 249-82.
- Lacché L., "Ordo non servatus". *Anomalie processuali, giustizia militare e "specialia" in Antico Regime*, in «Studi Storici», 29/2 (1988), pp. 361-384.
- Laderchi G.B., *Consiliorum sive responsorum [...] liber primus nunc primum in luce emissus, Ferrariae, apud Victorium Baldinum typographum cameralem, sumptibus Iuliani Cassiani bibliopolae Mutinensis, 1600 (Ferrariae, excudebat Victorius Baldinus typographus ducalis, 1594)*.
- Latini C., *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2010.
- Lazzari A., *I "ricordi di governo" di Alfonso II d'Este duca di Ferrara*, in «Archivio Storico Italiano», 78/1 (1920), pp. 110-123.
- Lazzarini I., *Marchesi e condottieri: i lineamenti di una specializzazione militare nel quadro della costruzione del principato di Mantova fra Tre e Quattrocento*, in M. Del Treppo (cur.), *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento*, Napoli 2001, pp. 41-61.
- Leverotti F., *Gli ufficiali del ducato sforzesco*, in *Gli ufficiali negli Stati italiani del Quattrocento*, Pisa 1997, pp. 17-77 («Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. IV, Quaderni, 1).
- Lerri M., *Breue informatione del modo di trattare le cause del S. Officio per li molto reuerendi vicarij della Santa Inquisitione, instituiti nelle diocesi di Modona, di Carpi, di Nonantola, e della Grafagnana*, In Modona, nella stamperia di Giulian Cassiani, 1608 (rist. an. a tiratura limitata a cura di A. Biondi, Ferrara 1991); In Modona, per il Soliani stampatore del S. Officio, 1665.
- Ligresti D., *L'organizzazione militare del Regno di Sicilia (1575-1635)*, in «Rivista Storica Italiana», CV (1993), pp. 647-678.

- Lind G., *Genesis of the Civilian in the Western World, 1500-2000*, in G. Lind (ed.), *Civilians at War. From the Fifteenth Century to the Present*, Copenhagen 2014, pp. 47-82.
- Litta P., *Famiglie celebri italiane*. Rangoni, Modena 1998 (ed. orig. 1850).
- Lo Basso L., *Schiavi, forzati e buonevoglie. La gestione dei rematori delle galere dell'Ordine di Santo Stefano e della repubblica di Venezia. Modelli a confronto*, in *Atti del Convegno: l'Ordine di Santo Stefano e il mare* (Pisa, 11-12 maggio 2001), Pisa 2001, pp. 171-232.
- Lo Basso L., *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*, Milano 2003.
- Lo Basso L., *Il mestiere del remo nell'armata sottile veneziana: coscrizione, pena, debito e schiavitù (sec. XVI-XVIII)*, in «Studi Veneziani», n.s., XLVIII (2004), pp. 105-185.
- Lo Basso L., *Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: gli esempi di Venezia e Genova*, in L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006, pp. 117-144.
- Locatelli F., *La fabbrica ducale estense delle artiglierie (da Leonello ad Alfonso II d'Este)*, Bologna 1985.
- Loriga S., *Soldati. L'istituzione militare nel Piemonte del Settecento*, Venezia 1992.
- Luraghi R., Testa A. (curr.), *Le opere di Raimondo Montecuccoli, III. Opere minori d'argomento militare e politico. Diari di viaggio e memorie*, Roma 2000.
- Lutz G., *L'esercito pontificio nel 1677. Camera Apostolica, bilancio militare dello Stato della Chiesa e nepotismo nel primo evo moderno*, in *Miscellanea in onore di Monsignor Martino Giusti Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano*, Città del Vaticano 1978 (Collectanea Archivi Vaticani, 6), II, pp. 33-95.
- Maffi D., *Un bastione incerto? L'esercito di Lombardia tra Filippo IV e Carlo II (1630-1700)*, in E. García Hernán, D. Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700)*, Madrid 2006, I, pp. 501-536.
- Maffi D., *Il potere delle armi. La monarchia spagnola e i suoi eserciti (1635-1700): una rivisitazione del mito della decadenza*, in «Rivista Storica Italiana», CXVIII/II (2006), pp. 394-445.
- D. Maffi, *Nobiltà e carriera delle armi nella Milano di Carlo II (1665-1700)*, in A. dattero, S. Levati (curr.), *Militari in età moderna. La centralità di un tema di confine*, Milano, 20 giugno 2044, Milano 2006, pp. 127-169.
- Maffi D., *Il baluardo della corona. Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia seicentesca (1630-1660)*, Torino 2007.
- Maffi D., *Cacciatori di gloria. La presenza degli italiani nell'esercito di Fiandre (1621-1700)*, in P. Bianchi, D. Maffi, E. Stumpo (curr.), *Italiani al servizio straniero in età moderna*, Milano 2008 (Annali di storia militare europea, 1), pp. 73-104.

- Maffi D., *La cittadella in armi. Esercito, società e finanza nella Lombardia di Carlo II, 1660-1700*, Milano 2010.
- Maffi D. (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (sec. XVI-XVIII)*, Milano 2012 (Annali di storia militare europea, 4).
- Maffi D., *Introduzione*, in Id. (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (sec. XVI-XVIII)*, Milano 2012 (Annali di storia militare europea, 4), pp. 7-10
- Maffi D., *Un conflitto giurisdizionale: il ruolo della giustizia militare e le relazioni coi civili nella Milano Spagnola, 1550-1700*, in Id., (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (sec. XVI-XVIII)*, Milano 2012 (Annali di storia militare europea, 4), pp. 201-228.
- Maffi D., *Dal controllo della disciplina al controllo del territorio. Giustizia militare e relazioni coi civili nello Stato di Milano al tempo della dominazione spagnola (1550-1700)*, in L. Antonielli (cur.), *Polizia militare. Military Policing. Seminario di studi*, Messina, 11/12 dicembre 2009, Soveria Mannelli 2013, pp. 99-126.
- Maffi D., *L'Italia militare dalla metà del XVI secolo alla metà del XVIII: crisi o continuità? Un tentativo di approccio*, in P. Bianchi, N. Labanca (curr.), *L'Italia e il 'militare'. Guerre, nazione, rappresentazioni dal Rinascimento alla Repubblica*, Roma 2014, pp. 31-55.
- Mallett M., voce *Chiericati Chierighino*, in DBI, 34, Roma 1980, pp. 673-74 (https://www.treccani.it/enciclopedia/chierighino-chiericati_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Mallett M., *Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento*, Bologna 1983 (ed. orig. London 1974).
- Mallett M., Hale J.R., *The military organization of a Renaissance State. Venice c. 1400 to 1617*, Cambridge 1984.
- Manenti E., *Giuseppe Maria Bondigli e lo Studio pubblico in San Carlo a Modena*, in E. Tavilla (cur.), *Giuseppe Maria Bondigli. Giurista e uomo di stato nell'età delle riforme (1691-1763)*, Modena 2008, pp. 43-51.
- Mannori L., *L'amministrazione degli antichi Stati italiani*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012 pp. 189-196 (https://www.treccani.it/enciclopedia/l-amministrazione-degli-antichi-stati_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/).
- Mannori L., Sordi B., *Giustizia e amministrazione*, in M. Fioravanti (cur.), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 59-101.
- Mantovani S., *"Ad honore del signore vostro patre et satisfactione nostra". Ferrante d'Este condottiero di Venezia*, Modena-Ferrara 2005.
- Manzini A.M., Prampolini G., *"Bellissima di forme e di specchiate virtù". Angela Maria Caterina d'Este sorella dei Marchesi di Scandiano, principessa di Savoia-Carignano. Il secolo breve degli Estensi di Scandiano*, Scandiano (RE) 2011.

- Maradei F., *Il settimo "codice" borbonico: gli Statuti Penali per l'Armata di Mare e pe' reati commessi da' forzati e loro custodi (1819)*, in F. Mastroberti, G. Masiello (curr.), *Il Codice per lo regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli 2020, pp. 83-119.
- Maradei F., *L'unificazione del diritto penale militare nel Regno d'Italia fra tentativi di adeguamento legislativo e "nuovi" codici (1869). Un profilo storico-giuridico*, in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 23 (2023) – paper 8, pp. 1-26 (http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/maradei_23.pdf).
- Marazzini C., *La biblioteca del condottiero*, in M. Del Treppo (cur.), *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento*, Napoli 2001, pp. 125-141.
- Marcheschi M., «*Voglio che sappiate che io ci sono nel mondo*»: *Diderot a Modena*, in P. Bonacini, E. Tavilla (curr.), *A 250 anni dal Codice Estense*, Roma 2023, pp. 191-210.
- Marcolini G., *Una forma per la carità. Il "Grande Alberto dei Poveri" di Modena*, Roma 2003.
- Marcuccio R., *La ricezione di Leonardo nel tardo Settecento. Il caso di Giambattista Venturi*, Firenze 2012.
- Marini L., *Lo Stato estense*, Torino 1987.
- Marri F., Lieber M., *La corrispondenza di Lodovico Antonio Muratori col mondo germanofono. Carteggi inediti*, Frankfurt am Main 2010.
- Martens G.F., *Recueil des principaux traites d'Alliance, de Paix, de Trêve, de Neutralité, de commerce, de limites, d'échange etc. conclus par les Puissances de l'Europe [...] depuis 1761 jusqu'à présent*, VII, Gottingue, dans la librairie de Dieterich, 1801.
- Martínez Millán J., *Alessandro Farnese, la corte di Madrid e la monarchia cattolica*, in A. Bilotto, P. Del Negro, C. Mozzarelli (curr.), *I Farnese. Corti, guerra e nobiltà in antico regime*. Atti del convegno di studi, Piacenza, 24-26 novembre 1994, Roma 1997, pp. 93-116.
- Martínez Ruiz E., *Legislación y fuero militar*, in E. García Hernán, D. Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700)*, Madrid 2006, I, pp. 11-32.
- Martinoni G., *Esercizio militare e regola universale dell'Infanteria del Serenissimo Sig. Duca di Modena [...] Francesco terzo [...] fatto stampare in esecuzione de' Comandi della predetta Serenissima Altezza Sua*, in Modena, per Bartolomeo Soliani Stampatore Ducale, 1738.
- Marzari G., *Scelti documenti indialogo a' scholari bombardieri [...]*, In Vicenza, appresso gli eredi di Perin libraro, 1595 (altra ed. 1596).
- Masetti Zannini G.L., *Fulvio Testi e la "Guerra di Castro" sul Bolognese (1643)*, in «Strenna Storica Bolognese», 39 (1989), pp. 291-305.
- Massironi A., *L'avvocato del diavolo. Difesa e difensore nel processo criminale austriaco del Settecento*, in «Italian Review of Legal History», 1 (2015), pp. 1-21.

- Matthaeus A., *De criminibus ad lib. XLVII et XLVIII Dig. Commentarius [...]. Editio secunda*, Amstelodami, ex officina Johannis a Waesberge, 1661 (I ed. Utrecht 1644).
- Meccarelli M., *Le categorie dottrinali della procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo Medioevo*, in J. Chiffolleau, C. Gauvart, A. Zorzi (curr.), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Age*, Rome 2007, pp. 573-594 (<http://books.openedition.org/efr/1842>).
- Menchi S., voce *Bizzarri Pietro*, in DBI, 10, Roma 1968, pp. 738-741 (https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-bizzarri_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Menziani A., *La resistenza estense a Brescello (19-29 marzo 1849)*, in AMDSP, s. XI, II (1980), pp. 147-155.
- Menziani A., *Un'appendice della guerra del 1848-49: il recupero dell'Oltrepennino estense (aprile 1849)*, in AMDSP, s. XI, III (1981), pp. 207-216.
- Menziani A., *Ritratti fotografici degli ufficiali dell'esercito austro-estense*, Modena 1982.
- Menziani A., *A proposito dell'autore del "Giornale della Reale Ducale Brigata Estense"*, in AMDSP, s. XI, V (1983), pp. 267-271.
- Menziani A., *Il servizio della Guardia Nobile d'Onore di Modena dal 1814 al 1829*, in AMDSP, s. XI, VI (1984), pp. 309-317.
- Menziani A., *Dopo lo scioglimento della Brigata Estense: le vicende dei militari ducali nella corrispondenza del generale Agostino Saccozzi (1863-1865)*, in AMDSP, s. XI, X (1988), pp. 269-293.
- Menziani A., *Appunti di storia militare estense nei secoli XVII-XIX*, in AMDSP, s. XI, XXI (1999), pp. 285-295.
- Menziani A., *L'esercito estense ed austro-estense (1598-1859)*, in A. Spaggiari, G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del Convegno, Modena, 25-28 marzo 1998, Roma 2001, II, pp. 699-718.
- Menziani A., *Da Modena a Belgrado: l'odissea (1739-40) dei battaglioni estensi alla guerra contro il turco*, in AMDSP, s. XI, XXV (2003), pp. 127-162.
- Menziani A., *Laquila estense nel Mediterraneo: la vicenda della fregata corsara Intrepido (1776-77)*, in AMDSP, s. XI, XXVII (2005), pp. 159-190.
- Menziani A., *L'esercito del Ducato di Modena dal 1848 al 1859*, Roma 2005.
- Menziani A., *La caduta del ducato di Modena: dalla battaglia di Magenta ai trattati di Villafranca e di Zurigo*, in AMDSP, s. XI, XXXIII (2011), pp. 231-260.
- Menziani A., *Le confraternite militari nel periodo Austro-Estense*, in AMDSP, s. XI, XXXIV (2012), pp. 337-347.
- Menziani A., *L'"esperienza" dell'Europa: presenze militari straniere nello Stato di Modena tra il XVIII e il XIX secolo*, in «Quaderni Estensi», 5 (2013), pp. 181-197.
- Menziani A., *L'esercito del Ducato di Modena nei primi anni della Restaurazione (1814-1815). Dalla rinascita alle campagne di Napoli e di Francia*, Modena 2019.

- Menziani A., *L'organizzazione militare del ducato di Modena all'epoca dell'invasione francese del 1702*, in AMDSP, s. XI, XLI (2019), pp. 345-356.
- Menziani A., *Le relazioni di carattere militare tra la Casa d'Austria-Este e l'Ungheria nel secolo XIX*, in AMDSP, s. XI, XLIV (2022), pp. 489-497.
- Merendoni A., *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este (1495-1598)*, in «Schifanoia», 9 (1990), pp. 67-138.
- Merendoni A., *Armi e armati nell'Italia dei secoli XV-XVI*, Rimini 1993.
- Merlin P., *Gli Stati, la giustizia e la politica nel ducato sabaudo della prima metà del Cinquecento*, in «Studi Storici», 29/2 (1988), pp. 503-525.
- Merlin P., *Tra guerre e tornei. La corte sabauda nell'età di Carlo Emanuele I*, Torino 1991.
- Merlin P., *Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l'Europa*, Torino 1995.
- Merlin P., *Savoia ed Este: due dinastie nel secolo di ferro*, in E. Fumagalli, G. Signorotto (curr.), *La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico*, Roma 2012, pp. 135-148.
- Merlotti A., *Un sistema degli onori europeo per Casa Savoia? I primi anni dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro (1573-1604)*, in «Rivista Storica Italiana», CXIV/II (2002), pp. 477-514.
- Merlotti A., *Le ambizioni del duca di Savoia. La dimensione europea degli ordini cavallereschi sabaudi fra Cinque e Seicento*, in E. García Hernán, D. Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700)*, Madrid 2006, II, pp. 661-689.
- Merlotti A., *Savoia e Asburgo nel XVIII secolo: due progetti per un secondo Stato sabaudo nell'Italia imperiale (1732, 1765)*, in M. Bellabarba, J.P. Niederkorn (curr.), *Le corti come luogo di comunicazione. Gli Asburgo e l'Italia (secoli XVI-XIX)*, Bologna 2010, pp. 215-234.
- Meumann M., *Civilians, The French Army and Military Justice during the Reign of Louis XIV, circa 1640-1715*, in E. Charters, E. Rosenhaft, H. Smith (edd.), *Civilians and War in Europe, 1618-1815*, Liverpool 2012, pp. 100-117.
- Mirandola F., *La presa de Tunisi, con li successi particolari, si della presa della goletta, & bastione a presso a Tunisi, come del numero delli combatenti, che Barbarossa hauea condotto, sotto la promessa di vittoria li arabi in campo. Et la liberatione delli christiani schiaui*, Stampata in Roma, adi VIII di agosto 1535.
- Mirandola F., *Opera chiam[a]ta pratica ed esperienza del guerreggiare moderno in libri quattro distinta*, in Modena, per Giovanni de Nicoli, alli XV de maggio 1544.
- Montagnani R., *Giovan Battista Laderchi nel governo estense (1572-1618)*, in AMDSP, s. X, XII (1977), pp. 101-153.
- Montecchi G., Venturi A.R., Chiarelli A., *Gli ozi di un illuminista. I libri di Alfonso Vincenzo Fontanelli alla Biblioteca Estense di Modena*, Pisa-Roma 2008.

- Montù C., *Storia dell'artiglieria italiana*, parte I, vol. I, Roma 1934.
- Mori A., *Brescello militare sotto il dominio estense*, Parma 1923.
- Muccillo M., voce *Della Valle Battista*, in DBI, 37, Roma 1989, pp. 728-729 (https://www.treccani.it/enciclopedia/battista-della-valle_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Muratori L.A., *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi. Seguito dai Rudimenti di filosofia morale per il principe ereditario*, a cura di M. Al. Kalak, Roma 2016.
- Muratori L.A., *Delle antichità estensi*, II, in Modena, nella Stamperia Ducale, 1740.
- Muratori L.A., *Annali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'anno 1749*, XI-XII, in Milano, a spese di Giovambattista Pasquali libraro in Venezia, 1749.
- Muto G., *Tensioni e aspettative nella società napoletana nei primi decenni del Cinquecento*, in L.A. Ribot García, A. Carrasco Martínez, L. Adão da Fonseca (curr.), *El Tratado de Tordesillas y su época*, Madrid 1995, III, pp. 1793-1804.
- Muto G., *Apparati militari e fabbisogno finanziario nell'Europa moderna: il caso della Spagna «de los Austrias»*, in C. Donati, B.R. Kroener (curr.), *Militari e società civile nell'Europa dell'Età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2007, pp. 23-52.
- Notizie biografiche in continuazione della Biblioteca modonese del cavalier abate Girolamo Tiraboschi*, IV, Reggio 1835; V, Reggio 1837.
- Novelle della Repubblica Letteraria*, in Venezia, appresso Domenico Occhi, 1759.
- Novelli J., *Practica et Theorica causarum criminalium novissime in luce edita [...]*, Venetiis, Petrum Bosellum excudere faciebat, 1555.
- Orestano R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987.
- Orlandi G., *Per la storia della Massoneria nel ducato di Modena dalle origini al 1755*, Modena 1981.
- Orlandi G., *I religiosi dello Stato di Modena nel Settecento tra riforme e rivoluzione*, in A. Spaggiari, G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del Convegno, Modena, 25-28 marzo 1998, Roma 2001, II, pp. 743-781.
- Osio T.M., *Il testamento del vescovo Giuliano Sabbatini (1757): inventario dei beni, lasciti, contestazioni sull'eredità*, in AMDSP, s. XI, XLIII (2021), pp. 121-151.
- Osio T.M., *L'ascesa della famiglia dei conti Sabbatini nel Settecento nelle arte dell'archivio privato Sabbatini*, in «Fanano fra storia e poesia», 31 (2021), pp. 76-89.
- Pacciani F., *Egregius, ac practicabilis tractatus, cui incumbat onus probandi, liber primus [-secundus] [...]*, Venetijs, apud Ioannem Baptistam Pellizarium, 1594.
- Pacciani F., *Consilia, responsa, relationes, et allegationes iuris, additis plerumque rebus iudicatis, aut transactis, circa feuda, contractus, ultimas voluntates, & alia quotidie in foro occurrentia [...]*, Augustae Vindelicorum, sumptibus Eliae Willeri, apud Christophorum Mang, 1605.

- Pace Gravina G., *Il codice e la sciabola. La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale (1819-1860)*, Acireale-Roma 2015.
- Pace Gravina G., *Il Codice insanguinato. Lo Statuto Penale Militare per lo regno delle Due Sicilie del 1819 e la repressione delle insurrezioni siciliane dell'Ottocento*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015, pp. 273-298.
- Padoa Schioppa A., *Storia del diritto europeo. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2016².
- Palazzuolo C., *Il Soldato di Santa Chiesa. Per l'istituzione alla pietà de' centomila Fanti & de' decemila Soldati a cavallo delle Militie dello Stato ecclesiastico*, Roma, per Luigi Zannetti, 1606.
- Pallotti R., *Gli Austria-Este tra la corte di Vienna e l'Ungheria. Alcuni spunti di ricerca*, in «*Verbum-Analecta Neolatina*», XXIII/2 (2022), pp. 513-526 (anche in AMDSP, s. XI, XLV (2023), pp. 379-389).
- Pantanelli G., *Memorie del Cap. Ercole Auregli da Montombraro*, Modena 1900.
- Paoletti C., *Capitani di Casa Savoia*, Roma 2007.
- Paoletti C., *Dal Ducato all'Unità. Tre secoli e mezzo di storia militare piemontese*, Roma 2011.
- Paoletti C., *Le armi e le chiavi. Storia militare degli stati pontifici nell'età moderna e contemporanea*, Roma 2020.
- Paradis A., *Ateneo dell'uomo nobile*, III, Lione, appresso Anisson, Posuel e Rigaud, 1711.
- Parigino G.V., *Nuovi documenti per lo studio della milizia territoriale nella Toscana dei Medici. L'amministrazione della giustizia*, in G. Candiani, L. Lo Basso (curr.), *Mutazioni e permanenze nella storia navale del Mediterraneo. Sec. XVI-XIX*, Milano 2010, pp. 211-231 (*Annali di storia militare europea*, 2).
- Parigino G.V., *Crimini e punizioni: i descritti nelle sentenze dei tribunali toscani del Cinquecento*, in D. Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (sec. XVI-XVIII)*, Milano 2012 (*Annali di storia militare europea*, 4), pp. 153-186.
- Patergnani E., *Gli insegnamenti matematici nelle Scuole militari in Italia. Da Eugenio di Savoia a Napoleone*, Bologna 2020.
- Pedretti S., *Ai confni occidentali dello Stato di Milano: l'impiego delle milizie rurali nelle guerre del Seicento*, in C. Donati (cur.), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna*, Milano 2006, pp. 177-200.
- Pellegrini A., *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi alle corti di Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Torino (sec. XVI-XVII)*, Lucca 1901.
- Pellicciari B., *Avertimenti militari del colonnello Bartholomeo Pellicciari da Modona [...] dedicati al Serenissimo signor don Cesare d'Este, duca di Modona*, di Reggio &c., in Modona, appresso Giovan Maria Verde, 1600 (ristampati nel 1606).

- Pellicciari B., *Parte prima delle rassegne et modo per essercitare fanteria [...]*, in Modona, presso Giulian Cassiani, 1613.
- Pellicciari B., *Universale istruzione per servizio della cavalleria in tutte l'occorrenze di guerra*, in Venezia, appresso Antonio Pinelli, 1617.
- Perini S., *Le milizie della terraferma veneta verso la metà del Seicento*, in «Studi Veneziani», XXIX (1995), pp. 193-208.
- Perrillat L., *Gendarmes des gens d'armes: la justice militaire en Savoie sous l'Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècles)*, in «Mémoires et documents publiés par l'Académie chablaisienne», 81 (2008), pp. 1-40.
- Pezzolo L., *L'archibugio e l'aratro. Considerazioni e problemi per una storia delle milizie rurali venete nei secoli XVI e XVII*, in «Studi Veneziani», n.s., VII (1983), pp. 59-80.
- Pezzolo L., *Esercito e stato nella prima età moderna. Alcune considerazioni preliminari per una ricerca sulla Repubblica di Venezia*, in C.M. Belfanti, F. Fantini D'Onofrio, D. Ferrari (cur.), *Guerre, stati e città. Mantova e l'Italia padana dal secolo XIII al XIX*. Atti delle Giornate di Studio in omaggio ad Adele Bellù, Mantova, 12-13 dicembre 1986, Mantova 1988, pp. 13-29.
- Pezzolo L., *Le "armi proprie" in Italia nel Cinque e Seicento: problemi di ricerca*, in T. Fanfani (cur.), *Saggi di storia economica. Studi in onore di Amelio Tagliaferri*, Pisa 1998, pp. 55-72.
- Pifferi M., *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale*, Milano 2006.
- Pollorsi S., *Recta ratione ductus. I Prolegomena al De criminibus di Anton Matthaeus*, Pavia 2015.
- Poni C., *Aspetti e problemi dell'agricoltura modenese dall'età delle riforme alla fine della restaurazione*, in *Aspetti e problemi del Risorgimento a Modena*, Modena 1963, pp. 123-174.
- Ponzo G., *I parlamenti e la nascita degli eserciti permanenti. L'esempio del Piemonte (1451-1560)*, in «Nuova Rivista Storica», LXV/I-II (1981), pp. 368-379.
- Pronti S. (cur.), *Alessandro Farnese, condottiero e duca (1545-1592)*, Piacenza 1995.
- Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli stati di S. A. S.*, in *Modena*, per gli eredi di Bartolomeo Soliani Stampatori Ducali, 1755.
- Pucci L., *Lodovico Ricci. Dall'arte del buon governo alla finanza moderna, 1742-1799*, Milano 1971.
- Pucci L., *Il Grand tour del marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli (1706-1777) attraverso pre-illuminismo e pre-industrialismo europeo: tra orologiai, «pompe a fuoco», accademie e biblioteche*, in «Il pensiero economico moderno», 4 (1989), pp. 39-47.
- Quazza R., voce *Alfonso II d'Este, duca di Ferrara*, in DBI, 2, Roma 1960, pp. 337-341 ([https://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-ii-d-este-duca-di-ferrara_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-ii-d-este-duca-di-ferrara_(Dizionario-Biografico))).

- Quazza G., voce *Bogino Giovanni Battista Lorenzo*, in DBI, 11, Roma 1969, pp. 183-189 (https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-lorenzo-bogino_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Raffo Maggini O., *Il tentato recupero della Garfagnana da parte della Repubblica di Lucca durante il governo di Cesare d'Este (1601-1618)*, in *La Garfagnana da Modena capitale all'arrivo di Napoleone*. Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 8-9 settembre 2001, Modena 2002, pp. 25-31.
- Raggi P.L., Severino G., *Milizie e truppe regolari in Garfagnana dal Medioevo al 1876*, Castelnuovo di Garfagnana (LU) 2019.
- Rangoni L., *Istruzione particolare per molte cariche della cavalleria delli Stati di Modena [...]*, in Modena, per Bartolomeo Soliani Stampator Ducale, 1719.
- Ricci G., *Ossessione turca. In una retrovia cristiana dell'Europa moderna*, Bologna 2002.
- Ricci G., *I Turchi alle porte*, Bologna 2008.
- Ricci L., *Corografia dei territori di Modena, Reggio, e degli altri stati appartenenti alla Casa d'Este*, Modena 1988 (ed. orig. Modena 1806).
- Riccò R., *Il giurisdizionalismo negli Stati estensi nel XVIII secolo*, in AMDSP, s. XI, XXXII (2010), pp. 163-94.
- Righini M., *Una mappa inedita ritrovata: la Guerra di Successione austriaca nei territori della Bassa modenese e dell'Alto Ferrarese nel 1742*, in «Quaderni della Bassa Modenese», 77 (2020), pp. 45-58.
- Righini M., *La Finale del Seicento. Nuove prospettive di ricerca inerenti agli aspetti militari*, in M. Calzolari, F. Foroni (curr.), *Tra Secchia e Panaro. Quarant'anni di ricerche per il futuro della Bassa modenese*. Atti delle Giornate di Studio, Medolla, 15 e 16 ottobre 2022, San Felice sul Panaro (MO) 2023, pp. 107-129.
- Rill G., voce *Barbara d'Asburgo, duchessa di Ferrara*, in DBI, 6, Roma 1964, pp. 40-41 (https://www.treccani.it/enciclopedia/barbara-d-asburgo-duchessa-di-ferrara_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Rinaldi G.D., *Observationum criminalium, civilium, & mixtarum liber primus, in quo rariores quaestiones in foris tum ecclesiasticis, tum saecularibus disceptari solitae, & ad regimen politicum accomodatae, plene discutiuntur [...]*, Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1735.
- Rizzo M., *Istituzioni militari e strutture socio-economiche in una città di antico regime. La milizia urbana a Pavia nell'età spagnola*, in L. Pezzolo (cur.), *Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 1995, pp. 157-185 (= «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», XII/23).
- Rizzo M., *Non solo guerra. Risorse e organizzazione della strategia asburgica in Lombardia durante la seconda metà del Cinquecento*, in E. García Hernán, D. Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700)*, Madrid 2006, I, pp. 217-252.

- Rizzo M., *Il mestiere delle armi nell'Italia moderna fra l'esercizio del potere, creazione del consenso, formazione e impiego del capitale umano (secc. XVI-XVIII)*, in P. Bianchi, N. Labanca (curr.), *L'Italia e il 'militare'. Guerre, nazione, rappresentazioni dal Rinascimento alla Repubblica*, Roma 2014, pp. 75-101.
- Romanello M., voce *Francesco I d'Este*, in DBI, 49, Roma 1997, pp. 731-737 (https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-i-d-este-duca-di-modena-e-reggio_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Rombaldi O., *Aspetti e problemi del Settecento modenese*, I. *Stato e società nel Ducato estense. Contributi di studio*, Modena 1982.
- Rombaldi O., *Cesare d'Este al governo dei ducati estensi (1598-1628)*, Modena 1989.
- Rombaldi O., *Il duca Francesco I d'Este (1629-1658)*, Modena 1992.
- Rossi B., *Raimondo Montecucoli. Un cittadino dell'Europa del Seicento*, Pontecchio Marconi (BO) 2002.
- Rotta S., *Paolo Mattia Doria rivisitato*, in «Studi Settecenteschi», 3-4 (1982-83), pp. 45-88.
- Rouzet A., *Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XV^e et XVI^e siècles dans les limites géographiques de la Belge actuelle*, Nieuwkoop 1975.
- Sabbadini R., *L'uso della memoria. I Farnese e le immagini di Alessandro, duca e capitano*, in M. Fantoni (cur.), *Il "perfetto capitano". Immagini e realtà (secoli XV-XVII)*. Atti dei seminari di studi Georgetown University a Villa "Le Balze" - Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara 1995-1997, Roma 2001, pp. 155-182.
- Salvioli G., *La legislazione di Francesco III duca di Modena (da documenti inediti dell'Archivio di Stato di Modena)*, in AMDSP, s. IV, IX (1899), pp. 1-42.
- Sandoni L., *All'ombra di Muratori. La riduzione delle feste religiose nel Ducato di Modena (1741-1790)*, in P. Bonacini, E. Tavilla (curr.), *A 250 anni dal Codice Estense*, Roma 2023, pp. 211-242.
- Santagata S., *I Montecuccoli: linee di Montecucolo, Montese, Semese, Montecuccoli-Laderchi, Montecuccoli-Caprana, Mitterau, Montefiorino, Polinago, Medola, Montecuccoli degli Erri*, I. *Successioni feudali e patrimoniali, araldica e sfragistica*, s.l. 2022.
- Santini G., *Lo stato estense tra riforme e rivoluzione. Le strutture amministrative modenesi del XVIII secolo*, Milano 1983.
- Santini G., *La via Vandelli: prima strada "moderna" nell'Italia del Settecento*, in *La via Vandelli strada ducale del '700 da Modena a Massa. I percorsi del versante emiliano*, Modena 1987.
- Santoro C., *Ordini di Filippo Maria Visconti per l'amministrazione delle entrate ducali*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, III. *Medioevo*, Milano 1962, pp. 463-492.
- Santoro C., *Gli Uffici del Comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968.

- Scala E., *Emmanuele Filiberto e le sue riforme militari negli stati sabaudi*, in «Rivista Militare Italiana», II/1 (1928), pp. 3-28.
- Scala E. (cur.), *Le milizie sabaude*, Roma 1937.
- Schenetti M., *I Duchi guerrieri di Modena*, in AMDSP, s. X, IV (1969), pp. 311-360.
- Schulemburg J.M., *Esercizio militare, e regola universale dell'infanteria della serenissima Repubblica di Venezia suggerito da s.e. welt marescial Mattias Gio. co. di Schoulembourgh generale in capite [...] In esecuzione al decreto dell'eccellentissimo senato 22. luglio 1724*, [Venezia], per Z. Antonio, & Almorò Pinelli stampatori ducali, [1724].
- Sella D., *Sotto il dominio della Spagna*, in D. Sella, C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino 1984, pp. 1-149 (Storia d'Italia, XI).
- Severi G., *Accentramento e divisione dei poteri in alcune riforme politico-amministrative di Francesco III e di Ercole III D'Este (1757-1780)*, in AMDSP, s. XI, VIII (1986), pp. 339-366.
- Signorotto G., *Milano spagnola. Guerra, istituzioni, uomini di governo (1635-1660)*, Milano 2001².
- Signorotto G., *Modena e il mito della sovranità eroica*, in E. Fumagalli, G. Signorotto (curr.), *La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico*, Roma 2012, pp. 11-49.
- Simeoni L., *L'assorbimento austriaco del ducato estese e la politica dei duchi Rinaldo e Francesco III*, Modena 1919 (rist. an. Modena 1986).
- Simeoni L., *Francesco I d'Este e la politica italiana del Mazarino*, Bologna 1922.
- Sirocchi S., *Modenesi nell'Europa delle meraviglie: le Wunderkammern nel Grand Tour della nobiltà estense tra Sei e Settecento*, in P. Bonacini, E. Tavilla (curr.), *A 250 anni dal Codice Estense*, Roma 2023, pp. 361-394.
- Sodini C., *L'Ercole tirreno. Guerra e dinastia medicea nella prima metà del '600*, Firenze 2001.
- Soliani Raschini A., *Trattato di fortificazione moderna pe' giovani militari italiani*, tomo I, parte I e II, in Venezia, presso Luigi Pavini, 1748.
- Soliani Raschini A., *Dizionario militare storico-critico il quale, oltre i vocaboli antichi e moderni appartenenti all'arte della guerra, contiene un trattato di essa in compendio*, in Venezia, per Luigi Pavini, 1759.
- Sorrentino T., *La nascita e il perdurare del "mito" dello Stato di Sassuolo*, in A. Spaggiari, G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del convegno, Modena, 25-28 marzo 1998, Roma 2001, I, pp. 587-599.
- Spaccini G.B., *Cronaca di Modena, anni 1588-1602*, a cura di A. Biondi, R. Bussi, C. Giovannini, Modena 1993.
- Spaggiari A., *Papato e impero nell'Archivio Estense. Aspetti politici di un importante archivio dinastico dell'antico regime italiano*, in AMDSP, s. XI, 33 (2011), pp. 3-24.

- Spagnoletti A., *Le dinastie italiane nella prima età moderna*, Bologna 2003.
- Spagnoletti A., *Intrecci matrimoniali tra Asburgo e casate principesche italiane tra XVI e XVIII secolo*, in M. Bellabarba, J.P. Niederkorn (curr.), *Le corti come luogo di comunicazione. Gli Asburgo e l'Italia (secoli XVI-XIX)*, Bologna 2010, pp. 17-37.
- Spinelli G., *La controversia tra i Boschetti e l'abate Bacchini per il feudo di San Cesario sul Panaro*, in P. Bonacini, P. Golinelli (curr.), *San Cesario sul Panaro da Matilde di Canossa all'Età Moderna*. Atti del Convegno internazionale, 9-10 novembre 2012, Bologna-Modena 2014, pp. 129-142.
- Statuti e leggi per il marchesato di Vignola*, Vignola (MO) 1980 (ed. orig. 1877).
- Stephani M., *Caroli quinti [...] Constitutiones publicorum iudiciorum, cum jure communi collatae [...]*, Brunsvigae, sumptibus Thomae Henrici Hauensteini, Bibliopolae Hannoverani, typis Johannis henrici Dunckerl, 1661.
- Stintzing R., *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, II, München & Leipzig 1884.
- Stolfi G., *Dall'amministrare all'amministrazione. Le aziende nell'organizzazione statale del Regno di Sardegna (1717-1853)*, Firenze 2014.
- Storrs Ch., *War, Diplomacy and the Rise of Savoy, 1690-1720*, Cambridge 1999.
- Storrs Ch., *Giustizia militare, militari e non militari nell'Europa della prima età moderna*, in C. Donati, B.R. Kroener (curr.), *Militari e società civile dell'Europa dell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2007, pp. 573-609.
- Storrs Ch., *Military Justice in Early Modern Europe*, in D. Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (sec. XVI-XVIII)*, Milano 2012, pp. 11-41 (Annali di storia militare europea, 4).
- Storti F., *Il principe condottiero. Le campagne militari di Alfonso duca di Calabria*, in M. Del Treppo (cur.), *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento*, Napoli 2001, pp. 327-346.
- Stradiotto (E. Barbarich), *Giorgio Basta ed il primo regolamento dei cavalleggeri italiani*, in «Rivista di Cavalleria», VII/XIII (luglio 1904), pp. 3-22.
- Stradiotto (E. Barbarich), *Gli stradioti nell'arte militare veneziana*, in «Rivista di Cavalleria», VII/XIII (gennaio 1904), pp. 52-72 e 249-268.
- Stumpo E., voce *Emanuele Filiberto di Savoia*, in DBI, 42, Roma 1993, pp. 553-566 (https://www.treccani.it/enciclopedia/emanuele-filiberto-duca-di-savoia_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Tavilla C.E., *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano 2000.
- Tavilla C.E., *La favola dei Centauri. "Grazia" e "giustizia" nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Milano 2002.
- Tavilla E., *Modena riformatrice: le costituzioni universitarie del 1772*, in Id. (cur.), *Costituzioni per l'Università di Modena ed altri Studi negli Stati di Sua Altezza Serenissima (1772)*, con la collaborazione di A. Lodi, Modena 2005, pp. 3-30.

- Tavilla E., *Una proposta di abolizione della tortura nella Modena riformatrice (1777)*, in A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G.P. Masetto (curr.), *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Milano 2003, III, pp. 2237-2263 (con modifiche anche in Id., *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino 2006, pp. 297-316).
- Tavilla C.E., *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino 2006.
- Tavilla E., *Giuseppe Maria Bondigli: chi era costui?*, in E. Tavilla (cur.), *Giuseppe Maria Bondigli. Giurista e uomo di stato nell'età delle riforme (1691-1763)*, Modena 2008, pp. 11-21.
- Tavilla E., *La giustizia criminale nel ducato estense*, in M. Cavina (cur.), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna 2012, pp. 231-245.
- Tavilla E., voce *Giuseppe Maria Bondigli*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, E. Miletti (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna 2013, pp. 288-89.
- Tavilla E., *La "classe legale" dell'Università di Modena negli anni del riformismo settecentesco*, in G. Angelozzi, M.T. Guerrini, G. Olmi (curr.), *Università e formazione dei ceti dirigenti. Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi*, Bologna 2015, pp. 335-345.
- Tavilla E., *La sovranità fiscale. Politica e legislazione giurisdizionalista negli anni del riformismo estense*, in D. Edigati, L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo negli stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Ariccia (RM) 2015, pp. 215-238.
- Tavilla E., *Diritto e politica durante la reggenza Martinozzi: il ruolo di Bartolomeo Gatti*, in S. Cavicchioli (cur.), *L'«Occidente degli eroi». Il Pantheon degli Estensi in Sant'Agostino a Modena (1662-1663) e la cultura barocca*. Atti del convegno, Modena, Accademia di Scienze Lettere e Arti, 25-26 ottobre 2018, Modena 2019, pp. 39-54.
- Tavilla E., *Il Codice Estense del 1771 alla prova di un anniversario: lo stato dell'arte*, in P. Bonacini, E. Tavilla (curr.), *A 250 anni dal Codice Estense*, Roma 2023, pp. 7-28.
- Tieghi S., *Le corti marziali di Salò. I tribunali militari della RSI tra repressione e controllo dell'ordine pubblico (1943-1945)*, Sestri Levante (GE) 2016.
- Tiraboschi G., *Biblioteca modenese*, 6 voll., in Modena, presso la Società Tipografica, 1781-86.
- Toccafondi Fantappiè D., voce *Della Rena Orazio*, in DBI, 37, Roma 1989, pp. 250-253 (https://www.treccani.it/enciclopedia/orazio-della-rena_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Trampus A., *Il problema della guerra giusta*, in P. Bianchi, P. Del Negro (curr.), *Guerre ed eserciti nell'Età moderna*, Bologna 2018, pp. 269-290.
- Traniello E., *Artigianato e commercio: il ruolo delle diverse componenti ebraiche nella Ferrara di Ercole II (1535-1559)*, in P.C. Ioly Zorattini, M. Luzzati, M. Sarfatti (curr.), *Studi sul mondo sefardita. In memoria di Aron Leoni*, Firenze 2011, pp. 51-67.

- Traniello E., *Utopia e realtà a Ferrara: Ercole II principe mercantilista*, in A. Olivieri, M. Rinaldi (curr.), *L'utopia di cuccagna tra '500 e '700. Il caso della Fratta nel Polesine*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Rovigo e Fratta Polesine, 27-28 maggio 2010, Rovigo 2011, pp. 85-110.
- Turchi L., *Un patriziato alla prova e un duca clemente nell'Italia spagnola: il consiglio dei Conservatori di Modena e Alfonso II d'Este*, in «Archivio Storico Italiano», 166/4 (2008), pp. 633-672.
- Turchi L., *Fra Modena e Parigi: i primi anni di cardinalato di Rinaldo d'Este, protettore di Francia (1618-1672)*, in E. Fumagalli, G. Signorotto (curr.), *La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico*, Roma 2012, pp. 263-304.
- Ubal dini P., *Militia del gran duca di Thoscana. Capitoli, ordini, & priuilegij della militia, & bande di Sua Altezza Serenissima prima cosi ordinati dalla buona, & felice memoria di cosimo primo Gran Duca di Thoscana; et di poi corroborati da i successor i suoi figliuoli. Con l'aggiunta de i noui capitoli, & priuilegi concessi dallo illustrissimo & eccellentissimo Signor Don Francesco principe di Fiorenza, & di Siena pur suo figliuolo alla nuoua Militia de i Caualli armati all leggiera sino dall'anno 1566*, London, R. Field, 1597 (testo trascritto in <https://quod.lib.umich.edu/e/eebo2/A14165.0001.001/1:1?rgn=div1;view=fulltext>).
- Überegger O., *L'altra guerra. La giurisdizione militare in Tirolo durante la Prima guerra mondiale*, Trento 2004.
- Valenti F., Curti P., *L'inventario 1771 dell'arredo del Palazzo ducale di Modena. Inquadramento storico e illustrazione*, Modena 1986.
- van den Bergh G.C.J.J., *Die holländische elegante Schule. Ein Beitrag zur Geschichte von Humanismus und Rechtswissenschaft in den Niederlanden 1500-1800*, Frankfurt a. M. 2002.
- Varanini G.M., *Gli ufficiali veneziani nella Terraferma veneta quattrocentesca*, in *Gli ufficiali negli Stati italiani del Quattrocento*, Pisa 1997, pp. 155-180 («Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, s. IV – Quaderni, 1»)
- Velani F., *Mont'Alfonso: la genesi del forte e gli adeguamenti funzionali tra i secoli XVII e XIX*, in *La Garfagnana da Modena capitale all'arrivo di Napoleone*. Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 8-9 settembre 2001, Modena 2002, pp. 205-219.
- Ventura P., *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*, Napoli 2018.
- Venturi A.R., *Il marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli funzionario ducale e curioso bibliofilo*, in Montecchi G., Venturi A.R., Chiarelli A., *Gli ozi di un illuminista. I libri di Alfonso Vincenzo Fontanelli alla Biblioteca Estense di Modena*, Pisa-Roma 2008, pp. 29-67.
- Venturi G., *Memoria intorno alla vita del marchese Gherardo Rangone letta al cesareo-regio Istituto di Scienze di Milano*, Modena, per gli eredi Soliani tipografi reali, 1818.

- Veratti B., *Documenti del governo austro-sardo nel Ducato di Modena (1742-1749)*, in «Opuscoli religiosi, letterarj e morali», VIII (1860), pp. 55-78.
- Verri P., *Storia della giustizia militare e ordinamenti stranieri attuali*, in G. Landi, V. Veutro, P. Stellacci, P. Verri, *Manuale di diritto e di procedura penale militare*, Milano 1976, pp. 717-908.
- Villalba E., *La sala de alcaldes y la jurisdicción militar: perfiles de un conflicto (siglos XVI-XVII)*, in E. García Hernán, D. Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700)*, Madrid 2006, I, pp. pp. 33-71.
- Viora V., *La codificazione del diritto penale militare negli Stati sabaudi*, Torino 1983.
- Visceglia M.A., *Il viaggio cerimoniale di Carlo V dopo Tunisi*, in J. Martinez Millan (cur.), *Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558)*, Madrid 2001, pp. 133-172.
- Vivanti C., *La storia politica e sociale. Dall'avvento delle signorie all'Italia spagnola*, in *Storia d'Italia*, 2/I. *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, Torino 1972, pp. 275-427.
- Wilson P.H., *Early Modern German Military Justice*, in D. Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (sec. XVI-XVIII)*, Milano 2012, pp. 43-85 (*Annali di storia militare europea*, 4).
- Wilson P.H., *Was the Thirty Years War a "Total War"?*, in E. Charters, E. Rosenhaft, H. Smith (edd.), *Civilians and War in Europe, 1618-1815*, Liverpool 2012, pp. 21-35.
- Worthington I. (cur.), *A Companion to Greek Rhetoric*, Malden (MA)-Oxford 2010.
- Zambarbieri T., *Castelli e castellani viscontei. Per la storia delle istituzioni e dell'amministrazione ducale nella prima metà del XV secolo*, Bologna 1988.
- Zorzi G., *Un vicentino alla corte di Paolo II: Chiarighino Chiericati e il suo Trattatello della milizia*, in «Nuovo Archivio Veneto», n.s., XXX (1915), pp. 369-434.

Appendice*

1 - 1560 – Capitoli e ordini della milizia emanati dal duca Alfonso II

ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 220/Z1, a stampa.

Capitoli & ordini fatti nuovamente per lo Illustrissimo & Eccellentissimo Signore Donno Alfonso II Duca V di Ferrara & c. sopra la Militia & Ordinanza del suo stato, i quali sua Eccellenza vuole & commanda che siano inviolabilmente osservati da tutti i suoi ufficiali & ministri di qual si voglia sorte & conditione, sotto pena della sua disgratia, cominciandosi da questo primo di dell'anno 1560

1. Che i soldati dell'Ordinanze, & che seranno descritti in esse non possano per cause civili, di qual si voglia sorte, esser chiamati in giudicio, né gravati in alcun modo da giudice alcuno ordinario, cioè Podestà, Commissario o altri giudici di qual si voglia sorte, ma solamente dinanzi al tribunale che sarà loro deputato attive & passive, da sua Eccellenza in ogni causa civile & mista, in assenza & difetto del quale potranno esser convenuti detti soldati da giudici ordinarij come gli altri, havuta prima licenza dal loro superiore o capitano.
2. Che alcuno di essa ordinanza non possa esser per causa civile o criminale, senza licenza del suo capitano o superiore, se non in caso che si dubitasse della fuga, & che l'indugio fosse con pericolo, per qualche delitto de importanza, che all' hora il Podestà o altro magistrato potrà far ritenere prigionie quel tale, facendolo poi subito notificarlo al suo superiore senza procedere ad alcuno altro atto contra di esso.
3. Che tutti i descritti in essa ordinanza siano essenti da tutte le gravezze di qualunque sorte si siano, che per le persone di essi occorressero né comuni loro & specialmente dalle colte, boccatico & macina.
4. Che i detti descritti possano portar armi da difesa, eccetto li schioppi da rota, in ogni città, castello & villa del Dominio di sua Eccellenza, di giorno. Ma di notte la spada & il pugnale solamente, sonata la campagna, & col lume, salvo però se non fossero di guardia.

* Non viene trascritto il testo dei numerosi provvedimenti conservati all'Archivio di Stato di Modena all'interno del fondo Cancelleria Ducale, nella serie Gridario a Stampa, poiché tutti accessibili in formato digitale sulla piattaforma *Lodovico Media Library* al link: <https://lodovico.medialibrary.it/media/ricercadl.aspx?rictree=Archivio+di+Stato+di+Modena%2f-Gridario+a+stampa>. Punteggiatura e uso delle maiuscole adeguate all'uso attuale.

5. Che se alcuno de' detti fosse legittimamente preso & carcerato, non sia stretto di pagare se non il terzo della cattura, de malefitij della prigione, & d'ogni altra spesa, & de cancelli, che ordinariamente si dovria pagare.
6. Che non sia lecito ad alcuno tore, o far tore l'arme de soldati, né panni che usino portar nell'ordinanza, come calze, giuppone o colieto, per pegni, né per debito alcuno, se ben fosse per conto della Camera Ducale, anzi per conto alcuno non si possano torre.
7. Che i detti soldati non possano esser condannati in pena alcuna per questione che casualmente acascasse fra essi, ancor che fosse con effusione di sangue, pur che tal questione non sia stata pensatamente, & con soperchiarìa, o nelle chiese & luochi privilegiati, come porte, fortezze, piazze, ufficij, che in tal caso s'intenda che habbiano ad esser condannati, estraordinariamente, secondo il delitto.
8. Che il Capitano della piazza, & del divieto, siano tenuti tosto che sarà impregonato uno o più dell'ordinanza, per qualunque causa si sia, far portar immediate tutte le armi si da offesa, come da difesa, del prigione, allo alloggiamento del Capitano della detta ordinanza.
9. Che sia lecito a chi serà armato di corsaletto, bracciali, celata, & picca di frassino, conveniente a soldato, portar di giorno, & di notte la spada & il pugnale, & l'armi da difesa, da dosso col lume, & menar uno servitore che viva a sue spese, & non altramente, armato di spada & pugnale. Et di più a questo tal armato come di sopra, si concede di poter tener essente un'altra bocca come la sua, d'ogni cosa, salvo che del portar armi.
10. Che similmente chi porterà l'arcobugio col murione, maniche di paglia, possa postar l'armi sudette del sudetto modo, ma col lume sonata la campana per questo effetto, & di più tener essente un'altra bocca come di sopra.
11. Che se alcuno soldato o altra persona terriera o forestiera ancor che fosse Hebraea torra l'armi di uno o più de descritti, in pegno o in vendita, o in qualunque altro modo, cada nella pena di scudi dieci d'oro, & sia ubligato a restituire le dette armi senza pagamento alcuno.
12. Che se alcun soldato impegnerà, o contratterà l'armi o panni, che sono ubligati a sua Eccellenza senza licenza del suo Capitano, caschi in pena di tre tratti di corda, & di esser casso.
13. Che detti soldati non possano star fuori di casa sua più di giorni sei, senza licenza del Capitano, sotto pena di tratti tre di corda, & d'ogn'altra pena anche corporale ad arbitrio del suo superiore principale, & se occorresse che sua Eccellenza si volesse servire di essi soldati, & mandarli fuori, in altri luochi o del suo stato o altrove, siano ubligati andarvi, pagandoli però come gli altri soldati. Et se per caso essendo essi fuori si trovasse alcuno ch'avesse ardire di partirsi dalla insegna senza licenza del capitano, o altro ufficiale che gli fosse sopra, s'intenderà quel tale incorso nella pena del bando perpetuo,

& della confiscatione de' suoi beni, & se sarà preso, da essere subito impiccato per la gola. Et di più che alcuno soldato non possa cassarsi della compagnia, senza consenso di sua eccellenza sotto pena della galera, & della confiscatione de' beni.

14. Che detti soldati siano tenuti ogni mese una volta, comparire alla mostra con le loro armi, tutte intiere & in ordine, come a soldato s'appartiene, & con gli archibugi forniti di monitione, palle, polvere & corda & stiano tutti forniti ordinariamente, di dette monitioni in casa, per poter andar ove sarà loro fatto intendere dal loro Capitano.
15. Che detti soldati habbiano da ubidire il loro Capitano, & a gli altri ufficiali delle compagnie secondo i gradi loro, in quello che loro sarà comandato, per servizio di sua eccellenza o nelle cose che appartengono all'ubidienza nella militia, & contrafacendo in alcun de soprascritti capi, saranno castigati rigorosamente ad arbitrio del superiore loro realmente, & personalmente. Et se occorresse che qualche soldato per qual si voglia causa ancora che fosse giusta, non comparesse, o non potesse comparire, sia tenuto farlo notificar subito al suo Capitano, sotto pena di scudi diece, e de tratti tre di corda, & di esser casso.
16. Che alcuno soldato non possa comparire con armi, o panni, che non siano suoi sotto pena de perdere l'arme & i pani, & di tre tratti di corda & di esser casso.
17. Che il Capitano sia tenuto far buona compagnia a suoi soldati, & essequire, & far essequire quanto e detto, & ordinato per servizio di sua Eccellenza.
18. Che il capitano non possa cassare alcun soldato, ò ufficiale che non habbia mancato al servizio del Sig. Duca ò commesso poltronaria ò latrocinio, & medesimamente non possa rimettere alcuno senza licenza del superiore principale.
19. Che il Capitano habbia a far far loro ogni mese la mostra, & vedere se havessino le lor armi attorno, & se saranno forniti de lor monitioni, & essercitarli come conviene in tal caso a soldati, & possa castigar ad arbitrio suo chi contrafarà, ne i casi che havessero bisogno di subito, & esemplar castigo, ma nelli altri sia ubligato darli nelle mani della giustitia, per farne quel tanto che sarà ordinato dal superior di essi.
20. Che in caso che il Capitano si trovasse indisposto, ò per altra giusta causa impedito, il Luocotenente habbia la medesima autorità che ha il Capitano, il qual Luocotenente sarà essente per sei bocche del medesimo modo che è ciascuno soldato, & potrà portare le armi, con duoi suoi famigli, che stiano in casa sua a suo pane & vino.
21. Che l'Alfiere in assenza del Capitano, & Luocotenente habbia la medesima autorità, & essentione del Luocotenente.

22. Che per ogni banda siano dui Sergenti i quali habbiano i medesimi privilegij & essentioni che hanno gli altri ufficiali, salvo che habbiano solamente l'essentione per quattro bocche con la sua, & possa far portar le armi à uno servitore del modo sopradetto.
23. Che per ogni cento huomini via siano tre Caporali, i quali habbiano le essentioni soprascritte, eccetto che per tre bocche con la sua, & uno servitore per ciascuno che stia a suo pane, & a suo vino.
24. Che vi siano dui Forieri per compagnia, che habbiano la medesima essentione, che hanno i Caporali.
25. Che vi sia un cancelliere che habbia la medesima essentione.
26. Che vi siano tre Tamburini per compagnia, che habbiano l'essentione di una bocca per ciascuno oltre la loro.
27. Che il Capitano, & ciascuno altro ufficiale, secondo il suo grado, sia tenuto osservare, & far osservare inviolabilmente i sopradetti ordini & Capitoli.
28. Che i Capitani de Barigelli siano tenuti, & non manchino sotto pena arbitraria far pigliare, & incarcerare i Soldati, ogni volta che siano ricercati da loro Capitani, & ufficiali.

Alfonso
Gio. Battista Pigna

2 - 1564 maggio 1 – Nuovi ordini della milizia emanati dal duca Alfonso II

ASMò, AME, Ordini e capitoli, b. 220/Z1, a stampa (vari esemplari).
Ferrara, Biblioteca Ariostea, coll. MF 122.3, a stampa (riproduzione fotografica in A. Merandoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, p. 109).

CAPITOLI ET ORDINI FATTI PER LO ILLUSTRISSI-
mo, et Eccellentissimo Sig. D. Alfonso II Duca V di Ferrara &c. sopra la Militia & Ordinanza del suo Stato, dell'anno 1560 & ristampati il di primo di maggio 1564 con la gionta di alcuni Capitoli, i quali sua Eccellenza vuole & commanda che siano inviolabilmente osservati da tutti i suoi ufficiali & Ministri di qual si voglia sorte & conditione sotto pena della sua disgratia.

1. Che i soldati dell'Ordinanze, & che seranno descritti in esse non possano per cause civili, di qual si voglia sorte, esser chiamati in giudicio, né gravati in alcun modo da giudice alcuno ordinario, cioè Podestà, Commissario o altri

giudici di qual si voglia sorte, ma solamente dinanzi al tribunale che sarà loro deputato attive & passive, da sua Eccellenza in ogni causa civile & mista, in assenza & difetto del quale potranno esser convenuti detti soldati da giudici ordinarij come gli altri, havuta prima licenza dal loro superiore o capitano.

2. Che alcuno di essa ordinanza non possa esser per causa civile o criminale, senza licenza del suo capitano o superiore, se non in caso che si dubitasse della fuga, & che l'indugio fosse con pericolo, per qualche delitto de importanza, che all' hora il Podestà o altro magistrato potrà far ritener prigionie quel tale, facendolo poi subito notificarlo al suo superiore senza procedere ad alcuno altro atto contra di esso.
3. Che tutti i descritti in essa ordinanza siano essenti da tutte le gravezze di qualunque sorte si siano, che per le persone di essi occorressero né communi loro & specialmente dalle colte, boccatico & macina.
4. Che i detti descritti possano portar armi da difesa, eccetto li schioppi da rota, in ogni città, castello & villa del Dominio di sua Eccellenza, di giorno. Ma di notte la spada & il pugnale solamente, sonata la campagna, & col lume, salvo però se non fossero di guardia. Et eccettuando quelli, che sono in villa, che andassero da un luogo all' altro per essa villa.
5. Che se alcuno de' detti fosse legittimamente preso & carcerato, non sia stretto di pagare se non il terzo della cattura, de malefitij della prigionie, & d'ogni altra spesa, & de cancelli, che ordinariamente si dovria pagare. Et se fusse preso, poi si trovasse non essere in dolo, non sia tenuto pagar cosa alcuna.
6. Che non sia lecito ad alcuno tore, o far tore l' arme de soldati, né panni che usino portar nell' ordinanza, come calze, giuppone o colto, per pegni, né per debito alcuno, se ben fosse per conto della Camera Ducale, anzi per conto alcuno non si possano torre.
7. Che i detti soldati non possano esser condannati in pena alcuna per questione che casualmente acascasse fra essi, ancor che fosse con effusione di sangue, pur che tal questione non sia stata pensatamente, & con soperchiarìa, o nelle chiese & luochi privilegiati, come porte, fortezze, piazze, ufficij, che in tal caso s'intenda che habbiano ad esser condannati, straordinariamente, secondo il delitto.
8. Che il Capitano della piazza, & del divieto, siano tenuti tosto che sarà impregonato uno o più dell' ordinanza, per qualunque causa si sia, far portar immediate tutte le armi si da offesa, come da difesa, del prigionie, allo alloggiamento del Capitano della detta ordinanza.
9. Che sia lecito a chi sarà armato di corsaletto, bracciali, celata, & picca di frassino, conveniente a soldato, portar di giorno, & di notte la spada & il pugnale, & l' armi da difesa, da dosso col lume, & menar uno servitore che viva a sue spese, & non altramente, armato di spada & pugnale. Et di più a

questo tal armato come di sopra, si concede di poter tener essente un'altra bocca come la sua, d'ogni cosa, salvo che del portar armi.

10. Che similmente chi porterà l'arcobugio col murione, maniche di maglia, possa postar l'armi sudette del sudetto modo, ma col lume sonata la campana per questo effetto, & di più tener essente un'altra bocca come di sopra.
11. Che se alcuno soldato o altra persona terriera o forestiera ancor che fosse Hebraea torra l'armi di uno o più de descritti, in pegno o in vendita, o in qualunque altro modo, cada nella pena di scudi dieci d'oro, & sia ubligato a restituire le dette armi senza pagamento alcuno.
12. Che se alcun soldato impegnerà, o contratterà l'armi o panni, che sono ubligati a sua Eccellenza senza licenza del suo Capitano, caschi in pena di tre tratti di corda, & di esser casso.
13. Che detti soldati non possano star fuori di casa sua più di giorni sei, senza licenza del Capitano, sotto pena di tratti tre di corda, & d'ogn'altra pena anche corporale ad arbitrio del suo superiore principale, & se occorresse che sua Eccellenza si volesse servire di essi soldati, & mandarli fuori, in altri luoghi o del suo stato o altrove, siano ubligati andarvi, pagandoli però come gli altri soldati. Et se per caso essendo essi fuori si trovasse alcuno ch'avesse ardire di partirsi dalla insegna senza licenza del capitano, o altro ufficiale che gli fosse sopra, s'intenderà quel tale incorso nella pena del bando perpetuo, & della confiscatione de' suoi beni, & se sarà preso, da essere subito impicato per la gola.
14. Che alcuno soldato non possa cassarsi della compagnia, senza consenso di sua eccellenza sotto pena della galera, & della confiscatione de' beni.
15. Che detti soldati siano tenuti ogni mese una volta, comparire alla mostra con le loro armi, tutte intiere & in ordine, come a soldato s'appartiene, & con gli archibugi forniti di monitione, palle, polvere & corda & stiano tutti forniti ordinariamente, di dette monitioni in casa, per poter andar ove sarà loro fatto intendere dal loro Capitano.
16. Che detti soldati habbiano da ubidire il loro Capitano, & a gli altri ufficiali delle compagnie secondo i gradi loro, in quello che loro sarà comandato, per servitio di sua eccellenza o nelle cose che appartengono all'ubidienza nella militia, & contrafacendo in alcun de soprascritti capi, saranno castigati rigorosamente ad arbitrio del superiore loro realmente, & personalmente. Et se occorresse che qualche soldato per qual si voglia causa ancora che fosse giusta, non comparisse, o non potesse comparire, sia tenuto farlo notificar subito al suo Capitano, sotto pena di scudi diece, e de tratti tre di corda, & di esser casso.
17. Che alcuno soldato non possa comparire con armi, o panni, che non siano suoi sotto pena de perdere l'arme & i pani, & di tre tratti di corda & di esser casso.
18. Che il Capitano sia tenuto far buona compagnia a suoi soldati, & essequire,

& far essequire quanto e detto, & ordinato per servitio di sua Eccellenza.

19. Che il capitano non possa cassare alcun soldato, ò ufficiale che non habbia mancato al servitio del Sig. Duca ò commesso poltronaria ò latrocinio, & medesimamente non possa rimettere alcuno senza licenza del superiore principale.
20. Che il Capitano habbia a far far loro ogni mese la mostra, & vedere se havessino le lor armi attorno, & se saranno forniti de lor monitioni, & essercitarli come conviene in tal caso a soldati, & possa castigar ad arbitrio suo chi contrafarà, ne i casi che havessero bisogno di subito, & essemplar castigo, ma nelli altri sia ubligato darli nelle mani della giustitia, per farne quel tanto che sarà ordinato dal superior di essi.
21. Che in caso che il Capitano si trovasse indisposto, ò per altra giusta causa impedito, il Luocotenente habbia la medesima autorità che ha il Capitano, il qual Luocotenente sarà essente per sei bocche del medesimo modo che è ciascuno soldato, & potrà portare le armi, con duoi suoi famigli, che stiano in casa sua a suo pane & vino.
22. Che l'Alfiere in assenza del Capitano, & Luocotenente habbia la medesima autorità, & essentione del Luocotenente.
23. Che per ogni banda siano dui Sergenti i quali habbiano i medesimi privilegij & essentioni che hanno gli altri ufficiali, salvo che habbiano solamente l'essentione per quattro bocche con la sua, & possa far portar le armi à uno servitore del modo sopradetto.
24. Che per ogni cento huomini via siano tre Caporali, i quali habbiano le essentioni soprascritte, eccetto che per tre bocche con la sua, & uno servitore per ciascuno che stia a suo pane, & a suo vino.
25. Che vi siano dui Forieri per compagnia, che habbiano la medesima essentione, che hanno i Caporali.
26. Che vi sia un cancelliere che habbia la medesima essentione.
27. Che vi siano tre Tamburini per compagnia, che habbiano l'essentione di una bocca per ciascuno oltre la loro.
28. Che il Capitano, & ciascuno altro ufficiale, secondo il suo grado, sia tenuto osservare, & far osservare inviolabilmente i sopradetti ordini & Capitoli.
29. Che i Capitani de Barigelli siano tenuti, & non manchino sotto pena arbitraria far pigliare, & incarcerare i Soldati, ogni volta che siano ricercati da loro Capitani, & ufficiali.

Alfonso

Gio. Battista Pigna

Stampati in Ferrara per Francesco di Rossi da Valenza il Primo di Maggio
M.D.LXIII.

3 - 1575 – Capitoli e ordini delle milizie riformati dal duca Alfonso II

ASMo, AME, b. 220/Z1, manoscritto.

Capitoli et ordini delle militie et ordinanze dello stato del Serenissimo

Principe Alfonso secondo per la Dio gratia Duca di Ferrara ecc.

riformati l'anno MDLXXV

1. Che i Colonnelli et Capitani habbiano da far o far fare per li loro ufficiali ogni mese la mostra dei soldati descritti soggetti alla carica loro a luogo per luogo et due volte l'anno la mostra generale di tutto il Colonnello o di tutta la compagnia che sarà sotto di loro, l'una del mese di maggio et l'altra verso il fine di settembre, et faccia venire i detti soldati con le loro arme et forniti di munitioni et gli eserciti come conviene in tal soggetto. Et possano castigare ad arbitrio loro chi contrafarà nei casi che havessero bisogno di subito et esemplare castigo, ma negli altri casi siano obligati di darli nelle mani della giustitia per farne quel tanto che sarà ordinato dal superiore di essi.
2. Che in caso che il Capitano si trovasse indisposto o per altra giusta cagione impedito, il Luogotenente habbia la medesima autorità in ogni occasione che ha il Capitano, il qual Luogotenente sarà essente per sei bocche del medesimo modo che sarà ciascun soldato et potrà portare le armi con due famegli che stiano in casa sua a suo pane et a suo vino, i quali sia obligato a dare in nota et far porre li nomi in sul bollettino che havrà dal suo Capitano di essere ufficiale della qualità sudetta.
3. Che l'Alfiere in assenza del Capitano e del Luogotenente habbia la medesima autorità et essentione che il Luogotenente.
4. Che per ogni banda siano due sergenti i quali habbiano i medesimi privilegi et essentioni che hanno gli altri ufficiali, salvo che habbiano solamente l'essentione di quattro bocche con la loro per ciascuno et possano far portare le arme ad un loro servitore dato in nota et del modo soprascritto.
5. Che per ogni cento huomini ci siano tre Caporali i quali habbiano l'essentioni sopradette, ma però per tre bocche solamente per ciascuno con la loro et sia loro lecito di far portare l'arme sudette ad un loro servitore come di sopra et dato in nota et del modo sopradetto.
6. Che vi siano due Forieri per compagnia che habbiano la medesima essentione che hanno i Caporali.
7. Che vi sia un Cancelliere che habbia la medesima essentione.
8. Che vi siano tre Tamburini per compagnia che habbiano l'essentione d'una

bocca oltre la loro.

9. Che il Capitano sia tenuto a fare buona compagnia a suoi soldati et eseguire et fare eseguire quanto nei presenti Capitoli è ordinato per servizio di S. Altezza, ma non possa né egli né in assenza sua alcuno de' suoi ufficiali tenere assente alcun soldato dalle guardie o da altre fattioni per servizio di Sua Altezza sotto quella pena che parrà a lei.
10. Che il Capitano non possa cassare alcun soldato che non habbia commesso cosa brutta di qualità che il renda disonorato, et quando questo avvenisse, ne faccia dar subito conto al Commissario de' soldati o al lor Generale. Nemeno possa rimettere a loro senza licenza del superiore principale o del detto Commissario, sotto quella pena che parrà a S. Altezza.
11. Che i Colonelli, Capitani ed altri ufficiali secondo il grado loro siano tenuti di osservare et far osservare inviolabilmente i presenti Ordini et capitoli sotto quella pena che parrà a Sua Altezza.
12. Che i Capitani della Piazza et del Divieto et altri Bargelli siano tenuti, et non manchino sotto pena arbitraria di far pigliare et incarcerare i soldati ogni volta che siano ricercati dal Commissario, dal Capitano o da altri ufficiali delle compagnie.
13. Che i soldati siano tenuti ogni mese una volta comparire alla mostra con le loro armi tutte intiere et in ordine, come a soldato s'appartiene, et con gli archibusi forniti di munizioni di palle, di polveri et di corda, et stiano tutti forniti ordinariamente di dette munizioni in casa per potere andare ove sarà loro fatto intendere dal loro Capitano, et questo sotto pena di scudi diece d'oro da essere applicati per li due terzi alla Camera et per un terzo alli accusatori.
14. Che alcun soldato non possa comparire con arme o panni che non siano suoi, sotto pena di perdere le arme et i panni, di tratti tre di corda e di essere casso.
15. Che se alcun soldato impegnerà o baratterà l'arme o panni che sono obligati a Sua Altezza senza la licenza del suo Capitano caschi in pena di scudi dieci, applicati come di sopra, di tre tratti di corda et di essere casso.
16. Che non possano i predetti descritti stare fuori di casa più di giorni sei senza licenza del loro superiore o Capitano sotto pena di tratti tre di corda da essere data in pubblico et d'ogni altra maggiore ad arbitrio di Sua Altezza. Alla quale, occorrendo di volersi servire di essi soldati et mandarli o nel suo stato o altrove, siano obligati di andarvi pagandoli però come gli altri soldati. Et se per caso trovandosi fuori detti soldati si trovasse alcuno che avesse ardire di partirsi dalla insegna senza licenza del Capitano o d'altro ufficiale che fosse loro sopra, la qual licenza habbia da essere notata et data in scritto per il Cancelliere, s'intenderà quel tale incorso in pena di bando perpetuo, et della confiscatione de' suoi beni; et se fosse preso, di doversi essere subito impiccato per la gola. Ma se, andando al soldo di altri principi, Repubbliche o Potentati

con licenza di Sua Altezza, portassero via o truffassero le paghe, cadano in pena della galera et in ogni altra maggiore che piacerà a Sua Altezza, oltre la restituzione del doppio delle paghe truffate.

17. Che alcun soldato non possa cassarsi dalla compagnia senza consenso del superiore loro principale o o del Commissario sotto pena della galera.
18. Che i soldati che non sono del proprio luogo et vi si trovino in caso che occorresse per il particolare di Sua Altezza dove si havesse bisogno di essi come di soldati, habbiano da mostrarsi pronti et da obedire in quello che fosse loro ordinato per servizio di Sua Altezza da quei che rappresenteranno la persona sua in tal luogo. Et questo sotto pena di mancare del debito loro.
19. Che i soldati habbiano da ubidire il loro Capitano et gli altri ufficiali delle compagnie secondo il grado loro in quel che sarà loro comandato per servizio di Sua Altezza et nelle cose che appartengono all'ubidienza della militia. Et occorrendo che alcun soldato per qual si voglia causa, ancor che fosse giusta, non comparisse o non potesse comparire sia tenuto sotto pena di scudi cinque d'oro, et di tratti tre di corda da far notificare ciò subito al suo Capitano o al Caporale, il qual Caporale sia tenuto sotto pena di lire dieci, riferire la scusa di esso, riservandosi ai non escusati il provare di haverlo fatto intendere al Capitano o al Caporale, altrimenti il far prova ch'egli fosse talmente impedito che non potesse ciò far saper loro.
20. Che i soldati da piè possano portare arme da offesa et da difesa: per quelle da offesa intendendosi spada et pugnale nelle città, terre et castella, et andando essi da luogo a luogo et per transito possano portare ogni sorta d'arme, fuori che gli archibugi da ruota, in tutti i luoghi, e tutte chiese, tutti et talli conformi alle gride di Sua Altezza.
21. Che i descritti della militia degli archibugieri a cavallo possano di più tenere in casa et portare, oltre alle arme sudette del sudetto modo, l'archibugio da ruota di misura per ogni città, castello et villa mediati o immediati sottoposta al dominio di Sua Altezza, con dichiarazioni che non sia però loro lecito di portare i detti archibugi nelle dette città et castella passeggiando per essi, ma da luogo a luogo et per transito del modo sudetto, eccettuando però se fossesi di guardia, che in tal caso hanno da portare le armi che loro conviene. Et habbiano in oltre facoltà di far portare, fuor che lo schioppo da ruota, le altre armi così da offesa come da difesa del modo supradetto per tutto lo stato come di sopra, ad un loro servitore che viva a loro spese et non altrimenti, facendo porre il nome di esso sula fede che havranno di essere descritti nella detta militia. Et possano in oltre essi archibugieri a cavallo godere la medesima essentione che godono et possono godere gli Alfieri delle compagnie di soldati a piedi, overo gli armati di corsaletto, secondo che più piacerà a Sua Altezza.
22. Che sia lecito a quei soldati da piè che saranno armati di corsaletto, bracciali,

celata et picca di frassino convenienti a soldato di portare di giorno et di notte la spada et il pugnale et la arme (sic) da difesa da dosso col lume dopo il suono della campana, et menare un servitore che viva a sua spese et non altrimenti armato di spada et pugnale, facendo porre il nome di tal servitore in sul bollettino che havrà dal suo Capitano di essere soltanto della qualità sudetta, il qual servitore sia registrato al rolo. Et di più, a questo tale armato come di sopra si concede privilegio di poter tenere essente un'altra bocca come la sua d'ogni casa, ma non il privilegio di far portare l'armi eccetto che al suo servitore, come di sopra.

23. Che similmente chi porterà l'archibugio col morione et maniche di maglia possa portare l'arme sudette del sudetto modo, et col lume sonata la campana, et di più tenere essente un'altra bocca come di sopra.
24. Che tutti i Capitani, Luogotenenti, Alfieri et Sergenti et Cancellieri delle sudette ordinanze possano tenere in casa et portare l'archibugio da ruota di misura per tutto lo stato come di sopra del modo et maniera concessa [agli] archibugieri a cavallo.
25. Che non sia lecito ad alcuno torre o far torre l'arme o cavalli de' soldati né panni che usino portare nell'ordinanza, come calcie, giubboni o colletti, per pegni né per debito alcuno se fin fosse per conto della Camera Ducale, anzi per conto niuno non si possano torre.
26. Che se alcun soldato o altra persona terriera o forestiera, ancorché fosse hebreo, torrà l'armi d'uno o più dei descritti nelle dette ordinanze in pegno o in vendita o in qualunque altro modo, cada nella pena di scudi dieci d'oro et sia obligato a restituire le ditte armi senza pagamento alcuno.
27. Che i detti descritti, dovendo usarsi debitamente le armi che portano per proprio honore et per servizio di Sua Altezza ogni volta che le adoperano per termini brutti non convenienti a soldati habbiano d'havere la pena duplicata.
28. Che tutti i descritti nelle predette ordinanze siano essenti da tutte le gravezze di qualunque sorte si siano che per le persone di esse occorressero nei Comuni loro, et specialmente dalle colte, boccatico et macina, né per modo o via indiretta possano essere posti a gravezze, o essere gravati per le persone loro eccettuando di andare alla guardia de' fiumi ai quali siano tenuti di andare alla guardia et in quel tempo lavorare come gli altri bisognando.
29. Che i soldati delle ordinanze così a piedi come a cavallo non possano per cause civili di qual si voglia sorte essere chiamati in giudicio né gravati in alcun modo da giudice alcuno ordinario, cioè Podestà, Commissario o altri giudici di qual si voglia sorte, ma solamente dinanzi al tribunale che sarà loro deputato attivo et passivo da sua Altezza in ogni causa civile, il quale sarà il Commissario et Auditor loro Generale, in assenza et difetto del quale potranno essere convenuti i detti soldati da giudici ordinarii come gli altri, i quali

havranno da avertire i Colonelli o i Capitani o altri Ufficiali che si troveranno in quel luogo accioché si vegga se si potessero accomodare le parti senza altra lite. Et quando i detti Colonelli, Capitani o altri Ufficiali non daranno risposta all'avvertimento havuto, passati che saranno dieci giorni, cominciati dal dì dopo detto avvertimento, i detti giudici ordinarii faranno proseguire la causa. Et in questo termine di dieci giorni potranno detti Colonelli, Capitan o altri Ufficiali trattare l'amicabile compositione senza fare atti giudiciali, et senza far pagare per tal conto cosa alcuna, ma spirato questo tempo, non essendo seguito altro accordo, i detti giudici faranno proseguire la causa.

30. Che alcuno di essa ordinanza non possa essere preso per causa civile o criminale senza licenza del suo capitano o superiore se non in caso che si dubita che della fuga et che l'indugio fosse con pericolo per qualche delitto d'importanza; che allora il Podestà o altro Magistrato potrà far ritenere prigionie qual tale facendolo poi notificare al suo superiore.
31. Che se alcuno di essi descritti sarà fuori per servitio o di ordine di Sua Altezza s'intenda in tutto quel tempo che starà absente et quattro giorni dopo il ritorno essere inibito in tutte e sue cause vertenti dinanzi a qual si voglia Giudice o Tribunale; intendendosi quando stia fuori un mese solamente.
32. Che i soldati non possano essere condannati in pena alcuna per occasione che casualmente accadesse fra essi, ancorché fosse con effusione di sangue, pur che non ne segua morte, et che tal questione non sia fatta pensatamente o con soperchieria o nelle Chiese et luoghi privilegiati, come porte, fortezze, piazze, ufficii o guardie di soldati o altri luoghi particolari previsti per gride di Sua Altezza.
33. Che se alcun soldato sarà preso non legittimamente, sia rilasciato senza spesa di sorta alcuna, ma se sarà preso et carcerato legittimamente, ancora che poi fosse trovato colpevole, non sia astretto a pagare se non il terzo della cattura, dei maleficii, della prigionie, de cancelli et d'ogni altra spesa di qual si voglia sorte che ordinariamente si dovesse pagare. Et questo si osservi anche nelle cause delegate. Ma se, essendo similmente stata legittima la cattura, sarà poi rilasciato come innocente, non sia tenuto a pagare cosa alcuna fuor che i testimonii esaminati et le scritture fatte a sua istanza et difesa. Ma se sarà rilasciato in caso di cattura legittima come non trovato colpevole o per altro modo, non sia gravato a pagare più del quarto delle sopradette spese oltre alle spese fatte a sua istanza et difesa, eccetto che i notari, ai quali habbia da pagarsi il terzo in tutti i casi. Et se nei predetti due ultimi casi vi sarà accusatori o instigatori, sia egli tenuto all'intiero pagamento di tutte le spese sudette. Dichiarandosi che alcuni dei descritti non sia havuto né trattato per forestiero in luogo soggetto mediate o immediate a Sua Altezza.
34. Che i capitani della Piazza et del Divieto et gli altri Bargelli siano tenuti tosto che sarà imprigionato uno o più di essi descritti per qualunque causa far

portare subito tutte le arme [de'] descritti al rolo per servitio di Sua Altezza così da offesa come da difesa all'alloggiamento del loro superiore o Capitano ovvero in assenza loro di altro Ufficiale principale di quel luogo, et condurvi il cavallo, se quel tale fosse archibugiero a cavallo et gliel'havessero tolto, et qui-vi consignati l'une et l'altro al Cancelliere che sia obligato a farne nota, copia della quale sia data agli esecutori di tutto [ciò] che il detto capitano habbia da essere gravato et da venderne [per] conto et farne restitutione disignando al tempo dell'espeditioe del soldato. Avertendosi in oltre detti capitani et bargelli che se impegneranno i pegni levati ad alcuno di detti descritti per conto della loro cattura et venisse per caso che la mercede di detta cattura havesse da essere restituita tutta o parte a quel tale, saranno essi tenuti circa tale restitutione ad ogni e qualunque cosa.

35. Et tutti et ciascuno dei sopradetti capitoli, ordini et privilegi Sua Altezza ordina, manda et statuisce che si debbano inviolabilmente osservare et far osservare et eseguire da tutti i Giusdicenti, Ufficiali, Maggiori, Generali et loro notari et Cancellieri et da qual si voglia altra persona et che siano communi ai feudatarii di Sua Altezza che habbiano da osservarli et farli osservare omninamente nelle loro giurisdizioni, che così è di mente di S. A., la qual vuole et comanda similmente che nell'osservanza et intelligenza dei detti capitoli et ordini sia rimossa in tutto ogni cavillatione et sinistra interpretatione et che il tutto sia osservato et eseguito come di sopra, sotto pena della sua disgratia et d'ogni altra maggiore ad arbitrio di lei. Non ostante qual si voglia legge, statuto, ordine, privilegio, consuetudine o prerogativa che disponesse o fosse stata osservata, in contrario alla quale S.A. motu proprio per certa scienza et di pienezza della sua potestà quanto alla continenza et osservanza dei sopradetti capitoli, ordini et privilegi specialmente et espressamente deroga et vuole che s'intenda essere derogato per ogni miglior modo.

4 - 1576 maggio 23 – Il duca Alfonso II nomina il giureconsulto Guido Valenza Commissario e Uditore Generale delle milizie

ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 220/Z1, minuta, con aggiunta successiva del titolo «Grida sopra le militie con gli avvertimenti».

Alfonso secondo di Ferrara, Modena e Reggio Duca quinto ecc.

Desiderando di fare alcune provisioni e di dare molti ordini pertinenti a soldati delle Militie dello stato nostro et giudicando per ciò necessario diputare persona particolare c'habbia autorità et cura di eseguire quanto saprà essere di mente no-

stra, per la buona opinione c'habbiamo de messer Guido Valenza giuriconsulto, il quale in altri nostri ufficii ci ha già dato saggio della sufficienza, e fedeltà sua, l'habbiamo eletto, et così in virtù delle presenti nostre lettere patenti l'eleggiamo, creamo et constituemo Commissario et Auditore generale delle Militie dello stato et dominio nostro dando piena authorità e facultà di potere cassare e rimettere soldati et ufficiali di esse Militie in tutti i luoghi secondo ch'egli giudicherà convenirsi et essere di nostro servitio, et di eleggere et descrivere arcobuggeri a cavallo per quel modo et forma che sa essere di nostra intentione, constringendo tutti quei che li parerano atti et sufficienti così realmente come personalmente, et sotto quelle pene che li parerano convenienti et necessarie a questi effetti. Volendo noi et comandando che non sia Capitano né Ufficiale principale né subalterno che ardisca di far mostre né generali né particolari senza licenza di detto nostro Commissario, quando però sarà lor fatto intendere da lui che vi voglia intravenire, ne quai casi ciascheduno di essi sia tenuto ad ogni sua istanza di farle dove et quando egli detterminerà; et vogliamo che a lui sia prestata quella ubidienza che saria a noi stessi in tutte quelle cose ch'egli ordinerà per nostro servitio, cusì per suo privato ordine et comandamento, come per pubblica grida sotto quelle pene ch'egli giudicherà convenienti. Et la sperienza et cognitione ch'habbiamo della peritia et integrità sua, vogliamo che sia cognitore et decisore d'ogni lite et controversia, che nascesse o fosse nata fra detti soldati, et fra altri non soldati e loro, con facultà et potestà di procedere in esse somariamente, semplicemente et cognosciuta solamente la verità de' fatti, et d'assolvere et condannare secondo che vorrà la giustitia, col mero et misto imperio et con la potestà del sangue in caso di flagrante delitto ne casi sudetti secondo li capitoli de la militia, con potestà et auctorità d'inhibire ad ogni et qualunque Giusdicente, Ministri, et Ufficiale. Comandando noi che tutti i bargelli et altri essecutori dello stato et dominio nostro debbano prendere, imprigionare et ad ogni altro modo gravare tutti quelli di detta Militia ch'egli ordinerà loro et in ogni altra occorrenza ubidirlo, et che ad istanza di qual si voglia ufficiale di esse Militie non possano né debbano far cattura né altra sorte di essecutione [cassato nel testo]. Prohibendo che dalle sententie di detto nostro Commissario et Auditore Generale non si possa appellare né dirsi di nullità ogni volta che siano di soma, o di cosa che non passi livre cinquanta. Et volemo che dalle dette livre cinquanta in su le appellationi vadino al principale giusdicente di quella città nel distretto della quale occorrerà essere date dette sentenze. Intentendosi noi che in tutte le liti et controversie ove egli intravenirà habbia da servirsi del notaio ordinario di detto luogo, il qual s'habbia da rogare di tutte le sententie et atti che si faranno in esse cause. Et cusì in virtù di queste nostre lettere patenti comandiamo a tutti i nostri Governatori, Commissari, Potestà et ogn'altro ufficiale principale e subalterno, Capitani, soldati

et altri sudditi nostri che per quanto stimano la gratia nostra debbano haver, tenere, reputare et trattare detto messer Guido per nostro Commissario et Auditore Generale delle dette Militie nostre, dichiarandolo noi in tutto questo per nostro Ufficiale Principale, et favorirlo et sovenirlo in tutto quello ch'egl'occorerà, et ubidirlo particolarmente intorno alla precisa osservanza delli Capitoli di dette nostre Militie, provvedendo specialmente che quando egli cavalcherà per i predetti nostri servitii gli sia provveduto d'alloggiamento, et honestamente, et con honesto modo sumistrate e fatte le spese a sui dui servitori, un Cancelliere [cassato nel testo] et a suoi cavalli, a un sargente, a un tamburino [cassato nel testo] quando si havrà bisogno da quei nostri Comuni et Comunità dove egli capiterà. In fede di che gl'habbiamo fatto fare le presenti nostre tre patenti, firmate di nostra propria mano et sigillate col nostro solito sigillo.

5 - 1597 dicembre 13 e 14 – Il duca Cesare d'Este ordina il rimpatrio dei sudditi che militano al servizio di altri stati

ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 220/Z1, a stampa.

Grida in materia de' Soldati, con la rivocatione de' sudditi

Intendendo il Serenissimo Signore, il Sig. Don Cesare da Este, per la Dio gratia Duca di Ferrara, di Modona, di Reggio &c., che molti sudditi a gli anni passati si sono partiti da gli stati suoi & tuttavia dimorano fuori, contra gli ordini & provisioni fatte sopra ciò. Con questa sua publica Grida, la quale vuole che habbia forza di legge inviolabile, ordina & comanda.

Che tutti quei che sono allo stipendio d'altri prencipi o potentati debbano licenziarsi & tornarsene alle case loro fra il termine di dieci giorni sotto pena della confiscatione de' beni & della vita.

Et inherendo alla Grida pubblicata altre volte, prohibisce l'A.S. che alcuno di qual conditione si voglia, suddito o non suddito, non ardisca & presuma venir a far soldati palesamente o occultamente nelli Stati suoi per andare allo stipendio di qual si voglia prencipe, sotto pena al suddito di crim[in]e di ribellione, oltre le pene già dette, & al non suddito nella pena della vita & perdita di tutti i beni & danari & robbe che si trovassero.

Si come ordina & comanda l'A.S. che per ovviare ad ogni mal termine ciascun suddito mediate & immediate soggetto sia tenuto subito, che avranno scienza de' fatti tali, venire a rivelare a Governatori & ufficiali de' luoghi, ove occorrerà, sotto

pena della vita & confiscatione de' beni.

Concedendo & volendo che sia permesso a' sudditi nello Stato di S.A. perseguire, pigliare, carcerare & offendere i sopradetti, che verranno per assoldare genti senza incorrere, in pena alcuna.

Dichiarando che nelle medesime pene incorrano anco quelli che per qual si voglia modo daranno favore, ricetto & sovventione alcuna o somministreranno loro arme, danari, cavalli o qual si voglia altra cosa per loro bisogno & commodo, palesemente & occultamente, per se stesso o per altri.

Ordina di più S.A., statuisce & comanda che ciascun parente prossimo, di qual stato o conditione si sia, sia obligato nel termine di dieci giorni prossimi dopo la publicatione del presente bando, in Ferrara o suo distretto & nell'altre città, terre & luoghi, dar in nota al Podestà, Governatore & altri ufficiali i loro parenti, ancorché siano contumaci, banditi & condannati, che militano sotto qual si voglia Signore, Prencipe, Imperatore, Re, Repubblica, Duca & altri, sotto pena di mille scudi & altre più gravi, anche corporali & pecuniarie ad arbitrio di Sua Altezza Serenissima.

Giovan Battista Laderchi

Publicata in Ferrara il dì 13 & 14 dicembre 1597

Stampata per Vittorio Baldini Stampator Ducale

6 - 1613 maggio 15 – Integrazioni del duca Cesare d'Este ai Capitoli della Milizia promulgati dal duca Alfonso II nel 1596

ASMo, AME, b. 220/Z2, a stampa.

DICHIARATIONI

et aggiunte a gl'infrascritti
capitoli et ordini

del già Serenissimo Alfonso di glo. mem.

Fatte di commissione del Serenissimo

Sig. D. Cesare Duca di Modona,

et di Reggio &c.

a beneficio della sua diletta e fedel Militia

DICHIARATIONI ET AGGIUNTE

A gl'infrascritti Capitoli de' Soldati

Capitolo XV. Che i soldati dentro alla lor Podesteria, ancorché non havessero presso di loro il bollettino, non possano esser presi per conto dell'armi, né siano astretti in tal caso a pagar la cattura; ma si debba però dar il Ruolo a gl'ufficiali, perché da esso habbiano notitia di tutti i soldati, con aggiungere o scemare quelli, che si metteranno di nuovo, o si leveranno, affinché non possano errare.

Cap. XVII. Che ne anche gl'Ebrei banchieri, od altri possano pigliar in pegno, né in vendita, o per altro contratto le casacche de' soldati, né l'altr'armi marcate, sotto la pena contenuta nel Capitolo.

Cap. XXVI. La moltiplicatione delle pene si dovrà far havuto riguardo alla maggiore.

Cap. XXVIII. Ch'il giorno della mostra i soldati non possano esser presi, ne anche per qual si voglia debito civile.

Cap. XXIX. Ch'i traversi, che s'usano ordinariamente, quando le strade maestre sono guaste, s'intendano in questo caso per istrade ordinarie, sì che il soldato camminando per esse con gli archibugi non cada in pena. In oltre, che gl'Ufficiali andando per la campagna riservata possano portar la pistola, purché non sia lunga più di nov'once. Quanto al tirar ad uccelli di passaggio sia permesso loro per la campagna non riservata, purché sia lontano mezzo miglio dalla riserva.

Cap. XXXV. Che le sue bocche, delle quali nel Capitolo, s'intendano di quelle sole, che vivano a suo pane, e suo vino.

Cap. XXXVI. Ch'il privilegio di poter portar gli schioppi a ruota s'estenda anche a quelli, c'hanno corsaletti, o petti, eccetto però nella campagna riservata, e non riservata. E sia permesso a tutti i soldati di giuocare a tarocchi, trionfero, gile, alla scartata, al tavoliero, alla bambara, o primiera senza inviti et alle figure.

Cap. XXXVII. Ch'i servitori degl'Ufficiali s'intendano anche i famigli che lavorano in terra, e che'l bollettino da farsi loro debba esser fatto dal Colonello, o dal Capitano dove non sia Colonello, o dove non sia Capitano dal Luogotenente, con questo però, che siano ubbligati a denontarsi all'Ufficiale di giustitia, senza che sieno astretti a pagar cosa alcuna per tal denontia né al Giudice, né al Notaio.

Cap. XXXIX. Ch'el trebbo non s'intenda se non vi siano persone almeno fino al numero di diece, non vi comprendendo né putti né donne. Et in oltre che'l privilegio de gl'Ufficiali di poter tener l'armi su le feste, s'intenda ancorché le feste si facessero nella campagna riservata, purché nell'andare a dette feste passino per la strada ordinaria, e le vie ordinarie saranno non solamente le maestre, ma anche le vicinali, per le quali si passa ordinariamente, con questo però, che se i soldati per dette vie vicinali spareranno gl'archibugi, od ammazzeranno salvaticine, cadano nella pena duplicata. Dichiarandosi, che quando non vi sieno vie, che conducano alla festa fatta nella campagna riservata, debbano caminar per quella, che sarà più vicina, e poi andarsene per essa sino al luogo della festa. Che quanto a' trebbi,

che si facciano in campagna riservata i predetti Ufficiali non possano portarvi gl'archibugi.

Cap. XXXX. Che quando nella città di Modona sarà preso di commissione d'altro Ufficiale, che del Comissario qualche soldato per sospetto di fuga, sieno i detti Ufficiali tenuti di rimetterlo al Comissario ad ogn'istanza, che venga loro fatta per la parte del soldato. Che i delitti di qualità s'intendano tutti quelli, ne' quali si tratti di pena corporale o di ferite, ovvero sieno trovati in fraganti (sic).

Cap. XXXXII. Eccetto però se non fossero dichiarati, od apparissero innocenti. E le sportule, che depositeranno i soldati, dovranno esser depositate presso una terza persona, che non sia il Notaio della causa. E quando sono condannati per delitti, che non infamino, paghino la metà delle sportule, et altre spese, et il medesimo quando sono assoluti, rebus ita stantibus.

Ultimo. Che i Capitoli presenti in caso dubbioso s'intendano a favore de' soldati. Dat. in Modona, il 15 maggio 1613.

In Modona, presso Giulian Cassiani, MDCXIII
Gio. Battista Laderchi

7 - 1637 giugno 28 e 29 – Grida sopra i soldati fuggitivi

ASLA, Gridario, b. 2, a stampa.

GRIDA sopra i soldati fuggiti dal terzo dell'eccellentissimo signor principe Rinaldo

Se bene il mancamento commesso da molti di quei soldati che ultimamente furono andati nello Stato di Milano col terzo fatto dall'Eccellentissimo Signor Principe Rinaldo col ritornarsene e partirsi da quel servizio senza licenza meriterebbe che contro di loro si procedesse a quelle rigorose pene che sono imposte a desertori della Militia. Con tutto ciò, volendo l'Altezza Sua mostrare anco in questa occasione i soliti segni della sua pietà & desiderando più tosto in questa occasione una correzione & emenda piacevole dell'errore già commesso che il rigoroso adempimento della giustizia, ha ordinato di far sapere come con questa publica Grida si notifica e dichiara che a tutti quelli che fino a quest' hora fossero fuggiti dal campo o in qualsivoglia altra maniera havessero abbandonato la militia alla quale erano stati ascritti, si condona & rimette liberamente ogni pena nella quale perciò fossero incorsi, mentre però nel termine di quindici giorni doppo la

publicatione della presente questi tali sieno ritornati effettivamente sotto le loro insegne e al servizio militare come erano prima, che perciò dall'A. S. sono già stati dati gli ordini necessari acciò ritornando i sudetti soldati al servizio siano ricevuti amorevolmente & senza pericolo d'essere arrestati o di patirne alcun altro pregiudizio.

Sia per tanto avvertito ogn'uno a doversi profittare della presente gratia concessa dalla benignità di S. A. perche, passato il termine predetto, si procederà contro i contumaci e disubedienti con ogni dovuto termine di rigorosa giustizia.

Angelo Belmesseri.

Publicata in Modona, il dì 28 & 29 giugno 1637

8 - 1643 aprile 4 – Il duca Francesco I dispone la cancellazione delle sanzioni per i disertori che rientrano ai reparti entro quindici giorni

ASLA, Gridario, b. 3, a stampa.

REMISIONE

della pena à soldati fuggiti mentre tornino al soldo
di Sua Altezza Serenissima

Se bene il Serenissimo Signor Duca in virtù degli ordini e gride publicate in soggetto di soldati potrebbe fare castigare tutti quelli che, abandonando il servizio, se ne sono fuggiti, nondimeno per usare della sua solita clemenza, con la presente concede libero perdono e remissione di ogni pena incorsa à tutti quei soldati fuggiti dalle loro compagnie che ritorneranno al servizio nel termine di quindici giorni, rimettendosi sotto le loro bandiere e facendosi di nuovo descrivere al libro del soldo, ordinando ed espressamente comandando che non li sia data molestia in conto alcuno. Si esortano però tutti ad una pronta ubedienza col ritorno dentro il sudetto tempo, passato il quale, mentre stiano fuggitivi e contumaci, che si proceda contra di loro in conformità delle gride & ordini e che siano irremissibilmente castigati.

Scipione Sacrati.

Publicata in Modona, il dì 4 aprile 1643

9 - 1661 aprile 3 – Grida con cui si richiamano i sudditi di S. Cesario a farsi registrare nei ruoli militari da parte del Commissario Generale delle Battaglie

ASLA, Gridario, b. 4, a stampa

GRIDA

Sopra l'intimazione de' sudditi di S. Cesario
per la descrizione

Spiacciuto molto a S.A. d'intendere che li sudditi di S. Cesario chiamati per la descrizione de' soldati innanzi al signor Generale d'Infanteria siano stati per buona parte & in buon numero contumaci e disobedienti a gl'ordini espressi, datili per parte dell'A.S.

E se bene meritarebbero per la passata disobediencia e contumaccia d'essere senza altra requisitione puniti e castigati; tuttavia volendo per questa volta S.A. colla solita sua benignità compatirgli e condonargli ogni mancamento, e trattarli con paterna amorevolezza e senza rigore.

Ha perciò S.A. con questa sua publica Grida risoluto di far avvisare, come s'avvisano, tutti quei che non sono comparsi in S. Cesario innanzi al signor Generale per l'effetto suddetto, a portarsi nel termine di tre giorni continui in Modona, al solito Camerino dell'Ufficio del Commissario generale delle Battaglie, che ivi dal cancelliere Serafini saranno descritti & annotati ne' roli de' soldati, colle solite dichiarazioni e requisiti neessarii in simili descrizioni.

Sotto pena in caso di mancanza e di nova disobediencia di chi si sia, anche rispetto a quei, che si pretendessero immuni & esenti, di scudi venticinque d'oro e di tre tratti di corda per ciascuno che contraverrà e sarà contumace nel presentarsi in Modona innanzi al sudetto Cancelliere, nel tempo come sarà prefisso, d'applicarsi la pecuniaria per un terzo all'accusatore, denontiante o altro, che sarà tenuto secreto, se così vottà, e per gl'altri duoi terzi alla Duca Camera.

E però ogn'uno prontamente ubbidisca, che con ogni rigore si procederà contro tutti, etiam ex officio e per Inquisitione.

Data in Modona e pubblicaia (sic) in S. Cesario dì 3 aprile 1661

Giovanni Torre

In Modona per Bartolameo Soliani stampator ducale 1661

10 - 1720 febbraio 12 – *Il duca Rinaldo nomina alla carica di Collaterale il marchese Ascanio Ghirardenghi già governatore di Correggio*

ASMo, AME, Collateralato, b. 52, manoscritto.

Rinaldo duca di Modena, Reggio, Mirandola etc.

Dovendo Noi provvedere la carica di nostro Collaterale e Tesoriere Generale del Soldo ed avendo ottima cognizione delle qualità distinte e singolari che risiedono nella persona del signor marchese Ascanio Ghirardenghi cavaliere genovese che sin ora con tutta lode e nostra particolare soddisfazione ha sostenuta l'altra di Governatore della nostra città e Principato di Correggio, siamo perciò venuti in sentimento di conferirla al medesimo sulla fiducia certa, che abbiamo, ch'egli sia per corrispondere con eguale integrità, fede e zelo nell'esercizio della stessa, onde in virtù di queste nostre patenti lettere eleggiamo, creiamo e dichiariamo il predetto smignor marchese Ghirardenghi nostro Collaterale e Tesoriere Generale del Soldo con tutti gli onori, privilegi, prerogative ed emolumenti che han goduto gli altri Collaterali suoi antecessori. Comandiamo pertanto a tutti li ministri, ufficiali, soldati ed altri cui spetti di riconoscerlo per tale, trattarlo e rispettivamente ubbidirlo in tutto [ciò] che concerne detta sua carica per quanto stimano la Grazia Nostra in fede.

Dato in Modena li 12 febraro 1720

11 - 1739 giugno 3 – *Sentenza capitale emessa dal Consiglio di Guerra a carico del soldato Giuseppe Pieretti*

ASMo, AME, MG, b. 126/V2, manoscritto.

Copia 1739 3 giugno.

Modena, li 3 giugno 1739

Invocato il santissimo nome di nostro Signore Gesù Christo.

Io sottoscritto, avendo conosciuto che il presente Consiglio di Guerra è stato fatto legalmente e nelle debite forme senza interventi di nullità od altro difetto et in conformità delle leggi militari di S.A.S., e veduti anco li voti perla maggior parte uniformi per la pena della morte e conoscendo che questi sono fondati sul giusto, perciò condano il suddito Giuseppe Pieretti garfagnino di Antisiana soldato volontario d'anni ventidue stipendiato nel battaglione Villanova, nella compagna

Foglia, reo convinto e confesso di haver disertato su quel di Trento senza haver allegato alcuna giusta causa in sua difesa, lo condano, dico, a dover esser passato per le armi talmente che l'anima si seppari dal corpo, giusta le ordinanze militari, capitolo 25 della prefata A(ltezza) S(ua) S(erenissima) ¹, da eseguirsi la presente sentenza nelle forme solite militari a pubblico e comune esempio salvo sempre e riservato il ius alla Cassa militare contro chi sarà di ragione per il danno sofferto dalle monture et altro da esso disertore asportate via e vendute e così etc. non solo etc.

Giacomo Filippo Lavezaci Auditore Generale

Giacomo Battista Goietti sargente

Antonio Riciardi sargente

Pellegrino Antonietti tenente

Francesco Tronson tenente

Andrea conte S. Donini capitano

Ferrante conte Tassoni capitano conte

Tibberio conte Ricci Governatore e pressidente

12 - 1741 gennaio 20 – Il duca Francesco III istituisce il Magistrato di Guerra

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto. Le lacune del testo causate dall'asportazione del sigillo a secco sono state colmate grazie al confronto con la minuta conservata all'interno della stessa filza.

Francesco Duca di Modona, Reggio, Mirandola.

Considerando quanto importi al buon governo degli Stati e domini il mantenere un competente numero di truppe, quali servano alla difesa e sicurezza non meno che alla conservazione della quiete interna de' medesimi, applicassimo incessantemente l'animo nostro a formare alcuni reggimenti tanto del soldo che nazionali quanti credessimo abbisognare al fine propostoci. Ma perché la buona direzione di esse truppe ed il loro regolare contegno si rendono in appressi di uguale necessità siamo anche, dopo la scelta fatta degl'infrascritti capi militari che abbiano a presiedere, venuti in determinazione di formare il Magistrato di Guerra e di destinarsi il luogo di residenza, ove radunandosi in certi determinati giorni possono applicar seriamente alla esecuzione in primo luogo delle Nostre ordinanze e regolamenti fatti non tanto in ciò che concerne l'economico che il buon servizio nostro, esigere da chiunque sia i conti dell'azienda militare, vegliare sopra

¹ *Ordini e capitoli militari* 1738, art. 25, p. 16.

de' subalterni perché si contenghino nel loro ufficio e sopra gli ufficiali tutti di qualunque rango, perché addempiano bene il loro dovere, sentire i ricorsi e li rapporti, dare ordini e provvidenze secondo le opportunità ed infine far tutto che sia espediente e conforme alle ordinazioni e volontà Nostre.

Vogliamo adunque che questo Magistrato resti formato e composto dalle infra-scritte cariche, cioè dal Segretario di Guerra, dal Commissario Generale, dall'Uditor Generale, dal Tesoriere Generale e dall'Ispectore.

E questi tutti bene intesi assieme di quanto colle presenti veniamo d'ingionger loro relativamente agl'impieghi de' quali parleremo in appresso, si applicheranno unitamente e di concerto a ciò che sia di buon regolamento d'una puntuale esecuzione degli ordini Nostri e del Nostro miglior servizio, ch'esser deve l'unico oggetto delle loro attenzioni.

Il luogo della residenza verrà da Noi opportunamente destinato e li giorni dell'udienza e radunanza ordinaria del Magistrato saranno due la settimana, cioè il lunedì e venerdì, ne' quali due giorni si dovrà unire immancabilmente siccome in qualunque altro di occorrenza straordinaria.

Appresso alla camera di udienza dovrà stare la Cancelleria militare, dove li cancellieri del Segretario terranno lo stato di tutti li reggimenti tanto d'infanteria che di cavalleria, di tutte le Nostre guardie e delle milizie, dell'artiglieria, delle monizioni e di tutte le persone che appartengono al militare, come altresì terranno i loro registri delle patenti, degli ordini, delle lettere e relazioni e di tutt'altro che riguarda l'ufficio loro, qual dovrà essere regolato e custodito con ogni buon ordine et esattezza.

Incombenze particolari delle cariche che, unite, compongono il Magistrato.

Il Segretario di Guerra sarà quello che privatamente ad ogni altro Nostro Ministro e Segretario avrà l'incombenza degli affari ed interessi militari e di tutto che a quelli concerne, aprirà le lettere e relazioni de' Governatori delle piazze, colonnelli ed altri ufficiali, le riferirà, sentirà la Nostra mente e secondo quella risponderà e farà rispondere dal Magistrato di Guerra, firmerà li rescritti e le grazie, contrassegnerà le patenti della ufficialità e ne farà tenere registro dal cancelliere a ciò deputato, farà che ogni mese li colonnelli de' reggimenti ci diano conto come si diportino gli ufficiali e se facciano il loro dovere, e lo esigerà pur anche dagl'istessi ufficiali generali intorno ai loro comandi, riceverà da Noi gli ordini, li comunicherà al Magistrato e non avrà dipendenza che da noi stessi, facendo appunto nel militare quello che fanno gli altri segretari Nostri nel civile.

Il Commissario generale dovrà incombere a tutto che riguarda la economia Nostra non tanto in rapporto al completo delle compagnie e reggimenti ed abilità ed inabilità de' soldati per rimmetterli e cassarli, arolandoli e rispettivamente congelandoli, quanto al pagamento e somministrazione di che loro è dovuto secondo i

regolamenti, come altresì per quello che concerna il vestiario, monture, provvisio-
ni sì da bocca che da guerra, quartieri, zappe e tutt'altro che riguardi la sussistenza
e mantenimento delle truppe. Sarà pur anche di lui obbligo il dare e far dare dagli
altri commessari subalterni ogni mese la rivista delle truppe medesime ovunque
saranno, e ne' luoghi lontani, come sono le fortezze della Garfagnana, Sestola
ed altre ne' quali è minor numero de' soldati potrà farlo mediante que' rispettivi
cancellieri del soldo e d'altri dipendenti del Commissariato che in appresso gliene
faccino il dovuto rapporto. Da colonnelli ed ufficiali comandanti dovrà esiggere
le solite tabelle ad effetto di esser sempre ed in ogni tempo certificato dello stato
delle guarnigioni non meno che di tutte le ridette truppe per poterne ad ogni
ora rendere il preciso conto. Avrà la Cancelleria a parte, cioè presso il suo ufficio,
ove terrà i ruoli, i registri e tutt'altro concernente il suo impiego.

L'Uditor Generale avrà la giurisdizione privata per rendere giustizia in nome No-
stro sì nel civile che nel criminale ad ogni ufficiale e soldato ed a tutt'altri che abbia-
no connessione e rapporto col militare. Rispetto però a reggimenti che hanno i loro
uditori, quelli saranno i loro giudici particolari dipendentemente però e subordinati
a lui, cui potranno avere ricorso quelli che si sentissero gravati, e quale potrà sempre
chiamarli a dar conto di quanto passa e succede ne' reggimenti loro, a riserva però
di quello de' Svizzeri, per cui dovrà osservarsi il regolamento particolare accordatoli.
E quanto sia per i bassi ufficiali e soldati de' reggimenti nazionali che secondo le
loro ordinanze non hanno altri uditori particolari che li giudici ordinari de' luoghi,
potranno quelli similmente a lui ricorrere per la dovuta giustizia ne' casi che si
sentissero gravati da essi giudici. E potrà egli pure commettere e deputare altri in
prouditori per quelle cause che non potesse far lui o ridondasse in maggior comodo
de' sudditi secondo che riconoscerà meglio convenire.

Il Tesoriere generale avrà di sua ispezione ed incombenza tutto ciò che riguarda
al'erario (sic) e cassa militare sia per l'entrata che per l'uscita e farà le provvisio-
ni necessarie per le truppe con intelligenza però e dipendenza dal Commissario ge-
nerale e Magistrato.

L'Ispettore farà le riviste straordinarie sempre quando le saranno da Noi com-
messe ed a Noi pure od al Nostro Segretario di Guerra soltanto le dovrà riferi-
re. Avrà luogo nel Magistrato come Commissario e farà quello che non potrà il
Commissario generale, in assenza del quale terrà le veci firmando gli ordini di
commissione. Mancando poi l'Ispettore potrà intervenire quell'altro Commessa-
rio che sarà più anziano.

Ed in tal forma composto il Magistrato Nostro di Guerra colla unione delle ridet-
te cariche e delle loro rispettive incombenze, comandiamo che tosto si ponga in
attuale esercizio e diasi pronta esecuzione a tale volontà Nostra.

Dal Nostro Ducale Palazzo di Modena questo dì 20 gennaio 1741

Francesco

13 - 1741 giugno 5 – *Il duca Francesco III ordina al Magistrato di Guerra di revisionare le spese destinate al comparto militare a partire dal 1738*

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Volendo noi fissare uno stabile regolamento della nostra militare economia, ordiniamo al nostro Magistrato di Guerra il dovere prontamente riandare tutti li conti dall'anno 1738 in qua, da tutto il denaro che nel corso di questo tempo è stato impiegato in servizio del militare medesimo; e ciò non solo per schiarimento, e liquidazione delle spese passate, quant'anche per venire ad un successivo provvedimento per l'avvenire, ed alla formazione d'un nuovo Piano, che servir possa di norma a i nostri assegni. Dovrà pertanto, alla richiesta del nostro Magistrato di Guerra, tanto il Commissariato, che la Tesoreria, dar pronta mano all'effettuazione del presente nostro ordine, essendo questa la precisa nostra mente. In fede.

Dal nostro Ducal Palazzo di Reggio li 5 giugno 1741
Francesco

14 - 1741 luglio 8 – *Il duca Francesco III fissa la diaria in favore dei componenti il Magistrato di Guerra inviati in missione*

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Occorrendoci talvolta spedire in qualche parte de nostri stati per servizio nostro alcuni del Magistrato di Guerra, e volendo fissare quel tanto che alla Cassa del Soldo conseguir devano per li viatici, abbiamo destinato a cadauno di loro lire trenta correnti il giorno, comprese le cibarie, e comodi di sedia, o cavalli, e dovendo andare accompagnati da un qualche cancelliere, avranno la metà di più; vogliamo dunque che questa nostra determinazione si osservi, e però il nostro Tesoriere Generale del Soldo farà dargli la sua esecuzione.

Dal nostro Ducal palazzo di Modena li 8 luglio 1741
Francesco

15 - [1741] – *Il duca Francesco III accetta le dimissioni del conte Annibale Bernardi dalla carica di Commissario Generale attribuendogli una pensione destinata al mantenimento del nipote Ercole al Collegio dei Nobili*

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto, non datato, con timbro a secco.

Avendoci il conte Annibale Bernardi Nostro Commessario Generale supplicato del permesso di dimettere la sua carica per li riguardi della propria salute nelle circostanze de' suoi acciachi, e non avendo potuto non esaudirlo per così giusti motivi, ne anche potiamo dispensarci dal contrassegnare la Nostra gratitudine alli molti, e continuati buoni servigi, ch'egli ci ha reso. Vogliamo dunque che sua vita naturale durante conseguisca una pensione annua di lire due mila e quattrocento da pagarsegli semestralmente da Nostri generali Impresari, ad effetto, che possa valersene nel mantenimento del Marchese Ercole suo nipote nel Nostro Collegio de' Nobili, come intendessimo essere suo desiderio, qual marchese Ercole prendendo Noi sotto la Nostra protezione per li meriti del zio, ci impegnamo di nominarlo a qualcuno de' Nostri Patronati in caso di interinale vacanza, coll'abilitarlo specialmente alla retenzione del feudo in amministrazione però di esso zio sino a che viverà. Ed in oltre contando molto nella sperimentata fede ed esperienza dello stesso conte Annibale lo destiniamo all'altra amministrazione del Magistrato sopra gli alloggi, affinché intervenendo appresso del conte Torretti Capo della medesima, possa unitamente incombere, e senza incomodo suo contribuire a pubblico vantaggio quegli ultimi servigi, da quali per la sua attività, e per il suo zelo sappiamo non potrà astenersi di rendere. Comandiamo perciò a tutti li Nostri Ministri, ed a chi s'aspetti la pronta esecuzione di questa Nostra determinazione per quanto stimano la Nostra Grazia. In fede.

Dal Nostro Ducale Palazzo di Sassuolo questo di [...]
Francesco

16 - [1742] – *Regolamento della Segreteria e Commissariato di Guerra*

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto, non datato (in appendice al «Piano generale del Militare da principiarsi col 1742»).

Regolatosi dunque il Piano di tutto il militare ne' fondi e rispettivi mensali assegni come sopra distribuiti, resta a fissarsi il metodo ancora, con cui per più facilmente eseguirlo possano andar di concerto la Segreteria ed il Commissariato

di Guerra, come anche la Tesoreria, e li Reggimenti istessi per tutto che concerne il conti e i rapporti, co' quali l'uno ufficio comunichi con l'altro, per compiere così ordinatamente al buon servizio dell'A.S.

Due volte la settimana, ogni mercoledì cioè, ed ogni sabato si unirà la mattina al segno dell'ufficio il Magistrato di Guerra, e si diviseranno allora quelle disposizioni, che di concerto si troveranno necessarie, si comunicheranno gli ordini, si stabiliranno quelle provvisioni, che di mano in mano saranno credute più convenire al buon servizio dell'A.S., e si farà regolarmente la spedizione de' memoriali. Ogni martedì e ogni venerdì si unirà il Commissariato nella sua residenza tanto per l'esecuzione delle disposizioni ordinate quanto per rispondere alle lettere, e rapporti, come anche per la vigilante direzione de' conti, dovendosi sempre unire a questo contemporaneamente gli Ufficiali della Tesoreria egualmente per dare i suoi rapporti, che per ricevere i nuovi ordini, comunicandosi così vicendevolmente l'occorrente, in modo che il Commissariato pienamente istruito, ne' giorni di Magistrato possi opportunamente fare al medesimo le necessarie rappresentanze per indi con esso stabilirne le coerenti provvidenze.

Non si accetterà più rappresentanza, ricorso o domanda tanto dal Commissario, Tesoriere, quanto dai Colonnelli, se non in iscritto, alle quali pure in iscritto si risponderà.

La Segreteria nelle disposizioni di servizio, e puramente militari, scriverà alli Reggimenti direttamente; nelle economiche, o miste, ne dirigerà gli ordini al Commissario Generale, da cui saranno comunicati alla Tesoreria, e agli altri Commissari distrituali, siccome alli Reggimenti medesimi secondo occorrerà, e per quello [che] concerne la Milizia Forense sarà tutto dalla Segreteria diretto al Commissario Generale, che ne farà seguire l'ulterior spedizione.

Il Tesorier Generale dovrà di trimestre in trimestre proddurre al Commissariato, ed il Commissariato rispettivamente al Magistrato di Guerra i conti e lo stato della Cassa per il dovuto esame siccome ogni primo giorno del mese darà alla Segreteria un ristretto della diminuzione o aumento dell'effettivo, che corre in detto mese per l'erogazione degli assegni.

Non potrà il Tesoriere Generale far sborso alcuno di denari, o distribuzione di naturali senza ordine del Commissariato, né il Commissario potrà ordinarlo senza averne dalla Segreteria di Guerra per poliza un precedente riscontro.

Il Commissariato avrà ne' rispettivi distretti i Commissari subalterni, e questi i loro rispettivi Cancellieri, in Reggio cioè, nella Mirandola, nel Frignano, nella Garfagnana e in Massa.

Al Commissariato di Modena, oltre la generale inspezione sovra tutti sarà nominatamente assegnato quel Reggimento Nazionale, e suo distretto, tutto

il Presidio della Città e Fortezza, la Guardia del Corpo e li Bombardieri; al Commissario della Mirandola quel Reggimento Nazionale, tutto il presidio della Piazza, il Reggimento Dragoni Rangone e suo distretto; al Commissario di Reggio quel Reggimento Nazionale, il Reggimento Corrazze Montecuccoli, li Invalidi di Rubbiera, e li staccamenti di Reggio e di Brescello; al Commissario del Frignano quel Reggimento Nazionale, il Presidio di Sestola, e lo staccamento di Guardia al Palazzo di Sassuolo; al Commissario della Garfagnana quel Reggimento Nazionale, e li presidi di Montalfonso, e Veruccole, e a quello di Massa sarà assegnata la guarnigione, che presidierà Massa e Lavenza.

Questi Commissari distrituali, oltre quello, cui per ragione del loro ufficio sono tenuti, saranno i giudici de' ricorsi ne' rispettivi territori per qualunque eccesso che commettersero i soldati, e dovranno procurare di comporli, e provvederci colla mediazione sempre e partecipazione de' rispettivi Colonnelli. Non riuscendo poi, e trattandosi di cose criminali di rimarco, e di notabil conseguenza, dovranno avvisarne il Commissariato Generale, ed attenderne in appresso quegli ordini, de' quali dallo stesso verrà adeguatamente risposto, e dovranno ogni mese dare al Commissario Generale un esatto rapporto tanto degli eccessi accaduti, quanto del modo, con cui li avranno complanati (sic).

Li Reggimenti daranno alli rispettivi loro Commissari distrituali ogni due mesi i conti della loro cassa, che in copia saranno da loro trasmessi al Commissario Generale, cui li daranno poi formalmente i reggimenti ogni semestre per riportarne il saldo secondo il consueto.

Il Commissario Generale darà tanto alli Reggimenti Nazionali, quanto alla Cavalleria due volte l'anno la rivista generale in aprile cioè, ed in ottobre profittando dell'istesso viaggio per compire agli uni, e all'altra, e al Reggimento Svizzero, e Pallude la darà in maggio, e in dicembre.

Li Commissari distrituali rispetto l'Infanteria Nazionale daranno la rivista ogni tre mesi in gennaio cioè, e in luglio, ommettendola in aprile e ottobre, giacché come si è detto in quelli scaderà la rivista Generale, nella quale dovranno però accompagnare il Commissario Generale; e rispetto la Cavalleria la daranno ogni due mesi, ommettendola come sopra in aprile e ottobre, scadendo in essi mesi la Generale, ma solo la daranno in febbraio, giugno, agosto e dicembre.

Li Reggimenti Svizzero, e Pallude, li Presidi, siccome tutti i Nazionali, che fossero di servizio dovranno passarsi dalli Commissari in rivista ogni mese, con avvertire oltre al preciso numero della truppa allo stato del vestiario, e dell'armamento, ordinandone ogni volta opportunamente le riparazioni occorrenti. La Guardia del Corpo dovrà ogni mese essere passata in rivista, e sempre dal Commissario Generale.

Nelle riviste (completi che sieno una volta i reggimenti, e non prima, toltone il Reggimento Svizzero, e [la] Guardia del Corpo) si potrà dalli Commissari rispetto

all'Infanteria Nazionale passar sopra uno smanco, se mai ci fosse di 6 uomini, e rispetto alla Cavalleria e Reggimento Pallude di 4 con questo però, che se ne faccia ogni volta al Commissario Generale il rapporto, e che di rivista in rivista sieno rimpiazzati; sicché se ne mancherà qualcheduno nella seconda, non sia mai di quelli, che mancarono nella prima, ne venga questa mancanza accettata che o per diserzioni, o per mortalità, essendo proibito ad ogni colonnello, siccome ad ogni Commissario subalterno, il cassare, o permutare nissuno senza preciso ordine del Commissario Generale.

Queste riviste si diano sulli primi giorni del mese, sicché il giorno de i 15 il Commissario Generale possa immancabilmente avere dai Commissari distrittuali col rapporto degli eccessi, e dello stato della truppa, la Tabella delle Riviste, ed in que' mesi, ne' quali non scaderà rivista, nei primi del mese dovranno li Reggimenti mandare alli rispettivi suoi Commissari distrittuali lo stato loro effettivo in Tabella, che sarà da detti Commissari trasmessa a Modena al Commissario Generale pure per li 15, giorno in cui li Colonnelli, e Comandanti delle Piazze dovranno far tenere il rapporto mensale alla Segreteria di Guerra di quanto sarà passato di nuovo in quel mese.

Nelle riviste Generali solamente i Reggimenti dovranno unirsi assieme al rendezvous (sic) Generale, e nelle particolari si uniranno solo le compagnie separatamente ogniuna nel suo luogo destinato, e dovranno i Commissari fare il giro una per una per minor scomodo della truppa.

Li Colonnelli non saranno obbligati, che ad intervenire alle riviste Generali, e alle particolari basterà che ogni Capitano co' suoi subalterni si trovi alla sua Compagnia, e che alternativamente una volta il Tenente-Colonnello, e una volta il Maggiore accompagnino il Commissario nel giro della rivista.

Il Reggimento Svizzero, e Pallude hanno il primo giorno di ogni mese assegnato per levare il loro Prêt, perciò i loro Quartier Mastri in detto giorno s'insinueranno collo stato del loro effettivo, e colle debite ricevute alla Tesoreria; il secondo del mese sarà per la Guardia del Corpo, e per li Nazionali, e per li Bombardieri, il terzo per la Cavalleria, e il quarto per tutti gli altri mandati de' stipendiati, e per gli esecutori.

In occasione di tappe, quartieri, provvisioni ecc. detti Commissari saranno incaricati delle necessarie disposizioni, siccome de' Magazeni de' Fieni, e loro distribuzione, particolarmente; e quello di Reggio in tempo di fiera, e quello del Frignano in tempo della villeggiatura di Sassuolo, dovranno pure rispondere essi di tutto che restasse difettoso nelle marcie che occorressero tanto alli Reggimenti a loro assegnati, quanto agli altri che passassero per i loro distretti, restando a loro carico la dirrezione occorrente per dette marcie fino che sortano dal loro territorio.

Per introdurre una regolata, e stabile comunicazione tanto fra il Commissario Generale di Modena e li Commissari de' distretti, quanto fra essi e li Reggimenti, siccome per assicurare la pronta spedizione degli ordini della Segreteria resta assegnato uno soldato d'ordinanza presso ogni Colonnello sì d'Infanteria che di cavalleria. Tocca poi alli Colonnelli l'intendersela colli rispettivi Commissari suoi per nominare e stabilire il rilievo delle medesime ordinanze ad ogni discreto tratto di cammino, fissando le case de' nazionali, che sono più a portata della strada per prendere successivamente in consegna di stazione in stazione le lettere, avvertendo di andarle mutando ogni mese per distribuire al possibile questo carico, che sarebbe ingiusto addossarlo sempre a una casa, e che non sia lecito il servirsi di tali ordinanze, se non per cosa di servizio de' rispettivi Reggimenti.

Ad ogni Commissario dovrà la Cassa del Soldo avanzare di tanto in tanto opportunamente qualche discreta somma per le spese, che possono occorrere, esiggendone ogni due mesi il conto della erogazione.

Qualunque volta si mutino gli ufficiali di residenza, dovranno li Commissari portarsi a quel luogo, esaminare i contadini, se abbiano lamenti, e precisamente se detti ufficiali o abbiano esatti ingiustamente denari, o fatto de' debiti, riferendone il preciso e al Commissario generale, e al Colonnello.

Siano obbligati li Reggimenti a dare un Foriere di ordinanza al Commissario qualunque volta lo dimandi per servizio.

Dovranno invigilare i Commissari, che sieno osservati i regolamenti de' comandi, careggi, residenze della Posta ecc. e se ne chiederà conto a loro, qualora non venga qui avvisato ogni disordine che occorresse.

Ne la Cassa, ne i Magazeni dovranno dar denaro, o naturali senza l'assenso del Commissario Generale.

Nelle marcie alli Reggimenti Nazionali, e Pallude non resta accordato più di un carro per Compagnia riguardo al piano, e di un compenso di tre muli, o cavalli da soma rispetto alla montagna da passarsi loro a spese della Cassa del Soldo per i malati, e provianda; e rispetto alli Reggimenti di Cavalleria sul riflesso della maggiore facilità di caricare parte de' loro bagagli sulli cavalli, avranno solamente la metà dell'assegnato agli altri.

Tutte le Tabelle, rappresentanze, i rapporti, che verranno dati dalli Reggimenti alla Segreteria di Guerra o al Commissariato, dovranno essere sottoscritti e firmati dalli rispettivi Colonnelli, bastando però che lo siano dalli Maggiori qualora simile Tabella, rapporto, o altro venga dato alli Commissari distrettuali.

17 - [1742] – *Regolamento per la Cassa militare*

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto, non datato (in appendice al Piano generale del Militare da principiarsi col 1742).

Il computista del soldo, che è l'Ufficiale deputato a tutte le spedizioni che si fanno per la Cassa militare, dovrà formare una scrittura, che comprenda, ed abbracci separatamente tutti li capi assegnati, e nominati nel Piano Generale nella maniera, e colle particolarità espresse in detti assegni, formando Partita di debito, e credito a cadauno per poter dare in fine di mese un esatto conto del denaro per ciascheduno di essi erogato, e della diminuzione, o aumento, che potrà esser succeduto per il maggiore, o minor numero de' soldati, o per qualunque altra circostanza che non avesse avuto il suo effetto.

Sarà sua prima cura di far partita di cadauna somma, che venga fatta passare per l'assegno Generale nella Cassa del Soldo per rilevare così dalle somme ricevute, e dalle spedizioni fatte l'equilibrio, o lo sbilancio di cassa.

A facilitare il riscontro dello stato della cassa, come sarà cura del Tesoriere il tenere un libro, in cui vengano notate, e le somme ricevute, e li pagamenti fatti, così dovrà il Computista alla fine del mese dare il riscontro nella Tesoreria alli mandati pagati, e vedere quanti ne restano anche da riscuotersi di quelli, che siano già stati spediti, dando poi in principio di ogni mese il conto delle spedizioni fatte nel precedente già scaduto, dei pagamenti seguiti, e delle somme necessarie all'appareggio delle accennate spedizioni.

Separatamente poi, o nello stesso libro, sotto però titolo diverso, e fuori sempre di assegno dovrà notare il Computista tutte le somme, che straordinariamente entreranno, siccome in un libro pure diverso, o formando capi separati affatto, e distinti dalle spese ordinarie, farà partita regolare delle straordinarie, distinguendole tutte sotto le diverse categorie, in cui possono accadere per essere sempre in positura di dare un conto, che faccia vedere il fondo ordinario, ed il modo e quantitativo erogato negli assegni a quello corrispondenti; emetta altresì in veduta lo speso per le cause straordinarie, e non comprese nel Piano, o sia Regolamento Generale, e le somme, che avranno servito per questo effetto.

E siccome si è già disposto non doversi fare pagamento senza un previo ordine in iscritto, così terran questi luoghi di ricevute a scarico di quelli, cui son diretti. Al Commissario servirà di scarico la Poliza della Segreteria, alla Tesoreria quella del Commissario, ed al Cassiere il mandato del Tesoriere Generale, venendosi così ad ottenere la sicurezza, che non resti distratto il denaro, senza le preventive dovute riflessioni di veder prima compiuto ai Prêt de i Reggimenti che di spedire qualunque altro mandato di rimborso, straordinari, od altro.

18 - 1749 luglio 12 – *Il duca Francesco III conferma il conte Alessandro Sabbatini nelle cariche di Segretario di Guerra, Gentiluomo della Camera e Consigliere di Stato*

ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. A, pp. 1-3.

Francesco III per la Grazia di Dio Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc.

Volendosi da noi corrispondere agl'impulso del grato nostro animo in ricompensando li buoni ed importanti servigi che nel tempo della passata guerra d'Italia ci ha reso e tuttavia rendeci il conte Alessandro Sabbatini nostro Segretario di Guerra, e così decorarlo e distinguerlo con ulteriori grazie e favori, affinché agguingendo nuove beneficenze a quelle che dalla beata memoria del Serenissimo Nostro Genitore e da noi particolarmente riconoscono egli e la sua Casa tutta, abbiano anche ad accrescersi in esso lui e tramandarsi ai suoi posterì li più veri sentimenti di divozione e di attaccamento e perché ancora possa il di lui esempio eccitare negli altri lo spirito e l'amore di abilitarsi al nostro servizio in vista delle ricompense, delle quali non sappiamo mancare a chi non manca a se stesso col meritarse. Perciò mediante il presente nostro chirografo di moto proprio, certa scienza e deliberata nostra volontà lo confermiamo non solo nelle sue cariche di nostro Segretario di Guerra e Gentiluomo della nostra Camera, ma lo destiniamo ancora a quella di nostro Consigliere di Stato, e confermandogli pure la donazione del feudo di Rancidoro, c'impegniamo (sic) anche ad accrescergliene il reddito sicché li proventi del medesimo, tutto compreso, ascendano ad annue lire sei mila. Vogliamo altresì che sia posto immediatamente in possesso dell'annuo livello delle altre sei mila lire devoluto già per la morte del canonico Lucchesini, che ne era usufruttuario in seguito della concessione che allo stesso conte facessimo sino da Rimini nel 1743. E così accumulando le entrate dei detti feudo e livello con gli appuntamenti ed emolumenti annessi alle riferite cariche, cioè di lire undici mila rispetto a quella di Segretario di Guerra, compreso l'utile delle patenti, per cui ci riserviamo di dare un più adeguato regolamento, e compresa l'ispezione che gli aggiungiamo sopra de' bargelli ed esecutori dello stato, alla riserva delli due di Modena e Reggio, di lire quattro mila per quella di Consigliere di Stato e di tre mila per l'altra di gentiluomo della Camera, venghiamo d'averlo provveduto (sic) tra fondo e proventi personali de' suoi impieghi d'annue lire trenta mila, colle quali decentemente sussistere e fondare il trattamento nobile della sua casa e famiglia, avendogli in oltre destinato il suo quartiere in corte, ove continuerà ad averlo sino ad altra nostra disposizione.

Per l'esecuzione di quanto sopra faremo la dichiarazione nelle forme e daremo gli

ordini di conformità, volendo che intanto per il presente tenga egli il documento del nostro impegno e gratitudine per lui.

Dato in Venezia li 12 luglio 1749

19 - 1749 luglio 12 – Il duca Francesco III conferma Giuseppe Maria Bondigli nelle cariche di Uditore Generale di Guerra e Fattore Camerale e gli conferisce ulteriori incarichi

ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. A, pp. 3-4.

ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 83 (1729-51), originale manoscritto autografato con timbro in ceralacca.

Francesco ecc.

Per contrassegnare al nostro Auditore Bondigli il gradimento e soddisfazione nostra pe li servigi da lui resici in pendenza della passata guerra e dell'assenza nostra dalli Stati, lo confermiamo non solo Auditor nostro Generale e Fattore della nostra Camera, ma di più lo surrogiamo agli altri impieghi tutti che teneva il già Fattore Tori con gli emolumenti corrispettivi, toltane la inspezione sopra de' bargelli ed esecutori dello Stato che abbiamo assegnata alla Segreteria di Guerra ed in cui luogo vogliamo che tenga esso Auditore la privativa del Commessariato delle Milizie forensi. Lo lasciamo inoltre caricato dell'amministrazione degli effetti ed affari nostri del Ferrarese e de' quelli del Monte di Roma, da riferirsi per esso lui particolarmente alla Camera nostra, pure coll'emolumento che per quella fu già assegnato e godevasi dal consigliere Masini suo antecessore, ridotti però di maniera che fra tutti gli emolumenti da riconoscersi de' riferiti impieghi non venga ad aver più di dodici mila lire l'anno, che è quel soldo che abbiamo avuto in mente di destinargli.

E perché con tutte queste incombenze non potrà esercitar quella d'Auditor Generale di Guerra, accordiamo che lo faccia per sostituti, ritenuta in sé la direzione loro affinché tutto cammini col buon ordine e con esattezza. Ne faremo a suo tempo le dichiarazioni opportune dandogliene frattanto il presente chirografo, che in fede sarà firmato di nostra mano e munito del nostro solito sigillo.

Dato in Venezia li 12 luglio 1749

20 - 1749 agosto 10 – Il duca Francesco III fissa le sanzioni per i disertori in tempo di pace e in tempo di guerra

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Francesco III per la Grazia di Dio Duca di Modena, Reggio, Mirandola etc. Portati Noi sempre a secondare gl'impulsi della clemenza ed equità piuttosto che il rigore delle leggi, lungi da una indispensabile necessità di usarlo, col mezzo del presente chirografo facciamo nota al Nostro Magistrato di Guerra la risoluzione, che abbiamo presa, di spiegare, come così spieghiamo, i sentimenti della volontà Nostra nel proposito delle pene imposte nelle già stabilite ordinanze contro de' disertori, posciacché distinguendo appunto li tempi e le circostanze della guerra da quelli e quelle della pace, vogliamo che negli uni entri rigorosamente la pena ordinaria della morte e negli altri la sola straordinaria di galera, ferri, lavori pubblici od altra simile più grave o meno ad arbitrio secondo la qualità e circostanze de' casi. Ad effetto adunque che tale Nostra disposizione abbia subito la sua pronta esecuzione ordiniamo al detto Nostro Magistrato di avvisarne l'Auditore Generale di Guerra non meno che tutti li reggimenti e corpi, affinché la osservino e facciano rispettivamente osservare sotto pena della Nostra indignazione.

Dato in Sassuolo li 10 agosto 1749
Francesco

21 - 1749 agosto 10 – Il duca Francesco III avoca al Magistrato di Guerra la giurisdizione sopra i disertori della Guardia del Corpo e dei reggimenti nazionali

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Francesco III per la Grazia di Dio Duca di Modena, Reggio, Mirandola etc. Sentendosi carcerati in Modena e Reggio alcuni disertori della Nostra Guardia del Corpo e de' reggimenti nazionali, avochiamo dalli loro corpi la giurisdizione di procedere contro di essi e la committiamo al Nostro Magistrato di Guerra, affinché ne faccia egli fare i processi e le sentenze in conformità ed a tenore delle Nostre ordinanze, dandocene poi conto prima di farle eseguire.

Dato in Sassuolo li 10 agosto 1749
Francesco

22 - 1749 settembre 14 – Il duca Francesco III concede l'indulto ai militari che hanno disertato dalla fortezza della Mirandola nel 1742

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Francesco III per la Grazia di Dio Duca di Modena, Reggio, Mirandola etc. Sentitosi da Noi che il numero de' soldati nazionali, quali con circostanze ancora molto aggravanti disertarono et abbandonarono rispettivamente il servizio della guarnigione in cui trovansi i loro reggimenti alla Mirandola nel 1742 prima del formale assedio di quella piazza, sia anche maggiore di quello che ci era stato supposto ed aborrendo Noi dalla funesta esecuzione di quel pubblico esemplar castigo che meritato avrebbero, vogliamo che questa volta il rigore della Nostra giustizia ceda agli impulsi piuttosto che alla clemenza. Però dopo d'aver comutata pur anche graziosamente la sentenziata pena di morte in quella de' lavori rispetto ad alcuni di loro, che furono i primi a capitare nelle forze, ordiniamo ora al Nostra Magistrato di Guerra di far subito pubblicare un editto d'indulto per il quale sieno ammessi al perdono tutti gli altri che nel termine di due mesi dal giorno delle rispettive pubblicazioni per tutti gli stati e domini Nostri si presenteranno e si saranno presentati all'ufficio del Nostro Commessariato ed avranno dato conto di che avessero in tale occasione asportato. Così pure avendo inteso che siansi absentati dalle loro case altri Nostri sudditi per non avere a servir di reclute o non essere ascritti a detti Nostri reggimenti nazionali, vogliamo ancora che nello stesso editto sieno richiamati a ritornarsene. Lo che non facendo col presentarsi gli uni e col ripatriar gli altri od alcuni d'essi, non potranno i desertori contumaci godere del beneficio dell'indulto e contro de' paesani absentati faremo che si proceda a condannarli come spatriati a tenore delle disposizioni degli ordini dello stato. Tanto eseguisca prontamente esso Nostro Magistrato e gli auguriamo ogni bene.

Dal Nostro ducal palazzo di Sassuolo li 14 settembre 1749

Francesco

23 - 1750 gennaio 1 – Notificazione sulle riunioni del Magistrato di Guerra

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto (a).

ASMo, CD, GS, vol. Z, n. 456, a stampa (b).

Notificazione intorno all'unione e sessioni del Magistrato di Guerra di S. A. Serenissima

Si radunerà da qui in avanti il Magistrato nelle camere della Segreteria di Guerra secondo il solito tre giorni d'ogni settimana, che saranno il lunedì, mercoledì e venerdì due ore avanti il mezzogiorno.

Il primo di essi giorni sarà destinato per le udienze degli ufficiali, ed altri, e per li ricorsi.

Il secondo per le spedizioni de' memoriali e per le firme de' mandati.

Ed il terzo per tutt'altre occorrenze ed incombenze rispettive del Magistrato medesimo, il quale in oltre nella sera di ogni martedì si renderà in corpo a dar conto all'A. S. Serenissima di quanto sarà stato fatto nel decorso delle antecedenti sessioni.

Si avverte ogni ricorrente a presentare [dare b] per iscritto le rispettive rappresentanze, poiché li semplici verbali ricorsi [le semplici verbali dimande b] non saranno ammessi [ammesse b] e sopra di essi [esse b] non si prenderà alcuna provvidenza.

Modena, dalla Segreteria di Guerra, il primo gennaio 1750

Francesco

[Il conte Sabbatini b]

24 - 1750 settembre 11 – Il duca Francesco III nomina Giampietro Cagnoli Fattore Generale in sostituzione di Francesco Contarelli e gli attribuisce l'ufficio di Uditore Generale di Guerra in condivisione con Giuseppe Maria Bondigli

ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 107-109.

Francesco ecc.

Avendo noi con altro nostro chirografo segnato il di 9 del corrente esentato il nostro Fattor Generale Francesco Contarelli dall'esercizio della sua carica per i motivi e cause espresse in esso chirografo, quindi è che nel luogo di detto Contarelli e alla sua carica stessa di Fattor Generale nominiamo e surrogiamo il dottore Giampietro Cagnoli di presente Consultore della nostra ducal Camera, il quale impiego di Consultore dovrà perciò restar vacante e dovransi osservare in avvenire quei regolamenti che saremo per dare. Intanto per tutto questo stesso mese, tanto il suddetto Contarelli quanto il Cagnoli proseguiranno amendue rispettivamente nelle presenti loro cariche e solamente col principio dell'imminente ottobre il Cagnoli passerà al Fattorato e il Contarelli al riposo che ha addimandato. Ben'inteso però che sopra la carica di questo medesimo Fattorato imponghiamo

una pensione annua di mille lire, da pagarsi di sei in sei mesi da detto Fattor Cagnoli e dalli di lui successori nell'impiego al nominato Fattor Contarelli sua vita naturale durante. Volendo noi ch'egli goda di quest'atto della munificenza nostra per i servigi da esso lui rendutici ed in vece di quelle immunità, esenzioni, privilegi ed emolumenti de' quali si fa menzione nel precitato nostro chirografo dei 9 stante, intendendo noi che tutto cessi e che il medesimo Fattor Contarelli debba essere tacito e contento di detta pensione di mille lire.

Al suddetto Fattor Cagnoli poi vogliamo sia fatta la reintegrazione di detta somma nel modo seguente, cioè concediamo al medesimo la sopravvivenza nell'Uditorato di Guerra, che ora sostiene il nostro Uditore e Fattor Bondigli. E vogliamo che dal primo giorno d'ottobre in avvenire il medesimo Uditore e Fattor Bondigli passi al precitato Cagnoli la metà di tutti gli utili, emolumenti e salario che godeva e gode di qualità di Auditore suddetto, con che però il medesimo Cagnoli supplisca a tutte le fatiche, cure e applicazioni di questa carica a scarico e disimpegno totale dello stesso Uditor Bondigli.

Tanto dunque ordiniamo e comandiamo in virtù di questo nostro chirografo e tanto dovrà rispettivamente eseguirsi da chi s'aspetta perché tale è la mente e volontà nostra.

Dato in Sassuolo questo dì XI settembre 1750

25 - 1754 agosto 28 – Il duca Francesco III formula nuovi Capitoli sopra la regola e disciplina militare

ASMo, AME, MG, b. 89 (manoscritto).

Tutte le nostre truppe d'infanteria e di cavalleria tanto straniere che nazionali dovranno prestare solenne giuramento di fedeltà di servirci e difenderci in ogni tempo, luogo ed occasione e di esattamente ubbidire a' generali, collonelli ed altri ufficiali nostri.

- I. Chi bestemierà o farà spergiuri o parlerà contro la cattolica religione e chi commetterà sortilegi o magie o atti ingiuriosi o di dispregio contro le sacre immagini e le chiese sarà col rigor delle leggi veglianti severamente punito, e più e meno secondo la qualità e circostanza de' casi.
- II. L'omicidio, a riserva del caso di legittima difesa, sarà punito con pena capitale e se sarà proditorio, insidioso o con altre qualità aggravanti si punirà con morte ignominiosa.
- III. Il semplice stupro e adulterio sarà punito alla forma delle leggi municipali

e dello stato, ma lo stupro, l'adulterio ed anche la fornicazione commessi con forza e violenza saranno puniti con pena di morte infame, come lo saranno la bestialità ed altri peccati contro natura.

- IV. Chiunque di qualsiasi qualità o grado sfiderà altri a duello o, sfidato, lo accetterà e si porterà sul luogo a battersi, come pure chi vi assisterà come padrino, chi presterà armi, cavalli o comodo di luogo per questo effetto incorreranno nella pena di morte infame.
- V. Chi causerà incendi con malizia, chi assalterà passeggeri per nuocerli nella vita o nella robbia, chi saccheggerà case o stalle, chi farà scorta a fatti facinorosi e capitali sarà punito con morte infame.
- VI. I furti saranno col rigor delle leggi ordinarie e locali castigati. Ma chi rubberà nel quartiere o nelle tende a suoi ufficiali od a suoi camerata (sic), se il furto sarà leggero sarà colle verghe castigato; se poi il furto sarà grave e di conseguenza sarà punito colla forca, e chi rubberà cose sagre o spettanti all'artiglieria, arsenali, munizioni ed a cariaggi di proviande, sarà punito con morte infame indistintamente.
- VII. Chi non obbedirà al comando datogli dal suo superiore, sia giusto o ingiusto, in materia di militare servizio, o vi contrasterà, sarà qual sedizioso e mancante di subordinazione castigato con pena esemplare sino alla morte inclusivamente secondo le circostanze dei casi.
- VIII. Chi ripreso, corretto o castigato dal suo superiore si rivolterà con parole offensive o ardirà di metter mano all'armi, minacciare, percuotere o ferire il superiore, abbenché avesse ragione, sarà irremissibilmente con la morte punito.
- IX. L'ammutinamento o la sedizione sarà castigata con morte ignominiosa e nella pena di galera cadrà chi, avendone notizia subito, non la parteciperà a suoi superiori.
- X. Le risse fra soldato e soldato, massime con percosse e ferite, saranno da loro ufficiali arbitrariamente punite e se seguiranno in quartiere o ne' corpi di guardia o nel campo, la pena sarà maggiore secondo le circostanze de' casi.
- XI. Sarà ognuno contento del quartiere che gli verrà assegnato con intelligenza ed autorità de' superiori e però chi userà violenza e strapazzi co' padroni delle case sarà punito con carcere o altra pena afflittiva proporzionata alla qualità del caso.
- XII. Sarà pure da suoi ufficiali arbitrariamente punito chi ardirà di maltrattare e usar violenze nel comprar dai mercanti, artisti, osti, vivandieri e simili.
- XIII. Non s'introdurranno donne di malavita nei corpi di guardia o nei

- quartieri sotto pena di carcere o di verghe al soldato o del cavallo alla donna.
- XIV. Resta proibito il maltrattare con parole o fatti li sbirri ed esecutori di giustizia; e però chi si opporrà ai medesimi, siccome ai nunzi e massari e ad altre persone della curia nell'eseguire gli ordini, levar pegni, far catture, cadrà in pena della galera. E se nelle opposizioni succederanno percosse e ferite gravi o omicidi, la pena sarà della morte.
- XV. Chi commetterà o condurrà o scorterà contrabandi in pregiudizio de' dazi camerali o delle gabelle pubbliche sarà punito con carcere o colle verghe ed anche colla galera a norma delle circostanze.
- XVI. Ad ognuno sarà vietato l'andare a caccia ne' luoghi riservati sotto le pene prescritte nelle Gride vigenti su tal materia.
- XVII. Non sarà permesso agli ufficiali e soldati il portare altra sorta d'armi che quelle espresse nella Grida del 1750 sopra la delazione dell'armi ², a meno di incorrere le pene in esse Gride stabilite.
- XVIII. Chi sortirà da luoghi serrati in trincere, mura o recinti per altra parte che per le solite porte sarà punito colla morte.
- XIX. L'ufficiale o comandante di un posto che si ubriacherà stando di guardia sarà castigato con carcere se in tempo di pace e colla morte infame se in tempo di guerra e il soldato in tempo di pace con carcere e digiuno di pane e acqua e in tempo di guerra con le verghe per dodici volte.
- XX. Chi dormirà in sentinella e abbandonerà il suo posto sarà punito rigorosamente secondo la qualità de' tempi e casi sino alla morte inclusivamente.
- XXI. Chi insulterà, si rivolterà, farà forza ad una sentinella o alla ronda o patuglia cadrà in pena della galera e se l'insulto e violenza seguirà con l'armi, la pena sarà della morte.
- XXII. Perderà il posto, l'onore ed anche la vita secondo i casi e i tempi qualunque ufficiale che ardirà di usurpare o trattenere al soldato la sua paga o le porzioni di sua competenza.
- XXIII. In tempo di marchia il soldato che si sbanderà e scarterà dal corpo delle truppe sarà castigato ad arbitrio del suo ufficiale comandante e se commetterà in marchia eccessi e violenze, sarà posto ai ferri e multato colle verghe più e meno secondo la gravezza del delitto.
- XXIV. L'ufficiale che accetterà passavolanti o altrimenti ingannerà i commessari nelle reviste sarà infamemente degradato e il passavolante incorrerà la

² ASMò, CD, GS, vol. Z, n. 512, 1750 ottobre 19.

- pena della galera per cinque anni.
- XXV. Chi, essendo ufficiale, ad una guardia abbandonerà il suo posto in tempo di pace sarà messo ai ferri e castigato esemplarmente, ma se in luogo e tempo di guerra sarà punito con morte infame.
- XXVI. Con morte infame pure sarà punito chi terrà corrispondenza colli nemici e chi nelle occasioni non si batterà e difenderà contro i medesimi.
- XXVII. Chi, trovandosi in una piazza o forte e ridotto in qualità di subordinato, sua ufficiale sia soldato, parlerà o proporrà di rendersi all'inimico sarà immediatamente archibuggiato. Similmente qualunque cittadino ed abitante che facesse rappresentanze, strepiti e conventicole per tal effetto sarà dal comandante fatto archibuggiare.
- XXVIII. Un comandante di una piazza o luogo forte, quale senza l'estrema necessità tratterà o segnerà la resa della piazza o forte, sarà con morte punito.
- XXIX. Se una guarnigione o un corpo della stessa con risoluzione o minacce sforzasse poi il comandante a rendersi, gli ufficiali, massime quelli dello Stato Maggiore, saranno puniti colla morte, gli altri meno colpevoli scacciati coll'infamia e li soldati e bassi ufficiali saranno decimati, sicché ogni dieci, uno muoia, e gli altri esposti nei luoghi più pericolosi. Similmente, colla stessa misura e pene si puniranno que' copri che in occasione di battersi in servizio del principe ricusassero di farlo, voltassero le spalle e ponessero le armi abbasso rendendosi prigionieri senza necessità indispensabile.
- XXX. Chi sarà riconosciuto per spia, traditore, subornatore o chi terrà mano a questa sorta di gente sarà con morte infame punito.
- XXXI. La diserzione ne' reggimenti nostri stranieri sarà punita con pena di morte e ne nostri reggimenti nazionali con pena di cinque anni di galera. Ma la diserzione commessa dal soldato stando di sentinella e di guardia oppure scalando le mura o in tempo di guerra sarà irremissibilmente punita con pena di forza senza distinzione di reggimento. Si avranno pure per disertori i soldati de' reggimenti nazionali che nel tempo in cui trovansi alle loro case saranno senza legittima scusa mancanti e disobbedienti a comparire in servizio dove e quando saranno chiamati e comandati da loro superiori. E sarà pure riputato per disertore chi con armi o senza sarà fermato fuori de' luoghi ove trovasi la truppa senza un viglietto segnato dal comandante del luogo o dal suo ufficiale, siccome chi sarà trovato con tre camicie o più attorno o corda in sacca; e in questi casi la pena sarà delle verghe per tre volte e più secondo la diversità delle circostanze.
- XXXII. Chi sarà capo o fomentatore di unioni per disertare cadrà in pena delle

verghe ed anco della galera, benché non ne sia seguito l'effetto, ma seguitone l'effetto cadrà irremissibilmente nella pena della morte e nella medesima pena incorrerà chi, avendone notizia, non lo parteciperà a' superiori.

- XXXIII. Ciascuno ufficiale comandante di reggimento o corpo dovrà ordinare e vigilare che siano pubblicati e letti una volta al mese a' loro soldati i capitoli sopraestesi sotto pena della perdita dell'impiego.
- XXXIV. Ogni capitano di compagnia farà leggere alle reclute e soldati novizi i capitoli sopraestesi subito che li avranno ammessi nella compagnia e prima che montino la prima loro guardia. Gli ufficiali poi di residenza, ogni volta che uniranno le squadre e le compagnie per l'esercizio, dovranno leggere i detti capitoli, il che non facendo saranno castigati con carcere ed anche perdita dell'impiego secondo le circostanze de' casi.
- XXXV. Ed acciocché alcuno non possi allegare ignoranza di tali capitoli, che quali inviolabili leggi dovranno osservarsi ed eseguirsi irremissibilmente, qualunque ufficiale di qualsisia rango sarà obbligato averne sempre una copia presso di sé ne' luoghi ove si trovi di guarnigione, di accampamento oo residenza.
- XXXVI. Gli ordini secondo i tempi e le circostanze che verranno dati alla truppa da nostri generali e capi de' corpi per il nostro buon servizio saranno considerati ed avranno forza di legge come se da Noi fossero stati prescritti.

Francesco

26 - [1754] – *Capitoli militari per i disertori*

ASMo, AME, MG, b. 89, manoscritto, senza data.

Ordinanza o siano capitoli militari per il delitto
di diserzione nei soldati tanto d'infanteria e
cavalleria nazionale, quanto delle guardie
a piedi e a cavallo S.A. Serenissima

Essendo il delitto di diserzione non solo grave e detestabile, ma anche il più frequente a commettersi nella truppa, perciò per impedire che non si commetta e perché, commesso, sia adeguatamente punito si prescrivono le infrascritte pene.

1. La semplice diserzione nei soldati consegnati dalle comunità dello Stato o dal governo in qualunque reggimento si trovino sarà punita con sei giri di verghe fra dugent' uomini.
2. La diserzione qualificata nei suddetti soldati, cioè o di doppia e reiterata diserzione o con violenza e rottura alle porte o alle barriere oppure con asporto di tutta o della maggior parte della montura, e molto più se anche dell'armamento, poiché allora la diserzione si presume commessa con animo di rubbare, sarà punita con cinque anni di galera o sia ai lavori pubblici nei ferri.
3. La diserzione poi qualificata, cioè o con scalamento di mura o in sentinella o di guardia o con violenza d'armi contro le sentinelle e corpi di guardia, sarà punita con pena di esser passato per le armi.
4. Nelle guardie tanto a piedi che a cavallo, siccome truppa scelta, distinta e meglio pagata, e così pure nei soldati volontari di qualunque reggimento e corpo essi siano, la diserzione semplice si punirà con pena di esser passato per le armi
5. Ma la diserzione qualificata, in cui concorra una o più delle qualità e circostanze agg[r]avanti espresse nei precedenti numeri 2 e 3, sarà indistintamente punita con morte infame.
6. Il semplice attentato di diserzione sarà punito ne soldati consegnati dalle comunità o dal governo con due giri di verghe fra dugent' uomini, ma ne volontari con la galera o sia ai lavori pubblici nei ferri per cinque anni.
7. Rispetto ai complotti per disertare in cui sia seguito l'effetto, se si tratterà di soldati volontari il capo e fomentatore incorrerà la pena di morte infame e gli altri complici incorreranno quella di passar per le armi. Trattandosi però di soldati consegnati dal governo o dalle comunità, la pena al capo e fomentatore del complotto sarà di passare per le armi e degli altri complici quella della galera o sia dei ferri ai pubblici lavori in vita.
8. Nei complotti in cui non sarà seguito l'effetto, trattandosi di volontari la pena rispetto al capo sarà di essere archibugiato e rispetto ai complici di dieci anni nei ferri ai pubblici lavori. Ma trattandosi di nazionali consegnati come sopra dal governo o dalle comunità, il capo dei complotti sarà condannato in vita ai pubblici lavori nei ferri e i complici per cinque anni.
9. Chi proporrà ed insinuerà ad alcuno di disertare incorrerà la stessa pena prescritta rispettivamente per la diserzione se ne sarà seguito l'effetto o la pena dell'attentato se l'effetto non sarà seguito.
10. La medesima pena incorrerà chi darà ricetto scientemente o aiuto ai

disertori per disertare siccome chi, avendo notizia della diserzione e molto più dei complotti o trattati o attentati, non ne darà subito, avuta notizia, l'avviso o denuncia al comandante o ad altro ufficiale del corpo.

11. Per disertore sarà riputato chi sarà fermato fuori de luoghi ove trovasi la truppa senza licenza o un bigl[i]etto del comandante o di altro legittimo superiore oppure chi non si sarà restituito al reggimento tre giorni dopo spirata la sua licenza, quando non produca prove giustificanti la causa ragionevole del suo ritardo.
12. Nei soldati consegnati dal governo o dalle comunità sarà motivo giusto per recedere dalle pene sovra imposte non solo l'età minore di dieciott'anni, ma ancora l'essere recluta di pochi giorni e che non ecceda un mese di servizio, per modo che nell'uno e nell'altro de suddetti due casi per il delitto di diserzione anche qualificata non sarà mai luogo alla pena di morte, ma soltanto delle verghe in quantità proporzionata al rispettivo delitto.
13. I Consigli di Guerra si terranno con quel numero di uffiziali, bassi uffiziali e comuni e con quella forma e metodo che fin'ora si è praticato e sempre coll'intervento ed assistenza dell'Auditore di Guerra o di altro soggetto abile che ne faccia le veci, dovendo esser carico particolare di detto Auditore, prima di raccogliere i voti, di leggere al Consiglio il capo di ordinanza che riguarderà il delitto di cui trattasi e di seriamente ammonire il Consiglio ad uniformarsi esattamente per modo che, trovando l'Auditore che i voti dei componenti il Consiglio non siano nella pluralità uniformi alla legge prescritta, ma essenzialmente opposti, dovrà esso e il presidente far sospendere il Consiglio ed avvertirne il colonnello per far riunire il Consiglio e procurare che la pluralità de voti riesca regolare e corrispondente alla precisione dei Capitoli Militari, ed in caso di pertinacia dei votanti si dovrà né più né meno tenere in sospenso la pubblicazione della sentenza e rispetto alla truppa esistente nella Lombardia austriaca avvertirne la Segreteria di Guerra in Milano e rispetto a quella esistente nei domini di S.A. Serenissima avvisarne il Magistrato di Guerra per avere rispettivamente le opportune determinazioni e segnatamente per potere esemplarmente punire coloro che arbitrariamente e sostanzialmente avranno dato il loro voto contrario alla lettera e spirito della Ordinanza.
14. Pubblicate che siano le condanne di morte nelle consuete forme, si dovranno dal comandante fare eseguire nello stesso giorno che sarà seguita la pubblicazione di detta condanna.
15. Anzi, dandosi il caso che per la frequenza o per la qualità delle diserzioni la disciplina e l'esempio esigga di far subito eseguire un reo disertore e

che chiamasi di giustizia immediata, in tal caso pochi momenti dopo attrappato e colto in fragranti (sic) il reo, presa sommaria informazione, si terrà un Consiglio in piedi o sia stantreietter e si passerà indilatatamente alla esecuzione della condanna.

Sarà obbligo dei colonnelli e comandanti dei corpi, immediatamente seguita una diserzione, di dare rapporto all'ufficio dell'Auditor Generale di Guerra del disertore coll'esprimere il nome, cognome e patria del medesimo e il numero e qualità dei capi di robba asportati affinché il detto Auditor Generale non solo possa dare secondo il bisogno la direzione ed istruzione occorrente ai reggimenti che esistono negli stati di S.A. Serenissima, ma ancora perché indistintamente possa a tempo ordinare gli arresti dei disertori e fare rimborsare alla Cassa Militare dalla famiglia e beni del disertore il valore dell'asportato. Siccome si dovrà dar conto allo stesso ufficio dell'Auditorato Generale delle pene e condanne per tenerne ad ogni buon fine il registro.

Ciascuno ufficiale comandante di un reggimento o corpo dovrà ordinare e vigilare che le presenti Ordinanze siano lette chiaramente almeno una volta al mese alla truppa sotto pena della perdita dell'impiego. E sotto la stessa pena ogni capitano di compagnia e in suo difetto l'uffiziale che la comanda le farà leggere e spiegare alle reclute e soldati novizi subito che saranno stati ammessi nella compagnia e prima che montino la loro prima guardia. Siccome qualunque ufficiale di qualsiasi rango sarà obbligato ad averne sempre una copia presso di sé ne luoghi ove si trovi di guarnigione, di accampamento e di servizio.

27 - [1754] – Capitoli militari per le truppe ducali

ASMo, AME, MG, b. 89, manoscritto, senza data (con note marginali).

Capitoli militari da osservarsi da tutte le truppe di S.A. Serenissima il signor duca di Modena ecc. d'infanteria e cavalleria nazionale, siccome delle guardie appiedi ed a cavallo sul punto della diserzione, delitto tanto abominabile e frequente e degno perciò d'esser impedito col timor delle pene qui prescritte o irremissibilmente gastigato colle medesime qualora venga commesso ecc.

1. Qualunque disertore de' nostri reggimenti stranieri sarà punito con pena di morte, cioè d'esser passato per le armi.

2. Medesima pena di morte incorrerà una Guardia del corpo come truppa scelta e meglio pagata ed il Dragone che conducesse via il cavallo.
3. Chi deserterà essendo di guardia, sentinella, scalando le mura in tempo di guerra, con violenza o rottura delle porte della guarnigione o alle barriere sarà punito con morte ignominiosa senza distinzione di reggimento o stranieri o nazionali ³.
4. Tutti li soldati che ne' nostri reggimenti nazionali si saranno effettivamente ingaggiati, siano esteri oppure nazionali, incorreranno le suddette pene di morte in conformità de' casi espressi ne' precedenti articoli 1 e 3.
5. La diserzione semplice ne' nostri reggimenti nazionali in guarnigione e d'ogni soldato nazionale in qualunque reggimento si trovi dato dalla comunità o dal governo sarà punita con pena di replicata bastonatura, indi dei ferri per quattro anni impiegato nei serviggi più vili e più laboriosi del reggimento, ospidali ecc. e di sei anni consecutivi di serviggio; detti sei anni di serviggio s'intendono per quel soldato che avrà già servito cinque anni, mentre quello che non sarà arrivato a detto tempo, dovrà servire dieci anni.
6. Saranno riguardati per disertori li soldati dei reggimenti nazionali quali, trovandosi alle loro case, saranno senza legittima causa mancanti e disubbidienti a comparire in serviggio dove e quando verranno chiamati da loro superiori, ed in tal caso saranno puniti con quattro giri interi di verghe per dugent'uomini.
7. Il semplice attentato di diserzione sarà punito con due anni di ferri al reggimento.
8. E ne' soldati nazionali consegnati dalle comunità o dal governo sarà punito con sei giri interi di verghe per 200 uomini.
9. Chiunque avrà peso ingaggio e deserterà prima di incorporarsi nel reggimento sarà passato per le armi ⁴.
10. Ed il soldato nazionale dato dal governo o comunità sarà punito nella forma prescritta nell'articolo 5.
11. Chi proporrà o insinuerà la diserzione ad un suo compagno sarà punito con quattro anni di ferri al reggimento, non seguito l'effetto ⁵.
12. Ed il soldato nazionale dato dal governo o comunità, la pena sarà di due

³ A margine: *Ordinanza di Napoli in tempo di guerra punisce con morte e lo stesso quella di Francia cap. 406.*

⁴ A margine: *Ordinanza di Napoli, cap. 38: passato per le armi.*

⁵ A margine: *Ordinanza di Napoli, cap. 42: pena la vita. Francia, detta pena, cap. 403.*

- anni di ferri al reggimento.
13. Chi terrà semplici discorsi di diserzione sarà punito colle verghe più e meno secondo la diversità de' tempi e casi.
 14. Quello o quelli che ecciteranno o formeranno qualche assemblea ed indurranno alcuno a trovarvisi ed in essa terranno discorsi di deserzione proferendo parole per le quali potesse questa suscitarsi sarà gastigato e gastigato con dieci anni di ferri e cinque li complici.
 15. Ed il soldato nazionale consegnato dalla comunità o governo sarà punito con quattro anni di ferri al reggimento e con due detti li complici.
 16. Sarà severamente punito con verghe che, avendo qualche notizia di ette assemblee, non lo parteciperà immediatamente a suoi superiori.
 17. Ogni soldato che terrà mano o coadiuverà alla diserzione di un altro e nello stesso tempo comprerà o riceverà in dono monture, armi ecc. sarà punito con ferri al reggimento per quattro anni.
 18. Ma se presterà simil mano o aiuto a più d'uno, sarà passato per le armi ad effetto seguito, e questo non seguito sarà punito con ferri al reggimento per dieci anni.
 19. E ne' soldati nazionali dati dal governo o comunità, nel primo caso la pena sarà di cinque giri di verghe per 200 uomini e di quattro anni di ferri al reggimento nell'ultimo caso.
 20. E perché alle volte le stesse mogli de' soldati cooperano per la diserzione del loro rispettivo marito soldato, così incorreranno esse la pena di due mesi di prigione ed a misura delle circostanze saranno punite maggiormente.
 21. Quelli o quello che sarà capo oppure fomentatore di comploti (sic) ed unioni per disertare sarà passato per le armi ove non sia seguito l'effetto, ma, questo seguito, la pena sarà della morte nfame.
 22. Chi avrà acconsentito ad un comploto (sic) e lo avrà di già effettuato sarà punito con morte infame ogni volta che vi concorra abbandono di sentinella, di guardia, scalo di mura ⁶, asportamento d'armi, monture o maggior parte di esse, assalto o violenza di guardie, sentinelle, piantoni sia nazionali o stranieri.
 23. Ma sarà passato per le armi se sarà diserzione di semplice complotto non qualificato come sopra.
 24. Il soldato nazionale nella diserzione di semplice complotto effettuato e non circostanziato come nell'articolo 22 incorrerà la pena dei ferri sei

⁶ A margine: *sia effettuato in fortezze, piazze d'armi, campi e vi sia.*

- anni e di dieci giri di verghe fra 200 uomini ad effetto non seguito.
25. Chi, avendo acconsentito ad un complotto ed in qualunque modo li sarà stato impedito o difficoltà, incorrerà la pena de' ferri al reggimento per cinque anni.
 26. Ed il soldato nazionale dato dal governo o comunità sarà punito con otto giri di verghe fra 200 uomini e perdita di tutto il tempo che avrà servito, cominciandosi a contare il giorno del suo servizio dal dì della condanna.
 27. Il soldato dato dal governo o comunità e che sia nazionale, trovandosi capo complotto (sic) o fomentatore d'unioni per disertare, sarà passato per le armi ad effetto seguito e, questo non seguito, sarà punito con ferri in vita.
 28. Ma se nell'effettuazione del complotto vi concorreranno le circostanze descritte nell'art. 22sarà punito con morte infame.
 29. Sarà castigato con sei giri di verghe per 300 uomini chi, avendo qualche notizia del complotto (sic), non ne darà parte indilatadamente a suoi superiori.
 30. Sarà passato per le armi ogni capo complotto (sic) o fomentatore, soldato nazionale dato dalla comunità, se per effettuarlo si sarà stabilito l'ammazzamento d'uffiziali, bassi uffiziali, sentinelle o piantoni, benché non seguito l'effetto, e con morte infame il capo complotto (sic) straniero in simili casi.
 31. Chi desertando percuoterà, ferirà o ammazzerà uffiziali, bassi uffiziali, sentinelle sarà punito col taglio della mano dritta ed indi appiccato.
 32. Il soldato nazionale dato dalla comunità o dal governo avrà il taglio della mano dritta e poscia passato per le armi.
 33. Chi, essendo d'un complotto (sic), si presenterà armato o non armato ad un corpo di guardia, sentinella, piantone forzatamente e con violenza sarà passato per le armi, benché non seguita la deserzione e nell'assalto non sia succeduta ferita in alcuno, e ciò senza distinzione di reggimenti.
 34. Se il complotto seguirà in una fortezza, piazza d'armi, campo ecc. la pena sarà della morte ignominiosa per il capo, ancorché nazionale dato dal governo o comunità, benché non seguito l'effetto. Per li complici stranieri la pena sarà delli ferri in vita e per li nazionali sopradetti di cinque anni simili.
 35. Chi non paleserà quest'ultima sorta di complotti sarà punito con quattro anni di ferri al reggimento.

36. Qualunque soldato in sentinella o guardia che fosse trovato negligente nel suo dovere o non facendo fuoco addosso li disertori, non potendo fermarli in altro modo o non avvertendo colla scarica del suo fucile e chiamando immediatamente alle armi, sarà considerato come sciente della diserzione e sarà rigorosamente punito con verghe e ferri ancora al reggimento secondo le circostanze. Medesima pena incorrerà chiunque altro soldato che, avvedendosi di qualche diserzione, non avviserà subito li corpi di guardia più vicini e li ufficiali o bassi ufficiali.
37. Chi sarà fermato sopra le mura della città o luogo di guarnigione e vi fosse con animo di volerla scalare e disertare sarà punito con morte e con due anni di ferri al reggimento se sarà trovato nascosto in case particolari con detto animo di disertare ⁷.
38. Il soldato nazionale dato dalla comunità o governo sarà punito come disertore se sarà trovato sulle mura e con otto giri di verghe per 200 uomini se sarà trovato in case particolari.
39. Chi, senza biglietto segnato dal comandante del luogo o altro ufficiale competente, sarà ritrovato fuori delle porte o luoghi di guarnigione con armi o senza sarà tenuto per disertore e come tale punito colle rispettive pene portate contro li disertori ingaggiati e li nazionali dati dalla comunità o governo ⁸.
40. Chi abbandonerà la propria compagnia o reggimento ed andrà a rifugiarsi in chiesa sarà punito con prigione e verghe a misura delle circostanze che vi saranno.
41. Ma chi si rifugierà in chiesa per aver voluto disertare, e non aver potuto, incorrerà la pena dei ferri per cinque anni.
42. E per due anni il soldato nazionale dato dal governo o comunità.
43. Chi in tempo di notte e dopo le solite ritirate sortirà da suoi quartieri rompendo muraglie o porte, scalando fenestre, orti ecc. per disertare sarà passato per le armi, benché non fosse sortito dalla guarnigione.
44. Il soldato nazionale dato dalla comunità o governo sarà punito colli ferri con due anni.
45. Chi sortirà fuori delle città o luoghi di guarnigione, presidio ecc. per strade indirette, segrete o proibite sarà rispettivamente punito per disertore.

⁷ A margine: *Ordinanza di Napoli, cap. 44, stessa pena di morte.*

⁸ A margine: *Ordinanza di Napoli, cap. 42: passato per le armi essendo fermato due leghe distante ecc. e benché il [di] lui capitano dichiarari averli dato licenza a voce.*

46. Resta proibito a chiunque soldato d'andar vestito d'altro che delle proprie monture e si avrà per disertore chi sarà trovato travestito e la pena sarà di verghe sei giri fra 200 uomini per il soldato nazionale dato dal governo, comunità ecc. e di ferri per due anni per il soldato ingaggiato ed estero.
47. Si avrà per disertore chi sarà trovato con corda addosso e più d'una camicia attorno ed in questi casi la pena sarà delle verghe più e meno secondo le circostanze.
48. Chiunque sarà absente dalla sua compagnia, e questo per una notte sia in campo, presidio, fortezza, quartiere, appostamento ecc., senza previa licenza de' suoi superiori sarà punito con un anno di ferri e perdita del tempo che avrà servito.
49. E con sei giri di verghe fra 200 uomini il soldato nazionale dato dal governo o comunità.
50. Chi abbandonerà il posto di sentinella per disertare sarà punito con morte ingominiosa quantunque non seguita la diserzione.
51. E con ferri in vita il soldato nazionale dato dalla comunità o governo.
52. Cadaun soldato che avrà ottenuto licenza di absentarsi dal suo corpo per qualche limitato tempo e, terminato questo, non si sarà restituito sarà dopo tre giorni di tempo dalla spirata licenza condannato in contumacia alla pena della diserzione rispettivamente portata contro li soldati ingaggiati e contro li nazionali dati dal governo o comunità.
53. Chi deserterà da un reggimento ove avrà preso serviggio ed ingaggio per passare in un altro reggimento sarà gastigato con due anni di ferri ⁹.
54. E con otto giri di verghe fra 200 uomini il soldato nazionale dato dal governo o comunità.
55. Chi in tempo di rotta o marcia si sbanderà dal suo corpo senza permesso de' superiori, se si allontanerà per poco tratto sarà punito con sei giri di verghe per 200 uomini e con pena di morte se sarà fermato due miglia lontano dal corpo ¹⁰.
56. Il soldato nazionale dato dal governo o dalla comunità incorrerà la pena di due mesi di prigione se si allontanerà per poco tratto e se per due miglia sarà punito come disertore.

⁹ A margine: *Ordinanza di Napoli, cap. 44: passato per le armi, benché andasse ancora a sua casa. Lo stesso quella di Francia, cap. 406.*

¹⁰ A margine: *Ordinanza di Napoli, cap. 24: pena la vita a chi si allontana più di mezza lega e pena corporale a chi si allontana per poco tratto. Quella di Francia, pena di morte a chi si scarta dalla sua colonna.*

57. Chi, dopo avere disertato una volta, tornerà di nuovo a disertare sarà punito di morte infame, benché la diserzione fosse semplice e non qualificata.
58. Il soldato nazionale dato dal governo o comunità sarà gastigato con morte per le armi.
59. Chi dopo la prima diserzione tenterà di disertare, ma non li riuscirà, sarà punito con quattro anni di ferri al reggimento.
60. Il soldato nazionale dato dal governo o comunità sarà punito con tre anni di ferri.
61. Sarà tenuto e punito per disertore con quattro anni di ferri chi si fermerà nel luogo ove avrà dormito la truppa e resterà indietro un'ora dopo partita la retroguardia ¹¹.
62. Il soldato nazionale dato dal governo o comunità sarà punito con sei giri fi verghe per 200 uomini.
63. Non sarà attesa alcuna sorta d'ubbriachezza, che non si ammetterà in verun conto ¹².
64. Chiunque darà pruove sufficienti e giustificative d'esser stato forzato a disertare ed un giorno dopo commessa la diserzione verrà a costituirsi sarà rimesso al suo servizio.
65. Dopo pubblicate le condanne di morte nelle solite forme il comandante le farà eseguire lo stesso giorno in cui sarà seguita la pubblicazione della sentenza.
66. E quando la frequenza e le qualità delle diserzioni esigesse per maggior disciplina ed esempio di far subito eseguire un reo disertore e che chiamasi giustizia immediata, in tal caso il comandante, pochi momenti dopo attruppato il reo e colto in fragranti (sic), farà tenere una sommaria informazione ed il Consiglio in piedi, o sia stantreichs, e farà indilatamente eseguire la condanna.
67. Li Consigli di Guerra si terranno con quel numero d'ufficiali, bassi ufficiali e comuni e con quella forma e metodo che fin'ora si è praticato e sempre coll'intervento ed assistenza dell'Uditore di Guerra o di altro soggetto abile che ne faccia le veci, dovendo essere carico particolare di detto Auditore, prima di raccogliere i voti, di leggere al Consiglio il capo di Ordinanza che riguarderà il delitto di cui trattasi e di seriamente ammonire il Consiglio ad uniformarvisi esattamente per modo che,

¹¹ A margine: *Ordinanza di Francia: galera in vita.*

¹² A margine: *Ordinanza di Napoli.*

trovando l'Auditore che li voti non siano nella pluralità uniformi alla legge prescritta, ma essenzialmente opposti, dovrà esso ed il presidente far sospendere il Consiglio ed avvertire il colonnello o comandante del corpo per far riunire il Consiglio e procurare che la pluralità dei voti sia regolare e corrispondente alla precisione dei Capitoli Militari. Ciò non ostante, chiunque arbitrariamente e sostanzialmente avrà dato un voto contrario alla lettera e spirito dell'Ordinanza sarà posto ai ferri e severamente punito, nulla facendo, se vi sia o no la pluralità de' voti, e ciò restando a carico particolare dell'Auditore di Guerra. In caso di pertinacia de' votanti si dovrà sospendere la pubblicazione della sentenza ed avvertire la Segreteria di Guerra o Magistrato di Guerra per averne rispettivamente le opportune determinazioni.

68. Li colonnelli o comandanti dei corpi dovranno subito, seguita una diserzione, dar rapporto all'ufficio dell'Auditore Generale di Guerra ed al rispettivo suo Auditore del nome, cognome e patria del disertore esprimendo numero e qualità de' capi di roba asportati perché secondo il bisogno si possa dare la direzione ed istruzione occorrente, ordinare li arresti delli disertori e far rimborsare alla Cassa Militare dalla famiglia e beni del disertore il valore dell'asportato; siccome si dovrà dar conto allo stesso ufficio dell'Auditorato Generale delle pene e condanne per tenerne ad ogni buon fine il registro.
69. Ciascun ufficiale e comandante d'un corpo sarà in obbligo di ordinare e vigilare che le presenti Ordinanze siano interamente osservate e lette chiaramente almeno una volta il mese alla truppa sotto pena della perdita dell'impiego. E sotto la stessa pena ogni capitano di compagnia e in suo difetto l'ufficiale che la comanda le farà leggere e spiegare alle reclute e soldati novizi subito che saranno stati ammessi alla compagnia ed avanti che montino la prima guardia. E qualunque ufficiale di qualsiasi rango sarà obbligato ad averne sempre una copia presso di sé ne' luoghi ove si trova di guarnigione, accampamento, servizio ecc.

28 - 1756 novembre 27 – Il duca Francesco III assegna ai famigliari dei militari appartenenti ai reggimenti nazionali una razione di pane gratuita e ordina che sia comunicato al Commissario Generale il suo chirografo di perdono dei disertori

ASMo, AME, MG, b. 83, manoscritto.

Modena 27 novembre 1756.

Ordina S.A. Serenissima che dal suo Commissariato vengano passate a quei bassi ufficiali, e soldato dei reggimenti Nazionali destinati alla marcia nella Lombardia austriaca che condurranno seco loro, e moglie, e figli una gratuita razione di pane per cadauna di quelle, o quelli rispettivamente; e ciò fino a nuova disposizione dell'A.S. Serenissima.

Ordina S.A.S. che venga comunicato dall'Auditorato di Guerra al suo Commissariato il Chirografo di perdono, e invito per tutti i disertori, e soldati dei suoi Reggimenti, tanto d'Infanteria, che di Cavalleria, compresi anche i disubbidienti estratti, o eletti dalle Comunità per essere incorporati in detti Reggimenti, che dal presente giorno, fino a tutto il mese di aprile, del venturo anno 1757, si restituiranno alle rispettive Bandiere; acciocché entro lo spirito, a termini portati dal Chirografo medesimo il Commissariato Generale suddetto possa uniformarvi le sue direzioni in addeppimento della mente sovrana.

Francesco

29 - 1756 novembre 27 – Il duca Francesco III dispone l'indulto in favore dei disertori

ASMo, AME, MG, b. 83, manoscritto.

Francesco III per la grazia di Dio
Duca di Modena ecc.

Portati noi sempre a dare continue riprove della nostra clemenza, e con questa volendo pur anche riguardare quei, che meno lo meriterebbero, li disertori cioè del nostro militare servizio, che posposto ogni loro dovere si sono lasciati condurre ad abbandonarlo con delitto d'infedeltà, e di diserzione la più condannevole; quindi è, che di moto proprio, e certa scienza siamo venuti nel benignissimo sentimento di accordare, come così indistintamente accordiamo, e col mezzo del

presente generale indulto concediamo un plenario perdono a tutti i soldati, e bassi ufficiali disertori de' nostri reggimenti, tanto d'Infanteria che di Cavalleria, compresevi ancora le reclute disubbidienti, e fuoriuscite state stratte, o elette dalle Comunità de' nostri domini, semprecché gli uni, e le altre di qui, e per tutto il mese prossimo venturo di aprile dell'anno 1757, siano venuti a personalmente presentarsi al nostro generale Commissariato di Guerra, o ai rispettivi loro Corpi, per quivi tornare, come prima a servire, e a dare più costanti riscontri del loro obbligo, e fedeltà.

Ordiniamo pertanto al nostro Magistrato di Guerra di mandare a pubblica notizia quest'atto generoso di nostra clemenza, affinché i suddetti disertori, e disubbidienti possano profittarne entro il termine come sopra prescritto, e perché abusandone, e venendo poi ad essere attrappati, e sottoposti irreparabilmente al meritato castigo, non abbiano a lagnarsi, che di loro stessi e della loro inescusabile contumacia.

Dato in Modena dal nostro Ducale palazzo li 27 novembre 1756
Francesco

30 - 1757 maggio 20 – Il duca Francesco III proroga i termini dell'indulto in favore dei disertori

ASMo, AME, MG, b. 83, manoscritto.

Essendo pervenuto a notizia di S.A.S., che alcuni disertori de' suoi Reggimenti, massime nazionali, disposti a ritornare di buon grado al primiero militare servizio, non abbian potuto, ad esempio di tant'altri, gioire del clementissimo indulto loro accordato sotto il dì 6 dicembre dell'anno 1756¹³, perché trovandosi in paesi stranieri, e lontani, ov'eransi rifugiati, o non anno (sic) avuta per tempo cognizione di tale benignissimo richiamo, o non anno (sic) avuto il comodo di presentarsi al Commissariato Generale di Guerra entro l'ultimamente scaduto aprile, termine prescritto a profittare del generale sovrano perdono.

Perciò la medesima A.S. Serenissima portata mai sempre ad abbondare nella estensione delle sue grazie, si è degnata di prolungare, come di preciso suo ordine, e moto proprio, col presente pubblico avviso resta prolungato l'indulto per i disertori a tutto il prossimo venturo mese di giugno, per modo, che i

¹³ Il provvedimento non è rinvenibile in ASMo, CD, GS. In data 20 dicembre 1756 risulta emanata a firma di Gian Pellegrino Fabrizi una *Notificazione d'indulto agli spatriati* pubblicata in Modena due giorni dopo (ASMo, CD, GS, vol. CC, n. 802).

predetti disertori entro questo nuovo grazioso termine presentandosi al generale Commissariato di Guerra siano abilitati, e ammessi per essere incorporati, come prima, ai loro rispettivi Corpi.

Profitti adunque ognuno di questa perentoria clementissima dilazione, poiché in caso di ulteriore abuso, non resterà luogo per i contumaci, che al rigore, e alla severità della Giustizia.

Reggio li 20 maggio 1757

Francesco

Il Magistrato di Guerra

31 - 1757 giugno 15 – Il duca Francesco III emana nuove disposizioni in merito al Magistrato di Guerra

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Francesco III per la Grazia di Dio Duca di Modena etc.

Premendoci sommamente, massime attesa la nostra assenza per la maggior parte dell'anno dai nostri dominii, che le cose del nostro Militare siano amministrate con quel rigore, attenzione e zelo che merita l'importanza di un oggetto sì interessante, siamo però venuti nella determinazione di aggiungere al regolamento altravolta stabilito sopra il Magistrato di Guerra le seguenti disposizioni.

E primieramente. Essendo il nostro Magistrato di Guerra presentemente composto del Segretario di Guerra, del Commissario generale e dell'Auditor generale, dovranno tutti e tre, semprecché trovinsi, in Modena, unirsi nella solita residenza di corte tre giorni la settimana per ivi conferire e risolvere unitamente le materie spettanti al dicastero militare e per ricevere i memoriali, i rapporti e le rappresentanze e per darvi quelle provvidenze che saranno del miglior nostro servizio e del buon ordine della economia e della giustizia.

Solamente nel caso in cui uno o due de' suddetti ministri componenti il Magistrato, o per infermità o per assenza o per altra legittima causa impedito, mancasse alle sessioni magistrali potrà il ministro interveniente spedire e risolvere da sé gli affari che non ammetteranno dilazione, ben inteso che il ministro assente debba poi in appresso essere istruito ed informato delle cose spedite e risolte in di lui mancanza.

Gli ordini della spedizione de' mandati per spese rilevanti e straordinarie dipendenti però sempre dai piani e dagli ordini nostri si dovranno fare con previa comunicazione e intelligenza fra detti ministri e tutti i mandati dovranno poi

esser firmati secondo la pratica fin qui tenuta da tutti e tre, a riserva del solo caso di assenza nel quale basterà la firma dei presenti.

Prima di spedire ordini di mandati, massime per pagamenti che non riguardano prèt e paga degli ufficiali e de' soldati, dovrà il Magistrato non solo assicurarsi della necessità e congruenza della spesa e se questa sia in coerenza dei piani ed assegni da Noi stabiliti, ma dovrà eziandio riconoscere se sia seguita giustificatamente con tutta la regolare economia.

Le lettere, ordini e disposizioni relative al Militare che usciranno o adirittura da Noi o per il canale della nostra Segreteria di Guerra, dovranno leggersi e comunicarsi colegialmente affinché cadauno dei detti ministri sia istruito del loro contenuto e si presti per la sua parte alla esatta e puntuale esecuzione.

Si dovrà obbligare il Direttore del conto a tener spesso informato il Magistrato della forza e capacità della cassa del soldo, non solo per poter regolare le spese e preferire quelle d'indispensabile e maggiore importanza all'altre che possono ammettere dilazione, ma ancora per regolare i risparmi e gli avanzi che si ponno fare sopra le rispettive categorie degli assegni.

Ad ogni principio di mese si dovranno dare in forma parlante e giustificata dai Commissari distrettuali, e ne' luoghi dove sono stati soppressi i Commissari dalle persone incaricate dal Commissario generale, siccome dai rispettivi quartieri militari dei reggimenti, i conti delle spese fatte e del maneggio avuto nel mese precedente secondo le tabelle ultimamente stabilite e da Noi approvate, in modo che, rispetto alle città e luoghi vicini entro i primi cinque giorni e rispetto ai lontani entro i dieci del mese, debbano essere stati presentati detti conti, e a questo effetto di scriveranno ordini circolari perché la presente disposizione venga immancabilmente eseguita.

I suddetti conti e tabelle, siccome tutte le polize e lettere d'inchieste tanto de' Commissari distrettuali quanto dei reggimenti e de' stati maggiori delle piazze, sia per denaro, armi e forniture sia per riparazioni ed altro, dovranno dirigersi al Magistrato e rispettivamente al Commissariato generale e da questi abbassarsi le commissioni e i documenti a rispettivi uffici ed ufficiali per il registro e per la esecuzione degli ordini e dei rescritti che verranno fatti.

Dovendo tutti i giorni della settimana intervenire immancabilmente agli uffici di guerra il Commissario distrettuale, il Direttore del Conto e gli altri ufficiali subalterni ed impiegati in detti uffici, sarà perciò incombenza del Magistrato di vegliare ed assicurarsi che tutti i predetti ufficiali siano giornalmente e alle debite ore assidui e pronti al rispettivo loro impiego e che non possano dispensarsene senza un legittimo e rilevante motivo da riconoscersi tale dal Magistrato medesimo. Coerentemente a queste disposizioni il Magistrato farà in seguito un Regolamento sopra gli uffici subalterni col prescrivere quel metodo ed ordine più preciso e

dettagliato che crederà opportuno e necessario al migliore sistema della scrittura ed azienda militare, invigilando poi sempre perché il tutto sia esattamente osservato. Finalmente nel tempo in cui ci troveremo assenti da' nostri stati, dovrà il Magistrato scrivere ogni mese e darci riscontro non solo degli affari trattati e della esecuzione data a nostri piani ed ordini, ma ancora della assiduità e frequenza tenutasi nella forma sovraespressa rispetto a detti ministri, alle sessioni magistrali e rispetto ai subalterni, a' loro rispettivi uffici, allegandoci i motivi che vogliamo legittimi e giustificati di loro assenza e mancanza. Come pure dovrà ciascheduno de' ministri componenti il magistrato in ogni mese darci conto in suo particolare delle cose che riguardano le incombenze del proprio e privato loro ministero, tale essendo la mente e volontà nostra. In fede etc.

Dato in Modena dal nostro ducal palazzo li 15 giugno 1757

32 - 1757 ottobre 19 – Il duca Francesco III istituisce una Giunta con l'incarico di redigere un piano aggiornato per la fornitura dei soldati nazionali da parte delle comunità degli Stati estensi

ASMò, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Francesco III per la Grazia di Dio
Duca di Modena ecc.

Occorrendoci per il miglior servizio nostro, e dello Stato, e per un miglior ordine, ed una maggior quiete delle Comunità nostre suddite nella prestazione dei soldati nazionali e nella conciliazione della nostra massima e dell'istesso piede dei nostri Reggimenti con tutto il possibile sollievo dei nostri sudditi, di deputare una Giunta di Ministri, e persone, le di cui ingerenze non solo abbiano relazione al detto assunto, ma della capacità, del zelo e dell'applicazione dei quali più ci ripromettiamo; abbiamo perciò a tal effetto prescelto per parte del Governo i due nostri Segretari di Stato Bianchi, e Bondigli, il primo de' quali anche in qualità di incaricato delle ispezioni del Magistrato del Buon Governo, per parte del Militare il Commissario Generale Marchese Fontanelli, e l'Auditore Generale Cagnoli, e per parte del nostro Magistrato Camerale il Presidente Conte Toretti e il Marchese Frosini, con il Commissario Bindi per Segretario, che ne registri gli appuntamenti.

La massima, e i principali lumi, che devono servir di base al nuovo Piano, che ora ci proponghiamo (sic), sono contenuti nell'allegato, che si trasmette al nostro

Segretario Bianchi, perché lo comunichi a tutta la Giunta medesima, e perché questa unanimemente nelle varie conferenze che terrà, abbia luogo di ponderare, combinare, e stendere in un Piano appunto, che sia conciliabile con la preservazione della massima, tutte le altre avvertenze, che involve questo importantissimo affare, siccome tutti quei provvedimenti, che esigono le diverse sue circostanze. Di tanto ci ripromettiamo dalla scelta dei Ministri, e persone, che abbiamo fatta; e aspettiamo poi di sentirne il risultato all'occasione che essa Giunta dovrà trasmetterci il Progetto, che avrà formato, e trovato il più conveniente al concorso dei tanti, varii, e seriosissimi suoi riflessi.

Tale essendo la nostra mente, e volontà.

Milano 19 ottobre 1757

Francesco

33 - 1759 giugno 10 – Il duca Francesco III fissa le modalità di indennizzo per armi e monture sottratte dai disertori

ASMò, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Regolamento per le esecuzioni da farsi contro le famiglie dei disertori de' reggimenti nazionali per indennizzare la Cassa del soldo del valore delle monture ed armamento asportato.

I gravami si dovranno in primo luogo diriggere sopra i beni del soldato disertore, o propri o comuni, e rispetto a disertori figli di famiglia si potrà obbligare il padre al rimborso in proporzione soltanto della legittima dovuta al figlio.

Insorgendo le madri o le mogli per le loro doti o i padroni ed altri creditori ipotecari per essere preferiti ne' rispettivi loro crediti, si procederà a termine di ragione fissando e regolando l'antiorità del credito della Cassa del soldo dal giorno in cui il soldato sarà stato assentato e deferito nei ruoli.

Ne' gravami eseguiti sopra beni stabili, in mancanza di mobili e di semoventi, si dovrà passae alla subasta e, non trovandosi oblatori, si riterranno i fondi pignorati per conto della Cassa del soldo fino a che resti reintegrata colla percezione delle annue rendite.

Nelle famiglie dei mezzadri e lavoratori de' beni si preserveranno gli stromenti rurali e il bestiame puramente necessario alla coltura de' terreni e si eseguiranno i gravami nel restante de' mobili e bestiami, in modo però che, secondo le circostanze de' casi da riconoscersi dal Magistrato di Guerra, non venga esposta la

famiglia ad abbandonare per miseria la propria casa e ad andare raminga. L'importo della montura asportata dal disertore dovrà valutarsi avuto riguardo al tempo in cui gli sarà stato consegnato il vestiario nuovo o parte di esso, cioè nel primo anno dovrà considerarsi la montura per nuova affatto e per l'intero costo, nel secondo e terzo anno per la metà del costo e negli altri anni fino al quinto in proporzione come montura usata e vecchia.

Modena 10 giugno 1759
Francesco

34 - 1759 giugno 20 – Regolamento per le esecuzioni nei confronti delle famiglie dei disertori dei reggimenti nazionali per indennizzare la Cassa del Soldo del valore delle monture e delle armi asportate

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Regolamento per le esecuzioni da farsi contro le famiglie dei
Disertori de' Reggimenti Nazionali per indennizzare la Cassa del
Soldo del valore delle monture ed armamento asportato

I gravami si dovranno in primo luogo dirigere sopra i beni del soldato disertore, o proprj o comuni; e rispetto a disertori figli di famiglia si potrà obbligare il padre al rimborso in proporzione soltanto della legittima dovuta al figlio.

Insorgendo le madri, o le mogli per le loro doti, o i padroni, ed altri creditori ipotecarj per essere preferiti ne' rispettivi loro crediti, si procederà a termini di ragione, fissando e regolando l'antiorità del credito della Cassa del Soldo dal giorno, in cui il soldato sarà stato assentato, e deferitto ne' ruoli.

Ne' gravami eseguiti sopra beni stabili, in mancanza di mobili e di semoventi, si dovrà passare alla subasta, e non trovandosi oblatori, si riterranno i fondi pignorati per conto della Cassa del Soldo, fino a che resti reintegrata colla percezione delle annue rendite.

Nelle famiglie dei mezzadri e lavoratori de' beni, si preserveranno gli strumenti rurali, e il bestiame puramente necessario alla coltura de' terreni; e si eseguiranno i gravami nel restante de' mobili, e bestiami, in modo però che secondo le circostanze de' casi da riconoscersi dal Magistrato di Guerra, non venga esposta la famiglia ad abbandonare per miseria la propria casa, e ad andare raminga.

L'importo della montura asportata da disertore dovrà valutarsi, avuto riguardo al tempo, in cui gli sarà stato consegnato il vestiario nuovo, o parte di esso; cioè, nel

primo anno dovrà considerarsi la montura per nuova affatto, e per l'intero costo; nel secondo e terzo anno per la metà del costo, e negli altri anni fino al quinto in proporzione, come montura usata, e vecchia.

Modena 20 giugno 1759
Francesco

35 - 1759 giugno 22 – *Ordini del duca Francesco III in merito ai disertori (a)*

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto (copia).

Sul foglio che raccoglie i documenti a) e b) in pari data si legge: «Copia d'ordini di S.A.S. estratta dagli originali esistenti e firmati dall'A.S.S. in Milano dei 22 giugno 1759. Sotto li 26 giugno suddetto se ne fece una copia al signor Auditor Generale Cagnoli, di quella però che riguarda i complotti e le medesime copie furono consegnate all'ufficio dal signor marchese Commissario Generale».

Ordini di S.A.S. dei 22 giugno 1759

La scandalosa facilità, che si è introdotta nelle truppe di S.A.S. di formar dei complotti per disertare, animata senza dubbio dalla pena indulgente portata dalle Ordinanze contro simili attentati, richiedendo un provvedimento rigoroso e severo, che ne promuova il riparo. È venuta S.A.S. nella sovrana determinazione di ordinare e di stabilire, come legge ferma, ed inviolabile, da inserirsi nelle Ordinanze medesime, e da leggersi e pubblicarsi come tutte le altre ad ogni Corpo della sua truppa; e particolarmente poi ad ogni recluta nel momento del rispettivo ingresso ed asseniamento al servizio, che d'or in avanti chi sarà capo o fomentatore d'unioni e di complotti per disertare, cadrà e s'intenderà caduto nella pena di morte, cioè d'essere passato per le armi, ove non ne sia seguito l'effetto e verificatosi questi nella morte infame della forca. Siccome incorrerà nella pena d'essere passato severamente per le bacchette, chi avendone qualche notizia, o potendone render scienti li superiori, non lo parteciperà loro immediatamente.

36 - 1759 giugno 22 – *Ordini del duca Francesco III in merito ai disertori (b)*

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto (copia).

Sul foglio che raccoglie i documenti a) e b) in pari data si legge: «Copia d'ordini

di S.A.S. estratta dagli originali esistenti e firmati dall'A.S.S. in Milano dei 22 giugno 1759. Sotto li 26 giugno suddetto se ne fece una copia al signor Auditor Generale Cagnoli, di quella però che riguarda i complotti e le medesime copie furono consegnate all'ufficio dal signor marchese Commissario Generale».

Ordini di S.A.S. dei 22 giugno 1759

Approva S.A.S. che le reclute, le quali si vanno continuamente facendo ne' Stati di Modena per uso del Reggimento Palude, vengano incorporate provvisoriamente ed esercitate in quei Reggimenti Nazionali per il tempo che si fermeranno in Modena, e fino a che siano consegnate in Viadana, considerandole fino alla consegna del completo come parte di essi Reggimenti, giacché hanno il loro assegno fissato anche per completo. E permette inoltre, che quallora le reclute eccedessero la forza di detti corpi, si possa per il tempo di tal eccesso mandare non solo alla propria casa quel numero di Nazionali, che vi fosse di più, preferendo sempre i più bisognosi per i propri interessi. Ma che si possa continuar ancora su questo piede a far delle reclute per i Nazionali stessi, quando ciò convenisse per completarli, e quando il Reggimento Palude non ne abbisognasse più; e ciò per aver sempre opportunamente pronta una scorta di forestieri da mandare nelle successive occorrenze.

E perché fuori della competenza ordinaria, le spese della maggior paga ed ingaggi di quelli, che si recluteranno pel Reggimento Palude, devono star a carico di questa Cassa di Milano, ed incontrarsi a quella di Modena col metodo istesso che si fa dell'importo delle monture. Così è mente di S.A.S., che il Commessario di Modena tenga un esatto conto di questo straordinari (sic), per mandarlo a misura, che vengono spedite le reclute, e che abbia perciò da riportarne in seguito il giusto e corrispondente abbonamento senza confondere le partite di una cassa con l'altra.

37 - 1760 giugno 23 – Il duca Francesco III stabilisce emolumenti e incombenze del vice Collaterale

ASM_o, AME, Collateralato, b. 53/G2, manoscritto (copia).

Il vice Collaterale avrà congiunti all'onorifico della carica gli emolumenti da risultare e ritrarsi colla spedizione delle patenti a Bargelli delle città, eccettuati quelli di Modena e Reggio e de' luoghi consueti dello Stato che sono già espressi

nel Piano e Regolamento in oggi formato e contenente la rispettiva tassa della somma da pagarsi per ciascuna patente, la quale non dovrà in verun conto alterarsi, ma essere con esattezza osservata.

In qualunque occorrenza e caso di mutazione o di passaggio de' Bargelli da una ad altra città o luogo dovrà il vice Collaterale riferirne con polize le cagioni e motivi per averne in risposta l'approvazione de' Segretari di Stato. E quando accadesse d'introdurre e surrogare Bargelli provenienti da parti estere, dovrà parimente riferire le notizie avute sopra la capacità ed altro riguardante le loro persone.

Semprecche da alcuno de' Segretari di Stato riceverà il vice Collaterale avviso di licenziare o dar la muta a qualche Bargello, dovrà senza repplica (sic) né ritardo spedirne l'ordine, e qualora da Segretarii suddetti sarà chiamato o fatto sequestrare o carcerare qualsisia Bargello non che alcuno esecutore di qualunque squadra e ancora tutta la medesima squadra, non potrà il vice Collaterale pretendere o assumere cognizione, ingerenza o parte veruna fuori di quella che fosse appoggiata a lui o ricercata dallo stesso Governo, restando fermo che la cognizione delle cause riguardanti gli stessi Bargelli ed esecutori continui ad essere privatamente dell'Uditore Generale di Guerra, col quale anderanno intesi essi Segretarii per quelle risoluzioni che potranno esigere le circostanze de' casi.

Francesco III per la Grazia di Dio Duca di Modena etc. etc. etc.

Approviamo il suddetto Piano e i Nostri Segretarii di Stato e Consiglieri di Segnatura lo comunichino a chi occorre per la piena esecuzione.

Modena, 23 giugno 1760

Francesco

Bondigli

La presente copia è stata fedelmente estratta da suo originale esistente nella Ducale Cancelleria.

In fede

Modena, li 30 agosto 1760

Francesco Albori cancelliere ducale

38 - 1760 giugno 28 – *Il duca Francesco III nomina alla carica di vice Collaterale il conte Giuseppe Bolognesi*

ASMo, AME, Collateralato, b. 53/G2, manoscritto (copia).

ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. B, pp. 143-145.

Francesco Terzo per la Grazia di Dio
Duca di Modona ecc. ecc. ecc.

Dopo aver sostenuto sin ora con molta nostra soddisfazione il governo e comando dell'armi della Provincia della Garfagnana, con avervi nel tempo stesso esercitate le parti di Commissario di Guerra come pure la carica di nostro ministro plenipotenziario negli Stati di Massa e Carrara, il conte Giuseppe Bolognesi, avendo noi giudicato opportuno di richiamarlo a supplire alle incombenze della carica di nostro Collaterale, affine di non tenerne ulteriormente sospeso l'esercizio, con pregiudizio del nostro servizio; perciò in virtù delle presenti nostre lettere patenti eleggiamo e dichiariamo esso conte Giuseppe Bolognesi nostro Vice Collaterale e come tale vogliamo che ne eserciti le funzioni tutte in conformità del piano che gli verrà comunicato da nostri Segretari di Stato e Consiglieri di Segnatura per la più accertata direzione dell'uso che dovrà fare delle facoltà annesse alla sua carica, di cui pure intendiamo che debba egli godere gli onori, emolumenti e prerogative tutte convenienti e proprie della medesima, a tenore, quanto agli emolumenti stessi, del piano come fu ultimamente fissato.

In tale qualità avrà egli ancora l'intendenza sopra le milizie urbane delle nostre città di Modona, Reggio, Mirandola, Carpi, Correggio e della nobile Terra del Finale, udendo che nelle circostanze che dovessero impiegarsi le dette milizie per la custodia di esse Città e Terre dipendenti dalla di lui direzione, in modo però che non resti punto alterata la giurisdizione de' locali governatori e comandanti rispettivi riguardo alle disposizioni ed ordini che loro spettasse di dare anche in simili occorrenze; e ben inteso altresì che ciò non induca a favore d'esse milizie urbane alcuna pretesa di particolar privilegio, esenzione o diritto che si opponga in qualunque maniera allo stato presente delle cose ed a Nostri Regolamenti.

Anzi ad effetto che tutto proceda col miglior ordine e con maggiore accerto, abilitiamo ancora il detto conte Bolognesi a intervenire a misura delle occorrenze nel Nostro Magistrato di Guerra come uno de' Membri che lo compongono per trattare delle cose che possono avervi qualche rapporto; e in tali casi avrà egli il terzo luogo in sessione col Commessario generale e coll'Uditor Generale di Guerra, non dubitando Noi dell'attività e del zelo con cui si presterà a tutto ciò che può esigere il Nostro servizio nell'esatto disimpegno delle varie incombenze che

veniamo di appoggiargli.

E perché appunto ce ne hà dato più riscontri anche nel tempo che si è trattenuto nella Nostra Corte insieme con la contessa Agata di lui moglie, l'uno in grado di Gentiluomo e l'altra di dama della Signora Principessa Nostra nuora, così dichiariamo che le altre suddette di lui incombenze non sieno d'ostacolo all'esercizio degl'impieghi di Corte.

In tutti i caratteri adunque co' quali veniamo di condecorarlo, comandiamo che debba egli essere riconosciuto, trattato e rispettivamente ubbidito da chiunque spetta sotto pena della Nostra indignazione.

In fede di che saranno le presenti firmate di Nostra mano, munite del solito Nostro sigillo e contrassegnate da uno de' Nostri Ministri di Stato.

Dato in Modona dal Nostro Ducal Palazzo questo dì 28 giugno 1760

Francesco
Bondigli

39 - 1760 dicembre 6 – Comunicazione al conte Bolognesi in merito alla sua partecipazione alle sedute del Magistrato di Guerra

ASMò, AME, Collateralato, b. 53/G2, manoscritto (copia).

Si comunica al Signor Conte Bolognesi l'intero paragrafo del dispaccio del Signor Segretario Capponi dato in Milano li 26 novembre 1760, acciòché ne sia inteso.

L'Illustrissimo Signor Duca Padrone dopo di avere veduto e considerato tutto [ciò] che gli anno (sic) reccato le lettere de' miei Illustrissimi Signori Colleghi date li 28 passato e li 5, 12 e 19 stante, s'è degnato spiegarmi la sovrana Sua mente sopra ogni particolare di esse, indi mi ha incaricato di comunicarlo loro pel corso necessario degli affari, giacché l'A.S. non trovasi in grado presentemente di farlo per se medesima; e tanto io vado ad eseguire con tutta la precisione e seguendo l'ordine delle stesse lettere.

Dice l'A.S. di avere non solo avuto in animo tra le altre cose, ma ancora dichiarato positivamente quando prescelse e destinò il Signor Conte Bolognesi per uno de' ministri componenti il Magistrato di Guerra di portare codesto tribunale al numero necessario, perché in qualunque caso non possano rimaner sospese le sue determinazioni dalla parità de' voti; che però intese ch'egli intervenga

regolatamente alle sessioni del medesimo; lo che rende indispensabile che il Signor Conte suddetto stabilisca costì l'abitazione e permanenza, almeno della di lui persona, e che quando questo fosse poi incompatibile assolutamente colle lui circostanze domestiche, essa A.S. non potrebbe a meno di non sostituire altro soggetto al fine proposto e voluto con trasferire in quello anche l'assegno a lui fatto per tale motivo.

Modona dalla Ducal Cancelleria, li 6 dicembre 1760
Felice Antonio Bianchi

40 - 1761 luglio 4 – Il duca Francesco III solleva il conte Giuseppe Bolognesi da ogni incarico ed emolumento e gli permette di ritirarsi a vita privata

ASMò, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Francesco III per la Grazia di Dio
Duca di Modena etc.

Avendoci il conte Giuseppe Bolognesi supplicato di potersi ritirare alla sua casa per motivi da esso creduti valevoli ad abbandonare il nostro servigio, siamo venuti in determinazione di permettergli il suo ritiro appunto a Correggio; e però ordiniamo al Nostro Magistrato di Guerra di levarlo affatto e privarlo d'ogni emolumento goduto, e di ogni onorifico, che spetti a' ministri ed ufficiali, fra quali non deve essere più considerato, né reputati gl'impieghi da lui fin qui esercitati. Tale essendo la mente e volontà Nostra.

Modena 4 luglio 1761. Francesco.

41 - 1761 dicembre 9 – Il duca Francesco III definisce le incombenze in capo agli ufficiali componenti gli Stati Maggiori di ogni reggimento

ASMò, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Francesco III
per la Grazia di Dio
Duca di Modena ecc.

Volendo noi fare uno stabilimento, che serva di base, e di regola per l'interna economia de' nostri Reggimenti nei Serenissimi Stati, e che sia un costante metodo, ed una pratica invariabile, sopra della quale li Reggimenti medesimi si dovranno immancabilmente condurre d'or in avanti; comandiamo perciò che lo Stato Maggiore d'ogni rispettivo Reggimento, composto cioè del Colonello, Tenente Colonello e Maggiore, sia pienamente inteso, ed informato di tutte le spese di riparazioni di vestiario, ed armamento, come delle distribuzioni ai dati tempi, che si dovranno fare alla truppa delle grandi e piccole monture, di Prêt, pane, legna, letti ecc., di cassazioni, d'aumentazioni, licenze ecc. Vogliamo nello stesso tempo, che li Maggiori d'ogni rispettivo Reggimento abbiano una particolar inspezione ed attenzione sopra della truppa medesima per le suddette riparazioni, e distribuzioni, e dovranno perciò visitare, e riconoscere ponderatamente le diverse occorrenze, farne un dettagliato progetto, il quale dovrà essere osservato, e riconosciuto da tutto lo Stato Maggiore, e particolarmente dal rispettivo Colonello; e quallora sarà trovato giusto, e secondo l'economia, ed il nostro buon servizio, i Colonelli medesimi dovranno segnarlo, affinché vengano subito eseguite le riparazioni, distribuzioni, o altro, che sarà stato progettato dai Maggiori di ciaschedun Reggimento, e con l'intelligenza sempre del Commissariato Generale di Guerra, facendone tenere di tutto li dovuti registri, che devono essere tenuti dai rispettivi Quartier Mastri, o da un loro sostituto letti dai medesimi, i quali è necessario, e vogliamo che del tutto siano informati, perché siano in stato di fare qualunque rapporto al Commissariato Generale di Guerra. Tale essendo la nostra Sovrana Mente. Dato in Milano dal Regio Ducal Palazzo li 9 dicembre 1761.

Francesco

42 - 1762 giugno 7 – Il duca Francesco III ordina al Magistrato di Guerra di reintegrare il conte Giuseppe Bolognesi negli impieghi cui era stato destinato in passato

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Francesco III per la grazia di Dio
Duca di Modena etc.

Stante i nuovi motivi, che anno (sic) mosso l'animo nostro, ordiniamo al nostro Magistrato di Guerra di rimettere il conte Giuseppe Bolognesi all'esercizio di quegli impieghi, a' quali era già stato da noi destinato, con tutti quegli onori, e

distinzioni, che spettano a un Ministro, e ufficiale, non ostante qualunque ordine in contrario; tale essendo la mente, e volontà nostra.

Reggio 7 giugno 1762
Francesco

43 - 1763 luglio 30 – Il duca Francesco III riduce gli effettivi dei battaglioni Covarrovias, Boschetti, Taccoli e Sabbatini

ASMò, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto (copia).

Ordine di S.A.S. de 30 luglio 1763

Comanda S.A.S. che li battaglioni Covarrovias, Boschetti, Taccoli e Sabbatini siano ridotti a sole teste quattrocento per ciascheduno, licenziando tanti Nazionali per le loro rispettive case con giusta misura, e proporzione per ogni compagnia di ciascheduno de' sudetti battaglioni; coll'avvertenza sempre, che secondo la forza de comuni, che viene minorata, siano egualmente e proporzionatamente diminuiti li bassi uffiziali a cominciare dal sargente sino al tamburo; intendendo S.A.S. che una tale licenza sia provisionale, mentre tutti quelli, che saranno licenziati dovranno mantenersi nei rispettivi ruoli per poter comparire ogni qualvolta fossero comandati; nello stesso metodo appunto, che si è praticato per le prime cento teste licenziate per ogni battaglione Nazionale; avvertendo che per il battaglione Montecuccoli S.A.S. vuole che restino sempre in servizio cinque cento teste effettive, sino nuovo suo ordine.

Francesco

44 - 1764 marzo 31 – Il duca Francesco III ordina al Magistrato di Guerra di rimettere nella disponibilità del Segretario di Stato abate Bianchi la nuova fabbrica dell'arsenale

ASMò, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Francesco III per la Grazia di Dio
Duca di Modena ecc.

Il nostro Magistrato di Guerra dimetterà a libera disposizione del nostro Segretario di Stato Abate Bianchi, il quale ha la nostra mente, la nuova fabbrica costrutta ultimamente a uso d'arsenale dirimpetto all'Ospitale degli Infermi, e perciò lo farà evacuare da qualunque sorta d'attrezzi, legnami appartenenti alla munizione militare, eccettuati que' utensigli di cariole, serramenti, legni, cavaletti, tavole, cordami, e simili capi, che possano servire per far armature, ponti, escavazion di terreno, e insomma essere necessario al proseguimento della fabbrica, intendendo che questi sieno rilasciati per servizio della Fabbrica stessa, con farne la consegna prontamente all'ingegnere Termanini mediante nota distinta, col rispettivo prezzo, da restituirsi a suo tempo ritirandone frattanti dal detto Termanini la ricevuta. Ordiniamo nel tempo stesso al nostro Magistrato suddetto di far demolire colla debita diligenza e cautela la fornace costrutta nel recinto d'esso arsenale a uso di fonderia, avvertendo bensì di farne levare le pietre, i legni e ferramenti, che la compongono con ogni maggior attenzione, affinché non si guastino, con farne il trasposto in altro sito, che giudicherà più a proposito per custodirle, e conservarle. In oltre comandiamo che ad ogni richiesta del suddetto Segretario Abate Bianchi sia dal nostro Magistrato rilasciato ed accordato quel numero di forzati, che occorrerà per i lavori da farsi, colla scorta corrispondente di truppe. Tale essendo la nostra mente.

Milano 31 marzo 1764
Francesco

45 - 1764 luglio 12 – Il duca Francesco III integra la composizione del Magistrato di Guerra

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Francesco III per la grazia di Dio Duca di Modena etc.

Per dare un sempre migliore sistema e una maggiore attività al nostro Magistrato di Guerra nella molteplicità degli affari di cui è incaricato ci siamo determinati in primo luogo di aggiugnere al numero de' ministri che lo compongono e colle stesse facoltà e prerogative degli altri la persona del marchese Clemente Bagnesi, il quale da alcuni anni a questa parte, essendo intervenuto con applicazione e assiduità e con nostra soddisfazione a sessioni magistrali, si è per conseguenza abilitato a lodevolmente esercitare il ministero a cui veniamo di destinarlo. Secondariamente, consapevoli della capacità, massime nell'azienda economica, del nostro commissario Luigi Bindi e soddisfatti del lungo servizio finora prestatoci,

vogliamo che da qui innanzi esso pure intervenga ed assista alle sessioni magistrali con sedia a parte e con voto consultivo, dichiarandolo Noi a tal fine, come lo dichiariamo, Capo Commissario e Consigliere di Guerra.

Ordiniamo pertanto al nostro Magistrato di Guerra di dare piena esecuzione a questa sovrana nostra disposizione col renderla nota a chi si spetta, tale essendo la mente e volontà nostra. In fede di che sarà il presente firmato di nostra mano e munito del nostro solito sigillo.

Dato in Modena dal nostro ducal palazzo li 12 luglio 1764
Francesco

46 - 1764 dicembre 30 – Il duca Francesco III conferma il pagamento alla Cassa Militare anche per l'anno successivo di un assegno di 3.000.000 di lire

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto.

Francesco III per la grazia di Dio
Duca di Modena etc.

Con altro nostro chirografo segnato il giorno d'oggi abbassato alla nostra camera siamo passati ad abilitare i nostri Ministri Camerali alla continuazione del pagamento per l'anno prossimo venturo dell'assegno di tre milioni alla Nostra cassa Militare ripartito nelle rate, e scadenze da Noi stabilite per l'anno cadente, rimossa soltanto l'anticipazione a principio d'anno di quella somma, di cui facessimo Noi provvedere la medesima Nostra Cassa Militare in vista dei debiti, dei quali restava caricata a tutto l'antecedente anno 1763. Nel rendere inteso di questa Nostra determinazione il Nostro Magistrato di Guerra per sua regola, comandiamo eziandio al medesimo, che, inteso con i Nostri Ministri Camerali sopra le restanze ed avanzi dell'assegno dei tre milioni del cadente anno, faccia che segua il giro ed introito dalla Cassa Militare nella Camera di lire centottantamila, le quali serviranno alla Nostra Camera di un ramo d'entrata per subire il pagamento delle spese, e dei carichi da Noi alla stessa addossati per l'anno prossimo, compreso quello come sopra dei tre milioni a favore della suddetta Cassa Militare. Tale essendo la Nostra Mente.

Dato in Milano li 30 dicembre 1764
Francesco

47 - 1766 gennaio 15 – Il duca Francesco III accetta le dimissioni del marchese Alfonso Fontanelli dalla carica di Commissario Generale componente il Magistrato di Guerra

ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. B, pp. 310-312.

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto (copia).

Francesco ecc.

Avendoci il marchese Alfonso Fontanelli rappresentato con nostro dispiacere il decadimento di sua salute e supplicati in conseguenza della di lui dimissione dalle cariche di nostro Commissario Generale, di ministro componente il nostro Magistrato di Guerra, ci siamo determinati a compiacerlo in riguardo all'addotto troppo giusto motivo. Ma volendo insieme dare al medesimo una ben chiara testimonianza della nostra benevolenza e del conto che tutt'ora facciamo della di lui persona non meno che della piena nostra soddisfazione per l'attaccamento, lo zelo e probità dimostrataci nei lunghi e rilevanti servigi che ci ha prestati, abbiamo altresì (sic) risoluto di nostro proprio moto di dichiarare ed effettivamente dichiariamo che nel ricevere, come noi facciamo, la rinunzia delle dette cariche, ch'egli viene di rassegnarci, non lasciamo per questo di considerarlo e riguardarlo insignito delle altre graduazioni da esso possedute, cioè di Gentiluomo della nostra camera, di Generale Maggiore nelle nostre truppe, secondo l'anzianità che se gli compete (sic), e di attuale nostro Consigliere di Stato.

Vogliamo pertanto e comandiamo che lo stesso marchese Fontanelli gioisca di tutte le prerogative, privilegi, distinzioni ed onori tanto di corte che militari competenti rispettivamente alli suddetti ranghi e che rispetto al terzo ne continui anche l'attività per quanto lo permetterà la di lui salute.

Ordiniamo per fine che il presente nostro chirografo sia comunicato alla nostra Giunta di Governo, al nostro Magistrato di Guerra ed a chiunque altro a cui spetta per farli conseguire una pronta e piena osservanza in tutte le sue parti, perché tale è la mente e volontà nostra.

In fede ecc.

Dato in Milano questo dì 15 gennaio 1766.

48 - 1766 gennaio 15 – Il duca Francesco III nomina all'ufficio di Segretario di Guerra il Segretario di Stato Francesco Fabrizi

ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. B, pp. 312-314.

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto (copia con varianti formali).

Francesco

Venendo di accordare al marchese Fontanelli in seguito delle di lui suppliche la dimissione dalle cariche di Commissario Generale e di ministro del Magistrato di Guerra, come da altro nostro ducale chirografo a lui spedito sotto questo stesso giorno, e standoci sommamente a cuore che il detto magistrato prosiegua nel regolamento del nostro militare con tutta quella assidua attività e vigore che richiede il miglior nostro servizio, siamo perciò venuti in determinazione di supplire alla mancanza del marchese Fontanelli con farvi passare il nostro Segretario di Stato Fabbrici in qualità di Segretario di Guerra.

Per tanto in virtù del presente nostro chirografo nominiamo effettivamente e dichiariamo il medesimo Segretario di Stato Fabbrici Segretario anche di Guerra e come tale vogliamo che assuma tutte le incombenze spettanti a questa carica ed a norma delle istruzioni che si spediscono al Magistrato a più individua spiegazione della nostra mente.

Non intendiamo però ch'egli si dimetta dall'esercizio di Segretario di Stato in quanto alle incombenze solite di governo e segnatamente alle adunanze e sessioni della Segnatura per quanto gli permetterà il nuovo carico che gli addossiamo, ma soltanto vogliamo che resti escluso ed assoluto dall'assumerne in particolare il Dipartimento alternativamente con gli altri nostri Segretari di Stato; e ci ripromettiamo nel tempo stesso dalla conosciuta di lui capacità e zelo che saprà compiutamente adempiere agli obblighi di questi due rilevanti impieghi.

In conseguenza di che è nostra intenzione ch'egli ritenga intieramente il soldo e li diritti che gli pervengono dalla Segreteria di Stato, a cui inoltre aggiungiamo gli emolumenti appartenenti alla Segreteria di Guerra e quelli precisamente intesi in altro chirografo spedito a quest'effetto al nostro Commissariato di Guerra. E per dargli maggior campo di corrispondere alla nostra aspettativa lo esentiamo da qualunque ingerenza nel Magistrato sopra la Giurisdizione, da cui lo vogliamo totalmente dimesso.

Ordiniamo inoltre che nelle adunanze del Magistrato di Guerra il Segretario Fabbrici come ministro più qualificato preceda gli altri componenti il Magistrato medesimo e lo autoriziamo (sic) altresì a spiegare li nostri ordini nel modo espresso nelle accennate istruzioni non tanto al Commissariato ed Uditorato di Guerra,

quanto ancora al Generale ispettore delle nostre truppe, a tutti li comandanti le nostre piazze e fortezze e li diversi corpi militari ed a ricevere in conseguenza da ciascheduno de' suddetti individui le rappresentanze e li dovuti rapporti per rassegnarli a noi.

Comandiamo infine che il ridetto nostro Segretario di Stato e di Guerra goda di tutti gli onori, privilegi e distinzioni competenti (sic) alla di lui nuova carica e che dai nostri ministri, ufficiali e da tutti gli altri nostri sudditi venga considerato e rispettato e generalmente dal nostro militare ubbidito per quanto stimano la nostra grazia.

Dovrà il presente chirografo essere comunicato alla nostra Giunta di Governo ed al nostro Magistrato di Guerra affinché se ne spedischino indilatamente li circolari avvisi ed ordiniamo a chiunque s'aspetti il pieno adempimento dell'espressa mente e volontà nostra.

In fede di che ecc. (sarà il presente firmato di nosra mano, munito del nostro maggiore sigillo, e contrassegnato da uno de' nostri Ministri di Stato)

Dato in Milano questo dì 15 (Gennaro) del 1766

Francesco

49 - 1766 gennaio 15 – Il duca Francesco III nomina il conte Giuseppe Bolognesi Commissario di Guerra in sostituzione del marchese Alfonso Fontanelli

ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. B, pp. 315-317.

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto (copia con varianti formali).

Francesco (per la grazia di Dio Duca di Modena ecc.

Dopo la demissione accordata al marchese Fontanelli, siccome ce ne ha supplicati, dalle cariche di Commissario Generale e di ministro del Magistrato di Guerra, venendo a mancare la principal direzione al nostro Commissariato di Guerra, abbiamo risoluto di provvedere con appoggiarne la superiore incombenza a persona dalla di cui integrità, capacità e zelo potiamo riprometterci tutto il miglior nostro servizio.

Concorrendo pertanto nel conte Giuseppe Bolognesi Gentiluomo della nostra Camera e ministro del nostro Magistrato di Guerra le suddette qualità e di cui ce ne a (sic) dato chiare prouve nei diversi servigi che ci ha prestati con piena nostra soddisfazione, ci siamo determinati di eleggerlo e dichiararlo, come effettivamente

lo eleggiamo e dichiariamo, nostro colonnello Commissario ed in tale qualità vogliamo e comandiamo che, ritenendo sempre l'attività di Ministro come sopra, presieda al nostro Commissariato di Guerra ed in conseguenza che da lui dipendono non meno il capo Commissario che gli altri Commissarii e subalterni tutti di questo ufficio, ma generalmente ancora il nostro militare per ciò che riguardano le ispezioni dell'impiego che gli confidiamo e per cui gli conferiamo la necessaria facoltà di firmare tutto ciò che appartiene all'impegno medesimo.

Lo autorizziamo egualmente a dar rivista a tutti li diversi corpi di nostre truppe non solo semestralmente, ma sempre che lo giudicherà a proposito per la sicurezza del nostro buon servizio, e a destinare per le riviste mensali di volta in volta quello dei Commissarii a lui sotto posti che giudicherà più opportuni, intendendo però che la rivista alla compagnia delle nostre Guardie al corpo sia sempre riservata a lui solo.

E perché il nominato nostro Ministro e colonnello Commissario possa impiegare tutta l'attività necessaria in questa importante commissione (per il di cui adempimento ci raportiamo (sic) all'istruzioni contemporaneamente spedite al Magistrato conformi alla nostra mente) lo esentiamo da qualunque incombenza dal medesimo assunta per nostro ordine nella Congregazione sopra il Grande Albergo, da cui intendiamo d'escluderlo onninamente ed immediatamente alla pubblicazione del presente nostro chirografo.

Ben sicuri intanto che il ridetto conte Bolognesi corrisponderà sempre con maggiore impegno alla fondata nostra aspettativa, vogliamo che al soldo presentemente goduto ed ai proventi di Vicecollaterale, che gli confermiamo, si uniscino a lui profitto altri emolumenti appartenenti al Commissariato di Guerra e quelli precisamente intesi in altro nostro chirografo spedito al Commissariato medesimo. Vogliamo in oltre che goda di tutti gli onori, privilegi e distinzioni competenti alla qualificazione che venghiamo (sic) di conferirgli dichiarando essere nostra mente che con il grado di Colonnello conseguisca l'anzianità sopra tutti gli altri nostri ufficiali di simil rango.

E comandiamo altresì che tale venga da nostri ministri, ufficiali e da tutti gli altri nostri sudditi considerato e rispettato ed insieme riconosciuto ed ubbidito da tutto il nostro militare per quanto stimano la nostra grazia.

Dovrà il presente chirografo essere comunicato alla nostra Giunta di Governo ed al nostro Magistrato di Guerra affinché se ne spedischino indilatatamente li circolari avvisi ed ordini a chiunque si aspetta in pieno adempimento dell'espressa mente e volontà nostra.

In fede di che sarà il presente firmato (di nostra mano, munito del nostro maggior sigillo, e contrassegnato da uno de' nostri Ministri di Stato) ecc.

Dato in Milano questo dì 15 (Gennaro) del 1766

Francesco

50 - 1766 gennaio 15 – Il duca Francesco III impartisce nuove istruzioni al
Magistrato di Guerra

ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. B, pp. 318-322.

ASMo, AME, MG, b. 89, manoscritto.

- I. Il Magistrato proseguirà con la solita assiduità le sue adunanze e dopo il Segretario di Guerra vi avranno posto gli altri ministri che lo compongono secondo la rispettiva loro anzianità nel Magistrato medesimo, in cui dovrà pure continuare a sedere nel posto a lui competente (sic) il Capo Commissario.
- II. Il Segretario di Guerra sarà quegli che spiegherà gli ordini di S.A.S. e riceverà per umiliarle alla medesima A.S. Serenissima tutte le rappresentanze militari. Intende però S.A.S. che nel portare i sovrani di lei ordini, tanto alli ministri colleghi quanti alla ufficialità, e a chiunque altro dipende dal militare o che ad esso abbia rapporto, il Segretario di Guerra non debba dirli in nome proprio, ma in quello dell'A.S. Serenissima e secondo il metodo praticato dalla Segreteria di Stato.
- III. Conseguentemente l'Uditore Generale di Guerra e il Colonnello Commissario dovranno indirizzare i loro rapporti al Segretario di Guerra per intendere da questi la mente sovrana, che sarà dal medesimo implorata qualunque volta non si rilevi dagli ordini veglianti.
- IV. Sarà però privata ispezione dell'Uditore Generale di Guerra il formare o far formare sotto di lui li processi che accaderanno nel militare, ma non potrà intraprenderli e molto meno procedere ad alcun arresto se non previa la partecipazione e l'approvazione del Magistrato o del Segretario di Guerra, non dovendo l'Uditore in questa parte operare che come dipendente, e commissionati dallo stesso magistrato o dal Segretario di Guerra perché autorizzato a spiegare gli ordini sovrani; e dovrà in simili casi passarne anche il rapporto al Colonnello Commissario per la buona regola dell'economia e del servizio a lui particolarmente affidati. Né potrà da questa regola se non nei casi improvvisi e che non ammettono dilazione, nei quali qualunque dei ministri del Magistrato di Guerra s'intende autorizzato a far seguir l'arresto di qual si sia subordinato.
- V. Apparterranno totalmente al Colonnello Commissario le milizie forensi secondo la loro generale descrizione, rispetto alle quali si conterrà nell'istessa regola usata fin qui dal marchese Fontanelli. Sarà poi privata ispezione del medesimo l'economia di tutto il militare ed a lui particolarmente appoggiato d'incombere all'esistenza della truppa mediante bene avvertite riviste e di esaminare e proporre la necessità delle spese,

tanto regolari che straordinarie e di vegliare perché venghino eseguite con la dovuta economica precisione. E siccome non si può ottenere una perfetta economia senza un ben regolato servizio, così sarà anche di suo dovere l'accudire non tanto al militare servizio in generale, ma segnatamente al buon regolamento e disciplina della truppa, intendendosi il Colonnello Commissario autorizzato a dimandarne conto alli comandanti ed a chiunque ufficiali a correggerli, ove il bisogno lo richiedesse, ed a procedere ancora a proporzionati castighi. Ingiungiamo però al medesimo di contenersi in questa parte nella regola prescritta all'Uditore nell'antecedente paragrafo.

- VI. Questo di lui carico non escluda l'incombenza del generale Ispettore, il quale dovrà continuare a dare le riviste d'ispezione per l'uniformità e l'esattezza del militare servizio e dovrà pur esso farne rapporto al magistrato ed al Segretario di Guerra in conseguenza, col di cui mezzo verrà umiliato a S.A.S.
- VII. Tutto ciò premesso, è mente dell'A.S.S. che le sopra espresse ispezioni separatamente negli individui del suo Magistrato di Guerra siano rapportate e trattate nelle sessioni dello stesso Magistrato perché di concerto li ministri veglino all'esatta osservanza de' suoi ordini e divisino e promovino quegli ulteriori provvedimenti che possono contribuire all'adempimento del migliore e più economico servizio.
- VIII. Con questa fiducia S.A.S., non essendo per ora più oltre le sovrane sue istruzioni, aspettando dal magistrato quei rilievi che crederà di doverle umiliare ed insieme che proponga gli onori militari che crederà convenire al Magistrato in corpo, e separatamente a ciascheduno dei ministri del medesimo.
- IX. Stima S.A.S. superfluo d'ingungere al Segretario di Guerra d'informarsi e prendere tutti i lumi necessari all'esercizio della di lui carica, ma vuole che per qualche tempo e dipendentemente dalla di lui salute il marchese Fontanelli, ancorché dimesso, si presti ad unirsi con li presenti ministri del Magistrato di Guerra affine di renderli vieppiù intesi dei regolamenti stabiliti e per dare anche il di lui sentimento su quelle mutazioni e nuovi divisamenti che saranno trovati più opportuni a secondare le massime di S.A.S.
- X. È mente della Serenissima A.S. (sic) che il Magistrato di Guerra composto dai sopracitati ministri abbia la sua piena attività nella sopra espressa forma immediatamente dalla pubblicazione delle presenti istruzioni e de' rispettivi chirografi, che dal marchese Fontanelli riceveranno il Segretario ed il Colonnello Commissario. Ben inteso che non debbasi cambiare il metodo fin qui praticato della spedizione delle polize di Magistrato e dei

mandati, che saranno firmati secondo l'ordine già dichiarato de' posti dei ministri e che al Colonnello comandante apparterà la firma per il pagamento dei medesimi.

- XI. Dichiara per fine S.A.S. che nel caso di dover deliberare sopra la permuta di qualche condanna in coerenza della facoltà dall'A.S. accordata al Magistrato e sopra qualunque altra incidenza, a cui non sia provveduto da sovrani suoi ordini, e che si incontrassero egualmente divisi li sentimenti dei quattro ministri, debbasi aver riguardo a quello del Segretario di Guerra considerandolo come preponderante.

Francesco ecc.

Il nostro Magistrato di Guerra si uniformerà onninamente alle presenti istruzioni distese di nostro ordine e di piena nostra scienza, non ostante qualunque pratica in contrario, perché tale è la mente e volontà nostra.

Date in Milano questo dì 15 [gennaio] del 1766

51 - 1766 gennaio 15 – Il duca Francesco III dispone in merito alla ripartizione degli utili derivati dal rilascio delle patenti spettanti alla Segreteria e al Commissariato di Guerra

ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. B, pp. 322-323.

ASMo, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto (copia).

Francesco ecc.

Il nostro Colonnello Commissario farà incassare cominciando da questo giorno l'intero prodotto delle patenti tutte dipendenti dalla Segreteria e Commissariato di Guerra, sieno di truppa regolata che di milizia forense, e sarà questo diviso in tre parti uguali, due delle quali si passeranno al Segretario di Guerra ed una restando per lo stesso nostro Colonnello Commissario senza pregiudizio di quelle partecipazioni, delle quali sono in possesso gli ufficiali subalterni dei rispettivi uffici militari, le quali vogliamo che susistino senza alcuna variazione. Tale è la mente e volontà nostra.

Dato in Milano li 15 gennaio 1766

52 - 1767 aprile 11 – Avviso riguardante l'arresto dei disertori

BEU, BG, A.94.P.16, aa. 1767-68, n. 11, a stampa.

AVVISO

Quantunque in diversi tempi e con replicate Notificazioni siasi prescritto e reso pubblico l'obbligo preciso e indispensabile che hanno i sudditi indistintamente di S.A.S. di vegliare e di porre tutti i mezzi possibili per arrestare i soldati disertori delle sue truppe, sicché non dovesse esservi bisogno di nuovi eccitamenti e stimoli in una materia tanto interessante e premurosa, nientedimeno per diffidare vieppiù ed inescusabilmente ognuno, e per prevenire i castighi a cui saranno irremissibilmente sottoposti i mancanti e trasgressori, si è stimato bene di promulgare il presente Avviso, col quale s'intenderà per ripubblicata ogni Ordinanza in addietro e fin qui emanata in questo particolare, e segnatamente quella del dì 18 marzo 1754 e l'altra delli 2 maggio 1760, e come se tutte fossero qui estese di parola in parola.

Restano pertanto avvertiti in modo speciale gli ufficiali e i soldati delle milizie forensi e i massari delle Ville, i passatori de' fiumi, i bargelli ed esecutori di dovere usare ogni diligenza e darsi tutto il moto per l'arresto dei disertori coll'inseguirli, levar rumore, far dare campana a martello e fare perquisizioni nei luoghi e case ove fosse sospetto e verisimilitudine che si trovassero, affine di fermarli e di darli sicuri nelle forze del Militare. E per vieppiù impegnare lo zelo e l'obbligo di cadauno si fa noto e si dichiara che i soldati, i quali per delitto diserzione verranno da qui innanzi arrestati dalle Milizie Forensi e dai contadini non saranno in seguito di tale arresto puniti con pena di morte. E però siccome il Magistrato sarà esatto e puntuale tanto nel far osservare e mantenere questa pubblica dichiarazione quanto nel far pagare dalla Cassa del Soldo il premio già prescritto e promesso a chi avrà arrestato il disertore, così sarà egualmente risoluto e severo in far subire la pena portata da dette Ordinanze a chiunque avrà in menoma parte mancato al proprio dovere.

Ed affinché possa ognuno ostare attento ed eseguire tutto [ciò] che viene prescritto nella presente, si notifica rispetto alle città e distretto di Modena, che tosto che sarà disertato un qualche soldato si udirà un tiro di cannone, ed allora tutti dovranno usare ogni diligenza per arrestarlo sotto le pene comminate di sopra.

Anzi si avverte che dopo il detto tiro di cannone dovrà la squadra degli esecutori della città non solo indilatatamente sortire anch'essa in traccia del disertore, ma anche fare le più esatte perquisizioni per rilevare se i contadini e altre persone obbligate, come sopra, ad accorrere, abbiano compiuto il loro dovere, e quelli, e

quelle catturate trovandole colpevoli ed inobbedienti alle presenti Ordinazioni, Si avverte in ultimo che per disertore al fine predetto s'intenderà ogni soldato che si troverà fuori dei rispettivi corpi e guarnigioni senza congedo o licenza sottoscritta dal proprio comandante o senza altro legittimo recapito del Commissariato Generale di Guerra.

Modena, li 11 aprile 1767
IL MAGISTRATO DI GUERRA
Gian Antonio Mantovani Cancelliere

53 - 1767 giugno 1 – Il duca Francesco III dà disposizioni al Commissario Generale di Guerra per il reclutamento delle truppe nazionali e la ripartizione delle competenze rispetto al Magistrato del Buon Governo

ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. C, pp. 486-488.

In seguito delle nuove disposizioni che abbiamo date riguardo al Magistrato del Buon Governo sopra le Comunità de' nostra stati ora dimesso dal nostro Segretario di Stato abate Bianchi, troviamo anche opportuno dichiarare ed ordinare che d'ora innanzi il nostro Commissario Generale di Guerra continui a presentare al nuovo Segretario e Consigliere di Stato marchese Ippolito Bagnesi, nella di cui persona e carica abbiamo unito il Dipartimento suddetto, le dimande delle reclute nazionali che possono occorrere di tempo in tempo per il rimpiazzo delle nostre truppe da somministrarsi dalle comunità de' nostri stati acciocché il medesimo, sulla scorta delle descrizioni e secondo la forza di ciascuna comunità possa ordinare la leva e spedizione colle avvertenze praticate sin'ora.

Queste però intendiamo, che d'ora innanzi sieno da rispettivi giudicanti spedite direttamente al suddetto Commissario Generale, cui incomberà di riceverle, riconoscerle ed arrolarle senza però ingerirsi nella cognizione delle famiglie e delle stesse comunità, mentre questi dovranno essere rimessi al Ministro suddetto, cui spetta di riconoscere la giustizia della rispettiva loro destinazione.

A lui pure spetterà, come è stato praticato sin'ora, di riconoscere e giudicare della loro dimissione per circostanze di famiglia o per le altre ragionevoli cause di lungo servizio che potessero meritarsela, eccettuate quelle della personale inabilità o per sopravvenuti difetti corporali d'abituale infermità o per troppo avanzata età, mentre queste dovranno continuare ad essere di libera cognizione del Commissariato.

Perché poi questo importante oggetto sia regolato ed eseguito da ogni parte con

imparzialità, con ordine e colla universalità che vogliamo, il detto Segretario di Stato in virtù delle facultà competenti e proprie del succennato Dipartimento sulla traccia del metodo tenutosi sin'ora userà una particolare vigilanza sopra le comunità e farà tenere colla maggiore esattezza i registri de' rispettivi reclutamenti e delle dimissioni assegnandogli a tale effetto la persona del Bernabei, il quale ha servito sin'ora per tale incombenza e che perciò è pienamente instrutto, col soldo che viene da noi prescritto in altro nostro chirografo spedito in questo al Magistrato di Guerra per la continuazione dell'assegno già da noi fatto per supplire alla spese del reclutamento.

Darà egli inoltre secondo le circostanze de' casi quelle provvidenze, istruzione ed ordini che troverà necessariamente a scampo di qualunque collusione e monopoglio tanto dalla parte della comunità che d'ogni altra persona.

Comandiamo infine che questa nostra determinazione venga partecipata al medesimo nostro Commissariato di Guerra per regola e per la scambievolmente opportuna intelligenza. Tale essendo la mente e volontà nostra.

Dato dal nostro ducal palazzo di Modena questo dì primo giugno 1767

54 - 1767 giugno 1 – Il duca Francesco III assegna al marchese Ippolito Bagnesi una dotazione di 5.000 lire l'anno per eseguire la leva dei soldati nazionali e un segretario incaricato della tenuta dei registri del reclutamento

ASMò, CD, Chirografi ducali in volume, vol. C, pp. 485-486.

ASMò, AME, MG, b. 83/H1, manoscritto (copia) (b).

ASMò, AME, MG, b. 88/H-7, H-8, registro di minute di lettere datate 31 maggio 1767-31 maggio 1768, pp. 7-8 (copia) (c).

Francesco III per la grazia di Dio
Duca di Modena etc.

Dovendo proseguire il marchese Ippolito Bagnesi Nostro Segretario e Consigliere di Stato come Ministro al Dipartimento sopra il buon Governo delle Comunità dei Nostri Stati nella gelosa ed importante incombenza di soprintendere, dirigere e far eseguire, a misura del bisogno, la leva dei Nazionali, secondo il metodo praticato sinora, assegniamo al medesimo la somma di lire cinque mila all'anno sopra la Nostra Cassa Militare per tutte le spese indispensabili all'oggetto de reclutamento, e per quelle principalmente delle descrizioni da farsi di tempo in tempo, ben inteso, che il ridetto marchese Bagnesi procurerà tutta la possibile

economia in dette spese, e che rimanendovi avanzo resterà questo a vantaggio della Cassa del Soldo, rendendone regolarmente li conti al Commissariato.

In virtù adunque del presente Nostro chirografo abilitiamo il Nostro Magistrato di Guerra a far pagare, secondo le domande da farsi dal suddetto Ministro fino alla detta somma da impiegarsi nelle sopraccennate cause. Comandiamo anche allo stesso Nostro Magistrato di Guerra di far mettere a ruolo del Commissariato la persona di Luigi Bernabei, con il soldo di lire 60 mensali, e di assegnarlo al ridetto marchese Ippolito bagnesi, perché tenga sotto di lui li registri del reclutamento, ed eseguisca tutt'altro, che gli verrà dal Ministro ordinato nel regolamento di questa gelosa incumbenza. Tale essendo la Nostra Mente.

Modena questo dì primo giugno 1767

Francesco

[Clemente Marchese Bagnesi c]

55 - 1770 gennaio 25 – Il duca Francesco III istituisce la Giunta Militare in sostituzione del Magistrato di Guerra

BEU, BG, A.94.P.17, aa. 1769-75, n. 58, a stampa.

FRANCESCO TERZO

per la grazia di Dio duca di Modena ec. ec. ec.

Non pienamente pago il paterno animo nostro del sollievo portato mediante la soppressione della così detta Riserva Militare a quella parte de' nostri sudditi che per antica istituzione era caricata in qualità di Milizia Forense, oltre il personale servizio, d'un annuale mal ripartito tributo in contanti, abbiamo anche voluto ultimamente estendere le nostre graziose riflessioni ad abilitarla maggiormente a supplire con più di vigore e di suo vantaggio ai lavori ed alla coltivazione delle campagne restituendo alle case e famiglie rustiche buon numero d'individui in forza della riforma d'una gran parte delle nostre truppe nazionali.

Presso queste ed altre coerenti nostre disposizioni dirette al fine tanto essenziale di animare i nostri sudditi a far valere l'industria e l'opera delle loro mani all'interesse pubblico e alla propria sussistenza, riconoscendo ugualmente la necessità di provvedere al servizio ed alla sicurezza dello Stato, troviamo indispensabile che sia rimessa nel suo piede la suddetta Milizia Forense la quale, essendo caduta presso che in totale abbandono, manca in oggi d'ogni sorta di metodo, di direzione e di disciplina.

Fermi però come siamo nella massina e risoluzione di non volere che le famiglie e persona rustiche e le rispettive loro ville e comunità soffrano e si facciano soggiacere ad alcun carico di spesa e di tassa per qualunque titolo relativo a tale ripristinamento e che questo si eseguisca colle avvertenze e misure le più regolari, non ci riprometteressimo di ottenere l'intento senza l'uso di que' mezzi che per lunga esperienza abbiamo tutto il modo di adoperare con sicurezza d'essere fedelmente ubbiditi.

Quindi è che, dovendosi necessariamente premettere una nuova esatta generale descrizione delle famiglie rustiche ad effetto di formare successivamente i nuovi ruoli delle stesse Milizie Forensi e di ripartirne poi il servizio per le contingibili occorrenze della Stato, sia per la pubblica difesa che nell'inseguimento ed arresto de' banditi e facinorosi e de' disertori delle nostre truppe, nella custodia de' confini massimamente ne' casi evenibili d'epidemia o di altri infortuni, nelle guardie per le fiere dello Stato, nell'assistenza e vigilanza ai fiumi in circostanza di piene e nell'aiuto ed opera all'occasione d'incendi e altri somiglianti casi, siamo venuti nella determinazione d'affidare questa importante operazione al zelo ed all'impegno d'una Giunta Militare, la quale dichiariamo composta del Consigliere di Stato e generale maggiore marchese Alfonso Fontanelli, del Segretario e Consigliere di Stato marchese Ippolito Bagnesi, del Segretario e Consigliere di Stato assegnato al Dipartimento militare Francesco Fabrizi, del Commissario generale conte Bolognesi e del generale e Governatore delle armi della nostra capitale marchese Bonifazio Rangoni, coll'aiuto del Capo Commissario e direttore del Conto Consigliere Bindi nella qualità d'assessore.

A questa Giunta adunque appoggiamo l'incarico di procedere colle suddette precauzioni ed avvertenze alla sopraccennata generale descrizione con prevalersi de' rispettivi comandanti ed ufficiali forensi e, ove questi mancassero o non fossero trovati bastantemente valevoli, de' Governatori o giudicanti locali e degli stessi pubblici rappresentanti delle comunità. Andando intesi, rispetto a' territori dello Stato mediato, co' rispettivi feudatari, i quali non dubitiamo che non sieno per prestarsi a secondare le così giuste nostre e salutari risoluzioni con zelo ed esattezza corrispondente ed usando insomma d'ogni altro mezzo che giudicheranno i detti nostri ministri più adattato alle locali circostanze ed al primario oggetto di non inquietare e molto meno di aggravare le famiglie e le persone da descriversi, spiegando anzi con chiarezza il vero unico fine che ci muove per il pubblico bene a riordinare ed a rimettere in attività il corpo d'esse Milizie.

Comeché poi senza moltiplicare i soggetti e i dicasteri, le incombenze de' quali hanno sostanzialmente un uguale rapporto, troviamo che questa medesima Giunta Militare può prestare nel tempo stesso senza intralcio la sua attenzione alle altre materie che interesseranno il buon ordine, la disciplina, il servizio e

l'economia delle nostre truppe per la parte che hanno in essa i due stessi Ministri componenti in oggi il Magistrato e Commessariato di Guerra, così vogliamo che alla stessa Giunta, prendendo questa luogo del Magistrato di Guerra, si riportino per la direzione e per l'assentamento tutti gli altri affari militari, ben inteso che continui a restar ferma per le spedizioni, entro i limiti delle rispettive facoltà, la medesima attività in cui sono tanto il Segretario e Consigliere di Stato Fabrizi che il Commissario Generale conte Bolognesi in seguito delle disposizioni, piani ed ordinazioni che saranno assentate coll'unanimità o pluralità di sentimento.

A tal effetto dovrà la Giunta tenere le sue sessioni due volte ogni settimana nello stesso appartamento della nostra corte ove sono stabiliti gli uffici del Magistrato e Commessariato di Guerra, tanto più intendendo noi che tutti i subalterni che saranno in amendue i detti uffici debbano indistintamente prestarsi, a disposizione della Giunta, anche a tutti gli altri servigi n' quali si crederà necessaria o utile l'opera loro per la formazione della sopracitata descrizione generale e de' successivi compulsi, annotazioni e tabelle per l'esatta costruzione de' ruoli.

E siccome importa moltissimo che la nostra militare Azienda si concigli in ogni miglior modo col sistema del nostro camerale Erario a misura delle convenzioni stabilite colla nuova Ferma Generale in ordine alle provviste e somministrazioni che questa deve fare in servizio delle nostre truppe, perciò si rende indispensabile che la nostra Giunta Militare, nel mettersi in attività come in virtù del presente nostro chirografo, la dichiariamo abilitata a porvisi prontamente, conferisca e vada intesa col Supremo Consiglio d'Economia della nostra Camera per fissare il piano de' corrispondenti assegni e pagamenti entro appunto le misure della maggiore praticabile regolarità e del minore scapito del nostro Erario.

Affidati all'esperimentata capacità e zelo di cui ci ha dato prova in tant'altre occasioni ciascuno de' soggetti che venghiamo di contemplare nella costituzione del presente dicastero, ci ripromettiamo da' medesimi tutto quel vantaggioso servizio che hanno saputo prestarci sin'ora con piena nostra soddisfazione. Persuasi anzi che animeranno sempre più il vigore della loro applicazione e sollecitudine per disimpegnare con uguale nostro gradimento e co' riguardi della paterna nostra benevolenza verso i nostri amatissimi sudditi in ciascuna delle sue parti il rilevante assunto a cui venghiamo di destinare le loro persone.

In fede di che sarà il presente firmato di nostra mano, munito del nostro maggior sigillo e contrassegnato dal nostro Ministro di Stato.

Dato in Milano questo dì 25 gennaio 1770

Francesco

Clemente marchese Bagnesi

56 - 1770 gennaio 29 – Disposizioni relative alla nuova Giunta Militare e alle specifiche funzioni del Segretario di Guerra e del Commissario Generale

ASMo, AME, Ordini e capitoli, b. 222 (manoscritto).

Dalla Segreteria di Guerra di S.A.Serenissima
Ordini alla sua Giunta Militare
Milano 29 gennaio 1770

Coerentemente alla chiara disposizione del Sovrano Chirografo riguardante il Dicastero Militare e perché non resti alcuno equivoco nell'intelligenza dello spirito e della corrispondente esecuzione del medesimo vuole S.A.Serenissima che si dichiari alla Giunta Militare che tutti gl'affari militari, tanto di servizio che di economia e soprattutto quelli che non saranno stabiliti e comprovati dagli Ordini e piani di S.A.Serenissima si tratteranno collegialmente dalla Giunta, alla quale il Signor Segretario di Guerra rappresenterà quelli che riguardano il servizio e la direzione del Militare ed il Signor Commissario Generale esporrà gl'altri relativi all'Economia.

Il Signor Segretario di Guerra, continuando il metodo già in pratica, spedirà egli solo a Milano le deliberazioni della Giunta e particolarmente quelle che abbisogneranno della mente di S.A.Serenissima, e siccome a lui solo saranno indirizzati li riscontri e le sovrane determinazioni, così sarà suo carico preciso il comunicarle e leggerle sempre in piena Giunta affinché non possa addursi giammai scusa od ignoranza de' medesimi da veruno dei ministri componenti la Giunta, la quale dovrà far notare e registrare col mezzo del suo assessore nelle ordinarie o straordinarie sessioni le proprie deliberazioni o proposte da rassegnarsi a S.A.S. a misura delle occorrenze e della natura degl'affari. Informata poi quella con tal metodo e precisione degl'ordini di S.A.S., allora passerà a deliberare del modo ed esattezza, onde sieno prontamente posti in esecuzione.

Nel caso poi che S.A.S. facesse pervenire ordini pressanti e con prescrizione di eseguirli immediatamente, in tal caso, e non potendosi con prontezza adunare una Giunta straordinaria, il Signor Segretario di Guerra, e così rispettivamente il Signor Generale Commessario per gli ordini che interessassero direttamente il Commessariato o fossero a lui diretti in particolare, vi daranno egli no rispettivamente esecuzione coll'obbligo però sempre di renderne pienamente intesa la Giunta non solo de' ricevuti sovrani ordini, quanto dell'immediata successiva esecuzione.

Uno de' primarii oggetti da prendersi in pronta considerazione dalla Giunta affine di sistemare un regolamento chiaro, preciso e durevole sarà quello

della Computisteria del Commessariato generale, agl'individui della quale si dovrà ripartire il lavoro e prescrivere la rispettiva loro ispezione, accioche (sic) ciascheduno de' medesimi riconosca e sappia le incombenze che gli saranno addossate e vi compisca (sic) con puntualità e con tal ordine che oltre il non raddoppiare inutilmente gl'istessi lavori, l'incombenza dell'uno non alteri né imbarazzi quella dell'altro.

E siccome sono già in corso nel Magistrato di Guerra alcune regolari ordinarie gratificazioni, apparenti pure dall'ultimo bilancio, a favore degl'ufficiali e subalterni tanto d'esso Magistrato che del Commessario Generale, approverà S.A.Serenissima che la Giunta Militare, prese le medesime in considerazione, a fronte dei rispettivi soldi di Piano le addotti e proporzioni al merito ed alle incombenze degl'individui, anche in veduta delle straordinarie operazioni nelle quali verranno alcuni di essi impiegati per la nuova generale descrizione delle milizie forensi, avvertendo però che nella totalità non si ecceda le somma che attualmente importano le suddette gratificazioni.

Le sessioni ordinarie a tenore del suddetto chirografo dovranno tenersi due volte la settimana e nella prima sessione la Giunta determinerà unanimemente quei giorni che, secondo le altre particolari incombenze dei ministri che la compongono, riconosceranno li più liberi, non dubitando S.A.S. che ciascheduno dei nominati ministri si farà premura d'intervenirvi immancabilmente e soprattutto quando penderanno affari della maggior importanza; pure dandosi ad alcuno d'essi qualche indispensabile impedimento, dichiara S.A.Serenissima che per autenticare le deliberazioni debbino almeno essere in sessione tre dei ministri medesimi, sempre coll'intervento dell'Assessore, il quale dovrà avere il voto consultivo; volendo anche che tali deliberazioni prese in assenza di alcuno di loro debbano essere partecipate di seguito all'assente od assenti.

E secondo le circostanze de' casi potrà il Signor Segretario di Guerra convocare la Giunta anche straordinariamente a richiesta eziandio di cadauno degl'altri ministri secondo che le emergenze sembrassero meritevoli di qualche particolare straordinario provvedimento; ben inteso sempre che si debba fare in qualunque sessione esatta annotazione e registro, come sopra, delle proposizioni o deliberazioni che concordemente o a pluralità di sentimento saranno conciliate sopra la natura degli affari.

Quanto alla sottoscrizione de' mandati, ad effetto di procedere col minore intralcio e insieme con speditezza, per cui però non si pregiudichi al dovuto accerto di somigliante spedizione, si rimette al giudizio della Giunta Militare il determinare il metodo in coerenza anche degl'appuntamenti da fissarsi col Consiglio d'Economia [in] rapporto a que' pagamenti che assumerà egli di fare direttamente per la munizione e per l'impresa del vestiario.

Il tutto il resto spiegando assai chiaramente il suddetto chirografo le provide (sic) sovrane intenzioni e vedute, e per l'altra parte restandone commessa l'esecuzione a de' ministri pieni di capacità, di avvedutezza e di zelo per il buon servizio sovrano, si crede superfluo il procedere ad ulteriori spiegazioni, essendo ben persuasa l'A.S.Serenissima che tutti sapranno discernere l'importante oggetto per corrispondervi con altrettanta attenzione per il buon ordine e per la più regolata e precisa economia dell'Azienda di cui si tratta.

Dalla relazione sopra i bilanci generali dell'Azienda Militare di tutto l'anno scorso 1769 formata dai ministri a ciò deputati ed in seguito qui umiliata a S.A.Serenissima, essendosi verificato essere state tenute due casse separate dalla generale, una cioè proveniente dai congedi anticipatamente concessi a soldati e l'altra dal pagamento delle monture asportate dai disertori, e quelle maneggiate privatamente e convertite con diverse spese senza la dovuta intelligenza, per la maggior parte, del Magistrato di Guerra, S.A.Serenissima viene d'ordinare che sieno abolite le predette particolari casse facendo colare nella sola cassa generale non solo i nominati zaini, ma qualunque altro straordinario di rendita; e per l'altra parte ordinando che la regolazione delle medesime rendite sia soggetta alla cognizione ed autorizzazione della Giunta Militare mediante la spedizione dei mandati secondo le regole che verranno a fissarsi.

Ordina pure S.A.S. che qualunque spesa e gratificazione tanto ordinaria che straordinaria sia sempre considerata esattamente e deliberata col pieno concorso della Giunta Militare, onde si rilevi sempre distintamente nel bilancio dell'Azienda Militare a scanso d'ogni irregolarità e particolarmente di quelle che, come sopra, sono state riconosciute.

Quanto al vestiario nuovo e vecchio dei reggimenti riformati che si trova nei magazen, S.A.Serenissima ordina che si facciano le più diligenti pratiche per evitare il nuovo senza perdita, siccome le 80 pezze di fodera di lana bianca già preparate; e in caso che ciò non riesca, vuole S.A.Serenissima che col medesimo unitamente al vecchio si mantenga al Reggimento di Stato il vestiario presente, del quale ordina la medesima A.S.S. che si riduca ad uniformità, cioè levandogli le bavaresi ed aggiungendo il badarino e li paramani di color turchino, valendosi a tal effetto delle bavaresi e paramani del già reggimento Torelli in diminuzione dell'occorrenza.

All'occasione che poi si dovrà vestir di nuovo il predetto Reggimento di Stato comanda S.A.Serenissima che tutto il vestiario vecchio s'impieghi nel formare li corpetti o gilets al reggimento medesimo e così si continui a norma delle istruzioni che anno (sic) accompagnato li nuovi campioni.

Rispetto poi al Reggimento Guardie, siccome questo si trova senza la minima scorta di vestiario, intende S.A.Serenissima che si cominci a vestire secondo il

nuovo campione il battaglione esistente in Modena e col vestiario che quindi se ne ritrae si vada supplendo alle mancanze dell'altro battaglione e si mantenga finché arrivi il tempo di rinnovare (sic) il secondo vestiario al predetto battaglione di Modena; per allora fare l'intero vestiario del reggimento secondo il detto nuovo campione, ben inteso che tal vestiario vecchio si vuole ridotto ad uniformità levandogli le bavaresi ed aggiungendo il colarino bianco. Per questo capo, come per tutti gl'altri ancora, si procurerà (sic) la maggiore e più avvertita economia a scanso d'ogni spesa inutile.

Volendo S.A.Serenissima secondare nuovamente gl'impulsi della sua innata clemenza col liberare dalla catena de' forzati que' soldati che per delitto di diserzione vi sono stati condannati in vita e che sono atti tuttavia a riprendere il servizio militare, ordina che la Giunta Militare faccia seguire un'attenta ed oculata visita de' medesimi assicurandosi che non segua veruna parzialità o contemplazione; indi ne passi la nota ben dettagliata coll'annotazione dei rispettivi loro delitti alla Tavola di Stato, sicché pervenga all'A.S.Serenissima per le graziose sue risoluzioni. In questa benigna riflessione si è degnata pure l'A.S.Serenissima d'includervi il forzato Bartolomasi, disertato dalla guarnigione della Mirandola e condannato ai ferri per anni dieci.

Queste sovrane provvidenze sin qui spiegate, producendo alla Cassa militare una minorazione notevole dei carichi già fissati nei piani generali ed aggiungendo a ciò l'esecuzione ben attenta di una più avvertita economia, intende S.A.Serenissima che senza ulteriore aggravio del suo erario nel corso di questo nuovo anno sia pareggiato lo sbilancio del 1769 dimostrato in lire sessantaquattro mille.

Dopo di avere S.A.Serenissima presi in seria considerazione li progetti (sic) che le sono stati umiliati per la formazione di una nuova caserma in Modena capace per l'alloggiamento della guarnigione ivi destinata, la medesima a' rilevato che la spesa ascenderebbe ad una somma di molta rilevanza; oltrediche non si provvederebbe con speditezza all'occorrenza, dovendosi aspettare per due anni almeno prima che la caserma suddetta fosse abitabile e sicura di non pregiudicare alla salute del soldato; e siccome S.A.S. vorrebbe che la sua truppa fosse alloggiata quanto prima in quartieri più sani e più confacenti di quello siano li presenti e che si facesse luogo al più presto a stabilire in Modena la sua Guardia al Corpo, ordina perciò che la Giunta Militare faccia tutte le possibili diligenze e indagini onde provvedere con speditezza e senza una spesa rilevante all'occorrenza di quartieri per la guarnigione di Modena, rinnovando a tale effetto le perizie e li progetti (sic) ai quali si potrà unire anche quello del risarcimento delle caserme di Cittadella senza omettere (sic) il progetto (sic) del disseccamento delle fosse onde rendere sana quell'aria, rilevandone la spesa ed il tempo per farlo senza che abbiasi a pregiudicare alle fortificazioni.

Siccome la Giunta Militare avrà rilevato dal sovrano chirografo, essendosi S.A.Serenissima degnata di dichiarare il signor conte Bolognesi Commessario Generale, ordina che si accreschino tre porzioni giornali da cavallo valutate in lire centotrentacinque al mese queste cominceranno a correrli col primo del corrente anno.

Contemporaneamente aumenta graziosamente S.A.Serenissima trenta mensali a cadauno dei tre ufficiali del Commessariato Generale Malagoli, Cavazzuti e Palazzi, e queste da cominciarsi come sopra.

Ordina S.A.Serenissima che a cominciare col corrente anno si diminuiscano d'un terzo le rispettive paghe assegnate li 17 agosto 1769 agl'ufficiali ch'erano riservati alla formazione delle legioni e ciò sino all'attualità ed esercizio del rispettivo impiego, che sarà a ciascuno d'essi destinato.

Comanda pure S.A.S. che il soldo del Vaccari cancelliere de' forensi sia aumentato di lire quaranta mensali.

Quello del Lavelli maggiore della piazza di Modena sia accresciuto sino alle lire centocinquanta al mese.

Dichiara S.A.Serenissima maggiore delle cittadella di Modena l'ufficiale Marianò, il quale n'è attualmente l'aiutante maggiore.

Si degna S.A.Serenissima di ordinare che siano continuate al giubilato capitano Forni le solite mensali lire settantacinque.

Il capitano Gabrielli destinato allo spedal militare aumenta benignamente S.A.Serenissima di lire venticinque il mensale suo assegno.

Alle due vacanze di capitani custodi delle due porte di Modena si degna S.A.Serenissima di promuovere l'ufficiale Cidobro (?) ed il guardia riformato Parodi coi soliti assegni portati dai piani.

Comanda S.A.Serenissima che alli quattro capitani custodi delle porte di Reggio si accrescano mensalmente lire quindici per ciascheduno sopra la gratificazione delle lire 25 portate dalla Guardia del Corpo,, formando così a ciascuno d'essi un assegno di lire quaranta al mese.

Concede S.A.Serenissima il congedo ai due tenenti Onesti e Vanulli accordando loro graziosamente la graduazione di capitano nelle sue truppe.

Al rimpiazzo di questi due uffiziali comanda S.A.Serenissima che siano sostituiti il Magri già tenente nel Reggimento Guardie ed il Martinelli del Reggimento Dragoni.

Parimenti nomina S.A.Serenissima tenente aggregato al Reggimento di Stato il cavaliere Lascaris coll'eventualità della rima vacanza che succederà nello stesso reggimento, e intanto goderà della paga di sottotenente senza le porzioni.

Siccomeche alli tre uffiziali del Reggimento Dragoni tenente Aller, sottotenente Azzaloni e alfiere Guidiccioni si continui il solito soldo senza però porzioni da

bocca e da cavallo, restando così aggregati al corpo medesimo.

Si degna S.A.Serenissima di nominare a comandante delle milizie forensi di Reggio il Diumerò già maggiore della Guardia del Corpo.

Rinova (sic) S.A.Serenissima l'ordine già emanato che tutti gl'ufficiali tanto firmati li 19 agosto 1769, quanto quelli che lo vengono ad essere in oggi, e sono capitano Clivati, tenente conte Miari e alfiere Beriguard del Reggimento Dragoni, non potranno vestire di veruna uniforme.

Tale è la precisa mente di S.A.Serenissima.

Bagnesi

Avviso alli governatori e comandanti di reggimenti ed al Commessariato Generale in conformità.

Fabrici

57 - 1770 marzo 1 – Il duca Francesco III nomina Giovanni Antonio Ruga Uditore Generale di Guerra

ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. E, pp. 797-799.

La dichiarazione di nostro Uditore di Guerra che facessimo della persona dell'avvocato Giovanni Antonio Ruga al di lui ritorno dalla corte di S. M. Cattolica non fu certamente senza la veduta di que' buoni servigi che in seguito di quelli rescisi nella detta corte, abbiamo tutto il motivo di riprometterci ugualmente in tale impiego da lui, e de' quali ci hanno sempre più assicurato il zelo e talento con cui non ha egli lasciato di distinguersi anche ultimamente nelle importanti incombenze affidategli in qualità di Segretario della nostra signoria di Varese. Avendolo perciò noi disimpegnato da queste per l'attuale esercizio, a cui ci occorre ora destinarlo, dell'impiego suddetto, ove egli anzi avrà maggior campo di far valere la sperimentata di lui capacità ed attenzione, quindi è che, volendo noi pure dargli una pruova del riconoscimento onde riguardiamo le di lui benemerenze, ci siamo risoluti di promuoverlo di più e dichiararlo, come in virtù delle nostre lettere patenti promoviamo e dichiariamo lo stesso avvocato Ruga nostro consigliere e Uditore generale di Guerra col rango di tenente colonnello nelle nostre truppe e con gli emolumenti già determinati non meno che colle facultà necessarie d'amministrare la giustizia così nel civile che nel criminale non tanto alla truppa che alla milizia, a norma delle ordinanze e regolamenti già emanati.

Comandiamo pertanto ai nostri ministri e particolarmente alla nostra Giunta

militare di riconoscerlo nelle suddette qualità e così farlo riconoscere da chiunque massime poi nelle solite forme degli ufficiali e soldati de' nostri reggimenti nonché delle milizie forensi affinché goda di tutti gli onori che gli competono, e vengano eseguite le di lui ordinazioni coerentemente all'impiego conferitogli. Tale essendo la mente e volontà nostra.

Dato in Milano il primo marzo 1770
Francesco

58 - 1770 maggio 24-31 – Il duca Francesco III emana istruzioni per l'Uditore Generale di Guerra e queste vengono inoltrate al Supremo Consiglio di Giustizia

ASMo, Giudiziario, Uditore Generale Militare, Istruzioni (a stampa) 1770-Processi civili 1772-94, b. unica.

ASMo, CD, GS, vol. II, n. 1459, a stampa.

Nella prima tra le due collocazioni alle Istruzioni è allegata la seguente lettera: «L'Avvocato Giovanni Antonio Ruga essendo stato da S.A.S. dichiarato Consigliere e Uditore generale di guerra col rango di Tenente Colonnello nelle sue truppe, per sovrano comandamento della medesima A.S. la Giunta militare ne passa al Supremo Consiglio di Giustizia la notizia; ed altresì una copia in stampa delle istruzioni riguardanti l'Uditorato generale di guerra affinché il prelodato Supremo Consiglio di Giustizia resti pienamente a giorno delle sovrane disposizioni date dall'A.S.S. in questo particolare.

Dalla Giunta Militare di S.A.S., Modena 31 maggio 1770.

Fabrizi».

A tergo: «Si consideri nelle filze del Segretario. Dal Consiglio, 6 giugno 1770».

Istruzioni per l'Uditore Generale di Guerra

Considerandosi l'Uditore Generale di Guerra come il giudice ordinario della truppa, a lui spetterà l'incombenza dell'amministrazione della giustizia tanto civile che criminale delle persone militari compatibilmente però col sovrano chirografo del dì 18 maggio 1768¹⁴ e col successivo regolamento del dì 2 aprile

¹⁴ Con il quale Francesco III nomina il presidente e riforma la composizione e le competenze del Supremo Consiglio di Giustizia. In esso si precisa che la competenza del supremo tribunale si estende «a tutte indistintamente le cause civili, criminali e miste de'

1769¹⁵ ed in somma nel modo e forma che si spiegherà in appresso.

I. Rispetto alla città di Modena e suo distretto, come pure agli altri luoghi, qualora si trovasse l'Uditore Generale dove venisse introdotto giudizio, saranno di sua privativa giurisdizione le cause civili di dare ed avere che non oltrepassino il valore di lire tremille e nanti di lui per la via degli atti del Cancelliere dell'Uditorato Generale avranno le persone militari il foro attivo e passivo con dichiarazione che quanto ai tribunali che hanno l'istesso privilegio, l'attore dovrà perseguire il foro del reo convenuto.

II. Fuori della città e distretto di Modena per il maggior comodo o minore dispendio non meno della truppa, che di chi la voglia convenire in giudizio, si dovrà dai rispettivi giudici della città e luoghi dove sarà la medesima di guardia o di accantonamento ricevere le istanze e gli atti e procedere nelle sopraindicate cause fino alla sentenza esclusivamente, per poscia rimettere gli atti e processi in dette cause costrutti all'Uditore Generale, affinché da esso siano risolte con suo decreto definitivo.

III. Dai decreti e sentenze dell'Uditore Generale proferite in cause di persone militari non si darà appello a giudice di seconda istanza, ma a tenore del Regolamento del 1760¹⁶ passeranno in grado di revisione al Supremo Consiglio di Giustizia.

IV. I processi criminali continueranno a costruirsi col solito metodo e formalità dai rispettivi reggimenti, coll'assistenza sempre del loro Auditore di Guerra, che

nostri Stati, comprese anche le cause camerali parimenti civili e criminali, ed altresì le stesse cause militari che non interessarono immediatamente la disciplina ed il servizio delle truppe, mentre queste continueranno ad essere privative dell'Uditore Generale di Guerra, secondo le distinzioni e spiegazioni che saranno in appresso dettagliate al Consiglio medesimo con altra nostra particolare istruzione» (ASMo, CD, GS, vol. HH, n. 1317, trascritto in C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, n. 7, pp. 493-95; v. anche p. 192 ss.).

¹⁵ Si tratta del nuovo regolamento che disciplina il funzionamento del Supremo Consiglio di Giustizia e degli organi giudicanti ad esso collegati. Rileva il cap. IV, secondo cui «Anche le cause civili che si agitavano nel Foro Militare e che riguardavano materia di Fedecommissi, vindicazione di beni e di simil natura apparterranno al Consiglio. Le altre poi di dare e di avere e le sommarie ed esecutive, per minor dispendio e maggior comodo della truppa regolata e delle milizie del Distretto di Modena, resteranno di privativa giurisdizione dell'Uditore Generale di Guerra e ai di lui subalterni nello Stato» (ASMo, CD, GS, vol. II, n. 1383, trascritto in C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, n. 10, pp. 498-520, a p. 499).

¹⁶ Probabile refuso di stampa per "1761", con riferimento, in tal caso, al chirografo istitutivo del Supremo Consiglio di Giustizia del 21 ottobre 1761; cfr. C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, p. 53 ss. e p. 278 per l'unificazione in via esclusiva delle competenze in materia di revisione al supremo tribunale.

sarà subordinato all'Uditore Generale, e questi, ove si tratti massime di delitti gravi, dovrà esserne prevenuto, affinché non solo ne renda intesa la Giunta Militare, ma perché possa dare a tempo le istruzioni e direzioni necessarie e soprattutto perché invigili ed insista che ne' Consigli di Guerra nel votare siano impreteribilmente osservato di Capitoli e le Ordinanze militari; sicché nessuno de' componenti il Consiglio receda arbitrariamente dalle pene in detti Capitoli ed Ordinanze prescritte, e recedendo passi a quella mortificazione e castigo che, previa la partecipazione ed approvazione della Giunta Militare, sarà giudicata conveniente e proporzionato, col fare di più riformare il Consiglio a termini del giusto.

V. Il risultato de' predetti Consigli di Guerra sarà spedito all'Uditore Generale per essere dal medesimo rassegnato alla Giunta militare, dalla quale, secondo le circostanze de' casi, se ne attenderanno le risoluzioni a norma delle Ordinanze veglianti.

VI. Dovendosi per qualche delitto commesso da qualche ufficiale formare processo, prima di procedere all'arresto, a meno che vi fosse pericolo di fuga o di ritiro in luogo immune, dovrà l'Uditore Generale farne prevenire rapporto alla Giunta militare, eziandio per intendere da essa, a tenore anche delle istruzioni de' 15 gennaio 1766 ¹⁷, o la mente sovrana oppure le determinazioni del detto Supremo Tribunale per restare abilitato lui solo, o unito a qualche Deputazione, a procedere contro delle persone, ben inteso che per la definizione della causa debba spedire la sua relazione votiva alla prelodata Giunta per attenderne la risoluzione.

VII. Nelle cause criminali che non interessano immediatamente la disciplina militare e il servizio della truppa, come sarebbe omicidio, furto grave o somiglianti delitti commessi contro persone non militari, so dovrà bensì dai rispettivi reggimenti costruire il processo informativo nelle consuete forme sotto la direzione dell'Uditore Generale, ma questi dovrà col processo diriggere il suo voto alla giunta militare, la quale secondo le circostanze e la gravità de' casi sentirà il parere del Supremo Consiglio di Giustizia per regola della giusta ed esatta risoluzione della causa.

VIII. All'Uditore Generale si dovranno dai reggimenti spedire con prontezza le basse dei disertori colla nota distinta della montura, armamento e di tutt'altro che avranno asportato, affinché da esso sieno dati e spediti indilatatamente gli ordini ai giudicanti pel loro arresto e pel rimborso alla Cassa del Soldo del valore asportato.

IX. Sarà parimenti l'Uditore Generale il giudice privativo de' bargelli e degli esecutori dello stato immediato e nelle cause criminali de' medesimi procederà come gli altri giudici, cioè colla dipendenza dal Supremo Consiglio di Giustizia, a cui dovrà

¹⁷ Si tratta delle recenti istruzioni impartite dal Francesco III al Magistrato di Guerra: ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. B, pp. 318-322, Milano, 1766 gennaio 15.

rimettere i processi col suo voto per la definizione secondo il fin qui praticato.

X. Nel rimanente e in tutto che riguarda la di lui carica, si atterrà esattamente a quanto resta prescritto dai Capitoli Militari e dalle Ordinanze di tempo in tempo emanate relativamente alla disciplina e al buon ordine della truppa.

XI. E qualora insorgesse qualche dubbio sulla interpretazione di alcuno de' Capitoli contenuti nella presente Istruzione, o che succedesse qualche caso non compreso nella medesima, spetterà unicamente alla Giunta Militare il darne gli opportuni schiarimenti e spiegazioni, alle quali dovrà intieramente uniformarsi l'Uditore Generale di Guerra.

Dalla Segreteria di Guerra di S.A.S. Milano 24 maggio 1770
Fabrizi

59 - 1771 – *Codice Estense: Dell'inseguimento ed arresto de' disertori*

Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima, II, in Modena, presso la Società Tipografica, 1771, lib. V, tit. XVII (Dell'inseguimento ed arresto de' disertori), pp. 293-295.

I

Per impedire quanto sia possibile lo scampo ai soldati disertori delle nostre truppe si prescrive e si ordina a qualunque persona di che grado e qualità esser si voglia, e particolarmente poi a gli uffiziali delle milizie forensi, ai massari delle ville ed ai passatori de' fiumi il dover usare ogni mezzo per arrestarli o farli arrestare levando rumore e facendo dare campana a martello; ed arrestati che siano, tradurli o farli tradurre al tribunale più vicino e consegnarli nelle forze della giustizia sotto pena, in caso di colpevole mancanza, di scudi cinquanta d'oro ed anche di affittiva secondo la circostanza de' casi.

II

Per disertori si avranno que' soldati, i quali, usciti dai limiti del proprio reggimento o guarnigione o appostamento, non saranno muniti di congedo o licenza in istampa firmata dal comandante del loro corpo. E però capitando qualunque soldato nelle città, terre e giurisdizioni dello stato tanto immediato che mediato, sarà obbligo de' rispettivi governatori, comandanti e giusdicenti ed in mancanza di questi de' sindaci e capi delle Comunità di farsi esibire le suddette licenze, e queste non esibendo di farli immancabilmente arrestare.

III

Sotto le suddette pene resta vietato a chicchesia, e massime poi agli osti e taver-

nieri, il dare ricovero ed alloggio a detti disertori, come pure ai passatori de' fiumi il traghettarli, se prima non si faranno esibire come sopra il congedo o licenza del proprio comandante.

IV

Anzi, chi saprà trovarsi occultato nelle rispettive città, terre e ville alcun disertore o soldato senza la detta licenza sarà tenuto sotto pena di venticinque scudi d'oro d'indilatamento denunciarlo al suo tribunale affinché sia opportunamente inseguito ed arrestato.

V

Chi poi sarà tanto ardito di cooperare o co' fatti o colle insinuazioni e consigli alla diserzione di qualche soldato incorrerà la stessa pena in cui sarà incorso il disertore medesimo. E trovandosi nelle case di taluno abiti, armi o altro arnese del disertore si presumerà complice di aiuto e di cooperazione ed incorrerà la pena anche affittiva a misura de' casi e sue circostanze.

VI

Si vieta pure sotto pena pecuniaria ed anche affittiva il comprare da' soldati o in qualsivoglia modo contrattare con essi armi, cavalli, monture, munizioni o altri arnesi ad uso attuale di truppa.

60 - 1780 marzo 10 – Il duca Ercole III concede il perdono ai disertori e ai responsabili di altri reati

BEU, BG, A.94.P.18, aa. 1776-84, n. 6, a stampa.

ERCOLE III

per la grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola ec. ec. ec.

Presenti come sono all'animo nostro que' rigorosi ma sacri doveri di giustizia che formano la base della nostra autorità non meno che della pubblica sicurezza, non possiamo non abbracciare con tanto maggiore compiacenza tutte quelle opportunità nelle quali al paterno nostro cuore è permesso di temperare il rigor delle leggi colla naturale nostra commiserazione. E quindi, ripromettendoci dall'attaccamento e dall'ubbidienza de' nostri amatissimi sudditi che non saremo costretti a ricorrere pel sostegno della giustizia medesima a que' mezzi, i quali per gravi che riescissero all'animo nostro non sarebbero punto meno indeclinabili, non abbiamo potuto ricusare a noi stessi la soddisfazione di corrispondere coi tratti

della nostra clemenza a que' rispettosì ed affettuosì sentimenti che hanno eglino manifestati pel nostro avvenimento al trono e ci siamo determinati di concedere un generale perdono.

A tutti i disertori delle nostre truppe delle nostre truppe, esclusi per altro sempre i disertori della compagnia delle Guardie del Corpo come immeritevoli di perdono.

Agli spatriati, condonando eziandio il confisco rispetto a quelli, contro de' quali non ne fosse ancora stata eseguita la sentenza.

A tutti i profughi rei di ferite in rissa, quando il profugo non sia l'autor della rissa, né abbia usata arma proibita a ritenersi e non ne sia seguita morte o grave mutilazione.

A tutti i contrabbandieri, i quali per altro incorsa non abbiano pena maggiore di tre anni di galera.

Di modo che per quanto riguarda i mentovati delitti possano i rispettivi rei, che si trovassero profughi da' nostri Stati, ritornare con pienissima libertà e senza timore di veruna pena o coarcigione. Il che tutto intender si deve ed aver forza a favore soltanto de' nostri sudditi che dentro il corso d'un anno, da contarsi dal presente giorno, si saranno restituiti negli Stati nostri e dinunziati ai rispettivi uffizii.

E perché a tutti siano note queste nostre disposizioni, ordiniamo che sieno rese pubbliche in ogni luogo de' nostri dominii.

In fede di che sarà il presente firmato di nostra mano, munito del nostro maggior sigilli e contrassegnato dal nostro Ministro di Gabinetto per gli Affari Interni.

Dato in Modena dal nostro ducal palazzo il 10 marzo 1780

ERCOLE

Gherardo marchese Rangone

61 - 1781 aprile 2 – Disposizioni in merito alle categorie di sudditi sottoposti al foro militare

BEU, BG, A.94.P.18, aa. 1776-84, n. 35, a stampa.

4 pp., bianche la n. 2, 3, 4. A mano sul margine superiore di p. 4: «1781. 2 aprile. Lettera ducale che porta a chi compete il Foro Militare».

Dalla Segreteria di S. A. Serenissima, Modena 2 aprile 1781.

Non dovendo godere del privilegio del Foro Militare se non se la truppa regolata, è discesa l'A. S., per maggiore dichiarazione del disposto nel Piano Generale di Governo già emanato, a spiegare essere della precisa sua intenzione che d'ora in

avanti gl'inservienti della ducale armeria, la Milizia Urbana al pari della Forense, qualunque ufficio aggregato od altro chiunque, quando non sia in attualità di servizio, sieno tutti indistintamente soggetti tanto nel civile che nel criminale ai rispettivi giudici ordinari dello Stato e non al Foro Militare.

Dalla presente disposizione restano esentati dall'A. S. Serenissima e non compresi gli ufficiali tutti pensionati alla prima divisione per effetto dei parziali riguardi che degna di avere per essi in vista degli attenti, fedeli e lodevoli servigi prestati nel disimpegno de' loro sostenuti incarichi.

Tutti i componenti la Segreteria, Computisteria e Cancelleria Militare nelle materie e cause di rispettiva loro personalità.

I munizionieri e magazzinoieri delle piazze per i soli casi militari.

Quelli che, quantunque servano all'armeria, sono soldati pagati e passano la rivista.

La Milizia poi Urbana, la Forense e quelle truppe che formeranno un giorno le divisioni, quando saranno in servizio godranno del Foro Militare, come pure gli Stati Maggiori delle piazze d'armi di Carpi e di Correggio nelle occasioni mentovate.

Finalmente le Milizie Forensi nel criminale godranno il privilegio di pagare la sola metà delle spese.

D'ordine pertanto della Serenissima A. S. si partecipano al Sig. [***] le premesse superiori dichiarazioni e determinazioni per norma e regola di cotesto ufficio nelle circostanze, tale essendo la [***].

62 - 1782 gennaio 8 – Avviso relativo a immunità ed esenzioni, tra le quali il servizio militare, da riconoscersi ai rustici forestieri che si trasferiscono all'interno degli Stati estensi

BEU, BG, A.94.P.18, aa. 1776-84, n. 61, a stampa.

AVVISO

Affine di promuovere con mezzi efficaci l'accrescimento della popolazione in questi serenissimi domini e segnantemente delle famiglie rustiche dedite all'agricoltura, piacque già al Serenissimo signor duca Francesco III d'immortal memoria d'ordinare e dichiarare con ducal suo chirografo de' 26 dicembre 1769 reso pubblico colle stampe, che tutti que' rustici forestieri di Stato alieno che colle loro famiglie addette all'esercizio dell'agricoltura venissero a stabilirsi ed abitare

permanentemente nelle campagne e ville de' serenissimi suoi stati fossero esenti, per lo spazio di dieci anni da decorrere dal giorno in cui effettivamente stabilissero il loro domicilio nelle dette campagne e ville con darsi in nota e dinunziarsi a' rispettivi giurisdicenti locali, dal dazio del macinato per essi e loro famiglie nella quantità solita, secondo i Regolamenti della serenissima ducal Camera, con sicurezza ancora di non essere assoggettati a gravame per quella quantità di sale che loro rimanesse da levarsi in fine di ciascun anno secondo le regole generali del Boccatico, dichiarando altresì che nel caso che esse persone e famiglie fossero per acquistare de' beni stabili nello Stato dovessero godere l'esenzione dalla gabella de' contratti degli stabili per la porzione dovuta dall'acquirente; e finalmente per una più estesa dimostrazione del paterno suo favore dichiarò che fossero messe a parte de' graziosi sovrani suoi riflessi tutte quelle persone e famiglie forestiere, le quali si disponessero a venire ad abitare anche nelle città e terre de' serenissimi domini per esercitare qualche arte, manifattura o negoziazione di pubblico vantaggio, con far loro godere tutte quelle facilità ed esenzioni che dal Magistrato Camerale fossero riconosciute convenienti e proporzionate alla qualità ed importanza della rispettiva arte, manifattura o negoziazione.

Allo stesso provvido oggetto pochi anni dopo dispose pure l'A. S. Serenissima che tutte le persone d'estero dominio sì nobili e civili che rustici, fossero questi coloni o casanti, e così parimenti qualunque artefice che venisse a dimorare e prendere effettivamente domicilio ne' suoi Stati, tanto nelle città come ne' borghi, terre e nelle campagne, conseguissero immancabilmente per il decorso di un decennio, da misurarsi coll'epoca dello stabilimento di loro domicilio, la gratuita annua somministrazione del solito sale comune di Cervia nella quantità enunciata nell'editto camerale dei 13 agosto 1774, con cui fu resa pubblica questa ulteriore benefica concessione e venne eziandio spiegato quanto si doveva adempiere ed osservare dal canto de' concessionari.

Presso ciò volendo ora il Serenissimo signor duca Ercole III gloriosamente regnante aggiungere grazie a grazie, si è di moto proprio benignamente degnato di prescrivere che le persone estere e loro famiglie già stabilite ne' Serenissimi suoi domini ed admesse al conseguimento delle sovraccenate esenzioni, non meno che quegli stranieri e loro famiglie che in avvenire si trasferiranno ad abitarvi permanentemente e saranno riconosciuti capaci d'impetrare taluna o tutte le premesse esenzioni, debbano inoltre corrispondentemente alla durata delle esenzioni medesime andare immuni dal servizio militare, con che facciano registrare appresso a' rispettivi comandanti militari il rescritto che avranno ottenuto od otterranno d'abilitazione al godimento delle esenzioni stesse, ben inteso poi che tale registro dovrà farsi gratuitamente.

D'espreso comandamento però dell'A. S. Serenissima altrettanto si deduce ad

universale notizia onde chiunque sia in grado di poter profittare dell'anziespressa sovrana clementissima disposizione sappia come si debba contenere per essere adnesso a poter partecipare.

Modena 8 gennaio 1782
Gaudenzio marchese Valotta Presidente
Giacomo Consigliere Bertacchini
Ignazio Consigliere Fivizzani
Giovan Battista Brigadiere Latour
Rinaldo colonnello cavaliere Boccolari
Tommaso conte Chiodini
Pietro generale Giardini
del Consiglio di Economia
Carlo Ferrari Cancelliere

63 - 1782 giugno 14 – Notificazione riguardante la sottrazione e il commercio di panni militari detti Roqueloz

BEU, BG, A.94.P.18, aa. 1776-84, n. 79, a stampa.

NOTIFICAZIONE

Dacché piacque a S. A. S. di fornire la sua truppa di un nuovo capo di montura detto Requeloz di panno di Germania, nominato pepe e sale, si è avuta notizia che, essendo stati asportati alcuni di tali Roqueloz da soldati disertori, sono passati in mano a persone diverse che ne hanno fatto acquisto, onde l'A. S. Serenissima è venuta in determinazione di ordinare al suo Consiglio di Economia di provvedere adeguatamente all'anziesposto disordine col proibire particolarmente a qualunque persona il comprare o il ricevere in modo alcuno tal capo di montura.

Colla presente Notificazione pertanto resta espressamente proibito e vietato ad ogni e qualunque persona di qualsiasi stato e condizione esser si voglia il comprare, ricevere ed ancora a chi non sia soldato il ritener presso sé sotto qualunque titolo o pretesto alcun capo de' suddetti Roqueloz sotto pena di scudi sei correnti, oltre la perdita della roba contro la presente proibizione acquistata, ricevuta o ritenuta oppure del suo valore, da applicarsi per una metà al ducal fisco e l'altra metà all'accusatore o all'inventore.

Ma perché potrebbe accadere che taluno in seguito acquistasse fuori de' serenissimi dominii o avesse già acquistato ed introdotto alcuno de' sopramenzionati capi di

montura militare, quindi si dichiara proibito sotto la suddetta pena eziandio a tali acquirenti l'introdurre ed introdotto come sopra il ritenere nello Stato di S. A. S. gl'istessi capi di montura, a meno che quanto sia ai già introdotti entro due giorni decorrenti da quello della pubblicazione del presente divieto e rispetto a que' che fossero in appresso introdotti, vengano prontamente presentati all'Ufficio dell'Ispezione al dettaglio e nelle guernigioni fuori di questa capitale alli rispettivi comandanti, che saranno incaricati di farne l'acquisto col rimborso del denaro che si giustificherà esser stato pagato per ciascuno di detti Roqueloz.

Resta parimenti proibito e vietato tanto ai tentori quanto a qualunque altra persona il ritingere alcuno de' suddetti Roqueloz o parte di essi in qualsiasi colore, siccome ai sartori e ad ogni altro il farne alcun uso convertendone il panno in altre sorta di vestiti o impiegandolo in altra maniera, sotto le suddette pene da incorrersi irremissibilmente da chiunque si scoprirà aver contravvenuto alle presenti determinazioni.

Modena, dal Consiglio di Economia questo dì 14 giugno 1782
 Gaudenzio marchese Valotta presidente
 Giacomo consigliere Bertacchini
 Ignazio consigliere Fivizzani
 Giovan Battista brigadiere Latour
 Rinaldo colonnello cavalier Boccolari
 Tommaso conte Chiodini
 Pietro generale Giardini
 del Consiglio di Economia
 Luigi Palazzi Cancelliere Militare nel Consiglio di Economia

64 - 1782 – Sanzioni penali per i reati commessi dai militari

BEU, BG, A.94.P.18, aa. 1776-84, n. 98bis, a stampa. In mancanza di datazione specifica, si utilizza quella riportata in calce accanto al nome dello stampatore.

PENE

alle quali secondo le Leggi ed Ordinanze militari è soggetto tutto il militare di attuale servizio nelle truppe di Sua Altezza Serenissima padrone, da incorrersi per gl'infrascritti delitti che da esso si commettessero, con avvertenza però che tali pene possono accrescersi e diminuirsi rispettivamente secondo le qualità e circostanze de' casi da misurarsi dal prudente e regolato arbitrio di chi deve giudicare

Morte infame

1. Bestemmia, spergiri, parlar contro la cattolica religione, sortilegi, ingiurie alle sante immagini di Nostro Signore, della Beata Vergine e de' Santi; può anche incorrere tal pena da minorarsi secondo le leggi municipali a misura de' casi e delle circostanze.
2. Omicidio proditorio, insidioso o con qualità aggravanti.
3. Stupro. Adulterio e fornicazione commessi con forza, bestialità ed altri peccati contro natura. Lo stupro semplice e l'adulterio, secondo le leggi municipali, può anche portar pena di galera e minor secondo le circostanze.
4. Duello tanto per chi sfida che per chi l'accetta, come altresì per li padrini e per chi presta armi, cavallo o comodo di luogo a tal effetto.
5. Incendiari con malizia, assalitori de' passeggeri per nuocere loro nella vita o roba, saccheggiatori di case o stalle e chi scorterà fatti facinorosi o capitali.
6. Furto grave, e di conseguenza in quartiere e nelle tende, di cose sacre, d'artiglieria, arsenali, munizioni e carriaggi di proviande.
7. Ammutinamento o sedizione.
8. Corrispondenza colli nemici e chi nelle occasioni non si batterà e difenderà contro li medesimi.
9. Spie, traditori e chi terrà mano a questa sorta di gente.
10. Omicidio con veleno dato.
11. Suicidio, cioè chi ammazzerà se medesimo, quando fosse di sana mente sarà appeso alla forca il cadavere e in difetto la sua effigie.
12. Capo fomentatore d'unioni per disertare, seguendo o non seguendo l'effetto, e chi, avendone notizia, non parteciperà ciò a' suoi superiori.
13. Diserzione qualificata nei soldati volontari, in cui concorra doppia e reiterata diserzione o violenza o rottura alle porte e parieti o asporto di tutta o maggior parte delle monture e molto più anche dell'armamento.
14. Simile con scalamento di mura o in sentinella o di guardia o con violenza d'armi contro la sentinella o corpo di guardia.
15. Complotti ne' quali segua l'effetto, li capi e fomentatori, quando saranno soldati volontari.
16. Chi proporrà ed insinuerà ad alcuno il disertare e la diserzione in questa in questa classe, seguendone l'effetto.

Morte per le armi o capitale

1. Omicidio, riservato il caso di legittima difesa ed il proditorio, mentre per questo entra la morte infame.
2. Mancanza di subordinazione verso i suoi superiori tanto con parole offensive quanto mettendo mano alle armi e maggiormente minacciando, percuotendo e con ferite, sebbene il soldato avesse ragione.
3. Disubbidienza al comando de' superiori, giusto o ingiusto, in materia di servizio, o contrafacendo a tale comando.
4. Percosse e ferite gravi con piena opposizione ed omicidi nelle persone degli esecutori di giustizia, sbirri, nunzi, massari ed altre persone della curia nell'esecuzione degli ordini, levar pegni, far catture od altro ec.
5. Sortita dai luoghi serrati, trinciere, mura e recinti per altra parte che per le solite porte.
6. Dormire in sentinella o abbandonare il posto. Questa pena può essere anche minore, secondo la qualità de' tempi e casi.
7. Insulto e far forza ad una sentinella, ronda o pattuglia con armi.
8. Chi, trovandosi in una piazza forte, parlerà o proporrà di rendersi all'inimico.
9. Chi forzerà il comandante a rendersi all'inimico: saranno decimati, sicché ogni dieci uno muoia e li altri esposti ai luoghi più pericolosi.
10. Chi in occasione di battersi in servizio del principe ricusasse di farlo voltando le spalle, ponendo le armi abbasso e rendendosi prigioniere senza necessità indispensabile.
11. Veleno dato non seguendo la morte.
12. Diserzione qualificata nei soldati consegnati dal governo o dalle comunità dello Stato, cioè con scalamento di mura o in sentinella o di guardia o con violenza d'armi con la sentinella o corpo di guardia.
13. Diserzione semplice nei soldati volontari.
14. Complotti ne' quali segua l'effetto; gli altri complici quando saranno soldati volontari.
15. In detti complotti, seguendo l'effetto, li capi e fomentatori quando saranno soldati dati dal governo o dalle comunità
16. In detti complotti, non seguendo l'effetto, i capi e fomentatori quando saranno soldati volontari.
17. In detti complotti, non seguendo l'effetto, ma concorrendovi qualità aggravanti ed atti prossimi, li capi e fomentatori, sebbene consegnati dal

governo o dalle comunità.

18. Chi proporrà od insinuerà ad alcuno il disertare o diserzione in questa classe, seguendone l'effetto.
19. Chi chiamerà all'armi facendo rumore, sparando.
20. Chi, trovandosi in rissa, chiamerà con voci sediziose in aiuto troppi soldati.
21. Chi nel battersi, sorpreso da un ufficiale, non ubbidirà.
22. Fabbrikatori di monete false e chi vi terrà mano.

Galera in vita o a tempo secondo le circostanze

1. Furti in città od in altri luoghi secondo le leggi municipali portano la galera in vita o a tempo e possono anche arrivare alla morte infame, come pure portano pene minori della morte o galera secondo il valore e circostanze.
2. Consapevoli di ammutinamento o sedizione che non lo parteciperanno subito a' suoi superiori
3. Mali trattamenti con parole e fatti verso gli esecutori di giustizia, sbirri, nunzi, massari ed altre persone nell'esecuzione degli ordini, levar pegni, far catture od altro ec., opponendosi a tali atti.
4. Contrabbandi di qualunque sorta e massime di sale, tanto per sé quanto conducendoli o scortandoli. Questa pena però può essere minore cioè di verghe o carcere a norma delle circostanze e de' capi contrabbandati.
5. Sfrosatori di caccie riservate e massime ducali. Secondo le leggi vigenti può anche entrare pena minore a seconda delle circostanze.
6. Delazione d'armi proibite da fuoco, da punta e da taglio e massime dei così detti mazzagatti e stili, per i quali entra la galera per la sua retentione. Anche qui la pena può essere minore secondo la qualità delle armi e delle circostanze.
7. Insulto e far forza ad una sentinella, ronda o pattuglia senz'armi.
8. Passavolanti nelle riviste per ingannare i commessari.
9. Veleno soltanto preparato ad effetto di darlo.
10. Diserzione qualificata ne' soldati consegnati dal governo o comunità dello Stato, cioè doppia e reiterata o con violenza o con rottura alle porte o parieti o con asporto di tutte o della maggior parte delle monture, e molto più se anche dell'armamento.
11. Attentato di diserzione nei soldati volontari.
12. Complotti ne' quali segua l'effetto. I complici, quando saranno soldati consegnati dal governo o dalle comunità, galera in vita.

13. In detti complotti, non seguendo l'effetto, i complici, quando saranno soldati volontari, galera per dieci anni.
14. In detti complotti, non seguendo l'effetto, i capi e fomentatori se non vi concorreranno qualità aggravanti ed atti prossimi, quando saranno soldati consegnati dal governo o comunità, galera a vita.
15. I complici, non seguendo l'effetto e non concorrendovi qualità aggravanti ed atti prossimi, quando saranno soldati consegnati dal governo o comunità, galera per cinque anni.
16. Chi proporrà od insinuerà ad alcuno il disertare o diserzione in questa classe, non seguendo l'effetto.
17. Chi mancherà a' suoi superiori fuori di servizio.
18. Bassi uffiziali che abbandonassero la guardia, secondo però le circostanze de' casi, mentre potrebbe estendersi la pena fino alla morte inclusive.
19. Tosatori di monete d'oro e d'argento.
20. Falsari di scritture e testimoni falsi possono a tenore delle leggi anche incorrere pene maggiori fino alla morte ed anche minori della galera, secondo i casi e le circostanze.
21. Giuochi proibiti e massime d'azzardo o sia d'invito. La pena può però essere anche minore a tenore delle leggi e circostanze.

Verghe, più o minori giri, secondo le circostanze

1. Furti in quartiere o nelle tende a' suoi uffiziali o camerata, essendo leggieri.
2. Chi introdurrà donne di mala vita nei corpi di guardia o quartieri. Per le donne il cavallo o sia la capra.
3. Ubbriachezza essendo di guardi in tempo di guerra.
4. Chi si sbanderà o scosterà dal corpo della truppa in tempo di marcia commettendo eccessi o violenze.
5. Chi sarà fermato con armi o senza fuori de' luoghi ove trovasi la truppa senza un viglietto de' superiori.
6. Chi sarà trovato con tre camicie o più attorno o corda in sacca.
7. Diserzione semplice ne' soldati consegnati dal governo o dalle comunità dello Stato.
8. Attentato di diserzione nei soldati consegnati dal governo o dalle comunità suddette.

9. Chi proporrà od insinuerà ad alcuno il disertare e la diserzione in questa classe, non seguendo l'effetto.
10. Ladri di polli in poca quantità in tempo di marcia.

Avvertenze in generale per le pene suddette

1. Chi darà ricetto scientemente o aiuto ai soldati per disertare.
2. Chi avrà notizia della diserzione, de' complotto, trattati o attentati e non ne darà subito avviso a' superiori, incorreranno le rispettive pene suddette proporzionate al delitto di diserzione, esclusa la morte.
3. Chi non si sarà restituito alla divisione tre giorni dopo spirata la licenza, quando non dia prove che giustifichino il suo ritardo, saranno riputati per disertori.
4. Ubbriachezza non scuserà il soldato per qualunque delitto, ma si dovrà condannare nelle rispettive pene suddette come se avesse delinquito in stato di mente sana.
5. Soldati disertori attrappati dalle Milizie Forensi o dai contadini non si dovranno mai punire colla morte.

65 - 1783 aprile 25 – Avviso in merito alla cattura e alla consegna dei disertori

BEU, BG, A.94.P.18, aa. 1776-84, n. 109, a stampa.

AVVISO

Resasi ormai insoffribile la temerità dei soldati che sono al soldo di S. A. Serenissima padrone, i quali, posposto l'obbligo che hanno di servirlo fedelmente, si avanzano con frequenza a commettere il delitto di diserzione, e volendo l'A. S. Serenissima porre in opera i mezzi più efficaci ed opportuni onde avere nelle forze simili delinquenti, col presente avviso promette a tutti li soldati dei reggimenti forensi e delle altre milizie, alli massari delle Ville, ai passatori dei fiumi ed a qualunque rustico de' suoi Stati sì immediati che mediati, li quali arresteranno e consegneranno il soldato disertore nelle forze di quella guarnigione da cui sarà disertato, il premio di Lire cento correnti di Modena per cadaun disertore, che saranno immediatamente pagate dal Consiglio di Economia o rispettivo Commissario locale a chi ne avrà fatto il di lui arresto e consegna nelle forze suddette.

E per vieppiù facilitare un tale arresto si dichiara che non solo sarà permesso alli nominati soldati forensi, massari, passatori e rustici di levar rumore dietro il disertore, di far dare campana a martello e di fare perquisizioni nei luoghi e case ove fosse sospetto e verisimilitudine che si trovasse il medesimo affine di arrestarlo e darlo sicuro nelle forze del Militare, ma in oltre che i disertori fermati col mezzo ed opera delle persone suddette non saranno mai puniti con pena di morte.

Si avverte pure che per disertore s'intenderà ogni soldato al soldo attuale come sopra che si troverà fuori dei rispettivi corpi e guarnigioni senza congedo o licenza in istampa sottoscritta dai suoi superiori o senz'altro legittimo recapito giustificante il permesso di restar fuori o la sua dimissione od espulsione dal militare servizio.

Modena li 25 aprile 1783

Camillo Conte Munarini

Ettore Poppi vice-uditore e Cancelliere militare

66 - 1789 agosto 21 – Notificazione relativa alla punizione dei disertori e dei loro complici

BEU, BG, A.94.P.19, aa. 1785-89, n. 155, a stampa.

NOTIFICAZIONE

Non ostante le Notificazioni emanate in diversi tempi e segnatamente sotto li 27 gennaio 1738, 17 aprile 1742, 18 marzo 1754, 21 aprile 1762 e 25 aprile 1783, onde rendere più difficile ai soldati di truppa regolata il delitto di diserzione, e prescriventi nel tempo istesso l'obbligo preciso e indispensabile che hanno li sudditi di S. A. Serenissima di vegliare e di porre in opera tutti li mezzi possibili per arrestare li soldati disertori delle sue truppe, non avrebbe la medesima A. S. Serenissima mai pensato che molti de' propri sudditi impegnati in ogni incontro a secondare con zelo le sovrane sue premure dovessero abbisognare di nuovi eccitamenti e stimoli in materia cotanto interessante e premurosa.

Facendo però la quotidiana esperienza riconoscere alla medesima A. S. Serenissima l'inosservanza delle esposte Notificazioni e volendo attribuire ad obblivione piuttostoché a colposa mancanza del proprio indispensabile dovere la poca cura che attualmente si mette in opera per arrestare li disertori anche a fronte d'immancabile premio, per atto di sua connaturale clemenza amando di far premettere nuova notificazione prima di procedere senza remissione e

coll'estremo rigore all'esecuzione delle pene imposte dalle citate Notificazioni, e segnatamente da quella del 27 gennaio 1738, che tutte indistintamente e in tutta la loro estensione si richiamano in piena osservanza e se ne comanda l'inappuntabile esecuzione, ordina quindi e nuovamente comanda S. A. Serenissima

- I. che qualunque suddito tanto di stato mediato quanto d'immediato di qualsivoglia grado, particolarmente poi gli ufficiali delle Milizie, massari delle Ville, passatori dei fiumi ed altri a' quali avverrà di riconoscere un disertore, debbano assolutamente levare rumore e far dare campana a martello onde fermare ed arrestare non solo qualunque disertore rivestito della divisa, ma eziandio qualsiasi persona sopra di cui cader potesse il verosimile dubbio che fosse tale, benché sotto spoglie diverse; ed arrestato tradurlo o farlo tradurre al luogo più vicino col consegnarlo nelle mani della giustizia, da cui in seguito se ne darà parte alla Segreteria Militare per riportarne gli ordini opportuni.
- II. Affine di animare qualunque suddito ed eseguire il predetto ordine, comanda S.A. Serenissima che quello o quelli, i quali arresteranno dei soldati disertori siano immediatamente ricompensati con Lire cento correnti di Modena per cadaun disertore, come si prescrive nell'Avviso delli 25 aprile 1783, quali saranno sborsate dalla Cassa Militare o rispettivo Commessario locale a chi ne avrà fatto l'arresto e consegna nelle forze suddette, promettendo in oltre che i disertori fermati col mezzo ed opera delle persone suddette saranno esclusi dalla pena di morte o mutilazione. All'opposto, se si trovasse che alcun suddito mancasse all'obbligo come sopra ingiunto, cadrà irremissibilmente nella pena di rimettere al servizio un soldato a proprie spese, secondo il conto che verrà esibito dalla ducale Computisteria Militare, oltre le pene nelle quali incorrerà il trasgressore, a norma ancora del disposto del Codice di Leggi per questi serenissimi Stati nel lib. V, tit. XVII, Dell'inseguimento ed arresto de' disertori, di scudi cinquanta d'oro ed anche di affittiva secondo la circostanza de' casi.
- III. Ad oggetto di poter rimuovere ogni fraude saranno soggetti a rigorosissime perquisizioni non solo le case dei cittadini niuno eccettuato, quanto quelle dei rustici ed altre persone indistintamente sulle quali cader potesse il verosimile sospetto di essersi il disertore rifugiato o stato accolto, come pure simili perquisizioni si estenderanno alle carrozze, vetture ed altri legni condotti da cocchieri, postiglioni, vetturali o nolini che transitano per gli Stati serenissimi e che si trasferiscono ad altri limitrofi, e trovandosi in essi abiti o altri arnesi da soldato si procederà contro di loro in qualità di complici della diserzione e sotto le pene istesse imposte ai disertori a misura del prescritto del mentovato sovrano codice.
- IV. Chi darà avviso alla Segreteria Militare o ad altro legittimo superiore che qualcuno, avendolo potuto, non abbia fermato il disertore, oltre l'essere

- tenuto segreto, sempreché per altro somministri prove convincenti, sarà sicuro di riportare il premio d'una doppia d'oro; ed all'incontro chi sciente ritrovarsi il disertore ricovrato o casualmente o per altrui opera in qualche luogo nascosto o in qualche legno o vettura, e non ne porgesse l'opportuno immediato avviso, incorrerà nelle sovra espresse penali.
- V. Molto più poi incorrerà nella pena in cui sarà incorso il disertore medesimo, a norma pure del sovracitato sovrano Codice e delle Ordinanze Militari, chiunque ardisse di prestar comodo, aiuto o in altro modo cooperasse alle diserzioni, benché solamente ancora con insinuazioni e consigli, volendo assolutamente l'A. S. Serenissima che non si ammetta scusa o pretesto onde schivare le sopra esposte comminate pene. Ed affinché qualunque suddito possa con facilità riconoscere li soldati disertori, si avverte che tale si riterrà e dovrà ritenersi qualunque soldato che sarà ritrovato fuori dei rispettivi corpi e guarnigioni o per città di notte tempo senza congedo o licenza sottoscritta dal proprio comandante o altro legittimo recapito della Segreteria Militare.
- VI. E perché possa ognuno stare attento ed eseguire tutto [ciò] che viene prescritto nella presente, si previene che tostoché sarà disertato un qualche soldato se ne darà indilatatamente avviso acciocché ognuno usi tutta la premura per arrestarlo, sotto le pene di sopra comminate, come pure dovrà senza ritardo la squadra degli Esecutori delle città o piazze sortire anch'essa in traccia del disertore e farne le più esatte perquisizioni per arrestarli non solo, ma ancora per rilevare se le persone obbligate ad accorrere abbiano compito al loro dovere per catturare, in caso, i colpevoli e inobbedienti alle prescritte obbligazioni.
- VII. Per maggiormente evitare ai soldati di attentare alla diserzione, l'A. S. Serenissima ordina e comanda espressamente, a norma anche dell'antecedente notificazione delli 17 aprile 1742 e chicchessia, che da qui in avanti, trovandosi dopo la ritirata dei tamburi, che partono il dopopranzo dalla Gran Guardia, nelle case, botteghe, osterie, magazzini o bettolini alcun soldato, niuno eccettuato, debba darne immediato avviso al corpo di guardia della piazza ad oggetto di farne seguire l'arresto; ordinando altresì agli abitanti delle case, e segnatamente di quelle che hanno comunicazione colli rampari delle mura o piazza d'armi, il dovere, dopo battuta la detta ritirata, [di] avere e tenere chiuse le porte e sortite atte a introdurre per quelle parti alcun soldato nelle dette loro case, eccettuando solamente i tempi estivi ne' quali li abitanti, uscendo fuori a prendere aria, fossero a portata di custodire personalmente gli ingressi delle loro abitazioni dall'introduzione de' soldati, e ciò sotto pena di venticinque scudi correnti da applicarsi come sopra ed altra più grave ancora ad arbitrio di S. A. Serenissima a norma delle circostanze.
- VIII. Sotto l'istessa penale ed altra più grave, secondo che pure viene prescritto dal sovrano Codice a misura de' casi e delle circostanze, si proibisce a

chicchessia e particolarmente agli ebrei il comperare, vendere, contrattare, accomodare o prestare qualunque sorta di vestiario ai soldati all'eccezione della biancheria ed altri capi appartenenti alla piccola montura senza la licenza in iscritto del rispettivo loro capitano, e che quella sia riconosciuta idonea, al qual effetto dovrà usarsi tutta la diligenza per assicurarsene.

- IX. Avendo poi S. A. Serenissima inteso essere un oggetto non indifferente di diserzione la facilità con cui i mercanti, bottegai, osti e bettolieri tanto civili che militari danno a credenza commestibili o altre robe ai soldati, e segnatamente che tra questi intercedono monopoli relativamente alla paga, pane, gratificazione, ingaggio, deconto, monture o altri capi e generi facendo in oltre prestanze di denaro e pegni con usura, motivo per cui il soldato, costituito nell'inabilità di poter pagare, cerca con pregiudizio del sovrano servizio e con evidente pericolo della propria vita di disertare, ad oggetto di perpetuamente impedire simili perniciosi disordini ordina ed inibisce l'A. S. Serenissima a tutti li sovraespressi mercanti, bottegai, osti, bettolieri o altre persone di effettuare non solo tali vietati contratti, ma ancora il dare a credenza alli soldati medesimi sotto qualunque siasi titolo, colore o pretesto, altrimenti non saranno ascoltati se ricorreranno per essere pagati ed anzi saranno severamente puniti, volendo assolutamente l'A. S. Serenissima che il soldo che somministra al suo militare serva unicamente per il suo mantenimento.

Si vagliano tutti di questo iterato ed ultimo avviso perché contro dei trasgressori e mancanti si procederà con ogni rigore e militarmente senza attendere scusa alcuna d'ignoranza, che non suffragherà punto né verrà ammessa.

Data in Modena li 21 agosto 1789

Cammillo conte Bianchi Munarini

Giacomo dottor Ferrari Cancelliere Militare

Indici*

Indice dei nomi di persona

- Agazzani, 213.
Agostino, santo, 70, 183.
Alba, Fernando Álvarez di Toledo, duca di, 79.
Albori Ludovico, 228.
Anassimene di Lampsaco, 238.
Angiò (d') Giovanni, 16.
Aragona (d') Alfonso V, detto il Magnanimo, 70.
Aragona (d') Alfonso, 16.
Aragona (d') Ferdinando II, detto il Cattolico, 70.
Aragona, famiglia, 70.
Aristotele, 238.
Asburgo (d') Alberto, 78.
Asburgo (d') Barbara, 46.
Asburgo (d') Carlo V, 7, 21, 34, 66, 72, 73, 77, 79, 244.
Asburgo (d') Carlo VI, 93, 134, 137, 162.
Asburgo (d') Ferdinando III, 117.
Asburgo (d') Filippo II, 35.
Asburgo (d') Massimiliano II, 45, 46.
Asburgo (d') Mattia, 78.
Asburgo (d') Rodolfo II, 45, 76, 78.
Asburgo-Lorena (d') Ferdinando, 133.
Auregli Ercole, 62.
Austria (d') Ferdinando, 177.
Austria (d') Maria Teresa, 133, 147, 167.
Austria-Este (d') Francesco IV, 176.
Avogadro, soldato, 113.
Bagnesi Clemente, 179, 180, 182, 189, 191, 212, 224.
Bagnesi Ippolito, 179, 188, 190, 224.
Baldacci Giovanni, 164.
Baracchi Matteo, 85.
Barberini Vincenzo, v. Urbano VIII
Barbieri Giorgio Gaetano, 197, 223, 234.
Bassoli Domenico, 243.
Basta Giorgio, 74, 76, 77, 78.
Battaglia, colonnello, 109.
Bavois, colonnello, 131, 141, 142.
Beauveuil, soldato, 111.
Bellincini Giovanni, 128.
Benedetti, 204.
Benedetto XIV, papa, 176.
Benetti, fratelli, 193.
Bentivoglio Cornelio, 17, 45.
Bentivoglio Ippolito, 45.
Bernabei Luigi, 190.
Bernardi Annibale, 131, 134, 202.
Bertazzoli Bartolomeo, 232.
Bertazzoli Claudio, 232.
Bertelli Stefano, 202.
Bertolani Carlo, 193, 241, 242, 243.
Bevilacqua Ferdinando, 108.

* Sono esclusi: i nomi degli autori citati nelle note e nella bibliografia finale; i nomi degli editori-stampatori delle opere pubblicate fino al secolo XIX; i nomi di persone e luoghi presenti nelle fonti trascritte in Appendice.

- Bianchi Felice Antonio, 179, 180, 181, 183, 184, 191.
- Bindi Luigi, 180, 182, 189.
- Bizzarri Pietro, 46.
- Bogino Giovan Battista, 44, 159.
- Bolognesi Giuseppe, 181, 184, 185, 188.
- Bombarini, bargello, 214.
- Bondigli Giuseppe (Gioseffo) Maria, 13, 131, 134, 141, 146, 147, 148, 150, 163, 180, 184, 192, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 223, 235.
- Borghini Matteo Maria, 159, 209.
- Boschetti Claudio, 202.
- Boschetti Giuseppe, 230.
- Boschetti Orazio, 57, 166.
- Braccio da Montone, 16.
- Brancaccio Lelio, 78, 79, 80, 81.
- Brosses Charles, de, 157, 158.
- Brun Gian Francesco, 212.
- Bussone Francesco, detto il Carmagnola, 16.
- Butti Giuseppe, 229.
- Cagnoli Giampietro (Gian Pietro), 134, 140, 147, 150, 163, 164, 165, 168, 176, 180, 181, 187, 193, 197, 200, 201, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 221, 223, 228, 230, 245.
- Capelletto Nicolò, 109.
- Capponi Gaetano, 148, 185.
- Caprioli Giuseppe, 87.
- Caracena, Luis Benavides de Canillo y Toledo, marchese di, 126.
- Carlo di Borbone, re di Napoli e di Sicilia, 145.
- Carlo VIII, re di Francia, 17, 26.
- Caron, soldato, 164.
- Carpi Cesare, 241.
- Cavallerini Alfonso, 105, 106, 108, 109, 110.
- Cavazza Giulio, 112, 113, 114, 115, 116, 117.
- Cavour, Giuseppe Antonio Benso, conte di, 43.
- Cechini Giacomo, 84.
- Cerasoli Aureliano, 108.
- Chapel Donat, 43.
- Charbonneau, alfiere, 207.
- Chiappini Alessandro, 135, 145.
- Chiericati Chierighino, 66, 67.
- Chiodelli Domenico, 235, 241.
- Chiodini Tommaso, 242.
- Ciocchi, tenente, 208.
- Claretti Antonio, 111.
- Claro Giulio, 236.
- Clemente VII, papa, 21.
- Codebò Andrea, 63.
- Contarelli Francesco, 135, 211.
- Contrari Alfonso, 45.
- Contrari Ercole, 45.
- Contrari, famiglia, 49.
- Corradi Domenico, 142, 160.
- Cortile Giberto, da, 19, 20.
- Covaruvias, marchese di, 180.
- Covezzi Forciroli Antonio, 86.
- Crescimanno Antonio, 223.

- Crispo Antonio Maria, 50. 45, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 75,
82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92,
105, 107, 110, 116, 120, 122,
124, 206, 213, 233.
- Cristiani Beltrame, 134, 155, 216.
- Crivelli Camillo, 234.
- Cybo Malaspina Maria Teresa, 128, 144.
- Dainesi Giacomo, 84.
- Dal Pozzo Paride, 240.
- Davia Giuseppe, 199, 200.
- Deciani Tiberio, 232, 238.
- Della Rena Orazio, 25, 26.
- Della Rovere Francesco Maria, 22, 74.
- Della Valle Battista, 74.
- Doneau Hughues (Donellus), 240.
- Emeri (d'), soldato, 218.
- Enrico II, re di Francia, 23.
- Este (d') Alfonso (di Montecchio), 35,
61.
- Este (d') Alfonso I, 6, 15, 17, 18, 19, 35,
72.
- Este (d') Alfonso II, 7, 8, 15, 17, 22, 23,
24, 25, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 45,
46, 48, 50, 51, 63, 64, 76, 83, 84,
89, 206, 232, 233.
- Este (d') Alfonso III, 34, 75, 87, 88, 122,
156.
- Este (d') Alfonso IV, 10, 55, 57, 114,
115, 153, 233.
- Este (d') Alfonso, 59.
- Este (d') Angela Maria Caterina, 34.
- Este (d') Anna, 34.
- Este (d') Borso, 16, 66, 102, 124.
- Este (d') Carlo Filiberto, 35.
- Este (d') Carlo, 35.
- Este (d') Cesare Ignazio, 136.
- Este (d') Cesare, 8, 10, 34, 35, 36, 39,
45, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 75,
82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92,
105, 107, 110, 116, 120, 122,
124, 206, 213, 233.
- Este (d') Ercole I, 16, 17, 18, 28, 66,
145.
- Este (d') Ercole II, 7, 15, 18, 19, 21, 23,
29, 33, 34, 85, 144.
- Este (d') Ercole Rinaldo III, 12, 128,
144, 148, 166, 176, 188, 192,
198, 225.
- Este (d') Ferrante, 17.
- Este (d') Filippo II (di San Martino), 34,
35.
- Este (d') Francesco I, 8, 9, 10, 15, 17,
55, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99,
103, 104, 105, 106, 107, 109,
111, 112, 115, 116, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 195, 196,
215.
- Este (d') Francesco II, 10, 11, 57, 114,
136, 234, 236.
- Este (d') Francesco III, 11, 12, 13, 87,
93, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 165,
166, 167, 169, 170, 171, 173,
175, 176, 177, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 207, 209, 210, 212, 213,
214, 218, 219, 220, 223, 225,
226, 230, 236, 237, 238, 239,
241, 242, 245.
- Este (d') Ippolito, 15, 18, 145.
- Este (d') Isabella, 28.

- Este (d') Leonello, 16.
 Este (d') Luigi, 61, 75, 124.
 Este (d') Maria Beatrice Ricciarda, 133, 177.
 Este (d') Nicolò III, 16.
 Este (d') Rinaldo I, duca, 11, 58, 126, 127, 128, 133, 134, 137, 138, 139, 144, 148, 156, 158, 159.
 Este (d') Rinaldo, 17.
 Este (d') Rinaldo, cardinale, 103, 122.
 Este (d') Sigismondo (di San Martino), 17.
 Este (d') Sigismondo, 34.
 Este (Estensi), famiglia, 5, 7, 16, 21, 27, 33, 57, 102, 117, 133.
 Este di San Martino, famiglia, 34, 35.
 Estense Malaspina Federico, 181.
 Estense Tassoni Ippolito, 95.
 Fabrizi (Fabrici) Francesco, 134, 184, 185, 188, 191, 192, 207, 209, 236, 242.
 Fabrizi Gian Pellegrino, 223.
 Fagan (de) Carlo, soldato, 218, 219.
 Faini Antonio, 193.
 Farinacci Prospero, 232, 241.
 Farnese Alessandro, 45, 76, 77, 79, 103.
 Farnese Maria, 106.
 Farnese Odoardo, 100, 103, 106.
 Farnese Ranuccio I, 76.
 Farnese Ranuccio III, 28.
 Ferdinando II, Granduca di Toscana, 9, 94, 95, 96.
 Ferinelli, banditi, 51.
 Ferret Niccolò, 164.
 Filelfo Francesco, 238.
 Filippo Augusto II di Sassonia, 204, 205.
 Fontana Galeazzo, 94.
 Fontanelli Alfonso Vincenzo, 148, 149, 160, 169, 176, 180, 181, 184, 185, 187, 188, 199, 224.
 Forni, soldato, 229.
 Francesco I, re di Francia, 72.
 Frosini, marchese, 180, 218.
 Gages, Jean Bonaventure Thierry du Mont, de, 146.
 Gaio, 206.
 Gallafasi Giuseppe Maria, 181, 193, 223, 240, 241.
 Galliani Coccapani Giovanni, 234.
 Gamurini Giuseppe, 81.
 Gatti Bartolomeo, 233, 234.
 Gherardini Maurizio, 134.
 Ghirardenghi Ascanio, 139.
 Giacobazzi Domenico Maria, 128, 154, 184, 192.
 Giovanni Battista, santo, 110, 219, 226.
 Giovanni di Sassonia, soldato, 111.
 Giulio III, papa, 27.
 Giustiniani Pompeo, 81, 82.
 Glutaine Michele, 43.
 Gonzaga Ferdinando, 61.
 Gonzaga Ferrante, 74.
 Gonzaga Guglielmo, 28.
 Gonzaga Vincenzo I, 28, 103.
 Gonzaga, famiglia, 68.
 Gorani Giuseppe, 147, 158, 188.
 Grandi Nicolò, 111.
 Grillenzoni Leandro (Avandro Grilinzioni), 51, 82, 83, 84.

- Groos Emanuel, de, 131, 142.
 Gualtieri Francesco, 113.
 Gualtieri Giulio, 113.
 Gualtieri Stefano, 113.
 Guicciardi Giovanni, 128.
 Guicciardini, famiglia, 33.
 Kerber Antonio, 164.
 Laderchi Giovan Battista, 36, 46, 202, 233,
 Laderchi-Montecuccoli, marchese, 201.
 Lancellotti Tommasino, 71, 72.
 Larivière, soldato, 111.
 Lavezaci Giacomo Filippo, 163.
 Lazzaro, santo, 33, 167.
 Leonardi Giovanni Giacomo, 22.
 Lerri Michelangelo, 234.
 Levo Giovanni Antonio, 30.
 Lorena (di) Francesco I, 133.
 Loschi, segretario del Magistrato di Giurisdizione, 185.
 Luigi XIV, re di Francia, 136.
 Luigi XV, re di Francia, 137.
 Luigi, soldato, 140.
 Maestri Giovanni Giacinto, 230.
 Maffei Vittorio Amedeo, 167.
 Malvasia Cornelio, 56, 59.
 Mandre, Jean François Bressencour, barone di, 131, 161.
 Mantovani, procuratore legale, 164.
 Mantovani, procuratore legale, 237.
 Marchisio Filippo Giuseppe, 192.
 Marchisio, 213.
 Marco Pio di Sassuolo, 61.
 Mariani Paolo, 213, 223.
 Marteau Pietro, 164.
 Martinoni Giulio, 150, 151.
 Martinozzi Laura, 10, 11, 57, 90, 93, 103, 114, 136, 156, 234.
 Matthes Anton (Matthaeus), 238, 239, 240.
 Maurizio, santo, 33, 167.
 Mazzarino Giulio Raimondo, 103, 112.
 Medici Quirico, 193, 223.
 Medici, famiglia, 72.
 Migliorini Sebastiano, 193.
 Mirandola Francesco, 71, 72, 73, 75.
 Montagioli Cassiodoro, 135.
 Montecatini Giovan Battista, 48, 49.
 Montecuccoli Alfonso, 117.
 Montecuccoli Andrea, 62.
 Montecuccoli Antonio, 142, 188.
 Montecuccoli Galeotto, 111.
 Montecuccoli Raimondo, 107, 110, 111, 117.
 Montecuccoli-Laderchi, famiglia, 202.
 Mottet Beat Ludwig, de, 131, 142, 210.
 Munarini Camillo, 190, 224.
 Munarini Giovan Battista, 166, 192.
 Muratori Giovanni Battista, 134, 138.
 Muratori Ludovico Antonio, 134, 135, 145, 146, 157.
 Nani Tommaso, 239.
 Nanini Antonio, 229, 243.
 Neri Giuseppe, 197, 223.
 Nicoli Giovanni, 71.
 Noli Marino, da, 69.
 Orsini Camillo, 72.

- Orsini Latino, 67.
 Ossorio Giuseppe, 167.
 Pacciani Fulvio, 233.
 Palazzuolo Cesare, 70.
 Palude Cesare (conte di Palù), 131, 142, 166.
 Paolo III, papa, 21.
 Paolo IV, papa, 23.
 Paolucci Giuseppe, 191, 226, 236, 246.
 Papazzoni Domenico, 193.
 Parmeggiani Luigi, 227.
 Pellegrini Gherardo, 227.
 Pellegrino Giovanni, 209.
 Pellicciari Bartolomeo, 75, 76, 77.
 Pellicciari Giovanni, 227.
 Pieretti Giuseppe, 162, 163.
 Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, 133.
 Pietro, santo, 202.
 Poggi Camillo, 191, 241.
 Poli Marco, 113.
 Poppi Ettore, 193.
 Prandini Luigi, 223.
 Rangoni (Rangone), famiglia, 20, 71, 72, 245.
 Rangoni Alessandro, 35.
 Rangoni Bonifacio, 142, 189, 244.
 Rangoni Claudio, 71, 72.
 Rangoni Corona, 226, 244.
 Rangoni Fulvio, 71.
 Rangoni Gherardo, 192, 244.
 Rangoni Guido, 35, 71, 72.
 Rangoni Ludovico, 128, 151, 201.
 Rangoni Olimpia, 244, 245.
 Rangoni Taddeo, 128.
 Remus Georg, 245.
 Ricci Tiberio, 163.
 Rinaldi Giandomenico, 241.
 Romani, avvocato, 163.
 Rossi Francesco, 228.
 Rossi Piermaria, 72.
 Rostnek, soldato, 164.
 Rota Giovanni, 242.
 Ruga Giovanni Antonio (Gian Antonio), 190, 193, 223, 224, 225, 227, 229, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244.
 Rusca, soldato, 109.
 Sabbatini (Sabattini) Alessandro, 130, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 163, 166, 167, 169, 170, 189, 199, 203, 205, 208, 211, 212, 218, 219.
 Sabbatini Giuliano, 128, 137, 138, 139, 144, 145, 148, 205.
 Sabbatini Giuseppe, 148.
 Sabbatini Ignazio, 148.
 Sacrati Scipione, 82.
 Saint Laurent, de, soldato, 218.
 Santagata Borso, 134.
 Santi Giuseppe Maria, 193.
 Sassi Alfonso, 128.
 Savoia (di) Antonio Maria, 33.
 Savoia (di) Carlo Emanuele I, 32, 34, 35, 61.
 Savoia (di) Carlo Emanuele III, 159, 200.

- Savoia (di) Carlo Francesco Pio, 116.
 Savoia (di) Carlo I, 26.
 Savoia (di) Carlo II, 33.
 Savoia (di) Emanuele Filiberto, 29, 32, 33, 34, 35, 43, 79.
 Savoia (di) Enea Pio, 35.
 Savoia (di) Isabella, 34.
 Savoia (di) Ludovico, 68.
 Savoia (di) Margherita, 34.
 Savoia (di) Maria, 34.
 Savoia, famiglia, 3, 27, 32, 33, 34, 35, 103, 155.
 Savoia-Nemours (di) Giacomo, 34.
 Savoia-Nemours (di) Maria Giovanna Battista, 200.
 Scalabrini Giuseppe Antenore, 135.
 Scarabelli Pedoca Giuseppe, 132.
 Schulemburg Johann Matthias, 150, 151.
 Sforza Francesco, 32.
 Sforza, famiglia, 22, 66.
 Simeno Pietro, 111.
 Simeoni Luigi, 133.
 Solfo Giovanni Giacomo, 43.
 Soliani Domenico Maria, 94, 198.
 Soliani Raschini Antonio, 12, 198, 199, 204.
 Solimano, 17.
 Sora, conte, 224.
 Spinola Ambrogio, 81.
 Stephani Matthias, 244, 245.
 Strazzi, soldato, 109, 110.
 Tacchinardi Giuseppe, 227.
 Taglianti Cesare Antonio, 159.
 Tamburini Fortunato, 135.
 Tardini Cristoforo, 58.
 Tassoni Galeazzo, 65.
 Tassoni, marchese, 180.
 Termanini Pietro, 184.
 Thuet Gaspare, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 245.
 Thuet Giovanni, 235, 236, 240.
 Tomasi Luigi, 214.
 Tommasi Geminiano, 140.
 Tommasi Luigi, 140, 161.
 Toretti Michele, 134, 160, 180, 205, 207, 209.
 Tori Camillo, 211.
 Toruzzi Carlo, 145.
 Trombari Bartolomeo, 226, 243, 244, 245.
 Trotti Gian Galeazzo, 104.
 Trotti Paolo Antonio, 66.
 Urbano VIII, papa, 100, 101.
 Valenti, cardinale, 205.
 Valenza Guido, 44, 49, 50, 51.
 Valotta (Valota) Gaudenzio, 166, 192.
 Vandelli Domenico, 149, 207.
 Venturini Salvatore, 185, 192, 242.
 Viglio, ministro dell'Elettore di Sassonia, 204.
 Vignocchi Giuseppe, 227, 231.
 Villani Novati Francesco Ferrante, 145, 146.
 Visconti Filippo Maria, 67.
 Vitelli Alessandro, 72.
 Zambeccari, monsignore, 204.
 Zamolli Giuliano, 104.

Indice dei luoghi e dei nomi geografici

- Adda, fiume, 104.
 Africa, 72.
 Alessandria, 104, 146.
 Algeri, 34.
 Antisciana, 162.
 Anversa, 33, 79, 81.
 Appennino, 59, 105, 134, 138, 147, 198
 201.
 Aquila, 16.
 Aquisgrana (Aix-la-Chapelle), 131, 134,
 138, 172.
 Arad, 144.
 Assisi, 203.
 Austria, 138.
 Bastiglia, 41.
 Belgrado, 93, 162.
 Bergamo, 72.
 Bismantova, 82, 83.
 Bologna, 11, 23, 101, 102, 107, 159,
 172, 204, 227, 233.
 Bomporto, 106.
 Bondeno, 107.
 Boretto, 41.
 Borgogna, 158.
 Borgomanero, 35.
 Brescello, 16, 41, 56, 59, 89, 103, 111,
 126, 128, 142, 144, 148, 167,
 198, 215, 227, 228.
 Brescia, 111.
 Bruxelles, 81.
 Cambrai, 18, 19, 27.
 Campogalliano, 105, 109, 137.
 Camporaineri, 41.
 Camporgiano, 128.
 Canale della Manica, 34.
 Candia, 93, 94.
 Carignano, 34.
 Carpi, 16, 19, 41, 56, 58, 59, 64, 89,
 128, 137, 145, 179, 181, 193,
 215, 226, 234.
 Carrara, 128, 144, 149, 344.
 Casalbelotto, 113.
 Casale Monferrato, 167.
 Casalmaggiore, 103, 112, 113.
 Castelfranco, 101, 229.
 Castelnuovo di Garfagnana, 128, 162,
 215.
 Castelnuovo di Sotto, 41.
 Castelnuovo ne' Monti, 41, 128, 215.
 Castiglione, 61.
 Castro, 10, 100, 102, 103, 104, 106,
 107, 117, 123.
 Cataio, 141.
 Catalogna, 93, 103.
 Cateau-Cambrésis, 28, 29, 33, 43.
 Cavezzo, 41.
 Cento, 107.
 Cerreto dell'Alpi, 128, 215.
 Cesola, 198.
 Chero, 72.
 Chiari, 111.
 Chivasso, 72.

- Cimone, monte, 201.
 Cittanova, 105.
 Comacchio, 234.
 Correggio, 11, 41, 56, 58, 59, 116, 128, 137, 139, 145, 181, 215.
 Cremona, 103, 112, 200.
 Creta, 93.
 Crevalcore, 107.
 Digione, 158.
 Dresda, 149, 204.
 Eger (Agria), 145.
 Esztergom (Strigonio), 145.
 Europa, 34, 73.
 Fabbriaco, 215.
 Fanano, 41, 147, 148, 201.
 Ferrara, 8, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 33, 45, 46, 47, 48, 51, 61, 66, 72, 84, 85, 91, 102, 107, 108, 111, 232, 233.
 Fiandre, 4, 9, 30, 32, 43, 76, 77, 78, 81, 82, 103.
 Finale Emilia, 41, 56, 64, 106, 107, 108, 109, 128, 135, 181, 215.
 Fiorano, 41.
 Firenze, 14, 17, 95, 149, 239.
 Fiumalbo, 41.
 Formigine, 41, 137.
 Fornovo, 17.
 Francia, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 72, 76, 91, 92, 93, 94, 103, 104, 112, 115, 117, 125, 126, 135, 136, 138, 142, 204, 205.
 Francoforte, 232.
 Frignano, 56, 128, 132, 142, 159, 187.
 Ganaceto, 41.
 Garfagnana, 41, 51, 59, 61, 62, 76, 89, 128, 131, 132, 142, 149, 159, 181, 187, 217, 234.
 Geldria, 238.
 Genova, 29, 141, 178.
 Germania, 149.
 Goletta, 72, 73.
 Gottano, 198.
 Greifswald, 244.
 Groppo, 198.
 Gualtieri, 41, 128, 148, 215, 228.
 Guastalla, 172, 173, 174, 177.
 Harderwijk, 238.
 Inghilterra, 94, 138.
 Italia, 1, 11, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 68, 71, 72, 73, 81, 91, 104, 112, 115, 117, 118, 125, 135, 141, 144, 204, 205, 214.
 Jenö, 144.
 La Spezia, 141, 146.
 Lanzo, 34, 35.
 Lazio, 145, 146.
 Legnago, 17.
 Leida, 240.
 Liguria, 147.
 Lombardia, 28, 77, 92, 103, 112, 116, 117, 119, 125, 133, 139, 157, 165, 166, 167, 173, 175, 177, 191.
 Lomellina, 167.
 Londra, 35, 149.
 Lucca, 61, 123, 173, 178, 243.
 Lugo, 16.
 Luneville, 149.
 Lunigiana, 128.

- Madonna della Quercia, 146.
 Madrid, 81, 141, 147.
 Mantova, 28, 29, 60, 68, 134, 162, 241.
 Marsiglia, 203, 204, 205.
 Marzaglia, 41.
 Massa, 128, 144, 149, 164, 181, 187, 205, 207, 209, 217.
 Mediterraneo, mare, 34.
 Milano, 4, 16, 17, 18, 32, 68, 81, 92, 103, 112, 119, 120, 121, 126, 133, 139, 148, 155, 165, 166, 167, 169, 173, 177, 178, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 211, 218, 225, 236.
 Minozzo, 128.
 Mirandola, 41, 101, 128, 131, 132, 135, 142, 150, 159, 172, 175, 187, 203, 204, 205, 206, 214, 215, 217.
 Modena, 7, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 34, 35, 36, 41, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 71, 73, 84, 87, 88, 89, 90, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 123, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 173, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 192, 193, 200, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 234, 241, 243, 244, 245.
 Monaco, 149.
 Moncaliero, 72.
 Monferrato, 28, 167.
 Monselice, 17.
 Montalbano, 201.
 Montalfonso, 16, 59, 89, 128, 132, 142, 193, 217.
 Montecchio, 35, 41, 128, 182, 215.
 Montefiorino, 41, 128, 215, 226, 231.
 Montegibbio, 41.
 Montese, 128.
 Montetortore, 215, 226.
 Mortara, 104, 126.
 Münster, 116, 117.
 Nancy, 149.
 Napoli, 16, 17, 70, 115, 116, 141, 145, 149, 205, 239.
 Nizza, 43, 134, 138, 147.
 Nonantola, 41, 64, 107, 109, 110, 128, 215, 234.
 Normandia, 76.
 Novellara, 128, 215.
 Orvieto, 146.
 Osnabrück, 116, 117.
 Ostenda, 81.
 Padova, 15, 18, 141, 198.
 Paesi Bassi, 43, 78, 79, 138, 240.
 Palagano, 231.
 Panaro, fiume, 107, 108, 135, 141, 201.
 Parigi, 137, 149, 183, 204, 205.
 Parma, 28, 60, 101, 106, 149, 172, 173, 174, 177, 205.
 Pavia, 104, 146, 239.
 Pesaro, 203.
 Piacenza, 14, 28, 146, 172, 173, 174, 177.

- Piemonte, 26, 28, 72, 103, 167, 178.
 Pievepelago, 41.
 Piombino, 112.
 Pirenei, 11, 118.
 Pisa, 18.
 Piumazzo, 106, 108.
 Po, fiume, 103, 104, 107, 108, 126, 145, 227, 228.
 Polesine, 23.
 Polonia, 204.
 Praga, 117.
 Prussia, 94, 166.
 Puglia, 16.
 Rancidoro, 138.
 Ravarino, 106.
 Reggio Emilia, 7, 16, 19, 21, 25, 26, 41, 56, 58, 59, 61, 72, 82, 87, 88, 89, 102, 103, 115, 128, 132, 135, 139, 141, 142, 143, 148, 158, 164, 177, 182, 187, 198, 203, 204, 205, 216, 228, 234.
 Revere, 145.
 Rimini, 141, 144.
 Riolunato, 41.
 Rivalta, 133.
 Roma, 21, 70, 73, 101, 102, 117, 128, 145, 149, 203, 211, 232, 233.
 Romagna, 23.
 Rossiglione, 93.
 Rovigo, 23.
 Rubiera, 16, 41, 59, 128, 215, 226.
 Sabbioneta, 113.
 Salviano, 72.
 San Benedetto Po, 162.
 San Cesario, 57.
 San Felice, 39, 64, 215.
 San Martino Secchia, 193.
 San Martino, 34, 35, 215.
 San Pietro in Casale, 107.
 San Secondo, 72.
 Santhià, 104.
 Sardegna, 3, 135, 155, 159, 167, 200.
 Sassuolo, 35, 41, 61, 63, 89, 117, 128, 130, 133, 134, 135, 136, 187, 190, 196, 203, 215, 234.
 Scandiano, 41, 128.
 Scozia, 16.
 Secchia, fiume, 145.
 Serbia, 93, 162.
 Sestola, 16, 41, 59, 105, 128, 134, 142, 148, 207, 208, 215, 217.
 Sicilia, 145.
 Solara, 41.
 Soliera, 137.
 Spagna, 11, 16, 26, 35, 36, 77, 81, 91, 92, 94, 100, 103, 104, 117, 121, 136, 138, 141, 142, 204, 205.
 Spezzano, 41.
 Spilamberto, 106, 108, 137.
 Stellata, 107.
 Svezia, 94, 117.
 Svizzera, 16.
 Ticino, fiume, 104.
 Tirreno, mare, 72.
 Tivoli, 204, 205.
 Toano, 134.
 Torino, 33, 34, 35, 43, 149, 155, 167, 198.
 Tortona, 146, 167.

- Toscana, 9, 16, 18, 25, 27, 60, 93, 94, 95, 104, 167, 172, 173, 174, 177.
- Transilvania, 144.
- Trassilico, 128.
- Trento, 162.
- Trino, 104, 126.
- Tunisi, 72, 73.
- Tuscia, 100.
- Umbria, 146.
- Ungheria, 17, 45, 46, 144.
- Urbino, 29, 74, 111.
- Utrecht, 238.
- Valenza, 104.
- Valmontone, 146.
- Valtellina, 92.
- Varano, 128.
- Varese, 133, 192.
- Velletri, 141, 142, 145, 146, 147.
- Venezia, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 66, 69, 72, 77, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 104, 135, 141, 144, 150, 198, 204, 209, 232, 233.
- Vercelli, 104.
- Verona, 72.
- Verrucola, 59, 132.
- Vetto, 198.
- Viadana, 104, 166.
- Vicenza, 17.
- Vienna, 17, 35, 45, 72, 117, 128, 133, 138, 149, 166, 167, 188, 209.
- Vigevano, 104.
- Vignola, 49, 62, 107, 109, 110, 137.
- Villafranca, 181.
- Villanova, 162.
- Viterbo, 146.
- Westfalia, 116, 117.
- Witttemberg, 149.
- Zara, 72, 93.
- Zocca, 201.

VOLUMI PUBBLICATI

MONOGRAFIE

1. Alessandro Agrì, *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di giustizia (1750-1786)*, 2019, 2 tomi, pp. XX-687 [ISBN 978-88-944154-0-7]
2. Claudia Passarella, *Una disarmonica fusione di competenze: magistrati togati e giudici popolari in corte d'assise negli anni del fascismo*, 2020, pp. X-120 [ISBN 978-88-944154-1-4]
3. Federico Roggero, «*Uno strumento molto delicato di difesa nazionale*». *Legislazione bellica e diritti dei privati nella prima guerra mondiale*, 2020, pp. 303 [ISBN 978-88-944154-3-8]
4. Alessia Maria Di Stefano, «*Non potete impedirle, dovete regolarla*». *Giustizia ed emigrazione in Italia: l'esperienza delle commissioni arbitrali provinciali per l'emigrazione (1901-1913)*, 2020, pp. 235 [ISBN 978-88-944154-4-5]
5. Gustavo Adolfo Nobile Mattei, «*Ad meliorem frugem redire*». *Le meretrici tra emenda e recupero (secc. XVI-XVII)*, 2020, pp. 220 [ISBN 978-88-944154-5-2]
6. Jacopo Torrisi, *Offensività. Itinerari dottrinari e giurisprudenziali ottoneovecenteschi*, 2020, pp. 206 [ISBN 978-88-944154-6-9]
7. Edoardo Fregoso, *Neither a Borrower Nor a Lender Be. Il comodato in Inghilterra fra Common Law e Ius Commune*, 2020, pp. 204 [ISBN 978-88-944154-7-6]
8. Alessandro Dani, *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di Antico regime*, 2021, pp. 166 [ISBN 978-88-944154-9-0]
9. Alfonso Alibrandi, *La maîtrise de l'interprétation de la loi. L'apport doctrinal de la Sacrée Congrégation du Concile au XVII^e siècle*, 2022, pp. 420 [ISBN 978-88-946376-3-2]
10. Giordano Ferri, *Tra romanistica e filosofia. Il carteggio Giovanni Baviera - Benedetto Croce (1906-1951)*, 2022, pp. 120 [ISBN 978-88-946376-4-9]
11. Elisabetta Fiocchi Malaspina, «*Dans cette diversité, des principes d'unité*». *Intrecci transnazionali nei sistemi di pubblicità immobiliare tra Otto e Novecento*, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-01-5]
12. Pierpaolo Bonacini, *Un ducato in difesa. Giustizia militare, corpi armati e governo della guerra negli Stati estensi di età moderna*, 2023, pp. 400 [ISBN 979-12-81621-03-9]

COLLETTANEE

1. *Dialogues autour du nihilisme juridique*, sous la direction de Paolo Alvazzi del Frate, Giordano Ferri, Fatiha Cherfouh-Baïch et Nader Hakim, 2020, pp. 186 [ISBN 978-88-944154-2-1]

(segue)

2. *“Biblioteca abolizionista”. Fermenti europei per una battaglia italiana*, introduzione e cura di Marco Paolo Geri, 2021, Tomo I, pp. 318 e Tomo II, pp. 356 [ISBN 978-88-946376-0-1]
3. *Grandes figures du droit de l'époque contemporaine. Actes du colloque en l'honneur du doyen Christian Chêne*, Ouvrage édité par Arnaud Vergne, 2021, pp. 152 [ISBN 978-88-946376-1-8]
4. *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità*, a cura di Luisa Brunori e Cristina Ciancio, 2021, pp. 228 [ISBN 978-88-946376-2-5]
5. *Le statut juridique des populations marginalisées. Le droit comme instrument de différenciation*, coordonné par Claire de Blois et Dan Mimoun, 2022, pp. 114 [ISBN 978-88-946376-5-6]
6. *Condanna a una pena, condanna di una pena?*, a cura di Marco Paolo Geri, 2022, pp. 112 [ISBN 978-88-946376-5-6].
7. *A 250 anni dal codice Estense*, a cura di Pierpaolo Bonacini e Elio Tavilla, 2023, pp. 518 [ISBN 978-88-946376-7-0].
8. *I Codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione*, a cura di Andrea Errera, 2023, pp. 500 [ISBN 978-88-946376-8-7]
9. *Soggettività contestate e diritto internazionale in età moderna*, a cura di Giuseppina De Giudici, Dante Fedele, Elisabetta Focchi Malaspina, 2023, pp. 212 [ISBN 978-88-946376-9-4]
10. *Diritto, minoranze e storie*, a cura di Rosalba Sorice, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-00-8]
11. *Tra diritto e religione. Dialoghi e influenze nella storia giuridica*, a cura di Marta Cerrito e Francesco Di Chiara 2023, pp. 282 [ISBN 979-12-81621-02-2]

“Historia et ius”
Associazione Culturale - Roma
ISBN 979-12-81621-03-9